PUBBLICAZIONI
DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ROMANO E STORIA DELLA SCIENZA ROMANISTICA
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI « FEDERICO II »
VII

ANTONIO GUARINO

PAGINE DI DIRITTO ROMANO

III

CASA EDITRICE DOTT. EUGENIO JOVENE
NAPOLI 1994

Pubblicazione finanziata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
sotto la responsabilità del professore Vincenzo Giuffrè

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI
© *Copyright 1994 by Casa editrice Jovene - Napoli*

Stampato in Italia *Printed in Italy*

Tipografia G. Pipola - Via Anticaglia, 17 - Napoli

INDICE GENERALE

Sezione V

SPUNTI DI STORIA COSTITUZIONALE

pag.

Stato romano. Storia delle strutture costituzionali 3

Le origini quiritarie 20
Postilla: Roma e i Latini, p. 29

Il peso della tradizione 31
Postilla prima: Il farfallone di Clelia, p. 35
Postilla seconda: Una traccia di Valerio Publicola, p. 39

La formazione della « respublica » romana 41
Postilla prima: « Praetor maximus », p. 56
Postilla seconda: Un processo comiziale curiato?, p. 59

Dal « regnum » alla « respublica » 61

« Post reges exactos » 74

La « rivoluzione » della plebe 101

Genesi e ragion d'essere del patriziato 114

La tattica dell'esercito centuriato 128
1. Il dittatore appiedato, p. 128
2. Gli « equites » prima e dopo il Regillo, p. 137
3. Servio Tullio e gli « accensi », p. 142

« Bina comitia de magistratibus » 147
Postilla: « Imperium » e « lex curiata », p. 156

pag.

Fabio e la riforma dei comizi centuriati 158

« Depontani senes » 167

Il vuoto di potere nella « libera respublica » 173

La genesi storica dell'« auctoritas patrum » 197

« Novissima de patrum auctoritate » 207

L'« exaequatio legibus » dei « plebisscita » 235
Postilla: Un'altra ipotesi, p. 244

La pubblicità dei provvedimenti di governo 245
Postilla: « Ut de plano recte legi possit », p. 252

In tema di « leges publicae » 255
1. La votazione della « lex Manlia de vicesima », p. 255
2. La « lex Voconia », p. 259
3. La data della « lex Aquilia », p. 262
4. Il mistero della « lex Maenia », p. 264
5. La « lex Gabinia Calpurnia », p. 267

Il mestiere di senatore 268

« Quaestus omnis patribus indecorus » 286
Postilla prima: La ricchezza dei senatori, p. 296
Postilla seconda: L'accesso al Senato, p. 297

« Pax Caudina » 299

L'abrogazione di Ottavio 303
Postilla: L' « affare » dei Gracchi, p. 331

« Minima de Gracchis » 340
1. Il naso di Cornelia, p. 340
2. Una legge immaginaria, p. 343
3. Il « iustitium » di Tiberio Gracco, p. 345
4. Le speranze dei cavalieri, p. 350
Postilla: L'ultima assemblea di Tiberio Gracco, p. 353

pag.

« Senatus consultum ultimum » 355
Postilla: Lo « stato d'assedio », p. 371

« Extremum atque ultimum » 378

« Nemico della patria » a Roma 387

A proposito di Spartaco 396
1. Le fonti su Spartaco, p. 396
2. Spartaco e Bonghi, p. 397
3. Spartaco professore?, p. 400
4. Frivolezze di storici, p. 402

« Duo Anticatones » 404

La pretura di Barbario Filippo 411

La democrazia romana 418
Postilla: Democrazia istituzionale e democrazia politica, p. 434

La crisi della democrazia romana 437

L'astratto e il concreto del votante romano 452

Gli aspetti costituzionali del principato 464
1. Impostazione del problema, p. 464
2. La « respublica » e l' « imperium Romanum », p. 468
3. « Ius vetus » e « ius novum », p. 483
4. L'archetipo augusteo, p. 491
5. Considerazioni conclusive, p. 502

Le proconsolesse 514

Cavalieri impuberi 529

Dagli « imperatores » all'« imperium » 533
1. L' « imperator » repubblicano, p. 533
2. Il trionfatore in Campidoglio, p. 535
3. Il convegno di Pompeo, p. 536
4. La deificazione di Cesare, p. 538
5. Il « coup de foudre » di Ottaviano, p. 544
6. Ottaviano diciottenne, p. 547

7. Le donne Giulio-Claudie, p. 548
8. La designazione della carica imperiale, p. 550
9. Liberalità e parsimonia del principe, p. 553
10. La pigrizia di Commodo, p. 558
11. « Sacrae Litterae », p. 561
12. Le notti del « praefectus vigilum », p. 562
13. Le dogane imperiali, p. 565
14. L'immancabile Teodora, p. 567

Sezione V

SPUNTI DI STORIA COSTITUZIONALE

STATO ROMANO
STORIA DELLE STRUTTURE COSTITUZIONALI

1. — Tutti sanno che il primo esplicito uso del termine « stato » risale soltanto a Nicolò Machiavelli, nel famosissimo esordio del Principe [1]. D'altra parte, non deve trarre in inganno, per quanto riguarda i Romani, l'altrettanto famosa definizione ulpianea del *ius publicum* come « *ius, quod ad statum rei Romanae spectat* ». L'esame ravvicinato di quella definizione porta infatti facilmente ad intendere che in essa « *status* » ha il senso di situazione, condizione, funzionalità di un oggetto che è la *res Romana*, cioè la realtà socio-politica romana nel suo complesso [2]. E per l'appunto di *res Romana* in questa accezione parlò già il grande poeta Ennio tra il terzo e il secondo secolo avanti Cristo, affermando, in un celebre verso, che essa, la potente realtà romana dei suoi tempi, aveva il suo saldo fondamento nei costumi degli uomini dei tempi piú antichi (« *moribus antiquis res stat Romana virisque* ») [3].

Res Romana non è tuttavia né l'unica, né la piú diffusa tra le espressioni di cui i Romani si avvalsero per designare la loro comunità politica. Largamente essi usarono espressioni subbiettivizzate come « *Romani* », « *Quirites* », « *Romani Quiritesque* », « *populus Romanus Quiritium* », « *senatus populusque Romanus* » [4]. Non meno largamente essi fecero ri-

* Inedito. Destinato a *Digesto*[4] *Discipline pubblicistiche* (Torino).

[1] « Tutti li stati, tutti e' dominii che hanno avuto et hanno imperio sopra li uomini, sono stati e sono o repubbliche o principati ». *Amplius*, sul tema: N. Bobbio, s. v. *Stato*, in *Enciclopedia Einaudi* 13 (1981) 461 ss.

[2] Ulp. 1 *inst.* D. 1.1.1.2: ... *Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim (etc.)*. Sul frammento, per tutti: A. Guarino, *Dir. privato rom.*[10] (1994) 148 ss. e nt. 12.1, con letteratura. La frase « *sunt-privatim* » (secondo molti interpolata, ma a mio avviso genuina) chiarisce che lo *status rei Romanae* si limita a ciò che concerne l'*utilitas* del popolo romano nel suo complesso, escludendo la *singulorum utilitas*, che costituisce materia del *ius privatum*.

[3] *Annales, fr. incertae sedis* n. 500 (Vahlen).

[4] La tendenza a designare gli stati col ricorso al nome delle popolazioni che

corso a tre parole di sapore piú tecnico e di riferimento obbiettivistico, che furono « *civitas* », « *respublica* », « *imperium* » [5].

A proposito dei tre vocaboli ora detti bisogna subito puntualizzare due cose: primo, che essi, pur avendo tra loro convissuto quasi per tutto il corso della storia di Roma, che va (ricordiamolo) dal sec. VIII a. C. al sec. VI d. C., non ebbero un significato sempre tra loro conforme, anzi non ebbero un significato sempre internamente costante; secondo, che essi non si attagliano (o non si sono sempre attagliati) esattamente al concetto (per dirla alla moderna) di stato, ma includono (od hanno spesso e piú o meno a lungo accolto in sé) anche elementi indicativi di quella componente dello stato che si suole modernamente qualificare « governo » [6]. Pertanto, fare caso ai « nomi » è indubbiamente necessario, ma non è sufficiente. Non sempre « *nomina sunt consequentia rerum* ». Una ricostruzione storica delle strutture costituzionali romane deve badare anche e sopra tutto alle « cose », cercando, nei limiti del possibile di tenere ben distinte le strutture che hanno via via caratterizzato nei secoli la comunità politica romana, presa nel suo insieme, dai modi di governo che sono stati via via relativi a quelle strutture, nonché (si badi) dalle variazioni del regime di funzionamento che negli assetti di governo si sono via via verificate.

Questo metodo di osservazione si raccomanda per una ragione molto importante: ché, come vedremo tra poco, il passaggio dall'una all'altra struttura costituzionale fu spesso preceduto e determinato (cosa, del resto, non nuova nella storia dei popoli) proprio dall'evolversi delle forme di governo o dei relativi regimi di funzionamento.

ne fanno parte è stata e sarà sempre e dovunque diffusissima. Le principali terminologie romane di questo tipo verranno illustrate *infra*, nei luoghi opportuni. Qui sia solo ricordato, a titolo di singolarità, che il termine « *Quiris* » acquistò col tempo, accanto al suo valore solenne di romano al piú alto livello, anche il senso di cittadino inerme, quindi, come talvolta si dice oggi, di pacifico « borghese ». Cfr. Suet. *Caes.* 70, Tac. *Ann.* 1.42.

[5] Mai si incontra nel senso inequivoco di stato il termine « *principatus* », largamente usato nelle trattazioni moderne per designare lo stato dei primi tre secoli d. C. (v. *infra* n. 4).

[6] Tale è, come vedremo, il caso di « *imperium* », che nel suo senso di base equivale a potestà di comando. « *Civitas* » si incontra spesso nel significato di cittadinanza, con particolare riguardo a coloro che, diversamente dai sudditi, potevano accedere in piú o meno larga misura (quanto meno, attraverso la partecipazione alle assemblee deliberanti) alla direzione della cosa pubblica. Esente da significazioni subbiettivistiche è solo il termine « *respublica* ».

Ecco il motivo per cui lo storiografo del diritto e della costituzione romana non può quietamente accontentarsi, almeno a mio avviso, della progressione storica prospettata nelle opere degli storici non specialisti [7] e non di rado accolta, solo con minime varianti e precisazioni, da vari suoi colleghi specialisti: la progressione che va dal *regnum* originario (sec. VIII-VI a. C.) alla *respublica* consolare ed antimonarchica (sec. VI-I a. C.) e finalmente all'*imperium Romanum* (sec. I-VI d. C.), tutt'al piú suddistinto, quest'ultimo, in periodo dell'« alto impero » o del principato (sec. I-III) e periodo del « basso impero » o dell'assolutismo (sec. IV-VI) [8]. È vero che le fonti di cui disponiamo confortano in buona parte proprio l'esposizione di questa vicenda progressiva, ma non bisogna dimenticare che esse, pur quando sono o si sforzano di essere imparziali, hanno tutte carattere politico e che, pertanto, non vanno alla ricerca, di là dell'« accaduto » e dell'apparente sul piano sociale, anche della retrostante ed eventualmente diversa realtà costituzionale. È nel rilievo delle loro contraddizioni, nell'intuizione delle loro implicite denunce, nell'analisi critica di tutte le loro notizie e di molti tra i loro silenzi che consiste la ricerca della realtà costituzionale: ricerca (è inevitabile) impastata anche di ipotesi, o a volte di pregiudizi, per cui va a finire che « *quot homines tot sententiae* » [9].

Premesso questo doveroso avvertimento, passo ad esporre qui di seguito le linee essenziali, ed esse soltanto, dei quattro assetti costituzionali che si sono succeduti, almeno secondo il mio punto di vista [10], nella storia

[7] Per la storiografia non specialistica (detta anche politica) v. per tutti, entro la vastissima letteratura, quanto sinteticamente e limpidamente esposto in M. CARY - H. H. SCULLARD, *Storia di Roma* in tre volumi (tr. ital. dell'edizione 1973[3] [Bologna 1981]), che si arresta alla morte di Costantino il Grande (337 d. C.), termine ultimo (almeno per gli autori) dell'« alto impero ». Per il « basso impero » sino a Giustiniano I, v. *infra* nt. 39.

[8] Per la storiografia specialistica v. per tutti, entro la non esigua letteratura, quanto esposto, secondo gli schemi tradizionali, in AA. VV., *Lineamenti di storia del diritto romano*[2] (Milano 1989, direz. M. TALAMANCA).

[9] Due le trattazioni approfondite da tenere particolarmente presenti: il vecchio, ma tuttora fondamentale trattato di Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*[3] (Graz 1887-1888, rist. 1952), orientato verso una sistemazione unitaria delle istituzioni del regno, della repubblica e del principato; la moderna e aggiornata analisi diacronica svolta da F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*[2] (Napoli 1972-75), con considerazione anche dell'assolutismo imperiale sino a Giustiniano I.

[10] V. A. GUARINO, *Storia del diritto romano*[9] (Napoli 1993). Altra bibliografia relativa al mio punto di vista sarà indicata nei luoghi opportuni.

della civiltà romana: quello della *civitas Quiritium*; quello della *respublica* nazionale a governo democratico; quello della *respublica* universale a regime di democrazia autoritaria; quello dell'*imperium* assolutistico.

2. — La struttura della *civitas Quiritium* caratterizzò i primi quattro secoli della storia di Roma, da circa la metà dell'VIII a circa la metà del IV a. C.

Questo lungo tratto di tempo, stando alla storiografia tradizionale [11]: ebbe inizio con la mitica fondazione della città da parte dell'altrettanto mitico Romolo (754 a. C.); consistette, in una prima fase, nel *regnum* vitalizio esercitato dallo stesso Romolo e dai suoi sei successori sino a Tarquinio il Superbo; registrò una radicale rivolta antimonarchica, che diede luogo alla cacciata dall'urbe dei Tarquinii ed alla instaurazione di una *libera respublica* facente capo a due consoli eletti annualmente dai comizi centuriati patrizio-plebei (509 a. C.); fu quindi teatro di accese lotte fra i patrizi o *Quirites*, che avevano il monopolio dei sacerdozi e della carica consolare, e la turbolenta massa dei *plebeii* (agricoltori, artigiani, popolo minuto), i quali, facendo parte dell'esercito centuriato e dei connessi comizi, ambivano ad essere ammessi al consolato e ad essere, piú in generale, equiparati in toto ai *patricii*; trovò finalmente una prima sistemazione di compromesso nelle *leges Liciniae Sextiae* del 367 a. C., le quali resero eleggibili ad uno dei posti di console anche i plebei, istituirono per contrappeso la magistratura del *praetor urbanus*, incaricato di amministrare giustizia tra i cittadini, ma inevitabilmente aprirono la strada a successive estensioni delle magistrature e dei sacerdozi pubblici ad esponenti della plebe [12].

Le manchevolezze e le contraddizioni piú evidenti che si colgono nel racconto tradizionale sono le seguenti [13]. Primo: il riferimento alle origini della distinzione sociale tra patrizi e plebei (questi ultimi a lungo considerati incapaci anche di unirsi in matrimonio con i patrizi e di far famiglia

[11] V. CARY-SCULLARD, *cit. retro* nt. 7, 1.23-195.

[12] Secondo il racconto tradizionale, sostanzialmente accoglibile, i *plebeii* ottennero, nel corso della lunga lotta politica con i *patricii*, due importanti successi: la « codificazione » nelle leggi delle *XII tabulae*, redatte da un collegio supremo di *decemviri*, dei fondamentali principî del diritto pubblico e privato comune ad entrambi gli ordini (454-450 a. C.), la ammissione loro al *connubium* con i patrizi sancita da una *lex Canuleia*, anzi da un *plebiscitum Canuleium*, del 445 a. C. Su questi punti v. *infra* nt. 14 e 16.

[13] *Amplius*: GUARINO, *cit. retro* nt. 10, 54 ss. (n. 15-23).

con gli stessi), mentre è chiaro che la « *plebs* » (letteralmente, la « massa ») dovette lentamente formarsi in tempi successivi attraverso la confluenza in Roma di disparati elementi (non tutti poveri in canna, anzi spesso il contrario), i quali trovarono conveniente aggregarsi agli originari *Quirites*, sia per motivi economici di vario genere, sia per dar loro man forte nei confronti delle potenti città latine, sabine ed etrusche dell'Italia centrale. Secondo: la insufficiente spiegazione del fatto che i re in tanto diventavano e restavano capi politici e religiosi della *civitas*, in quanto erano designati e durevolmente supportati dal *senatus*, cioè dal consiglio dei *patres* delle *gentes* che si erano progressivamente aggregate sino a formare la *civitas Quiritium*. Terzo: la supervalutazione della rivolta del 509 a. C., la quale comportò certamente l'espulsione degli odiosi e dispotici Tarquinii, comportò di conseguenza una riassunzione di poteri da parte del *senatus*, che i Tarquinii avevano cercato di indebolire, ma non poté addirittura comportare la fine della monarchia, dal momento che in avanzatissima età « repubblicana » il *rex* vitalizio ancora sussisteva, sia pure ormai progressivamente ridotto a supremazia meramente religiosa, cioè come *rex sacrorum* o *sacrificulus*. Quarto: l'attribuzione sin dall'inizio all'*exercitus centuriatus* patrizio-plebeo, istituito dal lungimirante Servio Tullio, predecessore del Superbo, anche del carattere di assemblea deliberante in sede legislativa ed elettorale, mentre è ovvio che in tal caso i plebei, che di quell'esercito erano la parte di gran lunga maggiore in qualità di *pedites*, non avrebbero incontrato tante difficoltà a far valere la loro maggioranza ai fini dell'elezione di almeno uno di loro alla magistratura consolare e, piú in generale, ai fini della partecipazione alla direzione della cosa pubblica [14].

A mio avviso, le manchevolezze e le contraddizioni del racconto tradizionale non si risolvono in modo verosimile, se non si ammette che in realtà l'esercito centuriato patrizio-plebeo conseguí l'ulteriore carattere di *comitia centuriata*, quindi di assemblea deliberante, solo a seguito della lunga lotta sfociata nelle leggi licinie-sestie del 367, o comunque

[14] Si aggiungano da un lato la contraddittorietà della notizia secondo cui le leggi delle XII tavole sarebbero state approvate dai comizi centuriati (a maggioranza plebea) nel testo integrale redatto dai decemviri, cioè anche nelle due *tabulae iniquae* che indussero la plebe a rovesciare il collegio decemvirale; dall'altro lato, la singolarità del fatto che il *connubium* tra patrizi e plebei, ostinatamente avversato dai *patricii* anche in sede di codificazione decemvirale, fu introdotto cinque anni dopo sulla base di una decisione plebea (*plebiscitum*) su proposta del tribuno Canuleio. V., sul punto, *infra* nt. 16.

di un compromesso politico-istituzionale verificatosi in quel torno di tempo [15], col risultato della chiara e netta riforma costituzionale; sino a quel momento, pur se attraverso avvicinamenti successivi, Roma fu e rimase una *civitas*, cioè un'aggregazione costituzionale analoga al tipo della *polis* greca; una *civitas Quiritium*, di cui cioè furono « cittadini » a pieno titolo i soli *Quirites* o *patricii*, e di cui invece i *plebeii*, pur quando entrarono a far parte preponderante dell'*exercitus centuriatus*, furono sino all'ultimo soli « sudditi », socialmente ed economicamente sempre piú influenti e sempre meglio trattati, ma costituzionalmente tuttora privi dell'elettorato attivo e passivo alle cariche di governo, del potere di deliberare le leggi dello stato, dell'ammissione ai sacerdozi di stato. I mezzi cui i plebei fecero ricorso per quel processo rivoluzionario che li avrebbe gradualmente portati all'equiparazione con i patrizi, nell'ambito della categoria unitaria dei *cives Romani*, furono principalmente gli scioperi civili e militari effettuati (o con vere e proprie secessioni da Roma o con turbolenti rifiuti di obbedienza entro i ranghi dell'esercito) nei momenti di maggior bisogno della *civitas* quiritaria, e l'organizzazione corporativa in *concilia plebis*, che si riunivano annualmente per l'elezione di un certo numero di *tribuni plebis* deputati a rappresentarli nella dialettica con il patriziato, e che inoltre sempre piú spesso proclamavano mediante solenni (e implicitamente minacciosi) *plebiscita* le loro piú pressanti esigenze di riforma e di innovazione delle regole di vita della comunità [16].

Sorta come aggregato di *gentes* e di *familiae* patrizie [17], del quale la direzione era esercitata dal senato dei relativi *patres*, utilizzando come suo fiduciario e portavoce il *rex*, la *civitas Quiritium* subí verosimilmente nel clima rivoluzionario succeduto alla cacciata dei Tarquinii, una evoluzione in questo senso: che i capi effettivi del nuovo e piú moderno *exercitus centuriatus*, cioè i *praetores-consules* designati al comando per

[15] *Amplius*, sul punto, A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe* (1975) *passim*.

[16] Consegue da tutto ciò che le *XII tabulae* (v. *retro* nt. 12) non furono affatto votate dai comizi centuriati, ma furono concesse unilateralmente (« ottriate ») dal patriziato alla plebe, cedendo sino ad un certo punto e non oltre alle pressioni politiche di questa. Lo stesso è a dirsi per l'ammissione dei plebei al *connubium* (v. ancora *retro* nt. 12), la quale fu molto probabilmente decisa dal patriziato, cedendo alle pressanti istanze di cui fu espressione il leggendario plebiscito Canuleio.

[17] *Gentes* e *familiae*, a quanto pare probabile, di estrazione etnica latina, sabina e piú tardi anche etrusca. Etruschi furono infatti i tre ultimi re, quelli meno leggendari di tutti: Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo.

ogni annuale stagione di guerra [18], progressivamente sottrassero al *rex* le attribuzioni di carattere politico e militare, annettendole al loro *imperium*, cioè al potere assoluto, richiesto dalle esigenze militari, di dare direttamente ordini al cosí detto « *populus* » delle centurie, di disporre del destino dei loro sottoposti sino all'estremo sacrificio della vita, di sollecitare essi stessi gli *auspicia* divini necessari all'assunzione della carica e all'intrapresa delle azioni di guerra. L'autorizzazione dei *Quirites* a questa assunzione di poteri e all'esercizio degli stessi da parte dei *consules* provenne, nel nuovo assetto costituzionale che si andò in tal modo formando: dal beneplacito dei sempre influentissimi *patres* del *senatus* e dalla cosí detta *lex curiata de imperio*, la quale altro non era se non l'acclamazione dei consoli designati dal senato (e altresí, sul piano pratico, manifestamente graditi all'esercito centuriato) operata dalla riunione plenaria delle trenta curie in cui i cittadini a pieno titolo, i *Quirites* appunto, erano ripartiti [19]. Man mano che la volontà dell'esercito centuriato nella scelta dei suoi capi aumentò politicamente di peso, la funzione del *senatus* patrizio fu quella di convalidarla sul piano costituzionale, mediante quella che si disse l'*auctoritas patrum*.

3. — La struttura della *respublica* nazionale a governo democratico caratterizzò i secoli di Roma da circa la metà del IV alla fine del I a. C., o piú precisamente sino al 27 a. C.

La storia sociale e politica di questo periodo è sin troppo nota per dover essere qui anche brevemente ricordata. I tratti che di essa rimangono universalmente impressi sono essenzialmente i seguenti: la quasi completa equiparazione del ceto (*ordo*) plebeo a quello patrizio, pur rimanendo in vita talune cariche e sacerdozi (il *rex sacrificulus*, il *flamen Dialis* ecc.) riservati in esclusiva ai patrizi e pur persistendo, per converso, talune assemblee e cariche (i *concilia plebis*, i *tribuni plebis* ecc.)

[18] Perché i comandanti dell'esercito, e piú tardi dell'intero stato, siano stati due e non uno, con la ovvia possibilità di ostacolarsi a vicenda mediante il diritto di veto, è questione discussa, sulla quale in questa sede è necessario sorvolare.

[19] La *lex curiata de imperio* era solo una « presa d'atto » del comando conferito dai *patres* ai *consules*, non una delibera di concessione dell'*imperium* agli stessi. Non solo infatti il voto era espresso per curie e le curie, essendo in numero pari, non erano compatibili con una votazione di maggioranza. Bisogna anche tener presente che membri delle *curiae* erano i *filii* e i *clientes* dei *patres*, cioè i sottoposti alla *potestas* domestica degli stessi: il che rendeva impensabile una loro divergenza dal volere dei *patres*.

accessibili esclusivamente ai plebei [20]; la gestione della cosa pubblica (appunto, della *res publica*) da parte di funzionari (i *magistratus*) eletti per un tempo di breve durata (generalmente, un anno) dalle assemblee del « *populus* » patrizio-plebeo, la prevalenza indiretta su tutti gli affari dello stato del *senatus*, composto a sua volta dai magistrati scaduti di carica (dal che la frequente denominazione dello stato come « *senatus populusque Romanus* »); la tendenziale limitazione dei cittadini a pieno titolo, ammessi cioè all'elettorato attivo e passivo, ai soli residenti laziali, e piú tardi italici, che dessero sufficiente affidamento di partecipazione (nella lingua, nei costumi di fondo, nella religione, nell'attaccamento agli interessi politico-militari della repubblica ecc.) ai valori della « nazionalità » romana [21]; la formazione sul piano sociale di una ristretta e chiusa aristocrazia senatoria (la cosí detta « *nobilitas* »), contro il cui monopolio delle cariche pubbliche e degli enormi vantaggi economici ad esse connessi, sopra tutto in termini di sfruttamento dei *latifundia* e dei territorî di conquista (le cosí dette « *provinciae* »), sferrarono attacchi sempre piú violenti, a partire dalla fine del sec. II a. C., le nutrite schiere di coloro che intendevano partecipare alla divisione della torta o addirittura scalzarli e sostituirli nelle loro posizioni di potere [22]; la designazione di tutte

[20] Il passaggio dall'uno all'altro ordine non era, tuttavia, impossibile. In particolare, essendo la carica di tribuno della plebe molto influente e quindi molto ambita, un patrizio poteva ottenerla facendosi previamente adottare (piú precisamente, « *adrogare* ») da un *paterfamilias* plebeo: cosa vivamente deplorata (anzi addirittura proclamata antigiuridica) da Cicerone quando il suo grande nemico Publio Clodio, di discendenza patrizia, ricorse a questo sistema di « *transitio ad plebem* » per potersi candidare al tribunato.

[21] L'impronta « nazionalistica » della repubblica romana, sin verso la metà del sec. I a. C., non è sempre adeguatamente posta in rilievo, o addirittura avvertita, dagli storiografi di Roma, ivi compresi gli stessi specialisti della costituzione romana. Essa però, anche a prescindere dal valore non sempre retorico della celebre affermazione « *civis Romanus sum* », è desumibile da tutto l'atteggiamento restrittivo tenuto dallo stato romano dapprima nei confronti dei *socii Italici* (residenti nell'Italia peninsulare), di poi (e in questo caso senza cedimenti) nei confronti dei pur civilissimi abitanti di alcune terre di conquista (principalmente, i *Siculi* e gli *Hispani*). Quanto ai liberti, cioè agli schiavi affrancati, il discorso è troppo lungo per poter esser svolto in questa sede). V., sul punto, GUARINO, *cit. retro* nt. 10, 183 ss. (n. 84-88).

[22] Principali avversarî dei *nobiles* furono i cosí detti « *equites* » (piú esattamente, *equites equo privato*), cioè i ricchi commercianti, industriali, appaltatori di imposte. Furono essi a finanziare le masse di popolo minuto costituenti il partito dei *populares*. Ad analoghi sistemi fecero ricorso i *nobiles* per dar vita, in reazione, all'altrettanto artificioso partito degli *optimates*.

queste già poco o punto ammirevoli rivalità in lotte di partiti (gli « *optimates* » contro i « *populares* »), in tumulti di piazza, in contrapposizioni tra capi-popolo (Mario e Silla, Pompeo e Cesare, Ottaviano e Antonio, tanto per segnalare i casi piú vistosi), addirittura in guerre civili, alle quali tutte pose fine, col fortunato sistema di eliminare ogni competitore di qualche rilevanza, Cesare Ottaviano, figlio adottivo di Giulio Cesare. Fu in una famosa seduta del senato, tenutasi nel gennaio del 27 a. C., che Ottaviano dismise ostentatamente tutti i poteri straordinari che si era in precedenza arrogati, dichiarando di voler tornare cittadino tra i cittadini, privato tra i privati: al che il *senatus*, da lui stesso dominato e manovrato, espresse la calda riconoscenza della *respublica* conferendogli due titoli formali molto significanti, quello di « *princeps* » (cittadino sí, ma « primo » fra tutti i cittadini) e quello di « *Augustus* », cioè di personaggio illuminato e favorito dagli dei (donde la successiva denominazione di lui come « *princeps Caesar Octavianus Augustus* ») [23].

Analizzata sotto il profilo strettamente costituzionale, la lunga fase storica ora ricordata presenta, a ben vedere, due caratteristiche di fondo. In primo luogo, la *civitas* quiritaria non fu affatto sradicata dalla costituzione dello stato, ma rimase in vita sia pure in condizioni di limitatissimo rilievo: alla persistenza già dianzi accennata del *rex* come *rex sacrorum* possono aggiungersi, a riprova di ciò, il perdurante ricorso ad un « *interrex* » nel caso di vacanza delle cariche supreme, la persistenza delle antiche *curiae*, quella della *lex curiata de imperio* e quella della *auctoritas patrum*, esercitata per lungo tempo dai membri patrizi del senato e da essi soltanto. In secondo luogo, si consolidarono e perfezionarono, acquistando valenza costituzionale e prevalendo su quelle della *civitas Quiritium*, le istituzioni patrizio-plebee che si erano andate profilando sul piano sociale e politico nel corso del periodo storico precedente, sfociando nel compromesso licinio-sestio.

La nuova « *res publica Romanorum* », oltre al carattere sostanzialmente « nazionalistico » poc'anzi illustrato, ebbe una struttura di governo formalmente (ripeto: formalmente) democratica, nel senso che, pur se in concreto ciò fu largamente contrastato dalla prepotenza dei *nobiles* e degli *equites*, in astratto tutte le fondamentali posizioni di governo dello stato furono aperte a tutti i cittadini, subordinatamente alla pre-

[23] Su tutto, v. CARY-SCULLARD, *cit. retro* nt. 7, 1-197 ss., 2.11-301. Ancora piú sinteticamente, GUARINO, *cit. retro* nt. 10, 151 ss. (n. 73-83).

senza negli stessi di requisiti a tutti, anche se spesso con gravi difficoltà, accessibili [24].

A volerla guardare un po' piú da vicino, bisogna premettere che la struttura della costituzione repubblicana consistette in tre gruppi di elementi tra loro complementari [25]: anzi tutto le « assemblee deliberanti » dei cittadini, che avevano essenzialmente l'attribuzione di eleggere i magistrati, di votare le leggi proposte dagli stessi e talvolta di dire l'ultima parola in alcuni piú gravi affari penali; secondariamente, le « magistrature », che erano uffici generalmente collegiali (e in questo caso funzionanti, di regola, solo a condizione che nessuno dei membri opponesse il veto, o « *intercessio* », all'iniziativa dell'altro o degli altri), dei quali ciascuno era titolare di specifiche attribuzioni direttive (« *potestates* »), ma alcuni erano investiti in piú, mediante *lex curiata de imperio*, di un piú esteso e piú intenso potere di comando, l'« *imperium* », ai fini dell'amministrazione militare, politica e giudiziaria della comunità; in terzo luogo, il « senato », costituito dagli ultimi *patres* quiritari del tempo antico e per il resto (cioè per la stragrande maggioranza) dagli ex-magistrati, al quale, a prescindere (fin che resistette) dall'*auctoritas patrum*, spettavano funzioni formalmente di consulenza (di emissione di « *consulta* ») nei confronti dei magistrati, ma in sostanza faceva capo la deliberazione influentissima su tutti i piú importanti affari dello stato (dalla guerra ai trattati di pace, dalle finanze alle iniziative di politica interna, dalle proposte di legge alle stesse candidature elettorali, e cosí via seguitando) [26]. Dal gioco di questi tre gruppi di elementi sarebbe dovuta profluire la vita ordinata della repubblica; dalla loro rivalità, e particolarmente dalle alterne vicende nei conflitti tra senato ed alcune spiccate personalità investite delle magistrature, derivò quella lunga crisi politica che fu apparentemente chiusa, come si è detto, dall'abile mossa di Ottaviano nel 27 a. C.

Qualche cenno ulteriore è necessario per ciò che riguarda le assemblee deliberanti e le magistrature.

[24] Su questo punto, che si presta a superficiali letture ed a sin troppo facili equivoci, v. da ultimo, A. GUARINO, *La democrazia a Roma* (Napoli 1979), con rinvio a scritti precedenti. Va aggiunto che, sempre *in abstracto*, non esistevano limiti di sorta all'ammissione di stranieri o ex-schiavi alla cittadinanza romana, anche se in concreto la repubblica applicava, molto spiegabilmente, criteri « nazionalistici » fortemente restrittivi.

[25] *Amplius*: GUARINO, *cit. retro* nt. 10, 191 ss. (n. 89-91).

[26] Sul senato: GUARINO, *cit. retro* nt. 10, 207 ss. (n. 98-102).

Le assemblee deliberanti furono (fermi restando gli antichi *comitia curiata*) le seguenti tre[27]: i *comitia centuriata*, derivazione dell'antico *exercitus centuriatus*, dei quali faceva parte l'intero *populus* patrizio-plebeo, ripartito in 193 *centuriae* (18 di *equites* e il resto di *pedites*), ciascuna esprimente (a maggioranza dei partecipanti alla votazione nel suo interno) un voto, ma graduate in modo da essere piú numerose per i membri delle famiglie piú ricche e via via meno numerose per i livelli di ricchezza inferiore[28]; i *comitia tributa*, in cui i cittadini maschi erano distinti in 35 unità di voto, una per ciascuna delle tribú territoriali (4 urbane e 31 rustiche) in cui giunse progressivamente ad essere ripartita la vastissima *civitas* romana; i *concilia plebis tributa*, ordinati come i comizi tributi, ma con limitazione ai soli plebei. I comizi centuriati erano chiamati ad eleggere i consoli, i pretori e i censori, a votare le leggi di maggiore importanza costituzionale (*leges centuriatae*) ed eventualmente a riformare in bando da Roma (su *provocatio ad populum* dei condannati) i verdetti di morte comminati per gravissimi *crimina* dai consoli o dai pretori; i comizi tributi eleggevano gli altri magistrati e votavano leggi anch'essi (*leges tributae*); i concilî plebei, convocati dai *tribuni plebis*, eleggevano i magistrati riservati alla plebe (tribuni ed edili plebei) ed erano molto attivi nel votare *plebiscita*, cioè provvedimenti che vennero progressivamente equiparati alle leggi[29].

Le principali magistrature (« *magistratus* ») aperte a tutti i cittadini, sia patrizi che plebei, furono: quella dei due *consules* annuali, cui erano attribuiti la somma *potestas* e il sommo *imperium*, non solo sulla *civitas*, ma anche sulle *provinciae* territoriali di conquista; subordinatamente, quella dei *praetores*, anch'essi con *imperium* (peraltro *minus* rispetto a quello dei consoli) e anch'essi annuali, i quali erano in numero vario, spesso però incaricati per sorteggio ciascuno di una specifica attribuzione (giurisdizione civile, presidenza di giurie criminali, governo di provincie territoriali); subordinatamente ancora, quella degli *aediles curules*, aventi mera *potestas* ed attribuzioni amministrative e limitatamente giudiziarie nella cerchia della *civitas*; ancora piú subordinatamente, quella dei *quaestores*, di numero vario e con mera *potestas* di ausiliarî,

[27] *Amplius*: GUARINO, *cit. retro* nt. 10, 198 ss. (n. 92-97).

[28] Causa la derivazione dall'*exercitus centuriatus*, ammessi ai *comitia* erano i soli cittadini maschi di età militare (17-45 anni per le centurie di *iuniores*, 46-60 per le centurie di *seniores*).

[29] Sul funzionamento pratico, sempre piú decadente, delle assemblee v. A. GUARINO, *L'astratto e il concreto del votante romano*, in *Panorami* 2 (1990) 175 ss.

sopra tutto in materia finanziaria, dei magistrati superiori; infine, con rango tutto proprio, quella dei due *censores*, eletti ogni cinque anni, per una durata che non doveva superare i diciotto mesi, che erano privi di *imperium*, ma avevano in cambio la somma e incontrollabile *potestas* di operare il censimento della popolazione, di iscrivere conseguentemente i cittadini nelle varie centurie e tribú loro spettanti, di utilizzare l'occasione per un controllo della buona condotta sociale dei cittadini stessi e per l'applicazione agli indegni di una temutissima « *nota censoria* » di biasimo, alla quale erano collegate gravi limitazioni di ordine politico e sociale. Cariche riservate ai soli *plebeii*, e man mano qualificate anch'esse come magistrature, furono quelle dei due *aediles plebeii*, che contribuivano all'espletamento delle attività degli edili curuli, e quella politicamente importantissima dei *tribuni plebis*, di numero sempre crescente, che esercitavano il controllo su tutte le esplicazioni dei pubblici poteri e sfruttavano a tal fine, anche disgiuntamente, il diritto di veto (*intercessio tribunicia*) nei confronti di tutti i magistrati [30].

Il sistema era completato dalla singolarissima carica del *dictator*. Questo magistrato non era elettivo, ma era nominato (generalmente, su suggestione politica del senato) da uno dei consoli allo scopo di provvedere con *imperium* illimitato (*summum imperium*) ma con durata in carica per non piú di sei mesi, all'espletamento di funzioni eccezionali, la piú ampia delle quali era l'assunzione dei pieni poteri politici e militari in caso di estremo pericolo della repubblica. Fu appunto del ricorso alla dittatura, ma con spregio della durata massima di sei mesi, che fecero uso vari e ben noti personaggi (« dittatori » nel senso moderno della parola) per sconvolgere il corso ordinato e democratico della repubblica nel secolo della sua grande crisi finale [31].

4. — La struttura della *respublica* universale a regime di demo-

[30] L'importanza pratica della *potestas tribunicia*, con la possibilità che il veto fosse esercitato anche da un solo tribuno, spiega perché la carica fosse tanto ambita e inducesse i patrizi, per poterla ottenere, ad effettuare la *transitio ad plebem* (v., ad esempio, *retro* nt. 20). Tuttavia il limite di tanto potere era costituito dal fatto che i *tribuni plebis* avevano la facoltà di esercitare il veto l'uno contro l'altro, cioè di bloccarsi reciprocamente. Di qui le manovre spesso e volentieri esercitate dalla *nobilitas* per corrompere ogni anno almeno uno fra i tribuni della plebe e per disporre conseguentemente della sua *intercessio* nei confronti delle iniziative (se sgradite) degli altri tribuni.

[31] *Amplius* sulle magistrature: GUARINO, *cit. retro* nt. 10, 214 ss. (n. 103-116).

crazia autoritaria caratterizzò i secoli di Roma dal I d. C. (piú precisamente, dal 27 a. C.) sino al III (piú precisamente, sino al 284) d. C.

La storia sociale e politica di questo periodo è non meno nota di quella della *respublica* nazionale a governo democratico, ma ancor piú di essa è vista anche da molti storici della costituzione (l'ho già detto dianzi) in modo approssimativo e distorto [32]. Da un lato, troppo poco (per non dire punto) viene posto in rilievo lo sgretolamento progressivo del muro di difesa della nazionalità romana sino al crollo quasi totale dello stesso segnato dalla *constitutio Antoniniana*, cioè dal provvedimento con cui Antonino Caracalla concesse nel 212 la cittadinanza romana, fatta qualche minima eccezione, a tutti gli abitanti dell'immenso impero che fossero aggregati in comunità organiche locali (i « *municipia* ») [33]; dall'altro lato, impressiona assolutamente oltre misura il fatto che Roma e il suo impero furono sempre piú intensamente subordinati, da Augusto a Diocleziano, al prepotere di un *princeps*, cui sempre piú debolmente si opposero gli organismi ordinari della *respublica*, e in particolare il *senatus*. Già con riferimento alla fase iniziale del periodo, cioè alla fase « augustea » dello stesso (da Augusto a Traiano), pochi sono coloro che ritengono, tutto sommato, persistita, pur con forti ritocchi, la vecchia *respublica* a governo democratico. Tra gli altri studiosi, i piú prudenti parlano (col Mommsen) di « diarchia » del senato e del principe, altri si spingono a configurare una sorta di « protettorato » (o di « tutela ») esercitato dal *princeps* sulla subordinata (ma comunque ancora sostanzialmente intatta) *respublica*, mentre i piú si spingono oltre e ravvisano, senza mezzi termini, l'« impero », o tutt'al piú, con linguaggio piú prudente (e piú ambiguo) il « principato », cioè un assolutismo mascherato [34].

A mio personale avviso, non vi è dubbio che tra il principato di Augusto e quello di Adriano (117-138 d. C.) vi sia stato un forte scarto in senso autoritario, che lo scarto sia andato aumentando notevolmente col principato di Settimio Severo (193-211 d. C.) e che l'autoritarismo del *princeps* sia pervenuto ai limiti dell'assolutismo imperiale nei tempi

[32] *Amplius* sulle vicende: CARY-SCULLARD, *cit. retro* nt. 7, 2.305-fin., 3.1-325. V. anche GUARINO, *cit. retro* nt. 10, 320 ss. (n. 155-165).

[33] Sulla *constitutio Antoniniana*: C. SASSE, *Die « constitutio Antoniniana »* (Wiesbaden 1958); H. WOLFF, *Die « constitutio Antoniniana » und Papyrus Gissensis 40.1*, Text, 1976; GUARINO, *cit. retro* nt. 10, 359 ss. (n. 178).

[34] *Amplius* sulla questione: A. GUARINO, *Gli aspetti giuridici del principato*, in *ANRW*. 2.13 (Berlin-New York 1980) 3 ss., con bibliografia.

successivi, sino all'avvento al potere di Diocleziano (284 d. C.). Tuttavia non bisogna farsi dominare dalla prassi politica ed identificare in essa quelle che erano tuttora le vigenti, pur se largamente trascurate, regole costituzionali. Di decisiva importanza è il fatto che, malgrado tutto, mai, in questi tre secoli, si sia affermato sul piano costituzionale il principio della successione del nuovo *princeps* al suo predecessore (o per discendenza dallo stesso o per designazione da parte sua), che anzi mai si sia affermato, sino alla riforma operata da Diocleziano dopo la conquista del potere, il principio che il *princeps* fosse un ingranaggio ordinario e ineliminabile dello stato romano. Il *princeps*, con tutta l'organizzazione burocratica sempre piú imponente a lui facente capo, fu, sino a Diocleziano, sempre qualcosa di straordinario, di *extra ordinem*, di non strettamente indispensabile (beninteso sul piano formale) alla validità della *respublica* universale: tanto vero che ciascun *princeps* ebbe ufficialmente la sua investitura da un provvedimento discrezionale delle assemblee o almeno del senato e che gli anni continuarono ad essere ufficialmente contraddistinti dalla indicazione della coppia consolare relativa, cioè dal riferimento a quello che era un dato caratteristico della *respublica* democratica [35].

Questi i principali motivi per cui riterrei che, nel periodo storico in esame, la *respublica* romana (divenuta, da nazionale, universale) fu ancora e sempre il modulo costituzionale di base della realtà storica romana e che il governo della stessa, per adoperare una terminologia kelseniana, non fu un governo « chiuso », cioè riservato in assoluta esclusività ad una famiglia o ad una casta, e disponibile, senza possibilità di interferenze esterne (e in particolare delle assemblee popolari e del senato). Anche se l'affermazione può fare e fa sconcerto nella sfera dei sentimenti politici, io penso che il governo della *respublica* rimase formalmente (ancora una volta ripeto: formalmente) democratico, cioè « aperto », salvo che il suo « regime », voglio dire il suo modo di funzionamento, fu sempre piú chiaramente orientato verso soluzioni autoritarie, cioè di affidamento straordinario, dei poteri direttivi nelle mani di un *princeps* [36].

[35] Una controprova di quanto sopra detto è costituita dal fatto che non pochissimi tra i *principes* furono scalzati in vita, sopra tutto nel sec. III d. C., dalle loro posizioni eminenti (generalmente ad opera di loro rivali meglio armati) e che il senato romano quasi mai prese atto di queste realtà come di fatti rivoluzionari, anzi, di solito, ratificò come costituzionalmente ammissibile la cessazione dell'uno e l'ascesa dell'altro.

[36] V. ancora, su questi punti, GUARINO, negli scritti cit. *retro* nt. 24 e 30.

Le strutture repubblicane rimasero, dunque, tutte formalmente intatte (cosí come formalmente intatte ancora perdurarono le vestigia della *civitas* quiritaria delle origini), ma in pratica le assemblee deliberanti rapidamente decaddero ed altrettanto rapidamente decaddero, riducendosi a poco piú di titoli onorifici (spesso gravati da onerosi carichi finanziari) le magistrature, mentre sino alla fine del periodo resistette (assorbendo anche le funzioni delle assemblee) il *senatus*, di cui il *princeps* aveva bisogno per la sua investitura ufficiale. Tuttavia il senato (è bene tenerlo presente) fu anch'esso sempre meno autonomo nelle sue decisioni, dal momento che gli ex-magistrati che lo componevano altro non erano se non persone che erano state, a suo tempo, indirettamente designate a coprire le loro cariche proprio dal *princeps* [37].

Quanto al *princeps*, la sua decisiva influenza su tutta la vita dello stato derivava essenzialmente dal conferimento, fattogli dagli organismi repubblicani (e per essi, progressivamente, dal *senatus*), di due estesissime attribuzioni *extra ordinem*: la « *tribunicia potestas* », che consisteva nel potere di *intercessio*, analogo a quello dei *tribuni plebis*, contro tutti gli atti dei magistrati repubblicani, senza tuttavia il pericolo di soffrire per converso l'*intercessio* dei tribuni; e l'« *imperium proconsulare maius et infinitum* », che consisteva in un supremo comando militare non solo su tutte le *provinciae* territoriali dell'impero (comprese quelle affidate formalmente al governo di *proconsules* di nomina senatoria), ma anche, contro la regola costituzionale repubblicana, entro i confini della *civitas* (cioè, praticamente, nell'Italia peninsulare). Forte di questi poteri civili e militari, il *princeps* si valeva, per il loro esercizio, di tutta una capillare organizzazione gerarchica di funzionari (non magistrati) e giunse al punto di deviare il gettito finanziario dello stato dalla sua sede ordinaria, che era l'*aerarium populi Romani*, ad un tesoro straordinario da lui direttamente dipendente, il *fiscus Caesaris* [38].

5. — La struttura dell'*imperium* assolutistico caratterizzò gli ultimi tre secoli di Roma, dal IV (piú precisamente, dal 285 d. C.) al VI (piú precisamente, al 565 d. C., anno della morte di Giustiniano I).

Il periodo dell'assolutismo imperiale o del « basso impero » presenta una storia fortemente contestata, sulla quale non è possibile in-

[37] *Amplius*, sugli organismi tradizionali repubblicani, GUARINO, *cit. retro* nt. 10, 376 ss. (n. 177-180).

[38] *Amplius*, sull'organizzazione facente capo al *princeps*, GUARINO, *cit. retro* nt. 10, 382 ss. (n. 181-183), 393 ss. (n. 189-191).

dugiarsi, salvo che per alcuni punti fermi [39]. Tutti sono d'accordo, o quasi, nel segnarne gli inizi con Diocleziano (283-305), il quale reclamò esplicitamente ogni potere al *princeps-imperator* e costruí il complesso congegno della « tetrarchia » (due *Augusti*, imperatori congiunti di Occidente e Oriente, e due *Caesares*, da loro stessi scelti come collaboratori e predestinati come successori). Tutti sono anche d'accordo, o quasi, nel ravvisare in Costantino I (324-337) il personaggio dotato di grande realismo che semplificò il sistema con l'introduzione dell'imperatore (o dei co-imperatori) in collegamento col principio dinastico, aprendo altresí le porte alla futura affermazione del cristianesimo come religione di stato (291 d. C.). Piú controversa è la storia dell'impero successivamente alla morte di Teodosio il Grande (395 d.C.) ed alla spartizione definitiva dell'impero romano tra i suoi figli Onorio (Occidente) e Arcadio (Oriente): come si è già accennato a suo luogo [40], per alcuni la storia di Roma fu conclusa con la caduta dell'impero di Occidente (476 d.C.), essendo ormai l'impero d'Oriente, con capitale a Costantinopoli o Bisanzio, piú bizantino che genuinamente romano; per altri (a mio avviso, piú giustamente) la storia di Roma perseverò in Oriente quanto meno sino al grandioso tentativo espletato da Giustiniano I (527-565) per la riunificazione politica delle due *partes imperii*, per la loro pace religiosa interna e per la cosí detta « codificazione » unitaria del glorioso diritto romano.

L'essenziale, ai fini di questa esposizione di estrema sintesi, è la segnalazione di ciò: che la *respublica* del buon tempo antico non fu nemmeno stavolta abolita, ma fu ridotta a mera parvenza onorifica [41], mentre il sommo potere venne riconosciuto, senza limitazioni di sorta, all'imperatore, o in quanto divinizzato già in vita o in quanto (col trionfo del cristianesimo) ritenuto tale per grazia di Dio. Al di sotto dell'imperatore (o di ciascun imperatore) una macchinosa burocrazia sia al centro (cioè a corte) sia in periferia, vale a dire nelle prefetture, nelle subordinate e piú numerose diocesi e nelle ancora piú subordinate e piú numerose province, entro le quali ultime si addensavano i varî municipi cittadini [42].

[39] La trattazione piú recente e maggiormente estesa nel tempo è quella di A. DEMANDT, *Die Spätantike, Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian* (München 1989). Cenni anche in GUARINO, *cit. retro* nt. 10, 479 ss. (n. 234-241).

[40] V. *retro* n. 1.

[41] Il *senatus*, di nomina imperiale, fu addirittura duplicato. Ve ne furono uno a Roma ed uno a Costantinopoli, entrambi con innocue funzioni di onorifiche assemblee municipali.

[42] *Amplius*, GUARINO, *cit. retro* nt. 10, 499 ss. (n. 242-250).

Dire di piú, come sarebbe di certo possibile e facile, non credo che occorra.

6. — Per concludere, tredici secoli di storia romana hanno certo segnato radicali mutamenti della struttura statale. Stabilire quale e quanti di codesti mutamenti siano rimasti nella sfera del politico o della prassi para-costituzionale, senza acquisire il valore di vere e proprie riforme costituzionali, è tuttavia cosa tutt'altro che facile. Tutt'altro che facile nei confronti di un sistema costituzionale che, come quello romano, si è mantenuto sempre estremamente « flessibile ».

La ricostruzione delineata in questa sede è insomma pienamente, e in ogni suo aspetto, criticabile e contestabile. Salvo forse che in un punto, il quale anche in materia di *ius privatum* ha costituito la caratteristica piú rilevante della storia di Roma. Il punto della riluttanza ad abbandonare d'un tratto il vecchio per il nuovo e della tendenza ad operare le riforme costituzionali attraverso la legittimazione cautamente e progressivamente conferita alle nuove istituzioni dalle stesse istituzioni del passato. Fenomeno che non a caso è stato da alcuni avvicinato per analogia a certi ben noti tratti della storia costituzionale inglese degli ultimi secoli.

LE ORIGINI QUIRITARIE

1. — In una pagina tra le piú lucide di quel suo testamento scientifico, troncato a mezzo da una morte ingiusta, che è l'« Apologia della storia », Marc Bloch ha denunciato con incisiva efficacia l'insidia rappresentata per lo storiografo dall'« idolo delle origini ». Andare alla ricerca delle origini, sia nel senso di inizi che in quello di cause, non è certo vietato. Guai però ad illudersi che le origini « spieghino », e sopra tutto che siano sufficienti a spiegare ogni cosa. « Qui sta l'ambiguità e il pericolo » [1].

Lo storico di Roma, e particolarmente lo storico delle istituzioni giuridiche romane, ne sa qualcosa di questo rischio che incombe sulla sua fatica. Da un lato, gli elementi che gli sembrano inconferenti o anomali, nelle strutture che indaga, lo portano irresistibilmente a supporre che si tratti di residui, non completamente eliminati dai tempi, di strutture anteriori o addirittura primigenie diversamente funzionanti: strutture di cui egli si dedica alla evocazione affidandosi principalmente al metodo, quanto insidioso tutti sanno, dell'induzione evoluzionistica [2].

* In *Le origini quiritarie* (1973) 9 ss.

[1] M. Bloch, *Apologia della storia o Mestiere di storico* (1949), tr. it. a cura di G. Arnaldi (1960) 43 ss.

[2] Su questo metodo, sulle sue radici positivistiche, sul carattere estremamente insidioso delle sue applicazioni, v. Guarino, *L'esegesi delle fonti del diritto romano* (1968) 601 ss., ove si parla, ed è bene sottolinearlo, solo di « metodo di controllo ed integrazione della leggenda ». Ricorrere anche ad esso, quando lo si faccia con le dovute cautele e le ovvie avvertenze, non significa accettare stoltamente i superatissimi presupposti dell'evoluzionismo: significa solo proporre, in mancanza d'altro, un'ipotesi di vicenda storica che assai frequentemente risulti, per fatti significanti e documentabili, essersi verificata altre volte. Il netto rifiuto dell'ipotesi, o a meglio dire della « probabilità » (sino a prova contraria), di un'evoluzione è non meno ingenuo della piena fiducia che, per converso, nell'evoluzionismo hanno avuto molti storici di ieri ed hanno tuttora alcuni storici di oggi. Senza contare che, quando si passi dalla teoria alla pratica della storiografia, anche ai piú radicali antievoluzionisti avviene a volte (ed è giusto) di prospettare possibili evoluzioni e di utilizzare questo esecrato termine. (Nel-

Dall'altro, a prescindere dalle smentite che possono emergere ed emergono ad ogni momento da nuovi reperti [3], lo avvertono della fragilità delle sue conclusioni le diverse ricostruzioni che spesso si prospettano in sede critica, da altri studiosi o da lui stesso, sia ragionando sulla base di elementi a torto trascurati, sia meditando, con piú affinata sensibilità o con piú pacata riflessione, sugli stessi, identici elementi fin dall'inizio considerati [4]. Teorie che parevano saldissime crollano allora come castelli di carte, solo provvisoriamente sostituite da teorie apparentemente piú salde. E i margini dell'errore sono allargati a dismisura dal fatto che gli storiografi moderni sono stati preceduti nella rievocazione delle origini, ma con rigore di metodo e cura di verità che sono stati sovente assai minori, dagli stessi autori antichi che ne costituiscono oggi le fonti, se non addirittura dalle fonti, oggi non piú direttamente utilizzabili, cui gli autori antichi hanno fatto a loro volta dichiaratamente ricorso [5]. Tipica e addirittura scoperta è, per esempio, la tendenza, tanto largamente diffusa nell'antichità, a riportare semplicisticamente le origini di Roma, cosí come di altre città, all'iniziativa demiurgica di un « fondatore », all'azione « costituente » di lui e dei suoi successori immediati, alla creazione autoritativa da parte di costoro dei nodi essenziali del diritto cittadino [6]. Ricordate Pomponio? *Initio civitatis nostrae*

la nota di premessa all'*Apologia della storia* di Bloch, p. 16, L. Febvre scrive: « Io non farò che un'osservazione. Neppure una volta, se non erro, in tutto il libro, è pronunciata la parola evoluzione ». Bene, si legga il libro. Errato.).

[3] Smentite, ma anche conferme, si badi. Al proposito, relativamente all'età arcaica, v., da ultimo, PALLOTTINO, *Le origini di Roma: considerazioni critiche sulle scoperte e sulle discussioni piú recenti*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt* 1.1 (1972) 21 ss. V. anche, per le piú clamorose smentite di talune teorie, HEURGON, *Il Mediterraneo occidentale dalla preistoria a Roma arcaica* (tr. it. 1972) 373 s.

[4] Caratteristico il caso di E. PAIS, dall'ipercriticismo dei suoi primi lavori alla maggior cautela dell'*Histoire romaine* 1 (1926): sul punto, v. HEURGON, *cit.* (nt. 3) 372. Assai interessante anche l'esperienza di A. PIGANIOL, che non è mai stato considerato un ipercritico, dall'audacia dell'*Essai sur les origines de Rome* (1917) alla piú sfumata presentazione della teoria dell'influenza sabina che si legge ne *Le conquiste dei Romani* (tr. it. 1971 de *La conquête romaine*[5] 1967) 72 ss.

[5] Sul punto, per tutti, MAZZARINO, *Il pensiero storico classico* 2.1 (1966) 245 ss., 261 ss. V. anche, piú di recente e con interessanti spunti, MUSTI, *Tendenze nella storiografia romana e greca su Roma arcaica, Studi su Livio e Dionigi di Alicarnasso*, in *Quaderni urbinati di cultura classica* 10 (1970).

[6] Cfr. STRASSBURGER, *Zur Sage von der Gründung Roms*, in *Sitzber. Ak. Heidelberg* 1968, 5; CANCELLI, *Sull'origine del diritto secondo un motivo ricor-*

populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit omniaque manu a regibus gubernabantur [7].

2. — Di fronte a queste insidie, quando se ne avvede e ne soffre, lo studioso di Roma ha non di rado una reazione spiegabile: tenersi al certo, o quanto meno al leggibile, astenendosi da ogni avventura verso il mistero delle origini. La tradizione romana viene da lui, in tal caso, essenzialmente « riferita », priva tutt'al piú dei suoi particolari piú evidentemente incredibili. Cautela lodevole? Certo. Ma forse anche meno lodevole rinuncia a far vera storiografia. Disposizione soltanto a raccontare, sulla base di una scelta che non è in funzione del vero o del probabile, ma è in funzione, nella migliore delle ipotesi, di una prospettiva attraente e prediletta [8].

Che dire poi, in linea specifica, dei cosí detti storici del « diritto » romano? Molti tra questi, sedotti dal mito dell'« istituto giuridico » da ricostruire, sorvolano con impazienza, e quasi con insofferenza, sulle variabilità e incongruenze della storia, che fanno ostacolo alle architetture cui mirano, e guardano, in ogni caso, assai distrattamente agli ambienti sociali ed economici di cui quegli istituti sono, o dovrebbero essere, la proiezione [9]. Altri, assai piú sensibili ai richiami concreti delle cose, ritengono di potersi o addirittura di doversi limitare, in quanto « specialisti », alla storia della giurisprudenza e del pensiero giuridico in Roma, quindi alla storia di manifestazioni della romanità che non risalgono in genere oltre il III secolo a. C. [10]. Pochi, insomma, rimango-

rente in scrittori ellenistico-romani, e Cic. de republica 5.3, in *SDHI*. 37 (1971) 328 ss.; GUARINO, in *AG*. 135 (1948) 221 ss.

[7] Pomp. *sing. enchir.* D. 1.2.2.1, su cui v. GUARINO, in *Iura* 20 (1969) 560 ss.

[8] GUARINO, *Il peso della tradizione*, in *Labeo* 1 (1955) 220 ss. Il punto è troppo noto, e variamente discusso, per meritare l'indugio di riferimenti bibliografici.

[9] Sul tema v. gli « editoriali » di *Labeo* 17 (1971) 269 s. e 19 (1973) 5 s. (ambedue a mia cura) e le *Conversazioni sul metodo*, con contributi di vari studiosi, pubblicate in *Labeo* 19 (1973) 42 ss. Tutti questi autori convengono pienamente sulla opportunità, meglio sulla necessità, di superare lo stadio della ricerca chiusa in se stessa e concentrata sugli « istituti ». Alcuni anzi deplorano che a queste verità i romanisti (gli altri romanisti, non essi) approdino faticosamente, gli sprovveduti, solo oggi. Affermazione, quest'ultima, non solo fortemente inesatta, ma anche, almeno a mio avviso, miserevolmente meschina, perché non tien conto di ciò che i romanisti dell'ultimo secolo hanno dovuto fare per riscattarsi dalle pastoie della pandettistica.

[10] Temo che certe impostazioni radicali in questo senso (storia del diritto come storia dei giuristi) derivino dall'accettazione acritica di una pagina non felice

no che, senza precostituirsi confini, si abbandonino pienamente agli impulsi determinati dalla curiosità verso gli aspetti giuridici di tutte le manifestazioni, quali che siano, della storia di Roma.

Per quanto mi riguarda, e senza voler entrare almeno qui in polemiche, gli orientamenti riduttivi, quali che essi siano, io non li condivido affatto. In particolare, a mio avviso, la storia del diritto romano coincide e non può non coincidere con la storia tutta della società romana, della quale cerca di cogliere i momenti piú o meno chiaramente ed esplicitamente normativi, e tra questi i principî ritenuti dalla « generalità » (o eventualmente imposti da una classe o fazione dominante) come espressioni di *ius*: di cui cerca, insomma, di ricostruire (si capisce, nella sua dinamica) l'ordinamento, e piú precisamente l'ordinamento giuridico [11]. Penso, ciò posto, che storiografia giuridica e storiografia « tout court » possono certo anche astenersi dalla ricerca delle origini, ma che la storia delle origini non sia loro preclusa, anche se talvolta merita piuttosto il nome di protostoria [12]. Quando il richiamo delle origini si fa sentire, prestargli ascolto è lecito, e il viaggio dal noto verso l'ignoto, con tutti i rischi che comporta, va fatto.

di M. Bloch, *cit.* (nt. 1) 130 s., là dove questi, giustamente ritenendo che la storia di un'istituzione sociale non possa risolversi nell'individuazione delle sole norme giuridiche che la concernono, afferma che sia inane andare alla ricerca di queste norme in quanto tali e pertanto conclude che il solo modo per giustificare la storia del diritto è di fare la storia di « un gruppo di uomini relativamente specializzato e, in questa sua funzione (che i suoi membri potevano, è ovvio, combinare con altre funzioni sociali), sufficientemente autonomo, per possedere tradizioni proprie e, spesso, per praticare persino un metodo peculiare di ragionamento ». Ma, a parte il fatto che i veri storici del diritto non sono affatto tanto sciocchi da isolare (o da illudersi di poter isolare) la norma giuridica dal resto dell'istituzione considerata, io mi domando qual è il parametro per l'individuazione dei giuristi e per la distinzione degli stessi dai non giuristi. O si ricorre ad etichette puramente formali, oppure si deve cercare di individuare il momento giuridico del pensiero di un personaggio, di un gruppo, di un ambiente. In questo secondo caso è chiaro che si debba preventivamente appurare quale fosse il diritto al quale dai giuristi si faccia riferimento.

[11] Guarino, *Diritto privato romano*[4] (1970) 10 s. e nt. 1.6.

[12] Pallottino, *cit.* (nt. 3) 23: « quella realtà del passato la cui conoscenza non è pura ' descrizione ' di aspetti esteriori e materiali come per le civiltà preistoriche, né può essere ' narrazione ' diretta di fatti come per le civiltà che diciamo storiche; ma consiste piuttosto in un processo ricostruttivo nel quale convengono simultaneamente, sullo stesso piano di validità e di importanza, i dati archeologici ed ambientali, gli echi della tradizione, gli indizi linguistici e cosí via ».

3. — Il richiamo delle origini promana irresistibile, sempre a mio avviso, dalle pieghe delle istituzioni repubblicane dei tempi « storici ». L'assetto della *respublica* nazionale a governo « democratico » (formalmente democratico, si intenda) [13] denuncia, infatti, all'osservazione piú attenta, sia nelle linee generali che nelle sue specifiche strutture, molteplici sconnessioni di fondo, malamente celate da continuità solo superficiali e da armonie chiaramente artificiose, le quali fanno spesso intuire la confluenza nell'« unità » e « modernità » repubblicana di apporti derivanti da matrici diverse. È ovvio che le matrici siano da ricercare senza prevenzioni evoluzionistiche [14]. Ma in molti casi l'ipotesi dell'origine pre-repubblicana, che chiameremo per intenderci « arcaica », non può essere accantonata. Direi quasi (e non sono l'unico a ritenerlo) che si impone.

Non solo. Lo storico del diritto romano, non meno e forse piú dello storico generico o politico o come altro lo si voglia chiamare, non può accontentarsi, nell'analisi degli istituti, di distinguere repubblicano da pre-repubblicano o arcaico. Egli è inevitabilmente indotto, scavando meglio e piú accuratamente tra le probabili istituzioni pre-repubblicane, ad intuire in esse « strati » diversi (inutile ribadirlo, estremamente opinabili) che lo portano ad intravedere residui o tracce di origini ancora piú lontane di quelle lontane. Residui o tracce di istituzioni anteriori al momento etrusco e attribuibili ad un mondo « romano » avanti lettera, che merita « pour cause » la qualifica di quiritario.

La leggenda è ben poco incline a suggerire simili induzioni [15]. Esse scaturiscono, piú che da una lettura del racconto tradizionale, da una valutazione critica approfondita delle stesse istituzioni giuridiche e sociali, nella loro essenza, quando sia condotta secondo il metodo di cui

[13] GUARINO, *La democrazia romana*, in *AUCT.* 1 (1947) 91 ss. Cfr. anche GUARINO, *La crisi della democrazia romana*, in *Labeo* 13 (1967) 17 ss., ripubbl. in *Res gestae divi Augusti*[2] (1968) 72 ss.: ivi bibliografia. Le obbiezioni del DE MARTINO, *Storia della cost. romana* 1[2] (1972) 492 ss., sono le stesse della prima edizione ed hanno trovato replica nella postilla già pubblicata in GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*[3] (1959) 374 s.

[14] *Retro* nt. 2.

[15] La tradizione romana, nel suo sforzo di contrapporre alla *respublica* il *regnum*, tende, nell'ambito del *regnum*, a distinguere tra loro vari personaggi e avvenimenti, ma non dubita che le istituzioni si ritrovino già tutte, *in nuce*, nell'opera « costituzionale » di Romolo, fatta eccezione per gli istituti pubblicistici serviani. V. gli scritti cit. *retro* nt. 6.

ha dato gli esempi piú noti e importanti Gian Battista Vico [16]. E sebbene i risultati siano tutt'altro che sicuri (ma quali e quanti sono i risultati veramente sicuri della storiografia?), le « origini quiritarie », cosí intravviste, illuminano a volte il diritto delle età successive, con tante sue particolarità, in maniera che, se non è (né vuole essere) esplicativa, è però certamente suggestiva di riflessioni che non sarebbe giusto porre trascuratamente da parte.

4. — Vorrei tentare di precisare, in succinto, questa impostazione di ricerca.

L'opinione comune è ormai saldamente ferma nel senso che fra i sette re di Roma i tre etruschi siano di gran lunga i piú attendibili, e che, tutto sommato, anche le date della tradizione siano da ritenere sostanzialmente esatte [17]. Infatti, pur se si accetta la tesi che la prima pavimentazione del Foro non risalga oltre il 575 a. C. non può perciò credersi che Roma sia stata fondata soltanto in quell'anno, o comunque in coincidenza con quell'occasione [18]. Proprio perché tanto importante, l'opera, che rientra nel periodo tradizionale di Servio Tullio (578-534 a. C.), può essere stata solo una tappa del processo di unificazione urbana [19]. E perciò, anche in considerazione di altri indizi offerti dall'archeologia [20], l'età etrusca, intesa come quella in cui fu edificata l'*urbs Roma*, può realmente farsi iniziare, anno piú anno meno, con la presa di potere di Tarquinio Prisco (616 a. C.).

Prendiamo allora piú da vicino in considerazione sopra tutto quello che, stando alla tradizione, fu l'assetto piú complesso e perfezionato del *regnum* etrusco: l'assetto che fa capo al buon Servio Tullio, e che ha maggiormente influenzato l'ottimistica visione della « grande Roma dei Tarquinii » [21]. Temo che l'immaginazione di archeologi e storici si sia

[16] V. le mie considerazioni, con bibliografia, in GUARINO, *Vico e la storia di Roma*, in *Labeo* 18 (1972) 207 ss.

[17] Per tutti, HEURGON, *cit.* (nt. 3) 219 ss.

[18] È la notissima tesi di Gjerstad, sviluppata da ultimo in GJERSTAD, *Innenpolitische und militärische Organisation in frührömischer Zeit*, in *Aufstieg und Niedergang* cit. 1.1 (1972) 136 ss. V. anche HANELL, *Das altrömische eponyme Amt* (1946) e, dello stesso, *Probleme der römischen Fasti*, in *Entretiens Hardt* 13 (1966) 177 ss.

[19] Per tutti, PALLOTTINO, *cit.* (nt. 3) 32 s.

[20] Quadro completo in PALLOTTINO, *cit.* (nt. 3) 25 ss., 29 ss.

[21] PASQUALI, *Terze pagine stravaganti* (1942) 5 ss. La definizione, come è noto, ha avuto larghissima fortuna. V. tuttavia le obbiezioni di ALFÖLDI, *Early Rome and the Latins* (1965) *passim*.

eccessivamente sbrigliata a proposito del personaggio di Servio e che le interpretazioni delle figure dipinte sulle pareti del *tablinum* della famosa tomba François di Vulci siano state portate oltre ogni limite di credibilità [22]. È indiscutibile però che il *Macstrna* della tomba volcente suona conferma dell'identificazione di Servio con l'etrusco *Mastarna* fatta, in sede erudita, dall'imperatore Claudio [23]. Dunque Servio Tullio rasenta i confini della storia, il suo titolo di *magister* (che è, si noti, una voce latina etruschizzata in *macstr-na*) [24] ha un senso riconducibile alla sua situazione costituzionale di capo dell'esercito romano, le iniziative che gli si attribuiscono hanno presumibilmente un notevole fondo di verità, un fondo di verità anche maggiore delle iniziative del suo predecessore Tarquinio Prisco.

Ebbene l'analisi approfondita di tutto ciò che sappiamo intorno al *regnum* « serviano » ed alle istituzioni in esso esistenti e operanti porta ad una constatazione della massima importanza. Il *regnum* etrusco non è stata una « nuova edizione » fortemente perfezionata della comunità o delle comunità latino-sabine anteriori, e tanto meno può dirsi ch'esso sia stata la prima comunità romana sorta dall'*humus* di preesistenti formazioni a carattere politico puramente embrionale [25]. Sarebbe troppo voler precisare come si sia pervenuti alla Roma di Servio Tullio, ed è anche possibile che essa sia stata preceduta da un primo e riuscito tentativo etrusco (diciamo, per intenderci, di Tarquinio Prisco) di conferire struttura politica di tipo quiritario alle sparse comunità preromane [26]. Certo è però che nella Roma serviana coesistono e si combinano

[22] La vastissima letteratura è indicata, da ultimo, in HEURGON, *cit.* (nt. 3) 222 ss.

[23] Cfr. CIL. 13.1668.1.17-24 (= ILS. 212).

[24] BENVENISTE, *Le nom de l'esclave à Rome*, in *REL.* 10 (1932) 429 ss.

[25] Quadro della questione, da ultimo, in PALLOTTINO, *cit.* (nt. 3) spec. 33 ss.

[26] La questione, notoriamente, è assai dibattuta: HEURGON, *cit.* (nt. 3) 219 ss. A me sembra che non vi siano elementi sufficienti per sostenere che i due Tarquinii siano stati in realtà uno solo: Claudio (nt. 23) dice che Servio Tullio fu probabilmente « *insertus* » tra i due, ma che l'inserzione corrisponda a fatti reali è verosimile (e qui la tomba François può essere credibilmente citata, là dove indica *Macstrna* come vincitore di *Cneve Tarχu Rumaχ*). A Tarquinio Prisco la tradizione attribuisce l'aumento del numero dei senatori (Liv. 1.35.6), il raddoppiamento della cavalleria (Liv. 1.36.7), importanti opere pubbliche (tipo di iniziative non attribuito a Servio Tullio) e l'idea (non realizzata) di circondare la città con un *murus lapideus* (Liv. 1.36.1). Stranamente, l'allargamento del tracciato del *pomerium* è invece attribuito dalla tradizione a Servio Tullio (Liv. 1.44.3-4), il quale non solo non vi comprese il Campo Marzio, ma non vi comprese nemmeno

tra loro due organizzazioni politiche distinte, con ben distinte, anche se coordinate, finalità. L'una è la vecchia *civitas Quiritium*, a struttura gentilizia, nella quale gli Etruschi sono « integrati »[27], Quiriti tra i Quiriti. L'altra è il *populus Romanus Quirites*, prefigurazione lontana della futura *respublica*, che ha la *civitas Quiritium* per nucleo e ragione di vita, ma che si estende ben oltre i confini territoriali e strutturali della *civitas*[28].

Il punto di raccordo piú vistoso tra le due formazioni sociali e politiche è il *rex*: titolare della *potestas* sulla *civitas Quiritium* e titolare dell'*imperium* sull'*exercitus centuriatus*, sul *populus Romanus Quirites*, rispetto al quale è *magister*, « *macstrna* »[29]. Dallo scadimento di questa « unione reale », di questo equilibrio indubbiamente difficile,

l'Aventino (cfr. Tac. *ann.* 12.24.1-2). Se l'Aventino rientrava tra le quattro *regiones* o *tribus urbanae* della costituzione serviana, come mai il *pomerium* non lo circondò? Io sono incline a credere che l'istituzione del *pomerium* sia stata di Tarquinio Prisco e che il riordinamento della città in quattro tribú urbane (piú le *legiones rusticae*) sia stato di Servio Tullio.

[27] Lo conferma la tradizione circa le guerre vittoriose di Tarquinio Prisco contro i popoli etruschi: Dion. Hal. 3.51 ss.

[28] Oltre *populus Romanus Quiritium* le fonti attestano *populus Romanus Quirites* e, in due casi (Liv. 8.6.13, Fest. *sv. Dici* [67 L.]), *populus Romanus Quiritesque*. Secondo una buona congettura del MOMMSEN, *Staatsr.*[3] 3.1 (rist. 1952) 6, la formula piú antica è l'ultima, sempre usata dai *fratres Arvales*. L'interpretazione, come è noto, è controversa. La prima idea che viene alla mente è che il senso originario sia stato disgiuntivo: *populus Romanus* i *pedites*, *Quirites* gli *equites* (donde la distinzione del *magister populi* dal *magister equitum*). Ma, se è presumibile che *equites* fossero solo i *patricii Quirites* e che il *populus* dei *pedites* fosse costituito solo dai *plebleii* non *Quirites*, è però altrettanto verosimile che l'organizzazione di *pedites* ed *equites* sia stata sin dall'inizio unitaria e che il nerbo di essa sia stato costituito dalla fanteria oplitica, sí che il *magister populi*, comandante diretto delle truppe a piedi, dovette necessariamente essere anche il comandante superiore di tutto il complesso del *populus Romanus Quirites*. Sin dalle origini, quindi, *populus Romanus Quirites* ebbe valore di endiadi, ed appunto perciò fu facile il passo a *populus Romanus Quiritium*, a *res publica populi Romani Quiritium* (Varr. *l.l.* 6.86), a *res publica Romanorum* o *Quiritium*. Sul punto, da ultimo, DE MARTINO, *cit.* (nt. 13) 494 ss., il quale peraltro ingiustamente asserisce (494 nt. 19) che il fatto che nelle piú antiche formule, tra cui quella della convocazione davanti ai consoli (Varr. *l.l.* 6.88), si adoperi il termine *Quirites*, « basta ad escludere » la mia ipotesi secondo cui *Quirites* erano soltanto i patrizi. Al contrario, questo è uno dei punti di forza della mia ipotesi.

[29] In astratto, il *rex cum potestate* quiritario avrebbe anche potuto non coincidere col *magister cum imperio* del *populus*. Ma è da credere che Servio Tullio abbia unito in sé, a titolo vitalizio, ambedue le potestà.

sortí, attraverso il quinto secolo ed oltre, quel processo storico che portò all'assorbimento della *civitas* da parte del *populus Romanus Quiritium*, alla decadenza del *rex cum potestate* ed alla prevalenza del *magister* (fosse o non fosse *rex*) munito di *imperium*, alla parificazione dei *Quirites-patricii* con i *plebeii, Romani* ma non *Quirites*, insomma alla formazione della *respublica Romanorum*. Il tutto sotto l'impulso irresistibile e decisivo della grande rivoluzione della plebe [30].

5. — Questo il mio modo di vedere, maturato, con approssimazioni successive e, ovviamente, non senza sbandamenti e variazioni, in trenta e piú anni di ritorni, tra varie altre indagini dedicate alla storia del diritto romano, a quel mistero delle origini che mi ha sempre, come dicevo, affascinato.

Non chiedo a nessuno, nemmeno a me stesso, che tutte le conclusioni specifiche da me finora formulate siano accolte come persuasive e irrefragabili [31]. Ciò che mi interessa è l'impostazione generale, che difficilmente può essere contestata. La *respublica* non nacque d'un colpo solo nel 509 a.C. Alcune sue strutture essenziali, e in particolare l'organizzazione centuriata del *populus Romanus Quiritium*, sono di data anteriore, rimontando credibilmente a Servio Tullio; altre strutture essenziali, e in particolare quella dei *comitia centuriata* come assemblea deliberante composta di patrizi e (in prevalenza) di plebei, non possono essersi affermate prima del compromesso licinio-sestio del 367 a.C. Dunque la formazione della *respublica Romanorum* è il risultato della lunga lotta combattuta dalla plebe romana per la sua equiparazione con i patrizi, per l'uscita da uno stato di sudditanza di fronte ai *Quirites* e per la formazione di uno *status civitatis* aperto, almeno in linea di principio, a tutto il *populus Romanus Quiritium* [32]. Ma, se ciò è vero, se la *respublica Romanorum* è veramente scaturita da un estenuante

[30] È quanto ho tentato di dimostrare in vari saggi. Non mi sembrano valide le obbiezioni ultimamente mossemi da DE MARTINO, *Intorno all'origine della repubblica romana e delle magistrature*, in *Aufstieg und Niedergang* cit. 1.1 (1972) 217 ss., 242 ss.

[31] Per le variazioni del mio pensiero rinvio, oltre che alla lettura degli scritti indicati *retro* nt. 30, al saggio su *La rivoluzione della plebe*, di prossima apparizione (1975).

[32] Cenni piú ampi, ma sempre cenni (anticipatori della successiva monografia del 1975), in GUARINO, *La «rivoluzione» della plebe*, in *Le origini quiritarie* (1973) 107 ss.

conflitto tra *Quirites-patricii* e *plebeii* solamente *Romani* (soltanto chiamati, cioè, a far parte dell'*exercitus centuriatus*), se essa è derivata da una rivoluzione della plebe che non ha distrutto ogni traccia dell'« ancien régime », ma l'« ancien régime » come tale, trascurando di eliminare i particolari e preoccupandosi piuttosto di rendere giuridicamente irrilevante lo *status* di patrizio, si capisce perché nella Roma dei tempi storici i residui del mondo quiritario siano ancora numerosi, anche se ormai quasi totalmente privi di privilegiata importanza.

L'ipotesi delle origini quiritarie, di cui rimane l'impronta in tanta parte della costituzione e della società romana dei tempi storici, è un'ipotesi, dunque, pienamente legittima, che contribuisce a illuminare realisticamente, di là dei racconti della leggenda, la via della comunità pre-etrusca che confluí nelle « due Rome » di Servio Tullio [33].

Postilla: Roma e i Latini.

Studioso di razza e battagliero per temperamento, Andreas Alföldi ha atteso (stavo per dire: si è trattenuto) un decennio prima di riprendere la penna a difesa del suo *Early Rome and the Latins* (1964), ma poi ha pubblicato un intero volume di puntuale, e in taluni tratti puntigliosa, ridiscussione dei molti e interessanti problemi di storia arcaica romana da lui a suo tempo esaminati e in parte addirittura creati (A. A., *Römische Frühgeschichte, Kritik und Forschung seit 1964* [Heidelberg, C. Winter, 1976] p. 219 piú 25 riproduzioni).

Il libro, cui hanno contribuito con due paragrafi anche G. Manganaro e J. Gy. Szilágyi, è dedicato a quattro amici e « Fachgenossen » particolarmente cari all'autore: F. E. Brawn, J. Heurgon, H. Riemann, J. B. Ward Perkins: ma la lettura permette di precisare, senza punta ironia, che nei fatti esso è dedicato sopra tutto ad un contraddittore, A. Momigliano, che in queste pagine viene spesso, espressamente o implicitamente, ma sempre vigorosamente, rintuzzato per le sue critiche taglienti alle tesi ed alle argomentazioni di *Early Rome*.

Alföldi non lo dice, ma sembra pensare che è ben facile recensire criticamente una vasta opera di ricerca e di riflessione come la sua: quel che è difficile è scriverla. Ora ciò è vero, ma è vero anche che vi sono critiche e critiche. *Early Rome*, che rappresenta, con

[33] Su « le due Rome degli Etruschi » v. il saggio citato *retro* nt. 31 a p. 85 ss.

* In *Labeo* 24 (1978) 107 s.

tutti i suoi inevitabili difetti, una pietra miliare insigne nella storiografia dedicata a Roma antica, ha determinato, per quel che posso giudicare, reazioni critiche degne del suo valore, e tra queste reazioni eccellono per importanza proprio quelle che fanno capo agli scritti di Momigliano, per quanto poco « adesivi » essi siano nei confronti delle specifiche affermazioni di Alföldi.

Sono stati dieci anni, quelli aperti da *Early Rome*, tra i piú vivi, oltre che tra i piú vivaci della questione arcaica. È difficile immaginare che un'opera meno impegnata, originale, audace, addirittura in certi punti temeraria, avrebbe saputo provocare la vastissima bibliografia (peraltro incompleta) che si legge a p. 205 ss. Dobbiamo ad Alföldi, ad esempio, se oggi piú non si giura « *in verba Fabi Pictoris* » con la fede cieca di una volta, se la favolosa « grande Roma dei Tarquinii » ha perso gran parte del suo smalto, se l'« *ager Romanus antiquus* » ha assunto i contorni di una ipotesi attendibile e cosí via seguitando.

Eccessi di critica? Può darsi. Ma ben vengano certi eccessi quando servono a dar esca a costruttive reazioni ed a dischiudere pertanto nuovi orizzonti.

IL PESO DELLA TRADIZIONE

1. — Anche se non è il primo a venire alla luce, il libro del Paribeni sui secoli iniziali della storia romana (Paribeni R., *Le origini e il periodo regio. La repubblica fino alla conquista del primato in Italia* [Bologna s.d., ma 1954] p. 387) è il primo, nel piano predisposto dall'Istituto di studi romani, dei trenta volumi dedicati alle vicende di Roma dalle origini ai giorni nostri. Esso è, dunque, almeno in certo senso, il bàndolo della matassa, il capo del lungo, lunghissimo gomitolo (ma andava poi considerato come un solo gomitolo e come un solo e continuo filo di storia?) che congiunge la Roma di oggi a quella di Romolo.

Non direi che il Paribeni abbia mirato, in quest'opera, ad eccessivi approfondimenti. Egli ha preferito esporre pianamente, per sommi capi, i fatti, i problemi, le discussioni, mirando essenzialmente alla determinazione di una visuale di insieme. Un'appendice di sobrie (e non troppe) note critiche e di essenziali note bibliografiche chiude l'ampio volume (p. 315 ss., 335 ss.), il quale si articola, per il resto, in 17 capitoli. Dopo aver posto in rilievo le fonti della tradizione romana ed averne discussa l'attendibilità (cap. I, p. 1 ss.), l'a. parla del Lazio e dei suoi primi abitatori (cap. II, p. 19 ss.), delle origini di Roma (cap. III, p. 35 ss.), dei singoli re (cap. IV, p. 45 ss.), concludendo questa prima parte della sua fatica con un ampio quadro di insieme della Roma monarchica (cap. V, p. 81 ss.). Segue un succinto capitolo sul transito dalla monarchia alla repubblica (cap. VI, p. 117 ss.) e quindi si passa a tracciare un affresco di ambiente, piuttosto consueto, sui primi secoli della

* In *Labeo* 1 (1955) 220 ss. Da notare, a proposito della collana di volumi in cui è apparsa l'opera del Paribeni, che essa era stata disegnata negli anni '30 ed era stata pertanto prevista come una *Storia di Roma* dalle origini alla così detta « era fascista ». Noti avvenimenti del 1943 mutarono la parte finale dell'itinerario preventivato. (Bene aveva detto Orazio, *Carm.* 1.9.13, « *quid sit futurum cras fuge quaerere* »).

repubblica tradizionale: politica estera e interna nella prima metà del sec. V a.C. (cap. VII, p. 131 ss.), prime guerre con i vicini (cap. VIII, p. 155 ss.), i Galli in Italia (cap. IX, p. 185 ss.), le nuove conquiste della plebe (cap. X, p. 197 ss.), le guerre sannitiche (cap. XI-XIII, p. 205 ss., 221 ss., 245 ss.), i rapporti con la Magna Grecia e la guerra tarantina (cap. XIV-XV, p. 255 ss., 267 ss.), piú due capitoli di insieme sull'Italia romana (cap. XVI, p. 287 ss.) e sulla vita culturale in Roma (cap. XVII, p. 301 ss.).

2. — Il pregio maggiore dell'opera sta nella pianezza, nella limpidità della narrazione. Pagine esemplari sono, ad esempio, quelle dedicate alla identificazione dei caratteri della costituzione repubblicana ed alla valutazione della democrazia romana (p. 294 ss.): una democrazia, spiega l'a., che fu « molto piú vigilata e controllata delle democrazie greche » e che « per questo poté avere una forse meno brillante, ma piú salda e durevole efficienza storica ». Meno perspicuo l'apparato bibliografico, almeno per ciò che concerne la materia giuridica: si tratta solo di una scelta di opere, ma appunto perciò avremmo desiderato la indicazione di opere scelte, e uno sguardo da conoscitore dato, ad esempio, al n. 13 dell'Appendice bibliografica (p. 343 s.) sarà piú che sufficiente a confermare il rilievo, senza necessità di ulteriori precisazioni. Comunque, è certo che il Paribeni offre agli storici della civiltà romana, con questa sua opera, una sintesi complessivamente pregevole e felice dello stato attuale delle ricerche in ordine ai primi secoli di Roma.

Non è il caso di seguire l'a. nella sua lunga trattazione, notando puntigliosamente consensi e dissensi. A me importa piuttosto porre in chiaro un unico punto, del resto molto importante, che concerne il metodo della ricostruzione dell'età piú vetusta, nonché, conseguentemente, i risultati della ricostruzione stessa. È il problema, il vecchio e annoso problema circa la attendibilità dell'antica tradizione: un problema che l'a. espone e risolve in due pagine (1 ss.), ma la cui soluzione contribuisce non poco, in ordine ai singoli argomenti, a caratterizzare in un certo modo il libro.

Forse un po' troppo ingenerosamente afferma il Paribeni, dei grandi maestri della scuola storica tedesca (Niebuhr, Schwegler, Mommsen), che « essi giunsero a stabilire che quanto della storia di Roma ci si racconta anteriormente al 350 a.C. tutto è da respingere o da tenere in sospetto ». L'asserzione mi sembra invero esagerata e, comunque, se vuol essere raccolta, deve esserlo con riferimento a tutta la storia romana, anche quella posteriore al 350 a.C., nel senso che la vera sto-

riografia non può sottrarsi all'onere di sottoporre a un rigoroso vaglio critico qualunque documento o attestato che si offra alla sua indagine. Ad ogni modo, il Paribeni sostiene che « non è lecito fare un fascio di tutto quello che la tradizione riporta, e gettar via con uguale disdegno cosí quello che evidentemente è arrivato attraverso voci e racconti popolari, come quello che deve supporsi senza alcun dubbio conservato in documenti ufficiali, o affidato alla religiosità di un ricordo sacro ». Che non sia lecito fare quel fascio per rigettarlo disdegnosamente, d'accordo; ma il problema non si risolve con la formula del tutto esteriore proposta dall'a. E infatti, la stessa tradizione romana parla, come è ben noto (cfr. Liv. 6.1.2), di un incendio gallico di Roma, a sèguito del quale andarono distrutti in massima parte i *commentarii pontificum* e gli altri documenti scritti: viceversa proprio contro questa tradizione cosí sicuramente affermata, e quindi dal suo punto di vista attendibilissima, l'a., al fine di salvaguardare tanti altri racconti tradizionali, giunge a dire, tra l'altro, che « la notizia di una distruzione di Roma per incendio ad opera dei Galli può essere creduta per le case e le casette nella cui costruzione aveva gran parte il legname, ma non per gli edifici di carattere religioso o d'uso pubblico, già sin d'allora esistenti in costruzione lapidea ».

Secondo me, ragionare a questo modo (che è poi un modo che, per una sorta di grande riflusso, va propagandosi sempre piú nella storiografia degli ultimi decenni) significa voler prestare assolutamente fede alla tradizione, al grosso della tradizione, anche a costo di fare il Niebuhr (o lo Schwegler, o il Mommsen) nei riguardi, ad esempio, del citato Liv. 6.1.2: *etiam si quae in commentariis pontificum aliisque publicis privatisque erant monumentis, incensa urbe pleraque interiore.* Laddove, come bene è stato osservato dall'Arangio-Ruiz (*Storia del diritto romano*[6] [1953] 2 nt. 1), « se le narrazioni relative a quest'incendio fossero menzognere o esagerate . . ., bisognerebbe vedervi appunto il tentativo di spiegare in qualche modo una evidente e deplorata mancanza di documenti; e il risultato non muterebbe ».

3. — Se non mi inganno, il punto, in cui maggiormente si avverte questo peso eccessivo che alla tradizione si vuol conferire, è il punto che concerne la costituzione della Roma arcaica, vale a dire il *regnum*.

In materia esiste, come si sa, una annosa e radicale controversia tra fautori e critici della tradizione e il Paribeni ritiene di potersi schierare tra i primi tanto a maggior ragione, in quanto utilizza (p. 81 ss., 323 ss.) le ricerche recentemente pubblicate dal Coli (*Regnum*, in *SDHI*.

17 [1951] 1 ss.). Ora, questo non è il luogo per esaminare e discutere *funditus* le indagini del Coli, indubbiamente interessanti e in taluni punti felici; ma è tuttavia necessario, a mio avviso, sottolineare che il minuto riesame esegetico delle testimonianze sul *regnum* operato dal Coli, lungi dal portare alle conclusioni che il Coli indica e che il Paribeni accetta, non può che indurre a conclusioni opposte (il che mi sembra risultare anche dalla recentissima e accuratissima relazione del De Francisci, *La comunità sociale e politica romana primitiva*, pubblicata [Firenze 1955] per il decimo Congresso internazionale di scienze storiche a Roma [*Relazioni* 2.61 ss.]).

L'idea madre del Coli è che il *regnum* arcaico sia stato, in sostanza, proprio quel che la tradizione afferma, cioè un dominato, ma non nel senso delle monarchie ellenistiche, bensí nel senso tipicamente romano della *familia*: tra *familia* e *regnum* vi fu alle origini perfetto parallelismo, sí che il *rex* altri non fu che il *paterfamilias* dei *Quirites*, come il *pater* munito di poteri esclusivi e assorbenti. La tesi è brillante e suggestiva, ma la ostacola un ma. Un parallelismo tra organizzazione familiare e organizzazione statale non è conciliabile con l'inquadramento della prima nella seconda: l'assolutismo dei poteri del *rex* è smentito dall'assolutismo dei poteri del *paterfamilias*. Se il *pater* era veramente un capo assoluto nell'àmbito della *familia*, ciò vuol dire che il *rex* non aveva, non poteva avere poteri identici ai suoi riguardo ai *Quirites* componenti quella *familia*, nonché allo stesso loro *pater*. Che la *familia* arcaica fosse organizzata secondo un regime assolutistico è cosa ormai sicura: dunque, è da escludere che un vero e completo assolutismo fosse quello della *civitas* quiritaria, o diciam pure del *regnum*. E per vero, alla morte del *pater*, venuta meno la potestà originaria di comando, la *familia*, pur rimanendo unita nel *consortium*, già mutava aspetto per la immanente possibilità di un volontario recesso dal *consortium* di uno o di piú tra i *filii* (i *fratres*), divenuti a loro volta *patres*.

Il parallelo *regnum* - *familia* pregiudica, dunque, e non rafforza la tradizione sull'assolutismo monarchico arcaico. Prescindendo da esso, si ricade poi nella consueta, fondamentale obbiezione, che al racconto tradizionale si muove da piú di un secolo: morto il *rex*, il potere non passava né ad un suo successore « legittimo », né ad un successore, per dir cosí, testamentario (a quest'ultimo ha invece pensato il Bonfante, preoccupato di dar fondamento alla sua nota tesi della successione ereditaria sovrana). Invece, stando proprio alla tradizione, si aveva il fenomeno degli *auspicia* che « *ad patres redeunt* » e, comunque, si aveva che il potere era esercitato a turno dai *patres* e il nuovo *rex*

era proclamato dall'*interrex* di turno, evidentemente su accordo tra i *patres* e su « decisione » del loro consesso.

Se un *rex* designato dai *patres*, cioè da quelli che per il Coli sono i suoi sudditi, è un monarca assoluto, vuol dire che non c'intendiamo. Monarca sí, perché unico reggitore della *civitas*; ma assoluto no, perché assoluto è solo quel monarca la cui designazione non dipende dai governati, o da alcuni di essi. Ecco perché il riesame dei dati della tradizione operato dal Coli ancor piú e meglio mi ha convinto dell'inammissibilità della struttura assolutistica del *regnum*. Il potere politico-sacrale era bensí esercitato dal *rex*, ma risiedeva fondamentalmente nei *patres*. Che poi i poteri spettanti al *rex* fossero particolarmente intensi non implica alcun carattere di assolutismo dell'istituto monarchico, sebbene vi sia, a mio avviso, fortemente da dubitare circa l'effettivo ed intrinseco peso del *rex* nella vita di una *civitas* come quella quiritaria, cioè di una *civitas* fatta di *familiae* cosí autonome e indipendenti, come supponiamo, con buon fondamento, fossero, sopra tutto in età arcaica, le *familiae* romane.

4. — Per concludere, attenersi passivamente alla tradizione sui tempi arcaici (tempi che erano « arcaici » anche per gli annalisti e per i successivi storiografi romani dei secoli a partire dal II a. C.), prendere quel fantasioso e spesso contraddittorio racconto per oro di coppella, sforzarsi di « spiegarlo » ad ogni costo, spesso con esercitazioni da funambolo, è cosa, me lo si lasci dire, assolutamente fuori luogo. Il dubbio critico non può e non deve essere accantonato, o comunque sottovalutato, anche e soprattutto in ordine ai secoli piú antichi, per come ce li rappresenta la leggenda romana.

E ciò dico e sostengo, in particolare, per gli storiografi dell'ordinamento (giuridico e non giuridico) romano. Studiosi tra i quali, almeno a mio parere, va in questi tempi troppo diffondendosi il quietismo del credere a tutto e del chiudere ostinatamente gli occhi anche a quelli che pur evidentemente sono, per dirla con un autore di qualche secolo fa, null'altro che immaginosi « farfalloni ».

Postilla prima: Il farfallone di Clelia.

1. Secondo Lancellotti, « abate olivetano », « accademico Insensato, Affidato e Umorista », vissuto dal 1583 al 1643, secondo il co-

* In *Labeo* 8 (1962) 148 ss.

stume del tempo suo inondò con un fiume di inchiostro un vasto mare di carte. Un piccolo stralcio delle sue opere, ormai totalmente dimenticate, è stato riportato in vita dal Raimondi nel vol. 36 (p. 263 ss.) della *Letteratura italiana* diretta, per i tipi del Ricciardi, da Mattioli, Pancrazi e Schiaffini. Ivi, a p. 300 ss., può leggersi qualche saggio dei *Farfalloni degli antichi istorici*, di cui si trascrive letteralmente, qui di seguito, il farfallone 24, dal titolo « *Che le dieci vergini romane, delle quali era principale Clelia, mandate per ostaggi al re Porsena, ritornassero a Roma nuotando il Tevere* ».

2. Uno degli egregi, illustri e celebrati fatti de' Romani antichi non ha dubbio ch'è quello di Clelia. Ogni scrittore antico ne fa menzione, e tutti e posteri l'essaltano fino al cielo. Sí che troppo grand'ardire pare che sia il mio a stimarlo un farfallone. Io, quanto mai altri fosse, sia o sia per essere, ammiro, riverisco e poco meno che non adoro quella città, capo del mondo dal principio a questo tempo, e quelli pochi che n'hanno scritto, sono da me con incredibilissimo gusto letti e anteposti ad infiniti libri e libricciuoli dell'età del presente. Ma insomma, sono anni che a me entrò in capo che per l'antichità grande delle cose de' Romani, da che furono fatte al tempo che furono scritte. e per la potenza e fortuna de' medesimi, ché tutte le lingue e le penne s'impiegavano a lodarle e aggrandirle, o mosse dall'effetto o dall'interesse, tra' racconti delle loro azioni v'abbiano di quelli che sentano piú della poesia che dell'istoria, e di quando in quando possano avvertircisi de' farfalloni.

Dicono dunque che, trovandosi appresso Porsena re di Chiugi, che assediava Roma, dieci vergini romane e dieci fanciulli, l'une e gli altri per ostaggi, Clelia, capo di quelle, ottenne un giorno da' custodi di ritirarsi a lavar nel Tevere, vicino al quale era il campo toscano: « *dux agminis virginum* » (Livio) « *inter tela hostium Tiberim tramavit sospitesque omnes Romani ad propinquos restituit* » (Liv. 2.13.6). « *Hortatu atque exemplo Cloeliae* », (Alicarnasseo) « *natatu superato flumine, in urbem se receperunt* » (DH. 5.33.1). Altri aggiungono qualche cosa in piú, cioè ch'ella montò a cavallo per passare, e che dove passarono non era miga poc'acqua, ma grossa e profonda. Cosí Plutarco: « *Una earum Cloelia ipsas exhortante, tuniculis circum capita alligatis, ausae sunt fluvium vastum atque vorticibus profundis periculosum magno cum labore tranare invicem sese tenentes, aegreque in ulteriorem ripam evaserunt* » (Plut. *De mul. virt.* 14.250 *c*).

Valerio Massimo non nomina se non Clelia in quest'impresa: « *Inter caeteras enim virgines obses hosti Porsenae data nocturno tem-*

pore custodiam egressa, equum conscendit celerique traiectu fluminis non solum obsidione, sed etiam metu patriam puella solvit » (Val. Max. 3.2.2). Silio Italico fa che Clelia fosse di 12 anni: « *bis Cloelia senos / nondum complerat primaevi corporis annos* » (*Pun.* 10.492-3).

Ora, ancorché fino adesso, come molt'altre, sia stata passata per vera da tutti e nostri buoni antenati questa istoria, io giudico ch'abbia del farfallone. Vorrei che, quando udiamo raccontare alcun'azione insolita di grand'uomo o di gran donna, non a tutta briglia corressimo ad acconsentire e abbracciarla, ma sostenessimo noi stessi e considerassimo s'ha del possibile, non che del vero, o no. Perché le dieci fanciulle, e non i dieci fanciulli, mostrarono tanto cuore d'ingannare i Toscani e per lo Tevere tornare a Roma? Perché ha piú dello stravagante, eccita maggior maraviglia (dico io) il fingere, il farfalloneggiare ciò di fanciulle che di fanciulli. Pretestati gli chiama Plutarco, cioè da 17 anni in giú, e nobili. Se Clelia fu guida dell'altre e non aveva piú di 12 anni, ha del verisimile che fosse maggiore d'età, com'era di valore. E l'altre quanti n'avevano? Piú forse, ma forse meno ancora: dieci, undici. E passare sí grosso fiume a nuoto? Ma il nuotare non è cosa, effetto, proprietà dell'esser nobile, dell'esser romano. Ci vuole altro. Per sapere o potere nuotare, non portandosi dal ventre della madre, fa di mestieri aver gran cuore sí, ma grand'attitudine ancora dalla natura e molta disciplina dall'arte.

So ben questo, che Alessandro Magno (non può dirsi piú), essendo attorno ad una città chiamata Nisa, la quale era circondata da un cupo fiume, stando perciò sospesi i Macedoni, fermatosi tutto pensoso e adirato disse: « *Cur hominum ego deterrimus, natare non didici?* » (Plut. *Alex.* 697). Alessandro non sa nuotare, e dieci fanciullette lo sanno? Io giurerei che non solamente in tutta l'Italia, ma in tutto 'l mondo non si troverebbero dieci donne mature e virili, non che donzellette come quelle, le quali volessero passare a nuoto qualsivoglia picciol fiume, non che 'l Tevere, vasto e pericoloso per profondi vortici, come dice Plutarco, e raggiramenti che fa; anzi pochi uomini forse s'arrischiarebbono. Oh, quelle erano Romane! Eh che sono cose da ridere? Che Clelia montasse a cavallo? Chi glielo diede? Già, supponiamo ch'avessero le guardie, le quali per onestà s'allontanassero acciò che potessero lavarsi, sí che le giovani erano nell'acqua. Ma chi intese mai che capitano alcuno, non che donnicciuola, volendo passare un fiume a nuoto, si servisse di cavallo? Quell'appigliarsi l'una all'altra non l'ho buona regola di nuotare, perché bisogna adoprar le mani e romper l'onde e cosí farsi strada, sí che l'« *invicem sese tenentes* »

parmi che faccia poco a proposito. Bene mo, per pochi giorni ch'erano in mano del re Porsena volsero lavarsi, molto erano delicate. Non avere un poco di pazienza, essendo in poter d'altri, e in infelice anzi che felice stato? Non è conforme né all'onestà né all'austerità o puerile o romana, che per ogni bocca, massime essendo Roma testé nata o in fiore, vien predicata e innalzata a sommo grado. E poi, se li Romani s'allacciavano tanto d'esser mantenitori della parola, della fede, laonde dispiacque loro tanto questa risoluzione delle fanciulle che le rimandarono adietro, non dovevano permettere che si scrivesse un tanto mancamento di quel sesso. Oh, erano giovanette, lo fecero per loro interesse e per salvarsi. Sí, ma mentre s'espongono a sí gran cosa, si pretende ch'avessero piú dell'uomo che della donna, e che allora vincessero d'animo tutti gli uomini, come canta Silio altrove: « *Illa est quae Thybrim, quae fregit Lydia bella, / nondum passa marem, qualis optabat habere / quondam Roma viros, contemptrix Cloelia sexus* » (*Pun.* 13.828-30).

Dunque, fecero un atto indegno. Non cosí Attilio Regolo, dopo molt'anni. E poi mentre non può apportarsi quasi maggior ragione della possibilità di quell'azione del nuotatore se non ch'erano Romane, piene di generosità e fortezza, perché non ha da presupporsi in loro fedeltà anche a' nemici e prudenza di non far cosa disonorevole e ch'avesse da essere, come fu da' cittadini, biasimata e riprovata? Non mi trattengo a considerare ancora perché mandar femine, e di sí tenera età e di bellezza non inferiore ad altre, come supponsi, e cosí alla scioperata, senza uomini fedeli o donne vecchie alla lor cura, consegnarle agli aversari, in potere d'un nemico essercito.

Parmi di sentire un non so che mormorio di quelli ch'io chiamo altrove « oggidiani ». In quel tempo non erano come oggidí lascivi e disonesti, laonde potevansi assicurare le tenerissime e bellissime fanciulle in balia anche de' soldati, senza pericolo dell'onestà di quelle. Orsú, fosse cosí. Buon pro a quei secoli tanto buoni, tanto modesti, tanto casti e d'ogni virtú ripieni! Io non mi ricordo d'altr'essempio che o si dimandassero o si dessero mai donne, e verginelle poi, per ostaggi, come scrivono che succedette allora: io mi rimetto a' piú prattichi dell'istorie. Non so in che dia Valerio Massimo, ponendo che, non altra, Clelia traghetasse il Tevere, e poi dicendo ch'ella liberò la città dall'assedio e dalla paura. Come? Creduta quest'istoria dagli antichi, fece che fosse dedicata nella Via Sagra una statua equestre a Clelia, come scrive Seneca, Plinio e Plutarco, e vedevacisi fino al lor tempo; laonde Seneca in particolare: « *Equestri insidens statuae in Sacra Via, celeberrimo loco, Cloelia exprobrat iuvenibus nostris pulvi-*

num, escendentibus in ea illos urbe sic ingredi, in qua etiam foeminas equo donavimus » (*Cons. ad Marc.* 16.2). E pure in questo è incertezza, se fosse per accennare il passaggio di lei a cavallo per lo Tevere o perché da Porsena le fosse donato un cavallo, dono anzi convenevole ad uomo e guerriero, che a donna e verginella. Non sassi bene né anche se quella statua rappresenti Clelia o Valeria, figliuola di Poplicola, la quale, con tre servidori o servidrici ritornando, arrivò felicemente al campo del re, l'altre furono da Tarquinio, che presentí, intercette e prese, ma dal figliuolo di Porsena liberate. Plinio, citando Pisone istorico, scrive che tutte l'altre furono da Tarquinio uccise (*Nat. hist.* 34. 6.9).

Si che imbrogli grandi quasi in tutte l'istorie: farfalloni, insomma.

Postilla seconda: Una traccia di Valerio Publicola?

L'iscrizione recentemente scoperta da C. M. Stibbe negli scavi di Satrico viene presentata e illustrata in tutti i suoi aspetti da un bel fascicolo dell'Istituto archeologico olandese di Roma (« *Lapis Satricanus* ». *Archeological, epigraphical, linguistic and historical aspects of the new inscription from Satricum* [Roma, Neederlands Instituut, 1980, Scripta Minora V] p. 154, con vari grafici e fotografie). L'introduzione è di M. Pallottino (p. 13 ss.), la presentazione archeologica è di C. M. Stibbe (p. 21 ss.), l'aspetto epigrafico è illustrato da G. Colonna (p. 41 ss.), l'analisi linguistica è di C. De Simone (p. 71 ss.), il commento storico è infine di H. S. Versnel (p. 95 ss.).

Il testo, che si presenta scritto da sinistra a destra su due righi, dei quali il secondo (piú corto) è piazzato al centro rispetto al primo, viene concordemente attribuito alla fine del VI o al primo cinquantennio del V secolo a. C. e viene altresí concordemente ritenuto come un tutto unitario (. . . *ieisteteraipopliosioualesiosio / suodalesmamartei*). Nella lettura proposta dal De Simone, esso sarebbe da svolgere come segue: « (. . .) *iei steterai Popliosio Valesiosio suodales Mamartei* », che è quanto dire « (. . .) *ii stetere Publi Valeri sodales Mamarti* » (« I . . .ii [es.: gli Acilii], sodali di Publio Valerio, dedicarono a Marte »).

A prescindere da ogni discussione sulla attendibilità della lettura, una cosa è certa: che risulta dall'iscrizione il nome della *gens Valeria*,

* In *Labeo* 27 (1981) 140 s.

e piú precisamente quella di un *Publius Valerius*, il quale potrebbe ben essere il *P. Valerius Volusi* (o *Volesi*) *f. Poplicola*, indicato dalla tradizione come console nei primissimi anni della repubblica, oppure anche suo figlio (*P. Valerius P. f. Volusi n. Poplicola*), indicato, sempre dalla tradizione, come console del 475 e *interrex* del 462 a. C. Non vi è dubbio, dunque, che una conferma della tradizione vi sia e che sia altamente suggestiva, ma è estremamente azzardato credere che la pietra di Satrico permetta addirittura l'identificazione del suo personaggio con l'uno o con l'altro Publio Valerio, detto Publicola, ricordati dianzi.

Il piú che si può dire è (cfr. Pallottino p. 16) che « l'identità 'onomastica' rende possibile la trasformazione di figure evanescenti e discusse in persone reali ». Possibile, ma non ancora probabile, sopra tutto se si riflette che il Publio Valerio di Satrico fu certamente una persona importante (di qui la *sodalitas* costituitasi, verosimilmente, per onorarne la memoria), ma non è in alcun modo celebrato dall'iscrizione come uomo di rilievo costituzionale (per esempio, come console o pretore) nella repubblica romana.

LA FORMAZIONE DELLA « RESPUBLICA » ROMANA

1. — Non ho intenzione di richiamare e discutere tutta la immensa letteratura formatasi sul problema della genesi degli ordinamenti repubblicani in Roma [1]. Mi limiterò, pertanto, ad una succinta disamina di alcune teorie piú recenti e ad una rapida illustrazione del mio punto di vista [2].

Il racconto tradizionale circa il passaggio dal *regnum* alla *respublica* è troppo noto per dover essere riferito. Sebbene non manchino coloro che ancor oggi lo accettano [3], io penso che torni addirittura inutile ribadire le molte e gravi ed ovvie critiche che ad esso sono state mosse da numerosi ed illustri storiografi moderni [4]. Non che la leggenda deb-

* In *RIDA.* 1 (1948) 95 ss.

[1] A chiarimento del presente saggio, e di quello che segue, sia detto che qui non si discute il carattere rivoluzionario o meno del processo formativo della *respublica* (sul punto v. invece *La « rivoluzione » della plebe*, in *Le origini quiritarie* [1973] 107 ss.): il tema è se la *respublica* sia uscita da un processo formativo concentrato in un anno (la cd. rivoluzione, o piú esattamente « insurrezione », del 509 a.C.), oppure sia derivata da un processo formativo diluito in oltre un secolo. In questo senso si contrappone « rivoluzione » ad « evoluzione ». Un limpido panorama della questione nella storiografia moderna è tracciato dal MAZZARINO, *Dalla monarchia allo Stato repubblicano, Ricerche di storia arcaica* (1946) 86 ss. [Nota aggiunta al testo nell'edizione dello stesso in *Le origini quiritarie* (1973) 48 ss.].

[2] Le idee qui esposte sono inquadrate in un tentativo di ricostruzione di tutta la storia dello stato quiritario in GUARINO, *Storia del diritto romano* (1948) 47 ss. 65 ss.: opera cui rimando una volta per tutte.

[3] V. da ultimo, tra gli altri, GIANNELLI, *La repubblica romana* (1937) 107 ss.; VOGT, *La repubblica romana* (tr. it., 1939) 34 s.; ALTHEIM, *Italien und Rom* 2 (1942) 145 s.; CORNELIUS, *Untersuchungen zur frühen römischen Geschichte* (1940) *passim.*

[4] V. per tutti, da ultimo, ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*[5] (1947) 25 ss. Una lancia in difesa della bistrattata tradizione romana ha spezzato di recente, animosamente, il NOCERA, *Il fondamento del potere dei magistrati nel diritto pubblico romano*, in *AUPE.* 57 (1946) estr., *passim* e, specificamente, 46 nt. 84. Nell'articolo citato, che è relativo soltanto al fondamento della potestà dei *reges*, egli non si occupa *ex professo* dell'argomento che forma oggetto di queste note, ma

ba essere posta completamente da parte, ma è pur necessario ripudiarla o correggerla in quei molteplici punti, nei quali essa si rivela inverosimile, incongruente, oppure in contrasto con altri e piú sicuri elementi di conoscenza, anche se induttiva, della storia romana arcaica. Tutto sta, insomma, nello stabilire entro quali limiti e a patto di quali modifiche il racconto tradizionale possa essere accolto. Fu veramente la *respublica* il frutto di un radicale e immediato mutamento costituzionale, avvenuto nel 510 (509) a. C., o fu essa, invece, essenzialmente il portato di una piú o meno lunga e complessa evoluzione storica? E, in questo secondo caso, quali furono, approssimativamente, i gradi e i tempi del supposto processo evolutivo?

Alla rivoluzione del 510 a. C. crede tuttora il Bernardi [5], che limita la sua critica ad una correzione della leggenda sul consolato. Nega l'alternativa « rivoluzione-evoluzione » il Mazzarino [6], che, peraltro, in sostanza, aderisce all'orientamento evoluzionistico e ripresenta e ribadisce la tesi, oggi notevolmente diffusa, della derivazione del consolato dalla magistratura collegiale imperfetta del *dictator* e del suo *magister equitum* [7]. Chiaramente evoluzionista, ma contrario alla teoria della collegialità imperfetta, si conferma, infine, il De Francisci [8], secondo cui il consolato si sarebbe formato nei primi decenni del secolo V a. C. attraverso l'affermarsi ed il prevalere su ogni altra della magistratura, originariamente monocratica e militare, dei *praetores* [9] [10].

non è difficile desumere, da tutto l'andamento della indagine, che per il Nocera anche la leggenda sul trapasso dal *regnum* alla *respublica* non presenta note sufficienti « di stravagante e di sospetto », per dover essere ripudiata. In verità sono di parere, come si vedrà, sensibilmente diverso, perché non posso fare a meno di pensare quali e quanti travisamenti, sovrapposizioni, alterazioni di fatti siano potuti accadere attraverso la lunga teoria delle tradizioni orali, prima, e delle abborracciate ricostruzioni scritte, poi. Una riprova della poca attendibilità della storiografia romana è, del resto, ampiamente fornita dalle numerose discordanze che i diversi storiografi della romanità mostrano sinanche nel racconto degli avvenimenti di poco anteriori, o addirittura ad essi contemporanei: v. per tutti, a questo proposito, ROSENBERG, *Einleitung und Quellenkunde zur römischen Geschichte* (1921) 106 ss.

[5] *Patrizi e plebei nella costituzione della primitiva repubblica romana*, in *RIL.* 78 (1945-46) estr.

[6] MAZZARINO, *cit.* (nt. 1) *passim*.

[7] V. da ultimo, tra gli altri, KORNEMANN, in *Klio* (1914) 190 ss. e altrove; BELOCH, *Römische Geschichte* (1926) 77 s., 231 ss.; ARANGIO-RUIZ, *cit.* (nt. 4) 27 ss.

[8] *Dal « regnum » alla « res publica »*, in *SDHI.* 10 (1944) 150 ss.

[9] V. già in questo senso, sebbene con minori precisazioni, DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano* 1 (rist. 1939) 199 ss.

Malgrado tutto, io rimango, come si vedrà, dell'opinione, già accennata altra volta [11], che la formazione della *respublica* romana sia da ricollegarsi ad una evoluzione assai piú lenta e faticosa di quanto non si pensi di solito: una evoluzione che, iniziatasi sul finire del secolo VI a. C. con la cacciata degli Etruschi da Roma, si conclude con il riconoscimento della cittadinanza romana ai *plebeii*, avvenuto intorno alla metà del sec. IV a. C.

2. — Piú vicino di tutti al racconto tradizionale è il Bernardi [12], secondo cui basterebbe a rendere pienamente attendibile la leggenda questa sola, seppure importante, correzione [13]: i *plebeii* furono ammessi sin dall'inizio al consolato, ma ne furono poi ben presto esclusi dai prepotenti *patricii*, sin che, a seguito delle loro incessanti agitazioni, le *leges Liciniae-Sextiae* del 367 (366) a. C. non intervennero a riservare ad essi uno dei due seggi consolari.

A prescindere da un assai vago ed incerto argomento testuale [14], due ordini di considerazioni adduce il Bernardi a sostegno dell'ipotesi sopra riferita: *a*) la *par potestas* ed il reciproco *ius intercessionis* dei *consules* non possono spiegarsi se non in funzione di un vicendevole controllo, che avrebbero dovuto esercitare, ciascuno per tramite del proprio console, i due ceti rivali dei *patricii* e dei *plebeii*; *b*) risulta dai *Fasti consulares* che nei 24 anni tra il 509 e il 486 vi furono ben dodici consolati plebei, che tra il 485 ed il 452 i consolati plebei si ridussero a sei (di cui 5 nel periodo 461-452), che un altro solo se ne ebbe nel 445 e che, insomma, i *plebeii* discesero assai presto da una originaria

[10] Il GIOFFREDI, « *Rex* », « *praetores* » *e* « *pontifices* » *nell'evoluzione dal regno al regime consolare*, in *Bull. Comm. arch. Roma* 1945 (1947), estr., ha avanzato anch'egli, recentissimamente, una sua ipotesi, di cui mi occuperò succintamente *infra* nt. 44 (n. 5).

[11] GUARINO, *Storia del diritto romano. Lezioni universitarie* (1946) 36 s.

[12] *Retro* nt. 5.

[13] V. già SCHAEFER, in *Neue Jahrb. für Philologie* 113 (1976) 574 ss.

[14] Il BERNARDI, *cit.* (nt. 5) 5 s., fa molto conto delle affermazioni di Liv. 6.37.4, ove è detto che tra le rivendicazioni formulate dai *tribuni plebis* anteriormente al 367 (366) a. C. vi fu quella che fosse riservato un posto di console ai *plebeii*, poiché « *nisi alterum consulem utique ex plebe fieri necesse sit, neminem fore* ». Ma il Bernardi non sembra rilevare abbastanza che qui Livio parla soltanto di una rivendicazione della plebe e che dallo stesso Liv. 6.35.5 e 6.37-42 risulta che, viceversa, le *leges Liciniae-Sextiae* si limitarono ad ammettere che *consules* potessero essere anche i *plebeii*. Cfr. anche Gell. *n. A.* 17.21.27 e Flor. 1.26.4.

situazione di parità con i *patricii* ad una situazione di pratica esclusione dal consolato.

Il primo argomento, di carattere logico, cui si richiama il Bernardi, potrebbe assai utilmente sorreggere, se fosse fondato, non la sua, ma la nostra tesi. Se fosse esatto che il reciproco *ius intercessionis* dei *consules* non possa trovare altra spiegazione che la necessità di un vicendevole controllo dei *patricii* e dei *plebeii*, avremmo, infatti, un elemento di piú per ritenere che il consolato sorse soltanto a seguito del compromesso tra patrizi e plebei, cioè soltanto nel sec. IV a.C., sempre che si potesse dimostrare che, per effetto di quel compromesso, un posto di console fu riservato (e non soltanto reso accessibile) ai plebei [15].

Ma, in realtà, quell'argomento è inesatto, perché il *ius intercessionis* reciproco dei *consules*, cosí come di ogni altra magistratura collegiale romana, è conseguenza della *par potestas* e la *par potestas* è espressione naturale ed ovvia della collegialità: la quale ultima, essendo caratteristica tanto del consolato quanto del tribunato della plebe (nel quale, certo, non si dirà che confluissero contrapposti interessi di classe), trova la sua spiegazione solo in una necessità di cooperazione di piú persone in una funzione unitaria ed indivisibile [16].

Vedremo appunto, piú in là [17], che la parificazione degli ordini patrizio e plebeo fu fortemente agevolata dalla già esistente collegialità della magistratura dei *praetores-consules*. Per ora occorre valutare piú da vicino l'altro argomento che il Bernardi adduce a prova della sua ipotesi.

3. — L'argomento tratto dall'analisi dei *Fasti consulares* è quello che, almeno a prima vista, dà maggiormente a pensare, potendo indurre anche a dubitare della tesi critica, tuttora assai diffusa, secondo cui i

[15] Per il BERNARDI, *cit.* (nt. 5) 21, pare non sia eccessivamente importante il presupposto della riserva di uno dei due posti di *consules* ai *plebeii* per poter giustificare il, secondo lui, non altrimenti giustificabile *ius intercessionis* reciproco. Evidentemente, è un errore che mina dall'interno il suo ragionamento logico.

[16] La spiegazione corrente della *par potestas* consolare, da parte di chi non pensa che il collegio supremo sia derivato da un'evoluzione della *dictatura* (v. *retro* n. 1), è che essa sia stata concepita come reazione al *regnum*, per evitare l'*adfectatio regni* da parte del console unico: v. in proposito MOMMSEN, *Römische Geschichte*[7] 1. 246 s. Giustamente oppone il BERNARDI, *cit.* (nt. 5) 2, che a questo fine l'annualità della carica sarebbe stata sufficiente.

[17] *Infra* n. 6.

Fasti sono interpolati [18]. Ed invero il Bernardi non trascura di osservare [19] che costituisce un forte ostacolo a questa tesi il fatto che i nominativi plebei non si trovino piú o meno uniformemente sparsi negli anni tra il 509 ed il 445 a.C., ma si trovino essenzialmente concentrati nel primo periodo di 24 anni e decrescano sensibilmente di numero nelle annate successive [20].

Tuttavia, la fragilità della argomentazione del Bernardi mi sembra ampiamente provata dai seguenti rilievi. Concesso per un solo momento che i *Fasti* siano genuini e possano essere portati a conforto della tesi secondo cui nel 510 (509) a.C. i *plebeii* furono ammessi al consolato, bisogna spiegare come mai dagli stessi *Fasti* risulti che la coppia consolare fu, addirittura, integralmente plebea almeno nel 493, nel 487 e nel 454 a.C. [21]: anno, quest'ultimo, posteriore al 486, in cui il Bernardi presume che si sarebbe verificato un rivolgimento costituzionale, il quale avrebbe portato alla esclusione dei *plebeii* dal consolato [22]. Ammesso pure che le *leges Liciniae-Sextiae* abbiano riservato uno dei seggi consolari ai *plebeii*, bisogna spiegare come mai, successivamente al 367 a.C. e sino al 321 a.C., si incontrino nei *Fasti* ben dieci coppie consolari esclusivamente patrizie [23]. Dato che, secondo la tradizione accettata dal Bernardi, i *comitia centuriata* costituirono sin dai primi tempi il *comitiatus maximus* e che in essi *comitia* le *centuriae* plebee erano di numero assolutamente preponderanti su quelle patrizie, bisogna spiegare come i *plebeii* abbiano potuto mai permettere, votando, che, prima o

[18] Nel senso della interpolazione dei *Fasti*, v. da ultimo BELOCH, *cit.* (nt. 7) 1 ss.; ma v. *contra*, tra i molti, CORNELIUS, *cit.* (nt. 3) 50 ss., nonché MAZZARINO, *cit.* (nt. 1) 221, con considerazioni analoghe a quelle del Bernardi.

[19] *Cit.* 6 ss. Ma v. già FRACCARO, in *Riv. filol. class.* 6 (1928) 556.

[20] Rileva in particolare il BERNARDI, *cit.* (nt. 5) 7 ss., che dei sei consolati plebei tra il 485 e il 452 a.C. ne appare uno solo nel 469, mentre gli altri cinque si incontrano nel decennio tra il 461 e il 452. Questi rilievi lo inducono a chiedersi, piú precisamente, se nel 486 a.C. non si sia verificato, specialmente ad opera degli antiplebei Fabii, assurti in quell'epoca a grande potenza, una esclusione di fatto dei *plebeii* dal consolato, forse a seguito di un fiero urto tra loro e il patriziato.

[21] Nel 493 furono *consules* Spurio Cassio e Postumio Cominio, nel 487 Tito Sicinio e Caio Aquilio, nel 454 Spurio Tarpeio e Aulo Aternio. Si tenga presente che questa circostanza della coppia consolare integralmente plebea distrugge addirittura il valore dell'argomento logico che il Bernardi, a sostegno della sua tesi, vorrebbe basare sul reciproco *ius intercessionis* dei consoli: v. *retro* n. 2 e nt. 15.

[22] V. *retro* nt. 20.

[23] Negli anni 355, 354, 353, 351, 349, 345, 343, 334, 323, 321.

dopo il 486 a.C., la coppia consolare fosse formata esclusivamente da patrizi.

Queste obbiezioni, pur tanto ovvie, non sembrano previste o adeguatamente valutate dal Bernardi, il quale si limita a dire, piuttosto vagamente, che il preteso rivolgimento costituzionale del 486 a.C. sarebbe dipeso dalla « preponderanza politica » dei *patricii* e dall'« appoggio dei *clientes* » e che, quanto alla circostanza delle coppie consolari patrizie posteriormente al 367 a.C., questa si spiega pensando che « i *patricii* cercarono nuovamente ... di riportare le cose al punto di prima, lasciando cioè unicamente ai comizi la scelta dei consoli »[24]. Ma è proprio questa « preponderanza » dei *patricii*, questa loro asserita possibilità di fare e disfare a piacimento, malgrado che vi fossero i *comitia* e le *leges publicae*, che andrebbe spiegata. Forse che i *patricii* avevano la capacità di ipnotizzare i *plebeii*, facendoli votare contro i loro stessi interessi, e, dopo il 367 a.C., contro le stesse leggi? O forse, parlando di preponderanza « politica » del patriziato, si vuole alludere ad una attività (antigiuridica) di intimidazione della *plebs*, la quale ultima si sarebbe risolta, per paura del peggio, a votare nei *comitia* in contrasto con i proprî interessi e con le leggi costituzionali dello stato?[25]. È troppo chiaro che non solo la prima, ma anche la seconda eventualità deve escludersi, sol che si pensi alla irriverenza addirittura impudente che la classe plebea manifestò, sin dai primordi del V sec. a.C., verso quella patrizia.

In conclusione, non soltanto la testimonianza dei *Fasti* non collima con la leggenda romana, ma non suffraga nemmeno la ipotesi del Bernardi. L'argomento che dai *Fasti* vuol trarre il Bernardi per dar corpo alla propria ipotesi non ha altro valore che quello di una coincidenza, spiegabile in modi diversi[26], o, se si vuole, inspiegabile, ma comunque di limitatissima importanza. Del resto, io non penso che la coincidenza sia inspiegabile. È chiaro che i *Fasti consulares* sono interpolati ed è anche, a mio parere, presumibile che le interpolazioni di nominativi plebei ed il concentramento degli stessi sopra tutto in due periodi del V sec. siano stati determinati da qualche rivolo secondario della leg-

[24] BERNARDI, *cit.* (nt. 5) nt. 1.

[25] Questo è quanto il Bernardi sembra credere in ordine al presunto rivolgimento politico del 486 a.C.

[26] Per i vari tentativi di spiegazione, indipendenti dalla tesi dell'interpolazione dei *Fasti*, v. da ultimo CORNELIUS, *cit.* (nt. 3) 100 ss.

genda, che doveva approssimativamente corrispondere proprio all'ipotesi caldeggiata oggi dal Bernardi.

4. — Ma se anche la leggenda romana ci dicesse, colla piena conferma dei *Fasti*, che nel 510 a.C. fu rivoluzionariamente sostituito il consolato alla monarchia e che sin da allora i *plebeii* furono ammessi a coprire uno dei due seggi di console, egualmente dovremmo rifiutarci di prestarvi fede. Ed invero, non solo e non tanto osta al racconto della tradizione il fatto certo della sopravvivenza in tempi storici del *rex* come *rex sacrificulus* [27], ma, principalmente, fa a pugni con essa tutta la leggenda, assai piú attendibile, circa le agitazioni plebee nei sec. V e IV a.C. O si ripudia questa leggenda, oppure è giocoforza considerare come una anticipazione storica la istituzione del consolato e la stessa istituzione dei *comitia centuriata* nel sec VI a.C. [28].

Aderire alla tesi di una evoluzione costituzionale, attraverso cui si passò dal *regnum* originario alla diarchia consolare suprema, è, insomma, a mio parere, necessario [29]. Ragion per cui, si rende opportuno, lasciata indietro l'ipotesi del Bernardi, passare all'esame delle ipotesi « evoluzionistiche » recentemente tornate a formulare dal Mazzarino, in un senso, e, in un altro senso, dal De Francisci.

Orbene, io penso che la teoria della collegialità originariamente

[27] Si aggiungano a ciò la sussistenza, ancora in epoca storica, dell'istituto dell'*interregnum* e della funzione di *interrex*, nonché le ben note iniziali QRCF (« *quando rex comitiavit fas* ») del 24 marzo e del 24 maggio nel calendario.

[28] Assai significativa ed illuminante è, a questo proposito, una osservazione fugace dell'ARANGIO-RUIZ, *cit.* (nt. 4) 28: « la duplice magistratura suprema si direbbe istituita la prima volta intorno a quell'anno 367, al quale gli storici romani ne attribuiscono la rinnovazione ».

[29] Ho già accennato, *retro* n. 1, che il MAZZARINO, *cit.* (nt. 1) 178 ss., nega l'alternativa « rivoluzione-evoluzione ». Egli la nega nel senso che « c'è qualcosa di vero nella teoria rivoluzionaria e in quella evoluzionistica », in quanto « la prima ci avvicina di piú ai fatti, la seconda al senso e al significato dei fatti ». Confesso di non essere troppo persuaso da questo ragionamento. Se il Mazzarino vuol dire che non vi è rivoluzione, la quale non sia espressione finale e culminante di una evoluzione, d'accordo. Ma relativamente al problema della formazione degli ordinamenti repubblicani di Roma, mi sembra che anche il Mazzarino sia consenziente con me nel negare importanza essenziale ai fatti insurrezionali elencati dalla leggenda, anche se parzialmente attendibili, e nel ritenere che alla diarchia consolare si giunse attraverso un processo evolutivo, in certo senso indipendente dagli avvenimenti rivoluzionari narrati dalla tradizione. Perché, dunque, non deve parlarsi, in questo caso, apertamente, di « evoluzione »?

disuguale, ultimamente ripresa dal Mazzarino [30], sia quella piú sicuramente da scartare. Mi duole di non poter dedicare, in queste note succinte, alle argomentazioni del Mazzarino lo spazio che meriterebbero per tante e tante ragioni. Il fatto è che, quando anche quelle argomentazioni fossero (come io tendo a credere) sostanzialmente esatte ed accoglibili, esse non sarebbero, tuttavia, sufficienti a comprovare la tesi al cui servizio son poste.

Al Mazzarino, in vero, è riuscito di rendere assai verosimile che Roma arcaica partecipasse intensamente alla κοινή culturale italica [31] e che in questa κοινή culturale si sia largamente affermato, nel corso del sec. VI a.C., il principio della collegialità disuguale (*magister populi - magister equitum*) [32], espressione e risultato, a sua volta, della « rivo-

[30] *Cit.* (nt. 1) *passim.*

[31] Lo scopritore, o quanto meno il primo e piú alto valorizzatore di questa κοινή culturale italica, è stato, come è ben noto, il ROSENBERG, *Der Staat der alten Italiker* (1913), di cui il Mazzarino corrobora e allarga i risultati, sia mettendo in evidenza le intime analogie intercorrenti tra *rex* latino e *rhesos* siculo (v. p. 27 ss.), sia attraverso un acuto studio della evoluzione del concetto di sacerdozio (v. p. 48 ss.), sia infine, mediante una specifica disamina dei punti di contatto tra le magistrature italiche e quelle romane (v. p. 95 ss.).

[32] A questo risultato il Mazzarino (p. 58 ss., 95 ss.) perviene partendo da un acutissimo esame di alcuni fondamentali monumenti archeologici. *a*) Un rilievo di Velletri (cfr. ANDRÉN, *Arch. terracottas of etr.-it. temples* [1939], tav. 128, n. 450 e 449) mostra due figure in piedi davanti a sei personaggi seduti su sedie pieghevoli: dei sei personaggi seduti, il primo e il quarto sono barbuti e impugnano con la destra uno scettro, il secondo e il quinto sono piú giovani ed hanno in mano un *lituus*, il terzo (munito di un caratteristico copricapo) e il sesto non hanno nulla in mano. Il fatto che due personaggi siano muniti di lituo spinge il M. ad escludere che si abbia qui una raffigurazione di dei (nessuna figura lituata è sinora risultata, infatti, sicuramente una divinità) ed a sostenere che siamo in presenza di una scena di vita pubblica, nella quale i sei personaggi seduti sono sacerdoti o magistrati, o meglio sacerdoti-magistrati, ordinati secondo una gerarchia a tre. Il fregio di Velletri sarebbe, dunque, « il primo documento dell'esistenza di uno Stato repubblicano, con magistratura collegiale, nel sesto secolo ». *b*) Un cippo quadrangolare chiusino del 520 circa a.C. (cfr. GIGLIOLI, *Arte etrusca*, tav. 141) confermerebbe, sempre secondo il M., le conclusioni tratte dal rilievo di Velletri, in quanto mostrerebbe anch'esso una gerarchia magistratuale di « scettrati », « lituati » e privi di particolari attributi. Assodato che nel sec. VI a.C. la κοινή culturale italica, prevalentemente etrusca, già conosceva la magistratura collegiale, il M. (p. 95 ss.) passa a domandarsi chi sono e che titolo hanno i magistrati « scettrati » e quelli « lituati », nonché, subordinatamente, quale rapporto intercorre tra queste magistrature etrusche e quelle romane e, attraverso una dimostrazione assai minuta, giunge alla conclusione: che due sistemi repubblicani erano noti e applicati in quei tempi,

luzione oplitica », che determinò la decadenza delle vecchie monarchie patriarcali e dei correlativi sistemi di organizzazione politica [33]. Ma quello che non mi sembra sia riuscito al Mazzarino di dimostrare è per qual motivo la collegialità disuguale sia potuta divenire in Roma, ancora nel sec. V a.C., collegialità uguale e per quale ragione i *plebeii*, essendo stati (secondo il Mazzarino) riconosciuti, sin dal VI sec. a.C., cittadini di pari diritto dei *patricii*, si sian tanto agitati nei due secoli seguenti [34].

D'altro canto, contro la tesi che il sistema consolare romano sia potuto direttamente derivare dal sistema collegiale imperfetto costituito dal *dictator* e dal suo *magister equitum* vi è pur sempre da rilevare come sia innaturale e inverosimile, per chi l'accetti, dover ammettere che tuttavia la *dictatura* si conservava in epoca storica come magistratura monocratica (con un *magister equitum* nettamente subordinato al *dictator*) e, per di piú, di carattere straordinario [35].

il sistema del capo unico annuale (*dictator, praetor, magister*) e il sistema dei due capi collegiali annuali (*praetores*); che, d'altro canto, il sistema applicato in Roma dové essere, ad opera degli Etruschi, quello del *magister* o *dictator* unico.

[33] Su questo punto, v. in particolare MAZZARINO, *cit.* (nt. 1) 194 s., 201 s.

[34] Secondo il MAZZARINO, *cit.* (nt. 1) 195 ss., la « rivoluzione oplitica » (cioè l'introduzione dell'ordinamento militare centuriato, avvenuta nel corso del sec. VI a. C.) richiese la sostituzione del *rex* (o, etruscamente, del *lucumo*) con un *magister* o *praetor*, o per meglio dire con un *magister* maggiore per la fanteria (*magister populi*) e un *magister* minore per la cavalleria patrizia (*magister equitum*). Successivamente, « poco a poco, attutendosi sempre piú il distacco tra fanteria e cavalleria, tra plebei e patrizî, si passò a due *praetores*, entrambi capi dell'esercito oplitico, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di un ritorno al *magister populi* nei casi straordinarî (ed in questa possibilità fu appunto il nuovo ed originale dell'istituto romano) ». Orbene, io obbietterò: *a*) che *magister populi* non poté indicare solo il capo militare della fanteria plebea, perché *populus* abbracciò presumibilmente sin dalle origini l'intero esercito romano, ivi compresa la cavalleria patrizia; *b*) che è innaturale ed inverosimile che il *magister* maggiore sia stato originariamente proprio quello « plebeo » (cioè il cd. *magister populi* del Mazzarino), quando sappiamo che la *plebs*, se pur ebbe riconosciuta la qualifica cittadina, fu certamente, in origine, in posizione nettamente inferiore a quella dei patrizi. Lo stesso schema dei *comitia centuriata* dell'epoca storica dimostra che gli *equites* erano in una posizione di privilegio; viceversa la *dictatura* dell'epoca storica dimostra a sufficienza che tra *magister populi* e *magister equitum* il funzionario subordinato fu certamente il secondo. Lo schema evolutivo proposto dal Mazzarino mi sembra, in conclusione, l'esatto opposto della eventuale realtà.

[35] V. da ultimo, in questo senso, anche BERNARDI, *cit.* (nt. 5) 2. Non mi pare davvero felice il tentativo fatto dal MAZZARINO, *cit.* (nt. 1) 190 ss., per liberarsi da questa fondamentale obbiezione; tanto piú che, come si è visto (nt. 34), lo

5. — Il De Francisci [36], che un tempo aveva avanzato la teoria, in verità piuttosto nebulosa, secondo cui il consolato sarebbe derivato dalla prevalenza, rispetto al sistema etrusco della *dictatura*, di una magistratura collegiale paritetica di origine sabina [37], ha precisato di recente il suo pensiero, sostenendo, come ho già avvertito, che il consolato sarebbe derivato, nei primi decenni del sec. V a.C., dalla magistratura del *praetor*, originariamente monocratica e militare. Questa è, secondo il mio modo di vedere, la ipotesi che maggiormente si avvicina al vero, ma occorre liberarla dal peso di alcuni presupposti inesatti, per poterla valorizzare come merita.

Non importa, in questa sede, soffermarsi ad esaminare se e quanto sia accoglibile l'idea che la primitiva monarchia latina sia stata una forma di « *ductus* », nel senso caratteristico che il De Francisci assegna a questo termine [38]. Per quel che qui ci interessa, possiamo prendere le mosse dalla identificazione (a mio credere, esatta e felice) di una

stesso Mazzarino è costretto a spiegare la riduzione della *dictatura* a magistratura straordinaria come « il nuovo ed originale dell'istituto romano ».

[36] *Cit.* (nt. 9).

[37] V. *retro* n. 1. Giustamente ha obbiettato il BERNARDI, *cit.* (nt. 5) 2, che le dittature furono 13 nel V sec. e 50 nel sec. IV a.C., mentre alla tesi del De Francisci sarebbe stato utile, se mai, il fenomeno opposto (diminuzione delle *dictaturae* con l'andar del tempo).

[38] Giova ricordare che, secondo il DE FRANCISCI (*cit.* [nt. 9] 151 ss.; v. anche *Arcana imperii* 1 [1947] 32 ss.), tutti i fenomeni politici contingenti possono essere ricondotti a due schemi o tipi primari e fondamentali: *a*) il tipo del « *ductus* », caratterizzato dal fatto che vi è un capo (*ductor*) munito di potestà intrinseca, a fondo di grazia divina (« carisma »), ed un *comitatus* che gli si subordina in quanto spontaneamente riconosce quella potestà carismatica; *b*) il tipo dell' « ordinamento », caratterizzato dal fatto che la potestà di governo scaturisce da un ordinamento (legale o tradizionale) preesistente. Non mi indugio, in questa sede, nella critica di questa teoria (v. la mia rec. ad *Arcana imperii*, in *AG.* 135 [1948] 221 ss.). Voglio solo notare che se è vero che tracce di *ductus* sono reperibili nella organizzazione dei gruppi gentilizi (« dove il binomio *patronus-clientes* corrisponde a quello *dux-comites vel amici* ») mi sembra assai dubbio viceversa il carattere di *ductus* della Roma originaria. Il De Francisci (153 s.) basa questa affermazione essenzialmente sul rilievo che colui che la leggenda chiama *Romulus* è una tipica figura di *ductor*, ma io obbietterei che Romolo (così come gli altri re latino-sabini) è, viceversa, un chiaro ed evidente « concentrato » della leggenda e che osta alla configurazione della monarchia latino-sabina come *ductus* proprio il fatto che altrettanti *ductores* erano, probabilmente, i *patres gentium*. Nella più antica Roma è visibilissimo, insomma, lo schema federativo, il quale esclude che il *rex* potesse essere una figura di accentuato rilievo.

seconda fase monarchica, succeduta alla primitiva fase del *regnum* latino: la fase, cioè, della monarchia etrusca, iniziatasi nel sec. VI a.C. o, se si preferisce, con il Tarquinio Prisco della leggenda romana [39]. La tesi del De Francisci è che, costituitosi in epoca etrusca il nuovo esercito oplitico (l'*exercitus centuriatus* di una sola *legio*), il comandante di questo, cioè il *praetor*, dal rango iniziale di ausiliario del *rex* per gli affari militari sia progressivamente passato alla titolarità di un autonomo *imperium* magistratuale sull'*exercitus* e sul *populus* che lo costituiva. Tenuto presente che le *leges XII tabularum* del 451-450 a.C. parlano dei *comitia centuriata* (« *comitiatus maximus* ») [40], il De Francisci sostiene che già verso la metà del sec. V a.C. l'*exercitus* si era trasformato in comizio e il *praetor* in *magistratus* cittadino. Ritenendo, altresí, che sin dai primi decenni del sec. V a.C. l'unica *legio* dell'*exercitus* era stata duplicata, egli precisa che sin da allora i posti di *praetor* sarebbero diventati due e che, quindi, per questa via si sarebbe formata la magistratura consolare a carattere collegiale [41].

[39] *Cit.* (nt. 9) 154 ss. Non condivido il disfavore del De Francisci per la nota tesi del Wenger e del Kornemann, secondo cui l'idea dell'*imperium* fu introdotta in Roma dagli Etruschi. Mi induce ad accogliere questa tesi il fatto che non saprei altrimenti spiegarmi come mai alcune magistrature romane dell'epoca storica, pur essendo munite di *imperium*, furono altresí dotate di *potestas*: se l'*imperium* era sostanzialmente comprensivo della *potestas* (il che non mi sembra discutibile), chiaro è che *imperium* e *potestas* dovettero avere una radice storica diversa. Quanto all'obbiezione del De Francisci (154 nt. 7), che la *lex curiata de imperio*, essendo in relazione con le *curiae*, fondate anteriormente alla conquista etrusca, implica l'origine latina dell'*imperium*, direi che non coglie il segno: sino a che non furono riconosciuti i *comitia centuriata*, è logico che il popolo dovesse continuare ad adunarsi per *curiae* onde conferire l'*imperium* al *rex* (o meglio, secondo quanto io ritengo, per prestargli giuramento di obbedienza).

[40] Cfr. Cic. *de leg.* 3.4.11 e 2.19.44, nonché le altre fonti citate in RICCOBONO, *Fontes* 1[2] (1941) 64.

[41] Secondo il DE FRANCISCI, *cit.* (nt. 9) 159, la duplicazione della *legio*, originariamente unica, « risale certo ai primordî della repubblica, giacché essa deve essere anteriore al trasformarsi dell'organizzazione militare in assemblea deliberante (*comitiatus maximus*) dato che i *praetores* (*consules*) assumono il loro potere non già dinanzi ai *comitia centuriata*, ma di fronte all'antichissima assemblea curiata. Ma, a sua volta, il *comitiatus maximus* è sorto anteriormente alle dodici tavole: epperò i due *praetores* devono essere sorti tra il primo e il secondo decennio del sec. V a.C. ». Per quanto riguarda la duplicazione della *legio*, il De Francisci si rifà ai noti studi del Delbrück e del Fraccaro (di cui v., da ultimo, in *Ath.* 1934, 57 ss. e 1938, 316 ss.), secondo cui essa avvenne prima della trasformazione dell'*exercitus centuriatus* in *comitiatus maximus*.

Il merito del De Francisci sta, se non erro, nell'aver energicamente e convincentemente affermato la continuità della *respublica* rispetto al *regnum* etrusco e nell'aver lumeggiato l'*iter* del processo di evoluzione relativo [42]. L'errore dell'illustre romanista è costituito, invece, oltre che dal non aver dato neanche egli peso sufficiente alle agitazioni plebee dei sec. VI-V a. C., dall'aver accettato come incontrovertibili due dati assai malsicuri, e cioè la esistenza dei *comitia centuriata* nell'epoca delle *XII tabulae* e la duplicazione della carica di *praetor* come avvenuta agli inizi del sec. V a.C. [43]. Chi, viceversa, si sforzi di tenere il debito conto delle vicende politiche dei sec. V-IV a.C., non potrà non giungere a precisazioni ben diverse, del genere di quelle che passo a tratteggiare [44].

[42] V., in particolare, p. 160 nt. 17, ove il De Francisci esclude esplicitamente che il *dictator* abbia costituito il ponte di passaggio dal *rex* ai *consules*.

[43] Piú esattamente, tutta la costruzione del De Francisci si basa sul presupposto che i *comitia centuriata* siano sorti anteriormente alle *XII tabulae*: v. *retro* nt. 41. Orbene, io penso che questo presupposto sia falso, e piú precisamente che le *leges XII tabularum* non facessero alcun riferimento agli ancora inesistenti *comitia centuriata*. I numerosi passi di Cicerone (v. *retro* nt. 40), i quali dicono che (cito *de leg.* 2.19.44) « *leges praeclarissimae de XII tabulis translatae duae, quarum altera privilegia tollit, altera de capite civis rogari nisi maximo comitiatu vetat* » o che queste disposizioni erano già contenute nelle *leges sacratae* (cfr. ad es. *pro Sest.* 30.65), si rifanno ad una tradizione, che è tanto piú incerta, in quanto non confermata da fonti non ciceroniane. Ritenuto che la *provocatio ad populum* fu introdotta soltanto dalla *lex Valeria* del 300 a. C. (v. in proposito ARANGIO-RUIZ, *cit.* [nt. 4] 2), che significato poteva avere la presunta disposizione delle *XII tabulae*? (V. tuttavia, da ultimo, per un tentativo di salvataggio della disposizione decemvirale, ARANGIO-RUIZ, 80 nt. 1). Sull'argomento v. *amplius*, da ultimo SIBER, in *ZSS.* 57 (1937) 263.

[44] Giova qui, per completezza, far cenno della ipotesi formulata ultimamente dal GIOFFREDI nell'articolo citato *retro* nt. 10. Il Gioffredi, che è anche egli evoluzionista, si sforza, con notevole acume, di far riacquistar credito, opportunamente modificandola, alla nota tesi del DE SANCTIS (*Storia dei Romani* 1.404 ss.; *Riv. filol. class.* 1933, 297 s.), secondo cui il consolato sarebbe derivato da una magistratura militare ordinaria di tre *praetores*, dei quali uno ridottosi progressivamente al rango subordinato di *praetor minor*, esclusivamente *urbanus*. La novità del Gioffredi sta nel sostenere che, originariamente, dei tre *praetores* uno fosse *maximus* rispetto agli altri due e che, di questi due ultimi, uno sia progressivamente asceso a pari grado del *maximus* per effetto della duplicazione della *legio*. Senonché, mi par lecito opporre a questa ipotesi (sostanzialmente non in contrasto, del resto, con la mia) che: *a*) come lo stesso G. riconosce (*loc. cit.* nt. 10), le fonti latine non definiscono mai i *consules* come *praetores maximi*, ma li denominano talvolta *praetores maiores*; *b*) Liv. 7.3.5 (*Lex vetusta . . ., ut qui praetor maximus sit, idibus septembribus clavum pangat*) può tanto alludere al capo del presunto collegio di tre *praetores* (*maximus* rispetto agli altri due), quanto, piú probabilmente, a

6. — La mia ipotesi, relativamente a tutto il complesso fenomeno storico della genesi della *respublica*, si concreta nei seguenti punti.

A) Le violente agitazioni plebee dei sec. V e IV a.C. mi paiono il segno evidente del fatto che i *plebeii*, pur essendo stati chiamati a far parte sin dal sec. VI a.C. dell'*exercitus centuriatus* (o *populus Romanus Quiritium*, che dir si voglia), non erano tuttavia riconosciuti come *cives*, cioè come consociati capaci di partecipare comunque al governo della *civitas*, riservato ai *patricii* [45].

Che il sistema oplitico, vale a dire l'*exercitus centuriatus*, sia stato introdotto nel sec. VI a.C. è un conto; che l'*exercitus centuriatus* (comprensivo di *patricii* e di *plebeii*) sia stato sin dall'inizio riconosciuto anche come assemblea costituzionale è tutt'altro conto. Io penso, appunto, che si debba negare fermamente, sino a circa la metà del sec. IV a.C., il carattere di *comitiatus*, *maximus* o non, dell'*exercitus centuriatus*. A che pro, se avessero già fatto parte (con numero indubbiamente preponderante di *centuriae*) di un organismo « comiziale », avrebbero dovuto piú tardi (prima metà del sec. V a.C.) i *plebeii* organizzarsi rivoluzionariamente in *concilia* sotto la guida dei *tribuni*? Come mai essi non avrebbero saputo approfittare della loro condizione di membri di un'assemblea elettiva, eleggendo almeno un console plebeo? [46]

quello dei due *praetores-consules* cui spettasse nel mese di settembre (giusta l'originario sistema della alternazione mensile) il comando supremo delle *legiones*; *c*) mentre si comprende il motivo della istituzione originaria di un collegio di tre *pontifices* (uno per ciascuna *tribus*), non si comprende altrettanto l'esistenza *ab origine* di un collegio di tre *praetores* militari. Quanto a quest'ultimo punto, il Gioffredi sembra sottoscrivere l'affermazione del De Sanctis, secondo cui i *praetores* erano originariamente « i comandanti dei tre contingenti dei Tiziensi, Ramnensi e Luceri »; ma mi par chiaro che, se cosí fosse stato, i *praetores* si sarebbero piú tardi identificati con i comandanti delle *turmae* di cavalleria dell'*exercitus centuriatus*, oppure con i tre *tribuni militum*, mentre è noto che cosí assolutamente non fu. Tutto sommato, insomma, preferisco credere alla formazione progressiva del collegio dei due *praetores-consules* ed alla ancor posteriore creazione della magistratura del *praetor minor*: v. *infra* n. 6, *sub B*.

[45] Corrobora questa ipotesi il fatto che, con tutta probabilità, la *plebs* ebbe una origine etnica diversa dal patriziato e fu probabilmente un popolo assoggettato dai patrizi. V. in proposito, da ultimo, GUARINO, *cit.* (nt. 2) n. 67 e 81.

[46] L'ipotesi del carattere esclusivamente militare dell'*exercitus centuriatus* e della condizione di mera sudditanza dei *plebeii* fino alla metà del sec. IV a.C. è in grado di spiegare molti altri punti oscuri: per esempio, le ragioni del tribunato consolare e dell'*auctoritas patrum*. Il motivo per cui durante un ottantennio (dal 448 al 368 a.C.) mancò di solito un capo della *civitas*, ma i suoi poteri vennero

La trasformazione dell'*exercitus centuriatus* in *comitia centuriata* fu, dunque, almeno secondo me, uno tra i risultati del compromesso finalmente raggiunto tra *patricii* e *plebeii* verso la metà del sec. IV a.C. Soltanto allora (diciamo pure, per comodità di riferimento, con le *leges Liciniae-Sextiae* del 367 [366] a.C.) i *plebeii* divennero, da sudditi che erano, cittadini, e in quanto tali capaci dell'elettorato attivo e passivo. Soltanto allora il *populus* si identificò con la *civitas*, uscendo dall'ambito dei concetti di natura puramente militare o, tutt'al piú, sociologica. Soltanto allora la *civitas* divenne *respublica*, cioè *res populi* [47].

B) L'adozione del sistema consolare fu un altro, conseguenziale frutto del compromesso finalmente raggiunto, nel 367 a.C. o giú di lí, tra *patricii* e *plebeii*. Nessuno potrà disconoscere che essa si intenda molto meglio come espressione del successo delle rivendicazioni plebee, che non nel modo esposto dalla tradizione e con attribuzione al sec. VI a.C.

Quanto allo specifico processo storico, che permise sin dall'inizio, come naturale ed ovvio, il ricorso ad una magistratura suprema di carattere collegiale e paritetico, vi è modo di rendersene conto analizzando gli eventi dei sec. V e IV a.C., sí da spiegarlo in maniera ben piú verosimile, credo, che non con l'ipotesi della parificazione del *magister equitum* al *dictator*, o anche con quella di una creazione dal nulla. Come ho già dianzi avvertito [48], anch'io sono convinto che la riforma oplitica del sec. VI a.C. (nei limiti militari cui l'abbiamo ridotta) abbia potentemente contribuito, insieme con altre cause, alla decadenza del *rex* di

esercitati dagli ufficiali superiori della legione, i *tribuni militum*, dovette essere costituito da ciò: che, essendo il capo politico della *civitas* lo stesso che aveva il comando dell'*exercitus centuriatus*, per gran parte costituito dai sudditi plebei, questi, per protesta contro la esclusione dalla categoria dei *cives*, si misero a rifiutargli obbedienza, costringendo il patriziato a tenerlo lontano, *pro bono pacis*, dall'esercito e ad ammettere che i *tribuni militum* lo surrogassero. L'origine dell'*auctoritas patrum*, di questo misterioso istituto tanto somigliante all'*auctoritas tutoris* del diritto privato, si spiega, a sua volta, cosí: dato che l'*exercitus centuriatus* era giuridicamente incapace di far valere la volontà del *populus* (comprensivo di patrizi e *plebeii*), non costituendo esso ancora un *comitiatus* costituzionale, le sue dichiarazioni di volontà dovettero essere convalidate dalla volontà dei *patres* del senato per poter essere operanti ai fini della condotta politica della *civitas*. In ordine a questo secondo punto, rimando alla nota *La genesi storica dell'« auctoritas patrum »* (*Notazioni romanistiche* I), in *St. Solazzi* (1948) 21 ss.

[47] Cfr. Cic. *de rep.* 1.25.39.

[48] V. *retro* n. 5.

tipo latino e all'assunzione dei sommi poteri politici da parte di un *magister populi*, cioè di colui che in guerra era il capo dell'*exercitus centuriatus* (o *populus*). Ma perché credere che questo *magister populi* sia stato il *dictator*, mettendosi contro tutta la tradizione romana, che da un lato segnala l'istituto del dittatore come straordinario e dall'altro è concorde nell'asserire che il *rex* cedette il suo posto ai *praetores*, cioè ai capi ordinarî dell'esercito? Io penso che il *magister populi* fu il *magister populi*, cioè, conforme alla tradizione, un tipo sostanzialmente diverso dall'antico *rex*, ma sempre formalmente un *rex* vitalizio, vale a dire un *rex* « di tipo etrusco », coperto di porpora, munito di *imperium*, circondato da *lictores*. La pletora delle incombenze (politiche, militari, religiose) che via via gravarono questo nuovo tipo di *rex* dovette, tuttavia, portare anche alla sua decadenza: dovette portare, in particolare, al trapasso dell'*imperium* al *praetor*, comandante annuale della *legio*, o, in casi eccezionali, al *dictator*. Avvenne cosí, durante il sec. V a.C., la progressiva inversione delle reciproche posizioni del *rex-magister* e del *praetor-magistratus* [49], il quale ultimo divenne il capo ordinario dello stato, designato annualmente dai *patres*, ma sempre piú soggetto, con l'andar del tempo, al gradimento dell'*exercitus centuriatus*.

Si tenga ora presente che, secondo quanto sembra ormai certo, durante il sec. V a.C. avvenne in Roma lo sdoppiamento della *legio* dell'esercito in due *legiones*, con la conseguenza che due dovettero essere i *praetores* e sei, non piú tre, furono a loro volta i *tribuni militum*. Non è il caso di addentrarsi nella discussione relativa all'epoca esatta di questo sdoppiamento [50], ma, tenuto conto che dai *Fasti* risulta che i *tribuni militum consulari potestate* furono, posteriormente al 406 a.C., in numero di almeno sei (anziché, come per lo innanzi, in numero di tre o eccezionalmente di quattro), l'ipotesi che l'epoca dello sdoppiamento sia stata la fine del V sec. a.C. sembra di gran lunga la piú accettabile [51].

Ecco, dunque, rivelarsi la strada attraverso la quale si pervenne alla collegialità consolare, ufficialmente sancita dalle *leges Liciniae-Sextiae* del 367 a.C. La magistratura dei due *praetores-consules* non fu, cioè, creata da un momento all'altro nel 367 a.C., ma fu utilizzata allora come quella che meglio e piú naturalmente si offriva a sancire il compromesso tra *patricii* e *plebeii*. Il che significa che non occorre meravi-

[49] « *Magistratus* » perché investito delle funzioni del *magister* (*populi*).
[50] V. sul punto, da ultimo, MOMIGLIANO, in *SDHI.* 4 (1938) 511 ss.
[51] V. in questo senso, decisamente, ARANGIO-RUIZ, *cit.* (nt. 4) 28.

gliarsi, quando si accetti la nostra ipotesi, per il fatto che posteriormente al 367 a.C. vi furono dei collegi consolari esclusivamente patrizi. Ci si potrebbe meravigliare di ciò soltanto se si ammettesse che il consolato fu creato *ex abrupto*, come diretta espressione del compromesso patrizio-plebeo, e che, quindi, ovviamente, fu creato per riservare un posto di console ai *plebeii*. Ritenuto invece che il consolato già esisteva da qualche decennio, perché sorto in base a tutt'altre esigenze, non v'è difficoltà ad ammettere che i *plebeii* si siano accontentati, nel 367 a.C., dell'assicurazione che uno dei due seggi di console potesse (non: dovesse) essere assegnato ad un candidato plebeo.

Postilla prima: « Praetor maximus ».

1. Il misterioso *praetor maximus* di Liv. 7.3.5 (*Lex vetusta est, priscis litteris verbisque scripta, ut qui praetor maximus sit idibus Septembribus clavum pangat*) non finirà mai di interessare. Il *praetor maximus* è stato infatti uno dei protagonisti degli *Entretiens sur l'Antiquité classique* svoltisi a Vandoeuvres nel 1966 tra alcuni eminenti specialisti dei problemi di origine [1] ed ha costituito oggetto di un successivo articolo di Arnaldo Momigliano (« *Praetor maximus* » *e questioni affini*, in *St. Grosso* 1 [1968] 159 ss.).

Come è noto [2], su questo argomento si è già detto praticamente tutto quello che vi era da dire, da supporre o da fantasticare, se non di piú. Heurgon (per cui il *praetor maximus*, come già per il Hanell e per altri, era il superiore di svariati *praetores* militari) rievoca [3] della *vetusta lex* persino la formula (*praitor maxumos quoi esed eidibus septembris eis clauom pancitod*). Il passo avanti che il Momigliano compie, nel quadro di un ripensamento di tutto il problema delle origini, consiste in un cosciente passo indietro.

Dopo aver fatto una sintesi delle principali teorie contrarie alla

* In *Labeo* 15 (1969) 199 ss.

[1] *Les origines de la République romaine*, Neuf exposés suivis de discussions par Gjerstad, Brown, Rijs, Heurgon, Gabba, Manell, Momigliano, Alföldi, Wieacker, Waszink, van Berchem (Genève, Fondation Hardt, 1967) p. IV-389.

[2] Cfr. Wesenberg, « *Praetor maximus* », in *ZSS.* 65 (1947) 319 ss.; Id., sv. « *Praetor* », in *PW.* 22.2 (1954) 1581 ss.; Werner, *Der Beginn der römischen Republik* (1963) 240 ss.; Cassola, *La repubblica romana*, in *Nuove questioni di Storia antica* (1967) 285 ss.

[3] In *Les origines* cit., art. *Les magistratures romaines et étrusques*, 105 s.

tradizione canonica sulla fondazione della *respublica* (sintesi che ovviamente conduce a risultati non tutti e del tutto credibili), egli sostiene che, tutto sommato, e pur con i suoi punti oscuri, la linea interpretativa preferibile, in ordine ai dati di cui disponiamo, è proprio quella fornita « dalla tradizione romana stessa ». E infatti: *a*) *maximus*, nel latino arcaico, può ben significare il primo o il superiore tra due soli *praetores* (quali erano appunto i due *consules* originari della tradizione); *b*) *maximus* può ben essere, secondo la *lex vetusta*, quello tra i due consoli *penes quem fasces sint* alle idi di settembre (il *maior consul* di Festo sv. *maiorem consulem*); c) *maximus praetor* può essere stata anche la designazione « generica » di ciascuno dei due *praetores-consules*; *d*) non vi sono ragioni serie per contestare i Fasti, che ci danno coppie consolari sin dal primo anno della *respublica*; *e*) la inaugurazione del tempio di Giove capitolino (quello su una parete del quale avveniva l'infissione del *clavus annalis*) è databile proprio intorno al 509 a.C. « Siamo dunque costretti a ritornare nelle linee generali alla tradizione: fondazione della repubblica intorno al 510-500 a.C.; sostituzione di due consoli al re ».

2. Non starò a ripetere le ragioni che mi hanno indotto e tuttora mi inducono ad una visione congetturale notevolmente diversa delle origini della *respublica*[4]. Al Momigliano (che valorizza, del resto, argomenti non nuovi) mi permetto di obbiettare, senza pretese di originalità, quanto segue.

Festo sv. « *maiorem consulem* » non sembra affatto confermare, anzi (se mai) indebolisce l'interpretazione di *praetor maximus* come quello tra i due *consules penes quem fasces sint*: primo, perché Festo, nel passo citato, pone questa interpretazione in alternativa con quella *qui prior factus sit*; secondo, perché sempre Festo, sv. *maximum praetorem*, sia pure occupandosi dei soli *praetores* dell'età storica (e non anche dei consoli), usa *maximus* in riferimento al magistrato piú autorevole tra piú di due colleghi parimenti denominati (*maximum praetorem dici putant ali eum, qui maximi imperi sit, ali qui aetatis maximae*); terzo, perché ancora Festo, sia nell'uno che nell'altro frammento, quando fa una comparazione tra due colleghi (come è il caso dei *consules*) o tra due gradazioni di autorità (come è il caso del *praetor urbanus* rispetto agli altri pretori o dei *praetores maiores* rispetto agli altri *in Salutis augurio*) ricorre alla coppia *maior-minor* e non a *maximus* (*praetorem autem maiorem urbanum, minores ceteros; . . . pro collegio quidem augurum decretum est, quod in Salutis augurio praetores maiores et minores*

[4] Cfr., da ultimo, *Storia del diritto romano*[4] (1968) 58 ss. e citazioni ivi.

appellantur, non ad aetatem, sed ad vim imperii pertinere). Può anche darsi, dunque, che *maximus* sia stato usato in arcaico al posto di *maior*, ma è improbabile. Ed è reso ancora piú improbabile dall'uso coerente e cosciente che di *maximus* fu fatto *ab antiquo* nelle espressioni *pontifex maximus, augur maximus, virgo Vestalis maxima*. E allora: o si ammette che il *praetor maximus* della *lex vetusta* fosse il sommo (ed unico) titolare dell'*imperium*, oppure si deve ammettere che egli fosse il *primus inter pares*, ma in un collegio costituito da almeno tre *praetores* (la tesi notissima del De Sanctis).

A prescindere da ogni altra considerazione, questa seconda ipotesi è però meno attendibile perché riuscirebbe difficile capire come mai le *leges Liciniae Sextiae* (o la prassi costituzionale dei decenni precedenti) degradarono uno dei tre *praetores* originari della *respublica* a *praetor minor* rispetto agli altri due (cioè rispetto ai *consules*): cosa, oltre tutto, in contrasto con la tradizione sulle leggi Licinie Sestie (la quale parla di una creazione *ex novo* del terzo e minore *praetor*).

3. Ecco perché (tralasciando di fermarmi sulla screditata teoria del Mommsen, secondo cui *praetor maximus* sarebbe chi [*praetor, dictator, interrex*] si trovi ad esercitare l'*imperium* alle idi di settembre: teoria che peraltro vedo oggi preferita dal Momigliano in un altro e successivo articolo [5]), io penso che il gioco meno rischioso della fantasia debba portare a supporre che in origine (e sia pure al tempo della dedica del tempio di Giove capitolino) il *praetor* o *praetor maximus*, nel senso di comandante dell'unica *legio* allora esistente, sia stato uno soltanto (che vi siano stati due *praetores* denominati *maximi*, come il Momigliano non esclude, semplicemente sposta il problema: non si capisce a quale dei due alluda la *lex vetusta*). I *praetores* divennero due con la scissione dell'esercito in due separate *legiones* (o gruppi di *legiones*). A tre, ma subordinando il terzo (*praetor minor*) agli altri due, li portarono le *leges Liciniae-Sextiae*, forse sanzionando ufficialmente una prassi del *praetor* giusdicente già affermatasi in precedenza.

La *lex vetusta* di Livio (e della sua fonte, Cincio) si riferisce, in questo quadro ipotetico, alla situazione originaria, quella dell'unico comandante supremo. Ma non è detto che il qualificativo *maximus* sia appartenuto veramente ad essa, e non sia piuttosto uscito dalla penna di chi, riferendo la *lex vetusta*, aveva in mente la situazione dell'età storica, post-liciniana, che contempla una pluralità di *praetores*.

[5] *Le origini della repubblica romana*, in *Riv. storica ital.* 81 (1959) 26.

POSTILLA SECONDA: UN PROCESSO COMIZIALE CURIATO?

Degna di rilievo è l'argomentazione, condivisa da pochi altri, attraverso la quale B. Santalucia (*Il processo penale nelle XII tavole*, in *Società e diritto nell'epoca decemvirale* [1988] 247 ss.; *Alle origini del processo penale romano*, in *Iura* 35 [1984, ed. 1987] 52 ss. e nt. 18; voce *Processo penale, dir. rom.*, in *ED.* 36 [1987] 321 s. e nt. 18) cerca di dare una base testuale (a prescindere dal poco credibile Cic. *rep.* 2.31.54) alla tesi secondo cui l'età regia conobbe una sorta di processo comiziale avanti lettera, che si esercitava dal *rex* alla presenza (passiva) dei *comitia curiata*.

Il Santalucia si rifà, a questo scopo, a Varr. *l. l.* 6.31, cioè ad un testo che gli editori moderni sono costretti a ricostruire sugli apografi quattro e cinquecenteschi delle pagine ormai perdute del *codex Laurentianus* LI. 10, e contesta l'edizione corrente, che è quella che Goetz e Schoell (Teubner, 1910) hanno basato sull'apografo (per quanto si può controllare dal testo, attentissimo) pubblicato nel 1521 da Victor e Diacetus: « *Dies qui vocatur sic 'quandoc rex comitiavit fas'* [*s*]*is dictus ab eo quod eo die rex sacrific*[*i*]*ulus* † *dicat ad comitium, ad quod tempus est nefas, ab eo fas: itaque post id tempus lege actum saepe* ».

Perché dice il Santalucia, fidarsi di un apografo che contiene un curioso « *sacrificiulus* » ed implica, per mancanza di un oggetto del « *dicat* », il segno di croce degli interpreti? Vero è che Festo (311 L.) spiega la sigla Q.R.C.F. parlando proprio del *rex sacrificulus*, che « *divinis rebus perfectis in comitium venit* », ma è lecito dare la preferenza agli altri apografi di Varr. *l. l.* 6.31, i quali sono tutti concordi nel trascrivere, eliminando ogni *crux*, che « *eo die rex* (*ex*) *sacrificio ius dicat* ». Ciò significherebbe che Varrone, a differenza di Festo, discorreva dell'antichissimo *rex*, con riferimento al fatto che questo, nei *dies fissi* del 24 marzo e del 24 maggio, si presentava ai *comitia curiata*, dopo aver portato a (felice) compimento i sacrifici, per l'espletamento della giurisdizione penale.

A questa audace ipotesi mi permetterei di obbiettare tre cose. Primo, che il passo di Festo ha una sua peculiare rilevanza, perché l'opera di Festo è stata probabilmente ricalcata sui *libri de significatu verborum* di Verrio Flacco, che, a loro volta, hanno sfruttato materiale varroniano. Secondo, che Varrone parla al presente (*dicat*) e dunque non allude all'antico *rex*, ma al contemporaneo *rex sacrificulus*. Terzo, che,

* In *Labeo* 34 (1988) 378 s.

posto per ipotesi che Varrone alluda all'antico *rex* e al suo *ius dicere*, non è detto che egli si riferisca alla repressione criminale, anzi l'« *itaque post id tempus lege actum saepe* » fa pensare alla *iuris dictio* civile.

DAL « REGNUM » ALLA « RESPUBLICA »

1. — Il mio articolo sulla formazione della « *respublica* » romana ha coinciso con una fervida ripresa delle discussioni relative alla genesi degli ordinamenti repubblicani [1]. Una dotta e perspicace rassegna critica della letteratura dal 1940 sino a tutto il 1954 è stata pubblicata, in proposito, dallo Staveley [2]. Degni di particolare menzione, tra gli scritti ad essa successivi, quelli del Luzzatto [3], dell'Arangio-Ruiz [4] e del De Francisci [5].

2. — E cominciamo con il constatare che l'accettazione passiva del racconto tradizionale sulla « rivoluzione » del 510 a. C. è ormai estranea alla generalità della migliore dottrina. Anche alcuni recenti storici, per dir cosí, « generici », che quel racconto fondamentalmente accettano [6], opportunamente mitigano questa loro posizione, sottolineando che, comunque, la situazione successiva alla rivolta del 510 fu estremamente complessa, variabile e incerta.

* In *Labeo* 9 (1963) 346 ss.

[1] V. in particolare: GINTOWN, *Dictator romanus*, in *RIDA.* 2 (1948) 385 ss.; ID., *Les successeurs des rois à Rome*, in *Atti Congr. Verona* 4 (1953) 45 ss.; MONIER, *A propos de quelques études sur les anciennes magistratures romaines*, in *Iura* 4 (1953) 90 ss.; DELL'ORO, *La formazione dello Stato patrizio-plebeo* (s.d., 1950); GROSSO, *Corso di storia del diritto romano*[3] (1955) 55 ss.; KUNKEL, *Bericht über neuere Arbeiten zur römischen Verfassungsgeschichte*, in *ZSS.* 72 (1955) 318 ss.; DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* 1 (1951, ma rist. 1958). Da tener presente, inoltre: HANELL, *Das altrömische eponyme Amt* (1946), pubblicato precedentemente al mio articolo.

[2] STAVELEY, *The Constitution of the Roman Republic* 1940-1954, in *Historia* 5 (1956) 74 ss., con bibliografia a p. 120 ss.

[3] LUZZATTO, *Appunti sulle dittature « imminuto iure ». Spunti critici e ricostruttivi*, in *St. De Francisci* 3 (1956) 405 ss.

[4] ARANGIO-RUIZ, *Storia del d. rom.*[7] (1957), note aggiunte *e*, *f* (p. 407 ss.).

[5] DE FRANCISCI, *Primordia civitatis* (1959) 735 ss.

[6] Tra gli altri: PARIBENI, *Le origini e il periodo regio. La repubblica fino alla conquista del primato in Italia* (1954) 117 ss.; PARETI, *Storia di Roma e del mondo romano* 1 (1952) 291 ss., 355 ss.

Rigettare *in toto* la tradizione sarebbe, effettivamente, errato. Giustamente lo sottolineano, tra gli storici del diritto, il Siber [7], il De Martino [8], lo Staveley [9], l'Arangio-Ruiz [10], il De Francisci [11]. Vi sono dati del racconto tradizionale che, pur se sottoposti alla critica piú corrosiva, svelano un innegabile fondo di verità: ad esempio, l'episodio di Lucrezia [12]. Ma, posto come punto fermo che la tradizione non può e non deve essere negletta [13], deve ribadirsi, a mio avviso, un punto altrettanto fermo: che il dato della subitanea surrogazione della magistratura suprema monarchica con altra magistratura suprema (quale che essa sia stata inizialmente) è un dato assolutamente inaccettabile.

Ciò che sfugge a qualche studioso del problema è, insomma, l'inconciliabilità dei concreti *vestigia regni* che ancora sussistono in epoca storica [14] con la tesi di una abolizione o di un declassamento *ex abrupto* del regime monarchico. Se è vero, come è stato finemente osservato [15], che nessuno pensa (e seriamente può pensare) ad un'« assemblea costituente », che abbia riformato nel 510 la forma di governo in Roma [16], deve essere altresí vero che la forma di governo romana rimase, anche dopo la cacciata dei Tarquini, quella monarchica e che lentamente, assai lentamente, si verificò, per influsso di diversi fattori concorrenti, quello spostamento politico-costituzionale, che poté dirsi approssimativamente concluso nel 367 a. C. La formazione della « *respublica* » romana non può essere semplicisticamente collocata sotto una data, quale che essa

[7] SIBER, *Römisches Verfassungsrecht* (1952) 32 ss.

[8] *Cit.* (nt. 1) 175 ss.

[9] *Cit.* (nt. 2) 90 ss.

[10] *Cit.* (nt. 4) 407 (nt. *e*).

[11] *Cit.* (nt. 5) 760.

[12] Per un punto particolare, cfr.: GUARINO, *Il « dossier » di Lucrezia*, in *Labeo* 5 (1959) 67 ss.

[13] Cfr. quanto da me affermato in *La formazione della « respublica » romana*, in *RIDA.* 1 (1948) 95 ss.

[14] Questa inconciliabilità è, per vero, fortemente attenuata dal BERNARDI, *L'interesse di Caligola per la successione del rex Nemorensis e l'arcaica regalità del Lazio*, in *Ath.* 31 (1953) 273 ss. Sia pure molto ipoteticamente, l'a. giunge alla conclusione che l'antico *rex*, pur essendo di fatto vitalizio, avrebbe avuto bisogno di una investitura annuale.

[15] ARANGIO-RUIZ, *cit.* (nt. 4) 409 (nt. *f*).

[16] Vi ha pensato, per verità, di recente, il HANELL, *cit.* (nt. 1), che ha ravvisato nel collegio dei *decemviri* l'assemblea costituente della *respublica*. Ma la dimostrazione, fantasiosa e arbitraria, è stata facilmente ribattuta dallo STAVELEY, *cit.* (nt. 2) 90 ss., e dal DE FRANCISCI, *cit.* (nt. 5) 750 ss.

sia: essendo l'espressione di tutto un processo storico di evoluzione e di assestamento, essa deve essere rapportata al periodo ultrasecolare che va dall'espulsione della dinastia etrusca alle *leges Liciniae Sextiae*.

Al lume di questo canone fondamentale vanno valutate, a mio parere, le teorie ultimamente formulate in ordine al problema.

3. — Da porsi in rilievo, innanzi tutto, è l'ulteriore cedimento della tesi, secondo cui il sistema consolare sarebbe seguito ad un sistema intermedio di collegialità imperfetta (*magister populi* e *magister equitum*) [17]. Sebbene essa abbia incontrato le tardive adesioni del Pareti [18], del Grosso [19], del De Martino [20] e del Kunkel [21], sta di fatto che critiche decisive le sono state mosse dallo Staveley [22], dal Coli [23], dal Luzzatto [24], dal De Francisci [25]. E sta di fatto che (cosa sovra ogni altra significativa) la tesi stessa è stata posta seriamente in dubbio da quegli che ne era stato il piú ragionato fautore, l'Arangio-Ruiz [26].

Senza indugiarmi sui nuovi argomenti critici che sono stati addotti contro la teoria « dittatoriale » [27], tengo, tuttavia, a fare una precisazione, che vale nel contempo come chiarimento del mio pensiero sul tema. Allorché io ho detto, nel mio precedente articolo [28], che il *magister populi* deriva addirittura dal periodo monarchico (e piú precisamente, dalla fase etrusca di esso), non ho voluto dire che sin da allora si facesse ricorso all'istituto del *dictator optimo iure*, ma ho voluto soltanto rilevare che *magister populi* era per l'appunto il *rex* e che i poteri dei *dictatores* dell'epoca storica erano sostanzialmente corrispondenti a quelli degli antichi *reges* [29]. « *Magister populi* » e « *dictator* » non sono pro-

[17] Cfr. *Formazione*, n. 4.

[18] *Cit.* 1. 362.

[19] *Cit.* 64 ss.

[20] *Cit.* 1. 196 ss.

[21] *Cit.* 324 s.

[22] *Cit.* 94 ss.

[23] COLI, *Tribù e centurie dell'antica repubblica romana*, in *SDHI*. 21 (1955) 185 ss.

[24] *Cit.* 429 ss.

[25] *Cit.* 748 ss.

[26] *Cit.* 407 ss. (nt. *f*) e specialm. 409.

[27] Particolarmente accurata e persuasiva la argomentazione esposta, nel suo articolo, dal Luzzatto.

[28] Cfr. in particolare n. 6 *sub B*.

[29] Sembra attribuirmi una piena identificazione del *dictator* col *magister populi*, e la assegnazione di questo istituto al periodo monarchico, l'ARANGIO-RUIZ, *cit.*

priamente sinonimi: la prima locuzione ha significato generico di « capo supremo », la seconda ha significato specifico di « incaricato, per un certo tempo, di compiere un certo affare con pieni poteri » [30]. Pertanto, mentre pare da escludere che il reggimento della cosa pubblica possa mai essere stato, salvo che in casi eccezionali, nelle mani di *dictatores*, sembra ovvio, invece, che sin che il *rex* contò qualcosa nello stato romano, egli ne fu, almeno formalmente, il capo supremo, cioè il *magister populi*.

La storia della formazione della *respublica*, in altri termini, può definirsi, dal punto di vista dei poteri supremi, come la storia della progressiva decadenza del « *rex-magister populi* » e del progressivo affermarsi, in suo luogo, della magistratura dei « *praetores-consules* ». L'istituto del « *dictator-magister populi* », pur essendosi affermato coevamente, non ha nulla a che vedere con questo sviluppo.

4. — Posto da parte il *dictator*, è da vedere quando, come e perché sia sorto il collegio dei due *praetores-consules* [31].

Io ho pensato, nel mio studio sulla formazione della *respublica* romana, ad un unico *praetor* originario, ausiliario del *rex* nel comando dell'unica *legio* dell'esercito: i *praetores* sarebbero divenuti due in dipendenza dello sdoppiamento dell'esercito in due *legiones* e questo sdoppiamento sarebbe avvenuto intorno al 405 a.C. Diversamente da me, si è affermato da alcuni autori successivi: *a*) che la collegialità uguale nel comando è idea tipicamente romana, conciliabile anche con una *legio* unica da comandare; *b*) che il collegio dei *praetores-consules* risulta esistente, per indizi di un certo valore, sin dagli ultimi anni del sec. VI o

(nt. 4) 408 (nt. *f*). Lo STAVELEY, *cit.* (nt. 2) 95 nt. 100, si rende ben conto della differenza che io traccio, ma si limita a ribattere che « *magister populi* » fu un termine alternativo, « though perhaps earlier », di « *dictator* ». Sul termine « *magister populi* » applicato al *dictator*, cfr.: LUZZATTO, *cit.* (nt. 3) 432 nt. 2: nessuna fonte ci dice, per quanto io sappia, che « *magister populi* » indicasse necessariamente il solo *dictator*.

[30] Cfr., in proposito, LUZZATTO, *cit.* (nt. 3) 405 ss., che convincentemente dimostra la fondamentale identità strutturale di tutti i *dictatores*, sia *optima lege* che *imminuto iure*. Ma non sempre i « pieni poteri » del *dictator* ne facevano un *magister populi*, perché occorreva che la pienezza dei poteri fosse messa in relazione con l'incarico di assumere il supremo reggimento della repubblica, nel qual caso si parlava di *dictator optima lege creatus*. Cfr. Fest. *sv. Optima lex* [216 L.]: *Optima lex... in magistro populi faciundo, qui vulgo dictator appellatur, quia plenissimum ius eius esse significabatur...*

[31] Do per scontata, in amore di brevità, la inaccettabilità della tesi dei tre *praetores*, ultimamente difesa dal Hanell: v. *retro* nt. 16.

dai primissimi del sec. V a.C., quando ancora la *legio* era unica; *c*) che la duplicazione dei quadri della *legio*, se pur non è da riportarsi a Servio Tullio, deve essere riferita agli albori del sec. V a.C. Tutte queste ragioni indurrebbero a ritenere l'istituto dei *praetores-consules* di data antichissima: l'evoluzione costituzionale sarebbe solo consistita nel progressivo surrogarsi di esso a quello del *rex*; la surrogazione, anzi, si sarebbe verificata in epoca assai vicina al 510 a.C.

Ora, io premetto che la « evoluzione » costituzionale romana, quando sia rappresentata a questo modo e ristretta entro cosí angusti limiti di tempo [32], finisce per coincidere, in buona sostanza, col racconto tradizionale del rovesciamento insurrezionale (sia pure attuato in due o tre lustri) della monarchia. Ma con ciò devono essere applicate ad essa, *mutatis mutandis*, le stesse obbiezioni di fondo che giustamente si oppongono alla tesi rivoluzionaria [33]. Come è possibile che, in pochissimi anni, l'istituto del *rex* sia tanto radicalmente decaduto?

Comunque, tralasciando per il momento questo punto fondamentale [34], vediamo piú da vicino gli argomenti dianzi accennati.

A) Il Frezza [35], approvato dal Coli [36] e, a quanto sembra, dallo stesso Arangio-Ruiz [37], pone in rilievo che il ricorso alla collegialità uguale per l'amministrazione pubblica e privata è idea tipicamente romana, di età antichissima, come è dimostrato dall'istituto del *consortium ercto non cito*. Giustissimo. Ma ciò né vale a svalutare la tesi della collegialità disuguale [38], né vale a conferire grado di probabilità alla tesi della originarietà del collegio consolare [39]. A questi scopi occorrerebbe poter dimostrare, il che è impossibile, che i Romani considerarono, *ab antiquo*, « normale » l'amministrazione collegiale e « anormale » quella monocratica: il che è ampiamente smentito, nel campo del diritto pub-

[32] Oltre che basata sull'accettazione della leggenda per quanto riguarda la « rivoluzione » antietrusca: v. *retro* n. 2.

[33] V. *retro* n. 2.

[34] V. *infra sub C*.

[35] FREZZA, *L'istituzione della collegialità in diritto romano*, in *St. Solazzi* (1948) 507 ss.; ID., *Storia del d. rom.* (1954) 71 ss.

[36] *Cit.* (nt. 23) 185 s.

[37] *Cit.* (nt. 4) 409.

[38] Come sembra pensare l'ARANGIO-RUIZ, *cit.* (nt. 4) 409, là dove afferma che, « una volta assunto dai romani il criterio del collegio », non sarebbe più da ritenere « conciliabile col loro genio una *impar potestas* ».

[39] Come sostiene lo stesso Frezza, negli scritti citati a nt. 35.

blico [40], dall'istituto del *rex*, che era uno solo, e dallo stesso istituto del *dictator*, al quale i Romani non avrebbero neppure pensato, se fossero veramente stati tanto riluttanti dal concetto di amministrazione monocratica [41]. La verità è invece che i Romani, non diversamente da chicchessia, mentre considerarono naturale che un potere unitario fosse esercitato da un unico titolare, non ebbero, tuttavia, alcun ritegno a che il potere unico potesse essere esercitato, da due o piú titolari concorrenti, su un piede di parità. Il che, peraltro, porta a concludere che nulla osta a che, sopra tutto in presenza di un'unica *legio*, il *praetor* fosse originariamente unico [42].

B) Indizi di una esistenza dei *praetores-consules* già sullo scorcio dell'età tradizionalmente monarchica sono stati raccolti dal Bernardi [43] e dal Voci [44], apprezzati (sopra tutto il primo) dallo Staveley [45] e seguiti sostanzialmente dal De Francisci [46]. Ma si tratta di indizi, a mio avviso, estremamente labili. Dionisio [47] (primo indizio) parla di due sottocomandanti, Tito Erminio e Marco Orazio, cui furono affidate le truppe romane durante l'assedio di Ardea, e questi due figurarono proprio tra i consoli dei primi anni della repubblica [48]: ma è da vedere se due ὕπαρχοι siano da identificare con due *praetores*, piuttosto che con due *tribuni* [49]; è da discutere se la coppia consolare indicata dai *Fasti* sia attendibile [50];

[40] Per quanto concerne il *ius privatum*, basti ricordare l'istituto del *mancipium*, potere individuale del *pater* e non collettivo della *familia*, e basti ricordare altresì che il *consortium*, se si formava *ipso iure* alla morte del padre e pur se non era solitamente diviso, era tuttavia discutibile.

[41] Se anche per l'unicità del *dictator optima lege* può invocarsi lo stato di necessità, la « *salus reipublicae suprema lex* », che imponeva lo strappo al presunto principio fondamentale di collegialità, nulla varrebbe a giustificare il carattere monocratico dei *dictatores imminuto iure*.

[42] Senza contare che, se fosse valido il principio sostenuto dal Frezza, lo sdoppiamento del comando militare, in concomitanza con la duplicazione della *legio*, avrebbe dovuto implicare la formazione di due collegi di *praetores* comandanti.

[43] BERNARDI, *Dagli ausiliari del « rex » ai magistrati della repubblica*, in *Ath.* 30 (1952) 24 ss.

[44] VOCI, *Per la definizione dell'« imperium »*, in *St. Albertario* 2 (1953) 84 ss.

[45] *Cit.* (nt. 2) 92 ss.

[46] *Cit.* (nt. 5) 761 ss.

[47] Dion. Hal. 4.85.3: οἱ καταλειφθέντες ὑπὸ τοῦ βασιλέως ὕπαρχοι Τίτος Ἐρμίνιος καὶ Μάρκος Ὁράτιος . . .

[48] Cfr. BERNARDI, *cit.* (nt. 43); DE FRANCISCI, *cit.* (nt. 5) 761 s.

[49] Oltre tutto, la parola « ὕπαρχοι » manca in taluni manoscritti: cfr. DE FRANCISCI, *cit.* (nt. 5) 761 nt. 69.

[50] Cfr. *Formazione*, n. 3.

ed è da porsi il problema se sia attendibile, e non derivata dalla falsificazione dei *Fasti* o da altro, la stessa notizia di Dionisio [51]. Livio [52] (secondo indizio), nel dire che i due primi consoli della repubblica, Bruto e Collatino, furono creati sulla base di votazione comiziale, dichiara desunta la notizia « *ex commentariis Servi Tulli* » cioè da un testo autorevole di indubbia antichità, il cui peso non potrebbe essere facilmente trascurato [53]: ma è da vedere se la notizia non costituisca una anticipazione storica [54], come afferma, del resto, anche chi della attendibilità dei *commentarii Servi Tulli* fa, per altri versi, gran caso [55]. Lo sdoppiamento dell'esercito oplitico in due legioni, che rese necessaria la duplicità dei *praetores*, andrebbe ricollegato (terzo indizio) alla creazione delle due centurie dei *fabri* (*tignarii* e *aerarii*) e delle due centurie della fanfara (*tibicines* e *cornicines*), e questa creazione avvenne a sua volta in epoca assai risalente [56]: ma si tratta di una ipotesi tanto ardita, che lo stesso suo formulatore [57] mostra di non avervi, ben a ragione [58], eccessiva fiducia [59].

C) Che lo sdoppiamento della *legio* dell'esercito in due distinte e autonome *legiones* sia avvenuto intorno ai primi anni del sec. V a.C. è stato sostenuto a titolo di ipotesi preferenziale dal Fraccaro [60] e dal

[51] È appena il caso di ricordare che Dionisio ripete la sua narrazione dalla tradizione annalistica (Fabio Pittore?).

[52] Liv. 1.60.4: *duo consules inde comitiis centuriatis a praefecto urbi ex commentaris Servi Tulli creati sunt L. Iunius Brutus et L. Tarquinius Collatinus.*

[53] Voci, *cit.* (nt. 44); De Francisci, *cit.* (nt. 5) 762 ss. e nt. 104, che contrasta la tesi che inizialmente i *consules* avessero il nome (e le funzioni) di *iudices* (v. anche Staveley, *cit.* [nt. 2] 93 s., Luzzatto, *cit.* [nt. 3] 455 ss.).

[54] Così decisamente, da ultimo, il Coli, *cit.* (nt. 23) 186, che parla di una « anticipazione scoperta ».

[55] Cfr. Coli, *cit.* (nt. 23) 188 ss., che argomenta dai *commentarii Servi Tulli* la originaria struttura dei *comitia centuriata.*

[56] Unitamente però alla creazione della centuria degli *accensi velati.*

[57] Cfr. Bernardi, *cit.* (nt. 43).

[58] Non riesco infatti a vedere che rapporto possa esservi tra la bipartizione della *legio* (o il raddoppiamento delle *legiones*) e queste quattro centurie. Passi, se si fosse trattato di due centurie di *tignarii*, due di *aerarii*, due di *tibicines* e due di *cornicines*: si sarebbe dovuto presumere l'assegnazione di una delle due centurie di ciascuna specialità a ciascun corpo di esercito. Si tratta, invece, di quattro centurie disparate.

[59] Cfr. anche Staveley, *cit.* (nt. 2) 93.

[60] Fraccaro, *La storia dell'antichissimo esercito romano e l'età dell'ordinamento centuriato*, in *Atti II Congr. St. romani* (1930) 3.91 ss.

Last [61], mentre è stato ripetuto con maggiore decisione dal Luzzatto [62] e dal De Francisci [63]. A prescindere da argomenti di minor valore [64], si è detto che lo sdoppiamento evidentemente dipese dalla necessità per Roma di battersi su due fronti, il che certamente si verificò ai tempi dell'impresa di Veio (405-396 a.C.) [65], ma probabilmente si manifestò assai prima [66]. Senonché, pur accettando come termine ultimo della riforma la data del 405, che è poi quella in cui il numero dei *tribuni militum consulari potestate* si stabilizza su sei (in luogo di tre), non può tacersi che è scarsamente credibile che i Romani, così poco inclini alle improvvise riforme, si siano decisi allo sdoppiamento sin dalle prime sporadiche avvisaglie delle nuove necessità. Tutto induce a presumere, invece, che vi sia stata una fase di alcuni decenni, nel corso della quale si ricorse ad accorgimenti col sistema del caso per caso, dall'espediente della bipartizione della *legio* in due tronchi a quello della creazione di distaccamenti speciali [67]. La data del 405, che coincide con l'inizio dell'assedio di Veio e con l'istituzione dell'*aes militare*, si presenta, insomma, sempre come quella più probabile della riforma organica [68].

5. — Dopo aver confermato il punto relativo alla duplicazione della *legio* (dalla quale sarebbe derivata la duplicazione dei *praetores*), resta che ci si occupi dei *comitia centuriata*, o meglio del limitato problema della loro trasformazione in assemblea deliberante [69].

La mia tesi, secondo cui i *comitia centuriata* acquistarono carattere di istituto giuridico-costituzionale (da istituto politicamente influentissimo che già erano) solo in virtù del compromesso del 367 a.C. (*leges Liciniae Sextiae*), è stata osteggiata, particolarmente, dallo Staveley e

[61] LAST, *The Servian Reforms*, in *JRS.* (1945) 30 s.

[62] LUZZATTO, *cit.* (nt. 3) 434 nt. 2. Da notare che il Luzzatto non crede, comunque, che l'origine della collegialità consolare sia da riconnettere alla duplicazione della *legio*.

[63] DE FRANCISCI, *cit.* (nt. 5) 766 ss.

[64] V., in particolare, DE FRANCISCI, *cit.* (nt. 5) 765, che segnala la particolare attendibilità dei *Fasti* a partire dal 507.

[65] Cfr.: FRACCARO, *cit.* (nt. 60) 96; DE FRANCISCI, *cit.* (nt. 5) 761.

[66] Così DE FRANCISCI, *cit.* (nt. 5) 765.

[67] Ciò spiegherebbe il numero variabile dei *tribuni militum consulari potestate* anteriormente al 405.

[68] Così giustamente, anche COLI, *cit.* (nt. 23) 194.

[69] Sulle origini e sulla evoluzione dell'ordinamento centuriato, cfr. STAVELEY, *cit.* (nt. 2) 75 ss., nonché, da ultimo, COLI, *cit.* (nt. 23) 181 ss.

dal De Francisci. Il primo [70] ha respinto i miei argomenti con dei veri « fins de non recevoir », sui quali non è il caso di indugiarsi [71]; il secondo [72] ha cercato di dimostrare che furono proprio le *XII tabulae* ad operare, in sede di riforma costituzionale, la trasformazione [73].

In particolare, il De Francisci mi dà ragione nel ritenere che i *concilia plebis* debbano essere stati istituiti prima dei *comitia* deliberanti patrizio-plebei [74], conviene con me nella tesi che le *XII tabulae* (e a maggior ragione le *leges* anteriori) furono leggi unilateralmente *latae* dai magistrati al *populus* (e non *rogatae* allo stesso) [75], ma, a parte alcuni argomenti di contorno [76], batte sui non pochi testi che effettivamente attribuiscono alle *XII tabulae* riferimenti all'autorità suprema del *comitiatus maximus*: donde l'ipotesi che l'attribuzione di poteri deliberanti ai *comitia centuriata* sia stata fatta dai *decemviri* [77]. Ma è concepibile che una riforma di tanta importanza, se realmente fu attuata dai *decemviri legibus scribundis*, sia stata passata assolutamente sotto silenzio dagli scrittori posteriori [78]? È compatibile una riforma siffatta col divieto di *connubium* fra patrizi e plebei, attribuito dagli stessi

[70] STAVELEY, *cit.* (nt. 2) 81 ss.

[71] Lo STAVELEY, *cit.* (nt. 2), giura sulla testimonianza delle XII tavole; contesta che i *plebeii*, pur se fossero stati la maggioranza dei *comitia centuriata*, potessero riuscire a tener testa nelle votazioni alla prepotenza patrizia; dubita che la prima classe dell'ordinamento centuriato accogliesse nel suo seno i *plebeii*; reputa addirittura decisivo contro la mia tesi il fatto che, pur dopo il 367 a. C., furono per molti anni elette coppie consolari esclusivamente patrizie. Delle *XII tabulae* mi occupo nel testo. Degli argomenti, l'unico che abbia una parvenza di ragionevolezza è l'ultimo, ma l'ho già preso in considerazione nell'ultimo paragrafo (n. 6) del mio precedente scritto: ragion per cui preferisco non ripetermi.

[72] DE FRANCISCI, *Per la storia dei « comitia centuriata »*, in *St. Arangio-Ruiz* (1953) 1. 1 ss.

[73] Il COLI, *cit.* (nt. 23) 186 s., risale ipoteticamente al 459 a. C., anno cui la tradizione assegna l'ultimo censimento fatto dai consoli e che può essere stato, secondo lui, l'anno del censimento piú antico. Si badi, peraltro, che secondo il Coli l'ordinamento centuriato fu sin da principio, nello stesso tempo, esercito e assemblea: cfr. p. 190 s.

[74] Cfr. DE FRANCISCI, *cit.* (nt. 72) 11 ss.

[75] Cfr. DE FRANCISCI, *cit.* (nt. 72) 17 s. Cfr., per il mio pensiero: GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*[1] (1949) 131 ss.

[76] *Cit.* 14 s.

[77] *Cit.* 30 ss.

[78] In particolare, da Cicerone che cita le *XII tabulae*, sia pure non sempre a proposito, ad ogni pié sospinto, vantandosi di conoscerle a menadito?

scrittori posteriori alle *XII tabulae* [79]? È ammissibile che, riconosciuto di fresco il potere deliberante dei *comitia* patrizio-plebei, la *plebs* abbia dovuto far ricorso, nel 445 a.C., ad un *plebiscitum* per l'abolizione del divieto di *connubium* [80]? È plausibile che le *leges XII tabularum* non siano state le prime ad essere approvate (e il De Francisci appunto riconosce che non lo furono) dal *comitiatus maximus*? È supponibile che, dopo un successo di tanta portata, quale il riconoscimento dei *comitia* come organo costituzionale, la *plebs* abbia dovuto attendere ancora ottanta anni per l'ammissione, almeno in linea di principio, alle magistrature?

Tutti questi interrogativi mi portano a dubitare assai fortemente della validità della ipotesi del De Francisci. Né, per la verità, possono impressionare i testi da lui citati (tutti, del resto, ben noti), come passo succintamente a dimostrare.

Cic. *de leg.* 3.19.44: *Tum leges praeclarissimae de duodecim tabulis translatae duae, quarum altera privilegia tollit, altera de capite civis rogari nisi maximo comitiatu vetat . . . in privatos homines leges ferri noluerunt, id est enim privilegium, quo quid est iniustius, cum legis haec vis sit: scitum et iussum in omnes? ferri de singulis nisi centuriatis comitiis noluerunt: descriptus enim populus censu, ordinibus, aetatibus plus adhibet ad suffragium consiliis, quam fuse in tribus convocatus.*

La notizia circa queste due disposizioni delle *XII tabulae* è ripetuta anche altrove da Cicerone [81], il quale precisa che si tratta di norme già poste dalle *leges sacratae*:

Cic. *pro Sest.* 30.65: *Cum et sacratis legibus et XII tabulis sanctum esset, ut neque privilegium inrogari liceret, neque de capite civis nisi comitiis centuriatis rogari* [82].

Contro la mia negazione di ogni valore storico delle notizie ciceroniane, e contro la conseguente negazione della genuinità delle due asserite norme decemvirali [83], il De Francisci [84], oppone, principalmente: che l'antichità delle due disposizioni è confermata dal riferimento alle *leges sacratae*, certamente anteriori a quelle decemvirali; che Festo [85] distingue

[79] Cfr. Liv. 4.1; Cic. *de rep.* 2.37.63.

[80] Cfr. Liv. 4.1-6. Per la mia interpretazione della *lex Canuleia*, cfr. *L'ordinamento giuridico romano*[3] (1959) 106 s.

[81] Cfr. Cic. *de leg.* 3.4.11; *de rep.* 2.36.61.

[82] Cfr. anche Cic. *pro domo* 17.43.

[83] Cfr. GUARINO, *Ordinamento* cit. (nt. 75).

[84] DE FRANCISCI, *cit.* (nt. 72) 19 ss.

[85] Fest. *sv. Rogatio* [326 L.]: *Rogatio est, cum populus consulitur de uno plu-*

tra *rogationes*, norme a carattere speciale, e *leges*, norme a carattere generale [86], collimando con la terminologia adombrata da Cicerone (« *inrogando* ») ed autorizzando addirittura la presunzione che, prima delle *XII tabulae*, le *leges* generali erano solo *latae*, cioè non sottoposte all'approvazione dei *comitia*, ma i *privilegia* erano rogati, cioè sottoposti a votazione [87]; che il divieto di *rogari de capite civis* « *nisi maximo comitiatu* » [88] non può alludere alla *provocatio ad populum*, che non era stata ancora introdotta [89], ma era « un segno della reazione contro le pretese dei tribuni di portare le accuse capitali davanti ai *concilia plebis* [90]. Ma è facile replicare: che proprio il riferimento delle due norme in discussione alle *leges sacratae*, anteriori alle *XII tabulae*, toglie credito alla tesi che *privilegia* e giudizi capitali siano stati resi dai *decemviri* oggetto di poteri deliberanti dei *comitia centuriata* [91]; che Festo incorre in un grossolano « qui pro quo » relativamente alle *rogationes* [92] che, volendo ammettere l'identità dei *privilegia* con le *roga-*

ribusve hominibus, quod non ad omnis pertineat, et de una pluribusve rebus, de quibus non omnibus sanciatur. nam quod in omnis homines resve populus scivit, lex appellatur.

[86] Ma v. la ben diversa, ed esatta, distinzione di Elio Gallo, citato da Festo: *Rogatio est legis: quae lex non continuo rogatio est, rogatio non potest non esse lex, si modo iustis comitiis rogata est.*

[87] DE FRANCISCI, *cit.* (nt. 72) 22: « in base ai passi di Festo, si può anche affermare che alla *rogatio* (la quale non era ignota rispetto ai *comitia curiata* come rivela l'*adrogatio*) si ricorresse, in un periodo antichissimo, proprio nel caso dei *privilegia*, mentre per le *leges* (generali) si praticava la semplice comunicazione ai *comitia* ».

[88] Per la identificazione del *comitiatus maximus* con i *comitia centuriata*, v. DE FRANCISCI, *cit.* (nt. 72) 23 ss. e citazioni ivi.

[89] Questo era appunto l'argomento in base a cui io (nt. 83) negavo e nego l'autenticità della norma.

[90] Cfr. DE FRANCISCI, *cit.* (nt. 72) 22 s.: « la legge stabiliva cioè che (all'infuori, beninteso, dei casi in cui il magistrato credesse di poter procedere in forza della sua *coercitio*) i processi con proposta di pena capitale, sia contro i patrizi sia contro i plebei, dovessero portarsi davanti al *comitiatus maximus* ».

[91] O i *privilegia* e i giudizi capitali erano materia di votazione già da prima delle *XII tabulae* (ma allora cade la tesi del De Francisci sulla innovazione apportata da queste ultime in ordine ai *comitia centuriata*), oppure le attestazioni di Cicerone sono poco esatte.

[92] « Qui pro quo » originato, probabilmente, proprio da fantasie suscitate dall'uso di « *inrogare* » nel detto tradizionale (« *privilegia ne inroganto* ») relativo ai *privilegia*. D'altro canto, Cic. *de leg.* 3.19.44 (cfr. *pro Sest.* 30.65) usa il verbo « *rogare* » anche in relazione alle delibere relative ai giudizi capitali: il che indebolisce la tesi di un

tiones e l'anteriorità di queste alle leggi decemvirali, le *XII tabulae*, vietando le *rogationes* (di *privilegia*), non crearono un potere deliberante dei *comitia centuriata*, ma vietarono che questo potere già esistente fosse esplicato [93]; che il divieto di *rogari de capite civis*, se non si riferiva alla *provocatio*, si risolveva in un divieto di natura puramente politica [94], che non aveva nulla a che vedere con l'esercizio di poteri deliberanti da parte dei *comitia centuriata* [95].

Altro passo, di cui il De Francisci fa gran caso è:

Liv. 7.17.12: *In secundo interregno orta contentio est, quod duo patricii consules creabantur: intercedentibusque tribunis interrex Fabius aiebat: in XII tabulis legem esse, ut quodcumque postremo populus iussisset, id ius ratumque esset.*

A parte ogni altra considerazione, io ho sostenuto l'anticipazione storica in base al fatto che prima del 339 a.C. le decisioni del popolo non erano definitive, essendo necessaria la successiva *auctoritas patrum* [96]. Il De Francisci [97] obbietta che, essendo per i loro tempi del tutto ovvio il requisito dell'*auctoritas*, i decemviri vollero limitarsi « a fissare un principio riguardante il valore della deliberazione popolare rispetto alle norme preesistenti ». Ma non so quanto questo ragionamento si adatti ai *decemviri legibus scribundis* piuttosto che all'*interrex* Fabio, che indubbiamente lo faceva.

significato particolare di quel verbo anteriormente alle *XII tabulae*. Il DE FRANCISCI, *cit.* (nt. 72) 22 nt. 66, sfugge a quest'ultima difficoltà, sostenendo che il « *rogare* » è stato posto in luogo del « *ferre* » da Cicerone (« al tempo di Cicerone il *ferre* era sempre un *rogare* »): ma se si ammette che Cicerone ha introdotto la locuzione « *rogare* », deve pure ammettersi che egli abbia potuto introdurre la stessa locuzione in materia di *privilegia*.

[93] Senonché, come è ovvio, ciò contrasta con la tesi sostenuta dal De Francisci.

[94] Così ARANGIO-RUIZ, *cit.* (nt. 4) 79 s. e 80 nt. 1, secondo cui: è probabile che, anteriormente al 300 a.C. (*lex Valeria de provocatione*), i magistrati prima di mettere a morte un cittadino chiedessero « il conforto dell'assemblea »; ed è probabile, altresí, che la norma decemvirale non abbia voluto escludere il potere del magistrato di condannare a morte il cittadino, ma abbia voluto invitare a portare le accuse di carattere politico davanti ai *comitia centuriata*. La sorte del cittadino non dipendeva, dunque, dal voto dei *comitia*, ma solo dall'*imperium* del magistrato, sia pur sostenuto dall'adesione, in sede politica, dell'assemblea.

[95] Non mi riesce di capire se ciò collimi o meno con quanto afferma ad un certo punto il DE FRANCISCI, *cit.* (nt. 72) 23: « siamo quindi sul terreno della *iudicatio*, non su quello della *provocatio* ».

[96] Cfr. *Ordinamento*[3] cit. (nt. 80) 108.

[97] DE FRANCISCI, *cit.* (nt. 72) 22 ss.

Per concludere[98], la teoria delle *leges XII tabularum* creatrici del potere deliberante dei *comitia centuriata* non sembra affatto robusta. L'ipotesi da me avanzata rimane, dunque, se non erro, plausibile. E personalmente continuo, oggi come oggi, a non saperne vedere altra migliore.

[98] Insisto, anzi, nel negare che le *XII tabulae* si siano addirittura occupate di argomenti di diritto pubblico: cfr. *L'ordinamento*[3] cit. 107 ss. e l'articolo *Il « ius publicum » e le « XII tabulae »*, in *AUCT.* 4 (1950) 198 ss.

« POST REGES EXACTOS »

1. — L'ampio e documentatissimo studio dedicato nel 1963 da Robert Werner agli inizi della *respublica* (*Der Beginn der römischen Republik, Historisch-chronologische Untersuchungen über die Anfangszeit der « libera res publica »* [München - Wien, 1963] ebbe, al suo primo apparire, qualche accoglienza non del tutto benevola (v. in particolare la recensione di Momigliano, in *Riv. storica it.* 76 [1964] 803 ss.), e fu forse appunto per ciò che io, pur essendo notoriamente alquanto interessato al tema, non mi decisi sul momento ad elaborare i miei appunti in una « lettura ». Ma il tempo (son lieto di constatarlo) ha dato ragione al libro. Forse il Werner, se dovesse pubblicare oggi questa sua « Habilitationsschrift » del 1559-60, sarebbe, con la temperanza che comportano gli anni, meno diffuso (e talvolta ripetuto e insistente) nella trattazione, non altrettanto sicuro di aver padroneggiato la smisurata letteratura sull'argomento, piú cauto e possibilista in alcuni giudizi. Ma quel che conta è che il libro, con tutte le sue umanissime e perdonabilissime pecche, non solo rappresenta una « mise à point » aggiornata e moderna di un tema che da parecchi decenni non era stato piú organicamente affrontato, ma costituisce altresí un richiamo assai suggestivo allo studio dei problemi di origine della *libera res publica* ed uno sprone assai efficace a rimeditazioni e a progressi notevoli della storiografia in materia.

Basti pensare, per convincersene, alla splendida silloge non tanto e solo di studi singoli quanto di scintillanti discussioni collettive che ci è stata offerta dagli *Entretiens* della Fondazione Hardt nel 1967 (*Les origines de la république romaine* [1967]) e alla luminosa serie di saggi uscita proprio in questo frattempo dalla penna di Arnaldo Momigliano. Diciamolo anzi: se il libro di Werner a Momigliano non fosse dispiaciuto, e se ancor di piú non gli fossero andati alquanto di sghimbescio gli studi di Andreas Alföldi su *Early Rome and the Latins*

* In *Labeo* 17 (1971) 309 ss.

(1965, cfr. la recensione in *JRS.* 57 [1967] 214 ss.), e se la fondamentale ricostruzione archeologica del Gjerstad nei volumi della sua *Early Rome* (1953 ss., IV vol. 1966) non avesse destato in lui oltre che doverosa ammirazione anche fieri sospetti circa l'attendibilità dell'ipotesi che l'autore svedese difende in ordine alla data di fondazione della *respublica*, ebbene chi sa se Momigliano, che come i cavalli puro sangue ha bisogno di ombrarsi e impennarsi per fare le sue corse migliori, ci avrebbe donato tanti fermenti di novità in un campo di studi che la gran parte di noi percorreva ormai piuttosto stancamente in « canter » luogo percorsi che sembravano obbligati.

Dunque l'opera di R. Werner si è rivelata, in definitiva, almeno a mio giudizio, un buon libro. Buono perché non è di quei libri che si leggono (quando li si leggono) una volta sola, per poi riporli in bella mostra in uno scaffale della biblioteca, ma buono perché suscita in piú occasioni il bisogno di una rilettura. Queste mie note vengono appunto dalla sua rilettura, in relazione, ovviamente, a quanto si è scritto dopo di esso e in parte a causa di esso.

2. — Per poterla valutare con giustizia, l'opera del Werner deve essere rapportata ai suoi limiti prestabiliti e, intendiamoci, non tanto a quelli che esplicitamente le ha assegnato l'autore, quanto a quelli che implicitamente e obiettivamente risultano dal materiale che l'autore ha voluto limitarsi a considerare.

Il titolo « Der Beginn der römischen Republik » dice indubbiamente troppo, o in ogni caso fa attendere troppo al lettore. Werner non cerca di risolvere il problema della data o dell'epoca della nascita della *respublica*, anche se forse si illude di farlo, almeno in qualche pagina. In realtà egli lascia quasi totalmente da parte l'archeologia, la comparazione e, mi sia permesso di aggiungerlo, l'aspetto giuridico delle istituzioni. Egli studia essenzialmente (ed è tutt'altro che poco) la tradizione romana in relazione alla documentazione classica in nostro possesso e il suo scopo principale è costituito da una ricostruzione della cronologia dei Romani. Le sue ipotesi storiografiche, pertanto, non possono essere qualificate illegittime, e tanto meno infondate *in radice* (come qualcuno ha fatto), ma sono ipotesi, spesso acute e comunque sempre interessanti, condizionate dalla limitatezza, meglio dalla limitazione, dell'angolo visuale prescelto.

Nulla di male in tutto questo. Procedere nelle indagini specifiche per settori ristretti è un metodo che preclude la visione generale, ma che permette ad altri di tentarla con un'approssimatività minore di

quella precedentemente ottenuta. E quanto alla visione generale, ricorderò che uno studioso della serietà del Cassola (*La repubblica romana*, in *Nuove questioni di storia antica* [Milano, 1967] 295) ha di recente pessimisticamente notato (non il primo, del resto) che « lo sviluppo della struttura costituzionale romana, dalla caduta della monarchia fino al decemvirato, presenta difficoltà non ancora superate e, forse, allo stato attuale delle nostre conoscenze, insuperabili », perché « ogni studioso si fonda su alcuni dati tradizionali, ma è costretto a respingerne altri », con la conseguenza che « nessuno riesce a risolvere in modo soddisfacente ogni problema », ma che il Momigliano (*Le origini della repubblica romana*, in *Riv. storica ital.* 81 [1969] 7 ss.), pur non disconoscendo questa innegabile realtà delle nostre ricerche, non ha perciò concluso, come pure molti oggi fanno, che la storia arcaica sia praticamente inconoscibile o sia addirittura teoreticamente una « non-storia » o una « a-storia ». Egli ha anzi vigorosamente e giustamente affermato la legittimità e la necessità dell'indagine, da basarsi però su tutti i dati a disposizione (non solo quelli della tradizione, ma anche quelli archeologici, linguistici, comparativistici e via dicendo), nonché su tutte le interpretazioni precedenti di quei dati, e da presentarsi, è chiaro, come una scelta critica, quindi personale, quindi « allo stato degli atti », quindi superabile e criticabile, del complesso di dati e di interpretazioni di cui disponiamo. Del resto, qual è il problema di storia, anche il piú ricco di dati conformi, che possa essere risolto in modo criticamente appagante?

La domanda di fondo che il Werner si propone è: come fecero i romani e gli storici della romanità a contare gli anni della storia di Roma. Piú limitatamente ancora: come fecero essi a contare gli anni della *libera respublica*, gli anni che si sogliono comunemente identificare con quelli successivi alla fine del *regnum*, cioè *post reges exactos*.

È noto che le cronologie romane non sono tutte conformi. La cronologia oggi convenzionalmente adottata, come tutti sappiamo, è la « cronologia lunga », la cosí detta « vulgata » dei Fasti capitolini, che attribuisce la prima coppia consolare eponima al 509 a. C. e inserisce nel periodo anteriore al 300 a. C. (l'anno dei consoli M. Valerio Corvo e Q. Apuleio Pansa, che precedettero di 300 anni, secondo tutte le fonti, la coppia consolare di C. Cesare e L. Emilio Paolo) quattro anni dittatoriali *sine consulibus* (il 333, il 324, il 309 e il 301) e cinque anni di anarchia (dal 375 al 371). Ma vi sono anche la « cronologia media », di Livio e Dione Cassio, che risale al 504 a. C. per il consolato di Bruto e Collatino, e la « cronologia corta » di Diodoro Siculo e delle sue fonti, che conta 200 o 201 collegi eponimi piú un anno di anarchia anterior-

mente al 300, e quindi riporta gli inizi del consolato al 501 o al 502 a. C. L'esame minuzioso di questi sistemi cronologici e di tutte le loro piú particolari varianti (sulle quali ho qui sorvolato) induce il Werner (p. 38-210) alla scepsi in ordine al punto che gli anni siano stati contati sin dall'origine dal *terminus a quo* del *post reges exactos*. È evidente che la « ricostruzione » del periodo repubblicano anteriore al 300 con il riferimento degli anni agli eponimi consolari o dittatoriali (piú la fase di anarchia durata uno, quattro o cinque anni) è una ricostruzione fatta a *posteriori*.

Sin qui nulla di nuovo. Nulla di nuovo nemmeno quando l'a. sostiene che la ricostruzione postuma della cronologia dei primi secoli sia stata fatta tenendo presente la data di fondazione del tempio di Giove capitolino e cercando in vario modo e con diverse interpolazioni di far coincidere l'inizio dell'era consolare con l'inizio dell'era capitolina. Il nuovo arriva quando il Werner (p. 6-37 e 210-215), riesaminando la famosa dedica di Gneo Flavio « *post aedem Capitolinam aedificatam* », giunge alla conclusione che il tempio fu fondato prima dell'inizio della *respublica*, che originariamente gli anni si contavano a chiodi (quelli infissi alle idi di settembre dal *praetor maximus* su una parete del tempio), che il ricorso alla cronologia consolare e l'adeguamento di questa cronologia laica a quella capitolina fu il frutto dell'iniziativa dei *pontifices* nel sec. III a. C.: con la conseguenza (p. 219 ss., ma specialm. 264 ss.) che i *Fasti consulares* sono anche piú largamente falsificati e interpolati di quanto si sia creduto finora. Di piú. Dalla fondazione del tempio di Giove (507 a. C.) all'incendio gallico di Roma, la cui datazione al 387-386 a. C. è garantita da Polibio (1.6.1-2) per il sincronismo con la pace di Antalcida (cfr. p. 69: Pol. 98.2), le coppie consolari o comunque le magistrature eponime falsificate risultano essere, secondo l'a., non meno di 37 su 122, sicché, risalendo al passato, il risultato è che la *respublica* fu fondata, almeno quanto a struttura suprema di tipo consolare, non prima del 472 a. C.

La verifica di queste conclusioni è affidata alla terza parte del libro (p. 297 ss.), nella quale, traverso l'esame critico della tradizione sulla politica estera di Roma, si sostiene che la fondazione della *respublica* derivò dalla sconfitta navale subita dagli Etruschi a Cuma (474-473 a. C.) ad opera di Ierone I di Siracusa e che perciò « die römische Republik ihre Entstehung einem griechischem Sieg über die Etrusker verdankte » (p. 482).

3. — È comprensibile che sopra tutto le risultanze della terza par-

te dell'opera, cosí come le ho riassunte in pochi righi, siano tali da far sobbalzare nelle loro sperabilmente comode poltrone gli storici anche piú audaci della vicenda arcaica romana.

Il primo trattato tra Roma e Cartagine, che Polibio (3.22.4-13) fa coincidere col primo consolato (L. Iunius Brutus e il sostituto di Collatino, M. Horatius Pulvillus), è spostato agli anni intorno al 470 a. C. (p. 299-395), argomentando dalla pratica impossibilità in cui si trovò Cartagine di avere convenienza per concluderlo prima. Il *foedus Cassianum* con i Latini, che la tradizione collega con il consolato di Sp. Cassio e Postumio Cominio (cfr. Liv. 2.33.3 s.), è anch'esso analogamente postdatato dal 500-490 a circa il 460 a. C. e lo stesso nome di Cassio è attribuito, se ho ben compreso, alla « annalistische Pseudotradition » (p. 415-473). Altre sorprese non mancano (spec. p. 370-414): basta dare uno sguardo alla tavola cronologica finale (p. 483 s.) sui passaggi dalla « conquista etrusca » di Roma (circa 575-550 a. C.) sino all'arrivo di Pirro in Italia (280, non 281, a. C.). Va però subito detto che non solo i temi discussi dall'a. erano già ritenuti da tempo estremamente discutibili (vi furono mai il primo e il secondo trattato con Cartagine, quest'ultimo non datato da Polibio, o il primo trattato vero è quello del 348 a. C., il terzo, come testimoniano Diod. 16.69.1 e Liv. 7.27.2?), ma che il Werner dedica alle sue tesi argomentazioni serrate (argomentazioni, se mai, ripeto, eccessivamente puntigliose) che non possono e non debbono essere sottovalutate.

L'esame attento di tali argomentazioni non è nei miei propositi, ma è mio stretto dovere, per il poco che vale il mio giudizio, segnalarne il rigore e la serietà. Inoltre, sebbene la cosa abbia ai miei occhi, come si vedrà in seguito, una scarsa importanza, è veramente singolare la coincidenza tra i risultati che il Werner fonda sullo studio critico della tradizione e quelli che Gjerstad enuncia come conseguenza e sviluppo delle sue ricerche archeologiche: fine della monarchia in Roma intorno al 450 a. C.

4. — Il punto in cui io dissento dal Werner è un altro, ed è su di esso che mi riprometto qui appresso di concentrare l'attenzione di cui sono capace. Il Werner, come molti altri storici non giuristi, dà troppo facilmente e acriticamente per scontato che, abbiano o non abbiano i Romani numerato sin dagli inizi gli anni della *respublica* sulla base delle magistrature annuali eponime, ad un'era « regia » di Roma sia subentrata da un anno all'altro l'era « repubblicana », l'era *post reges exactos*.

Che il *regnum* sia stato spazzato via *uno momento*, sia pure nel 427 e non nel 509 a. C.; che ad esso in una sola volta sia subentrata l'organizzazione repubblicana culminante nella coppia consolare eponima; che non vi sia stato neppure un periodo di transizione o di anarchia, come pur ve ne furono di piú o di meno accentuati in seguito (per esempio, abbiam visto, intorno al 375-371 a. C.); che i buoni Romani ribellatisi al Superbo, o a chi per lui, abbiano intrattenuto nello stesso anno della rivolta (ed oltre tutto ancora pressoché ignari, è da credere, delle esperienze costituzionali greche) la piú fulminea assemblea costituente della storia del mondo: tutto ciò non è posto dal Werner nemmeno lontanamente in discussione. Lo dice la tradizione, d'accordo; ma è quella stessa « annalistische Pseudotradition » che il Werner ad altri fini non ha esitato a sfrondare. Chi giunge al punto di fare di Porsenna non già l'avversario della neonata *respublica* e forse l'effimero dominatore della stessa, ma il fondatore della dinastia etrusca a Roma (p. 377 ss.), non può sottrarsi all'obbligo di verificare piú approfonditamente la tradizione canonica sul modo, prima e piú ancora che sui tempi, in cui la *respublica* si formò.

Una storia di Roma arcaica può anche limitarsi alla critica della tradizione, ma la critica della tradizione non può ridursi all'analisi dei fatti esterni e delle condizioni sociali ed economiche. Essa deve, a mio avviso, includere l'analisi di quelle istituzioni pubbliche e private che si sogliono qualificare convenzionalmente « giuridiche ». Ne va altrimenti della sua credibilità.

La verità (e qui l'appunto non va al Werner soltanto, ma a tutti coloro che si sono occupati di questi argomenti, me compreso) è che la tradizione sui primi secoli di Roma, se non va accettata ad occhi chiusi e se non va per converso nemmeno presa come una saga, deve essere analizzata criticamente con criteri costanti e partendo dal presupposto che essa, sino a prova o ad indizio contrario, rappresenti la sostanziale storicità delle cose. È difficile farlo. Persino il Momigliano, che è il piú recente e autorevole sostenitore di questo metodo, scivola talvolta, come avremo occasione di vedere, nell'uso inavvertito dei due pesi e delle due misure. Ma è una ragione di piú, questo costante pericolo di slittamento, per darsi gli studiosi l'un l'altro una mano: gli storici meno ferrati nello studio del fenomeno giuridico prestando orecchio ai cosí detti storici del diritto (e viceversa); gli uni e gli altri guardando con attenzione a ciò che dicono i linguisti, gli archeologi, gli esperti di storie coeve (e, ancora una volta, viceversa); tutti mirando non a contrapporsi ciascun agli altri nelle sue ricostruzioni, ma a com-

prendersi vicendevolmente, e insomma a integrarsi. Vecchia novità che è ancora lontana, purtroppo, da una soddisfacente realizzazione pratica, in questo nostro mondo contemporaneo di uomini che si parlano sempre piú tra di loro, ma sempre meno tra di loro si ascoltano.

Per parte mia, pur essendo assai scettico sia sulla mia capacità di farmi comprendere che sulla mia stessa capacità di comprendere, non voglio tralasciare l'occasione offertami dal libro del Werner per qualche ripensamento di temi che, anche se giusto alla vastissima conoscenza bibliografica del Werner ciò (per quanto ho constatato) non risulta, mi occupano e mi seducono da un quarto di secolo. Segnalo, a questo proposito, una volta per tutte, la recente e documentata sintesi, arricchita da apprezzabili osservazioni personali, che ha dedicato all'argomento il Ferenczy (*Zur Verfassungsgeschichte der Frührepublik*, in *Beiträge zur alten Geschichte und deren Nachleben, Fs. Franz Altheim* [1969] 136 ss.) e mi riporto altresí, ovviamente, a quanto scritto e citato, con criteri necessariamente sintetici, nell'ultima edizione del mio manuale di storia del diritto romano (Guarino, *Storia del diritto romano*[4] [1969], cui *adde* Guarino, *De iure Romanorum in historiam redigendo*, in *ANA.* 81 [1970] 546 ss.).

5. — Prendiamo le mosse della dedica di Gneo Flavio. Sul conto di questo affascinante personaggio, *patri libertino humili fortuna ortus, ceterum callidus vir et facundus* (Liv. 9.46.1), che fu segretario e uomo di fiducia di Appio Claudio Cieco e che giunse non solo al tribunato della plebe ma, con molto scandalo dei ceti conservatori, anche all'edilità curule (Plin. *n. h.* 33.18, Pomp. *sing. ench.* D. 1.2.2.7), se ne raccontano molte, forse anche troppe. Non vi è ragione, comunque, per negare l'autenticità di tre notizie che lo riguardano: la pubblicazione delle formule delle *legis actiones*, l'edizione di un calendario giudiziario, *ut quando lege agi posset sciretur* (Liv. 9.46.5), e la costruzione dell'*aedicula Concordiae*.

A proposito del tempio della Concordia la nostra fonte, pienamente attendibile, è Plin. *n. h.* 33.19: *hoc actum P. Sempronio L. Sulpicio cos. Flavius vovit aedem Concordiae, si populo reconciliasset ordines et cum ad id pecunia non decerneretur, ex multalicia faeneratoribus condemnatis aediculam aeream fecit in Graecostasi, quae tunc supra comitium erat, inciditque in tabella aerea factam eam aedem CCIIII annis post Capitolinam dedicatam ita CCCCXXXXVIIII a condita urbe gestum est et primum anulorum vestigium exstat.*

Le questioni sottilissime circa il calcolo dei 449 anni *ab urbe con-*

dita fatto conseguenzialmente da Plinio possono essere tralasciate (v. comunque Werner 10 ss.). Certo è che, risalendo dal 303 a. C. (anno consolare di P. Sempronio Sofo e di P., non L., Sulpicio Saverrione) per 204 anni all'indietro, si arriva al 507 a. C. (o al 508, da chi ponga quel consolato nel 304 a. C.) per la fondazione del tempio di Giove Capitolino.

Perché Gneo Flavio non contò gli anni della *respublica*, almeno in questa occasione, *post reges exactos*, ma li contò *post aedem Capitolinam dedicatam*? Mommsen (*Römische Chronologie*[2] [1859] 199) ha risposto che ciò deve essere messo in relazione col fatto che in origine gli anni si contavano a *clavi annales*, partendo da quel primo chiodo che, stando a Liv. 7.3.5-9, fu infisso da M. Orazio Pulvillo, membro del primo collegio consolare romano, *anno post reges exactos* (e anche qui, per quel che ci interessa, il discorso può essere chiuso, senza affrontare il tema della caduta successiva di questa consuetudine e della remissione saltuaria della funzione di piantare il *clavus*, *annalis* o non piú *annalis*, ad un *dictator clavi figendi causa creatus*). La risposta mommseniana è plausibile e, senza rompere *in toto* con la tradizione, apre l'adito alla possibilità che i Fasti consolari, essendo divenuti ufficiali a qualche distanza di tempo dal 507 a. C., presentino delle inesattezze e perfino delle falsificazioni riconnesse alla loro edizione *ex post*: inesattezze e falsificazioni, ovviamente, da dimostrare. Andare piú in là, come tenta di fare il Werner, e sostenere che l'era *post aedem Capitolinam* è del tutto indipendente da quella *post reges exactos*, è un'era cioè che ha inizio in pieno periodo regio, cui solo nel sec. III a. C. si cercò di adattare la serie dei fasti consolari, questo è effettivamente azzardato e poco attendibile: non perché sia necessario credere alla inaugurazione, per vero sospettabilissima, da parte del console M. Orazio, ma perché la dedica di Gneo Flavio (unico e solo caso in tutte le fonti a nostra disposizione di calcolo degli anni del tempio capitolino) non implica affatto che intorno al 300 a. C. gli anni repubblicani non si contassero *post reges expulsos* ed anzi, se mai, implica proprio un riferimento alla fondazione della *respublica*.

Il tempio di Giove Capitolino, che l'archeologia oltre tutto conferma essere stato eretto intorno al 507 a. C., era per i Romani il monumento e il simbolo massimo della conquistata libertà e unità repubblicana. Nulla di piú naturale che Gneo Flavio, erigendo l'edicola della Concordia, di quella Concordia cui chiedeva di *populo reconciliare ordines*, abbia sottolineato che la dedica avveniva a 204 anni di distanza da quella dell'*aedes Capitolina*. Nulla di piú naturale, per conseguenza, che egli abbia fatto a questo fine un calcolo di « Kalenderjahre » e non

di « Beamtenjahre ». Nulla di piú arbitrario, direi, del ritenere che, non avendo Flavio fatto ricorso ai « Beamtenjahren », questi ancora non esistessero nella prassi romana.

6. — La dedica di Gneo Flavio, pertanto, è una conferma, non una smentita della tradizione romana che segna la caduta della monarchia etrusca intorno al 510-500 a. C. Fu proprio allora che ebbe inizio l'era *post reges exactos*. Il vero problema che bisogna affrontare è se il trauma della cacciata dei Tarquinii e della vittoriosa resistenza a Porsenna, quel trauma sociale e politico che autorizza a parlare di *reges exacti* o *espulsi* (il che non è lo stesso dell'abolizione del sistema di governo monarchico in Roma), abbia coinciso con la creazione della *respublica* nei suoi organismi essenziali e caratteristici: il senato dei *patres conscripti*, i *comitia centuriata* con attribuzioni elettive e legislative, la coppia consolare eponima di durata annuale.

La tradizione lo dice e non lo dice. Da un lato essa attribuisce i *comitia centuriata* al « democratico » Servio Tullio, dall'altro essa assegna la fondazione del consolato all'anno della cacciata dei re etruschi, ma affrettandosi ad aggiungere, per esempio per bocca di Livio (2.1.7 s., cfr. anche Dion. Hal. 5.1.2): *libertatis autem originem inde magis, quia annum imperium consulare factum est, quam quod deminutum quicquam sit ex regia potestate, numeres: omnia iura, omnia insignia primi consules tenuere.*

Vi è stato dunque anche per la tradizione, badiamo bene, un periodo di transizione dalla struttura del *regnum* a quella della vera e propria *respublica*, un periodo dei primi *consules*, molto piú « monarchici » di quelli successivi. Ed effettivamente, sempre stando al racconto (tutt'altro che coerente) della tradizione, molti motivi regî si avvertono nelle strutture repubblicane: troppi motivi che depongono per una « rivoluzione lenta » (in questo senso parlo, come ho sempre fatto in passato, di « evoluzione »), troppi motivi contrari a quel trapasso immediato e drastico dall'uno all'altro ordinamento che già il buon senso, come ho prima avvertito, cosí difficilmente riesce ad ammettere. Certo vi sono i Fasti a contraddirci. Ma se è vero, come sempre la stessa tradizione fa intendere, che essi furono messi insieme in un'età successiva all'anno *post reges exactos*, insisto nel ritenere che quegli autori che ne fanno l'argomento numero uno per escludere la possibilità di andare alla ricerca di un'evoluzione dal *regnum* alla *respublica* (v. per tutti, da ultimo, Bernardi, *L'Italia antichissima e le origini di Roma*, in *Nuove questioni* cit. 273 ss.) si dimostrano, oltre che chiusi come

ostriche di fronte a certe constatazioni, piú tradizionalisti della stessa tradizione.

L'atteggiamento dell'ostrica non è, s'intende, quello di A. Momigliano, la cui posizione rispetto ai nostri problemi è molto piú aperta e consapevole dell'atteggiamento passivo dei tradizionalisti puri (v., a proposito di costoro, Guarino, *Il peso della tradizione*, in *Labeo* 1 [1955] 220 ss.). Momigliano è, se cosí posso dire, un « neo-tradizionalista »: perviene all'accettazione di alcuni dati essenziali della tradizione solo attraverso la discussione critica delle critiche che alla tradizione sono state mosse e delle ipotesi che a seguito di quelle critiche sono state formulate. Volta a volta egli esamina, col solito acume e con qualche pizzico di ironia, gli orientamenti antitradizionalistici della critica, e volta a volta, per usare le sue stesse parole (Momigliano, « *Praetor maximus* » *e questioni affini*, in *St. Grosso* 1 [1969] e in *Riv. storica ital.* 80 [1968] 222 ss. [v. 228], da cui cito), egli si chiede « se questa linea interpretativa spieghi meglio i dati della tradizione, che la linea interpretativa fornita (insieme con i dati) dalla tradizione romana stessa (Livio, Dionigi etc.) », o meglio dagli storici che la riportano e che siamo in grado di consultare. La conclusione molto spesso è che la linea interpretativa piú verosimile sia proprio quella indicata dalla tradizione, come è il caso della fondazione della repubblica *ex abrupto* nel 509 a. C. mediante l'istituzione della prima coppia consolare eponima. Il che potrebbe anche essere accettato se Momigliano, rendendosi pienamente conto di certe gravi debolezze della linea interpretativa tradizionale, non si inducesse a rafforzarla col barbacane di alcune ipotesi audaci, forse anche piú audaci di quelle di taluni antitradizionalisti, che suonano smentite, almeno a mio avviso, proprio dell'attendibilità della tradizione sulla nascita della libera repubblica.

7. — Secondo la tradizione, dunque, *post reges exactos* sarebbe stato creato il primo collegio consolare, anzi un collegio di ben quattro o cinque consoli (due *ordinarii* e gli altri *suffecti*): L. Giunio Bruto, L. Tarquinio Collatino, M. Orazio Pulvillo, P. Valerio Poplicola e forse anche Sp. Lucrezio.

Sorvoliamo sulle curiose vicende di questi personaggi (cfr. Polib. 3.22.1, Liv. 2.8.5 e ancora Liv. 1.59.12, che segnala Sp. Lucrezio come *praefectus urbi*). Osservo solo che, se anche inizialmente i due *ordinarii* furono Bruto e Collatino (come afferma Livio, diversamente da Dionigi), al momento dell'inaugurazione del tempio di Giove Capitolino (idi di settembre?) *ordinarius* era diventato M. Orazio e con lui, morto Bruto

ed esiliato Collatino, probabilmente Valerio Poplicola, anche perché questo nominativo torna in anni successivi (segno di buona salute), mentre il *magno natu* Sp. Lucrezio, posto che sia stato veramente console, *non sufficientibus iam viribus ad consularia munera obeunda intra paucos dies moritur* (Liv. 2.8.4).

Bene. Posti in cospetto di questo racconto tradizionale, gli storici meno disposti a trangugiarlo tutto d'un colpo si sono ricordati, se ben vedo, di un solo vero e proprio inconveniente, e cioè di quel *praetor maximus* che, secondo una *lex vetusta* ricordata da Livio, aveva il compito di piantare il *clavus annalis* nel tempio di Giove Capitolino (Liv. 7.3.5: *Lex vetusta est, priscis litteris verbisque scripta, ut qui praetor maximus sit idibus Septembribus clavum pangat; fixa fuit dextro lateri aedis Iovis optimi maximi, ex qua parte Minervae templum est*). Chi era il *praetor maximus*? Il primo di un collegio di almeno tre *praetores*, il *dictator* (cui il *magister equitum* era subordinato), il *rex* o *magister populi* prerepubblicano (posto che la *respublica* sia stata fondata dopo l'erezione del tempio di Giove), un unico *praetor* o *magister populi* supremo di carica annale che precedette la formazione del collegio consolare?

Dato il modo semplicistico in cui il problema era impostato (tutto vertendo sul significato di *maximus*), il Momigliano ha avuto buon gioco nel dimostrare la fragilità di tutte le teorie e nel concludere che, essendovi varie interpretazioni compatibili col racconto tradizionale (*praetor maximus* come il console con i fasci, *praetor maximus* « come uno dei due consoli *sic et simpliciter* », *praetor maximus* come espressione generica del capo dello stato), tanto vale attenersi all'opinione tradizionale, sopra tutto se si considera che la tradizione romana non conosce una monarchia « legalmente ereditaria », ma solo una monarchia elettiva, sí che manca « la possibilità di postulare una fase transizionale tra monarchia ereditaria e governo repubblicano » (Momigliano, « *Praetor maximus* » cit. 228 ss.). Argomenti forse non in tutto esatti (v. Guarino, « *Praetor maximus* », in *Labeo* 15 [1969] 199 ss.), ma che in certo qual modo ne sollecitano altri forse piú calzanti e comunque piú che sufficienti a svalutare la citazione della *lex vetusta*: in primo luogo, come già notai a suo tempo, « non è detto che il qualificativo *maximus* sia appartenuto veramente ad essa [alla *lex vetusta* ricordata da Livio e dalla sua fonte Cincio], e non sia piuttosto uscito dalla penna di chi, riferendo la *lex vetusta*, aveva in mente la situazione dell'età storica, post-liciniana, che contemplava la pluralità di *praetores* »; in secondo luogo, come noto oggi, se è vero che *ab origine* si contemplò (e realizzò) la possibilità

dei *suffecti* in aggiunta ai due *praetores-consules* ordinari, non è detto che il qualificativo *maximus* non si riferisca al console ordinario *prior factus*, oppure *maximae aetatis* rispetto a tutti gli altri *praetores* (il secondo *ordinarius* e gli eventuali *suffecti*).

Il vero problema però non è quello del numero dei *praetores* nel primo anno della *respublica* e in un certo numero di anni successivi.

Uno, due, tre, dieci che i magistrati supremi siano stati, come e in che modo vennero fuori dopo la caduta dei re etruschi? La tradizione ha una risposta anche a questo interrogativo: il primo collegio consolare fu eletto dai *comitia centuriata* serviani. D'accordo: mettiamo per un momento che sia e possa essere stato cosí. Ma ecco subito un altro interrogativo: chi propose ai *comitia centuriata* i nomi dei primi consoli? Dionigi (4.76.1) risponde che fu l'*interrex* Sp. Lucrezio, presupponendo con ciò che tutta la faccenda si sia esaurita nel giro di cinque giorni; Livio (1.60.3) parla anch'egli di Sp. Lucrezio ma, sorprendentemente, in veste di *praefectus urbi*, forse per superare la difficoltà dei cinque giorni o forse per superare un'altra difficoltà di cui diremo appresso. Posto che Sp. Lucrezio sia stato eletto anch'egli console (il che, come sappiamo, non è detto da Dionigi, ma è dato come probabile o come non escluso da Livio), avremmo la sorpresa di un *interrex* (o *praefectus urbi*) che ha presentato ai comizi elettorali se stesso: cosa verificatasi (se pure è vero che si è verificata) solo a partire da L. Postumio Megello nel 281 a. C. (Liv. 27.6.8). Ma lasciamo pure in pace il cagionevole Sp. Lucrezio e i problemi che lo riguardano (a proposito dei quali, cfr. Ogilvie, *A Commentary on Livy Books* 1-5 [1965] 229) e veniamo ad un terzo interrogativo: se fu (come è piú logico credere) un *interrex* a proporre i primi consoli, quando fu creato, e come e perché, l'istituto dell'*interregnum*?

La tradizione parla di *interregnum* (e direi che bisogna crederle, non fosse altro a causa del nome) già in ordine al periodo monarchico, ma l'ultimo episodio di *interreges* che essa registra in corso di monarchia è quello che fa seguito alla morte di Anco Marcio (Dion. Hal. 3.46.1 e, non esplicito, Liv. 1.35.6), quindi è un episodio che precede la presa di potere di Servio Tullio e la istituzione dei *comitia centuriata* da parte di costui. Servio Tullio, d'altronde, essendo e volendo essere *rex*, non poté evidentemente istituire un *interregnum* di tipo « repubblicano », fatto per portare candidati ai *comitia centuriata*, cosí come lo esamineremo meglio tra poco. Se ne deduce che, proprio secondo la tradizione (non per quel poco che dice, ma per quel tanto che dovrebbe dire e omette di precisare), alla radice della elezione del primo consolato fu

la riforma dell'istituto dell'*interregnum*, ma che, mentre di re non si voleva piú sentir parlare, tanto che i nuovi comandanti supremi furono denominati *praetores* o *consules*, il surrogato repubblicano dell'*interregnum* monarchico fu chiamato monarchicamente *interregnum*: un *interregnum*, si badi, che fu coperto da una sola persona, cosa singolare non solo per la esiguità del tempo a disposizione, ma anche per il fatto che l'*interregnum* repubblicano contempla, come pure vedremo tra poco, un minimo di due *interreges*. Ecco dunque che la tradizione, esaminata piú da presso, comincia a vacillare. E maggiormente essa vacilla, sino a crollare in parte, quando ci si pongano (e dovremo porceli) i problemi del *rex sacrorum* e del *regifugium*, delle attribuzioni costituzionali dei *comitia centuriata*, dell'organizzazione plebea, delle lotte tra plebe e patriziato. Perché tutto si deve almeno approssimativamente connettere affinché un edificio si regga, mentre la tradizione, quando si superi il problema superficiale del numero dei *praetores*, si rivela ed è un edificio assai mal connesso. E non nelle sovrastrutture o nei particolari. No, proprio nelle strutture portanti. Le quali sono state evidentemente messe insieme, in tempi assai piú tardi rispetto al sec. V a. C., nel tentativo di far combaciare i pochi e incerti e contraddittori dati a disposizione con quelle che erano le linee caratterizzanti della costituzione repubblicana dei tempi storici.

Perciò non mi par giusto che si dica (Momigliano, *Le origini* cit. 21) che gli storici moderni non hanno mai dato una risposta soddisfacente al quesito: « perché i Romani dovrebbero affermare che due *praetores* o *consules* eletti annualmente sostituirono il re se questo non corrispondeva alla verità; come potevano dimenticare il carattere dell'importante cambiamento dalla monarchia alla repubblica »? La risposta è nella logica interna degli istituti e dei dati della tradizione, che contraddice spesso clamorosamente la rappresentazione esteriore. La risposta è nella scarsità di notizie e testimonianze coeve di cui soffrí la storiografia romana. La risposta è nei ben noti limiti della storiografia romana quanto a impegno di ricostruzione esatta di fatti anche relativamente recenti. La risposta è, infine, nella stessa famosa confessione di Livio (6.1.2) quando parla dei primi tempi di Roma: *res cum vetustate nimia obscuras, velut quae magno ex intervallo loci vi cernuntur, tum quod parvae et rarae per eadem tempora litterae fuere, una custodia fidelis memoria rerum gestarum, et quod, etiam si quae in commentariis pontificum aliisque publicis privatisque erant monumenta, incensa urbe pleraque interiere.*

8. — Cominciamo pure dal *rex sacrorum*, anche se la sussistenza di questo sacerdozio in epoca repubblicana non è mai stato da me considerato l'argomento decisivo per la tesi di un passaggio graduale dalla monarchia alla repubblica (v. Guarino, *La formazione della « respublica » romana*, in *RIDA.* 1 [1948] 95 ss. e da ultimo in *Le origini quiritarie* [1973] 48 ss.).

G. De Sanctis (*Storia dei Romani* 1 [1907, r. 1956] 401) insegnava, e non era davvero il primo, che vi è « un valido argomento per ritenere che l'autorità regia sia declinata lentamente presso i Romani: e sta nel fatto che i Re continuarono a Roma ad esistere fino ai tempi piú tardi, sia pure con semplice autorità di sacerdoti ». No, replica oggi il Momigliano (*Le origini* cit. 21 ss. e, piú ampiamente, in *Il « rex sacrorum » e l'origine della republica*, in *St. Volterra* 1 [1969] 357 ss.): il racconto tradizionale (cfr. Dion. Hal. 4.7.44 e 5.1.4), secondo cui il *rex sacrorum* fu istituito in sede rivoluzionaria e a seguito dell'abolizione del *regnum* per separare le funzioni religiose da quelle politiche, è pienamente attendibile, anzi è altamente probabile. « Gli aristocratici rivoluzionari che cacciarono i Tarquinii avevano idee ben precise, probabilmente di matrice greca, circa la separazione tra guida religiosa e autorità militare » e il *rex sacrorum* era istituto ben noto ad altre città del Lazio, come Lanuvio, Tuscolo, Velletri, forse Alba Longa (cfr. *Le origini* cit., 24). Il che sarebbe comprovato (« se questi risultati si dimostreranno solidi, come tutto porta a credere ») dagli scavi condotti sotto la direzione di F. Brown per l'esplorazione dell'edificio della *Regia* nel *Forum* (v. Brown, *New Soundings in the « Regia »: the evidence of the Early Republic*, in *Les origines* cit. 45 ss.): scavi che dimostrerebbero che l'edificio fu eretto, proprio verso la fine del sec. VI a. C., sulle rovine di un tempio precedentemente distrutto dal fuoco, non per l'abitazione di un *rex*, ma per le funzioni cultuali di un sacerdote, e solo di un sacerdote, il *rex sacrorum* appunto.

Ma la risposta, almeno credo, è facile. Il reperto archeologico, dato senz'altro per ammesso che sia attendibile, non prova o comprova affatto la « rapida decisione sulla struttura della religione romana » di cui parla il Momigliano. Se la *Regia*-Brown è sorta sulle rovine di un tempio precedentemente andato distrutto, tutto porta a supporre che anche questo tempio piú antico di età monarchica fosse una *Regia*, di modo che l'unica deduzione che si può trarre dalla scoperta degli archeologi americani è che i *reges* facessero uso di un edificio *ad hoc* per le loro funzioni culturali. Che il *rex*-monarca politico avesse un sottoposto o un rappresentante ai culti, è possibile; ma che questo personaggio (sottoposto,

non collega) si chiamasse *rex* anch'egli, sia pure limitatamente ai *sacra*, è per lo meno strano. Piú strano ancora se il *rex sacrorum* fosse un collega, con competenze limitate ai *sacra*, del *rex* politico: sarebbe, in buona sostanza, ammettere che il *rex* « monarca » ad un certo punto non fu piú pienamente *rex*, e che perciò la monarchia ebbe fine prima della data del 509 a. C., o giú di lí, che abbiamo visto essere la data piú verosimile della cacciata dei Tarquinii. Dunque, si pensi quel che si vuole dei *reges sacrorum* di Lanuvium, di Tusculum, di Velitrae, dell'Etruria e di Alba Longa (rinvio per le citazioni relative allo scritto di Momigliano in *St. Volterra* 358 ss.), ma il *rex sacrorum* della libera *respublica* romana rimane sempre, sul piano della verosimiglianza, il fossile degli antichi *reges* prerepubblicani.

Se mai, si potrebbe pensare, sulla base dei paralleli greci cui fa riferimento il Momigliano (cit. 360 s.), alla riduzione rivoluzionaria del *rex* monarca a semplice *rex sacrorum*, con concomitante conferimento dei suoi poteri politico-militari alla nuova magistratura dei consoli. Ma è proprio la tradizione a sollevare grosse difficoltà a questa ipotesi: primo, perché essa si fonda sul racconto di un'abolizione totale dell'istituto monarchico in Roma; secondo, perché essa parla di un solenne giuramento popolare di non aver piú nulla a che fare con i *reges* (Liv. 2.1.9: *Omnium primum avidum novae libertatis populum, ne postmodum flecti praecibus aut donis regiis posset, iure iurando adegit neminem Romae passuros regnare*); terzo, perché essa, come si è visto, non parla affatto della riduzione del *rex* a *rex sacrorum*, ma parla della creazione *ex novo* di questo sacerdozio.

Quando la tradizione non può essere accettata *in toto*, perché si contraddice, bisogna vedere qual è la spiegazione non tradizionalista, cioè critica, che sia meno incompatibile, per non dire piú compatibile, con la tradizione. Esclusa come meno compatibile tra tutte l'ipotesi della riforma rivoluzionaria dell'istituto regio, rimane ancora, con tutte le difficoltà che già abbiamo indicato, solo la creazione *ex novo* dell'istituto. Senonché, se esaminiamo l'istituto piú intimamente, e beninteso sempre alla luce delle fonti romane, i dubbi circa la creazione *ex novo* dell'istituto si ingigantiscono al punto che la conclusione meno incompatibile con la tradizione romana, presa quest'ultima nel suo complesso, è proprio e solo quella di un *rex sacrorum* dei tempi storici residuato attraverso il logorío dei secoli dal *rex* monarca pre-repubblicano.

Perché? Perché sta di fatto che in tempi storici, come il Momigliano (cit. 363) riconosce, gran parte delle cerimonie religiose collegate con il *rex sacrorum*, trattandosi di fossili relativi ad un fossile, erano

« incomprensibili già agli antichi eruditi » (cosí il *regifugium*, il *QRCF* relativo ai *comitia curiata* del 24 marzo e del 24 maggio, il « *vigilasne rex, vigila* » della *Vestalis maxima*, e via dicendo): e ciò costituisce indizio del fatto che anche sulle origini del *rex sacrorum* i Romani non ne sapessero molto, tanto che o ne tacquero, come è il caso di Livio, oppure cercarono in qualche modo di immaginarle in coerenza con la leggenda della rivoluzione di Bruto e Collatino. Ancora, perché sta in fatto che, sempre in tempi storici, il *rex sacrorum*, a parte che era vitalizio (il che, trattandosi di un sacerdozio, non dice molto circa la derivazione dai re vitalizi), era inaugurato davanti ai *comitia calata* (cfr. Lab. *apd.* Gell. *n. A.* 15.27.1): e ciò invita a supporre che l'istituto si ricollegasse appunto all'*inauguratio* del *rex* davanti ai *comitia curiata* o comunque che l'istituto (come nel caso dei *flamines*) si riconnettesse ad una fase costituzionale precedente, quella incentrata sui *comitia centuriata.* E ancora perché sta in fatto che il *rex sacrorum* dei tempi storici era un istituto senza piú costrutto, un travicello nelle mani del *pontifex maximus*, poco piú di un *vacuum nomen*, per di piú escluso dalle magistrature repubblicane, ma era pur sempre il primo in ordine di rango fra tutti i *sacerdotes*: e ciò implica una sola spiegazione, vale a dire che egli sia derivato da tempi lontani in cui era al sommo di tutte le cose e le magistrature repubblicane ancora non esistevano, sí che, privato progressivamente di ogni attribuzione politica e militare per il sopravvento di tali magistrature, si ridusse lentamente a mero capo religioso di Roma ed anche come tale fu lentamente e inesorabilmente esautorato dai *pontifices*.

Quando si tengano presenti questi elementi incontestabili di fatto, il racconto tradizionale circa la creazione del *rex sacrorum* nel primo anno della *respublica* davvero si squalifica in pieno. Se fu creato *ex novo* in quell'anno, perché se ne deferí l'*inauguratio* ai *comitia curiata* (dai quali erano inaugurati i *flamines* prerepubblicani) e non ai *comitia centuriata*, o meglio, come per gli altri *sacerdotes*, a nessun comizio o ai *comitia tributa religiosa*? E se, come suppone arditamente il Momigliano (cit. 362), la cosí detta rivoluzione pontificale contro il *rex sacrorum*, che K. Latte (*Römische Religionsgeschichte* [1960] 195) fissa credibilmente nel sec. IV a. C., non va datata nel quarto secolo, ma « coincide con la cacciata dei Tarquinii », obbietto: che bisogno c'era di creare *ex novo* un sacerdote che non serviva a niente, che era già subordinato al pontefice massimo, e che per di piú aveva il titolo di *rex*?

L'ipotesi del *rex sacrorum* come residuo dell'antico *rex* monarca è, in conclusione, quella che meglio spiega, allo stato delle nostre cono-

scenze, tutto il complesso di dati che la tradizione (e forse anche l'archeologia) sottopone alla nostra valutazione critica.

9. — Ma vi è un indizio ben piú importante della evoluzione che portò, *post reges exactos* (dopo la cacciata dei Tarquinii), alla lenta e progressiva formazione delle istituzioni costituzionali repubblicane, ed è l'istituto dell'*interregnum* (su cui, da ultimo, Jahn, « *Interregnum* » *und Wahldiktatur* [1970], e Guarino, *Il vuoto di potere nella « libera respublica »*, in *ANA.* 82 [1971] 288 ss.).

Secondo una certa dottrina (per tutti, De Martino, *Storia della costituzione romana* 1 [1951] 176), l'istituto fu creato solo in età repubblicana per sopperire ai casi di vacanza dei *magistratus patricii*, e quindi originariamente dei magistrati eponimi (*praetor*, *consules*, tre *praetores*, *dictator*, o chi altri fossero). Ma è una tesi arbitraria: non solo perché collide con la terminologia *interrex-interregnum*, chiaramente indicativa della costituzione monarchica, ma anche perché si scontra senza motivo alcuno con la tradizione, la quale ultima, sia pure in modo confuso, parla di un *interregnum* seguito alla morte di Romolo (Liv. 1.17, Dion. Hal. 2.57, Cic. *rep.* 2.23, Plut. *Numa* 7.1), di un *interregnum* seguito alla morte di Numa (Liv. 1.22.1, Dion. Hal. 3.36.1), di un *interregnum* seguito alla morte di Tullo Ostilio (Liv. 1.32.1) e, come già segnalato dianzi, di un *interregnum* seguito alla morte di Anco Marcio (Dion. Hal. 3.46.1). Se di *interreges* non si ha notizia dopo la morte di Tarquinio Prisco e di Servio Tullio, non è perché la tradizione si contraddica, ma è, al contrario, perché la tradizione implicitamente denuncia il carattere assolutistico della monarchia etrusca, la quale svalutò sul piano dei fatti la rilevanza costituzionale del senato e del principio fondamentale (fondamentale sin dalle origini della *civitas*) *auspicia ad patres redeunt* (Cic. *ep. ad Brut.* 13.4, *de leg.* 3.9: sul punto v. Magdelain, « *Auspicia ad patres redeunt* », in *Mél. Bayet* [1964] 427 ss.).

Ora osserviamo piú attentamente l'istituto. Oltre il limite di durata dei cinque giorni, che qui non interessa approfondire (v. comunque le mie osservazioni nello scritto ult. cit.), le caratteristiche piú rilevanti sono le seguenti: l'*interrex* era eponimo; solo i *patres*, cioè i senatori patrizi (quelli stessi cui era attribuita l'*auctoritas patrum*), potevano, in linea di principio e quanto meno al principio, designare il primo *interrex*; solo i *patricii*, in linea di principio, potevano coprire la dignità di *interrex*; il primo *interrex* designato dai *patres* (avvenisse ciò per elezione o per sorteggio, qui non importa) creava egli stesso, almeno in linea di principio e sia pure su accordo informale con i *patres*, il secondo

interrex, e allo stesso modo avveniva la creazione degli *interreges* successivi; il primo *interrex*, sempre in linea di principio, non designava i candidati al consolato, ma la funzione spettava solo agli *interreges* successivi. Tutte queste regole di carattere consuetudinario subiscono (salvo quella dell'eponimato), sopra tutto nella fase di crisi della *respublica*, delle eccezioni (in ordine alle quali, v. *amplius* Jahn, cit. 11 ss.) e appunto perciò vengono ribadite per esplicito, a titolo di *laudatio temporis acti*, da fonti relativamente tarde (ad esempio, Cic. *de domo* 14.38: *... cum interrex nullus sit, quod et ipsum patricium esse et a patriciis prodi necesse est*; Asc. *in Mil.* 38 St.: *non fuit autem moris ab eo qui primus interrex proditus erat comitia haberi*). Ma quel che conta è che esse vengono confermate sotto il profilo statistico dell'esame dei vari episodi di *interregnum* (cfr. Jahn, cit. 55 ss.).

Ebbene, non solo tutto ciò depone a favore della tesi che la transizione dagli ordinamenti monarchici alle istituzioni repubblicane non avvenne in una volta sola, ma fu il prodotto di un processo evolutivo di cui l'*interregnum* fu elemento essenziale, ma depone altresí a favore della tesi che la cacciata dei Tarquinii implicò a tutti gli effetti un ritorno alla situazione costituzionale antecedente alla monarchia etrusca: la situazione del potere nelle mani dei *patres*, cioè di coloro che costituirono il nucleo originario del cosí detto *senatus*. L'assetto costituzionale della *civitas* tornò, in altri termini, a fondarsi sulle basi che gli Etruschi avevano tirannicamente travolto.

Già ho rilevato che è inverosimile che Servio Tullio, dato e non concesso che abbia introdotto i *comitia centuriata*, abbia riformato l'istituto dell'*interregnum* in modo da servire alla preparazione delle elezioni dei re (e tanto meno dei *magistratus* che ancora non esistevano). Qui è venuto il momento di sottolineare che l'*interregnum* seguito all'espulsione di Tarquinio il Superbo è l'unico caso risalente di un *interrex*, il già nominato Sp. Lucrezio, che, anziché creare un secondo *interrex*, porta direttamente i candidati (tra cui forse se stesso) ai *comitia*, a quei *comitia* improbabili (improbabili particolarmente come assemblea elettorale) che la tradizione assegna a Servio Tullio. Non può essere una mera coincidenza o un particolare trascurabile (già abbiamo visto l'imbarazzo di Livio, che pasticcia ancor peggio le cose facendo di Sp. Lucrezio un *praefectus urbi*). È l'incrinatura di tutta una costruzione fatta *a posteriori* nell'intento di riportare alle origini gli ordinamenti repubblicani evoluti.

Se vogliamo dare un senso attendibile alla cosa, dobbiamo necessariamente ammettere che, *exactis regibus*, non avvenne per nulla affatto

quella rapida successione di eventi precisi (l'elezione *per interregem* dei consoli annuali da parte dei *comitia centuriata* e la separata istituzione del *rex sacrificulus* da eleggersi dai *comitia curiata*) che la tradizione ha posteriormente immaginato e che i Fasti, compilati *a posteriori* sulla falsariga della tradizione, hanno cercato di coonestare. Fu semplicemente scelto *per interregem* un nuovo *rex*, col quale i *comitia centuriata* non ebbero nulla a che vedere ed al quale i *comitia curiata* prestarono *prisco more* il giuramento di obbedienza. Ma i tempi erano aspri e lo divennero sempre piú nei decenni successivi: da un lato le guerre esterne (Porsenna, i Latini, poi gli Equi, i Volsci sino alla battaglia dell'Algido), dall'altro lato le lotte interne tra patrizi e plebei e la connessa difficoltà di trovare truppe per l'*exercitus centuriatus*, che indubbiamente (questo sí) già esisteva. Solo cosí si spiega che il *rex* si sia progressivamente ridotto a *rex sacrorum* e che, per converso, i poteri politico-militari si siano progressivamente concentrati nelle mani di chi era il capo dell'*exercitus centuriatus* e ne riscuoteva la fiducia e l'appoggio: fiducia e appoggio di carattere meramente politico, che, divenuto piú di un secolo dopo l'esercito centuriato anche un comizio deliberante, si trasformarono successivamente in elezione di carattere costituzionale, elezione che era sempre però da convalidarsi con la vecchia *lex curiata de imperio*.

A questo proposito devo aggiungere che proprio non capisco come mai il Momigliano, che tanto si preoccupa di escludere l'ascendenza monarchica del *rex sacrorum*, non abbia difficoltà ad ammettere che l'*interregnum* sia stato una sia pur « pallida imitazione o continuazione dell'*interrex* della monarchia » (cfr. *Le origini* cit. 31, e già prima *Osservazioni sulla distinzione fra patrizi e plebei*, in *Les origines* cit. 209). Non è l'*interregnum*, per dirla con parole del De Sanctis, anch'esso un buon argomento (forse un argomento migliore) per ritenere che l'autorità regia sia declinata lentamente presso i Romani? Non è sorprendente che la rivoluzione costituzionale repubblicana abbia fatto ricorso, imitandolo o continuandolo, a un istituto caratteristico anche nel nome (anche nel nome, si badi) dell'abolita monarchia?

So bene qual è la risposta che il Momigliano implicitamente dà a questi interrogativi. La rivoluzione repubblicana mutò la forma del governo di Roma, ma non mutò la struttura sociale di Roma, né quella dei *comitia centuriata* serviani, né quella del *senatus* romano; e siccome il *senatus* era fatto di *patres* e *conscripti* e l'*interregnum* (come l'*auctoritas patrum*) era un privilegio dei *patres*, si spiega che i *patres* a quel loro privilegio non abbiano voluto rinunziare e non abbiano rinunziato.

Posto che la distinzione di *patres* e *conscripti* sia una distinzione di origine prerepubblicana, egualmente mi riesce difficile convincermi che l'*interregnum* dei *patres* sia rimasto in vita (o si sia riprodotto) col nome di *interregnum*. Ma francamente è tutta quanta l'ipotesi di fondo, sui *conscripti* dell'epoca monarchica, ad essere, almeno a mio avviso, tanto fascinosa quanto fragile.

10. — Vediamo di riassumere nei suoi tratti essenziali questa nuova ipotesi del Momigliano (per la quale farò particolarmente capo a *Le origini* cit., 28 ss., e all'articolo dal titolo *L'ascesa della plebe nella storia arcaica di Roma*, in *Riv. stor. ital.* 79 [1967] 297 ss., ambedue riprodotti in *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico* [1969]).

Dimentico (o mi sbaglio?) del suo canone secondo cui la linea interpretativa offerta (insieme con i dati) dalla tradizione va quanto piú possibile rispettata, Momigliano la rompe stavolta in modo drastico con la tradizione romana, superando tutte le audacie dei piú audaci critici. La tradizione, egli dice, parla della preesistenza alla *respublica* dei *comitia centuriata* con attribuzioni legislative ed elettorali e di un *senatus* costituito da *patres conscripti*: e dobbiamo crederci. Ma dobbiamo del pari accogliere senza fiatare il duplice dato tradizionale dei *plebeii* come membri dei *comitia centuriata* (e come militi dell'*exercitus centuriatus*) e dei *conscripti* come senatori plebei?

No, questo no. Dica la tradizione quel che vuole, ma gli elementi essenziali per la ricostruzione storica, gli elementi che debbono prevalere sul racconto tradizionale, sono i seguenti. L'antica formula « *populus plebesque* » fa intendere che alle origini, in epoca monarchica, la *plebs* era una « massa » composita estranea al *populus* e non integrata in esso, dunque al di fuori dell'*exercitus centuriatus* (cioè di quel *populus* di cui era capo il *magister populi*) e al di fuori, conseguentemente, dei *comitia centuriata*; l'organizzazione autonoma e di tipo evoluto, rapportata alle *tribus* territoriali, che la *plebs* si diede nel sec. V a. C. conferma l'originaria indipendenza della *plebs* dal *populus*. I *conscripti* del *senatus* non poterono essere, dunque, alle origini, senatori di estrazione plebea, ma furono evidentemente senatori di minor diritto provenienti da altro ceto sociale, integrato con quello patrizio ma ad esso in qualche modo sottordinato. Dato che la tradizione parla credibilmente anche di una distinzione sociale tra *patroni* e *clientes*, ne vien fuori la induzione che i *conscripti* fossero essenzialmente i *clientes* dei *patres*, cioè un ceto di rincalzo delle *gentes* patrizie costituito, sia detto tra

parentesi, da persone relativamente benestanti che sovvenivano materialmente ed economicamente ai loro *patroni* (per esempio, nei riscatti dalla prigionia di guerra o nelle doti delle loro figlie) ottenendone in cambio la protezione sociale e perfino l'ammissione nella nobiltà senatoria (a mo' di baroni Rotschild avanti lettera, ha osservato gustosamente G. Devoto, *Tre aspetti della romanità arcaica*, in *Riv. storica ital.* 80 [1968] 666 s.). Gli « effettivi » dell'*exercitus centuriatus*, la cosí detta « *classis* », erano quindi originariamente costituiti sia dai *patres* (che servivano indifferentemente nella cavalleria e nella fanteria oplitica) che dal ceto sociale (non patrizio, ma nemmeno plebeo) che esprimeva i *conscripti* del *senatus*, mentre i *plebeii* (la cui forza economica era, oltre tutto, troppo esigua per permettere loro di procurarsi la costosa armatura pesante necessaria per il servizio nella *legio*) erano esclusivamente gli « *infra classem* », cioè gli ausiliari eventuali della *legio*, armati alla leggera (e appunto perciò in grado di rifiutarsi alle eventuali chiamate alle armi dei patrizi, cioè di *secedere*, ma non certo in condizione, come armamento, di combattere contro gli stessi). Posto che i *conscripti* pervenivano al *senatus*, è evidente che essi pervenivano anche alle magistrature eponime, sí che quei nomi che risultano nei Fasti del sec. V a. C. come non patrizi, non perciò si devono qualificare con stupore come nomi plebei, ma si devono attribuire a personaggi provenienti dal ceto (non plebeo) che dava alimento alla categoria dei *conscripti*. È ovvio che *post reges exactos* i *patricii* fecero di tutto per mantenere la loro supremazia e quindi per tener lontana la *plebs* dai *comitia*, dalle magistrature, dal *senatus*; ma la *plebs*, forte della sua organizzazione interna, resa esigente dal sempre maggior bisogno che si aveva di essa per l'esercito e per la vita cittadina, misteriosamente sorretta (forse, in qualche modo, anche economicamente) dal mondo greco, divenne progressivamente un polo negativo fortissimo rispetto al polo positivo costituito dai patrizi, sí che i *plebeii* ottennero la legislazione decemvirale, furono ammessi al secondo decemvirato, trovarono persino posto pian piano nelle legioni. Questo nuovo equilibrio di forze spiega, o almeno rende « meno inspiegabile », la progressiva defezione dei *clientes* dal patriziato e il progressivo passaggio degli stessi *clientes* ai plebei, che « offrivano soddisfazioni alle loro ambizioni, provvedevano legami nuovi di solidarietà politica e l'attrazione di una nuova cultura grecamente orientata, offrivano esempi di efficienza amministrativa » (cfr. *L'ascesa* cit. 311). Ma infine, fortunatamente per i patrizi, anche la *plebs* finí, nella seconda metà del sec. V a. C., per disunirsi e, mentre i *plebeii* rimasti economicamente allo stato brado facevano tuttora probabilmente i massima-

listi, « la parte piú ricca e ormai piú rispettabile dei plebei fece causa comune con i patrizi », nel senso che, rinunciando all'eversione rivoluzionaria dello stato romano, siglò nel 367 (366) a. C. il « compromesso » che va sotto l'etichetta delle *leges Liciniae Sextiae*.

Sia ben chiaro che la sintesi che precede ricostruisce, credo fedelmente, lo schema evolutivo sottostante al discorso di Momigliano. Essa, ovviamente, non è però in grado di rappresentare i molti « se » e « ma » e le molte finissime sfumature che integrano quel discorso.

11. — Ora, per attraente e ricco di suggestioni che sia il discorso (un discorso in tutto degno del miglior Momigliano), l'intelaiatura, a mio avviso, non regge.

Le due endiadi *populus plebesque* e *patres conscripti*, analoghe ad altre pur esse molto risalenti (si pensi al *populus Romanus Quirites*, a *ius fasque*, a *iura legesque*), invitano indubbiamente a pensare alla connessione o riunione di due elementi sociali diversi (il *populus* e la *plebs*, i *patres* e i *conscripti*), ma non sino al punto da dar credito, contro la tradizione romana, alla « possibilità che la plebe fosse l'*infra classem*, unitamente all'altra possibilità che i *conscripti* fossero un gruppo intermedio fra i patrizi e i plebei ». Già è discutibile che la distinzione dei senatori in *patres* e *conscripti* risalga all'epoca monarchica (sarebbe strano infatti che i *conscripti*, pur avendo validamente aiutato i *patres* a scacciare i Tarquinii, avessero tanto facilmente lasciato loro i privilegi dell'*interregnum* e dell'*auctoritas*). Ma in ogni caso non è detto in nessun luogo della tradizione romana che i *plebeii* non facessero parte della *classis*, se ed in quanto forniti del censo necessario, né in alcun luogo è detto che i *conscripti* non fossero né patrizi né plebei, ma un terzo sesso sociale.

La tradizione parla anche dei *clientes*, d'accordo, e tutti ricordano i due famosi episodi *post reges exactos* dell'arrivo dei Claudii a Roma col loro seguito di *clientes* (Liv. 2.16.5, Dion. Hal. 5.40.5) e dell'eccidio dei Fabii e dei loro *clientes* al Crémera, ma i *clientes* (i quali, detto tra noi, non vanno poi troppo confusi, nei loro diritti ed obblighi verso i *patroni*, con i *liberti* dell'età storica) erano, come ha ben visto Mommsen, l'antitesi sia del *populus* che della *plebs*. Essi erano i sudditi, o se si vuole i cittadini di minor diritto, delle *gentes*, non i cittadini o i sudditi della *civitas*. Possibilissimo, anzi piú che probabile che i *patres gentium* li portassero al loro seguito in guerra, un po' come i signori feudali facevano con i loro vassalli, e gli episodi dei Claudii e dei Fabii, anche se non fossero in sé veri, ne sarebbero un notevolissimo indizio.

Ma se e quando i *clientes* hanno assunto in proprio le responsabilità e i diritti del cittadino romano, non si è trattato piú di *clientes*, ma si è trattato di *patricii* come tutti gli altri, anche se un po' deprezzati (diciamo pure meno « rispettabili »), oppure si è trattato, come si suppone sin dai tempi del Mommsen, di nuovi *plebeii*, di nuovi apporti alla « massa », alla *plebs* dei non *patricii*.

Mi spiego meglio. Momigliano (*Le origini* cit. 35) dice testualmente che « Servio Tullio deve avere istituito i *comitia centuriata* appunto per frenare l'espansione di questo tipo di esercito di clienti », il che significa, se intendo bene, che i *clientes*, purché muniti del censo necessario, sarebbero stati da lui ammessi sia alla *classis*, cioè all'esercito oplitico, sia al voto. Se fosse stato in tutto e per tutto cosí, addio strapotenza dei *patres*. I *clientes*, essendo autonomi economicamente e politicamente, non avrebbero piú fatto corte ai *patres*, con quelle supposte incombenze di tirar fuori danaro per riscattarli e per dotarne le figlie, ma si sarebbero al contrario coalizzati, forti com'erano del loro numero e quindi del numero di voti di cui disponevano, per votare contro i desideri e gli interessi dei *patres* ed a favore delle loro proprie istanze e dei loro propri interessi. Comunque io sono il primo a dire che le cose, fortunatamente per i *patres*, non andarono cosí. Infatti Servio Tullio (o chi per lui) non si sognò nemmeno di fondare i *comitia centuriata* deliberanti, ma si limitò a costituire il primo nucleo dell'*exercitus centuriatus*, la *classis*.

Dimensionata cosí la riforma serviana, domandiamoci: come, in base a quali criteri si era iscritti nella *classis*? Credo che la risposta non sia dubbia: in base al criterio timocratico della proprietà fondiaria, di un censo fondiario minimo, quale che esso fosse. Ora usciamo dal generico e dal vago dei « ricchi » e dei « poveri » e chiediamoci ulteriormente: come si determinava la ricchezza fondiaria di coloro che erano ammessi alla *classis*? L'organizzazione centuriata dei tempi storici, che notoriamente è il residuo di un assetto sociale che altro non può essere se non originario, ci permette di rispondere con assoluta sicurezza che gli uomini atti alle armi erano iscritti nell'*exercitus* (e in tempi storici nell'una piuttosto che nell'altra classe dei *comitia*) in base al censo della *familia* cui appartenevano: i *filii familiarum* anche nei tempi storici non avevano un proprio *patrimonium*, essendo *in potestate patris*, eppure facevano parte dell'organizzazione centuriata ed erano assegnati tutti quanti, insieme col *paterfamilias*, alla classe cui corrispondeva il censo minimo familiare, cioè il *patrimonium* familiare di cui era unico e solo titolare *iure privato* il *pater*. Tornando a Servio Tullio, il criterio per

l'ammissione nella *classis* fu, dunque quello della ricchezza della *familia* cui si apparteneva, il che implica di necessità che già le *gentes*, pur se sussistevano ed erano tuttora importanti sul piano sociale e religioso, erano irrilevanti sul piano costituzionale. Ben vide Servio Tullio, o in ogni caso ben ha visto per lui Momigliano, che l'*exercitus centuriatus* tagliava le gambe allo strapotere delle grandi *gentes*.

Ma si deve andare avanti nella ricostruzione e chiedersi: chi poteva essere il *pater* di ogni singola famiglia sulla base del cui censo si determinava l'iscrizione alla *classis*? I casi possibili erano due: o si trattava di un *paterfamilias* (si scusi il bisticcio) appartenente alla categoria dei *patres*, nel senso di nobili di lignaggio, e allora eccoci, per lui e per i suoi *filii familias*, di fronte a un *patricius*; o si trattava di una persona sufficientemente ricca, ma non rientrante nella categoria dei *patres*, e allora eccoci, per lui e per i suoi discendenti, di fronte, diciamo, a un non *patricius*. Ma siccome rilevava solo la ricchezza familiare e non altro, non vi era modo di suddistinguere, ai fini dell'ammissione alla *classis*, i non *patricii* in *clientes*, in attività di servizio, in *ex-clientes* che avevano gettato la fedeltà verso i *patres* alle ortiche, e in indipendenti che erano sempre vissuti tenendosi alla larga dalle *gentes* (o essendone tenuti alla larga).

Tutti i non *patricii*, quale che fosse la loro estrazione, erano una unica « massa », la *plebs*. L'analisi strutturale dell'*exercitus centuriatus* dimostra che tra patrizi e plebei *tertium non datur*.

12. — Io non nego affatto che i *patricii* abbiano fatto di tutto, *post reges exactos*, per avere essi soltanto in mano le redini dello stato, escludendone i *plebeii*. I centocinquanta anni di lotte fino alle *leges Liciniae Sextiae* lo dimostrano pienamente. A differenza di molti altri che mi hanno contraddetto o che mi hanno solo parzialmente seguito (cfr., in proposito, Guarino, *Dal « regnum » alla « respublica »*, in *Labeo* 9 [1963] 346 ss.; da ultimo, Ferenczy cit.), io sostengo che i *comitia centuriata* non furono istituiti da Servio Tullio, non esistevano all'epoca della cacciata dei Tarquinii, furono il frutto di una faticosa conquista plebea conclusasi ben dopo le stesse *leges XII tabularum*, conclusasi cioè solo, per usare questo termine di riferimento convenzionale, con le *leges Liciniae Sextiae* del 367 (366) a.C. Di vero nella tradizione vi è soltanto che sotto i re etruschi, nella « grande Roma dei Tarquinii » (o di Giorgio Pasquali), fu creato un esercito centuriato al quale vennero ammessi, oltre i patrizi, anche i *plebeii*. Nella *classis* i plebei sufficientemente ricchi, *infra classem* gli altri.

Il Momigliano mi obbietterà: ma che interesse avevano i *plebeii*, visto che erano esclusi dalle magistrature e dal senato, a sobbarcarsi alla spesa e ai pericoli del servizio nell'esercito, e come mai essi, quando entrarono in dissidio con i patrizi, non levarono le armi contro gli stessi, posto che disponevano dell'armamento sufficiente?

La risposta mi pare facile. I *plebeii* della *classis* non erano straccioni sconsiderati senza arte né parte, ma erano cittadini abbienti o relativamente abbienti. Anche se il loro comprensibile desiderio era di penetrare nella « stanza dei bottoni » eventualmente scacciandone i patrizi, il loro ancora piú comprensibile e predominante interesse era di difendere il « suo particulare », e possibilmente di accrescerlo, attraverso la difesa della *res populi*, cioè di quella che sarebbe diventata piú tardi, assai piú tardi, la *respublica*. Proprio Momigliano ha ribadito che non si trattava di gente tutta quanta da nulla, ma di gente aperta alla cultura greca che aveva interessi e capacità notevoli.

Ribellarsi e usare le armi contro i *patricii* per un golpe? Può darsi (e non mancano le tracce anche di questo) che i *plebeii* meno abbienti, che non avevano nulla da perdere, ci abbiano pensato: basta richiamare la leggenda dei « tre demagoghi » mommseniani, Sp. Cassio, Sp. Melio e M. Manlio (sui quali, da ultimo, Lintott, *The Tradition of Violence in the Annals of the early Roman Republic*, in *Historia* 19 [1970] 12 ss.). Ma ancora una volta deve aver prevalso il piú cauto criterio dei *plebeii* benestanti (si ricordi, tanto per dirne una, l'apologo di Menenio Agrippa), i quali ritennero che oltre la formazione di una potente organizzazione « sindacale » interna ed il ricorso a scioperi, sia nell'esercito (col rifiuto di accettare *praetores* non graditi) che fuori (con l'arma delle secessioni), non si potesse andare, salvo che si volesse correre il grave pericolo di veder ripiombare su Roma, per riasservirla, quegli Etruschi cui i patrizi erano tanto legati (oppure anche i Volsci, cui era tanto legato Cn. Marcio Coriolano).

Uno studio approfondito della « rivoluzione plebea » è ancora da fare. Troppe sono le leggende o le fisime sui miseri *plebeii* maltrattati e indistintamente poveri in canna di cui ci si deve liberare: leggende e fisime, come è ben noto, fortemente influenzate dalle analogie con le lotte politiche dell'età graccana. Quando finalmente lo studio si farà, sono sicuro che molte impostazioni semplicistiche finalmente cadranno e molti intrecci finora impreveduti verranno alla luce proprio dal materiale che abbiamo sotto gli occhi e che ci rifiutiamo di leggere con la necessaria concentrazione. Tutti quegli studiosi da tavolino che troppo facilmente accusano di incoerenza l'azione politica svolta dalla plebe per

la sua emancipazione farebbero bene, in ogni caso, a riflettere piú attentamente sull'analoga incoerenza, se cosí vogliamo proprio chiamarla, di tante altre rivoluzioni della storia: rivoluzioni « fatte », cioè portate avanti sul piano aspro della realtà, e non rivoluzioni « da fare », cioè rimaste allo stato nebuloso sul piano astratto delle intenzioni. Basterebbe a tal uopo una lettura (comunque sempre interessante in se stessa) degli scritti dettati da Vl. Ilic Ulianov (Lenin) nell'arco di quei venti anni, o poco piú, tutti spesi al servizio di un'idea rivoluzionaria. Dal famoso *Che fare?* del 1902 alle altrettanto famose pagine del 1917 o del 1921 vi sono differenze profonde, assai piú rilevanti delle incoerenze della rivoluzione plebea; ma son differenze, come gli storici sanno, che riflettono la necessità di adeguare gli intenti e i programmi alle condizioni di fatto rispetto a cui occorse concretarli.

Ma non è certo questo il luogo per tracciare una storia della rivoluzione plebea. Mi basta aver fissato i punti a mio parere essenziali per una visione realistica degli avvenimenti romani dei sec. V e IV a. C.

13. — *Post reges exactos*, dunque, fu nominato dai *patres* un altro *rex*, cui i *comitia curiata* prestarono giuramento di obbedienza alla vecchia maniera della *lex curiata de imperio*. Ma vi erano gravi pericoli esterni da affrontare e vi erano da fare i conti, per affrontarli, con un organismo potente, ma complesso e prevalentemente composto da *plebeii*, qual'era l'*exercitus centuriatus*, la *legio*. Piú che naturale quindi che l'*imperium* sulla *legio* sia stato il piú delle volte e poi sempre piú regolarmente esercitato dal *praetor* (un *praetor* di durata annale, come annale era il ciclo della guerra) mentre il *rex* si confinava sempre piú in Roma nelle sue mansioni di rappresentanza e sopra tutto nelle sue funzioni sacrali.

La *legio* era, ripeto, prevalentemente la *plebs*, e la *plebs* era a sua volta insofferente, sia nella sua componente di *adsidui* che nella sua componente di *proletarii*, del monopolio patrizio del *ius* e di tutta la cosa pubblica. Di qui: da un lato, l'organizzazione rivoluzionaria « civile » tendente come primo obbiettivo alla pubblicazione dei principi del *ius* (le *XII tabulae*) e come obbiettivo ulteriore al pareggiamento degli ordini in un nuovo assetto costituzionale; dall'altro, la pressione sempre crescente esercitata dai plebei dell'*exercitus centuriatus* affinché il comando ne fosse affidato a persone, sia pure patrizie, di loro gradimento. Si spiega come in vari anni alla nomina del *praetor* non si sia giunti per il rifiuto di obbedienza della *plebs*, e come spesso in luogo del *praetor* abbiano comandato la *legio* collegialmente tre o quattro

tribuni militum, cioè ufficiali dello stato maggiore della *legio*, e vi siano stati anche casi di *solitudo magistratuum*.

Il raddoppio della *legio* in due *legiones*, avvenuto intorno alla fine del sec. V a. C., è il modo piú semplice e verosimile per spiegare il raddoppio del numero dei *tribuni militum* risultante dai Fasti e quindi la duplicazione della carica di *praetor*. Fu appunto questo raddoppio che facilitò il compromesso del 367 (366) a.C. L'*exercitus centuriatus* ebbe (solo allora, non dalle *XII tabulae*) il riconoscimento di assemblea costituzionale deliberante, cioè la sanzione ufficiale di quelle funzioni che praticamente esercitava da decenni. Si ammise che uno dei due *praetores-consules*, ormai considerati la magistratura suprema ed eponima della *respublica*, potesse essere di estrazione plebea, e fu inoltre creato il *praetor minor urbanus* con attribuzioni giurisdizionali. Si apersero le porte del senato agli ex-magistrati plebei, che vi entrarono come *conscripti*. Fu statalizzata l'organizzazione autonoma della *plebs* e fu riconosciuta l'« opposizione costituzionale » esercitata dai tribuni mediante l'*intercessio*. Un secolo e mezzo per questa torturata (e tortuosa) vicenda non fu davvero molto.

14. — Tutto questo lo si desumerebbe pari pari e senza sforzo dalle fonti, se queste ad ogni pié sospinto non parlassero anche, e contraddittoriamente, di un'assemblea centuriata deliberante esistita *ab initio*, dell'istituzione *ab initio* della coppia consolare e della creazione *ex novo* del *rex sacrorum*. Tra la riforma fatta in un giorno e quella emessa da centocinquanta anni di lotte io però non vedo come possano aversi dubbi circa la maggiore attendibilità della seconda. E quanto al prezioso cimelio degli intoccabili Fasti, mi basti ricordare che vi figurano alcune, forse addirittura sei, coppie consolari integralmente non patrizie, cioè plebee (497: A. Sempronio e M. Minucio; 493: Postumio Cominio e Sp. Cassio; 491: M. Minucio e A. Sempronio; 487: T. Sicinio o Siccio e C. Aquillio; 454: Sp. Tarpeio e A. Aternio; 445: M. Genucio e C. o Agrippa Curzio), mentre almeno questo è sicuro: che nel compromesso del 367 (366) a. C., se un posto di console fu finalmente concesso ai *plebeii*, almeno l'altro posto i *patricii* ancora riuscirono a riservarlo (avendo sinora avuto diritto ad ambedue i seggi consolari) alla loro casta.

Che i Fasti siano interpolati salta insomma agli occhi anche del primo venuto. E col primo venuto mi si lasci dire, prima che ironizzino gli altri, che voglio alludere proprio a me stesso.

LA « RIVOLUZIONE » DELLA PLEBE

1. — « La notte del quinto secolo », come l'ha definita André Piganiol, è per lo storico di Roma una notte profonda, ma non buia del tutto. Al contrario, essa è squarciata da lampi improvvisi, che ne illuminano fugacemente, ma vividamente persone ed episodi in una sequela affascinante e favolosa di quadri, la quale costituisce appunto perciò la sua maggiore attrazione [1].

Qual è la dimensione reale di quei personaggi e di quegli avvenimenti? Qual è l'ordine entro cui si connettono e si misurano reciprocamente? L'occhio dello storico non ha, purtroppo, la percezione sufficientemente rapida e acuta che gli occorrerebbe. Ora abbagliato da un episodio, ora attirato da un altro, lo studioso spesso non sa risolversi, non trova un orientamento nemmeno approssimativamente preciso. Egli sa, o crede di sapere, una cosa soltanto: che il quinto secolo è stato quello in cui la plebe, oppressa dal patriziato, ha dato inizio alla « lunga marcia » da cui è scaturito, nel 367 a. C., il compromesso delle *leges Liciniae Sextiae*.

Rivoluzione della plebe, dunque. Tutti gli storiografi di Roma sono d'accordo su questo punto, e ne parlano come di cosa sicura, addirittura

* Schema di una relazione svolta il 9 marzo 1973 all'« Institut de droit romain » dell'Università di Parigi, pubblicato in *Le origini quiritarie* (1973) 107 ss.

[1] I saggi di A. MOMIGLIANO sulla plebe e la clientela (n. 3) sono indicati e discussi nello scritto « *Post reges exactos* ». La teoria di A. Madgelain sullo stesso argomento (n. 3) è svolta in MAGDELAIN, *Remarques sur la société romaine archaïque*, in *REL.* 49 (1971) 103 ss. La citazione di K. MARX (n. 6) è derivata dalla prefazione a *Il diciotto brumaio di Luigi Bonaparte* (1869, tr. it. 1896): « Vi è una così profonda differenza tra le condizioni economiche materiali della lotta delle classi nell'antichità e nell'epoca moderna, che le manifestazioni politiche rispettive si rassomigliano precisamente quanto l'Arcivescovo di Canterbury rassomiglia al gran sacerdote Samuele ». Sulla questione delle tribù rustiche e del loro numero (n. 7) ragguagli in HEURGON, *Il Mediterraneo occidentale dalla preistoria a Roma arcaica* (1972) 237 ss. Lo scritto di J. GAGÉ sui *poplifugia* (n. 8) si intitola *La ligne pomériale et les catégories sociales de la Rome primitive*, in *RHD.* 4.48 (1970) 5 ss.

scontata. Una delle pochissime cose sicure, scontate nella grande « incertitude sur les cinq prémiers siècles de l'histoire romaine », come la qualificava Luigi De Beaufort. Ma basta poco per accorgersi che questa concordia degli storici è puramente epidermica, superficiale, fittizia.

La plebe: cos'è la plebe? E la rivoluzione: cos'è la rivoluzione? La confusione delle lingue è immensa.

Anch'io sono propenso a parlare e parlo di una « rivoluzione » della plebe. Ma credo che si debba parlarne in modo alquanto diverso, e assai piú aderente non dico alla realtà, ma alla verosimiglianza socio-economica della Roma del quinto secolo. La rivoluzione della plebe non è un melodramma di Verdi, come la sceneggiano ancora molti cultori dell'« histoire-bataille ». Si è trattato, ne sono convinto, di una rivoluzione di classe. La strada imboccata dagli storici marxisti è quella giusta. Ma gli storici marxisti si sono a loro volta fatti ingannare, se non sono io che mi inganno, dall'ingenua parabola dei ricchi e dei poveri: ricchi i patrizi, poveri e diseredati i plebei. Nemmeno essi hanno ancora chiaramente visto il perché ed il come della lotta di classe, le cause materiali della rivoluzione plebea, i suoi complessi momenti tattici, i suoi veri obbiettivi finali, i suoi effettivi e sostanziosi traguardi.

2. — Cominciamo con l'intenderci meglio sul concetto di rivoluzione. L'etichetta è abusata e serve troppo spesso a mascherare prodotti non genuini. Alla facile tentazione di servirsene hanno soggiaciuto anche innumerevoli storici di Roma e del diritto romano. Di volta in volta, essi hanno confuso il colpo di stato con la rivoluzione, il riformismo con la rivoluzione, la restaurazione con la rivoluzione. Sopra tutto hanno equivocato tra la rivoluzione e l'insurrezione, cioè la *seditio* o il *tumultus* del linguaggio di Cicerone, di Sallustio, di Livio. Equivoci che qui io doverosamente segnalo, ma che personalmente non trovo affatto tutti deplorevoli, visto che ci hanno dato, ad esempio, in tempi recenti e in un momento decisivo per il risveglio morale di molti tra noi, quel magnifico errore storiografico che è la « Rivoluzione romana » (*The Roman Revolution*) di Ronald Syme.

La rivoluzione non ha nulla a che vedere con la violenza, e in particolare con la *seditio*, anche se assai sovente anch'essa (non diversamente dalla restaurazione, dalla disciplina riaffermata, dall'ordine che « règne a Varsovie », dagli *chassepots* « che hanno fatto meraviglie » a Mentana) finisce col macchiarsi, o addirittura col bagnarsi di sangue. La rivoluzione, quella vera, scaturisce da un disquilibrio sociale profondo e insanabile, da uno sfruttamento essugante e intollerabile cui una certa categoria chiusa e

ottusa di cittadini sottopone il resto della popolazione, senza che questa abbia possibilità di riscatto mediante il ricorso alle strutture, ormai stabilizzate a suo discapito, delle società in cui il dramma si svolge, quindi traverso il ricorso ad un diritto cosí detto « oggettivo », oggettivo ma non imparziale, che non è fatto e non è comunque amministrato per lei.

Sia inteso: qui non si condanna la classe dominante sul piano della morale, perché anche le classi egemoni sono fatte di uomini come tutti gli altri e gli uomini sono tutti, per loro natura, portati a crearsi situazioni di potere ed a tenerle ben strette. Se mai, la deplorazione va alla scarsa intelligenza, alla corta vista di quelle classi, che non vogliono apprendere la lezione della pentola di Papin, la quale, (ricordo bene?) era opportunamente munita di valvole di sfogo. Forse una parte di rimprovero deve andare, talvolta, anche a coloro che troppo facilmente si lasciano chiudere in una pentola ermetica, se e quando vi sono ancora tempo e modo per poterlo evitare.

Sia come sia, il fenomeno « sfruttamento », sopra tutto in passato, si è verificato assai spesso. Nove volte su dieci, novantanove volte su cento la cosa è andata bene per la classe dominante (se preferite, parlerò di ceto). Salvo trascurabili insurrezioni facilmente domate con la forza, salvo timidi ed inesperti malcontenti popolari agevolmente sedati o prevenuti con distribuzioni di ὀβολοί e di spettacoli teatrali, di pane e *circenses*, o con poche assegnazioni di terre, o con abbuoni effimeri di tributi e di pegni, e con parole, sopra tutto parole, la classe dominante non ha avuto difficoltà a recuperare la sua tranquillità e con la tranquillità il suo benessere. Ma una volta su cento, sia pure, le cose sono andate in modo diverso. Giunta al limite estremo e piú bruciante della sua soggezione, che è il limite costituito dal soffocamento economico (e non voglio affatto dire icasticamente dalla fame), la parte oppressa e sfruttata della popolazione ha preso coscienza di questa sua radicale antitesi col ceto egemone. Solo allora, su questa base obbiettiva di disparità insanabile e per effetto dell'acquisita « coscienza di classe » da parte dei ceti sottomessi, si è verificata, quando si è verificata, la rivoluzione. E talvolta, non sempre, il ribaltamento sociale, cui la rivoluzione mira, è avvenuto. L'ordine nuovo è stato realizzato.

Se questa è la rivoluzione di cui andiamo in cerca, e se la nostra spedizione nel quinto secolo a. C. non è animata (come non deve essere animata) da intenti polemici connessi ad ideologie e passioni attuali, cioè dall'intento o dal desiderio di scoprire nelle lotte dei plebei contro il patriziato un puntuale precedente della « rivoluzione di ottobre », ebbene ciò che dobbiamo fare è chiaro. Dobbiamo passare a

chiederci se vi furono realmente, nel quinto secolo, le premesse obbiettive, reali della dialettica di classe tra patrizi e plebei. E dobbiamo chiederci se, subordinatamente, la plebe acquisí una « coscienza di classe » nei confronti del patriziato. Solo a questo patto potremo individuare i fatti qualificanti di una strategia rivoluzionaria che portò, attraverso battaglie alterne e tattiche diverse e a volte variabili o addirittura contraddittorie, alla fondazione della *respublica Romanorum*.

3. — La tradizione nazionale romana, cosí come ci è tramandata da Tito Livio e da Dionigi di Alicarnasso, non ha complessi nel parlarci dell'assoggettamento della plebe al patriziato. Ma il racconto è tanto semplicistico quanto artificioso. La proiezione nell'ambiente del quinto secolo di quella che era la situazione della repubblica ai tempi dei Gracchi è evidente, e ormai largamente ammessa dalla dottrina storiografica.

Non vi è dubbio che nel quinto secolo una oppressione intollerabile vi sia stata. Altrimenti non si spiegherebbero le secessioni sull'Aventino, i *concilia plebis tributa*, il tribunato della plebe, i *plebiscita*, l'ostruzionismo alle elezioni ordinarie, i *tribuni militum consulari potestate*. Ma si tradusse questa oppressione in uno sfruttamento economico? E in che senso ed entro quali limiti lo sfruttamento si verificò? Non va dimenticato, infatti, che nei *comitia centuriata*, e connessamente nell'*exercitus centuriatus*, le centurie dei *plebeii-pedites* erano di gran lunga piú numerose delle diciotto centurie dei *patricii-equites* e che l'appartenza alla *classis* o alle *classes* dei *pedites* era determinata dalla ricchezza, molto probabilmente dalla ricchezza fondiaria. I plebei non erano poveri, o almeno non erano tutti poveri. La ragione profonda del loro malcontento non era, dunque, solo la miseria.

Per risolvere il problema che ci siamo posti dobbiamo necessariamente chiederci in che cosa consistesse la plebe, il πλῆθος, la massa senza nome che la tradizione oppone ai patrizi.

La giungla delle teorie al riguardo è nota a tutti, ma non è il caso di addentrarvisi e di sperdervisi. Quale possa essere stata l'origine, una o plurima, della plebe romana è quesito interessante, ma non è quesito molto importante. Importante è tener per certo che la plebe vi fu, che fece parte dell'*exercitus centuriatus* e che fu in conflitto col patriziato per tutto il corso del quinto secolo ed oltre. Anche se si formò anteriormente a Servio Tullio, parte per la sottomissione di nuclei latini e sabini limitrofi e parte per l'emancipazione dei *clientes* dalla sudditanza verso le *gentes* patrizie, sta in fatto che solo con l'ammissione all'*exercitus centuriatus* la plebe divenne protagonista (o, se si

preferisce, deuteragonista rispetto al patriziato) della storia di Roma. Prima era tutt'al piú una comparsa.

Vi fu anche, nel sistema serviano, un tritagonista rappresentato dalla clientela? Lo hanno sostenuto, per vie diverse, Arnaldo Momigliano e André Magdelain. Il primo ha assegnato i *clientes*, ceto da cui sarebbero promanati i *conscripti* del *senatus*, alla armata regolare, alla *classis*, ed ha relegato i *plebeii* alle truppe ausiliarie, *infra classem*. Il secondo ha invece ritenuto che della *classis* facessero parte i *plebeii*, cittadini inquadrati nelle quattro tribú urbane, e che *infra classem* fossero i *clientes*, che erano contadini delle *regiones* rustiche, « paisans de la campagne », privi dello *status civitatis*. Ma, a prescindere da ogni altra critica che si può muovere, almeno a mio avviso, sia all'una che all'altra teoria, io ragiono cosí. O i *clientes* erano veramente tali, e allora seguivano le sorti delle *gentes* patrizie presso cui prestavano servizio; o i *clientes* si erano riscattati dalle *gentes* patrizie, e allora erano anch'essi *plebeii* come tutti i non patrizi. È il vero caso di ripetere l'usato, ma insostituibile, « *tertium non datur* ».

4. — Torniamo dunque alla plebe. Se si fa credito alla tradizione romana sino al punto da ammettere che Servio Tullio creò veramente i *comitia centuriata*, come assemblea deliberante fondamentale (« *comitiatus maximus* ») composta da patrizi e plebei, e allora proprio non si capisce come mai i *plebeii-pedites*, che avevano la schiacciante maggioranza dei voti, non abbiano fatto uso di questo istituto costituzionale per toccare tutti e subito i traguardi politici cui invece pervennero faticosamente solo agli inizi del secolo quarto: principalmente il traguardo dell'ammissione al consolato.

Certi storici, a cominciare da Gaetano De Sanctis, hanno favoleggiato di una « serrata » del patriziato agli inizi del quinto secolo, che avrebbe eliminato la originaria parità di diritti dei plebei con i patrizi e avrebbe indotto i plebei a riconquistare le posizioni perdute mediante le lotte di piazza capeggiate dai tribuni. Dubito molto. Questa tesi tipicamente « professorale » presuppone, mi si perdoni, che i *plebeii* fossero né piú né meno che dei deficienti, i quali, schiacciati non si sa come da una minoranza altezzosa, si sforzavano di rientrare per le finestre in un edificio di cui avevano tuttora in tasca le chiavi del portone.

Altri storici, con maggiore verosimiglianza, hanno fatto leva sul fattore economico ed hanno sentenziato che i diritti costituzionali dei plebei erano ridotti a parole vuote di contenuto in una città in cui i patrizi avevano in mano lo strapotere economico. Certo qui siamo piú

vicini al realismo, ma questa spiegazione non tien conto del dato di esperienza che chi ha già un saldo potere politico nelle mani difficilmente si astiene dall'utilizzarlo per garantirsi anche un saldo potere economico, o almeno per evitare che il potere economico sia accumulato e monopolizzato dalla minoranza. Se ai plebei fossero già stati accessibili, direttamente o indirettamente, i vertici delle decisioni statuali, essi non avrebbero certamente mancato di attribuirsi una congrua fetta della torta rappresentata dalle *divisiones et adsignationes agrorum* e dalle concessioni in possesso dell'*ager publicus*.

No. Gian Battista Vico ha avuto, due secoli fa, perfettamente ragione quando ha negato la creazione dei *comitia centuriata* da parte di Servio Tullio, argomentando dal fatto che i plebei, privi sinanche del *connubium* con i patrizi, non erano equiparabili socialmente e giuridicamente a questi ultimi. Egli ha avuto perfettamente ragione quando ha contestato che i plebei abbiano avuto durante il quinto secolo la cittadinanza riservata ai patrizi. Egli ha avuto perfettamente ragione, infine, quando ha rappresentato la costituzione dei comizi centuriati come una faticosa conquista finale della plebe. Gli errori di informazione e di prospettiva storica in questa ricostruzione del Vico non si contano, e non è il caso qui di puntuarli. Ma l'intuizione è fondamentale, l'argomentazione di fondo è decisiva, la soluzione dell'aspro problema è l'unica che chiarisca veramente gli orizzonti dell'età arcaica di Roma.

Per mio conto, la tesi vichiana io l'ho accettata da molti anni, e da molti anni vado sostenendo, con sempre maggiore consapevolezza, che i comizi centuriati, non meno dell'ammissione dei plebei al consolato, furono, agli inizi del quarto secolo, il risultato delle lotte svolte dalla plebe romana per il suo riscatto politico, per la sua uscita da uno *status* personale che non era di cittadinanza, ma di autentica sudditanza.

5. — Se può tranquillamente escludersi che Servio Tullio abbia fondato i *comitia centuriata*, non si può tuttavia altrettanto seriamente contestare che egli abbia creato l'*exercitus centuriatus*, composto di patrizi e plebei.

Il nuovo esercito serviva alla difesa efficiente, su basi « oplitiche » di organici e di tattica, sia dell'*urbs Roma*, quella delle quattro tribú territoriali, sia delle *regiones* circostanti (le cosí dette tribú rustiche), ove si praticava largamente la piú moderna coltivazione « intensiva » della terra. I patrizi, indubbiamente forti concessionari, a titolo di *possessio*, di terre delle *regiones*, erano troppo pochi per alimentare, sia pure con la massa dei loro *clientes*, gli effettivi di una legione, con-

sistente agli inizi di almeno 6000 fanti piú 300 o 600 cavalieri. La tradizione, che assegna ai patrizi le sole centurie degli *equites*, in questo punto è sicuramente nel giusto. I *pedites* erano certamente plebei.

Perché dunque, i plebei si prestavano a far servizio nella *classis*, sobbarcandosi inoltre alla spesa del costoso armamento individuale degli opliti? L'unica risposta ragionevole è che, anche se privi di *connubium* e di diritti politici, i plebei erano tuttavia, in larga misura, *adsidui* delle *regiones*, cioè assegnatari *ex iure Quiritium* dei fondi coltivabili siti nei dintorni di Roma. Il loro interesse ad essere inquadrati nell'esercito era strettamente correlato al loro interesse a difendere dal nemico i propri beni. Credo assai poco al loro patriottismo, ma non stento a credere al loro sacro egoismo contadino e non mi meraviglia affatto che essi, almeno inizialmente, abbiano accettato di combattere agli ordini di generali patrizi ed anche nell'interesse dei privilegi del patriziato. Il comune pericolo esterno accomuna spesso persone che si detestano reciprocamente in organizzazioni unitarie e concordi di « resistenza » o, per riferirmi ad una recente esperienza francese, in epopee di « maquis ».

Naturalmente non tutti i plebei erano *adsidui*. Sopra tutto all'interno dell'*urbs* si affollano i *proletarii*, probabilmente sempre piú accresciuti nel numero dalle masse di *clientes* gettate sulla strada da *gentes* patrizie in liquidazione. Questi altri esponenti della *plebs* erano chiamati anch'essi alle armi, « *infra classem* », ed è logico e umano che, non avendo praticamente nulla da difendere, bruciassero di ardore combattivo assai meno dei plebei *adsidui*.

In ogni caso, è importante affermare che i *plebeii adsidui* non si ridussero affatto di numero nel corso del quinto secolo: altrimenti la *classis* si sarebbe automaticamente impoverita, mentre sappiamo che l'esercito oplitico rimase sempre fortunatamente ben saldo, e forse, quando fu creata sul finire del sec. V a. C. la seconda legione, non si sdoppiò, ma addirittura si raddoppiò. Il mito dei plebei tutti poveri in canna, o ridotti progressivamente in queste condizioni dagli avidi e spietati patrizi, è quanto di piú falso ci si possa immaginare. E le sue origini da racconti degli annalisti dei tempi dei Gracchi sono, a mio avviso, evidentissime.

6. — Posto che l'analisi sin qui condotta sia esatta, lo sfruttamento dei plebei da parte dei patrizi deve essere visto con occhiali diversi da quelli, troppo deboli o deformanti, che solitamente si usano.

Tutti indistintamente i plebei erano in condizione minoritaria di fronte ai patrizi, visto che non avevano diritti politici, erano esclusi dal

connubium, mancavano di un diritto certo e chiaramente sintetizzato da leggi scritte, erano alla mercé di una giustizia amministrata esclusivamente dai patrizi, erano tenuti accuratamente lontani dai sacerdozî cittadini. Mi pare che ciò basti ed avanzi per individuare i presupposti obbiettivi del conflitto di classe tra patrizi e plebei. Ma non è finita qui. Per poterci rendere conto del tipo di coscienza di classe acquisita dai plebei, dobbiamo prendere atto di una verità: che vi erano in Roma, con interessi parzialmente diversi, plebei *adsidui*, prevalentemente campagnoli, e plebei *proletarii*, prevalentemente inurbati. I primi avevano interesse alla rivoluzione, ma non sino al punto della disgregazione del *populus Romanus Quiritium*, che sarebbe equivalsa alla perdita dei loro beni. I secondi avevano del pari interesse alla rivoluzione, ma con remore enormemente minori, visto che piú in basso di quanto si trovavano non potevano assolutamente cadere.

In funzione di questi intenti diversi, sia pure nell'ambito di un interesse rivoluzionario comune, si formò e si « articolò » la coscienza di classe della plebe nel quinto secolo. Tutti d'accordo, i plebei, sulla insufficienza delle concessioni paternalisticamente elargite a centellini dalla classe patrizia dominante, che a se stessa riservava gelosamente la *possessio* del cd. *ager publicus*. Tutti d'accordo dunque sulla necessità di una rivoluzione che abolisse ogni differenza sostanziale tra loro e i patrizi e ponesse tutto alla portata dell'iniziativa privata di tutti i cittadini. È il programma massimo compatibile con un mondo in cui il socialismo non era ancora pensabile: un mondo (lo dice Carlo Marx) che può essere paragonato a quello contemporaneo come il gran sacerdote Samuel può essere rassomigliato all'Arcivescovo di Canterbury. Ma sul metodo della tensione dialettica con la classe patrizia i plebei *proletarii* erano ben diversamente orientati dai plebei *adsidui*. Gli uni volevano tutto e subito, anche se forse non sapevano precisamente che cosa volessero. Gli altri condizionavano la rottura del sistema socio-economico interno all'infrangibilità del sistema politico-militare esterno. Dalla combinazione, non sempre agevole e non sempre efficiente, di questi due metodi diversi è uscita, dopo le alterne vicende che tutti conoscono, la rivoluzione della plebe, e ha vinto.

A questo punto sorge inevitabile una domanda: la plebe romana ebbe due anime? O vi furono addirittura due plebi in conflitto di interessi tra loro?

Io rispondo che di conflitti interni tra i plebei ve ne furono certamente, e anche gravi. Ha valore emblematico, ad esempio, il fatto che corse a sedare la prima secessione plebea (quella del Monte Sacro o

piú probabilmente dell'Aventino) quel Menenio Agrippa, *facundus vir*, ch'era anch'egli di estrazione plebea. « *Comparando hinc, quam intestina corporis seditio similis esset irae plebis in patres, flexisse mentes hominum* » (Liv. 2.32.12). La storia delle rivoluzioni, peraltro, è sempre intessuta di dissidi interni: i dissidi fanno parte della vitalità rivoluzionaria. Quel che rileva è la genuinità e l'intensità che caratterizza il fuoco rivoluzionario, cioè l'esistenza di una coscienza di classe unita nei confronti dell'altra classe da rovesciare.

Bene. Come si fa a negare che la strategia unitaria contro il nemico patrizio vi fu, pur nella variabilità delle tattiche, durante tutto il quinto secolo? E come si può pensare, di fronte ad un'azione cosí complessa e spesso cosí sottile, che essa sia stata il prodotto del caso o dell'inconscio, e non il risultato di un calcolo cosciente, continuamente corretto e migliorato dal giuoco delle circostanze? I presupposti materiali del conflitto di classe tra patrizi e plebei, dei quali abbiamo accertato l'esistenza e i caratteri, furono recepiti, selezionati, ordinati dalla plebe romana in un processo di autentica presa di coscienza della struttura di classe antipatrizia della *plebs*, quindi della funzione rivoluzionaria da svolgere per la creazione dell'« ordine nuovo ».

L'analisi della rivoluzione plebea, nei suoi schemi essenziali, conduce, credo, a convincersi maggiormente della sua autenticità.

7. — Le fasi in cui può essere schematicamente diviso il processo rivoluzionario sono due: una prima, che va dalla costituzione dell'*exercitus centuriatus* (diciamo, per intenderci, da Servio Tullio) sino alle Dodici tavole e alla *lex Canuleia*, dunque sino alla metà del quinto secolo; una seconda, che va dalla metà del quinto secolo sino alle leggi *Liciniae Sextiae*, dunque sino agli anni sessanta del secolo quarto. La rivoluzione plebea giunse al successo irreversibile solamente allora. Dopo di allora occorsero però ancora vari decenni di lotta, almeno sino alla *lex Ogulnia* del 300 a. C., quella che ammise i plebei al pontificato. Ma si trattò solo di consolidare la vittoria.

Meritevole di particolare attenzione è la prima fase.

L'ammissione dei plebei all'*exercitus centuriatus* nella *classis* dei *pedites* presuppone l'assegnazione agli stessi in una sorta di *dominium ex iure Quiritium* « avant la lèttre » di *praedia suburbana*, situati nelle sei o piú *regiones* (ventisei, secondo la tradizione) annesse stabilmente da Servio Tullio all'*urbs*. Fu indubbiamente una concessione, una grossa concessione, e in questo senso il buon re Servio (anche se neghiamo che abbia istituito i *comitia centuriata*) può anche essere definito un

re « democratico ». Ma non illudiamoci. La concessione fu tutt'altro che incondizionata e tutt'altro che gratuita.

Le *adsignationes agrorum* ai *plebeii* del contado (assegnazioni che, il piú delle volte, erano probabilmente relative a terre già possedute e coltivate intensivamente da famiglie plebee locali) erano in teoria molto di piú delle vastissime *possessiones* degli *agri* indivisi di cui godevano, per antica consuetudine, le *gentes* patrizie: erano operate, infatti, a titolo definitivo e irrevocabile. Ma in pratica la situazione era diversa. Mentre le *gentes* patrizie contavano sulla loro potenza per mantenere ed accrescere le loro *possessiones*, le *familiae* plebee vivevano alla mercé di una giurisdizione che era esclusivamente nelle mani dei patrizi. Vero è che l'interesse generale (l'interesse del *populus Romanus Quiritium*) esigeva che gli *adsidui* non si impoverissero affinché non si indebolisse la compagine dell'esercito (e appunto perciò la *mancipatio* doveva farsi davanti a testimoni estratti dalla *classis*), ma è anche vero che la tutela dei *pedites* era strettamente subordinata alla loro fedeltà verso l'*exercitus centuriatus* e i suoi comandanti. I diritti degli *adsidui* erano insomma diritti condizionati al buon volere del *praetor*, il comandante dell'esercito, nelle cui mani si trasferí progressivamente la giurisdizione. E anche a questo riguardo si rivela geniale l'intuizione di Gian Battista Vico quando ha affermato che i *plebeii* nel quinto secolo non avevano un vero *dominium* come i patrizi, ma avevano solo un « *dominium bonitarium* » alla mercè dei magistrati giusdicenti.

Bisogna riconoscere, in ogni caso, che la concessione fatta ai plebei fu importante. E siccome è assai raro che le concessioni economiche si facciano senza una contropartita, è inevitabile che ci domandiamo quale fu il corrispettivo cui mirò inizialmente Servio Tullio. Intuirlo è agevole. L'avventuroso e lungimirante Mastarna aveva da organizzare politicamente e militarmente Roma in modo tale da poter far fronte ad un avvenire internazionale che si annunciava singolarmente difficile, ma, parliamoci chiaro, aveva anche da tenere a bada i *patres Quirites* cui si era imposto, lui etrusco di Vulci, come re. I plebei *adsidui* del contado, fin che fossero garantiti e protetti dal re e dal suo « entourage », garantivano a loro volta, sia al re che al suo « entourage », uno stabile interessamento alla limitazione delle iniziative individualiste delle *gentes* patrizie dilaganti nei dintorni dell'*urbs* e, sopra tutto, uno stabile interessamento alla compattezza ed alle buone sorti dell'*exercitus*.

I plebei della campagna si resero conto pienamente di questo loro ruolo e di questo loro interesse primario. Quando il secondo Tarquinio fu rovesciato da un colpo di stato, che era poi solo il frutto di un

miserabile affare interno tra i patrizi, e quando su Roma si gettarono avidamente gli Etruschi di Porsenna, essi tennero, in linea generale, sufficientemente fede alla disciplina serviana. E negli anni successivi, tra i pericoli che incombevano all'esterno e le incertezze e le rivalità che travagliavano all'interno i dominatori patrizi, essi fecero una scelta oculata, in tutto degna della loro sagacia contadina, cercando di assicurare con la loro maggioranza silenziosa il mantenimento dello *status quo ante*. C'era di che a comportarsi in questo modo in un'epoca di semi-anarchia della classe dominante, in cui la *gens* Fabia, tanto superba quanto avventata, ebbe persino l'estro di andare (tutti meno uno) a fare una sua guerra privata, nel 477, ai Veienti, da cui fu sconfitta al Crémera nel modo che tutti sappiamo.

8. — Quanto ho detto sin qui, sia ben chiaro, vale solo come individuazione della linea generale di condotta dei plebei *adsidui* con Servio Tullio e dopo la scomparsa di lui. Non significa che la plebe fondiaria sia stata assente al problema del suo riscatto, cioè al problema di un aumento quantitativo delle concessioni ottenute e, sopra tutto, di un consolidamento di quelle concessioni.

La tradizione romana non manca di indizi, pallidi ma non inconsistenti, a questo riguardo. Mi limito a segnalarne due. Un primo è costituito dalla misteriosa festa religiosa dei *Poplifugia*, che aveva luogo il 5 luglio, antivigilia delle None. Jean Gagé ha aperto su di essa un discorso nuovo, interessantissimo, che mi induce però a chiedermi se l'assedio del *pomerium* cittadino da parte del *populus* e la sortita disordinata e vociante dei *Quirites* non possano essere spiegati, diversamente da come propone il Gagé, come il residuo di un'antica rivolta dei *pedites* dell'esercito contro i Quiriti. Altro indizio deriva dalla famosa ma oscura distinzione tra *forcti* e *sanates*, che si creò anteriormente alle Dodici tavole e sulla quale i *decemviri* passarono un generoso colpo di spugna quando sancirono: « *Nexi mancipiique forcti sanatisque idem ius esto* ». Festo dice esplicitamente che almeno i *sanates* erano insediati fuori dell'*urbus* (« *supra infraque Romam habitaverunt* ») e molti validi motivi hanno indotto Teodoro Mommsen a ritenere che *forcti* e *sanates* fossero i *plebeii*. Io penso che si possa precisare che gli uni e gli altri erano i plebei *pedites* dell'esercito e che i *sanates*, ribellatisi alla disciplina del *populus Romanus Quiritium*, si sottomisero ad essa solo dopo notevoli difficoltà, « *quasi sanata mente* », ben diversamente dai *forcti*, « *qui nunquam defecerant a populo Romano* ».

A parte ciò, la plebe di campagna cercò, nei limiti del possibile, di

tenersi accortamente tra le quinte e approfittò abilmente dell'esistenza in Roma di una plebe essenzialmente urbana di *proletarii*, piccoli lavoranti e artigiani impoveriti dalla depressione economica del primo cinquantennio del quinto secolo, non meno che dal loro numero sempre crescente anche in virtú dell'accennata liquidazione della clientela cui procedevano le *gentes* patrizie.

Questa seconda plebe, la *sordida plebs urbana*, tornava utilissima al servizio militare *infra classem*, ma non aveva un particolare interesse a prestarvisi e il malcontento, nascente dalla disoccupazione e dalla sottoccupazione, era il suo stato endemico. I suoi tumulti, le sue secessioni, l'ho già detto, si spiegano. E si spiega anche che la *plebs* della *classis* non gradisse sempre le sue sedizioni di carattere militare e si alleasse talvolta ai patrizi per cercare, nei casi estremi, di tenerla buona.

9. — Come è potuto succedere che proprio dalla plebe cittadina, incattivita dalla miseria, sia venuta fuori, in pochi tratti di tempo, quella sapiente e costosa organizzazione contestativa, accortamente innestata, all'inizio, sull'impianto territoriale e amministrativo delle sole quattro tribú urbane, che fece capo a quei temibili capi-popolo *sacrosancti*, intoccabili, che furono appunto detti i *tribuni plebis*?

Il caos può essere organizzato dall'esterno, ma difficilmente riesce ad organizzarsi da sé: e i miserabili, quando hanno passato un certo limite di sopportazione, sono socialmente il caos. Io suppongo perciò che dietro l'organizzazione della *plebs urbana* vi sia stata sin dalle origini, con la accortezza, con i suoi consigli e, diciamolo pure, con il suo sostegno economico, la plebe rustica, quella degli *adsidui*. Non vi è altra spiegazione possibile.

La corta vista politica dei patrizi non intuí quanto sarebbe stato utile alla « conservazione » garantirsi nei modi appropriati la fedeltà di una massa troppo grande per poter essere distrutta. Ed è cosí che possiamo capire come mai la plebe cittadina, nella sua lotta vittoriosa per l'ottenimento delle Dodici tavole, non sia stata accontentata in una delle rivendicazioni che piú la interessavano e sulla quale piú clamorosamente batteva la propaganda sollecitatrice dei tribuni: la rivendicazione intesa ad una mitigazione dello spietato sistema della esecuzione personale sui debitori insolventi. In realtà la riforma non interessava l'altra plebe.

10. — Solo dopo l'elargizione delle Dodici tavole, di cui la *lex Canuleia* fu il logico complemento (concesso dai patrizi con particolare malagrazia), solo allora, resi sufficientemente sicuri da una piattaforma

ormai solida e larga di eguaglianze *iure privato* che difficilmente i patrizi si sarebbero rimangiate, i *plebeii adsidui* passarono decisamente allo scoperto per ottenere il resto.

Fu la seconda fase della rivoluzione plebea, quella intesa ad ottenere che la gestione e il controllo dei poteri pubblici, principalmente di quelli relativi all'amministrazione dell'esercito e di tutto il *populus Romanus Quiritium*, fossero accessibili non piú solo ai patrizi, ma anche ai plebei.

Con la tattica accorta dell'insurbodinazione, agevolata all'esterno dalla persistente azione contestativa dei *concilia plebis tributa* e dei *tribuni plebis*, i *pedites* dell'esercito posero numerose volte i patrizi di fronte all'inopportunità pratica di investire, con la *lex curiata de imperio*, *praetores* che non fossero graditi alla *plebs*. Per anni ed anni l'unica *legio* prima, le due *legiones* dell'esercito poi furono rette alla meglio dagli ufficiali dello stato maggiore, i *tribuni militum* (tra cui anche qualche plebeo), mentre in città sempre piú debole e nominale era l'autorità del *rex*, ridotto progressivamente a *rex sacrorum*. Se la guerra incombeva alle porte, ecco però che l'insubordinazione si attenuava e provvedeva al comando delle truppe qualche *tribunus* oppure un dittatore. Passato il pericolo, la tensione in città e nell'esercito tornava al livello di prima.

Fu cosí che, alla fine, l'*exercitus centuriatus* ebbe dai patrizi il riconoscimento di massimo comizio elettorale e legislativo di una *respublica* di cui i plebei furono finalmente cittadini, e non sudditi, a pari titolo con i patrizi. I *concilia plebis* e il tribunato della plebe rimasero a loro volta in vita non piú come organi di contestazione dei poteri della *civitas*, ma come organi integrativi della costituzione statale. La definizione mommseniana del tribunato dei tempi storici come « la rivoluzione permanente legalizzata » è una battuta ad effetto che coglie, forse non volutamente, la chiusura del grande ciclo rivoluzionario. Una rivoluzione legalizzata è infatti una rivoluzione conclusa, finita, archiviata.

11. — La rivoluzione della plebe di cui andavamo in cerca l'abbiamo dunque, se non erro, trovata. Una vera rivoluzione: sorta da uno sfruttamento intollerabile dei plebei, alimentata da una precisa coscienza di classe della *plebs*, sfociata in un ordine nuovo che assicurò parità di diritti a tutti i cittadini.

Non una rivoluzione socialista, d'accordo, ma nemmeno una rivoluzione borghese. Queste etichette moderne non le si possono adattare. Una rivoluzione di classe, e basta. La « grande rivoluzione » di Roma, che ha aperto il varco alla storia della *respublica* « nazionale ».

GENESI E RAGION D'ESSERE DEL PATRIZIATO

1. — In altra sede ho detto tutto l'essenziale, o almeno quel che a me pare essenziale, nel quadro di una certa ricostruzione della « rivoluzione plebea », intorno alla genesi (a mio avviso, pre-etrusca) del patriziato, intorno all'emersione (a mio avviso, risalente all'ordinamento centuriato serviano) della plebe, nonché intorno ai presupposti obbiettivi (a mio avviso, pre-repubblicani) di quella che doveva diventare, promossa dalla plebe, la lotta di classe tra i due gruppi sociali [1]. Ivi ho anche preso posizione in ordine alla tesi altamente suggestiva, ma forse non altrettanto chiaramente sviluppata, di F. De Martino sulle origini, per non parlare delle conseguenze (rivoluzione o non rivoluzione?), del conflitto [2].

In questa sede, guardando il problema dall'angolo visuale del patriziato, mi propongo di dire qualche parola di piú intorno alle recenti teorie circa le origini « repubblicane » (successive, per intenderci, al colpo di stato del 509 a. C., o comunque all'espulsione dei re etruschi da Roma) della casta patrizia. Non tanto per fermarmi sulla tesi originale, ma palesemente arbitraria, di R. E. A. Palmer, secondo cui i patrizi si sarebbero enucleati come tali nel periodo tra il 451 e il 366 a. C. [3], quan-

* In *Labeo* 21 (1975) 343 ss.

[1] A. Guarino, *La rivoluzione della plebe* (1975) *passim* e nt. 6, 10, 12.

[2] F. De Martino, *Storia della costituzione romana* I² (1972) *passim*, spec. 64 ss. Per i miei rilievi, v. Guarino (nt. 1) nt. 10.

[3] R. E. A. Palmer, *The Arcaistic Community of the Romans* (1970) 197 ss., 243 ss., 289 ss. In proposito v. le rc. di A. Alföldi, in *Gnomon* 44 (1972) 787 ss., e di G. Mancuso, in *Labeo* 21 (1975) 353 ss., nonché i rilievi puntuali del Ranouil (nt. 4) 65 ss. e *passim*. Il Palmer ricollega alla sua personale, e forse alquanto immaginosa, ricostruzione dell'ordinamento curiato quiritario la congettura che il patriziato (*patres, patricii*) si sia enucleato dalla restante popolazione romana (la *plebs*) nel periodo tra il 451-450 (Dodici tavole: divieto di *connubium*) e il 367 a. C. (legislazione licinia-sestia) e sarebbe consistito in sedici (massimo diciotto) famiglie cosí caratterizzate: capostipite (*pater gentis*) avente ricoperto una magistratura *cum imperio*, almeno un antenato *curio* e *pater*, nessun antenato avente rivestito una magistratura plebea.

to per valutare, e segnalare con molto riguardo, il recentissimo studio con cui P. Ch. Ranouil [4] ha cercato di confermare e consolidare una tesi che, lanciata in una famosa memoria da H. Last [5], è stata poi raccolta e perfezionata da A. Magdelain [6].

Il libro del Ranouil è un ottimo libro in molti sensi. Ma proprio il rigore e la diligenza con cui esso porta *ad consequentias* le teorie degli autori precedenti convincono in definitiva il lettore che l'ipotesi delle origini repubblicane del patriziato, nella sua struttura di fondo, non regge.

2. — Come è ben noto, le fonti romane attribuiscono concordemente, peraltro con notevoli varianti nei particolari e talora con imbarazzanti silenzi, le origini del patriziato (piú precisamente, dei *patres*) alla fondazione della *civitas*: una *civitas* di cui esse non dubitano che abbiano fatto parte sin dagli inizi, o come clienti dei *patres* o come massa cittadina distinta dai *clientes* e contrapposta ai potenti patrizi, i plebei. Sorvoliamo sui problemi piú minuti suscitati dalla loro lettura [7] e veniamo alle teorie moderne [8].

Per grandi linee, il quadro è questo. Nella *civitas* primitiva, sorta dalla fusione delle tribú genetiche preesistenti, cittadini di pieno diritto erano i membri liberi delle *gentes*, mentre sudditi o, al piú, *cives sine suffragio*, erano i *clientes* (inquadrati nelle *gentes*) ed i *plebeii* (cosí Niebuhr), se non addirittura i soli *clientes* (Ihne). Sempre in quella *civitas* primitiva, i *patres* erano i capi delle *gentes*, di cui i *patricii* erano i membri liberi, mentre membri semi-liberi erano i *clientes* delle *gentes*, dalla progressiva affrancazione dei quali vennero fuori, come sudditi della comunità (e sino a Servio Tullio non ancora come cittadini *cum suffragio*, e privi in ogni caso di *ius honorum*), i *plebeii* (cosí Huschke e Mommsen,

[4] Pierre-Charles RANOUIL, *Recherches sur le patriciat (509-366 a. C.)* (Paris, Les Belles Lettres, 1975, p. XIV-284).

[5] *The Servian Reforms*, in *JRS.* 35 (1945) spec. 30 ss.

[6] « *Auspicia ad patres redeunt* », in *St. Bayet* (1964) 427 ss., spec. 450 ss.; *Recherches sur l'imperium, la loi curiate et les auspices d'investiture* (1968); *Praetor maximus et comitiatus maximus*, in *Iura* 20 (1969) 257 ss.; *Remarques sur la société romaine archaïque*, in *REL.* 49 (1971) 103 ss.

[7] Si tratta essenzialmente, come è ben noto, di Liv. 1.8.7 e 1.35.6, D. Hal. 2.8.1-3 e 3.41, Cic. *de rep.* 2.8, 12 e 35.

[8] Un quadro delle teorie è in DE MARTINO (nt. 2) 64 ss. Una buona analisi si troverà anche nell'interessante saggio di G. MANCUSO, *Alle radici della storia del « senatus », Contributo all'identificazione dei « patres » nell'età precittadina*, in *AUPA.* 33 (1972) 190 nt. 16.

largamente seguiti). Sempre fermo restando che i *patricii* si identificavano con i *gentiles* liberi e *ingenui*, la loro qualifica acquistò valore giuridico peculiare solo quando, in modi che sono stati variamente supposti dai diversi autori, si formò nel seno della *civitas* la massa, diversificata dal patriziato, dei sudditi o dei cittadini di minor diritto (comunque non *clientes*) che « *gentem non habent* » (Liv. 10.8-9), denominata complessivamente *plebs*.

Ora, come si formò la *plebs*? E fu originario o derivato (per esempio, imposto) il suo « *gentes non habere* » (un principio che, del resto, in epoca storica, intendendosi ormai la *gens* come *nomen* o come *stirps*, non aveva piú alcun rilievo giuridico)?

All'infuori del Last e del Magdelain gli autori, nelle loro ipotesi circa le origini della diversificazione, non si sono mai spinti al di là di Servio Tullio o insomma al di là del *regnum* etrusco. Per esempio, A. Alföldi (criticato però efficacemente dal Momigliano e da altri) [9] ha pensato che il patriziato si sia distinto come classe nobiliare dal resto della popolazione, la *plebs*, perché derivante dalla casta privilegiata, di nomina regia, degli *equites*; A. Momigliano [10] (criticato però, non so quanto efficacemente, da me) [11] ha supposto che i *patricii* fossero i componenti della *classis* serviana (e i *patres* fossero i senatori da essi estratti), mentre i *plebeii* (da cui già in epoca regia si traevano i senatori *conscripti*) sarebbero stati gli *infra classem*; io infine (non ancora criticato da nessuno per la sola ragione che il mio libro sulla rivoluzione della plebe « vient de paraître ») [12] ho sostenuto che la *plebs* fu estranea alla *civitas Quiritium*, anche quando fu chiamata a partecipare (avendovi, si aggiunga, tutto l'interesse economico possibile) al corpo dei *pedites* del ben distinto (e non cittadino) ordinamento costituito dall'*exercitus centuriatus* serviano, ed appunto perciò si contrappose, sino al compromesso licinio-sestio del 367 a.C., ai *Quirites* della *civitas* organizzati per *gentes* ed ai relativi *patres*, cioè a quelli che furono perciò anche detti, nei suoi confronti, *patricii*.

[9] A. Alföldi, *Early Rome and the Latins* (1963) *passim* (con citazione dei suoi precedenti scritti). Le critiche di A. Momigliano, principalmente negli scritti di cui *infra* nt. 10.

[10] A. Momigliano, *Osservazioni sulla distinzione tra patrizi e plebei* (1967), *L'ascesa della plebe nella storia arcaica di Roma* (1967), ora in *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico* (1969) 419 ss., 437 ss.

[11] A. Guarino, « *Post reges exactos* » (1971), oggi in *Le origini quiritarie* (1973). V. anche *infra*.

[12] V. comunque già A. Guarino, *Storia del diritto romano*[5] (1975) 53 s.

3. — Anche nelle piú recenti teorie, insomma, le origini del patriziato e gli spunti di quella che sarà la contrapposizione di esso alla plebe sono identificati in strutture dell'età monarchica, piú precisamente della riforma serviana.

L'originalità del Last e del Magdelain sta nell'affermare che, alla caduta della monarchia, Roma era un corpo sociale certamente differenziato sul piano materiale (nobili e meno nobili, ricchi e meno ricchi, furbi e meno furbi, coalizzati e meno coalizzati, e cosí via), ma indifferenziato (salvo che in particolari di poco rilievo) sul piano giuridico: tutti cittadini e membri dei comizî, tutti aventi astrattamente titolo all'ottenimento di tutte le cariche, tutti inseriti in una loro *gens* e tutti, « bon gré mal gré », sostanzialmente tranquilli. Senonché (esperienza che, a ben riflettere, è tutt'altro che nuova), venuta meno con i re la « libertà nell'ordine » [13], ecco che anche a Roma i ricchi e gli scaltri (essi sopra tutto) si scatenano, approfittano delle loro influenti parentele e amicizie, creano nuove potenti coalizioni e si danno a monopolizzare i poteri repubblicani: le disuguaglianze materiali si evolvono in disuguaglianze di diritto e coloro che riescono ad approfittarne divengono i *patricii*, loro sono le magistrature, loro è il senato; le sole genti che contano sono le loro, mentre allo zero si riducono le genti degli altri, gli oppressi o *plebeii*. Con le Dodici tavole si introdurrà addirittura un divieto di *connubium* tra patrizi e plebei: un divieto che solo a gran fatica questi ultimi riusciranno a far revocare con la *lex Canuleia*.

Sin qui il Last. Alla domanda relativa al « come » i patrizi hanno fatto a chiudersi in « casta » egemone, avaramente aperta a nuove immissioni di loro amici e favoriti, risponde a sua volta il Magdelain.

Abolita la monarchia e istituita al suo posto la « dittatura bicefala » del consolato (in sostanza, una monarchia a due con termine massimo di un anno), sorge il problema di chi dovrà trarre gli *auspicia* in luogo del *rex*, assicurando cosí alla città la diretta protezione di Giove e ai capi della stessa la pienezza dell'*imperium*, e la risposta piú naturale, addirittura ovvia, è che gli *auspicia* siano tratti dai consoli, cioè dai magistrati supremi cui la *lex curiata* abbia attribuito l'*imperium*. Si formerà cosí un ristrettissimo numero di « unti del Signore » (ex-consoli, eventuali ex-dittatori: quanto meno questi), i quali, ove i consoli in carica vengano meno (per morte od altro) prima delle regolari elezioni

[13] Questo « slogan » non è del Last, beninteso, ma di movimenti politico-paternalistici del giorno d'oggi.

centuriate, saranno automaticamente i soli a poter disporre degli *auspicia*, a dir cosí, vacanti ed a poter provvedere, mediante la procedura dell'*interregnum*, alle opportune sostituzioni. Ecco perché si dirà che « *auspicia ad patres redeunt* », ed ecco perché si dovrà concludere che solo gli ex-magistrati supremi sono *patres*, che solo i loro discendenti sono *patricii*, che solo le frazioni di *gentes* facenti capo precisamente a loro sono genti patrizie, mentre tutti gli altri Romani (pur se collaterali dei *patres*, pur se ammessi al senato in qualità di *conscripti*, pur se facenti parte delle centurie altamente distinte degli *equites*) non sono che *plebeii*, cosí come plebee, anzi non-genti, saranno qualificate le genti, anche se dello stesso *nomen* e della stessa discendenza da piú antichi antenati comuni, non onorate da un capostipite *pater*.

4. — Tanto premesso, il Ranouil (veniamo a lui) dedica alla dimostrazione analitica della teoria del Magdelain sei capitoli. Le conclusioni e precisazioni cui egli perviene sono, in sintesi, le seguenti.

Primo (p. 11 ss.): il nòvero dei personaggi repubblicani da cui uscirono i *patres* non si limitò agli ex-consoli e agli ex-dittatori, ma si estese ai censori, ai *decemviri legibus scribundis*, ai *tribuni consulares* e, probabilmente, ai due sacerdozi del *rex sacrorum* e del *flamen Dialis*, perché tutti questi uffici ebbero l'*imperium* o punti di contatto con lo stesso. Secondo (p. 45 ss.): l'esame dei Fasti (di cui cui si ammette che siano stati largamente interpolati) lascia intendere che la « chiusura » della casta dei *patres* si ebbe, al piú tardi, nel 433 a. C., data di prima ascesa alla carica di tribuno consolare di M. Folius Flaccinator, il capostipite della *gens* patrizia dei Folii. Terzo (p. 61 ss.): le *gentes* patrizie aventi un capostipite *pater* tra il 509 e il 433 a. C. assommano a non piú di 43, di cui, discussi attentamente i casi dubbi, si fanno alla fine anche i nomi [14]. Quarto (p. 125 ss.): le *gentes* salite al potere tra il 471 e il 433 sono in numero di solo 12, dopo che il primo e maggior flusso di *patres* si era arrestato da nove anni: quelle *gentes*, pertanto, rappresentano, rispetto alle altre, le *minores gentes* della tradizione. Quinto (p. 143 ss.): l'identità del *nomen* di talune genti plebee con quello di talune *gentes* patrizie (cioè aperte, tra il 509 e il 433, da un *pater*) si spiega in vari modi, ma anche e sopra tutto ritenendo che una *gens*, precedentemente all'assunzione del rango di *pater* da parte di un suo membro, non fosse né patrizia né plebea, mentre di essa sarebbe divenuta

[14] In parte coincidenti con quelli estratti dal Palmer (nt. 3).

patrizia la sola stirpe aperta dal *pater*, con la conseguenza che tutto il resto non sarebbe stato patrizio, ma sarebbe venuto a qualificarsi automaticamente come plebeo. Sesto (p. 181 ss.): mentre le *gentes* patrizie, ostinatamente chiuse dal 433 a.C. a nuovi incrementi, andarono fatalmente riducendosi, a partire dal 400 a. C. si profilò, per il tramite dell'accesso al tribunato consolare, una nuova nobiltà, peraltro plebea, che prefigurò i tempi, successivi al compromesso licinio-sestio, in cui, scaduta finalmente l'importanza dei patrizi, la *nobilitas* senatoria fu esclusivamente contrassegnata dall'aver coperto una magistratura.

Ed è strettamente doveroso segnalare che alle conclusioni ora riassunte l'a. perviene attraverso pazienti e minuziose discussioni di ordine prosopografico, le quali di per sé sole potrebbero rappresentare un merito, tutt'altro che trascurabile, del libro.

5. — Eppure sono proprio le indagini prosopografiche del Ranouil che aprono, se non vedo male, la via a dubbi insistenti sul metodo da lui prescelto nella critica dei Fasti.

Personalmente, come ho scritto in molte occasioni, anche io sono fortemente propenso a credere che i Fasti del quinto e dei primi decenni del quarto secolo a. C. (fermiamoci qui) siano alterati. Ma le ragioni che mi spingono a sostenere questa tesi non riposano in una mia ipotesi assolutamente *a priori*. Riposano su fatti, che possono ben essere sottovalutati o interpretati in altro modo, ma che comunque son fatti. Da un lato, la lotta ultrasecolare condotta dai plebei per accedere alla suprema magistratura mi fa pensare che i nomi di consoli plebei, o addirittura di coppie consolari plebee, costituiscano, per gli anni anteriori al compromesso licinio-sestio, nulla piú che un falso; dall'altro lato, la piú che probabile esistenza, nel primo ottantennio del quinto secolo, di una *legio* unica (non di due o piú legioni) mi porta a supporre (unitamente ad altri argomenti che tralascio) che unico fosse inizialmente il *praetor* (patrizio) in Roma.

Il Ranouil no. Niente gli assicura o lo autorizza a sospettare (salvo l'autorità e il fascino del Last e del Magdelain) che i *patres* non fossero (anche e sopra tutto) quelli del buon tempo antico, cioè dell'età regia; niente gli assicura o lo autorizza a sospettare (visto che accetta la tradizione in ordine al passaggio dalla monarchia alla repubblica) che gli auspici di investitura non potessero essere presi, dopo il colpo di stato del 509 a. C., anche dai plebei, in quanto eletti magistrati alla pari dei patrizi dai comizi centuriati (dei quali ammette l'esistenza verso la metà del secolo quinto); niente gli assicura o lo autorizza a sospettare

che i censori fossero magistrati *cum imperio*, che il *rex sacrorum* (che egli ritiene sin dall'inizio subordinato al *pontifex maximus*) fosse degno piú del pontefice massimo di assurgere al rango di *pater*, che uguale aspirazione potesse vantare il *flamen Dialis*, che l'*interregnum* fosse un istituto di nuova introduzione: tutto questo è per lui il *thema demonstrandum*. Invece, dopo aver postulato come vero o altamente verosimile tutto ciò che ora si è detto, e dopo aver stabilito, in aggiunta, che anche dal tribunato consolare si accedeva all'Olimpo dei *patres*, egli passa a mettere fuori dai Fasti (talvolta, sia chiaro, in forza di motivazioni in sé altamente, per altri motivi, persuasive) i nomi gentilizi (plebei) che non quadrano col suo *thema demonstrandum* e, per buona misura, afferma che non sono nomi di *patres* (pur dovendolo essere in omaggio al suo criterio) i nomi gentilizi, per avventura tutti plebei, dei tribuni consolari dal 400 in avanti.

Io non dico che le cose non siano andate cosí (come potrei farlo?). Dico che la tesi del Magdelain (comunque, piú restrittiva nell'identificazione dei magistrati aventi titolo all'elevazione a *patres*) diventa, proprio per effetto di questo suo ravvicinamento all'ingrata documentazione dei Fasti, ancor meno persuasiva di quanto non fosse nella formulazione del suo autore.

6. — Non basta. Accettiamo per un momento tutte le premesse fissate dall'a. e scorriamo i Fasti dal 509 al 452 a. C., cioè fermiamoci (tanto per non farla lunga) al periodo che ha preceduto il collegio decemvirale del 451 a. C.

Noteremo subito una cosa singolare, e cioè che, eliminando i nominativi consolari plebei, alcuni anni restano zoppi, cioè con un solo console (patrizio), ed altri anni restano addirittura vuoti, cioè privi di nomi di consoli. Dunque, dato che ogni anno vi furono di regola, secondo il Ranouil, due consoli appartenenti a genti patrizie, siamo costretti a dedurre che varie volte i nominativi patrizi sono stati espunti per far posto a nominativi plebei.

Le intrusioni saranno state sollecitate o imposte, in epoche successive, da potenti famiglie plebee, non dico di no. Ma perché sono stati esclusi i nomi patrizi, quando l'elenco dei consoli annuali poteva essere facilmente accresciuto (cosí come si è fatto, ad esempio, per il 509) mediante l'aggiunta di *consules suffecti* (o di seconda estrazione, *per interregnum*) a quelli ordinari? Guai a rispondermi che i Fasti non sono attendibili, perché la replica viene spontanea alle labbra. Se i Fasti non sono attendibili in tesi generale (il che è proprio quello di cui io sono

convinto), essi non possono essere addotti come argomento attendibile per una tesi particolare, quale è quella che le *gentes* patrizie si formarono tra il 509 e il 433 a. C. per effetto della carica di console (o di che altro) coperta in quel periodo e per la prima volta dal loro fondatore.

In altri termini, non mi sembra metodologicamente felice asserire, da un lato, che le genti patrizie romane acquistarono il patriziato perché risulta dai Fasti che i loro progenitori coprirono cariche pubbliche negli anni tali e sostenere, dall'altro lato, che per le genti plebee in ordine alle quali gli stessi Fasti indicano per gli stessi anni progenitori insigniti di cariche pubbliche lo stesso criterio non vale perché i Fasti sono, per quanto le riguarda, falsificati. È vero che apprendiamo *aliunde* che solo i *patricii* potevano trarre gli *auspicia* (se ne parlò tanto, come sappiamo, ai tempi della controversia canuleia): allora però non possiamo dire che, in un certo periodo del sec. V a. C., si diventava *patres* perché si era stati investiti con la *lex curiata* e si erano tratti gli *auspicia*, ma dobbiamo dire che si poteva essere investiti dalla *lex curiata* e si potevano trarre gli auspici pubblici solo in quanto si fosse *patres* o *patricii*: il che significa che il patriziato preesisteva alla *lex curiata* e non ne era affatto la conseguenza.

7. — A parte ogni considerazione relativa ai Fasti ed alle precisazioni sin troppo precise che sugli stessi intende fondare il Ranouil, è venuto il momento di chiederci se le ipotesi del Last e del Magdelain, cui si rifanno tanto il Ranouil quanto, abbiam visto, il Palmer, sono verosimili.

Malgrado le autorevoli adesioni di P. De Francisci [15] e di J. Heurgon [16] (quella del secondo, peraltro, alquanto perplessa) alla « memoria che ha fatto epoca » di H. Last, io ritengo che le due ipotesi, pur comportando (come tutte le ipotesi serie) nuovi motivi fruttuosi di riflessione, non siano, al fondo, ipotesi attendibili. Io penso cioè (mettendo da parte, ai fini della presente discussione, tutto ciò che personalmente sono andato sostenendo nei miei scritti relativi alla genesi della repubblica) che, se è vero che alla espulsione dei re fece immediatamente seguito, nel 509 a. C., la *respublica* (con o senza i *comitia centuriata*, ma con i due consoli supremi, la *lex curiata de imperio* relativa agli stessi eccetera), ebbene i *patricii*, come casta distinta dalla *plebs* e tutt'al piú disposta a cooptazioni a suo libito di nuovi patrizi, già c'erano.

[15] *Primordia civitatis* (1959) 777 ss.

[16] *Il Mediterraneo occidentale dalla preistoria a Roma arcaica* (tr. it. 1972) 172 ss.

8. — L'ipotesi del Last, se non vedo male, è un suggestivo adattamento della famosa ipotesi del De Sanctis sulla « serrata del patriziato ».

Per giustificare il fatto che i Fasti repubblicani portano nomi consolari plebei solo nei primi anni del quinto secolo e poi non ne portano piú (anzi risulta dagli annalisti che la plebe dovette lottare duramente sino al 367 a. C. per aver titolo ad un console di estrazione plebea), si era pensato che, a un certo punto, i patrizi avessero fatto blocco contro i plebei, pretendendo di essere eletti essi soli al consolato. Siccome era facile replicare che senza un colpo di stato la serrata era impensabile e che del colpo di stato relativo non rimane alcuna traccia, il Last ha fatto coincidere la « serrata » (per chiamarla ancora cosí) col colpo di stato, indiscutibile questo, che determinò la caduta dei Tarquinii e, dice la tradizione, la fine del *regnum*. I congiurati (faccio per dire: Bruto, Collatino, Spurio Lucrezio e gli altri) non si comportarono alla schiva maniera di Cincinnato (che, del resto, è un personaggio immaginario), ma approfittarono della situazione creatasi per monopolizzare tra loro e con pochi altri, sin che ce la fecero, il potere.

Senonché, ponendo pure che i comizi centuriati abbiano prontamente secondato le camarille dei nostri (oppure ponendo che i comizi centuriati ancora non vi fossero), è fuori della realtà che il gruppo monopolistico supposto dal Last abbia potuto fondare su soli cinquanta o sessant'anni di gestione esclusiva del potere addirittura l'erezione in casta patrizia. È fuori della realtà che, avendo esso clamorosamente perso nel 445 a. C. la battaglia per il divieto di connubio con i plebei, i successivi magistrati *cum imperio* non siano stati qualificati anche essi, con le loro stirpi, patrizi. Ed è fuori della realtà che i *plebeii* (a maggior ragione vale l'argomento se si ammette che vi erano i comizi centuriati, per di piú con maggioranza plebea) abbiano dovuto agitarsi sino al 367 a. C., pur avendo trionfato nella questione del *connubium*, per spuntarla (salvo in qualche rara occasione) con la richiesta del console non necessariamente patrizio.

Certo il processo supposto dal Last non è assolutamente impossibile: nella realtà possono prodursi avvenimenti inimmaginabili. Ma quando un'ipotesi come quella del Last è priva di ogni appiglio e si scontra frontalmente con la tradizione, la quale è concorde nell'attribuire la nascita del patriziato all'età regia, è dovere di metodo qualificare l'ipotesi come improponibile. Sino a prova o indizio contrario la tradizione deve essere creduta, e devono essere creduti, almeno sotto questo profilo, anche i Fasti. Dai quali ultimi risulta che, dopo il 446, ebbero accesso al potere supremo consoli plebei che rimasero plebei e, strano,

i rappresentanti di almeno tre genti patrizie del tutto nuove alla gestione della cosa pubblica (i Papirii nel 444, i Sergii nel 437, i Folii nel 433).

La critica all'ipotesi del Last mina alla base, sempre se non vedo male, anche la congettura del Magdelain, il quale rifiuta i comizi centuriati (di cui porta l'istituzione all'epoca delle Dodici tavole) e attribuisce l'investitura dei magistrati supremi al « gioco » della *lex curiata* e degli *auspicia* di entrata in carica.

Contro questa tesi « tecnica » io ho avuto altra volta qualche obbiezione da muovere [17], ma qui, sempre ai fini limitati del discorso che stiamo facendo, metto momentaneamente ogni obiezione da parte.

Sta bene, dunque: *lex curiata* e *auspicia* favorevoli facevano del personaggio un *pater*, un assistito da *Iupiter*. Ma, se fu cosí all'inizio, se fu cosí anche dopo l'introduzione delle elezioni centuriate (si ricordino i Papirii, i Sergii ed i Folii), perché non fu cosí (saltando qui a pié pari ogni questione intorno al tribunato consolare) dopo il 367 a. C.? Il Magdelain non ce lo spiega.

Egli non fa, in realtà, la storia del patriziato, ma fa la storia della *nobilitas* consolare. Il patriziato è fuori di quella storia, e piú precisamente a monte. La tradizione, che fa risalire le origini del patriziato all'età monarchica, rimane, ad onta di tutto, ferma.

9. — Quali furono dunque, in età monarchica, le origini e la ragion d'essere del patriziato? E quali furono le ragioni profonde della lunga lotta condotta dalla *plebs*, sino al compromesso licinio-sestio, per la devalutazione del patriziato e per la riduzione di esso al suo proprio livello?

Senza dilungarmi in un'argomentazione svolta ampiamente altrove [18], indico succintamente le ipotesi che mi sembrano piú compatibili con lo stato attuale delle nostre « conoscenze », al lume delle fonti (principalmente letterarie e archeologiche) di cui disponiamo e al lume della moderna valutazione critica piú ragionevole e prudente delle stesse fonti.

A) Punto primo. I *patres* erano i « capi » piú autorevoli delle *gentes* (non necessariamente e solo i *principes gentium*) che costituivano il tessuto connettivo della Roma pre-etrusca e della stessa Roma etrusca anteriore a Servio Tullio (diciamo, per intenderci, la Roma di Tarquinio Prisco o chi per lui).

[17] GUARINO, « *Imperium* » *e* « *lex curiata* » (1968), in *Le origini quiritarie* cit. 75 s.

[18] Da ultimo, nel citato volume (nt. 1) su *La rivoluzione della plebe*.

Le note discussioni sul carattere cittadino (di formazioni « create » da Romolo e da altri, o da altri, come vuole la tradizione) oppure di formazioni precittadine (di formazioni precedenti o comunque esterne alla *civitas*) delle *gentes* sono, almeno in parte, discussioni superabili, ove si ammetta, col sussidio delle piú recenti acquisizioni archeologiche, che Roma-*urbs* (quella segnata dal *pomerium*) e correlativamente Roma-*civitas* (quella delle trenta *curiae* che si riunivano nel Foro) costituirono il punto di arrivo, da fissarsi agli inizi del sesto secolo avanti Cristo, di un lungo processo formativo della πόλις. Nell'àmbito della *civitas* finalmente unitaria di Tarquinio Prisco (616-578 a. C., per la tradizione) non è lecito dubitare che i *patres* delle genti ad essa preesistenti, piú i *patres* aggiunti agli stessi da Tarquinio, costituissero il *consilium regis*, solo molto piú tardi chiamato, con terminologia repubblicana, *senatus*.

In particolare, è ozioso chiedersi se Tarquinio creò i nuovi *patres* o addirittura creò le relative *minores gentes*. Come risulta chiaramente da Livio (1.35.6: *centum in patres legit, qui deinde minorum gentium sunt appellati*; cfr. *Auct. de vir. ill.* 6.6), Tarquinio Prisco si limitò a nominare i *patres* (presumibilmente tra personaggi a lui favorevoli ed in tutto o in parte estranei alle *gentes* preesistenti) e questi *patres* di seconda estrazione importarono nella *civitas*, o vi aprirono ciascuno, una nuova *gens*, una *gens minor* (meno antica per la *civitas*, quindi meno nobile) rispetto alle altre [19].

B) Punto secondo. I *patricii* furono i discendenti dei *patres gentium* (sia delle genti maggiori che delle genti minori) (Liv. 1.8.7; DH. 2.8.3; Cic. *de rep.* 2.12.23) e, come tali, furono spesso denominati anche *patres* (cfr. Cic. *de rep.* 2.37.64; Cic. *ad fam.* 9.21.3) [20].

Le fonti danno spunto, in proposito, a qualche sottilizzazione, che mi sembra peraltro decisiva sino ad un certo punto. Mentre il criterio della discendenza in linea retta da un *pater gentis* sembra valere puntualmente per i patrizi appartenenti alle *minores gentes* (v. il già citato Liv. 1.35.6), per gli altri patrizi sembra valere, piú genericamente, il criterio dell'appartenenza alla *gens*, anche se non per discendenza diretta dal primo *pater* entrato nella comunità (cfr. Liv. 2.16.5 [*Appius inter patres*

[19] V. comunque, su questi punti, G. MANCUSO, *Alle radici* cit. (nt. 8) specie 179 ss.; ID., « *Patres minorum gentium* », in *AUPA.* 34 (1973) 397 ss.: un autore che ha però il torto, a mio avviso, di puntare eccessivamente sul dato glottologico.

[20] V. invece MANCUSO, *Alle radici* cit. 227 ss., con considerazioni che non posso condividere.

lectus] in confronto con Liv. 4.3.14: *Claudiam ... gentem ... non in civitatem modo accepimus, sed etiam in patriciorum numero*).

C) Punto terzo. Sia nella Roma di Tarquinio Prisco che nella Roma di Servio Tullio, i *patricii* o *Quirites* furono i soli « cittadini » della comunità, della *civitas Quiritium*, ed i *patres gentium* rimasero pur sempre il potente *consilium regis*, cui spettavano *de iure*, anche se *de facto* i re etruschi lo hanno forse ostacolato, gli *auspicia* in caso di vacanza del potere (« *auspicia ad patres redeunt* »: donde la procedura dell'*interregnum*). Ma la sempre piú accentuata insufficienza delle *gentes* di fronte ai problemi della produzione e della difesa militare indusse Servio Tullio ad affiancare alla *civitas* l'*exercitus centuriatus*, su basi di struttura oplitica, chiamando a far parte dello stesso, e precisamente della *classis* dei *pedites*, gli estranei al patriziato e alla cittadinanza (piccoli agricoltori del contado e artigiani della città) che fossero maggiormente interessati, per proteggere i loro averi e le loro attività, a difendere la *civitas* intorno a cui gravitavano.

Fu cosí che assunse rilievo costituzionale la *plebs*, la *multitudo* dei non cittadini e non patrizi residenti nelle nuove tribú urbane e nelle prime tribú rustiche dei dintorni. E che la *plebs* fosse priva di cittadinanza basterebbe a dimostrarlo il fatto che essa dovette lottare per tutto il quinto secolo ed oltre al fine di strappare, pezzo a pezzo, ai patrizi le concessioni che dovevano renderla partecipe del governo della cosa pubblica: la certezza del diritto (*XII tabulae*), il *connubium*, l'elettorato passivo al consolato (quindi, con ogni probabilità e in concomitanza con questa progressione, la trasformazione dell'*exercitus* di cui faceva parte in *comitia centuriata* elettorali e legislativi).

D) Punto quarto. L'allontanamento dei prepotenti Tarquinii nel 510-509 a. C. non implicò un terremoto costituzionale. La *civitas Quiritium* rimase sempre in vita e ben distinta dall'*exercitus centuriatus*, ma ebbe inizio un processo di trasformazione, in forza del quale il *rex* vitalizio si ridusse gradualmente a capo dei culti (non ancora assoggettato al *pontifex maximus*, e quindi nominato dai *patres* mediante la procedura dell'*interregnum* e la presentazione al *suffragium* dei *comitia curiata*), mentre al comando della *legio* dell'*exercitus* fu designato sempre piú spesso, con ritmo solitamente annuale, cioè ad ogni stagione di guerra, e sempre dai *patres*, un *praetor* (o *praetor maximus*), al quale tuttavia occorreva, per ottenere l'*imperium*, la solenne investitura della *lex curiata de imperio*.

L'investitura della *lex curiata* era la stessa di cui avevano bisogno i re etruschi, sopra tutto dopo la creazione dell'esercito centuriato, per l'esercizio dell'*imperium* e di cui già durante la monarchia etrusca aveva

bisogno il *praetor* che eccezionalmente assumesse il comando dell'esercito in luogo del re. E ciò spiega perché Livio, in un passo famoso (1.60.4), dichiari che, in buona sostanza, la repubblica fu attuata *ex commentariis Servi Tulli.*

Ulteriori precisazioni del sistema vennero gradualmente in seguito: per esempio, la fissazione a non oltre un anno della carica di *praetor*, l'adozione dell'*interregnum* per le ipotesi di vacanza anzi tempo di quella carica, il rigido confinamento del *rex sacrorum* ai soli affari religiosi, la duplicazione dei *praetores* in occasione della duplicazione della legione. Tra queste precisazioni ulteriori vanno inserite quelle ottenute specificamente dalla plebe con la sua azione rivoluzionaria, sia dentro che fuori dell'esercito: il tribunato *cum imperio* aperto ai *plebleii*, la trasformazione dell'esercito in *comitia centuriata*, l'accesso dei plebei al consolato, e il resto.

Mentre la *civitas* si riduceva ad un rudere, prendeva vita, sfruttando l'ossatura dell'esercito centuriato patrizio-plebeo, una diversa consociazione politica, che fu la *respublica.*

10. — Se questa ricostruzione schematica è attendibile, risulta confermato che, nel quinto secolo e sino al compromesso licinio-sestio, le cariche *cum imperio* furono sempre decise dai *patres* (nel caso del *dictator* dal *praetor* o da uno dei *praetores*) e furono sempre conferite attraverso la *lex curiata.* Non si può seriamente discutere che la situazione, sul piano istituzionale, fosse saldamente nelle mani dei patrizi.

La domanda che a questo punto, prima di concludere, dobbiamo porci è la seguente: nominarono talvolta i *patres* (o i *praetores*) qualche magistrato *cum imperio* plebeo?

Per il periodo posteriore alla *lex Canuleia* del 445 a. C. non sorge questione: salvo che, per quanto risulta, i *patres* non si spinsero, sembra, piú in là della nomina di alcuni plebei a *tribuni cum imperio* [21]. Per il periodo anteriore (per tutto quanto il periodo anteriore) darei invece risposta negativa: in primo luogo perché il divieto di connubio non può essere stato introdotto incautamente dalle Dodici tavole, ma è assai piú probabile che i *plebeii* (estranei alla *civitas*, si ricordi) il *connubium* con i patrizi non l'abbiano avuto, sino alla legge Canuleia, mai; in secondo luogo, perché deve avere il suo peso l'insistenza con

[21] Per le congetture che possono farsi al proposito della cd. *lex Canuleia* e dei *tribuni militum consulari potestate* rinvio a GUARINO (nt. 1) *passim* e nt. 15.

cui i patrizi sostennero che essi soltanto fossero in grado di trarre gli auspici; in terzo luogo, perché sarebbe stato sciocco, da parte dei patrizi, affidare le leve del potere, sia pure *una tantum*, ad un plebeo.

Eppure il dubbio che, in qualche caso eccezionale, un plebeo particolarmente fidato (o creduto tale) possa aver ottenuto il conferimento di una magistratura *cum imperio* è un dubbio che non può essere facilmente messo da parte: e penso segnatamente a Spurio Cassio [22]. I Fasti sono, sí, inattendibili, ma in qualche caso non si capisce sotto quale pressione specifica i loro autori vi abbiano inserito nomi plebei: lo ammette piú di una volta, onestamente, il Ranouil (p. 69 ss.). Tutto sta nel decidere se veramente la mancanza di *connubium* (che vale comunque per i consoli plebei anteriori al 444) e l'incapacità plebea di trarre gli *auspicia* non fossero superate dalla solennità della *lex curiata* di investitura, la quale poteva conferire (salvo opposto avviso degli *augures* o esito infausto degli auspici di entrata in carica) anche ad un plebeo l'*imperium*.

Tutto sommato, io sarei però sempre per un'esclusione, in linea di massima, dei plebei dalle cariche *cum imperio*, anche se tendo a credere che la *lex curiata* fosse sufficiente ad investire dell'*imperium* chiunque. Ma, prima di eliminare certi nominativi famosi dai Fasti, mi domanderei, caso per caso (come per tutti i nominativi, del resto), se non vi siano modo e ragione plausibili per salvarli. A parte la possibilità che da una *gens* tutta patrizia si sia potuta in sèguito distaccare una *stirps* facente capo ad un personaggio che avesse subíto una *capitis deminuto* o una condanna capitale per *adfectatio regni* o che avesse effettuato una *transitio ad plebem*, oppure che una *stirps* di *clientes* abbia acquistato autonomia uscendo dalla *gens* patrizia di cui portava il nome, non va dimenticato che forse le *gentes minores* erano costituite solo dalle stirpi facenti capo ai *patres* di Tarquinio Prisco. Sí che è supponibile che gli appartenenti ad altre stirpi collaterali non siano divenuti patrizi e siano stati conseguentemente qualificati plebei.

[22] Lucide pagine in proposito ha scritto F. D'Ippolito, *La legge agraria di Spurio Cassio*, in *Labeo* 21 (1975) 197 ss.

LA TATTICA DELL'ESERCITO CENTURIATO

1. Il dittatore appiedato.

1. La notizia secondo cui al dittatore romano era vietato di andare a cavallo è di quelle che sembrano fatte apposta per solleticare la fantasia degli storici. Ma forse la cosa non è cosí strana come appare a prima vista. Sopra tutto se si considerano spassionatamente le fonti da cui la notizia proviene.

La fonte piú copiosa è Plutarco, nella sua vita di Q. Fabio Massimo Verrucoso, il dittatore del 217 a.C.[1]. Dopo la sconfitta e morte del console C. Flaminio al Trasimeno, la gravità della situazione e l'urgenza di prendere provvedimenti nell'assenza dell'altro console, Cneo Servilio Gemino trattenuto in Gallia, inducono i Romani a ricorrere ad una procedura del tutto nuova ed eccezionale, quella delle elezioni dirette, per fare di Q. Fabio il *dictator rei gerundae causa* e per assegnargli come collega M. Minucio Rufo[2]. E qui Plutarco (che peral-

* In *Labeo* 25 (1979) 7 ss.

[1] Sulla dittatura di Q. Fabio Massimo e sui gravi dissensi tra lui ed il suo *magister equitum*, M. Minucio Rufo: P. Pinna Parpaglia, *Sulla «rogatio Metilia de aequando magistri equitum et dictatoris iure»*, in *SDHI.* 35 (1969) 215 ss. (ivi altre citazioni).

[2] Cfr. Liv. 22.8.5: *Itaque ad remedium iam diu neque desideratum nec adhibitum, dictatorem dicendum, civitatem confugit. et quia et consul aberat, a quo uno dici posse videbatur, nec per occupatam armis punicis Italiam facile erat aut nuntium aut litteras mitti, nec dictatorem praetor creare poterat, quod nunquam ante eam diem factum erat, dictatorem populus creavit Q. Fabium Maximum et magistrum equitum M. Minucium Rufum; hisque negotium ab senatu datum ut* (*rell.*). Si avverta che la lettura di *nec dictatorem — poterat* è contestata, anche perché si ammetteva che il dittatore potesse essere creato, in mancanza di consoli, da un pretore. Comunque nel caso del 217 le novità, a mente di Livio, furono due: la creazione del dittatore da parte dei comizi centuriati (il *populus*), anziché da parte di un console (cfr. Liv. 8.23.15) e malgrado che vi fosse un console in carica; la creazione del *magister equitum* da parte degli stessi comizi, anziché da parte del dittatore.

tro rientra nella regola costituzionale quando, diversamente da Livio, attribuisce a Fabio, e non ai comizi, la designazione del *magister equitum*) dice che il dittatore « per prima cosa domandò al senato il permesso di usare un cavallo durante le operazioni militari », dopo di che postilla: « Ciò non era ammesso in precedenza: un'antica legge lo vietava, forse perché i Romani ritenevano che il nerbo dell'esercito risiede nella fanteria, per cui era opportuno che il generale stesse insieme ai fanti e non se ne allontanasse mai, oppure perché essi desideravano che almeno in ciò fosse chiara la dipendenza dal popolo del dittatore, la cui carica gode per tutto il resto di attributi e potenza simili a quelli di un tiranno »[3].

Dell'antica legge, istitutiva del divieto di andare a cavallo, non parla Livio, il quale tace, si badi, anche della richiesta del cavallo che Fabio Massimo sarebbe stato il primo ad avanzare[4]. In ordine al dittatore nominato nel 216 dopo la sconfitta di Canne, M. Giunio Pera, egli dice che adottò misure oltremodo rapide ed efficienti, allo scopo di rinsanguare l'esercito, subito dopo aver compiuto i sacri riti ed aver fatto richiesta al popolo dei comizi, « secondo l'usanza » (*ut solet*), del permesso di montare a cavallo[5].

Il cenno fuggevole di Livio e particolarmente lo « *ut solet* », da lui riferito alla richiesta ed alla concessione del cavallo, fanno intendere che i dittatori, almeno in tempi avanzati, a cavallo ci andavano praticamente sempre. Viene con ciò ad essere giustificato, almeno entro

[3] Plut. *Fab. Max.* 4.1.-2: Ὡς οὖν ταῦτ' ἔδοξεν, ἀποδειχθεὶς δικτάτωρ Φάβιος καὶ ἀποδείξας αὐτὸς ἵππαρχον Μάρκον Μινούκιον, πρῶτον μὲν ἠτήσατο τὴν σύγκλητον ἵππῳ χρῆσθαι παρὰ τὰς στρατείας. Οὐ γὰρ ἐξῆν, ἀλλ' ἀπηγόρευτο κατά δή τινα νόμον παλαιόν, εἴτε τῆς ἀλκῆς τὸ πλεῖστον ἐν τῷ πεζῷ τιθεμένων καὶ διὰ τοῦτο τὸν στρατηγὸν οἰομένων δεῖν παραμένειν τῇ φάλαγγι καὶ μὴ ἱπρολείπειν, εἴθ', ὅτι τυραννικὸν εἰς ἅπαντα τἆλλα καὶ μέγα τὸ τῆς ἀρχῆς κράτος ἐστίν, ἔν γε τούτῳ βουλομένων τὸν δικτάτορα τοῦ δήμου φαίνεσθαι δεόμενον.

[4] Anche Livio, 22.9.7, dice che Fabio per prima cosa convocò il senato, al quale chiese l'emissione di un certo numero di opportuni *decreta*.

[5] Liv. 23.14.2: ... *dictator M. Iunius Pera, rebus divinis perfectis, latoque, ut solet, ad populum ut equum escendere liceret,* (*rell.*). Da Liv. 22.57.9-11 sembra potersi ricavare che M. Giunio Pera fu creato, per decreto del senato, dal pretore M. Claudio Marcello, ma resta il dubbio che il pretore mancasse, almeno nelle riflessioni costituzionalistiche dell'epoca, di tale potere di nomina: in tal caso si potrebbe ripiegare sulla elezione da parte dei comizi centuriati, alla maniera di Q. Fabio Massimo, e si spiegherebbe perché l'autorizzazione all'uso del cavallo sia stata chiesta da Giunio Pera al *populus*.

certi limiti, Zonara, il quale scrive che il dittatore non poteva montare in sella, salvo quando l'esercito si disponeva al combattimento [6]. Zonara, in altri termini, un comandante di eserciti appiedato non lo capisce, o lo capisce solo nel caso eccezionale che diriga napoleonicamente la manovra dal sommo di un'altura. Di qui la sua « razionalizzazione » di una regola vetustissima, che oltre tutto gli risulta sistematicamente derogata [7].

2. Il dato meno consistente tra tutti è indubbiamente rappresentato dal νόμος παλαιός di cui favoleggia Plutarco. Come e piú della famigerata « *lex vetusta* » sul *praetor maximus* e sulla *fictio clavi annalis* [8], la legge in questione sembra essere null'altro che il frutto dell'ipostatizzazione a posteriori di quella che probabilmente era un'antichissima prassi, cioè una regola usuale non scritta. Comunque il punto importante non attiene alla forma, ma alla sostanza del divieto. Si trattava di un divieto di carattere religioso o di un divieto motivato essenzialmente da ragioni politico-militari?

Al tabú religioso hanno ovviamente pensato in molti, anche se non hanno poi saputo precisare con rilievi concreti le loro piú o meno avvincenti teorie [9]. La tesi piú interessante, in questa direzione, sembra essere quella di A. Magdelain, il quale istituisce un accentuato parallelismo tra la *dictio dictatoris* da un lato e l'*inauguratio* del *rex sacrorum* e dei *flamines* maggiori dall'altro [10]; ma è tesi che non convince tanto quanto a prima vista affascina e che è stata, se non erro, efficacemente criticata, di recente, da F. Sini [11]. L'unico punto veramente de-

[6] Zonar. 7.13: ...ἦ οὖν, ὡς εἴρεται, ἡ δικτατωρεία κατά γε τὴν ἐξουσίαν τῇ βασιλείᾳ ἰσόπορος, πλὴν ὅτι μὴ ἐφ' ἵππον ἀναβῆναι ὁ δικτάτωρ ἠδύνατο, εἰ μὴ ἐκστρατεύεσθαι ἔμελλεν...

[7] Su Zonara e le sue fonti: K. Ziegler, sv. *Zonaras*, in *RE*. 10 *A*. 3 (1972) 718 ss. Di « Missverständnis » parla Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* 2.1[3] (rist. 1952) 159 nt. 3.

[8] Cfr. Liv. 7.3.5: *Lex vetusta est, priscis litteris verbisque scripta, ut qui praetor maximus sit idibus Septembribus clavum pangat.* In argomento, da ultimo: A. Guarino, *La rivoluzione della plebe* (1975) 150 s. Naturalmente, si può anche pensare che la legge sul cavallo del dittatore fosse quella stessa *de dictatore legendo*, di cui parla, peraltro assai poco credibilmente, Livio in 2.18 (*infra* nt. 25).

[9] Quadro della questione, da ultimo, in F. Sini, *A proposito del carattere religioso del « dictator »*, in *SDHI*. 42 (1976) 401 ss., spec. 422 s.

[10] A. Magdelain, « *Auspicia ad patres redeunt* », in *Homm. Bayet* (1964) 427 ss., nonché, da ultimo, « *Praetor maximus* » *et* « *comitatus maximus* », in *Iura* 20 (1969) 257 ss.

[11] *Cit.* (nt. 9) *passim.*

gno di meditazione, a sostegno dell'origine religiosa del divieto, sta nel fatto, già rilevato da parecchi e ultimamente valorizzato dal Sini [12], che anche al *flamen Dialis*, al sommo sacerdote di *Iupiter*, era interdetto l'uso del cavallo [13]. Tuttavia, non solo il divieto del cavallo per il *flamen Dialis* era strettamente collegato alla proibizione per lui (e non certo per il dittatore) di volgere lo sguardo all'esercito schierato *extra pomerium*, né solo concorre forse a spiegare il divieto per il flamine di Giove (e non certo, ancora una volta, per il dittatore) il fatto che il cavallo era creduto in antico bestia di morte [14]. Per quanto riguarda il dittatore, che il divieto non avesse nulla a che vedere col *nefas* o con la *religio* è reso evidente dal fatto che la deroga non era richiesta all'autorità religiosa né dipendeva da pratiche sacrali, ma era concessa dai comizi o, come scrive Plutarco, dal senato [15]. La coincidenza esiste, e nessuno può negarla, ma, a ben guardare, è solo una coincidenza.

Escluso il carattere religioso del divieto, restano le spiegazioni, a dir cosí, di carattere laico. Mettiamo senz'altro da parte quelle basate piuttosto ingenuamente sulla supposizione, d'altronde smentita da quanto diremo tra poco [16], che l'uso militare del cavallo, o almeno del cavallo da sella, fosse ignoto ai tempi lontani in cui l'istituto della dittatura apparve [17], e fermiamoci alle piú significative tra quelle strettamente militari o politiche.

Sono spiegazioni parecchio deboli. Per Th. Mommsen l'interdizione deriva dall'essere il *dictator* comandante della sola fanteria, o specificamente della fanteria [18]; ma non si vede davvero perché il dittatore,

[12] *Cit.* (nt. 9) 422.

[13] Cfr. Gell. *n. a.* 10.15.4: *Equo Dialem flaminem vehi religio est.* Sul punto: G. WISSOWA, *Religion und Kultus der Römer*[2] (1912, rist. 1971) 505 e nt. 5.

[14] Cfr. Gell. (nt. 13): *... item religio est classem procintam extra pomerium, id est exercitum armatum, videre, idcirco rarenter flamen Dialis creatus consul est, cum bella consulibus mandabantur.* Sul cavallo come bestia della morte: F. LEIFER, *Studien zum antiken Aemterwesen* (1931, rist. 1963) 118 nt. 3.

[15] *Retro* nt. 3. Contro il tabú religioso v. anche, da ultimo: J.-Cl. RICHARD, *Les origines de la plèbe romaine* (1978) 454.

[16] *Infra* n. 4.

[17] Cfr. G. DE SANCTIS, *Storia dei romani* 1 (1907) 422 nt. 3. V. anche: E. MEYER, *Römischer Staat und Staatsgedanke*[3] (1964) 41 s., con considerazioni assolutamente inattendibili, sulle quali non è il caso di fermarsi. V. anche *infra* nt. 19.

[18] MOMMSEN (nt. 7) 158. Il RICHARD (nt. 15) 455 sostiene che il divieto sarebbe manifestazione della preponderanza della fanteria sull'*equitatus*, ma il problema di comando era quello di armonizzare i movimenti dei *pedites* con quelli degli *equites*.

titolare di un *imperium maius* rispetto a quello dei *praetores-consules*, dovesse in realtà avere un comando piú limitato del loro ed esser privo di quel cavallo di cui i *praetores* facevano liberamente uso. Secondo S. Mazzarino[19], erano stati i *patres* (patrizi) della città originaria a voler differenziare dai loro generali, almeno in questo, il capo della fanteria politica plebea; ma la tesi che il *dictator* fosse originariamente plebeo, e fosse capo della sola fanteria, e che gli *equites* patrizi non facessero originariamente parte dell'esercito serviano è tesi tutta da dimostrare[20]. Infine, ed a tacer di altri, giusta un'ipotesi formulata da F. De Martino, il divieto del cavallo sarebbe stato introdotto per impedire al dittatore di allontanarsi dalla città, in direzione del nemico, piú velocemente della sua fanteria[21]; ma non è difficile obbiettare che questa ipotesi postula un dittatore con tendenze eroico-suicide, o almeno piuttosto sciocco, e che, in ogni caso, analogo divieto si sarebbe dovuto formulare, e non si formulò, per i *praetores* di minor rango.

3. Forse la via verso una congettura in qualche modo plausibile è offerta da un avvenimento notissimo dei primi anni del quinto secolo: la battaglia del lago Regillo. È ben vero che si tratta di un episodio assai discusso e ancor piú discutibile nelle sue linee particolari, nei suoi protagonisti, nella sua stessa data, ma è importante che la storiografia moderna non ne contesti la sostanziale credibilità e che la stessa storiografia antica ce lo presenti, nelle sue linee essenziali, con contorni significativamente conformi.

Qui non è il caso di procedere ad un'analisi completa del famosissimo scontro, con particolare riguardo al ruolo che vi ebbe la cavalleria[22]. Limitiamoci al dittatore romano ed osserviamone il comportamento.

Al Regillo i Romani si batterono sotto il comando del dittatore Aulo Postumio, il Regillese appunto[23], in un anno che per Dionigi di

[19] *Dalla monarchia allo stato repubblicano* (1945) 196 s.: « i nuovi fanti plebei, i *classici* del primo ordinamento centuriato, imposero il loro *magister populi* accanto al *magister equitum*, ed infine l'esercito oplitico compatto i due *praetores* ».

[20] Rinvio in proposito al mio scritto cit. *retro* nt. 8, *passim*, ed aggiungo che i primi dittatori indicatici dalla tradizione furono sicuramente appartenenti a *gentes* patrizie.

[21] *Storia della costituzione romana* 1[2] (1972) 282 s.

[22] In proposito: A. GUARINO, *Gli « equites » prima e dopo il Regillo*, di prossima pubblicazione.

[23] Sulla questione del *cognomen*: E. CIACERI, *Le origini di Roma* (1937) 359.

Alicarnasso fui il 496, mentre per Livio, pur non ignaro di questa datazione, dovette essere piuttosto, cosí come indicato da altre fonti a sua disposizione, il 499 avanti Cristo [24]. La preferenza di Livio per il 499 dipende chiaramente dal fatto che nel 496 Aulo Postumio, a quanto risulta dai Fasti, fu anche console, unitamente a Tito Virginio, e che non si capisce come egli, dopo aver rinunziato al consolato, si sia potuto sbarazzare del poco affidante collega [25]. Ma anche il 499 presenta, se le cose si guardano con l'ottica liviana, grosse difficoltà: non tanto perché Postumio non era ancora stato elevato mai a console [26], quanto perché tra i consoli di quell'anno figura, sia pure in seconda posizione rispetto a C. (o P.) Veturio Gemino Cicorino, quel T. Ebuzio Elva che le fonti concordemente indicano come il *magister equitum* di Aulo Postumio [27]. A mio avviso, la scelta tra le due date, o meglio tra i due organigrammi costituzionali, non può che essere favorevole al 496, sopra tutto se ci si renda conto che in quegli anni il comando ordinario dell'*exercitus centuriatus*, costituito da un'unica *legio*, era tenuto non da due *praetores-consules*, ma da un *praetor* soltanto, e che le coppie consolari indicate dai Fasti sono perciò, generalmente nei secondi nomi, falsificate [28]. È probabile, in altri termini, che Aulo Postumio, unico *praetor* del 496, si sia trasformato ad un certo punto in *dictator rei gerundae causa* e che abbia di conseguenza nominato comandante della cavalleria Tito Ebuzio.

Perché mai questa « trasformazione » del nostro Postumio da *praetor* in *praetor maximus*, o *dictator* che dir si voglia? Evidentemente per-

[24] Cfr. T. R. S. Broughton, *The magistrates of the Roman Republic* 1² (1968) 10 ss.

[25] Cfr. Liv. 2.21.2-4: *A. deinde Postumius et T. Verginius consules facti. hoc demum anno* (496 a. C.) *ad Regillum lacum pugnatum apud quosdam invenio; A. Postumium, quia collega dubiae fidei fuerit, se consulatu abdicasse; dictatorem inde factum. tanti errores implicant temporum, aliter apud alios ordinatis magistratibus, ut nec qui consules secundum quos, nec quid quoque anno actum sit, in tanta vetustate non rerum modo sed etiam auctorum digerere possis.* Tito Virginio non era obbligato a dimettersi e tanto meno è pensabile che egli, poco affidante come era, abbia creato dittatore Postumio.

[26] Il primo ed unico consolato di A. Postumio P.f. è assegnato dai Fasti al 496 a. C. Viceversa Livio, 2.18.5, accetta e segue la tesi che il dittatore dovesse essere un consolare: *Consulares legere; ita lex iubebat de dictatore legendo lata.*

[27] Un *praetor* in carica, abilitato a creare il dittatore, adattarsi a diventare subordinato, come *magister equitum*, di un dittatore?

[28] Per questa tesi: A. Guarino, *La formazione della « respublica » romana* (1948), in *Le origini quiritarie* (1973) 48 ss. ed altri scritti ivi.

ché, di fronte al pericolo gravissimo costituito dall'attacco dei Latini di Ottavio Mamilio [29], occorreva al capo del *populus Romanus Quiritium*, al capo dell'*exercitus centuriatus*, una maggiore quantità di potere, da esercitarsi non solo fuori, ma anche dentro la cerchia del *pomerium* quiritario, senza le rémore di ordine costituzionale poste dalle possibili interferenze dei *patres* e senza le rémore di ordine pratico poste dalle possibili disobbedienze degli *equites* patrizi [30]. Ottenuto dai *patres* l'impegno, beninteso *ad tempus*, di lasciarlo fare in tutto e per tutto, autorizzato a questo scopo a nominarsi un comandante e responsabile della cavalleria patrizia nel patrizio Tito Ebuzio, il patrizio Aulo Postumio, probabilmente il primo vero dittatore romano [31], si sentí forte abbastanza per poter ingaggiare una « battaglia di arresto » contro gli attaccanti latini.

4. Ed eccoci al cavallo. Dal racconto di Dionigi e, sia pure piú ambiguamente, dallo stesso racconto di Livio risulta, a ben guardare, che il dittatore Postumio del cavallo non mancava affatto ed era circondato inoltre da un guardia del corpo equestre. Anzi si intuisce qualcosa di piú: che egli mise a repentaglio le sorti dello scontro per essersi voluto, in un primo momento, troppo impicciare di persona con la manovra della cavalleria.

Dionigi comincia col descrivere Postumio che combatte al centro dello schieramento romano in mezzo alla sua scorta di cavalieri scelti, e passa poi a dire che, accortosi della rotta della fanteria di fronte agli attacchi nemici, Postumio ordinò a T. Erminio, che sostituiva il *magister equitum* ferito, di bloccare con un contingente di cavalleria i fanti in fuga, mentre egli si lanciava di gran galoppo, sempre con i suoi cavalieri, contro Sesto Tarquinio, che aveva respinto l'ala destra romana [32]. Se

[29] Sin dal 501, secondo il racconto di Liv. 2.18.3, i Romani erano in angosciata attesa dell'annunciata invasione dei Latini di Ottavio Mamilio: *Supra belli Sabini metum id quoque accesserat, quod triginta iam coniurasse populos concitante Octavio Mamilio satis constabat.*

[30] Sul punto: GUARINO (nt. 8) 85 ss.

[31] Il primo dittatore della tradizione romana è T. Larcio Flavo (o Rufo), *cos.* 501 e 498 e *dict.* 501 (o 498), ma anche Livio è molto perplesso su questo punto: vero è infatti che Roma nel 501 temeva l'attacco in forze dei Latini (v. *retro* nt. 29), ma vero è anche che nel 501 i Latini (e gli stessi Sabini) non si mossero. Cfr. Liv. 2.18.4: *In hac tantarum expectatione rerum sollicita civitate, dictatoris primum creandi mentio orta. Sed nec quo anno nec quibus consulibus, quia ex factione Tarquiniana essent (id quoque enim traditur) parum creditum sit, nec quis primum dictator creatus sit, satis constat. (rell.).*

[32] Cfr. D.H. 6.3-12, con particolare riguardo a 6.12.3.

non fosse stato per l'apparizione esaltante dei Dioscuri, Castore e Polluce, assai difficilmente i Romani se la sarebbero cavata da questo pasticcio tattico, creato dal loro comandante quando aveva abbandonato a se stessa la falange della fanteria [33].

Meno avventuroso è il racconto di Livio, il quale evita di raffigurare *expressis verbis* Postumio a cavallo, ma non tace della coorte di cavalieri che lo circonda e attribuisce a Postumio l'iniziativa di « volare verso la cavalleria » e di convincere i cavalieri a combattere unitamente a lui, appiedati, al fine di aiutare e di incoraggiare col loro esempio disanimati fanti [34]. Col che implicitamente si conferma che il dittatore era in grado di spostarsi veloce, evidentemente a cavallo, da un capo all'altro del campo di battaglia e che egli aveva ad un certo punto perduto, non importa se per incapacità o per altro, il controllo dello schieramento centrale della fanteria.

Il fatto che Postumio aveva il cavallo si è cercato di spiegarlo supponendo che la tradizione relativa alla battaglia del Regillo sia stata elaborata dopo le guerre puniche, « quando si era perso il ricordo del divieto fatto al dittatore » [35]. Ma l'ipotesi può essere accolta, con una forte dose di buona volontà, per Dionigi, che del divieto di andare a cavallo non parla mai, non certo per Livio, il quale all'interdizione del cavallo invece fa cenno [36]. È giusto ritenere, pertanto, che ai tempi del Regillo e del primo dittatore romano limitazioni nell'uso del cavallo non ve ne fossero ancora e che queste limitazioni siano insorte dopo i tempi del Regillo o, meglio ancora, a seguito dell'esperienza fatta dai Romani al Regillo.

5. A mio avviso, ed ovviamente sul piano della piú cautelosa ipotesi, la spiegazione piú convincente è l'ultima.

Al lago Regillo, come sappiamo il ruolo degli attaccanti fu svolto costantemente dai Latini. Ai romani toccava difendersi, ma lo fecero male, giungendo quasi in procinto della disfatta, perché Aulo Postumio

[33] Cfr. D.H. 6.13.

[34] Cfr. Liv. 2.19 e 20, con particolare riguardo a 2.20.10: *Tum ad equites dictator advolat, obtestans ut, fesso iam pedite, descendant ex equis et pugnam capessant. dicto paruere; desiliunt ex equis, provolant in primum et pro antesignanis parmas obiciunt.*

[35] M. Sordi, *La leggenda dei Dioscuri nella battaglia della Sagra e di Lago Regillo*, in *Contributi di storia antica Univ. S. Cuore Milano* 1 (1972) 68. La Sordi attribuisce il riferimento al cavallo di A. Postumio solo a Dionigi, non anche a Livio.

[36] A proposito di M. Giunio Pera: *retro* nt. 5.

non seppe sostenere adeguatamente la fanteria oplitica, costituente il punto centrale e nodale di tutto il suo esercito [37]. Il « miracolo » dell'arresto, con o senza l'aiuto di Castore ed eventualmente del fratello Polluce, fu ottenuto appiedando la cavalleria e stringendola, unitamente alla fanteria residua, in una « resistenza sul posto », di cui fu intrepido animatore il dittatore Postumio [38]. Una tattica ovvia, nella sua disperata necessità, per un esercito che voglia compiere l'ultimo sforzo per sfuggire alla sconfitta. Una tattica, tanto per fare un esempio, alla quale ricorse Giulio Cesare, quando si oppose, in una gravissima contingenza, all'attacco delle forze preponderanti degli Elvezi: « *primum suo, deinde omnium ex conspectu remotis equis, ut aequato omnium periculo spem fugae tolleret, cohortatus suos proelium commisit* » [39].

Posto che le cose al Regillo siano andate così, si spiega che le polemiche seguite alla battaglia abbiano potuto indurre i comizi, o per essi il senato, a subordinare la dittatura *optima lege*, disposta cioè in vista di decisive battaglie difensive, alla interdizione del cavallo per il dittatore. Interdizione da non intendersi come divieto assoluto (tanto meno come divieto posto da una legge) di andare a cavallo, ma piuttosto come garanzia, su un piano tra il politico ed il costituzionale, che il dittatore avrebbe avuto a sua cura precipua l'organizzazione a resistenza della fanteria ed eventualmente della stessa cavalleria appiedata.

Di qui la prassi del dittatore appiedato, del resto facilmente supe-

[37] A prescindere dai molti spostamenti di Postumio, si legga Liv. 2.19.5: *Ergo etiam proelium aliquanto quam cetera gravius atque atrocius fuit. non enim duces ad regendam modo consilio rem adfuere, sed suismet ipsi corporibus dimicantes miscuere certamina, nec quisquam procerum ferme hac aut illa ex acie sine vulnere, praeter dictatorem Romanum, excessit.* Dal sèguito del racconto si ricava che, quando il vecchio Tarquinio spinse con forza il cavallo contro Postumio, questi si trovava all'ala opposta del *magister equitum* T. Ebuzio, dunque non si trovava al centro dello schieramento oplitico.

[38] Per quanto riguarda la leggenda dei Dioscuri, mi rimetto alle considerazioni della Sordi (*retro* nt. 35).

[39] La battaglia avvenne nel 59 a. C. sulla collina di Armecy presso Toulon-sur-Arroux: cfr. Caes. *b. G.* 1.25.1. Episodio simile in Sall. *b. Cat.* 59.1 (battaglia di Pistoia). Sul punto: A. GUARINO, *Tagliacarte*, in *Labeo* 21 (1975) 391. Ai due episodi qualcuno ha raccostato quello di Spartaco che prima della battaglia suprema uccide il suo cavallo (Plut. *Crass.* 11.9): cfr. B. DOER, *Spartacus*, in *Altertum* 6 (1960) 230; ma v. M. CAPOZZA, *Spartaco e il sacrificio del cavallo*, in *CS.* 2 (1963) 256 ss.; G. STAMPACCHIA, *La tradizione della guerra di Spartaco da Sallustio a Orosio* (1976) 146 s. Da ultimo: A. GUARINO, *Spartaco, Analisi di un mito* (1979). *Retro* nt. 37.

rabile e superata (« *ut solet* ») mediante un'autorizzazione del senato o dei comizi [40].

2. Gli « equites » prima e dopo il Regillo.

1. In un precedente articolo [1] ho cercato di dimostrare che la battaglia del lago Regillo fu combattuta e vinta dai Romani, contro i Latini guidati dal tuscolano Ottavio Mamilio, nel 496 (non nel 499) avanti Cristo. Nella stessa occasione ho anche cercato di ricostruire, nei limiti del possibile, il comportamento tattico delle forze romane al comando del dittatore Aulo Postumio [2]. Qui mi interessa chiarire, in connessione con quanto ho allora sostenuto, quali furono le conseguenze della vittoria nei riguardi della cavalleria romana e quali induzioni possono avanzarsi in ordine al ruolo assunto dagli *equites* nella storia costituzionale di Roma [3].

Il racconto di Dionigi di Alicarnasso [4] e quello di Tito Livio [5] divergono tra loro in misura piuttosto rimarchevole. Né l'uno né l'altro autore, comunque, mettono in discussione un dato fondamentale, e cioè che le truppe romane avevano l'assetto organico di *exercitus centuriatus*, introdotto già ormai da decenni mediante la riforma di Servio Tullio [6]. Quindi: uno schieramento basilare di fanteria oplitica (quello delle centurie dei *pedites*) e un contingente complementare di cavalleria leggera (quello delle centurie degli *equites*).

È comprensibile che chi, adeguandosi passivamente al racconto tradizionale riferito da Dionigi e da Livio, cerchi di rendersi conto del comportamento dei Romani al Regillo rimanga piuttosto perplesso di

[40] *Retro* nt. 5 (ma la dittatura *optima lege* di M. Giunio Pera fu anche l'ultima dittatura regolare). L'autorizzazione all'uso del cavallo doveva essere normalmente rilasciata dal senato: se Fabio Massimo la chiese ai comizi, ciò fu perché erano stati i comizi, in via eccezionale, a farlo dittatore (v. *retro* nt. 1).

* In *ANA.* 94 (1983) 257 ss.

[1] Guarino, *Il dittatore appiedato*, in *Labeo* 25 (1979) 7 ss.

[2] Guarino (nt. 1) 14 s. Si trattò di una battaglia di arresto culminante in una « resistenza sul posto » della cavalleria appiedata.

[3] La presente nota è stata annunciata in: Guarino, *La rivoluzione della plebe* (1975) 296 s.

[4] *DH.* 6.13.4 *ss.*

[5] Liv. 2.42.5, 9.46.15.

[6] Cfr. Guarino (nt. 3) 293 ss.

fronte alla tattica incerta di Aulo Postumio. Sia nelle pagine dell'uno, sia nelle pagine dell'altro storiografo, appare abbastanza evidente che i Latini crearono il disordine nelle fila romane della fanteria e che la giornata fu vinta dai Romani « in extremis », solo perché alla fine gli *equites* misero piede a terra e si organizzarono a resistenza sul posto contro gli attacchi di Ottavio Mamilio e dei suoi [7]. Piú che merito del dittatore Aulo Postumio, opera della fortuna. Anzi ancora qualcosa di piú: addirittura miracolo. Dionigi raccoglie ed espone la leggenda di un intervento risolutore dei Dioscuri, Castore e Polluce, che nello stesso tempo si incaricarono di rendere nota la vittoria in città [8], mentre Livio dell'intervento visibile dei Dioscuri non parla, ma significativamente racconta che i Romani non mancarono di ringraziare il protettore della loro cavalleria, Castore [9], dedicandogli qualche anno dopo un tempio nel Foro [10].

La divergenza tra Dionigi e Livio si fa rimarchevole, a prescindere da altri punti che qui non interessano, avendo riguardo alla *transvectio equitum*, la solenne rassegna dei cavalieri, armati di tutto punto, che alle idi di luglio di ogni anno partivano dal tempio di Marte e, passando in vicinanza del tempio di Castore, arrivavano al Foro, nel pieno centro della città piú antica [11]. Dionigi asserisce che la cerimonia fu istituita subito dopo la vittoria del Regillo [12], mentre Livio sostiene che essa fu introdotta circa due secoli dopo, nel 304 a.C., per iniziativa del censore Q. Fabio Rulliano [13]. E in un dotto articolo recente un forte sostegno

[7] Analoga la tattica di Cesare, nel 58 a.C., contro gli Elvezi attaccanti. Cfr. Caes. *b. G.* 1.25 s.

[8] Sul carattere tardivo della leggenda relativa ai Dioscuri: M. SORDI, *La leggenda dei Dioscuri nella battaglia della Sagra e di Lago Regillo*, in *Contr. Ist. St. Ant. Univ. Cattolica* 1 (1972) 47 ss., part. 62 ss. Da ultimo: M. GIANGIULLO, *Locri, Sparta, Crotone e la tradizione leggendaria intorno alla battaglia della Sagra*, in *MEFRA.* 95 (1983) 473 ss.

[9] Liv. 2.20.12: *Ibi, nihil nec divinae nec humanae opis dictator praetermittens, aedem Castori vovisse fertur (rell.).* Il voto del tempio fu dunque fatto durante la battaglia (secondo Livio, forse nel 499 a.C.).

[10] Liv. 2.42.5: *Castoris aedes eodem anno* (a. 484) *idibus Quintilibus dedicata est; vota erat Latino bello a Postumio dictatore; filius eius, duumvir ad id ipsum creatus, dedicavit.*

[11] Sulla *transvectio equitum*, per tutti: C. NICOLET, *L'ordre équestre à l'epoque républicaine* 1 (1966) 69 ss., 131 ss.

[12] *Retro* nt. 4.

[13] Liv. 9.46.15: *Ab eodem* (i.e.: Q. Fabio Rulliano) *institutum dicitur ut equites idibus Quinctilibus transveherentur.*

alla notizia di Livio è stato offerto da M. Sordi [14], la quale ritiene che la leggenda sull'intervento dei Dioscuri si formò a Roma dopo la battaglia del Regillo, sul finire del quarto secolo avanti Cristo o addirittura piú tardi [15], e che pertanto ad esso non sono da collegare né l'erezione del tempio di Castore, né l'istituzione tardiva della *transvectio equitum*.

2. Io cercherò di non avventurarmi sul terreno, per le mie capacità molto poco sicuro, della formazione della leggenda dei Dioscuri al Regillo. Do quindi senz'altro per scontato, ai fini di queste pagine, che la leggenda si sia formata tra la fine del quarto e la fine del terzo secolo avanti Cristo [16]. Quel che importa, a mio avviso, mettere in adeguato rilievo è che, a prescindere dall'intervento miracoloso dei Dioscuri, la prima istituzione della *transvectio equitum* si spiega solo in connessione, anche se in modo meno semplicistico di quello asserito da Dionigi di Alicarnasso, con la vittoria romana al lago Regillo e con la di poco successiva dedicazione, cosa questa incontestata da tutti, del tempio di Castore entro il *pomerium* della città delle origini [17].

Il motivo è molto semplice, ma decisivo. La cavalleria faceva parte dell'*exercitus centuriatus* e all'esercito centuriato in armi [18] era interdetto di varcare il *pomerium* ed era riservato, come è noto, il campo Marzio [19]. Non è pensabile quindi che la *transvectio equitum*, che si svolgeva *intra pomerium*, sia stata istituita dopo il consolidamento della struttura militare e costituzionale centuriata. Essa è viceversa, chiaramente, un relitto di tempi di transizione nei quali la cavalleria ancora non faceva parte, o non faceva integralmente parte, del nuovo ordinamento: i tempi nei quali si inserisce, non solo cronologicamente, ma anche politicamente e militarmente, la battaglia del lago Regillo. In altri termini, si può ammettere che nel 304 Q. Fabio Rulliano abbia confermato ed istituzionalizzato, come cerimonia da svolgersi annualmente alle idi di luglio, una tradizione che gli veniva dai tempi del

[14] *Retro* nt. 8.

[15] SORDI (nt. 8) 65: « Roma prese il culto di Castore da Tuscolo, non da Lavinio, e lo sentì come un culto indigeno del Lazio, non come un culto greco. Per questo il suo tempio fu costruito all'interno del *pomerium* ».

[16] Scontato, sí, ma piuttosto incredibile.

[17] *Retro* nt. 8 e 10.

[18] Solo per il trionfo si faceva, come è noto, una (più apparente, che reale) eccezione. Cfr.: GUARINO, *Il trionfatore in Campidoglio*, in *Tagliacarte* (1983) 268 s., con citazioni ivi.

[19] Per tutti: Liv. 1.44.1.

Regillo [20], ma è inammissibile che egli, tanto piú che rivestiva la carica di censore, abbia creato « ex novo », in tardiva celebrazione della vittoria del Regillo, una manifestazione comportante la sfilata *intra pomerium* delle centurie equestri, cioè di una specialità organica dell'*exercitus centuriatus*.

Una replica che potrebbe farsi, e che in parte si trae dall'argomentazione della Sordi [21], è che al Regillo, se si guarda bene, la battaglia in tanto fu vinta dai Romani in quanto i cavalieri, scendendo a terra, combatterono da *pedites*. Ma, a parte il fatto che i cavalieri combattono « da cavalieri » (e con le armi tipiche della cavalleria) anche quando sono disarcionati o costretti a schierarsi appiedati [22], sarebbe facile rispondere che comunque Q. Fabio interpretò la vittoria del Regillo come un merito degli *equites* e che, se la interpretazione fosse stata diversa, essa avrebbe egualmente portato alla eresia costituzionale di una sfilata di *pedites* armati o, se si preferisce, di *equites* appiedati, ma armati, entro l'inviolabile recinto pomeriale.

In realtà, la vittoria del lago Regillo fu proprio una vittoria della cavalleria romana, e come tale fu intesa sin dall'inizio. Anche se i Romani non videro apparire i Dioscuri (o il solo Castore), è un fatto che, consacrando subito dopo un tempio a Castore, a lui attribuirono la protezione sovrumana che li portò alla vittoria. E se anche Castore, come è stato supposto, fu onorato dai vincitori non perché già ritenuto alto protettore degli *equites*, ma perché strappato al nemico mediante una sorta di *evocatio* [23], rimane che Castore, passato ai Romani, fu quegli che secondo costoro li aiutò a vincere, e rimane che la vittoria da lui propiziata fu ottenuta specificamente dagli *equites*.

Regillo, tempio di Castore e *transvectio equitum* sono insomma termini inscindibili. Per conseguenza, la *transvectio equitum* non può non avere avuto radici negli anni della battaglia del Regillo e della conseguente *dedicatio* del tempio di Castore.

3. L'obbiezione piú forte alla mia tesi (e appunto perciò l'ho lasciata per ultima) è che nel 496, data probabile della battaglia del Regillo, e a maggior ragione nel 484, data della dedica del tempio di

[20] Sia pure non ricollegando, Q. Fabio, la cerimonia ai Dioscuri, la cui leggenda in ordine all'intervento al Regillo può anche essersi formata più tardi.

[21] SORDI (nt. 8) 66 ss.

[22] Cesare, ad esempio, non scrive, né lascia intendere dei suoi *equites* che essi, nell'episodio di cui *retro*, nt. 7, si trasformarono in *pedites*.

[23] SORDI (nt. 8) 65.

Castore, la cavalleria, composta da un certo numero di centurie di *equites* (magari non ancora diciotto), già faceva parte dell'*exercitus centuriatus* e l'esercito centuriato già si riuniva *extra pomerium*, nel campo di Marte.

Non trova l'ipotesi della *transvectio equitum* istituita a quei tempi la stessa difficoltà che si è sollevata nei confronti della notizia liviana circa la *transvectio equitum* introdotta « *ex abrupto* » nel 304 avanti Cristo?

La difficoltà, rispondo, c'è. Ma vale molto di meno, direi addirittura assai poco, se si accolga l'ipotesi, corroborata da mille indizi, che l'ordinamento centuriato non prese consistenza definitiva in un momento solo. Anche a non voler accogliere la ricostruzione che della formazione progressiva della *respublica Romanorum* io ho prospettato e difeso in piú occasioni precedenti [24], nessuno (o quasi) prende ormai piú alla lettera il racconto, del resto spesso contraddittorio od esitante, che si legge, con notevoli varianti, in Dionigi, in Livio e in altri autori [25]. La battaglia del lago Regillo costituisce, dunque, già di per sé, validissimo indizio di un'epoca in cui l'integrazione tra patriziato e plebe era ancora lontana dal realizzarsi, o in cui, se si preferisce, la cosí detta « serrata del patriziato », cioè di quello che era il serbatoio delle centurie degli *equites*, aveva fatto fare uno o piú passi indietro, essendone concausa la caduta della monarchia o anche solo la cacciata dei Tarquinii, rispetto all'ordinamento politico-militare serviano [26].

Una cosa è certa. Agli inizi del quinto secolo, o per una ragione o per l'altra, Roma attraversava momenti estremamente difficili, e non solo per la guerra che le muovevano i Latini, ma anche per un profondo disordine sociale che la corrodeva all'interno. Basti pensare, per rendersene conto, alle manovre che dovette compiere Aulo Postumio per ottenere il comando supremo della cosa pubblica e dell'esercito centuriato [27], nonché alle difficoltà che egli incontrò sul campo anche per riscuotere obbedienza dai suoi sottoposti [28].

Niente di piú facile, ciò dato, che la cavalleria patrizia (di quel patriziato da cui ancora uscivano i *praetores*) non fosse ancora (o fosse

[24] Particolarmente nel saggio indicato *retro* nt. 3.

[25] V., per le principali teorie: GUARINO (nt. 3) 293.

[26] Sulla cosí detta (ma detta male) « serrata del patriziato »: GUARINO (nt. 3) 154 s.

[27] Liv. 2.21.2-4.

[28] GUARINO (nt. 1) 13 s.

tornata a non essere) ritenuta elemento organico dell'*exercitus centuriatus* e di esso fosse soltanto un elemento coordinato, ma separato, con funzione di supporto. Dirò di piú: niente di piú facile che gli *equites* non fossero ancora tutti armati alla leggera, ma fossero in parte ancora attrezzati alla pesante, con doppio cavallo od eventualmente con carro, come i *celeres* del buon tempo antico [29]. Dirò ancora di piú (anche se ci credo ben poco): non è in tutto da escludere che l'ormai notissima centuria dei *proceres patricium*, in ordine alla quale si sono fatte tante sottili (e sorprendenti) supposizioni, fosse costituita da irriducibili aristocratici che ancora combattevano « *more maiorum* ».

Ciò che possiamo seriamente arguire circa la battaglia del lago Regillo, la fondazione del tempio di Castore e la prima introduzione della *transvectio equitum* induce a ritenere che la piena e definitiva integrazione della cavalleria con la fanteria centuriata si sia progressivamente verificata in Roma dopo il 496, nel corso del quinto secolo. E induce almeno me ad essere ulteriormente convinto che la *respublica Romanorum* dei tempi storici uscí da un travaglio formativo ultrasecolare che si poté dire concluso non prima del compromesso Licinio-Sestio del 367.

3. Servio Tullio e gli « accensi ».

1. « Quante volte le ho detto che, dopo avere eliminato l'impossibile, ciò che rimane, per quanto improbabile, deve essere la verità? ».

Queste parole le rivolge Sherlock Holmes al dottor Watson nel romanzo del « segno dei quattro » (*The Sign of Four*) pubblicato da A. Conan Doyle, con immenso successo, nel 1890. Siccome il problema posto nell'episodio sta nello stabilire come mai una certa persona si sia potuta trovare, successivamente dileguandosi, in una certa stanza avente la porta sprangata all'interno, la finestra assolutamente inaccessibile e la cappa del camino assai stretta, il buon Watson finalmente guarda all'insú, si accorge che vi è un'apertura sul tetto e si decide a dedurre che l'estraneo proprio da quell'apertura deve essersi introdotto, non senza qualche acrobazia, nella stanza del crimine.

« Elementary, Watson ». Elementare, certo, se non fosse che i problemi della vita reale, e tra essi i problemi della storia, sono molto meno semplici di quelli che il Conan Doyle « isola », di volta in volta, a beneficio del suo eroe, e se non fosse che dopo il 1890 gli stessi

[29] Sui *celeres*: Guarino (nt. 3) 291 s.

* In *Labeo* 38 (1992) 322 ss.

autori di « crime stories » hanno inventato e descritto, ad esempio, almeno venti metodi di chiusura interna di una porta fatta operando dall'esterno. In altri termini, l'« impossibile » non è sempre agevole da individuare e, quanto al « probabile » ed all'« improbabile », le diversità di valutazione sono davvero molteplici. Sopra tutto allorché ci si occupi di storia romana arcaica, rispetto alla quale le nostre fonti di cognizione, notoriamente limitatissime, il piú delle volte scaturiscono da informazioni scarse e da giudizi (particolarmente da etimologismi) tali da lasciare, a dir poco, perplessi.

Ecco il motivo per cui metto qui volutamente da parte ogni questione circa l'ipotetico assetto costituzionale della *civitas* piú antica, circa la formazione della *libera respublica*, circa il passaggio dell'*exercitus centuriatus* dall'organico originario a quello delle 193 (o 194, o 195?) centurie degli ultimi due secoli avanti Cristo: temi, in ordine ai quali mi sono, del resto, già espresso, non so se bene o se male, in altri luoghi. La presente, brevissima nota parte dal presupposto comunemente accettato che l'esercito « serviano », quello cioè delle origini, era composto da una « *classis* » di centurie di fanteria pesante (non importa quante, non importa se di soli *iuniores* o anche di *seniores*), da un certo numero (non importa quale) di centurie di cavalleria, forse già da una o due centurie di *fabri* e da una o due centurie di addetti alla fanfara. Al di fuori di questi reparti vi erano gli *accensi*, anche detti *adscriptivi* o *adscripticii*.

Ora, « that is the question »: chi erano gli *accensi*, a che cosa servivano, in quali rapporti si trovavano con l'organizzazione militare centuriata?

2. La risposta alle nostre domande è affidata, per quanto io sappia, sopra tutto all'analisi delle fonti qui di seguito trascritte [1].

Fest. (Paul.) sv. *Accensi* (17 L.): « *Accensi* » *dicebantur, qui in locum mortuorum militum subito subrogantur, dicti ita, quia « ad censum » adiciebantur.*

Fest. (Paul.) sv. *Adscripticii* (17 L.): « *Adscriptcii* » *veluti quidam*

[1] Sul tema: A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe* (1975) 85 ss., 293 ss.; ID., *Storia del dir. romano*[8] (1990) 54 ss.; G. VALDITARA, *Studi sul « magister populi »* (1989) 222 ss., 301 ss.; ID., *I « seniores » e l'ordinamento centuriato*, in *SDHI.* 55 (1989) 253 ss., spec. 288 ss. e nt. 225, con bibliografia completa; ID., *Appunti sull'ordinamento centuriato*, in *Seminarios Complutenses de der. rom.* 2 (1990) spec. 132 ss. e nt. 227. Sugli *accensi* nei *comitia centuriata*: A. MAGDELAIN, *Les « accensi » et le total des centuries*, ora in *Ét. de dr. rom.* (1990) 423 ss.

scripti dicebantur, qui supplendis legionibus « adscribebantur »; hos et « accensos » dicebant, quod « ad » legionum « censum » essent adscripti; quidam « velatos », quia « vestiti » inermes sequerentur exercitum rell.

Fest. (Paul.) sv. *Velati* (506 L.): « *Velati* » *appellabantur vestiti et inermes, qui exercitum sequebantur, quique in mortuorum militum locum substituebantur rell.*

Varr. *l. l.* 7.56: « *Adscriptivi* » *dicti, quod olim adscribebantur inermes armatis militibus qui succederent, si quis eorum deperisset.*

A prescindere da ogni discussione circa la probabile parentela, per il tramite di Verrio Flacco, tra la testimonianza di Varrone e quelle di Festo, due cose saltano subito agli occhi: anzi tutto, che il riferimento di quei passi è all'antico ordinamento centuriato strettamente « militare » (e non ai *comitia centuriata*), ma si fonda su notizie presumibilmente assai vaghe, quindi presumibilmente integrate dalla fantasia; secondariamente, che nelle loro ricostruzioni dell'esercito centuriato delle origini Varrone e Festo cascano in visibili contraddizioni. Per quanto riguarda il primo punto, basta por mente alla vaghezza dei verbi al tempo imperfetto con cui gli autori rievocano l'antico ordinamento, all'indeterminatezza dell'*olim* usato da Varrone, sopra tutto al fatto che la nozione di *accensi* e di *adscriptivi* non è primaria e autonoma, ma è successiva e conseguente all'indicazione del loro impiego come « complementi » dell'esercito. Per quanto riguarda il secondo punto, è sufficiente rilevare che gli *accensi* o *adscriptivi*, se erano davvero inermi, cioè estranei allo schieramento dell'esercito centuriato, non potevano da un momento all'altro (*subito*, per dirla con Festo) servire da rincalzi dello stesso per riempirne i vuoti, mentre, se fungevano invece da eventuali rincalzi dello stesso, un approssimativo inquadramento entro l'esercito dovevano pur subirlo e un minimo di preventiva istruzione all'uso delle armi dovevano pur averlo recepito.

È chiaro dunque, almeno a mio avviso, che, nella ricostruzione della figura degli antichi *accensi*, Varrone e Festo sono stati influenzati da quello che era il ruolo degli *accensi* nell'àmbito delle *legiones* dell'esercito « manipolare », il quale era subentrato ormai da secoli all'esercito centuriato. Un ruolo di ultimissima schiera, ma comunque un ruolo di armati e non di inermi, di inquadrati e non di esterni, che ci è efficacemente descritto, dopo aver parlato degli *hastati* e dei *principes*, da:

Liv. 8.8.8: *Primum vexillum triarios ducebat, veteranum militem spectatae virtutis; secundum rorarios, minus roboris aetatis factisque;*

tertium accensos, minimae fiduciae manum. eo et in postremam aciem reiciebantur.

La confusione operata da Varrone e da Festo è resa ancora piú comprensibile, pur se rimane non certo scusabile, ove si pensi che nell'età repubblicana piú evoluta, ad essi assai meglio nota, non solo gli *accensi velati* erano notoriamente una delle centurie cosí dette degli « *inermes* » dei *comitia centuriata*, ma, in accezione diversa, erano detti *accensi* taluni inermi *apparitores* al servizio dei magistrati, ed in particolare dei *consules* (cfr., ad esempio, Suet. *Caes.* 20). Tuttavia non occorre essere Clausewitz per rendersi conto dell'assurdità (dell'« impossibilità », avrebbe detto Holmes) di una turba di inermi, che seguisse l'esercito allo scopo non solo di rendersi surrettiziamente utile (come è avvenuto sino alla vigilia dell'età contemporanea) per servizi di ristoro o di trasporti varî, ma anche e addirittura allo scopo di raccogliere le armi dei caduti e di prenderne efficientemente il posto.

3. L'assurdità or ora denunciata si accresce a dismisura, ove si assuma, come anch'io ritengo che debba assumersi, che l'antichissima *classis* centuriata combatteva (ed appunto perciò tanto facilmente vinceva) secondo la tattica oplitica. Una tattica, quella oplitica, che non si limitava ad esigere uno speciale e costoso armamento della fanteria (tra cui il pesante scudo rotondo imbracciato con la sinistra e il corto gladio impugnato con la destra), ma che richiedeva in piú (cosa notissima e da nessuno contestata) un addestramento singolo e di reparto estremamente accurato e una manovra tattica facente perno appunto sui *pedites*. Uno o piú *accensi*, che si precipitassero a surrogare gli opliti caduti, altro non avrebbero fatto, nella loro inesperienza, che scompaginare ancor piú lo schieramento, che arrecare disturbo alla (da sempre e in ogni esercito prevedibile e prevista) manovra di ricompattamento dei ranghi, che sollecitare insomma la rotta e lo sparpagliamento in luogo della resistenza e del contrattacco.

Mi fermerei qui nel mio discorso, lasciando da parte le puerili strategie da tavolino formulate, a rincalzo di Varrone e di Festo, da svariati storiografi moderni, se non mi corresse l'obbligo di dire ancora qualche parola a commento di un altro noto passo di Varrone.

Varr. *l. l.* 5.82: *Magister equitum, quod summa potestas huius in equites et accensos, ut est summa populi dictator, a quo is quoque magister populi appellatus.*

Il *magister equitum*, nominato dal dittatore, avrebbe avuto al suo comando non solo gli *equites*, ma anche gli *accensi*. Ecco una notizia del tutto incredibile, palesemente immaginosa, la quale fa a calci col

ruolo già molto impegnativo del *magister equitum*, il cui compito era di coordinare il movimento della cavalleria (spesso distribuita sulle due ali dello schieramento) con la manovra fondamentale della fanteria oplitica. Varrone, che abbiamo visto considerare gli *accensi* come truppe di rincalzo, ha provvidamente escluso (e gliene diamo atto) che di essi dovesse occuparsi l'indaffaratissimo *magister populi*, il quale oltre tutto era tenuto (lasciamo andare perché) a non girellare per il campo di battaglia a cavallo. È perciò che egli ha pensato al meno impegnato comandante della cavalleria.

Ma è credibile la notizia di Varrone? Io direi proprio di no. Il comandante della cavalleria non poteva badare seriamente ai veloci *equites* e nel contempo agli *accensi*, i quali ultimi procedevano (per quel che sappiamo) a piedi. È questione di tattica elementare, confermata al giorno d'oggi, tanto per fare un esempio, dal fatto che una « Panzerdivision » esclude nel modo piú assoluto l'inclusione nei suoi ranghi di fanteria a piedi. Né l'impossibilità per il *magister equitum* di provvedere ad avviare gli *accensi* a rincalzo dello schieramento di fanteria viene meno nel caso che si accolga l'ipotesi (che peraltro escluderei fermamente) secondo cui egli si occupava di fornire altri rincalzi alla fanteria facendo smontare dalle cavalcature, all'occorrenza, certi suoi improbabili reparti non di « cavalleria pesante », ma addirittura di opliti a cavallo (« berittene Hopliten »). Se si trattava di opliti, per di piú forniti di cavalcatura, a maggior ragione non poteva trattarsi di *accensi* (o mi sbaglio?).

Marco Terenzio Varrone sapeva e scriveva, come è ben noto, moltissime cose, forse troppe. Tutti sanno che non sempre era preciso. Di tattica e di strategia militare, comunque egli si intendeva, in termini di elementare buon senso, veramente poco. Forse era la maledizione della sua discendenza da quel Gaio Terenzio Varrone che tanto malaccortamente si era comportato nel 216 a Canne.

« BINA COMITIA DE MAGISTRATIBUS »

1. — Il grande Mommsen è stato in materia, come sempre, di una puntigliosa esattezza. Nella sua gigantesca ricostruzione sistematica del cosí detto « diritto pubblico romano » egli, guardando alle fonti di cui disponiamo, ha affermato che le magistrature repubblicane (escluse le cariche plebee) erano tutte subordinate, dopo l'elezione, ad un voto popolare di obbedienza, il quale di regola era una *lex curiata*, ma nel caso dei *censores* era una *lex centuriata* [1].

Dimentichi o incuranti di questo autorevole precedente, gli autori contemporanei, me compreso [2], si trovano invece generalmente d'accordo nel ritenere, tacendo del resto, che l'entrata in carica del *rex* e dei magistrati *cum imperio* sia conseguita, almeno da un certo momento della storia monarchica in poi, ad una *lex curiata de imperio*, fatti salvi i *censores*, per i quali nessuno contesta la storicità della *lex centuriata de potestate censoria* [3]. In due successivi saggi, il Magdelain ha accolto l'impostazione del Mommsen, ma ha attribuito l'introduzione dei « *bina comitia* » al periodo repubblicano tradizionale (quello che ha inizio col 509 a. C.) [4] e ha spegato le ragioni di questo sistema con il

* In *Index* 22 (1994) 361 ss.

[1] Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* 1[3] (rist. 1952) 608 ss., secondo il quale: a) la *lex curiata* era un atto, « durch den die Gemeinde sich ausdrücklich verpflichtet dem Imperium oder der Potestas des neu eintretenden Beamten innerhalb der Competenz desselben zu gehorchen »; b) l'impegno di obbedienza era « ausnahmsweise bei den Censoren vor den Centurien vollzogen ».

[2] A. GUARINO, *Storia del diritto romano*[6] (1990) n. 32, 33, 39, 44, 93 (per la *lex curiata*), 94, 112 (per la *lex centuriata*).

[3] Per tutti: F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* 1[2] (1972) 155 ss. (per la *lex curiata*), 330 ss. (per la *lex centuriata*); F. CÀSSOLA, L. LABRUNA, *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane*[3] (1991) 122, 180 s. (per la *lex curiata*), 122, 187 s. (per la *lex centuriata*).

[4] A. MAGDELAIN, *Recherches sur l'« imperium ». La loi curiate et les auspices d'investiture* (1962). A proposito di questo scritto v. A. GUARINO, « *Imperium* » *e « lex curiata »* (1968), ora in *Le origini quiritarie* (1973) 75 ss., con considerazioni critiche che hanno trovato parziale conforto in DE MARTINO (nt. 3).

fatto che la *respublica* mancava di un costituzione « fissa », la quale prevedesse una volta per tutte quelle e solo quelle magistrature che erano periodicamente elette dai comizi centuriati o tributi. Si rendeva perciò indispensabile che i magistrati eletti fossero successivamente confermati, allo scopo di poter prendere gli *auspicia* e di poter esercitare le loro attribuzioni, da un'apposita legge curiata o centuriata di « investitura » [5].

A mio avviso, anche il tentativo di razionalizzazione operato dal Magdelain non regge. Non vedo, infatti, perché la delibera assembleare di elezione dei magistrati non fosse in grado di comportare la loro investitura nella carica [6], e tanto meno vedo come mai la seconda delibera (quella di investitura) fosse sottratta al rischio di non adeguarsi alla prima o di essere paralizzata da un'*intercessio* dei *tribuni plebis* [7].

Un breve riesame critico delle scarse fonti di cui disponiamo deve portare, credo, a queste diverse (e, beninteso, ipotetiche) conclusioni: anzi tutto che la *lex centuriata de potestate censoria* ha tutta l'aria di non essere mai esistita; in secondo luogo, che la *lex curiata* fu sempre e soltanto *de imperio* e valse, sin da una certa epoca dell'età regia, come legge annuale di investitura del comandante dell'*exercitus centuriatus*, specie quando non si trattava del *rex*.

[5] A. MAGDELAIN, *Note sur la loi curiate et les auspices des magistrats* (1964), ora in *Ius Imperium Auctoritas, Et. de dr. rom.* (1990) 307 ss.

[6] Si può essere d'accordo nel ritenere che « les magistrats ne tiennent pas leur pouvoir d'une constitution préétablie » e che quindi essi hanno bisogno, di volta in volta, di una specifica investitura costituzionale, ma non si può consentire nel pregiudizio che questa investitura non sia implicata già dalla delibera comiziale di istituire una certa funzione costituzionale e di assegnare ad espletarle, per un certo periodo di tempo, certe determinate persone. D'altronde, è lo stesso Magdelain ad escludere che in Roma si esplicasse una sorta di « bicameralismo » avanti lettera (bicameralismo, aggiungo, che comunque non sarebbe stato configurabile nei confronti della censura e delle due leggi, entrambe centuriate, relative).

[7] La possibilità di cambiare idea dall'una all'altra delibera è proprio il merito che Cicerone attribuisce, peraltro inverosimilmente, al sistema dei *bina comitia*: v. *infra* n. 2. Quanto alla possibilità di un'*intercessio tribunicia* che paralizzasse la proposta della seconda legge (quella di investitura), il Magdelain non la esclude, ma la liquida, direi, con troppa facilità: sia perché non la prende in considerazione in ordine alla *lex centuriata de potestate censoria*, sia perché sostiene sorprendentemente (con riferimento a Cic. *fam.* 1.9.25) che, almeno per i poteri civili dei consoli, proprio la frequenza delle intercessioni tribunizie portò ad ammettere che della *lex curiata* si potesse fare a meno (v. p. 309).

2. — Il testo su cui si fonda la tesi dei *bina comitia de magistratibus* è un brano della seconda orazione *de lege agraria* pronunciata da Cicerone in una *contio* del 2 gennaio 63 a. C., l'anno del suo consolato, per ribadire con nuovi e piú ampi argomenti l'opposizione sua e degli *optimates* alla proposta di riforma agraria del tribuno P. Servilio Rullo [8].

Fortuna vuole che non sia necessario che io qui mi impegoli nelle numerose e interminabili questioni suscitate dal progetto rulliano, notoriamente ispirato alla politica di Cesare e Crasso avverso Pompeo e il senato [9]. Mi basta ricordare che, per quanto possa averne potuto peggiorare polemicamente gli aspetti Cicerone, esso prospettava di sicuro, sia pure ai fini di una distribuzione di terre, uno stravolgimento allarmante della normalità costituzionale: una commissione di *decemviri* con amplissimi poteri eletti *tributim* entro 17 sulle 35 tribú territoriali cittadine e confermati da una *lex curiata* proposta da un pretore, ma con in piú (è possibile?) l'autentica stranezza di considerare ugualmente i *decemviri* come *optima lege creati* pur se la *lex curiata* non fosse per qualunque ragione intervenuta [10].

Di fronte a queste pericolose enormità costituzionali è spiegabile

[8] La prima (e piú breve) orazione fu pronunciata in senato il giorno prima. Seguirono, a poca distanza, altri due minori discorsi *in contione*, a sèguito di che Servilio Rullo ritirò il suo progetto di plebiscito.

[9] Tralascio ogni ingombro bibliografico e rinvio, per una descrizione sommaria, ma molto limpida, di tutto l'episodio, a KUMANIECKI, *Cicerone e la crisi della repubblica romana* (tr. it. 1972) 182 ss.

[10] Cfr. Cic. *agr.* 2.6.16: *Primum caput ... iubet ... tribunum plebis, qui eam legem tulerit, creare decemviros per tribus septendecim, ut, quem novem tribus fecerint, is decemvir sit*; *eod.* 8.20-21: *... Sortietur tribus idem Rullus. Homo felix educet, quas volet tribus*; *eod.* 10.26: *Primum lege curiata decemviros ornat ... Eam legem ab eo praetore populi Romani, qui sit primus factus, ferri iubet*; *eod.* 11.28: *... sin is ferre non possit, qui postremus sit, ut aut lusisse in tantis rebus aut profecto nescio quid spectasse videatur*; *eod.* 11.29: *Quid postea, si ea lata non erit? Attendite ingenium: « tum ei decemviri », inquit, « eodem iure sint, quo qui optima lege »*. L'insinuazione che Rullo, « uomo fortunato come è », tiri a sorte proprio le 17 tribú che piú gli convengono è maligna, ma tutt'altro che infondata. L'affermazione che, non potendo *ferre legem curiatam* il pretore prima eletto, il potere di proporre la legge curiata passi al pretore ultimo eletto (sorvolando sui pretori intermedî) sfrutta chiaramente, a scopo di gettare il ridicolo su Rullo, quello che può essere stato un discorso poco felice del progetto. La dichiarazione che i *decemviri*, pur se privi di copertura della *lex curiata*, valgano egualmente come magistrati *optima lege* si basa su una citazione apparentemente letterale e pone l'interprete di fronte al dilemma: o Rullo era uno sciocco di tre cotte, oppure Cicerone, quanto a cambiar carte in tavola, era capace di tutto.

(e persino condivisibile) che Cicerone si sia ribellato. Ma non bisogna dimenticare che in questo caso egli piú che mai ha forzato, come era già nel suo temperamento, le proprie argomentazioni [11]. È appunto in questa luce che va letto, in particolare:

Cic. *agr.* 2.11.26-27: *Maiores de singulis magistratibus bis vos sententiam ferre voluerunt. nam cum centuriata lex censoribus ferebatur, cum curiata ceteris patriciis magistratibus, tum iterum de eisdem iudicabatur, ut esset reprehendendi potestas, si populum benefici sui paeniteret. Nunc, Quirites, prima illa comitia tenetis, centuriata et tributa, curiata tantum auspiciorum causa remanserunt. hic autem tribunus plebis, quia videbat potestatem neminem iniussu populi aut plebis posse habere, curiatis eam comitiis, quae vos non initis, confirmavit, tributa, quae vestra erant, sustulit. ita cum maiores binis comitiis voluerint vos de singulis magistratibus iudicare, hic homo popularis ne unam quidem populo comitiorum potestatem reliquit.*

Come si vede, Cicerone non afferma che il sistema costituzionale vigente sia, quanto alle delibere popolari, quello, a cosí dire, della « doppia conforme » [12]. Egli sostiene invece che il ricorso ai *bina comitia* era l'*optimum* di democrazia adottato dagli antichi, da quei *maiores*, non precisati nelle persone e nel tempo, cui egli era portato (e cui molti sono spesso comprensibilmente portati) ad attribuire sempre il meglio del meglio. In relazione ai tempi suoi Cicerone, sia pure a denti stretti, riconosce che il sistema antico si è ridotto a una lustra [13], ma fa leva sul fatto incontestabile che la migliore, e mai smentita, tradizione repubblicana esige che il popolo, sia pure per una volta sola e non per due, venga chiamato a deliberare nella totalità delle centurie o delle tribú che tuttora concorrono ad integrare le sue assemblee [14]. E siccome la proposta del tribuno Rullo si rivolge ai *concilia plebis*,

[11] Occorre ricordare che Cicerone, mentre da un lato basava le sue fortune politiche sugli ottimati, dall'altro lato si trovava nella difficile situazione di dover convincere le masse popolari dell'inaccettabilità di un progetto di riforma agraria, la quale era invece per definizione cosa grata alla plebe. Ecco perché egli si sforzò di far leva sopra tutto su difficili argomenti di carattere tecnico costituzionale.

[12] L'espressione, come è noto, è al giorno d'oggi corrente per ciò che attiene alle sentenze ecclesiastiche di accertamento della nullità dei matrimoni cattolici.

[13] Almeno con riferimento alla *lex curiata*: « *curiata* (*comitia*) *auspiciorum causa remanserunt* ».

[14] Cicerone parla di *comitia centuriata* e di *comitia tributa* nel senso generale di « assemblee ». A stretto rigore, egli dovrebbe distinguere, nel novero delle assemblee votanti *tributim*, tra *comitia tributa* e *concilia plebis tributa*.

ma non comporta il voto di tutte le 35 tribú, egli sottolinea sdegnato che quel sedicente « *popularis* » di Rullo ha fatto fuori proprio quelle assemblee tribute che erano ancora rimaste a disposizione, tra i suoi ascoltatori, dei plebei chiamati dal tribuno a votare.

Il sospetto che, in tutto questo giro di parole, i « *tempora acta* » dei *maiores* non siano riferiti dall'oratore con scrupolosa precisione, anzi con esatta cognizione di causa, deriva non solo dalla singolarità del sistema antico [15], ma anche dall'evidente, innegabile « forzatura », cui l'oratore si abbandona nel rappresentare in sede critica il sistema di voto proposto da Rullo. Non è vero, infatti, che Rullo voglia togliere di mezzo i *concilia tributa* (non è vero cioè che egli « *tributa, quae vestra erant, sustulit* »), ma è vero soltanto (anche se è poco apprezzabile sul piano politico) che egli chiede ai *concilia tributa*, in piú di 40 articoli [16], di decidere sull'istituzione del collegio dei decemviri, nonché sui poteri e sulle dotazioni amministrative degli stessi, rimettendo al voto di maggioranza tra 17 tribú tirate a sorte esclusivamente il còmpito dell'elezione dei dieci membri del collegio.

Di fronte ad un cosí disinvolto cambiamento delle carte in tavola non è lecito dubitare piú che seriamente della notizia ciceroniana dei *bina comitia de magistratibus*? A mio parere, è lecitissimo, anzi addirittura doveroso, tanto piú che la notizia ciceroniana è assolutamente solitaria.

Per quanto attiene alla *lex curiata* di conferma dei magistrati patrizi, vedremo tra breve in che senso ed entro quali limiti essa va accolta [17]. Per quanto attiene alla pretesa *lex centuriata de potestate censoria*, dico súbito che essa, ad un Cicerone visibilmente incerto (o forse ambiguo) sul tema [18], è stata probabilmente ispirata se non dalla consapevolezza che in origine i censori erano designati (nelle funzioni, se non anche nelle persone) dal senato e poi rimessi all'elezione dei *comitia*

[15] Un sistema che, per dirla proprio con Cicerone, ammetteva una « *reprehendendi potestas, si populum benefici sui paeniteret* ». Sul che v. *retro* nt. 1.

[16] Cfr. Cic. *agr.* 3.2.4.

[17] *Infra* n. 3.

[18] Egli non dice, infatti, che « *nunc* » la *lex centuriata* sussiste, mentre la *lex curiata* si è ridotta alla assistenza agli *auspicia*, ma dice, inconseguentemente, che « *nunc* » sussistono i comizi centuriati (cui aggiunge i *comitia tributa*), mentre sono decaduti i *comitia curiata*. L'ultima edizione della censura era, infatti, sotto gli occhi di tutti, essendosi verificata nel 64 a. C. con una coppia di cui è noto il solo L. Aurelio Cotta (cfr. Cic. *dom.* 84; Plut. *Cic.* 27), il quale abdicò nello stesso 64 oppure nel 63 (cfr. Dio Cass. 37.9.4).

centuriata [19], quanto meno dal fatto che i censori, dopo la loro elezione congiunta [20], proclamavano *in contione* la cosí detta *lex censui censendo* [21].

E che i censori, una volta eletti, entrassero nel pieno delle loro funzioni e della loro dignità curule, senza bisogno alcuno di una legge di investitura, è confermato da un famoso episodio relativo alla coppia del 179 a. C. (M. Emilio Lepido e M. Fulvio Nobiliore), di cui si legge in:

Liv. 40.45.8: *Comitiis confectis, ut traditum antiquitus est, censores in Campo ad aram Martis sellis curulibus consederunt* [22].

3. — Eliminata la fantasia della *centuriata lex censoribus lata*, passiamo alla *lex curiata* relativa ai *ceteri patricii magistratus*, i quali erano il *dictator* e il suo *magister equitum* [23], i *consules*, i *praetores* e, come tutti sanno, anche gli edili curuli [24]. Siccome a questi ultimi, agli *aediles curules*, non era riconosciuto l'*imperium*, anche se era permessa una limitata *iuris dictio* [25], è stato il rilievo di questa loro mancanza di *imperium*, in concorso col fatto che gli *aediles curules* erano *magistratus patricii*, e che a tutti i *patricii magistratus* (censori esclusi) riferisce la *lex curiata* Cicerone nell'orazione *de lege agraria* [26], ad indurre il Mommsen ad affermare recisamente che di una *lex curiata* esclusivamente *de*

[19] GUARINO (nt. 2) n. 45 e 112. Indiscussa, nei tempi storici, la necessità di un *decretum senatus* (probabilmente con definizione dei còmpiti da svolgere) per indurre i consoli ad indire l'elezione centuriata dei censori.

[20] Cfr. Liv. 9.34.25.

[21] Cfr. Liv. 43.14.5: *censores ... in contione edixerunt legem censui censendo dicturos esse, ut praeter omnium civium ius iurandum haec adiurarent rell.* La emissione della *formula census* in una *contio* (sopra tutto se non riottosa a recepirla) poteva, anche se non seguita dal voto di approvazione delle centurie, indurre a vedere in essa qualcosa di analogo ad una *lex centuriata*. Salvo che, beninteso, la *lex censui censendo* era soltanto una *lex dicta*.

[22] Come risulta da Livio (di cui cfr. anche tutto il cap. 46), i due censori erano fortemente nemici tra loro e ci volle tutta la *vis oratoria* di Q. Cecilio Metello, che si recò ad incontrarli con largo séguito di senatori, per convincerli a fare la pace.

[23] Questi magistrati straordinari, come è ben noto, non erano peraltro elettivi: GUARINO (nt. 2) n. 41, 45, 113. Altra prova della approssimazione (comprensibile, certo, ma approssimazione) con cui ha parlato dei *bina comitia* Cicerone nel suo discorso.

[24] All'elenco andrebbero aggiunti, a rigore, anche *proconsules* e *propraetores* (il cui *status* meriterebbe peraltro un discorso piú approfondito).

[25] GUARINO (nt. 2) n. 108, 142.

[26] « *Cum curiata* (*lex*) *ceteris magistratibus* (*ferebatur*) ».

imperio non sia il caso di parlare. Affermazione, direi, piuttosto affrettata per chi, come lui, è il primo a riconoscere che Livio e, in altri luoghi, lo stesso Cicerone abbiano specificato, sia pure relativamente a casi specifici, che la *lex curiata* era *lex de imperio*[27].

Ora qui non bisogna cadere in equivoci e non è possibile accettare acriticamente un passo di M. Valerio Messalla[28], trascritto da Aulo Gellio e avente riguardo al complesso problema degli auspici tratti dai magistrati patrizi ordinari[29]. Prendendo spunto dall'uso dei consoli di inserire nell'editto di convocazione dei *comitia centuriata* la frase « *ne quis magistratus minor de coelo servasse velit* », Gellio (13.15) si chiede chi sono i magistrati minori e riproduce appunto il seguente brano del primo libro *de auspiciis* dell'augure Messalla:

Gell. 13.15.4: *Patriciorum auspicia in duas sunt divisa potestates. Maxima sunt consulum, praetorum, censorum. neque tamen eorum omnium inter se eadem aut eiusdem potestatis, ideo quod conlegae non sunt censores consulum aut praetorum, praetores consulum sunt. . . . praetor, etsi conlega consulis est, neque praetorem neque consulem iure rogare potest, . . . quia imperium minus praetor, maius habet consul et a minore imperio maius aut maior* ⟨*a minore*⟩[30] *conlega rogari iure non potest . . . reliquorum magistratuum minores sunt auspicia, ideo illi* [*minores*] ⟨*maiores*⟩, *hi* [*maiores*] ⟨*minores*⟩, *magistratus appellantur. minoribus creatis magistratibus tributis comitiis, magistratus* [, *sed iustus curiata datur lege;*] *maiores centuriatis comitiis fiunt.*

[27] MOMMSEN (nt. 1) 608 nt. 3: « Die gangbare Bezeichnung *lex curiata de imperio* ist als allgemeine weder quellenmässig noch streng richtig ». Dato che la locuzione si incontra, *exempli gratia*, in Liv. 9.38.15, nonché in Cic. *rep.* 2.13.25 (per Numa Pompilio), 2.17.31 (per Tullo Ostilio), 2.18.33 (per Anco Marcio), 2.20.35 (per Tarquinio Prisco), 2.21.38 (per Servio Tullio), il Mommsen afferma che da queste ed altre fonti consegue soltanto che la *lex curiata* poteva essere qualificata *de imperio* solo « wenn der Magistrat das Imperium besass ». Al che è facile obbiettare (a prescindere da ogni discussione circa l'origine dell'*imperium*) che, se la *lex curiata* valeva anche per i magistrati muniti solo di *potestas*, la specificazione « *de imperio* » avrebbe erroneamente implicato che i magistrati *cum* (*potestate et*) *imperio* fossero privi di *potestas*.

[28] Sul Messalla augure, cos. 53 a. C.: BREMER, *Iurispr. antehadr.* 1 (1896) 263 ss.

[29] Con esclusione, dunque, del dittatore (massimo magistrato patrizio) e con esclusione altresí dei magistrati plebei.

[30] Riporto l'integrazione usuale degli editori moderni. Direi però che essa non è strettamente necessaria, essendo soggetto del « *rogari iure non potest* » l'*imperium maius*, vale a dire (con uso di un *aut* nel senso di *vel*) il *maior conlega*.

Nulla quaestio sul punto che *magistratus maiores* ordinarî siano solo i consoli, i pretori e i censori. *Nulla quaestio* circa la « specialità » del collegio dei *censores* rispetto alle altre magistrature. *Nulla quaestio* per quanto riguarda il *maius imperium* dei consoli rispetto a quello dei pretori. *Nulla quaestio* sul fatto che i *magistratus maiores* ordinarî siano rimessi al voto elettorale dei *comitia centuriata* e i *magistratus minores* siano rimessi al voto elettorale dei *comitia tributa*. Sin qui *nulla quaestio*.

Quel che non si può ammettere è che Messalla abbia scritto che i magistrati minori diventino *iusti* in base ad una *lex curiata* [31]. E non perché non lo voglia io, ma perché non lo vuole la sintassi, e cioè perché il testo del periodo finale è palesemente interpolato. A parte il fatto che stupisce il richiamo della *lex curiata* solo in ordine ai magistrati minori [32], inconcepibile è l'improvviso passaggio dal plurale dei *minores magistratus* al singolare del « *sed iustus curiata lege datur* », perdippiú seguito dal ritorno al plurale per i *magistratus maiores*. Il glossema del « *sed iustus — datur* » è evidente [33].

4. — La deduzione che solo i *magistratus* (*maiores*) *cum imperio* avessero bisogno dell'investitura costituita da una *lex curiata de imperio* ci pone di fronte al problema del perché di questo requisito.

Il perché, se non erro, sta in ciò: che l'*imperium* (potere di comando diverso dalla *potestas*) non solo era in prima linea un comando militare, ma implicava sin dall'età monarchica una qualche attribuzione specifica non rientrante, checché dica grossolanamente semplificando la

[31] La lettura corrente (è bene ribadirlo) è questa: *minoribus creatis magistratibus tributis comitiis, magistratus, sed iustus curiata datur lege; maiores centuriatis comitiis fiunt*. La lezione è identica in tutti i codici, come risulta dall'apparato critico dell'edizione oxoniense (curata da P. K. Marshall, Oxford 1968). Diversi, però, i tentativi di emendazione. HUSCHKE elimina il *sed*, leggendo *magistratus iustus curiata datur lege*; BÜTTNER-WOBST: *magistratus* [*ratus*] *et iustus curiata datur lege*; OUWENS: *magistratus sed ius iis curiata datur lege*; NIEBUHR: *magistratus sed ius eius curiata datur lege*; HERTZ: *magistratus sed ius tum curiata datur lege*; KAN: *magistratus est iustus, curiata datur lege maioribus,* (*censores*) *centuriatis comitiis fiunt* (si cfr. l'ed. teubneriana, a cura del Hosius, Stutgardiae 1903).

[32] E stupisce altresí la possibilità che vi fossero magistrati minori *iusti* e magistrati minori non *iusti*.

[33] Certo, non è assolutamente sicuro che il glossema si riferisca ai soli *magistratus maiores*, anziché a tutti i *magistratus patricii* (minori compresi). Ma, a voler ammettere questa seconda possibilità, si viene ad implicare che anche i *censores* avessero bisogno, per essere *iusti*, di una *lex curiata* di investitura.

tradizione [34], nell'ordinaria *potestas* regia. E un lucignolo (non oso sostenere piú di tanto) per intravvedere la verità ci è offerto proprio da un particolare di quella tradizione raccolta da Livio e riferita a Numa Pompilio:

Liv. 1.20.1: . . . *Sed quia* (*Numa*) *in civitate bellicosa plures Romuli quam Numae similes reges putabat fore, iturosque ipsos ad bella, ne sacra regiae vicis deserentur, flaminem Iovi adsiduum sacerdotem creavit, insignique eum veste et curuli regia sella creavit* [35].

Ci abbia pensato Numa oppur no, una cosa è certa: che, per la costante tutela della *pax deorum*, la presenza del *rex* entro il *pomerium* cittadino era indispensabile. Se il *rex* si allontanava per qualunque ragione, e principalmente per esigenze di guerra, lo sostituiva il *flamen Dialis*, un sacerdote di altissimo rango al quale rimase poi sempre connessa la *religio* persino di « *classem procinctam extra pomerium id est exercitum armatum videre* » [36]. Ebbene, quando le guerre divennero frequenti, quasi annuali, e quando le forze armate di Roma divennero *exercitus centuriatus*, cioè « *classis* », è comprensibile che il *rex*, sia perché preso dalle molteplici sue incombenze religiose e politiche, sia perché non sempre personalmente all'altezza di fronteggiare le difficoltà della tattica oplitica e delle manovre strategiche di un'armata operante sempre piú lontano da Roma, abbia pensato non tanto a farsi sostituire in città del *flamen Dialis*, quanto a farsi sostituire in campagna da uno o piú validi generali o *praetores*. Senza voler menomamente ribadire quelle che sono le mie specifiche convinzioni in proposito [37], mi basta qui rilevare che il *praetor* (o come altro si chiamasse) designato per una certa campagna di guerra, cioè praticamente per un anno, a esercitare l'*imperium* in luogo del *rex* doveva necessariamente avere, per poter prendere gli *auspicia* prima delle sue azioni di guerra, una solenne investitura *coram civibus* [38].

[34] Non vi è dubbio, infatti, che la tradizione attribuisca alle origini stesse del *regnum* la coesistenza nel *rex* di *potestas* e di *imperium*: v. *retro* nt. 27. Questa accoppiata, vista sotto il profilo semplificante del ricordo tradizionale, era null'altro che una irrazionale e inspiegabile duplicazione.

[35] Notizia confermata da Liv. 1.33.1: *Ancus demandata cura sacrorum flaminibus sacerdotibusque aliis . . . profectus.*

[36] Cfr. Gell. *n.A.* 10.15.4. Per ulteriori particolari: G. Wissowa, *Religion und Cultus der Römer*[2] (1912) 504 ss.

[37] Mi rimetto a quanto detto riassuntivamente in Guarino (nt. 1) cap. I.

[38] Forse di questa specifica investitura aveva bisogno lo stesso *rex*, se ed in quanto si assumesse il còmpito di stare vari mesi lontano da Roma, e per di piú al comando di un *exercitus centuriatus* gremito di *plebeii*. Ma non insisto sul punto.

Ecco, se tutto ciò ha anche soltanto un minimo di parvenza di vero, finalmente spiegata la *lex regia de imperio*. L'antichissima legge dei tempi monarchici, cui persino i *principes*, persino gli imperatori dell'assolutismo si rifecero in séguito per dare un fondamento di antica costituzionalità al loro potere[39].

POSTILLA: « IMPERIUM » E « LEX CURIATA ».

1. Nel suo caratteristico stile asciutto, essenziale e per ciò appunto singolarmente brillante, André Magdelain affronta, in un breve ma densissimo saggio, lo studio affascinante della *lex curiata* e degli *auspicia* di investitura magistratuale (Magdelain A., *Recherches sur l'« imperium ». La loi curiate et les auspices d'investiture*, n. 12 della serie *Sciences historiques* dei *Travaux et Recherches de la Fac. de dr. et de sc. écon. de Paris* [1968] p. 75).

La tesi difesa dal Magdelain è quanto mai originale. Premesso che le magistrature repubblicane non furono presumibilmente istituite da specifiche leggi, si spiega l'importanza della *lex curiata* rogata successivamente alla elezione dei magistrati: si trattava del loro atto di investitura (« seule la loi curiate réalise l'investiture proprement dite en conferant le *justus magistratus* »: cfr. Messala *apd.* Gell. *n. A.* 13.15.4). La *lex curiata* (totalmente estranea all'età regia) era richiesta dal predecessore, prima dell'entrata in carica del nuovo magistrato, allo scopo di dare a costui la possibilità di prendere gli *auspicia* nel primo giorno delle sue funzioni. Gli *auspicia* che il nuovo magistrato prendeva all'entrata in carica (da non confondere con quelli relativi all'elezione) completavano sul piano sacrale la sua investitura (« il requiet lui-même son approbation de Jupiter, il se fait investir de lui »), conferendogli il cd. *imperium domi*. Gli *auspicia* che il comandante di eserciti prendeva sul Campidoglio all'atto della sua partenza servivano, a loro volta, alla attribuzione del cd. *imperium militiae*, il quale fu sin dalle origini nettamente distinto dall'*imperium domi*: « alors que le pouvoir civil est continu et dure pendant toute l'année de la magistrature, l'*imperium* mi-

[39] Cfr., per tutti, Inst. 1.2.6: *Sed et quod principi placuit, legis habet vigorem, cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem concessit.*

* In *Labeo* 14 (1968) 228 ss.

litaire ne prend naissance qu'avec les auspices du départ et s'éteint quand le général à son retour à Rome franchit le *pomerium* ».

Naturalmente, i quattro punti che ho posto in risalto danno solo uno schema della monografia, che è ricca di altre interessanti e profonde notazioni, sulle quali non possiamo qui che sorvolare. La tentazione di lasciarsi convincere è, per qualunque lettore, veramente forte. Ma, almeno in me, un certo scetticismo è incoercibile, sopra tutto per questi motivi.

2. Anche a voler ammettere che le magistrature repubblicane non siano sorte da precise e specifiche leggi istitutive (ma la questione è assai piú complessa e va rapportata al lungo processo evolutivo da cui probabilmente uscí la *respublica Romanorum*), è assai poco credibile che a magistrati eletti dai *comitia centuriata* e dai *comitia tributa*, cioè da assemblee attive e influenti della compagine costituzionale repubblicana, sia occorsa una investitura proprio da parte dei *comitia curiata*, che erano l'espressione di una struttura costituzionale ormai superata. Tanto meno credibile è questa tesi, quando si sostiene, contro la *communis opinio* (cui aderisco), che la *lex curiata* non fu affatto il residuo di una istituzione operante in età regia, ma fu proprio introdotta nel sistema repubblicano allo scopo di conferire ai *magistratus* il potere di prendere gli *auspicia*. Troppo rischiosa sembra, d'altra parte, la dimostrazione che gli *auspicia* di « entrata in carica » non erano quegli stessi che rendevano possibile l'elezione, cosí come parecchie e attendibili fonti testimoniano: non si capisce, oltre tutto, quale sarebbe stato il destino del magistrato, cui i presunti *auspicia* di entrata in carica, da prendersi appunto nel primo giorno della stessa, fossero riusciti infausti (si doveva forse procedere a nuove e tardive elezioni?). Venuta meno l'attendibilità dei presunti auspici di entrata in carica, va necessariamente ridimensionata, approssimativamente entro i limiti della *communis opinio*, l'importanza degli auspici presi dal generale al momento della partenza, anche se plausibili e convincenti appaiono molti rilievi sui concetti di *imperium domi* e di *imperium militiae* (non però sulla loro pretesa distinzione *ab origine*).

Comunque, siccome l'eccellente saggio del Magdelain è sicuramente tra quelli su cui si fermerà parecchio l'attenzione dei futuri indagatori, ogni conclusione sui suoi risultati è meglio per ora rinviarla.

FABIO E LA RIFORMA DEI COMIZI CENTURIATI

1. — La dottissima monografia del Càssola sui raggruppamenti politici del III secolo (Cassola F., *I gruppi politici romani nel III sec. a. C.* [Trieste 1962] p. 438) si impone all'attenzione dei romanisti per piú di un motivo, ma forse sopra tutto per la vigorosa difesa, con argomenti in parte nuovi, della recente ipotesi che la « riforma » dei comizi centuriati sarebbe stata operata da Q. Fabio Massimo in occasione della sua censura del 230-229 a. C. (cfr. p. 268 ss., 289 ss.) (sul tema v. anche, con maggiore ampiezza di dimostrazione, Cassola, *Ancora sull'elogio di Brindisi*, in *Labeo* 8 [1962] 307 ss.). Perno di tutta la discussione è l'ormai ben noto frammento epigrafico di *elogium* di un personaggio ignoto scoperto nel 1950 a Brindisi, che il Cassola, seguendo il Ribezzo, il Vitucci ed altri, non esita a riferire a *Q. Fabius Maximus Verrucosus*, il famosissimo *Cunctator*. Per verità, l'attribuzione fabiana era stata battuta in breccia, con un articolo di singolare robustezza, dal Gabba (*L'elogio di Brindisi*, in *Athenaeum* 36 [1958] 90 ss.), il quale aveva creduto di poter riferire l'*elogium* ad un personaggio locale della colonia, conquistatore, durante la seconda guerra punica, della cittadella di *Vibinum*; ma il Cassola, non ritenendo molto probanti gli argomenti positivi del Gabba, è stato piú facilmente portato a svalutare i fortissimi elementi negativi (cioè gli elementi « antifabiani ») dallo stesso addotti.

Ora, io ritengo che, fantasiosi che siano alcuni argomenti ricostruttivi avanzati dal Gabba, fortissime, invalicabili addirittura, restano le sue considerazioni antifabiane (parzialmente anticipate dal Degrassi A., in una comunicazione verbale al Vitucci, *Intorno a un nuovo frammento di « elogium »*, in *Riv. fil. class.* 31 [1953] 43 ss., cfr. p. 48 s.). E pertanto, siccome questo argomento della « riforma » dei *comitia centuriata* è per noi romanisti di tanto e vitale interesse, chiedo venia all'egregio studioso ed amico Cassola, se mi affretto ad assumere le parti dell'*advocatus diaboli*, ordinatamente enumerando le principali ragioni

* In *Labeo* 9 (1963) 89 ss.

che militano: *a*) contro il riferimento dell'*elogium* di Brindisi a Q. Fabio Massimo; nonché, in ogni caso, *b*) contro la riferibilità dell'*elogium* alla famosa riforma del *comitatus maximus*.

Quello che non farò, lo dico subito, è di tentare la ricostruzione integrale dell'epigrafe. Io non sono un epigrafista e, francamente, quando vedo un pezzo di marmo ridotto nello stato dell'*elogium* brindisino, ritengo che certe integrazioni delle sue lacune, sia pur date come possibili, siano soltanto esercizio di immaginazione. E si pensi pure alla favola della volpe e dell'uva.

2. — L'epigrafe brindisina (riprodotta fotograficamente f.t. dal Vitucci e dal Gabba) è la parte sinistra di un rettangolo marmoreo, sistemato probabilmente alla base di una nicchia entro cui era posta la protome del personaggio elogiato. Secondo la convincente dimostrazione del Gabba (90 ss.), il nome del personaggio (ma non piú del nome e di un brevissimo *cursus honorum*) era inciso sulla base della protome, comunque al di fuori della nostra epigrafe, che certamente conteneva tutto il testo dell'*elogium*. Da respingere (anche secondo il Cassola) è l'ipotesi del Vitucci (51 s.), che il discorso elogiativo avesse inizio in un'altra lastra di marmo: a prescindere dal fatto che la nostra epigrafe è chiusa (salvo, forse, che al centro della parte superiore) da una cornice in rilievo, vi è da osservare che il primo rigo di essa forma capoverso perché ha inizio un po' piú a sinistra (per lo spazio di due lettere) dei righi successivi. Quanto alla parte (destra, per chi legge) mancante, è buona ipotesi del Gabba che essa contenesse da 27 a 29 lettere (28 nel primo rigo, 29 nel secondo e nel terzo, 27 nel quarto ed ultimo, che però poteva essere, ovviamente, anche piú corto dei precedenti). Ecco, pertanto, l'epigrafe, cosí come è a noi pervenuta:

PRIMVS · SENATVS · LEGIT · ET · COMITI [+ 28]
BARBVLA · COS · CIRCVM · SEDIT · VI [+ 29]
DIVMQVE · HANNIBALIS · ET · PRAE [+ 29]
MILITARIBVS · PRAECIPVAM · GLOR [+ 27?]

Gli elementi sicuri per la cronologia del personaggio di Brindisi sono: che partecipò ad imprese militari durante la seconda guerra punica, assediando una qualche cittadella occupata da un (*praesi*)*dium Hannibalis*; che fece qualche cosa di (civilmente) importante durante il consolato di un *Barbula*. L'unica data consolare inclusiva di un *Barbula*, che risulti vicina alla seconda punica, è quella del 230 a. C., anno

in cui furono consoli *M. Aemilius Barbula* e *M. Iunius Pera*; pertanto, anche se può stupire che Barbula sia citato per secondo (può stupire, ma non troppo, considerando che l'epigrafe è soltanto un *elogium*), è chiaro, allo stato degli atti, che la data cui il testo si riferisce è proprio quella del 230 a. C.

3. — Ora, cominciamo dalle imprese militari durante la guerra annibalica. In questa guerra si distinse certamente, e molto, Q. Fabio Massimo, ma si distinsero numerosi altri romani e non romani. Vi si distinse, in particolare, la colonia latina di Brindisi, di cui è ben possibile, dunque, che qualche eminente cittadino abbia assediato e preso un vicino *praesidium Hannibalis*, facendone prigioniero il *prae(fectus)* oppure traendone una ragguardevole *prae(da)*, e in ogni caso assicurandosi con queste azioni militari *praecipuam glor(iam)*.

Contro la possibilità del personaggio brindisino si è detto, dal Vitucci, che egli avrebbe avuto un comando troppo esiguo di uomini (una coorte, al massimo) per potersi assumere il carico di un assedio; ma, anche a prescindere dalla gratuita ipotesi del Gabba, che ha pensato alla presa della minuscola *Vi(binum)*, è facile rispondere che, sopra tutto nella magnificazione di un *elogium* di campanile, il *circum sedit* dell'epigrafe può anche semplicemente significare che il personaggio brindisino (se si tratta di lui) « partecipò » ad un assedio, distinguendosi per iniziativa e valore, e perciò ricoprendosi (rispetto agli altri commilitoni) di una *gloria* « *praecipua* ».

Discutere sulla parte « militare » dell'*elogium* è, insomma, a mio avviso, ozioso. Essa tanto può riferirsi a Q. Fabio Massimo e alla presa di Taranto (Ribezzo, Vitucci ed altri) o di Manduria (Cassola), quanto può riferirsi ad un altro duce romano, quanto può, ripeto, riferirsi ad un notabile brindisino. E, sia detto sinceramente, del tutto illusorio è il nuovo argomento che il Cassola trae, a sostegno dell'attribuzione fabiana, dal confronto tra le parole (integrate) *circum sedit vi* (. . . *cepit* . . . *praesi*) *diumque Hannibalis et prae(dam)* . . . e Liv. 27.15.3-4, relativo alla conquista di Manduria da parte di Fabio (*Fabius consul oppidum in Sallentinis Manduriam vi cepit. Ibi ad tria milia hominum capta et ceterae praedae aliquantum*): il parallelismo (anche a non tener conto del fatto che Manduria non sembra sia stata a lungo assediata) non è punto « evidente », o meglio non è un parallelismo tra due testi, come assume il Cassola, ma è un ovvio parallelismo tra due, cento, mille situazioni analoghe. Come altro si conquista, di norma, una città nemica se non con la forza? e che altro succede, di regola, se non la riduzione in prigionia del presidio

avversario e la raccolta di una preda piú o meno ingente? Questo per non parlare di ciò: che Fabio si distinse per imprese ben piú grandi della conquista di Manduria e che, ad esempio, sia pur con l'inganno (il che in un *elogium* è ovvio che non si sarebbe dovuto dire), *circum sedit* (*vigilanter?*) *Taranto* (o, se si vuole, *circum sedit vicitque Tarentinos*), riportandone, è un dato di fatto (*IIt.* 13.3.80), il trionfo.

4. — Tutto sta, dunque, per noi nella prima parte dell'*elogium*, di cui riferisco subito le piú importanti integrazioni.

— Secondo il Vitucci: *sine ulla nota primus senatum legit et comiti(a ordinavit M. Iunio Pera M.) Barbula co(n)s(ulibus)*. (Fabio).

— Secondo la Ross Taylor (*Am. J. Phil.* 78 [1957] 351 ss.): *Primus senatum legit et comiti(a eodem anno discripsit M. Pera M.) Barbula cos.* (Fabio).

— Secondo il Cassola: *Primus senatum legit et comiti(atum max. ordinavit M. Iunio Pera M.) Barbula cos.* (oppure [nt. 15]: . . . *M. Pera M. Barbula cos.*). (Fabio).

— Secondo il Gabba: *Primus senatum legit et comiti(a instituit M. Iunio Pera M. Aemilio) Barbula cos.* (Personaggio brindisino, che fece nel 230 a. C. la prima *lectio senatus* e la prima indizione dei *comitia* nella nuova *colonia Latina*).

Già abbiamo esposto (n. 2) le ragioni di carattere strettamente epigrafico per cui il *sine ulla nota*, fuori testo, proposto (e, vedremo, con molta ragionevolezza) dal Vitucci non è accoglibile. Le ricostruzioni si riducono, dunque, quanto alla sostanza, a tre: quella fabiana del Cassola, quella antifabiana del Gabba, quella fabiana « attenuata » (che cioè non postula una riforma fabiana dei *comitia centuriata*) della Ross Taylor.

5. — L'ipotesi del riferimento ad un personaggio brindisino (accolta anche dal Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic* [1951] *Suppl.* 1960, 2 s.) non è sicura, ma, checché si dica, è certamente plausibile, sopra tutto se si prescinda, come vuole correttezza di indagine, da ogni suggestione fabiana.

Riferisco il ragionamento del Gabba (95 ss.). La colonia latina di *Brundisium* fu dedotta nel 247 o, piú plausibilmente, nel 244. Probabilmente il primo senato fu nominato dagli stessi magistrati deduttori, e cosí pure avvenne per i primi magistrati cittadini. Nulla di particolarmente strano, dunque, se passarono oltre dieci anni prima della iniziale *lectio senatus* e della istituzione dei *comitia*. Nulla di particolarmente strano se queste operazioni furono svolte in coincidenza parziale con la *censura*

romana del 230-229 a. C., visto che è sicura, almeno posteriormente, la concomitanza tra censura romana e censure coloniali (cfr. *Lex Julia Munic.* 142 ss.). (Dato che, come vedremo [n. 6], la *censura* romana non sarebbe dovuta cadere nel 230-229, ma nel 231-230 a. C., è, naturalmente, anche pensabile che la *censura* brindisina sia stata regolarmente iniziata nel 231 e conclusa nel 230, sotto il consolato di Giunio Pera e Emilio Barbula). Ma (e qui mi allontano dalla traccia del Gabba) ammettiamo pure che sia sorprendente che una *colonia Latina* (cioè una organizzazione politica formalmente autonoma da Roma) abbia lasciato passare tanto tempo prima di darsi una organizzazione regolare. Sarebbe un caso eccezionale, ma un caso non diversamente eccezionale da quello sicurissimo di Anzio, che rimase *sine legibus certis, sine magistratibus* venti anni (cfr. Liv. 9.20.10): per quanto *colonia civium Romanorum* (quindi, formalmente connessa con l'organizzazione cittadina), Anzio era pur sempre *colonia* (quindi organismo a parte, distinto dall'*urbs Roma*).

D'altra parte, è necessario interpretare l'epigrafe nel senso che, nello stesso anno 230 a. C., il personaggio brindisino *primus senatum legit* e inoltre *comitia instituit*? A me, veramente, non pare. Nulla esclude che al nostro personaggio sia toccata la sorte, anche in considerazione della sua elevata posizione locale, di essere stato il primo censore cittadino, in un anno prossimo alla deduzione della colonia (o forse nello stesso anno della sua deduzione), e di essere stato, piú tardi, nel 230 a. C., il primo ad istituire i *comitia*. Anzi, l'interpretazione dell'epigrafe « in due tempi » agevola la comprensione del *primus*. Sia nell'una che nell'altra occasione, il nostro notabile brindisino dovette avere un collega, ma si trattò di un collega diverso: ecco perché di lui e di lui soltanto, senza allusione ad altri, si dice che *primus* fece (ripeto: in due tempi) le due importanti operazioni.

6. — L'attribuzione dell'*elogium* a Q. Fabio Massimo ha dalla sua, se ben si guarda, un unico e solo argomento. Sta di fatto che nel 230 a. C., essendo consoli Giunio Pera ed Emilio Barbula, ebbero la *censura* in Roma *Q. Fabius Maximus Verrucosus e M. Sempronius Tuditanus*. La coincidenza, indubbiamente suggestiva, ha, come spesso avviene in materia epigrafica, preso la mano agli interpreti. Senza troppo pensare che, oltre tutto, nello stesso torno di tempo vi dovette essere la censura anche a Brindisi (v. n. 5), essi (con la sola eccezione del Degrassi, del Gabba e del Broughton) hanno ritenuto di avere in mano l'indizio decisivo per concludere che l'elogiato di Brindisi sia Fabio Massimo il temporeggiatore.

Ma, tralasciando ogni critica di minor conto (tra cui quella basata

sul fatto che i censori non si citano per anno consolare), veniamo alla sostanza del riferimento. Posto che l'elogiato di Brindisi sia Fabio Massimo, come si spiega il *primus senatum legit* con quel che segue? Nel 230 a. C. è fuor di dubbio che Fabio Massimo *senatum legit*, ma in che e perché fu *primus*?

Con cautela pari all'acutezza, la Ross Taylor ha supposto che il primato di Fabio sia consistito nell'essere riuscito, entro un solo anno consolare, ad espletare le funzioni censorie: *primus senatum legit et comitia eodem anno discripsit*. Potrebbe forse aiutare l'ipotesi il fatto che una prima coppia censoria (Q. Fulvio Flacco e T. Manlio Torquato) era stata eletta per il 231 ed era stata costretta ad abdicare per una irregolarità formale (cfr. Cassola, *I gruppi* 330 s.): la nuova coppia, eletta per il 230, fece, chi sa, il *tour de force* di compiere il *lustrum* entro lo stesso anno, senza attendere il termine dei 18 mesi, che sarebbe caduto nel 229. Fantasia per fantasia, perché non dare credito anche a questa? Ma qui il Cassola (art. cit.) è intervenuto con una replica aggiustatissima, che non si può non sottoscrivere: primo, le normali operazioni censorie (ad esclusione della cerimonia del *lustrum*) erano probabilmente sempre espletate in pochi mesi; secondo la celerità dei *censores*, sia pur nel pervenire entro un anno al *lustrum*, non ha alcuna verosimile caratteristica di fatto memorabile; terzo, il censimento della popolazione non aveva alcuna influenza sulla struttura dei comizi, e quindi non sarebbe stato indicato con *comitia discripsit*, ma con *censum populi fecit* o similmente. Al che aggiungerei che l'ipotesi della Ross Taylor avrebbe bisogno non della frase da lei ricostruita, ma, se mai, di quest'altro costrutto: *primus eodem anno senatum legit et comitia discripsit*.

La cautela della Ross Taylor mal si concilia, dunque, con l'azzardo di attribuire l'*elogium* brindisino al temporeggiatore. « *À la guerre comme à la guerre* ». Chi si ponga sulla strada dell'attribuzione dell'epigrafe a Q. Fabio Massimo (o a un qualunque altro censore romano), non può poi evitare di attribuire al personaggio qualcosa di veramente grosso, che egli abbia fatto per primo. Su questa strada il riferimento a Fabio Massimo della riforma dei comizi centuriati addirittura si impone.

7. — La strada prescelta è, peraltro, almeno a mio avviso, totalmente sbagliata.

Cominciamo col dire che di questo preteso riordinamento dei *comitia*, che sarebbe stato operato da Fabio, non ci parlano né le copiose fonti sull'importante personaggio, né l'*elogium* (ben diversamente formulato dal nostro) che di lui si è trovato nel foro di Arezzo (*IIt.* 13.3.80: *Primo con-*

sulatu Ligures subegit, ex iis triumphavit. Tertio et quarto Hannibalem compluribus victoris ferocem subsequendo coercuit. Dictator magistro equitum Minucio, quoius populus imperium cum dictatoris imperio aequaverat, et exercitui profligato subvenit et eo nomine ab exercitu Minuciano pater appellatus est. Consul quintum Tarentum cepit, triumphavit. Dux aetatis suae cautissimus et re⟨i⟩ militaris peritissimus habitus est. Princeps in senatu duobus lustris lectus est). Non ha importanza (come ben rileva il Vitucci) che l'*elogium* di Brindisi manchi delle tante notizie in piú offerte dall'*elogium* di Arezzo: non si può escludere, infatti, che l'epigrafe brindisina sia stata dettata *in loco*, senza tener conto del testo affisso nel foro di Augusto (da cui è probabile che l'elogio aretino sia stato copiato). Ma come si spiega che il verboso *elogium* romano-aretino manchi della cosí rilevante notizia (la riforma dei *comitia centuriata*), che si troverebbe nell'*elogium* di Brindisi? La improbabilità di questa lacuna soverchia di gran lunga la probabilità (se pur si tratta di probabilità) che l'epigrafe di Brindisi faccia riferimento alla importantissima riforma.

Se poi si esamina pacatamente la ricostruzione proposta dal Cassola, a modifica e perfezionamento di quella lanciata dal Vitucci, la suggestione della tesi fabiana svanisce del tutto. Fabio *primus senatum legit et comitia ordinavit*? Le due affermazioni, riferite ad un censore romano, sono assolutamente incredibili, sia prese separatamente, che considerate congiuntamente. A prenderle separatamente, non si spiega il *primus senatum legit*, perché Fabio non fu certo il primo censore romano che operò la *lectio senatus*, né d'altro canto (per ragioni già esposte) è possibile superare la difficoltà (come ha tentato di fare il Vitucci), supponendo che il primato di Fabio sia consistito nell'operare una *lectio senatus* senza procedere ad espulsioni di senatori dall'albo (*sine ulla nota primus senatum legit*). A prenderle congiuntamente come propone il Cassola (« per primo fece la *lectio senatus* e inoltre [agí in qualche modo sui] comizi »), mentre rimane il quesito perché mai si sia parlato anche della normalissima *lectio senatus*, sorge la domanda: dopo la pretesa riforma di Fabio vi furono, dunque, altre riforme censorie dei *comitia centuriata*? Il *primus . . . comitia ordinavit* fa supporre proprio qualcosa del genere. Col risultato, davvero straordinario, che le riforme dei *comitia centuriata*, da una e assai discussa, si avviano a moltiplicarsi. Con il corollario, davvero beffardo, che quella che per ipostasi sogliamo chiamare la « riforma » dei comizi centuriati non è stata affatto operata da Fabio nel 230, ma è stata da lui in quell'anno soltanto « avviata », con una prima *ordinatio comitiorum*, non sappiamo in che senso, né di che entità.

8. — Come è ben noto (v. il preciso ed esauriente stato della questione in Cassola, *I gruppi* 110 ss.), in materia di *comitia centuriata* le opinioni sono quanto mai varie, ma fondamentalmente si dividono in tre gruppi: quello (numerosissimo) di coloro che credono ad una riforma in senso democratico dell'ordinamento serviano, avvenuta tra il 241 e il 218 a. C., e propongono, pertanto, ricostruzioni piú o meno discutibili; quello di coloro che credono alla riforma, ma non si sentono, allo stato delle fonti al riguardo, di ricostruirla; quello di coloro che non credono alla riforma. L'esponente massimo (e comunque, il piú ragionato) del terzo gruppo è il Coli (*Tribú e centurie dell'antica repubblica romana*, in *SDHI.* 12 [1955] 181 ss.), il quale, con argomenti degni di molta meditazione, ha sostenuto che sin dalle origini vi è stato parallelismo tra il numero delle centurie e quello delle *tribus*, sicché l'adeguamento definitivo dell'ordinamento centuriato al numero di 35 tribú non fu il prodotto di una riforma, ma fu la ovvia conseguenza del fatto che nel 241 a. C. le tribú furono portate al numero (definitivo) di 35.

Occorre dire che la tesi del Coli, siano o non siano convincenti i particolari della ricostruzione, è di gran lunga la piú plausibile. Essa permette, oltre tutto, di eliminare uno dei piú gravi problemi implicati dalla pretesa riforma: il problema del mezzo costituzionale cui si sarebbe fatto ricorso per attuarla, se un provvedimento censorio o un provvedimento legislativo (indubbiamente perplessa è la mia posizione al riguardo, in *Storia del dir. rom.*[3] [1962] 197, ove si parla di una riforma « ottenuta » dai *censores* del 241 a. C.). La dottrina dominante è, a questo proposito, nel senso che fosse nei poteri censorii riformare all'occorrenza i *comitia*, ma è stato giustamente opposto da una valorosa minoranza (cfr. De Martino, *Storia della cost. romana* 2. I [1954] 146 ss.; Schönbauer, *Die Centurienreform*, in *St. Albertario* I [1954] 399 ss.) che una vera e propria riforma avrebbe postulato una legge comiziale (di qui, ad esempio, l'ipotesi dello Schönbauer che la legge riformatrice sia stata rogata da C. Flaminio durante il suo consolato del 223). Ora, come mai di questa legge riformatrice non si ha notizia nelle fonti, e come mai non si ha notizia dell'autore della importante riforma, e come mai non si ha addirittura notizia certa e inequivoca della stessa riforma? Evidentemente perché la riforma dei *comitia centuriata* non vi è mai stata. Evidentemente perché i censori del 241 a. C. (Aurelio Cotta e Fabio Buteone), trovandosi dinanzi alla riforma del numero delle *tribus* (portate in quell'anno a 35), altro non fecero che tener conto di quello, secondo una prassi che doveva essere ordinaria, nel ripartire i *tribules* tra le centurie.

Né si dica che la negazione di una vera e propria riforma dei *comi-*

tia centuriata costituisce argomento per una credibilità dell'*ordinatio* degli stessi, operata nel 230 da Q. Fabio Massimo e dal collega Sempronio Tuditano. Il necessario « riordinamento » dei *comitia*, imposto dall'aumento del numero delle *tribus*, non poté avvenire, proprio perché necessario, proprio perché rispondente ad un'antica regola di parallelismo fra centurie e tribú, che nel 241 a. C., ad opera della coppia censoria di quell'anno. Ancora una volta il primato di Fabio in materia comiziale si rivela del tutto incredibile.

9. — Il mio sommesso avviso è, in conclusione, che, sedati i primi comprensibili entusiasmi destati dalla scoperta, l'*elogium* di Brindisi possa e debba rientrare nell'ambiente che solo gli è proprio: quello tranquillo e discreto del Museo archeologico della nobile cittadina di Brindisi.

« DEPONTANI SENES »

1. — *Depontani senes appellabantur, qui sexagenarii de ponte deiciebantur*[1]. Cosí assicura, nel secondo secolo dopo Cristo, il grammatico Pompeo Festo (p. 66 L.), presumibilmente ricollegandosi, per il tramite di Verrio Flacco, ad una satira menippea di Varrone, e precisamente ai fr. 493 (*acciti sumus, ut depontaremur, murmur fit ferus*) e 496 (*vix evfatus erat cum more maiorum ultro carnales arripiunt, de ponte in Tiberim deturbant*).

Nella sua satira Varrone raffigura un personaggio che, dopo essersi addormentato all'età di dieci anni, si risveglia cinquanta anni dopo, a sessanta compiuti, e deplora a tutta voce la sopravvenuta decadenza dei costumi romani. La reazione degli infastiditi concittadini è quella di volerlo scaraventare nel Tevere dall'alto di un ponte, approfittando proprio di uno di quei *mores maiorum* che egli tanto rimpiange: l'uso di sbarazzarsi a questo modo degli *ultro carnales,* cioè (se bene intendo) di coloro che hanno le carni rese troppo frolle dall'età avanzata. E la prassi antica della eliminazione degli ultrasessagenari sembra confermata da Cicerone nell'orazione giovanile dedicata a difendere Sesto Roscio Amerino dalla imputazione di parricida. Nel prendersela con Tito Roscio Capitone, uno dei due « killers » che secondo la sua ricostruzione avrebbero realmente assassinato, su istigazione di Lucio Cornelio Crisogono, il padre di Sesto, Cicerone ne dipinge a tinte fosche la carriera di delinquente e conclude (*pro Roscio Am.* 35.100): *habeo etiam dicere quem, contra morem maiorum, minorem annis sexaginta de ponte in Tiberim deiecerit.*

Varrone chiaramente scherza, e se anche vuole implicare (ma non credo) che ai suoi tempi era ancora lecito liberarsi dei vecchi proiettan-

* In *ANA.* 90 (1979) 535 ss.

[1] Sul tema: J.-P. NÉRAUDAU, « *Sexagenarii de ponte* », in *REL.* 1978, 159 ss., con bibliografia; J. GAGÉ, *Sur les origines du culte de Janus,* in *Rév. Hist. Rel.* 3 ss., 129 ss. V. anche: KLOTZ, sv. « *Sexagenarii* », in *RE.* 2 A.2 (1923) 2025; K. LATTE, *Römische Religionsgeschichte* (1960) 41 ss. (« Die Argeerfrage »), con bibliografia; G. CAPDEVILLE, *Substitution de victimes dans les sacrifices d'animaux à Rome,* in *MEFRA.* 83 (1971) 283 ss.

doli nel Tevere, non è davvero il caso di prenderlo in parola. Ma Cicerone parla sul serio e solleva pertanto un delicato quesito. La sua accusa a Tito Roscio di aver spudoratamente gettato (o divisato di gettare) nel Tevere il povero Sesto, che è ancora ben lontano dall'essere sessantenne, è pura utilizzazione retorica del ricordo di un'antica e barbara usanza (peraltro certamente abbandonata) di uccidere i vecchi, o è invece allusione a qualcosa di meno barbaro, ma comunque di sgradevole, che il suo assistito sta realmente subendo o corre realmente il rischio di subire?

Chi ricordi che a sessant'anni i Romani cessavano di far parte dei *comitia centuriata,* cessavano dunque di essere ammessi sui *pontes* delle votazioni, e tenga anche presente che Sesto Roscio era esposto dall'accusa di parricidio ad una anticipata esclusione dai *pontes* stessi, è indotto a concludere che avevano, tutto sommato, ragione i *quidam* di cui parla Nonio Marcello in un certo passo (523.22) della sua *compendiosa doctrina per litteras.* Nessun mortale bagno nel Tevere per i vecchi. *Sexagenarios per pontem mittendos male diu popularitas intellexit, cum Varro de vita populi Romani libro II honestam causam religiosamque patefecerit: cum in quintum gradum (aetatis) pervenerant atque habebant sexaginta annos, tum denique erant a publicis negotiis liberi atque otiosi: ideo in proverbium quidam putant venisse ut diceretur sexagenarios de ponte deici oportere, id est quod suffragium non ferrent, quod per pontem ferebant.*

Tuttavia è difficile credere che il proverbio si sia affermato proprio e solo in ordine alle votazioni comiziali. Diciamo pure che i sessagenari erano « gettati dal ponte », forse anche con allusione ai motti salaci ed alle scherzose minacce di vie di fatto che gli *iuniores* lanciavano ai *seniores* in via di raggiungimento del fatale sessantesimo anno. Ma perché si specificava proverbialmente che essi erano gettati nel Tevere? Il Tevere con i comizi centuriati non c'entra. È perciò che, molto opportunamente, antichi e moderni sono andati alla ricerca di una diversa e piú lontana radice del proverbio.

2. — Ancora una volta bisogna far capo a Festo, in altra pagina del suo zibaldone (450 ss. L.), nella quale si leggono ben cinque spiegazioni diverse, da lui diligentemente raccolte, circa l'origine del noto detto.

Secondo una prima tesi, difesa da Manilio, un dotto vissuto a cavallo tra il II e il I secolo avanti Cristo, tutto si spiegherebbe col fatto che gli antichissimi aborigeni laziali erano soliti immolare ogni anno un uomo di sessanta anni a *Dis pater.* Fu Ercole, trovandosi a passare per quei luoghi, che convinse i pre-Romani a sostituire i sessantenni di carne e

d'ossa con manichini di giunco da gettare nel Tevere dall'alto di un ponte (evidentemente il ponte Sublicio).

Per altri (seconda tesi) Ercole sarebbe stato pregato da alcuni Argivi o Argei che lo seguivano di gettare i cadaveri, venendo essi a morte, nel fiume. Il che egli avrebbe pietosamente evitato di fare, sostituendo le salme con manichini.

Per altri ancora (spiegazione numero tre), un ambasciatore argivo che era morto a Roma sarebbe stato gettato nel fiume in effige affinché questa giungesse attraverso il mare in patria.

Una quarta tesi si riferisce a tempi assai meno risalenti e cioè a quelli dell'invasione dei Galli. Dopo la liberazione della città dagli invasori il cibo era talmente scarso che fu giocoforza gettare gli ultrasessantenni nel Tevere, ma l'amore del figlio salvò uno di questi vecchi, che fu nascosto in una cassa, in un'*arca*. Il vecchio, tramite il figlio, si rese poi talmente prezioso per i suoi consigli ai Romani, da indurre questi, dopo che l'inganno fu rivelato, a rinunciare al sacrificio degli anziani ed a celebrare l'avvenimento col nome di *Arcaea*.

Tutte esplicazioni, le quattro finora riassunte, che parlano di un lancio nel Tevere, ma sono visibilmente fantasiose o sforzate, sí che Festo preferisce giustamente la quinta. *Sed explorantissimum illud est causae: quo tempore primum per pontem coeperunt comitiis suffragium ferre, iuniores conclamaverunt ut de ponte deicerentur sexagenarii, qui iam nullo publico munere fungerentur, ut ipsi potius sibi quam illi deligerent imperatorem: cuius sententia(e) est etiam Sinnius Capito. Vanam autem opinionem de ponte Tiberino confirmavit Afranius in Repudiato.*

Queste le parole di Festo. Il quale, dunque, riporta il *deici ex ponte* dei sessagenari ad un'epoca incerta, ma lontana, in cui l'organizzazione centuriata conservava le originarie funzioni militari, ma in cambio eleggeva liberamente il proprio comandante (*imperator*), ed attribuisce agli *iuniores* un comprensibile fastidio per il fatto che ultrasessagenari, pur essendo privi del *munus* militare, partecipassero alle votazioni per il generale. Quanto al particolare del Tevere, Festo lo addebita alla leggerezza del commediografo Lucio Afranio, il quale non ha esitato, egli dice, ad intromettere nella storia vera dei comizi centuriati il vecchio mito degli Argei gettati nel fiume.

3. — Con ciò siamo indubbiamente sulla via giusta. Dubiterei molto però dell'accettabilità dell'ipotesi ultimamente avanzata sul tema, in un suo informatissimo e accuratissimo saggio, da J.-P. Néraudau: ipotesi che può essere sintetizzata nelle proposizioni che seguono.

Dato che i *pontes* comiziali furono presumibilimente istituiti solo a sèguito delle *leges tabellariae* (139-107 a. C.), di una *deiectio ex ponte* dei sessagenari si poté parlare solo verso la fine del secolo scorso. Dato che la leggenda degli Argei gettati nel Tevere fu accreditata da Manlio verso gli inizi del primo secolo, solo intorno a quei tempi si poté porre questa leggenda in rapporto con l'esclusione dai comizi dei sessagenari. Dato che il poeta comico Afranio operò proprio sugli inizi dell'ultimo secolo avanti Cristo, può darsi che ad una sua battuta, nella commedia *Repudiatus,* risalga l'incisiva frase dei sessagenari gettati dal ponte nel Tevere. La battuta di Afranio, forse influenzata da Menandro (fr. 797 Körte-Thierf), là dove questi ricorda una legge dell'isola di Ceo che obbligava i vecchi a bere la cicuta, sarebbe stata subito raccolta e passata in proverbio da Cicerone, da Varrone e da altri.

L'ipotesi del Néraudau postula, a mio avviso, un séguito di coincidenze troppo preciso negli incastri e troppo concentrato nel tempo per essere sufficientemente verosimile. E ciò non dico tanto con riferimento alla supposta battuta umoristica di Afranio, che cosí smisurata influenza avrebbe esercitato sui contemporanei e sui posteri. Lo dico sopra tutto con riguardo alla supposta formazione « bassa », sul declino cioè del secolo II a.C., del detto comiziale sui sessagenari, nonché con riguardo alla spiegazione del mito degli Argei offerta agli inizi degli anni 100 da Manlio.

La cosa piú probabile, sempre a mio avviso, è che il detto comiziale sia stato di data assai piú risalente di quella indicata dal Néraudau e che l'idea di connettere il mito degli Argei ai sessagenari sia venuta a Manlio proprio in considerazione del carattere proverbiale assunto dal detto comiziale « *sexagenarios ex ponte deicere* ».

Per quanto attiene al primo punto, mi si consenta di dire che non vedo perché il metodo di votazione per *pontes,* cioè basato sul passaggio dei votanti lungo un ponticello sopraelevato sino al punto in cui si raccoglievano i voti, debba essersi necessariamente affermato soltanto dopo l'emanazione delle *leges tabellariae,* o di alcune tra esse, nel periodo 139-107 avanti Cristo. Il pochissimo che sappiamo della tecnica delle votazioni nel seno dei comizi romani deriva essenzialmente, come è ben noto, dalla riemersione archeologica dei *saepta* del *campus Martius* e dalle prescrizioni piuttosto minuziose che, in ordine al voto nelle assemblee municipali di Malaga, si leggono nella *lex municipii Malacitani* epigrafica dell'82-84 dopo Cristo (cfr. *CIL.* 2.1964 = *FIRA.* 1.208: « *in singulis consaeptis suffragium . . . ferant* »). Tutto il resto dobbiamo ipotizzarlo.

Quando è cosí, chiediamoci come potessero svolgersi con un minimo di ragionevolezza le operazioni comiziali ai tempi del voto orale. Ammesso che i cittadini si ripartissero per *saepta* corrispondenti alla centuria (o alla tribú) di ciascuno, bisognava pur sempre assicurare, se non che il voto fosse segreto, almeno che ciascuno votasse una volta sola e non piú di una. Bisognava dunque che, come dei votanti si controllava accuratamente l'identità e l'entrata nei rispettivi *saepta*, cosí degli stessi accuratamente si controllasse e si registrasse la risposta data alla domanda del *rogator* e piú accuratamente ancora si controllasse, dopo l'avvenuta votazione, l'uscita definitiva dalla scena. Dunque sin da allora il *rogator* (che oltre tutto operava sotto l'ègida del capo dell'unità di voto) doveva trovarsi in un posto fisso e vicino all'uscita, probabilmente sopraelevato, cui i votanti accedessero facendo in qualche modo la coda. Del *pons* vi era bisogno ancor piú di quanto ve ne sarebbe stato in seguito, dopo l'introduzione del voto tabellario.

4. — Alla luce delle considerazioni che precedono diventa ancora piú significante il passo poc'anzi riportato di Festo, in quella sua aria di riferirsi ad un uso molto antico dei *pontes*.

Festo parla di un'epoca in cui l'organizzazione centuriata aveva anche e sopra tutto funzioni militari e in cui dal *suffragium* usciva eletto (o confermato) il suo comandante, cioè il *praetor*. (Un *praetor* unico, si badi, che addirittura porta a pensare ai tempi in cui la *legio* dell'esercito non era stata ancora duplicata: a tempi risalenti, secondo la dimostrazione che ho tentato di dare altrove, al quinto secolo avanti Cristo). Bene. In quell'epoca lontana la frase « *sexagenarios ex ponte deicere* » non aveva affatto il sapore di un lazzo, ma aveva il senso di una vera e propria minaccia, ancorata a motivazioni concrete che Festo esprime nel modo piú persuasivo.

Che da origini lontane sia derivato il detto comiziale è, dunque, altamente probabile.

Stabilito ciò, può comprendersi perché Manlio abbia pensato ai sessagenari per dare una spiegazione plausibile al mito degli Argei. Ogni anno, precisamente il 14 maggio, i Romani gettavano solennemente nel Tevere, dall'alto del ponte Sublicio, 27 manichini di giunco, con una cerimonia che era in qualche modo collegata ad una festa di circa due mesi prima (16-17 marzo), consistente nel giro di 27 (o 30) *sacraria,* in ordine alla quale si diceva « *itur ad Argeos* ». Derivasse o non derivasse il rito da antichissimi sacrifici umani (del che molto si discute tra gli storiografi contemporanei), certo è che le modalità di esso inducevano per pri-

mi i Romani al sospetto di queste barbare origini ed al tentativo di dare delle stesse una spiegazione, se non proprio una giustificazione, in qualche modo plausibile. Manlio, che del vecchio sacrificato annualmente a *Dis pater* dagli aborigeni precisò trattarsi di un sessagenario, può essere stato influenzato in questa sua tesi dal fatto che dei sessagenari già si diceva proverbialmente ai suoi tempi che nei comizi centuriati *ex ponte deiciebantur*.

Nella mia ipotesi, insomma, siamo di fronte a due antichi modi di dire aventi origini e riferimenti ben distinti. Il primo e piú autorevole personaggio che ha accostato il vecchio detto comiziale sui sessagenari gettati *de ponte* al non meno vecchio rito dei manichini Argei gettati nel Tevere dal ponte Sublicio è stato Lucio (se cosí era prenominato) Manlio. L'accostamento implicito operato piú o meno volontariamente da Manlio passò a diventare esplicito in Cicerone e in Varrone non per dipendenza dal ridanciano Veranio, ma per dipendenza dall'austero Manlio, cui si riferisce del resto anche l'autore del *Repudiatus*.

IL VUOTO DI POTERE NELLA « LIBERA RESPUBLICA »

1. — Queste note, è bene premetterlo, sono state occasionate dalla lettura della monografia recentemente dedicata da Joachim Jahn all'*interregnum* e alla *dictatura comitiorum habendorum causa* nella *libera respublica* [1]: una monografia che colma una lacuna perché, pare impossibile, mancava a tutt'oggi uno studio completo degli *interregna* e delle relative vicende.

Il libro del Jahn si divide in due parti. La seconda [2] elenca e analizza tutti i casi, sicuri e meno sicuri, verificatisi dalle origini al 43 a.C., anno dell'elezione di Ottaviano a console. La prima [3], che l'a. presenta come « parte generale » della trattazione, trae le conclusioni storico-politiche, e in certo senso anche giuridiche, in ordine ai due istituti ed ai loro rapporti reciproci.

Siamo sinceri: si poteva approfondire di piú, non tanto sul piano della ricostruzione dei dati, sintetica ma rigorosa, quanto sul piano delle valutazioni politico-costituzionali. Ma siamo piú sinceri ancora: a parte il fatto che già cosí come si presenta l'opera onora l'autore e la scuola dalla quale egli proviene, è stato un bene, non un male, che il lavoro di ricostruzione (la « parte generale », per intenderci) non sia stato portato oltre certi limiti di completezza. Il maggior pericolo cui sono esposti gli storici di Roma, e in particolare gli storici del diritto romano, è che si aumentino e si infittiscano le sbarre di quella meravigliosa prigione che è lo *Staatsrecht* di Theodor Mommsen, dalla quale è tanto difficile evadere. Il tempo e l'esperienza ci fanno sempre piú avvertiti che lo « Staatsrecht » mommseniano ha molto del « Rechtsstaat » e che questo « stato di diritto » che Mommsen ha insuperabilmente « rifatto » *a posteriori* utilizzando razionalmente l'immensa congerie dei dati a disposizione come pezzi di un solo e vastissimo mosaico, non era pre-

* In *ANA.* 82 (1971) 288 ss.

[1] JAHN, « *Interregnum* » *und Wahldiktatur* (Kallmünz 1970) 195.

[2] 55 ss.

[3] 11-54.

cisamente lo stato che i Romani fecero, disfecero e rifecero, senza eccessivi scrupoli di coerenza, durante i secoli della loro storia.

2. — Il discorso sulla *dictatura comitiorum habendorum causa,* almeno per quanto riguarda gli interessi del giurista, è il piú semplice.

L'istituto[4] si profilò, uscendo dal tronco comune della *dictatura,* intorno al 350 a.C., come istituto di comodo, cioè alla stessa guisa delle altre *dictaturae imminuto iure.* Uno dei consoli, *oriens de nocte silentio*[5], provvedeva a *dicere dictatorem*, normalmente a sèguito di un *senatus consultum* (forse, alle origini, in base all'*auctoritas patrum*), per potersi esimere e per poter esimere il collega dalla complessa incombenza delle elezioni magistratuali e per potersi quindi, cosí come il collega, allontanare da Roma. Il *dictator* nominava il *magister equitum* e provvedeva a ricevere le candidature (ivi compresa, eventualmente, anche quella del *magister equitum*), ad approvarle e ad indire i comizi.

Il vantaggio di rendere liberi i consoli nei loro movimenti era compensato dallo svantaggio di porre il dittatore in grado di favorire la elezione di persone di sua stretta fiducia, e in particolare del *magister equitum.* Ma bisogna anche aggiungere che il dittatore era a sua volta persona di fiducia del console che lo aveva nominato, e quindi di quella fazione dominante del *senatus* (o dei *patres*) che, con l'aria di esprimere solo un consiglio, aveva in realtà autorizzato a *dicere dictatorem* quello tra i due consoli in carica che era di suo maggior gradimento, ed aveva perciò esautorato ogni possibile influenza elettorale dell'altro console. D'altra parte, quando i disegni della fazione dominante non si realizzavano, e il console nominava un dittatore sgradito o il dittatore pilotava verso le magistrature di maggior rilievo persone non bene accette, vi era sempre la valvola di sicurezza degli *augures,* che dichiaravano *vitio factus* l'eletto. Il che spiega perché, ad esempio, i *plebeii* si siano dati tanto da fare anche per essere ammessi ai sacerdozi.

Forse è in questa alternativa di vantaggi, di volta in volta conquistati dagli uni e smantellati dagli altri, che sta la spiegazione del declino dell'istituto della *dictatura comitiorum habendorum causa* sul finire del sec. III a.C.[6].

[4] Per il quale è giusto richiamarsi allo studio di LUZZATTO, *Appunti sulle dittature « imminuto iure » etc.*, in *St. De Francisci* 3 (1956) 405 ss.

[5] Liv. 8.23.15.

[6] In concomitanza, del resto, col declino del *dictator optimo iure creatus*, che ebbe il suo ultimo protagonista, prima della ripresa sillana, in M. Giunio Pera nel 216 a.C.

L'ultimo *dictator comitiorum habendorum causa* di cui si abbia notizia (a parte la *dictatura* di Cesare nel 49 a.C., che fa storia a sé) è C. Servilio Gemino, nominato nel 202 a.C. da suo fratello, il console M. Servilio Gemino. E sia detto per inciso che fu, quella legata al suo nome, una delle piú oscure ed equivoche faccende della vita politica romana. Avversato dagli Scipioni, C. Servilio fu avversato anche dal tempo cattivo (o forse dal servizio meteorologico ufficiale, ch'era in mano ai sacerdoti amici degli Scipioni). Fatto sta che, nominato presumibilmente a novembre del 202, egli non poté portare a termine le elezioni entro il 14 marzo del 201, ultimo giorno di carica dei consoli dell'anno precedente, perché *saepe comitia indicta perfici tempestates prohibuerunt* [7]. Ma Servilio tenne duro e riuscí a superare le *tempestates* avverse, portando a consoli, nei sei mesi dalla sua nomina, si badi bene, due *augures* ottimisti in materia climatica, Cn. Cornelio Lentulo e P. Elio Peto, il quale ultimo (si badi meglio) era proprio il suo *magister equitum*. Né il prestigioso C. Servilio si limitò a questo. Se è vero [8] che le elezioni le presiedette lui e che il 15 marzo non lasciò il posto ad un *interrex*, di cui effettivamente nel racconto di Livio non vi è traccia, Servilio infranse anche la regola « mommseniana », pure estremamente logica e convincente, secondo cui un *dictator* non poteva rimanere in carica oltre la durata in carica della coppia consolare che gli aveva dati i poteri.

Giunte le cose a questo punto, si intende bene come e perché, nei secoli successivi sino a Cesare e ad Ottaviano, delle elezioni si siano sempre occupati, salvo qualche sporadico e necessitato caso di *interregnum*, direttamente i *consules*. L'Aymard [9] è troppo gentiluomo quando attribuisce la svolta essenzialmente al fatto che, esaurita la seconda guerra punica, i consoli avevano meno da fare fuori Roma e potevano quindi attendere, uno dei due se non entrambi, alle operazioni elettorali in città. La cruda verità era, a mio irriverente avviso, che la classe politica romana si era finalmente avviata ad una mentalità che è divenuta assai diffusa tra le classi politiche contemporanee: prima le elezioni e i giochi di potere, poi la *respublica*. E ne vedremo meglio, tra poco, gli aspetti.

3. — Ma come sopperire ai casi di completo e autentico « vuoto

[7] Liv. 30.39.5.

[8] Come sostiene credibilmente il JAHN, *cit.* (nt. 1) 144 ss.

[9] In *REA.* 46 (1944) 244.

di potere »? Ecco il problema alla cui soluzione si provvide con l'istituto dell'*interregnum*. Bisogna però guardarsi dal credere che l'*interregnum* sia stato sempre simile a se stesso e che ad esso sempre, senza eccezione alcuna, si sia fatto correttamente ricorso nelle ipotesi di mancanza di uomini designati a subentrare nelle supreme cariche dello stato ai titolari delle stesse che fossero morti o decaduti.

Cominciamo dalle origini. La dottrina, come è noto, è divisa tra chi, attenendosi alla tradizione romana, assegna il *principium* dell'istituto all'età monarchica [10] e chi viceversa ritiene che l'*interregnum*, essendo preordinato alla ipotesi di vacanza delle magistrature repubblicane, non possa essersi profilato che nella *respublica* [11]. Non mancano, naturalmente, le posizioni intermedie, o per meglio dire esitanti, come quella, ad esempio, del Momigliano [12], che qualifica l'*interrex* repubblicano una « pallida imitazione o continuazione dell'*interrex* della monarchia ».

A me sembra che, se si parte solo ed esclusivamente dalla configurazione costituzionale dell'*interrex* repubblicano, o piú precisamente da quella dell'*interrex* posteriore al 367 o 366 a.C. (l'anno delle cosí dette *leges Liciniae Sextiae*), il problema della risalenza o meno dell'istituto all'età della monarchia sia mal posto. Le differenze tra i due tipi di *interreges* vi sono e sono notevoli, non fosse altro perché, anche a voler accettare la tradizione sul carattere elettivo dell'antica monarchia vitalizia, l'*interrex* dell'epoca regia sottoponeva il candidato all'approvazione dei *comitia* curiata mentre l'*interrex* dell'età repubblicana sottoponeva gli aspiranti consoli all'approvazione dei *comitia centuriata*. È umano che, posti di fronte a queste diversità, gli studiosi siano indotti, piú che ad effettuare una scelta critica, a manifestare, come da ultimo il Jahn [13], una « Neigung » personale (che, nel caso del Jahn, è piuttosto verso la tesi del Mommsen che verso la tesi dei suoi contraddittori).

Il modo di ragionare deve essere peraltro diverso. Tenuto presente che il termine *interregnum* fa pensare al *regnum* piuttosto che alla *respublica*; tenuto presente che la tradizione parla di *interregna* seguiti

[10] Mommsen, Beloch, Siber; da ultimo, sul punto, HEUSS, in *ZSS.* 64 (1944) 79.

[11] DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* 1 (1951) 176; VON LÜBTOW, *Das röm. Volk* (1955) 179 ss.

[12] *Le origini della repubblica romana*, in *Riv. storica it.* 81 (1969) 31.

[13] JAHN, *cit.* (nt. 1) 12.

alla morte di Romolo [14], alla morte di Numa Pompilio [15], alla morte di Tullio Ostilio [16], alla morte di Anco Marzio [17], e parla altresí di un tentativo soffocato di *interregnum* [18] anche alla morte del primo tiranno etrusco, Tarquinio Prisco, dopo di che di *interregnum* essa discorrerà solo a sèguito della cacciata di Tarquinio il Superbo [19]; tenuto presente cioè che la derivazione monarchica dell'*interregnum* è perfettamente verosimile, anche perché di *interregna* non se ne ebbero alla morte dei re assolutisti etruschi, ivi compreso il « democratico » Servio Tullio, cui la tradizione attribuisce la non mai abbastanza incredibile istituzione dei *comitia centuriata* [20], la domanda da porsi è questa: vi sono nell'*interregnum* repubblicano delle caratteristiche essenziali che non si spiegano o non si spiegano agevolmente con la creazione repubblicana dell'*interregnum*, mentre si spiegano o si spiegano piú agevolmente con la derivazione dell'istituto dai tempi della monarchia?

Certo che vi sono, e sono due: il principio « *auspicia ad patres redeunt* » e il termine di cinque giorni della carica di *interrex*.

Il principio per cui, in caso di vacanza nel consolato e di mancanza di *magistratus patricii* in grado di convocare i *comitia centuriata*, gli *auspicia ad patres redeunt* [21], intendendo per *patres* i soli senatori patrizi, è un principio che non si concilia facilmente con la *respublica* patrizio-plebea [22]. Se gli *auspicia* erano privilegio esclusivo dei soli *senatores patricii* e non di tutti i membri del senato, ciò non può essere stato perché i *senatores patricii* se li fossero riservati per sé (cioè li avessero usurpati) o se li fossero fatti attribuire in sede costituente da non si sa bene quale autorità politica o religiosa, ma deve essere stato perché vi era un tempo antico in cui *senatores* erano per definizione solo i *patres* e quindi solo ai *patres* tornavano, in caso di vuoto di potere, gli *auspicia*. La genesi del principio non è compatibile con la *respublica*, o almeno con la *respublica* che riconosceva ai *plebeii* lo

[14] Liv. 1.17.5-6, Dion. Hal. 2.57.

[15] Liv. 1.22.1, Dion. Hal. 3.36.1.

[16] Liv. 1.32.1, che parla di un unico *interrex*.

[17] Dion. Hal. 3.46.1; cfr. Liv. 1.35.6.

[18] Dion. Hal. 4.8.2-3.

[19] Dion. Hal. 4.76.1; non cosí Liv. 1.60.3.

[20] E non la istituzione del solo *exercitus centuriatus*: GUARINO, *Storia del diritto romano*[4] (1969) 48 ss., 81 ss.

[21] Cic. *ep. ad Brut.* 13.4, *de leg.* 3.3.9.

[22] Sia essa sorta nel 509 a.C., come vuole la tradizione, o si sia essa formata agli inizi del sec. IV a.C., come penso di poter sostenere io.

status di *cives* ammessi ai *comitia centuriata,* quindi teoricamente alle magistrature, quindi teoricamente al *senatus,* ma è compatibile solo con una *civitas* antichissima che non dava rilevanza costituzionale ai non *patricii,* alla *plebs* [23].

Se questa argomentazione ci porta verso la monarchia o, quanto meno, verso una *respublica* esclusivamente *patricia*, anteriore quindi alla *respublica* favoleggiata dalla tradizione o comunque alla *respublica* dei tempi storici che tutti conosciamo, la valutazione critica del principio dei cinque giorni ci fa approdare senza possibilità di dubbio in piena epoca monarchica, anzi ci suggerisce di risalire proprio agli inizi dell'età monarchica. Cinque giorni erano troppo pochi per organizzare un'elezione, anche se si ammette che la regola della *professio* degli aspiranti al consolato sia stata introdotta solo nel 98 a.C. dalla *lex Caecilia Didia* [24] ed anche se si ritiene che il periodo del *trinundinum* (che gli studiosi fissano in almeno 17 giorni) sia stato reso obbligatorio non prima del 142 a.C. [25]. Era tanto poco pensabile che cinque giorni fossero sufficienti allo scopo, che si formò il principio consuetudinario che alle elezioni presiedesse quanto meno un secondo *interrex* nominato dal primo [26]. L'ipotesi di Teodoro Mommsen, secondo cui il primo *interrex* non poteva *habere comitia* perché la sua *proditio* non avveniva *auspicato,* oltre che criticabile sul piano degli *auspicia* (essendo assurdo che un *interrex* scelto *inauspicato* avesse il potere di *dicere auspicato* il secondo *interrex*) [27], non giustifica i cinque giorni del primo *interrex*, perché sarebbe bastato un giorno solo, né giustifica i cinque giorni del secondo *interrex*, che i *comitia* li avrebbe dovuti indire e lui soltanto *auspicato* e che perciò, normalmente, avrebbe avuto bisogno di piú tempo a disposizione. Se supponiamo che l'*interrex* provenisse dall'età monarchica pre-serviana, in cui il suo compito si limitava alla facile e rapida convocazione dei *comitia curiata*, cui comunicare il nome del nuovo *rex* scelto dai *patres* (o cui, se vogliamo proprio credere alla tradizione, sottoporre quell'unico nome per l'approvazione), ecco che i cinque giorni diventano piú che sufficienti. Ed è significante, a questo proposito, che il racconto tradizionale segnala un unico *inter-*

[23] GUARINO, *cit.* (nt. 20) 85 ss.

[24] SCULLARD, *Roman Politics* (1951) 18; cfr. Cic. *phil.* 5.3.8, *de domo* 20.53.

[25] Cosí D. C. EARL, in *Historia* 14 (1965) 330.

[26] Asc. *in Mil.* 38 St.: *non fuit autem moris ab eo qui primus interrex proditus erat comitia haberi.* Cfr. *schol. Bob.* 116 St.

[27] Cfr. VON LÜBTOW, *cit.* (nt. 11) 191.

rex per la designazione di Anco Marzio [28] e un unico *interrex* [29] per la successione a Tarquinio il Superbo (problema difficile, sul quale dovremo peraltro tornare).

Ma non è tutto. La durata di cinque giorni (e non quattro e non sei) diventa pienamente comprensibile, riferita all'età monarchica, se prendiamo nella debita considerazione l'ipotesi avanzata da E. T. Merill e ripresa da A. Magdelain [30], secondo i quali essa è da collegarsi al periodo del *regifugium* (24-28 febbraio di ogni anno), che a sua volta deve essere ricondotto all'antichissima usanza dei *reges* di isolarsi durante gli ultimi cinque giorni dell'anno lunare, facendosi sostituire in quei giorni da un *interrex*. Alla funzione ordinaria di surrogare ogni anno per cinque giorni il *rex* in carica l'*interrex* aggiunse probabilmente la funzione straordinaria di esercitare per un massimo di cinque giorni il sommo potere nel *regnum* al fine di dar luogo all'entrata in carica del successore del *rex* defunto. Personalmente non vedo la necessità di ipotizzare che l'*interrex* del periodo ordinario (24-28 febbraio) dovesse *dicere* un secondo *interrex* il quale riconsegnasse la *civitas*, il 1° marzo, al re riemerso dal *regifugium* [31]: il re vitalizio non aveva bisogno di nessuna investitura per riprendere le sue funzioni, e me lo conferma il fatto che il *rex sacrorum*, il quale in epoca storica faceva ogni 24 febbraio il simbolico *regifugium* dal *comitium*, non riceveva a sua volta nessuna simbolica reinvestitura al 1° marzo.

Comunque, a prescindere da queste discussioni particolari, se è vero che i cinque giorni dell'*interrex* hanno a che fare con i cinque giorni del *regifugium*, la derivazione dell'*interregnum* dall'epoca regia diventa, allo stato delle nostre conoscenze, pressoché certa.

4. — Assodata la derivazione dell'*interregnum* dal *regnum*, si pone il problema del suo adattamento alla *respublica* o, piú esattamente, il quesito del processo storico che portò, con la mediazione anche dell'*interregnum*, alla formazione della *libera respublica*. E qui naturalmente i casi son due: o prestiamo orecchio obbediente alla tradizione, e con la tradizione ai Fasti consolari, e allora il problema è risolto in partenza, anzi non è un problema; oppure valutiamo criticamente la

[28] Liv. 1.32.1, già citato a nt. 16.
[29] Stando almeno al già citato Dion. Hal. 4.76.1 (v. nt. 19).
[30] Quest'ultimo in *REL.* 41 (1962) 220 ss.
[31] V. invece JAHN, *cit.* (nt. 1) 23 ss., e citazioni ivi.

tradizione in tutte le sue contraddizioni clamorose, e allora ci accorgiamo che alla cacciata dei re etruschi non poté seguire *extemplo* la fondazione della *respublica*, sí che si affollano le domande circa i modi ed i tempi attraverso cui si pervenne alla *respublica*, diciamo, delle cosí dette *leges Liciniae Sextiae*.

Qual è il mio punto di vista in argomento credo sia abbastanza noto, e non mi ripeterò [32]. Qui mi limiterò, con riferimento all'ipotesi da me difesa, ma cercando di non farmi dominare da essa, ad esaminare il profilo specifico dell'*interregnum*.

Molto accortamente il Jahn [33] dedica una sezione a parte alla serie di *interregna* sino al 370 a. C., o piú precisamente sino al 356-355 a. C., anni in cui si registrarono la prima *dictatura* e il primo *interregnum* successivi a quelli del 370. Si tratta di casi, tutti, quale piú quale meno, altamente discutibili nella loro verità storica. Già li ha contestati in blocco il Fruin [34], osservando che a tutti i nomi di *interreges* dei sec. V e IV corrispondono gli stessi nominativi, con cariche eponime, non solo nell'anno o negli anni precedenti ma anche, addirittura, nell'anno o negli anni seguenti [35]. Si tratti pure di una coincidenza, certo è che la circostanza è molto singolare e invita a chiedersi se l'annalistica romana, volendo mettere un certo quale ordine in un periodo che le appariva pieno di inesplicabile disordine e zeppo di investiture magistratuali di incertissima origine, non abbia, e aggiungo in buona fede, ritenuto che quelle investiture fossero derivate da un *interrex* e non abbia cercato, ragionando ragionando, di identificare gli *interreges* che le mancavano con i *consulares* piú in vista degli anni precedenti (se non necessariamente anche degli anni successivi).

La cosa, contrariamente a quanto assume il Jahn [36], era di una notevole importanza, perché altrimenti troppi sarebbero stati gli episodi di *solitudo magistratuum* da ascrivere ai primi secoli della *respublica*. E a difesa, o almeno a spiegazione di questo modo di procedere certamente leggero ma di sicuro non fraudolento, io voglio solo ricordare

[32] V., da ultimo, GUARINO, *cit.* (nt. 20) 52 ss., e l'articolo « *Post reges exactos* », in *Labeo* 17 (1971) 309 ss.

[33] JAHN, *cit.* (nt. 1) 55-64.

[34] *Beitr. zur Fastenkritik*, in *JClPh.* 40 (1894) 115 ss.

[35] Unica eccezione Q. Fabio Vitulano, *cos.* 423, *tr. cons. pot.* 416 e 414, *interrex* 413, che non compare in anni successivi, ma con il quale, secondo il Fruin, sarebbe stato probabilmente confuso Q. Fabio Ambusto, *cos.* 412.

[36] JAHN, *cit.* (nt. 1) 60 nt. 27.

che la storiografia moderna, ben piú pensosa e responsabile dell'annalistica romana, tuttavia non esita in certi casi, e per plausibili ragioni, a risolvere situazioni difficili con la congettura dell'*interrex*, se non proprio con i nomi dei presunti *interreges*. Basti pensare che l'unico episodio di anarchia, di *solitudo magistratuum*, che l'annalistica non ha saputo nascondersi e nasconderci, quello di cinque [37] o quattro [38] o almeno un anno [39] che ha preceduto il 370 a. C., a parte il fatto che è stato incredibilmente negato dal Mommsen [40], è stato ipotizzato proprio come un lungo *interregnum* dal Cavaignac [41].

L'annalistica romana ha dunque avuto il torto di credere, o di voler credere per amor di patria, che tutti i vuoti di potere dei sec. V e IV a. C. siano stati risolti col ricorso all'*interregnum* e la storiografia moderna, se ben guardiamo, non ragiona diversamente dall'annalistica. Invece si è dimenticato e si dimentica l'amara possibilità che, a Roma come dovunque, il vuoto di potere sia stato colmato, a volte, non con l'istituto costituzionale *ad hoc*, ma con iniziative incostituzionali di carattere strettamente politico e si dica pure eversivo. Perché vogliamo innaturalmente negare che nella *respublica* romana, che non era dichiaratamente un « Rechtsstaat », si possa esser verificato quello che negli stati moderni, pure tutti muniti del brevetto di una « costituzione fondamentale » e del corredo di minuziose legislazioni scritte, si verifica, e non tanto di rado, sotto i nostri occhi?

5. — L'annalistica romana, dunque, ha « rifatto » i primi secoli di Roma, almeno a mio avviso, un po' come ha fatto Teodoro Mommsen, e come facciamo noi tutti sulle illustri tracce di quest'ultimo, nel ricostruire *a posteriori* quello che anche essa, in certo senso, postulava essere un « Rechtsstaat » [42]. E siccome si trovava tra le mani, fra l'altro, un istituto dell'*interregnum* piú o meno perfettamente funzionante, ormai, per la soluzione dei casi di vacanza delle magistrature patrizie, ecco

[37] Liv. 6.35.10.

[38] Zonar. 7.24.

[39] Diod. 15.75.1; Plin. *n. h.* 16.235.

[40] *Röm. Chron.*[2] (1859) 205.

[41] In *Mél. Piganiol* (1966) 749.

[42] Lo postulava, ovviamente, in modo inconscio, cioè con meno rigore critico, e inoltre con fantasia disciplinata, con distacco assai minore dall'interesse patriottico e civile di assegnare sin dal suo primo anno un assetto democratico ben definito alla *respublica*. Ma, sempre a mio avviso, con animo non diverso.

che essa, sempre a mio avviso, lo ha usato come toccasana di tutte o quasi le antiche situazioni di disordine al vertice.

Ma noi non possiamo e non dobbiamo farci prendere da questo giuoco di logica ricostruttiva. Da un lato abbiamo la certezza che l'*interregnum* fu ereditato dalla monarchia [43], ma dall'altro sappiamo anche che dalla monarchia (checché ne dica la tradizione) fu ereditato il *rex sacrorum* a carattere vitalizio [44] e sappiamo altresí che l'*exercitus centuriatus* patrizio-plebeo istituito dai re etruschi non poté acquistare le funzioni di *comitia centuriata* deliberanti se non parecchio tempo dopo la cacciata dei Tarquinii [45]. Se teniamo presente tutto ciò, alla ricostruzione annalistica dei primi secoli della *respublica* (perché di ricostruzione, e non di altro, può trattarsi), abbiamo non solo il diritto, ma addirittura il dovere di vedere se possa sostituirsi una ricostruzione altrettanto (ma consapevolmente) ipotetica, che sia però piú rigorosa sul piano critico, piú realistica sul piano umano.

Purtroppo, poco o nulla conosciamo dei *reges* « repubblicani » dei sec. V e IV a. C., cioè di quelli che l'annalistica ha audacemente arguito essere stati, sin dal primo anno *post reges exactos*, solo dei sacerdoti, *reges sacrorum*, esclusi rigorosamente da ogni carica politica. È ovvio che l'annalistica non se ne sia piú occupata gran che, e che i Fasti degli eponimi, impostati a loro volta sulla ricostruzione annalistica, quei *reges* li ignorino ed eventualmente li trasformino in *magistratus* annuali eponimi [46]. Comunque, anche se manchiamo della possibilità di utilizzare quelli che potrebbero essere gli indizi piú preziosi, vi sono elementi che non vanno sottovalutati.

Punto di partenza è che il *rex sacrorum* era piú verosimilmente, in quest'epoca, la massima autorità religiosa non solo di nome, ma anche di fatto. Se in età storica, divenuto un insignificante relitto, egli tuttavia conservava il primo posto nel rango sacerdotale, ciò deve essere dipeso dal suo progressivo esautoramento, da quella « rivoluzione pontificale » del sec. IV a. C. che è stata credibilmente supposta da K. Latte [47], dall'esautoramento dei *comitia curiata* (che erano i *comitia* davanti

[43] V. *retro* n. 3.

[44] GUARINO, *cit.* (nt. 32) 310 ss.

[45] Non si spiegherebbe, in caso diverso, perché la *plebs*, che nell'ordinamento centuriato era in larga maggioranza, abbia dovuto tanto lottare, ed abbia sopra tutto dovuto ricorrere ad una organizzazione e ad un'azione di tipo rivoluzionario, per ottenere frusto a frusto il pareggiamento con l'ordine patrizio.

[46] GUARINO, *cit.* (nt. 32) *passim*.

[47] *Römische Religionsgeschichte* (1960) 195.

ai quali veniva inaugurato) ad opera dei *comitia centuriata*, dal venir meno dell'importanza pratica (oltre che rituale) dell'annuo *regifugium*, nonché dall'esautoramento della sua influenza politica ad opera del comandante o dei comandanti dell'*exercitus centuriatus*.

Sono per ora tutte possibilità, sta bene. Ma andiamo avanti e vediamo se si avvicinano al livello delle probabilità.

Tutti sappiamo, in ordine ai *reges* dell'età monarchica, che ve ne furono di due tipi fondamentalmente diversi anche sul piano cronologico: il tipo del *rex* latino-sabino, inaugurato davanti ai *comitia curiata* e titolare della cosí detta *potestas*, e il tipo successivo del *rex* etrusco, del pari inaugurato davanti ai *comitia curiata*, ma che alla generica *potestas* di re aggiungeva la titolarità di un potere molto piú intenso e specifico, l'*imperium*, per il conferimento del quale occorreva ottenere dai *comitia curiata* un'apposita *lex curiata de imperio*[48]. L'*imperium*, come tutti pure sappiamo, non soppiantò o assorbí la *potestas*: i *magistratus cum imperio* dei tempi storici avevano sia la *potestas* che l'*imperium* e differivano dai *magistratus sine imperio* perché questi ultimi avevano solo la generica *potestas*[49]. Ciò posto, se ne deduce che i *reges* etruschi, i tre re tiranni del periodo monarchico, riunivano in sé una duplice e ben distinta situazione costituzionale: quella tradizionale del *rex cum potestate* e quella nuova, ben piú importante sul piano pratico, del *rex cum imperio*, cioè del *magister populi*, del comandante di quel *populus* che era originariamente sinonimo di *exercitus*. Le due situazioni costituzionali (quella di *rex cum potestate* e quella di *magister populi*) erano astrattamente scindibili: il *rex* poteva cioè anche lasciar conferire temporaneamente la funzione di *magister populi* (sulla base della *lex curiata de imperio*) ad altra persona piú capace o meno impegnata con gli affari cittadini. E a questo proposito va tenuto presente che, stando alla tradizione[50], Servio Tullio, pur guardandosi bene dal lasciare anche per un sol momento il comando dell'esercito ad altri, tut-

[48] Si noti: occorreva ottenere la *lex de imperio* dai *comitia curiata* perché evidentemente l'*exercitus centuriatus* introdotto dai *reges* etruschi non aveva ancora assunto il carattere di assemblea costituzionale.

[49] GUARINO, *cit.* (nt. 20) 211 ss.

[50] Liv. 1.48.9 (*Id ipsum tam mite ac tam moderatum imperium tamen, quia unius esset, deponere eum in animo habuisse quidam auctores sunt, ni scelus intestinum liberandae patriae consilia agitanti intervenisset*); Liv. 1.60.4 (*Duo consules inde comitiis centuriatis a praefecto urbis ex commentariis Servi Tulli creati sunt . . .*). Sui *commentarii Servi Tulli*: OGILVIE, *A Commentary on Livy Books* 1-5 (1965) 231 s.

tavia previde la possibilità dei consoli annuali, cioè, per tradurre il racconto della tradizione in termini di verosimiglianza, previde che l'*exercitus centuriatus* potesse essere comandato, in qualche stagione di guerra, non da lui o dai suoi successori personalmente, ma da un diverso *magister populi* in grado di trarre autonomamente gli *auspicia* e quindi investito del comando con un'apposita *lex curiata de imperio.*

Post reges exactos, cioè cacciati da Roma i Tarquinii, se è assurdo supporre, seguendo la tradizione, che di colpo sia stata istituita la *respublica* consolare, non è affatto azzardato immaginare che i nuovi *reges,* scelti dai *patres* con oculata prudenza a che non ricalcassero le orme della tirannide etrusca, abbiano sempre piú spesso e facilmente lasciato che il *magister populi,* il *praetor* della *legio* centuriata incaricato di tener testa alle difficili campagne militari che si dovettero compiere in quell'epoca, insomma il titolare dell'*imperium,* fosse la persona di volta in volta reputata piú adatta a questo compito dal *senatus.* Donde la progressiva riduzione del *rex cum potestate* a *rex sacrorum* e la progressiva costituzionalizzazione della carica suprema ed eponima di quello che, sino al 405 a. C. [51], fu l'unico *praetor* annuale. I Fasti consolari confermano ampiamente questa ricostruzione indiziaria perché la parte di essi piú evidentemente falsa, o se si preferisce immaginosa, è costituita proprio dalla serie di nomi che va dall'inizio tradizionale della *respublica* al decemvirato, anzi agli anni immediatamente successivi in cui ha inizio la serie dei cosí detti *tribuni militum consulari potestate* (prima normalmente almeno tre e poi, dopo lo sdoppiamento della *legio,* normalmente almeno sei) [52]: *tribuni militum* che basterebbero le aperte contraddizioni di Livio [53] a farci intendere che altro non furono se non il risultato dell'impossibilità, determinata dall'opposizione politica della *plebs,* di giungere alla designazione del *praetor* prima, dei due *praetores* poi. E non si dica che il *clavus annalis* infisso nel tempio di Giove Capitolino, secondo la famosa *lex vetusta* ricordata da Liv. 7.3.5-9, costituisce prova del fatto che sin dal primo anno *post reges exactos* il *clavus* non fu piantato dal *rex,* ma fu piantato da un magistrato repubblicano, il tanto discusso *praetor maximus.* Per ragioni esposte altrove [54], io non dubito né della coincidenza dell'inaugurazione del tempio, né dell'annualità del rito, ma faccio notare due cose: primo, che il sistema del

[51] Anno del probabile sdoppiamento della *legio* in due *legiones.*

[52] WERNER, *Der Beginn der röm. Republik* (1963) 283 ss.

[53] Liv. 4.6.8, 4.7.2.

[54] V. GUARINO, *cit.* (nt. 32) *passim.*

clavus annalis non era esclusivo e caratteristico del tempio di Giove Capitolino [55]; secondo, che il tempio di Giove Capitolino fu progettato e costruito, se non potuto inaugurare, proprio dai re etruschi, a magnificazione della loro potenza, sí che è verosimile che l'infissione del *clavus annalis* sia stata predisposta come funzione del *magister populi*, cioè del *rex cum imperio*, e sia passata successivamente ad essere compito del sommo *magistratus cum imperio* (anche se non il *rex*) o di un *dictator* da lui *clavi figendi causa* nominato.

6. — Torniamo ora agli *interreges*. Nel periodo qui considerato la tradizione ne conta, tutt'al piú, quindici, dei quali tutt'al piú quattro nella fase anteriore al decemvirato legislativo del 451 a. C. e tutt'al piú undici nella fase successiva al decemvirato.

Particolarmente i primi quattro *interregna* hanno i segni evidenti del leggendario. Quello iniziale, del 509 a. C., che avrebbe introdotto il sistema della *respublica*, è tanto incredibile che Livio [56], a differenza di Dionigi [57], non lo registra, e comunque presenta la singolarità di un unico *interrex*, Sp. Lucrezio, che nel giro di cinque giorni avrebbe fatto eleggere dai *comitia centuriata* due consoli ordinari e tre *suffecti*, uno dei quali sarebbe stato egli stesso. Quello del 482 a. C. [58] del pari non è menzionato da Livio [59], il quale indica il primo *interrex*, A. Sempronio Atratino, come dittatore dell'anno precedente e non ricorda affatto Sp. Larcio, il secondo *interrex*, che poi, secondo alcuni, altro non è che la matrice onomastica di Sp. Lucrezio. Quello del 462 a. C., ricordato da Livio [60] e da Dionigi [61], sarebbe scaturito dalla morte per peste dei due consoli del 483, ma non si capisce perché sarebbe durato tanto a lungo che l'ultimo *interrex* della serie (di cui non conosciamo altri nomi), P. Valerio Poplicola, poté fare eleggere solo l'11 agosto i nuovi consoli, nelle persone di L. Lucrezio Tricipitino e T. Veturio Gemino. Infine quello del 451 a. C., che avrebbe dato luogo al primo decemvi-

[55] Oltre quanto dice Livio nel passo citato si legga Fest. *sbv.* [49 L.]: *Clavus annalis appellabatur, qui figebatur in parietibus sacrarum aedium per annos singulos, ut per eos numerus colligeretur annorum.*

[56] Liv. 1.60.3.

[57] Dion. Hal. 4.76.1.

[58] Dion. Hal. 8.90.

[59] Liv. 2.42.10-13.

[60] Liv. 3.8.2.

[61] Dion. Hal. 9.69.1.

rato, è solo una supposizione gratuita del Jahn [62], il quale non vede come possa altrimenti spiegarsi che i consoli del 452 abdicarono proprio per farsi assumere tra i *decemviri* e che pertanto le elezioni di questi ultimi si svolsero senza direzione magistratuale.

Ecco il punto. Nel periodo dal 509 al 451 a. C. la tradizione, mentre da un lato segnala quella straordinaria congerie di guerre esterne e di agitazioni interne che tutti ricordiamo, dall'altro ritma impassibilmente gli anni che passano col metro di coppie consolari tutte regolarmente elette (salvi i due *interregna* del 482 e del 462), dando al prologo l'incredibile veste dell'iniziativa di Sp. Lucrezio (*interrex* secondo Dionigi e *praefectus urbi* secondo Livio) e omettendo di dare proprio al drammatico epilogo del decemvirato, al quale anche per tante altre ragioni siamo tenuti a credere, una qualsiasi investitura costituzionale, sia *per consules* che *per interregnum*. Troppo regolare e meccanico per essere vero.

È evidente che in questo agitato tratto di tempo la vita costituzionale di Roma non si svolse per coppie consolari e per deliberazioni centuriate. E ce lo conferma il fatto che i mitici consoli L. Valerio e M. Orazio, che Livio [63] segnala eletti *per interregem* nel 449 a. C., a prescindere dall'anacronistica legislazione che viene ad essi attribuita (la *lex de provocatione*, la *lex de plebiscitis*), pubblicarono le *XII tabulae*, ivi comprese le due famigerate *tabulae* inique, senza farle approvare dai *comitia centuriata* [64].

Se infine guardiamo agli episodi di *interregnum* successivi a quello, pur esso improbabile, del 449 a. C., possiamo esimerci dall'entrare nella minuta discussione circa la loro attendibilità [65]. Questi episodi si intrecciano con tutta la complessa questione dei *tribuni militum consulari potestate*. Chi, come me, ritiene che i *tribuni militum* sono il segno della impossibilità in cui spesso si trovò il senato di procedere alla designa-

[62] JAHN, *cit.* (nt. 1) 57 s.

[63] Liv. 3.55.1.

[64] Cfr. Liv. 3.57.10: *Priusquam urbem egrederentur, (P. Valerius et M. Horatius) leges decemvirales, quibus tabulis duodecim est nomen, in aes incisas in publico proposuerunt. sunt qui iussu tribunorum aediles functos eo ministerio scribant.* Sulla questione: GUARINO, *La legislazione arcaica nel racconto di Livio*, in *AUCT.* 3 (1949) 213 ss.; ID., *L'ordinamento giuridico romano*[3] (1959) 100 ss. In adesione alla mia tesi: DE FRANCISCI, *Per la storia dei « comitia centuriata »*, in *St. Arangio-Ruiz* 1 (1953) 1 ss.

[65] JAHN, *cit.* (nt. 1) 58 ss.

zione del *praetor* o dei *praetores* [66] è portato per conseguenza a ritenere che fu proprio in questi anni, successivi alla legislazione decemvirale, che divenne normale la riduzione del *rex* a mero *rex sacrorum* e acquistò pertanto rilievo costituzionale determinante la designazione annuale dei titoli dell'*imperium*, cioè del *praetor* (o dei *praetores*) oppure, a titolo sostitutivo, dei *tribuni militum cum imperio*.

Quale degli *interregna* tra il 444 e il 355 sia vero e quale no è difficile, forse impossibile precisare. Ma si può affermare con una certa sicurezza che fu questo il momento storico in cui l'*interregnum* passò ad essere da *interregnum* « monarchico » un *interregnum* « repubblicano », cioè uno degli elementi di quella *respublica* consolare e centuriata che si andava lentamente formando e che si riversò nelle forme costituzionali, indubbiamente attendibili, che la tradizione attribuisce alle *leges Liciniae Sextiae* del 367 a. C.

7. — Adattato che si fu alla *respublica*, l'*interregnum* precisò nei secoli successivi la sua fisionomia. È sopra tutto a questo riguardo, per l'analisi attenta dei singoli episodi, a partire dall'*interregnum* del 355, che il libro del Jahn si dimostra veramente prezioso [67]. Meno pregevoli, forse un po' sommariamente tracciate, le regole costituzionali che il Jahn trae, nella sua così detta « parte generale », dall'analisi degli episodi. Su alcune di esse vorrei ora brevemente soffermarmi.

In ordine alle due prime regole, quella degli *auspicia* che *redeunt ad patres* e quella dei cinque giorni della carica, vi è poco da dire. Già le abbiamo spiegate come provenienti dall'assetto costituzionale monarchico. Vi è solo da aggiungere, relativamente alla *respublica* dei tempi storici, che ovviamente la « riserva » dell'*interregnum* ai *patres*, cioè ai soli senatori patrizi, andò progressivamente impallidendo, almeno sul piano della prassi, nella misura in cui andò del pari sbiadendo la preminenza dei *senatores patricii* rispetto ai *senatores plebeii*. Gli *interna senatus* ci sono ignoti e sarebbe ridicolo volerseli immaginare; ma, se è vero che progressivamente decadde anche l'*auctoritas patrum*, se è vero che alla distinzione « genetica » tra *patricii* e *plebeii* lentamente si sovrap-

[66] GUARINO, *cit.* (nt. 20) 61 ss. La mia tesi è, piú precisamente, che i *plebeii* dell'esercito si rifiutavano di prestare obbedienza ai *praetores* che non fossero di loro gradimento (tutti *praetores* ovviamente patrizi), con la conseguenza che il comando delle truppe era esercitato surrettiziamente dai *tribuni militum*, che oltre tutto potevano essere anche di estrazione plebea.

[67] JAHN, *cit.* (nt. 1) 64 ss.

pose (o comunque si aggiunse, e quindi in parte si mescolò) quella tra *senatores* che provenivano (anche se plebei di nascita) da magistrature « patrizie » e senatori che provenivano (anche se di nascita patrizia) da magistrature « plebee », se è vero che la convenienza politica fece diffondere largamente la prassi della *transitio ad plebem*, se è vero infine che potenti famiglie plebee ebbero nelle loro mani la politica di Roma non meno di certe potenti famiglie patrizie, la deduzione deve essere che, quanto meno a partire dal sec. II a. C., la decisione di far ricorso all'*interregnum* dovette essere presa dal *senatus* nel suo complesso.

È anche la tesi del Jahn[68], il quale tuttavia fa una distinzione. La decisione di ricorrere all'*interregnum* era, secondo lui, effettivamente presa dal senato nel suo insieme, ma la *proditio interregis*, nel senso di designazione della persona del primo *interrex*, continuò a spettare esclusivamente ai patrizi. Non dico che questa teoria sia priva di qualche appiglio formale, ma francamente mi pare che essa presuma troppo circa il formalismo del *senatus* romano.

A mio avviso, non bisogna lasciarsi ingannare da certe fonti evidentemente interessate a sostenere che la *proditio interregis* non potesse che essere compiuta da patrizi ed a favore di patrizi, ma bisogna badare piuttosto ai fatti cosí come essi si presentano.

Fonti palesemente interessate alla persistenza della regola dell'esclusivismo patrizio sono Cicerone e, sulle sue tracce, Asconio, entrambi con riferimento alle agitate vicende del 52 a. C. e in particolare agli scontri di fazione che si accentrarono intorno al patrizio Milone da un lato e al plebeo (o per meglio dire, all'ex-patrizio) Clodio dall'altro. Si ricorderà che, a causa del dissidio tra questi due odiosi personaggi (l'uno candidato al consolato e l'altro alla pretura), i consoli del 53 a. C., Valerio Messalla e Domizio Calvino, non erano riusciti a far svolgere le elezioni centuriate e che il senato pensò di emettere un *consultum* per il ricorso agli *interreges* per il 52, ma il tribuno della plebe T. Munazio Planco, persona di Pompeo, bloccò il provvedimento opponendosi alla *relatio* dello stesso. Si ricorderà altresí quanto fieramente avverso a Clodio ed alle sue ambizioni sia sempre stato Cicerone. Si ricorderà infine che il 18 gennaio del 52 Clodio fu massacrato dai seguaci di Milone, che i suoi partigiani dettero per rappresaglia fuoco alla Curia il mattino seguente, ma che la morte di Clodio non impedí al senato di riunirsi sul Palatino e di giungere, nel pomeriggio del 19 gennaio[69], alla pro-

[68] JAHN, *cit.* (nt. 1) 14 ss.

[69] Ascon. *in Mil.* 38 St.: *post biduum medium quam Clodius occisus erat.*

clamazione dell'*interrex* M. Emilio Lepido, il futuro triumviro. Tutto ciò premesso, il passo di Cicerone, che richiama il rigore della regola patrizia [70], rivela chiaramente, come è del resto ben noto, la impronta anticlodiana. Quanto al passo di Asconio, che è relativo all'iniziativa annunciata dal tribuno della plebe contro la *relatio* del *senatus consultum de interrege prodendo* [71], a parte l'influenza ciceroniana, esso ha tutto il carattere dell'utilizzazione di una formula di stile, mentre l'essenziale è che il passo identifica, in sostanza, i *patres* col *senatus*: è vero infatti che vi si dice che i *tribuni plebis* non avrebbero tollerato che il « *senatus* » convocasse i patrizi per la *proditio interregis* da parte di questi ultimi, ma la motivazione della decisione presa dai *tribuni plebis* è, se traduco bene, che i « *patres* » (questa volta nel senso di *senatus*) erano troppo ostinati nel loro proposito di *prodere interregem*.

Venendo ai fatti, a me sembrano prevalenti, se non decisivi, i seguenti rilievi. Nel 53 a. C. vi era stato sicuramente un *interrex* plebeo, l'ex patrizio Q. Metello Pio Scipione Nasica [72]: il che, smentendo la asserzione ciceroniana che solo un patrizio potesse essere *interrex*, svaluta di conseguenza anche l'altra asserzione che solo i *patres* potessero *prodere interregem*. Col 1° gennaio del 52 a. C., essendo decaduti i magistrati dell'anno precedente, si erano già verificati i presupposti costituzionali della *proditio interregis*: il che significa che, se fosse vero che la *proditio interregis* era tuttora privilegio dei *patres*, questi non avevano bisogno di una preventiva decisione del *senatus* per procedere alla nomina dell'*interrex*. La riunione del *senatus* all'inizio del 52 a. C. fu indetta proprio e solo per la nomina dell'*interrex*, ma il precedente di Silla, che nell'82 a. C. era stato fatto dittatore dall'*interrex*, implicava la possibilità che l'*interrex* fosse appunto autorizzato in via eccezionale alla nomina di un dittatore: il che chiarisce l'opposizione di Munazio Planco alla predisposizione di una *proditio interregis* pura e semplice, cioè intesa all'elezione di magistrati ordinari. Nel primo pomeriggio del 19 gennaio del 52 a. C. [73] non solo si riunì il *senatus* sul Palatino [74], ma

[70] Cic. *de domo* 14.38: *Auspicia populi Romani, si magistratus patricii creati non sint, intereant necesse est, cum interrex nullus sit, quod et ipsum patricium esse et a patriciis prodi necesse est.*

[71] Ascon. *in Mil.* 30 St.: *tribuni plebis referre ad senatum de patriciis convocandis qui interregem prodere passi non essent, cum interregem prodere obstinatiores essent.*

[72] *CIL.* I^2.2.2663 *c.*

[73] Secondo la minuziosa e convincente ricostruzione del JAHN, *cit.* (nt. 1) 21 nt. 53.

[74] Cass. Dio 40.49.5: εὐθὺς τῆς δείλης.

fu *proditus* l'*interrex* Emilio Lepido [75]: il che rende ancora piú verosimile la nomina dell'*interrex* da parte dell'intero senato e rende ancor piú verosimile la procedura che il Jahn [76] è « costretto » ad immaginare: « dass sich die patrizischen Senatoren nach der Annahme des Senatsbeschlusses, der sie zur Ernennung eines Interrex aufforderte, von den übrigen Senatoren trennten, aber sofort am gleichen Tagungsort den ersten Interrex bestellten ».

8. — Il discorso che precede ci ha permesso incidentalmente di segnalare che il passare del tempo logorò anche la regola secondo cui l'*interrex* doveva essere di estrazione patrizia.

Q. Cecilio Metello Pio Scipione Nasica coprí la carica nel giugno del 53 a. C., dopo circa sei mesi dall'inizio dello stato di *interregnum*, ma gratuita mi sembra l'ipotesi del Münzer [77] e del Jahn [78] che all'*interrex* plebeo si sia arrivati in quell'occasione quasi per forza di cose, in quanto cioè erano stati esauriti tutti i patrizi, « die für das Amt in Frage kamen ». In senato doveva esservi ben piú di una quarantina di patrizi disponibili e, anche se la prassi tendeva a limitare opportunamente il giro degli *interreges* ai *consulares*, è noto che la prassi non fu sempre rigidamente applicata. D'altronde non era affatto vietato, anche se era inconsueto, che la stessa persona fosse eventualmente *interrex* due volte [79]. Mi sembra infatti che, comunque possano essere andate le cose agli inizi, relativamente ai tempi storici si debbano fare i conti con un evidente allentamento di certe caratteristiche tutto sommato non essenziali dell'*interregnum*. Se dobbiamo credere che già nel 291 a. C. avvenne che L. Postumio Megello presentò come *interrex* se stesso ai *comitia centuriata* e fu eletto console [80], davvero non può e non deve far

[75] Ascon. 38.

[76] JAHN, *cit.* (nt. 1) 22.

[77] In *Hermes* 71 (1936) 223.

[78] JAHN, *cit.* (nt. 1) 175.

[79] Non mi richiamerò, quanto a quest'ultimo punto, all'improbabile lista di otto *interreges* che ci è stata tramandata in ordine al 355 a. C. (lista nella quale il primo e il secondo nominativo sembrano da identificarsi con i portatori del settimo e dell'ottavo), né tanto meno invocherò a mio sostegno la spiegazione del MAGDELAIN (« *Auspicia ad patres redeunt* », in *Mél. Bayet* [1964] 448 ss.) giustamente respinta dal JAHN (*cit.* [nt. 1] 19 ss.).

[80] Liv. 27.6.8: *... exemplum vetus L. Postumi Megelli, qui interrex iis comitiis, quae ipse habuisset, consul cum C. Iunio Bubulco creatus esset.* La tentazione di ipotizzare che Postumio Megello sia sortito console da comizi convocati da

specie che successivamente sia avvenuto alla stessa persona di essere *interrex* due volte nel corso di uno stesso *interregnum*. Certe regole dell'*interregnum* non bisogna immaginarsele, specie quando si constata che certe altre caratteristiche per nulla immaginarie dell'istituto non resistettero in perpetuo ma si piegarono dinanzi all'evoluzione della politica romana.

Le sole caratteristiche immutate, e in certo senso immutabili, dell'istituto dell'*interregnum* (caratteristiche la cui sparizione avrebbe davvero implicato la sparizione dell'istituto) furono, in conclusione, almeno a mio avviso, le seguenti. Primo: all'*interregnum* si ricorreva, anzi era necessario ricorrere, solo nell'ipotesi di vacanza delle magistrature competenti alla convocazione dei *comitia centuriata* in sede elettiva (ed è un punto, questo, sul quale dovremo tornare tra poco). Secondo: il primo *interrex* era un senatore designato formalmente dal senato e durava in carica cinque giorni. Terzo: ogni *interrex* successivo a quello *proditus* dal *senatus* era un senatore formalmente *creatus* discrezionalmente dal suo predecessore e durava in carica al massimo cinque giorni. Quarto: l'*interrex* in carica era il sommo magistrato, o comunque il sommo titolare dei pubblici poteri in Roma, quindi aveva l'eponimia, l'*imperium*, i *fasces* e, in astratto, la *iurisdictio* sia *contentiosa* che *voluntaria*. Quinto: funzione precipua e assorbente dell'*interrex* era di dirigere al piú presto regolari elezioni centuriate, quanto meno per la nomina di uno tra i due *consules*. Sesto: con la elezione quanto meno di un console l'*interregnum* veniva automaticamente meno, con la conseguenza che il console o i consoli usciti dalla elezione assumevano la carica *extemplo* [81].

E tralascio per brevità ogni piú minuta discussione su questi punti [82].

9. — Ma con ciò i problemi dell'*interregnum* non sono finiti. Ve

quel Bubulco che egli come *interrex* aveva fatto eleggere, è innegabilmente forte. Ma Livio parla chiaro: i comizi elettorali furono diretti, per ambedue i consoli, proprio da Postumio Megello. V. *infra* nt. 81.

[81] Liv. 3.55.1, 6.1.9; Ascon. *in Mil.* 34 St.

[82] La discussione, ad esempio, della tesi secondo cui l'*interrex* decadeva *ipso iure* dopo l'elezione del primo console, lasciando a questo la direzione delle operazioni elettorali successive (tesi alquanto azzardata cui accede il JAHN, *cit.* [nt. 1] 26); o la discussione della tesi mommseniana (esattamente criticata anche dal JAHN, *cit.* [nt. 1] 25) secondo cui i *consules* usciti dall'elezione diretta dell'*interrex* entravano in carica solo nel primo *dies sollemnis* successivo (calende o idi); o infine la discussione relativa al computo del periodo di *interregnum* a carico dell'anno consolare (JAHN, *cit.* [nt. 1] 30 ss.).

n'è ancora uno, molto importante sul piano politico e su quello giuridico, che forse il Jahn fa male a non prendere « à bras le corps ». Come mai, scomparsa la *dictatura comitiorum habendorum causa*, anche l'*interregnum* declinò fortemente, se proprio non disparve del tutto, nel sec. II a. C.? E come mai l'istituto ebbe una sia pure effimera ripresa a partire da Silla? Se poco fa [83] ci siamo spiegati la scomparsa della dittatura elettorale in una maniera che può essere parsa qualcosa tra il cinico e il superficiale, è stato perché la grande e vera questione andava trattata in ordine al vuoto di potere e all'*interregnum*.

Già durante la seconda guerra punica l'*interregnum* aveva mostrato segni inequivocabili di cedimento. Contro otto *dictaturae comitiorum habendorum causa* dal 217 al 202 a. C. si conta un solo caso sicuro di *interregnum* nel 216, mentre del tutto fantasioso è un *interregnum* del 208 [84]. Dal 208 sino all'*interregnum* dell'82 a. C., i casi segnalati dal Jahn [85] sono comunque solo cinque, e quattro sono assai dubbi. Una lacuna del libro 41 di Livio non ci mette in condizione di aver notizie circa la fine dell'anno 176 e gli inizi dell'anno 175 a.C., ma Prisciano[86], proprio con riferimento al libro 41 di Livio, afferma che *periti religionum iurisque publici, quando duo ordinarii consules eius anni, alter morbo, alter ferro perisset suffectum consulem negabant recte comitia habere posse*: dedurne [87] che pertanto il *consul suffectus* del 176, C. Valerio Levino, verosimilmente non diresse i *comitia* e si dovette ricorrere all'*interregnum* è giustificabile con il bisogno di trovare una collocazione all'*interregnum* di L. Emilio Paolo (*cos.* II 168) che è attestato epigraficamente [88]. I consoli del 162 a.C. sono ben noti, P. Cornelio Scipione Nasica e C. Marcio Figulo, ma è anche noto che Ti. Sempronio Gracco, che aveva diretto la loro elezione l'anno precedente, mandò tardivamente a dire dalla Sardegna, ove si trovava proconsole, di aver proceduto al suo compito *contra auspicia* [89]: trarne la conseguenza che Scipione Nasica e Marcio Figulo, ritenendosi *vitio creati*, si dimisero e apri-

[83] *Retro* n. 2.

[84] Basato, quest'ultimo, sul fatto che Q. Fabio Massimo Verrucoso è indicato come *interrex bis* nell'*elogium* di *Inscr. It.* 13.3 n. 80 e sulla gratuita ipotesi del Mommsen che il secondo *interregnum* sia caduto in quest'anno: JAHN, *cit.* (nt. 1) 135 s.

[85] JAHN, *cit.* (nt. 1) 150 s.

[86] Priscian. 17.29 e 150.

[87] JAHN, *cit.* (nt. 1) 150 ss.

[88] *Inscr. It.* 13.3 n. 81.

[89] Cic. *nat. deor.* 2.4.10, *de div.* 2.35.74.

rono il varco all'*interregnum* [90] è invece arbitrario. Che poi i due consoli del 152 a.C., M. Claudio Marcello e L. Valerio Flacco, terrorizzati da certi prodigi e dal responso degli aruspici che prevedevano la loro morte, si siano precipitosamente dimessi, lo dice Obsequens [91] ma è smentito dai Fasti, che segnalano la morte *in magistratu* del solo Valerio Flacco e implicano che l'ambizioso Marcello, che si era dato tanto da fare per divenire console per la terza volta, abbia consumato l'ufficio sino all'ultimo minuto [92]. A un *interregnum* nel 109 a.C. crede poco anche il Jahn [93], e fa bene. Infine l'*interregnum* del 106 a.C. è una pura supposizione dello Chantraine [94], basata sul fatto che i consoli del 107 a.C., C. Mario e L. Cassio Longino, furono impegnatissimi in guerra fino a tutta la fine dell'anno.

A mio parere, le ragioni di questa totale o quasi totale eclisse dell'*interregnum* nel sec. II a. C. sono due: una ragione di ordine giuridico e una ragione di ordine politico.

Sul piano giuridico-costituzionale si riconobbe l'attribuzione ad indire e presiedere i *comitia centuriata* elettorali a tutti i *magistratus*, o per lo meno a quelli *cum imperio*, usciti dagli stessi: quindi non solo ai *consules ordinarii*, che alle origini erano i soli magistrati di estrazione centuriata, ma ai *suffecti*, ai *praetores* e non saprei dire se anche ai *censores* (che erano *magistratus maiores* e *patricii*, ma *sine imperio*). La estensione non dovette essere ammessa senza contrasti, come dimostra il passo di Prisciano che abbiamo dinanzi citato, ma sicuramente avvenne: era implicata dalla logica costituzionale romana e ne fa fede, sia pure in modo impreciso, Cicerone [95] là dove dice *dum unus erit patricius magistratus* (e avrebbe dovuto specificare *cum imperio* o, quanto meno, *maior*), *auspicia ad patres redire non possunt* [96].

Sul piano politico gli effetti di questa evoluzione costituzionale, che importava una forte diminuzione delle possibilità pratiche di un vuoto di potere e del conseguente ricorso all'*interregnum*, si fecero sentire in maniera, almeno a mio avviso, molto piú intensa di quanto solitamente non si creda. Le regolari elezioni (o per meglio dire, le elezioni secondo

[90] JAHN, *cit.* (nt. 1) 153 ss.
[91] J. Obseq. 18.
[92] JAHN, *cit.* (nt. 1) 155 ss.
[93] JAHN, *cit.* (nt. 1) 158 s.
[94] JAHN, *cit.* (nt. 1) 159.
[95] Cic. *ad Brut.* 13.4.
[96] Cfr. Cass. Dio 46.45.3.

i sistemi formalmente regolari della convocazione dei *comitia centuriata* da parte dei *magistratus* in carica) divennero praticamente inevitabili perché in un modo o nell'altro, sia pur attraverso i *suffecti* o i *praetores*, ci si sarebbe quasi sempre arrivati. Ecco perciò che la tattica e la strategia politica delle persone o dei gruppi interessati al potere furono portate, anche a prescindere dalle ben note rivalità che caratterizzarono i tempi, a modificarsi. Da un lato fu vivacemente avversato, come abbiamo visto a suo tempo, il ricorso al *dictator comitiorum habendorum causa creatus*, che era una inaccettabile proiezione del console (e quindi del relativo gruppo politico) da cui era stato nominato e che esercitava inoltre (abbiamo visto anche questo) una troppo sfacciata influenza sulla elezione a console del proprio *magister equitum*; dall'altro lato, divenuta difficile l'utilizzazione dell'*interregnum*, divenne difficile accordarsi in senato sulle persone degli *interreges* e sulle candidature che questi avrebbero patrocinato.

Il problema delle elezioni alle magistrature (cosí come parallelamente avvenne per quello delle elezioni dinanzi ai *comitia tributa* ed ai *concilia plebis*) si trasferí pertanto proprio là dove doveva essere risolto secondo la costituzione, nel Campo Marzio. Ma quanto erano mutati i tempi da quelli, sia pure notevolmente abbelliti dalla nostalgia, in cui si erano svolte le antiche elezioni. Tutto stava nei favori del popolo, e dunque tutto stava nell'accaparrarseli e nell'utilizzarli per complessi giuochi di potere che andavano ben al di là delle singole poste elettorali, ma coinvolgevano combinazioni di cariche non solo maggiori e minori (collegando le elezioni centuriate con quelle tribute), ma persino patrizie e plebee (collegando le elezioni dei *comitia* con quelle dei *concilia* e non rifuggendo da disinvolte *transitiones ad plebem*).

Si fece qualcosa per superare questo indecoroso marasma? Certo. Almeno nelle intenzioni e nei tentativi si fece molto. Basti ricordare che l'epoca alla quale ci riferiamo è quella delle leggi repressive dell'*ambitus*, è quella della *Cincia de donis et muneribus*, è quella delle *leges tabellariae*, è quella dell'imposizione del *trinundinum* e della *lex Caecilia Didia* sulla *professio*[97]. Ma, secondo il vecchio verso di Dante, « le leggi son, ma chi pon mano ad esse »? La storia della dissoluzione politica e morale della *libera respublica* è troppo nota, di un ricordo troppo cocente, per dover essere anche *per indices* qui rievocata.

[97] GUARINO, *cit.* (nt. 20) 196, 281.

10. — Poi venne Silla: quello che uno storiografo contemporaneo [98] si compiace di definire, tutti i gusti son gusti, il « letztere Altrömer », ma che io, attenendomi a Sallustio [99], preferirò ricordare come *facundus, callidus et amicitia facilis, ad simulanda negotia altitudo ingeni incredibilis.*

Il grande simulatore « restaurò » da par suo la *respublica,* dandole forse egli stesso, prima ancora di Cesare o di Ottaviano, il colpo che doveva rivelarsi il colpo di grazia. Quelle che erano state le istituzioni di una società politica aristocratica, ma non illiberale, furono da lui ripristinate a sostegno di una concezione strettamente oligarchica e tendenzialmente personalistica del potere. In una con l'*auctoritas patrum* furono quindi richiamati in vita dittatura e *interregnum,* l'una e l'altro allo scopo di eliminare le gravi disfunzioni di una democrazia indubbiamente malata attraverso la mortificazione o addirittura l'annullamento della democrazia stessa.

Per quel che qui ci riguarda, le vicende dell'82 a.C. sono di una significazione addirittura spietata. Per coprire di un mantello legale la sua tirannide [100], Silla approfitta della morte del console Cn. Papirio Carbone in Sicilia e di C. Mario presso Preneste per reclamare, con richiamo al costume antico, che non prevedeva la possibilità delle elezioni centuriate dirette da un *praetor,* l'istaurazione, intorno ai primi di dicembre, dell'*interregnum.* L'*interrex proditus* dal senato è lo stesso *princeps senatus,* il patrizio L. Valerio Flacco, cui Silla autorevolmente suggerisce (con evidente richiamo addirittura ai tempi regi) di non stare a creare un secondo *interrex,* ma di procedere senz'altro alla sua nomina a *dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae.* Mentre Silla (si ricordi l'*altitudo ingeni incredibilis ad simulanda negotia*) si allontana da Roma per non aver l'aria di influenzare con la sua presenza il popolo, Valerio procede all'obbedienza, probabilmente facendo votare dai *comitia* una *lex Valeria de Sulla dictatore creando* [101].

E così il colpo di stato è fatto nel modo che più è caro ai dittatori, col richiamo alle più antiche tradizioni e col fervido *consensus universorum omnium.*

Scomparso Silla dalla scena politica, naturalmente è « le déluge ». Le istituzioni da lui ripristinate *ad personam,* tra queste l'*interregnum,*

[98] BERVE, *Sulla,* in *Gestaltende Kräfte der Antike*² (1966) 375.
[99] *B. Iug.* 95.3.
[100] È App. *bell. civ.* 1.456-459 che parla.
[101] ROTONDI, *L. p.* 348 s.

sopravviveranno ancora per qualche tempo, ma avranno di volta in volta un aspetto ed una funzione diversi in correlazione con gli avvenimenti e con le personalità che mano a mano si seguiranno [102].

L'*interregnum* del 77 a.C. nasce dall'insanabile dissidio tra i consoli del 78, M. Emilio Lepido e Q. Lutazio Catulo, che rende impossibili le elezioni, e si svolge in un'atmosfera tanto agitata da indurre ad un certo punto il *senatus* a rimettere le sorti stesse della *respublica*, mediante quello che si usa chiamare il *senatusconsultum ultimum*, principalmente nelle mani dello stesso *interrex*. L'*interregnum* del 55 a.C. scaturisce dalle manovre di Pompeo e Crasso per ottenere il consolato contro l'opposizione del console del 56, Cn. Cornelio Lentulo Marcellino, e utilizzando i contrasti tra costui e il *tribunus plebis* C. Porcio Catone, in modo da permettere a Cesare di inviare a Roma nel gennaio del 55 un buon numero dei suoi soldati per partecipare alle votazioni. L'*interregnum* del 53 a.C. viene determinato da un groviglio di manovre e di risse, dietro cui sta l'aspirazione di Pompeo alla dittatura. Lo stesso si dica dell'*interregnum* del 52 a.C., di cui abbiamo già parlato [103].

E con ciò per *l'interregnum* anche l'ultimo capitolo è chiuso, salvo che si voglia aggiungervi l'appendice di un assai improbabile *interregnum* seguito nel 43 a. C. alla morte dei consoli A. Irzio e C. Pansa in battaglia [104].

L'anno 43 a.C. è quello in cui Ottaviano fu fatto console con Q. Pedio. Come sia pervenuto Ottaviano al consolato è piuttosto oscuro e Cassio Dione [105], che ce ne parla, non contribuisce a chiarirlo sufficientemente. Ma per quel che riguarda la *libera respublica*, ormai in punto di morte, la cosa non ha piú nessuna importanza.

Certo Ottaviano non avrà mancato di rifarsi anche lui a qualche precedente. « *Nullum magistratum contra morem maiorum delatum recepi* » [106].

[102] JAHN, *cit.* (nt. 1) 166 ss.
[103] *Retro* n. 7.
[104] JAHN, *cit.* (nt. 1) 188.
[105] Cass. Dio 46.45.5.
[106] *R.g.d.A.* 6.

LA GENESI STORICA DELL' « AUCTORITAS PATRUM »

1. — La dottrina romanistica [1] è unanime nel ritenere, sulla scorta della tradizione, che l'*auctoritas patrum* (*ap.*) fu introdotta sin dai primissimi tempi di Roma e consistette, anteriormente alle *leges Publilia* e *Maenia,* in un atto mediante cui i *patres* [2] confermavano, *a posteriori*, le delibere sia dei *comitia curiata*, che dei *comitia centuriata*. Si controverte, invece, sul carattere e sul contenuto dell'*ap.*, almeno in questo primo periodo della sua storia. Contro coloro che assumono essere consistita l'*ap.* in un mero controllo di costituzionalità dell'operato dei *comitia* [3], il Biscardi [4] ha recentemente ribadito la tesi, non nuova [5], che, viceversa, l'*ap.* si risolse in un apprezzamento di merito delle delibere comiziali. Ma la sua argomentazione esegetica, mentre ha convinto alcuni [6], è stata da altri controbattuta sul piano della verosimiglianza logica e storica [7].

Io penso che i dubbi che ancora si affacciano circa il carattere e il contenuto dell'*ap.* siano inevitabilmente implicati da ciò, che la romanistica ha omesso addirittura, ciecamente fidandosi della leggenda, di porsi il problema preliminare del perché, come e quando l'istituto dell'*ap.*

* In *St. Solazzi* (1948) 21 ss. (*Notazioni romanistiche* n. 1), con la seguente presentazione: « Dedico queste mie brevi notazioni a Siro Solazzi, Maestro impareggiabile e venerato, offrendole al suo giudizio con lo stesso animo sospeso con cui gli sottoposi, molti anni fa, i miei primi spunti critici sulla storia del diritto romano ».

[1] V., da ultimo, BISCARDI, « *Auctoritas patrum* », in *BIDR.* 48 (1942) estr.

[2] Per la identificazione dei *patres* con i membri del *senatus* patrizio (e, piú tardi, con i membri patrizi del *senatus* patrizio-plebeo), v., da ultimo, BISCARDI, *cit.* (nt. 1) 9 ss., e NOCERA, *Il potere dei comizi e i suoi limiti* (1940) 252 s.

[3] In questo senso, da ultimo, NOCERA, *cit.* (nt. 2) 243 ss.: ivi altre citazioni.

[4] *Cit.* (nt. 1) spec. 20 ss.

[5] V. già in questo senso, fra gli altri, MOMMSEN, *Droit public* 7.238, e WILLEMS, *Le sénat de la rép. rom.* 2.57 ss., che accostano l'istituto pubblicistico dell'*ap.* a quello privatistico dell'*auctoritas tutoris.*

[6] V. ARANGIO-RUIZ, *Storia*[5] (1947) 42 nt. 1.

[7] V. NOCERA, *Il fondamento del potere dei magistrati nel diritto pubblico romano*, in *AUPE.* 46 (1946) 20 nt. 36 estr.

sia venuto in essere. E, se non erro, questo problema si inquadra a sua volta, come già altrove ho avuto occasione di accennare [8], nell'ancor piú vasto e fondamentale problema della genesi degli ordinamenti repubblicani.

2. — Circa il carattere ed il contenuto dell'*ap.* anteriormente alle *leges Publilia* e *Maenia*, ritengo che non sia ormai lecito dubitare, dopo l'ampia ed esauriente documentazione richiamata ed illustrata dal Biscardi [9], che l'*ap.* importasse proprio un controllo di merito delle deliberе assembleari. Beninteso, ancor meno del Biscardi [10] sarei io disposto a giurare sulla esattezza delle singole notizie da cui queste prove sono state desunte. Penso peraltro, che, dato che in tempi storici l'*ap.* nulla ebbe a vedere con un controllo nel merito, e dato che ben diversamente la rappresentano le fonti rispetto all'età piú vetusta, questa rappresentazione non possa essere il frutto di una falsificazione tardiva, ma debba necessariamente corrispondere all'originaria realtà.

Degne di qualche meditazione mi sembrano, tuttavia, le giudiziose obbiezioni mosse dal Nocera [11] alla tesi del controllo di merito, in sé e per sé presa [12]. Osserva, infatti, il Nocera [13] che, in linea generale, non si comprende come e perché il *senatus*, organo « consiliare » della suprema magistratura dello stato, potesse svolgere un controllo di merito delle decisioni comiziali, né si comprende per quale mai esi-

[8] V. GUARINO, *Storia del diritto romano* (1948) n. 198, e *La formazione della « respublica » romana*, in *RIDA.* 1 (1948) 95 ss.

[9] V. *retro* nt. 4.

[10] *Cit.* (nt. 1) 21. Giustamente il Biscardi avverte, ivi, che non bisogna confondere la memoria di un fatto storico (eventualmente inesatta) con le testimonianze relative ai principî costituzionali. Non capisco, tuttavia, in che senso egli intenda rivalutare la attendibilità di queste testimonianze e asserisca che « il ricordo dei principî intessuti agli avvenimenti si basa per lo piú sull'esperienza stessa dell'autore ». Anche i principî costituzionali possono essere stati (e sono stati spesso) inconsciamente alterati dagli storiografi romani, nell'intento di dare una giustificazione logica alle vestigia del passato. Quel che è vero è soltanto che non è presumibile che l'alterazione sia stata mai fatta consciamente, per l'amore di una ricostruzione tanto elegante, quanto immaginosa. Mi pare dunque buon canone critico, per saggiare l'attendibilità di certi dati, soltanto quello esposto nel testo a proposito dell'*ap.*

[11] *Cit.* (nt. 7).

[12] Indipendentemente, cioè, dalla documentazione testuale offerta dal Biscardi.

[13] Le due obbiezioni del Nocera sono da me riferite in un ordine inverso a quello seguito dall'autore.

genza la sovranità delle assemblee sia stata condizionata ad una approvazione di merito; e che, in linea particolare, per quanto specificamente concerne la elezione del *rex* arcaico, non si capisce come mai il *senatus*, che già interveniva decisivamente, attraverso l'*interrex*, nella designazione del successore al trono, dovesse « nuovamente tornare sul merito della nomina in sede di *auctoritas* ».

Fra i due argomenti ora esposti vi è, forse, alcunché di contraddittorio [14]. Ma non è questo che importa rilevare. Val la pena, se mai, di mettere in evidenza che la prima argomentazione, che è quella di maggior rilievo, sembra palesemente controproducente. Mi sembra chiaro infatti, che, se realmente il *senatus* fosse stato alle origini un organo meramente consultivo del capo dello stato, non solo non si spiegherebbe il fondamento della sua *auctoritas* come controllo di merito, ma non si spiegherebbe nemmeno la ragione di un suo potere di controllo della costituzionalità delle delibere comiziali. Il potere nomofilattico sarebbe spettato al *rex* [15], non al *senatus*. Il fatto, invece, che le fonti inequivocamente dimostrino l'esistenza di un potere autonomo del *senatus* di controllare gli atti dei *comitia* è tale da far respingere come preconcetta ed erronea l'idea che il *senatus* originariamente si limitasse ad essere un puro e semplice *consilium regis* [16]. Epperò visto che il *senatus* non era un organo meramente consultivo, ma anche un organo di controllo dei *comitia*, nulla vi è di verosimile nel dato della tradizione, secondo cui l'*ap.* non si limitava ad un controllo di legittimità, ma si sostanziava in un giudizio di merito.

Eppure, le considerazioni del Nocera, anche se inconsistenti al fine

[14] Il Nocera, mentre assume che il *senatus* arcaico ebbe carattere meramente consultivo, non nega, dall'altro lato, che esso, almeno quanto alla designazione del nuovo *rex*, ebbe a svolgere una funzione praticamente e giuridicamente limitatrice della sovranità dell'assemblea. Stando alla tradizione accettata dal Nocera, i *comitia curiata* erano, infatti, chiamati a dare la loro approvazione (o disapprovazione) esclusivamente alla persona designata dall'*interrex* senatorio.

[15] O, se si vuole, ai *pontifices*, che erano i custodi delle tradizioni giuridiche quiritarie.

[16] Del resto, la stessa tradizione, che pur parla delle funzioni consiliari del *senatus*, denuncia l'errore di chi vuol limitare al semplice *consultum* l'attività costituzionale del *senatus*. Si legge in Liv. 1.17.9 che *decreverunt* (*patres*) *ut cum populus regem iussisset, id sic ratum esset, si patres auctores fierent*. Se furono i *patres* ad introdurre l'*auctoritas* (« *decreverunt* »), è ovvio che, per la stessa leggenda romana, essi furono titolari di un potere deliberante, ed è presumibile che essi non abbiano deliberato di limitare il proprio controllo alla pura e semplice costituzionalità degli atti comiziali.

cui l'autore le indirizza, hanno in sé qualcosa di profondamente esatto. Nella tradizione sull'*ap.* un *quid* di inverosimile effettivamente vi è. Il concorso dei *comitia* e del *senatus* nelle deliberazioni normative ed elettorali dello stato quiritario è effettivamente tale da sorprendere. O il potere deliberante spettava ai *patres*, oppure spettava ai *comitia*, o infine vi deve essere un motivo, che la tradizione tace, per cui lo si è affidato a titolo di concorso ad ambedue. Come e perché mai sorse il sistema dell'*ap.*? Come e perché mai si formò la formula costituzionale « *senatus populusque Romanus* » o, che è lo stesso [17], « *populus senatusque Romanus* »?

Ammesso che i Romani non si dilettassero, sopra tutto alle origini, di complicazioni oziose [18], a me pare evidente, a questo proposito, che la tradizione ha fortemente anticipato, concentrato e appiattito un processo storico, che deve essere stato alquanto piú lungo e complesso. Ma, se ben si guarda, non è difficile ristabilire la giusta prospettiva.

3. — Per quanto la tradizione lo affermi [19], non è credibile, a mio avviso, che i *patres*, cioè i membri del piú antico *senatus* [20], abbiano davvero esercitato una qualunque funzione di *auctoritas* nei riguardi dei *comitia curiata*.

Ormai pochi credono che i *comitia curiata* della *civitas* quiritaria abbiano avuto attribuzioni giurisdizionali e legislative: si avvia, infatti, ad esser pacifica l'opinione che la *provocatio ad populum* sia stata introdotta soltanto dalla *lex Valeria* del 300 a.C. [21] e che le cd.

[17] Cosí, giustamente, da ultimo, NOCERA, *cit.* (nt. 2) 244 nt. 1.

[18] Non si creda che io qualifichi, con ciò, indirettamente, di « complicazione oziosa » il sistema bicamerale, tanto diffuso negli stati moderni. Questo sistema ha, infatti, una sua giustificazione logico-costituzionale ed è il portato di un processo storico, assai noto, molto analogo al quale fu, come vedremo, il processo storico che portò alla introduzione ed alla affermazione dell'*ap.* Quel che voglio dire è che, se non si trova una giustificazione logico-costituzionale o storica dell'*ap.*, essa sarebbe da ritenere una oziosa complicazione della costituzione romana. E, di sfuggita, osservo che non costituisce davvero una sufficiente giustificazione dell'*ap.* la recente teoria del CORNELIUS, *Untersuchungen zur frühen römischen Geschichte* (1940) 97, per cui l'*ap.* sarebbe consistita alle origini nel procurare la grazia alle delibere dei *Quirites*: v. già, contro questa curiosissima tesi, DE FRANCISCI, *Arcana imperii* 3.1 (1948) 44 nt. 5.

[19] Rimando, per le citazioni, agli studi cit. *retro* ntt. 1 e 7.

[20] V. *retro* nt. 2.

[21] V., in proposito, da ultimo, PUGLIESE, *Appunti sui limiti dell'« imperium » nella repressione penale* (1939) 6 ss.

leges regiae, che la tradizione qualifica *curiatae* [22], siano parte frutto di immaginazione posteriore e parte frutto di confusione con le ordinanze sacrali, a carattere unilaterale, emanate dal *rex* [23]. Molti credono invece tuttora alle attribuzioni elettorali dei *comitia curiata*, cui sarebbe, piú precisamente, spettato di approvare la designazione del nuovo *rex*, fatta dall'*interrex*, e, successivamente, di confermare la *creatio* attraverso la cd. *lex curiata de imperio* [24]. Ma, quando anche le attribuzioni elettorali dei *comitia curiata* fossero esistite, è innegabilmente illogico, come ben ha visto il Nocera, che in tal caso ai *patres* spettasse di ratificare una elezione da loro stessi richiesta per il tramite dell'*interrex*, ed è inoltre assai inverosimile che gli stessi *patres* abbiano autonomamente introdotto l'istituto dell'*auctoritas* [25]. Il che già di per sé porta ad escludere l'introduzione dell'*ap.* in ordine alle elezioni curiate.

Senonché, io penso di dover precisare che l'*ap.* mancò, anche nella ipotesi di assunzione al trono, per un motivo assai piú radicale: e cioè che i *comitia curiata* furono privi di ogni potere di deliberazione al riguardo e furono soltanto riuniti, come lo stesso termine « *comitia* » fa intendere [26], per prendere conoscenza del nuovo *rex*, creato dall'*interrex* senatorio, e per giurargli, a cominciare da una certa epoca, la obbedienza in guerra, attraverso la cd. *lex curiata de imperio* [27]. Si badi al termine « *patres* » attribuito ai senatori, il quale fa indurre che i *comitia* fossero un'assemblea di subordinati alla loro *potestas* gentilizia o familiare. Si badi al fatto che dei *comitia curiata* facevano parte anche

[22] Cfr. Pomp. D. 1.2.2.2.

[23] V., in proposito, RICCOBONO, *Fontes* 1².3, e GUARINO, *Storia* cit. (nt. 8) n. 114.

[24] Ampie analisi dei testi relativi, da ultimo, in NOCERA, *cit.* (nt. 7).

[25] V. *retro* nt. 16.

[26] « *Comitia* », da « *comitari* », è termine che non adombra menomamente l'idea di una assemblea deliberante, ma che si limita ad avere il senso di « adunanza » o « raccolta ». È dubbio, a mio parere, che, per indicare una assemblea deliberante, si sarebbe fatto ricorso a questo termine imperfetto, anziché, per esempio, al termine « *concilium* » (effettivamente usato per le assemblee della *plebs*). Ragione di piú, dunque, per ritenere che i *comitia curiata* furono, in effetti, soltanto e sempre « *comitia calata* » e per ritenere altresí (v. n. 4) che i *comitia centuriata* non ebbero originariamente attribuzioni costituzionali deliberative.

[27] La identificazione nella cd. *lex curiata de imperio* di un giuramento di fedeltà dei *cives* al *rex* non è nuova: v. LATTE, « *L. c.* » *und* « *coniuratio* », in *Nachr. Gött. Gesell. d. Wiss.*, 1934. È mia opinione, altresí, che la *lex curiata* sia venuta in essere solo nella fase etrusco-latina dello stato quiritario (sec. VI a. C.: Tarquinio Prisco), alla quale rimonta l'introduzione dell'*imperium* in Roma: v. il mio studio cit. *retro* a nt. 8.

i *clientes*, sudditi delle *gentes*. Si badi al principio « *auspicia ad patres redunt* » (« *ad patres* », e non « *ad cives* »), che trovava applicazione alla morte del *rex* [28]. Si badi ancora alle attribuzioni dell'*interrex* senatorio, che erano palesemente quelle di un camerlengo del *senatus*, cui spettava il governo interinale della *civitas* e il compito di investire formalmente il nuovo *rex* eletto dai *patres* [29]. Se in tutto ciò la tradizione come pare, è esatta, vuol dire che essa è inesatta, perché si contraddice, allorché attribuisce l'elezione del *rex* ai *comitia curiata* [30].

Mi sembra ovvio, per concludere su questo punto, che la leggenda della *ap.* in ordine ai *comitia curiata* sia completamente nel falso e si sia formata *a posteriori* per un fenomeno di anticipazione alle origini di un sistema costituzionale venuto in essere ad altro proposito ed in epoca alquanto piú tarda [31].

4. — Escluso che l'*ap.* sia stata esercitata nei riguardi delle delibere dei *comitia curiata* (delibere che mai vi furono), a maggior ragione dobbiamo, peraltro, ammettere che essa sia stata esercitata nei rispetti delle delibere dell'altra assemblea dell'età arcaica, quella dei

[28] Il NOCERA, *cit.* (nt. 7) 36, fa molto caso che ai *patres* tornino sí gli *auspicia*, ma non l'*imperium*, per escludere che il fondamento del potere regio risiedesse nei *patres*, anziché nei *cives*. Ma il Nocera sa bene, ed ammette senza difficoltà, che l'*imperium*, indicando la funzione sovrana del capo dello stato, in tanto esiste in quanto il capo vi sia. È ovvio quindi, che, morto il *rex*, esso non andasse nemmeno al *senatus*. Sta di fatto, viceversa, che al *senatus* e non ai *comitia* ritornavano in questa ipotesi gli *auspicia*, che del supremo potere politico costituivano l'indispensabile presupposto religioso. E sta anche di fatto che, secondo la stessa leggenda romana, al *senatus* competeva in piena autonomia la designazione degli *interreges*.

[29] È di limpida evidenza l'analogia fra questa situazione e il noto meccanismo della elezione papale, attraverso il sistema del cardinale camerlengo e del conclave.

[30] Non coglie nel segno, pertanto, il tentativo di giustificazione anche di questa parte della leggenda fatto dal NOCERA, *cit.* (nt. 7) 46 nt. 84.

[31] Il DE FRANCISCI, *cit.* (nt. 18) 43 ss., ritiene anch'egli che i *comitia curiata* furono privi di attribuzioni deliberative in materia politico-costituzionale, tuttavia egli non dubita dell'alta antichità dell'*ap.*, che ritiene si sia originariamente limitata all'integrazione della volontà manifestata dai *gentiles* in ordine agli argomenti religiosi e familiari per cui i *comitia* erano *calata*. Questo tentativo di salvare l'*ap.* relativamente ai *comitia curiata* mi sembra manifestamente inaccoglibile. Basta riflettere che nessuna traccia è rimasta in tempi storici di quello che, secondo il De Francisci, sarebbe stato il campo di applicazione primitivo dell'istituto. Di un'*ap.* relativa ai *comitia calata* non vi è fonte alcuna che parli.

comitia centuriata [32]. Ma, anche qui, se ci rassegnassimo a riconoscere, seguendo passo passo la leggenda, che ogni deliberato era in realtà frutto di due atti separati, il voto comiziale e la successiva *ap.*, non riusciremmo proprio a spiegarci la logica iniziale di questa complessa operazione. Perché, dunque, si ritenne necessario, opportuno e possibile istituire l'*ap.* nei confronti dei *comitia centuriata*?

Rispondere che l'*ap.* venne introdotta, in una con i *comitia centuriata*, per garantire gli interessi del patriziato nell'eventualità che fossero lesi dalle decisioni dell'assemblea centuriata, composta in maggioranza da *plebeii*, non sarebbe, a mio parere, una buona risposta. Sarebbe facile replicare che Servio Tullio, o chi per lui, se avesse realmente temuto che la maggioranza plebea potesse venire a ledere gli interessi del patriziato, si sarebbe guardato bene dall'organizzare i *comitia centuriata* nel modo in cui li organizzò, o avrebbe, comunque, altrimenti evitato il pericolo che il loro funzionamento tornasse a danno della classe patrizia [33]. Che, se poi si volesse sostenere che il sistema dell'*ap.* fu introdotto posteriormente alla istituzione dei *comitia centuriata*, proprio per porre un argine agli inconvenienti, inizialmente non previsti, che nel loro funzionamento essi avevano creato alla classe patrizia, ancor piú facile sarebbe la replica. Possibile che gli stessi *comitia centuriata* si siano adattati a votare, pur con la loro grande maggioranza plebea, una legge istitutiva di un istituto, l'*ap.*, fortemente limitativo delle loro attribuzioni? [34] Possibile che la tradizione non parli assolutamente di ciò? Possibile che il *senatus* sia venuto ad acquistare tanta preminenza nei confronti dei *comitia centuriata*, mentre sappiamo che i suoi poteri costituzionali non fecero che subire un continuo e inesorabile sgretolamento sino alle leggi Publilia e Menia?

Dato che non si può negare che i *comitia centuriata* siano stati sottoposti all'*ap.*, non resta che ritenere che l'*ap.* sia sorta in un'epoca in cui il *senatus* era l'organo centrale e propulsore dello stato ed i *comitia centuriata* ancora non lo erano. La storia dell'*ap.* e della sua pro-

[32] Dico « a maggior ragione » perché altrimenti dovremmo giungere alla conclusione, sensibilmente assurda, che l'istituto dell'*ap.* non trovò applicazioni anteriormente alle *leges Publilia* e *Maenia*.

[33] Per esempio, accordando maggior numero di *centuriae* ai *patricii*.

[34] Possibile, anzi, se si vuole accettare sostanzialmente il dato leggendario, di cui *retro* nt. 16, che i *comitia centuriata* abbiano patito che un *decretum senatus* istituisse l'*ap.*? E in base a quale potere costituzionale avrebbe il *senatus* decretato unilateralmente il nuovo istituto?

gressiva decadenza è, infatti, la storia del progressivo accrescimento di importanza dei *comitia centuriata*.

Orbene, basta tenere presente che, con moltissima probabilità [35], i *comitia centuriata* non sorsero *ex abrupto* come tali, cioè come *comitia*, ma derivarono dalla progressiva trasformazione dell'*exercitus centuriatus*, patrizio-plebeo, introdotto dagli Etruschi, in assemblea costituzionale del *populus Romanus Quiritium* [36], perché la soluzione del nostro problema si prospetti limpida e convincente. Sin che l'*exercitus centuriatus* non divenne una assemblea costituzionale [37], le sue adunanze e le sue decisioni poterono avere ed ebbero un grande peso politico, ma non ebbero carattere costituzionale, non furono cioè giuridicamente valide. Esse costituirono degli avvenimenti, degli ammonimenti, delle implicite minacce per il governo quiritario, ma nulla di piú [38]. In questo periodo di transizione l'*ap.* sorse e si affermò come il mezzo tecnico attraverso cui il *senatus* patrizio prese l'uso di convalidare le delibere centuriate che gli sembrassero accoglibili, trasformandole in atti costituzionalmente validi. L'*ap.*, analogamente all'*auctoritas tutoris*, fu insomma, in origine, un atto di convalidazione di una dichiarazione di volontà invalida perché emessa da un ente privo di soggettività giuri-

[35] V., per tutti, ARANGIO-RUIZ, *Storia* cit. (nt. 6) 34 ss. Che l'*exercitus centuriatus* introdotto dagli Etruschi non abbia avuto inizialmente carattere di assemblea politica, mi sembra, oltre tutto, dimostrato dal fatto che i *reges* etruschi non si rivolsero per la cd. *lex de imperio* (v. *retro* nt. 27) alle *centuriae*, bensí alle *curiae*.

[36] La parentela di « *populus* » con « *populari* » e la derivazione etrusca di « *Roma* » e « *Romanus* » sono cose notissime. A mio parere, pertanto, è fuor d'ogni dubbio che la espressione « *populus Romanus* » equivalga ad « *exercitus centuriatus Romanus* ». Quanto a « *populus Romanus Quiritium* », può anche darsi che l'espressione abbia indicato l'*exercitus Romanus* (patrizio-plebeo), di cui disponevano i *Quirites* (o *patricii*), cioè i cittadini dello stato quiritario: « esercito romano dei Quiriti ».

[37] Circa il quando esso divenne tale, v. *infra* n. 5.

[38] Direi, ad esempio, che il sistema di votazione in uso nei *comitia centuriata* dei tempi storici (prima le 18 *centuriae* degli *equites*, le 80 della prima classe dei *pedites* e le 2 dei *fabri*, poi le altre a scaglioni successivi) faccia chiaramente trasparire le sue origini. È evidente che, volendo dare battaglia, il *rex* o il *praetor* avesse interesse ad accertarsi delle buone disposizioni dell'esercito, e che a quest'uopo cominciasse con il convocare presso di sé gli ufficiali degli *equites* e quelli della *classis* oplitica, salvo poi a procedere, se del caso, all'interrogazione degli ufficiali comandanti gli *infra classem*; ed è evidente che di queste ulteriori interrogazioni egli non sentisse il bisogno, quando fosse sicuro della obbedienza degli *equites* e dei *classici*.

dica [39]. In prosieguo, sempre in analogia con l'*auctoritas tutoris*, essa si ridusse a requisito di efficacia di una deliberazione emessa da un ente munito di soggettività giuridica, ma ancora ritenuto incapace di agire autonomamente [40]. E finalmente, con le *leges Publilia* e *Maenia*, essa perse ogni residuo del suo carattere originario, trasformandosi in requisito di efficacia delle *rogationes* e delle candidature [41].

Ammessa la nostra ipotesi, non ha bisogno di speciali chiarimenti la nota formula « *senatus populusque* (o *populus senatusque*) *Romanus* ». Essa, ovviamente, riflette l'epoca in cui la volontà dello stato non fu piú espressa dal solo *senatus*, ma fu, congiuntivamente con esso, manifestata dai *comitia centuriata*, vale a dire dal *populus Romanus Quiritium*. L'epoca in cui la *civitas* quiritaria cedette il posto alla *res publica Romanorum*.

5. — Una luminosa conferma dell'ipotesi, or ora esposta, circa la genesi dell'*ap.* è fornita da ciò che sappiamo delle *leges Publilia* e *Maenia*.

È noto che la tradizione attribuisce ad una *lex Publilia Philonis* del 339 a.C. e ad una successiva *lex Maenia de patrum auctoritate* [42] la trasformazione dell'*ap.* in autorizzazione preventiva delle votazioni comiziali, rispettivamente, sulle *rogationes* legislative e sulle candidature magistratuali. Della *lex Maenia* Cicerone [43] parla in termini piuttosto

[39] L'analogia tra *ap.* e *auctoritas tutoris* è tutt'altro che nuova: v. *retro* nt. 5. Ma si badi che, a mio avviso: *a*) l'analogia in questione non è istituibile in relazione ai *comitia curiata*, bensí in relazione ai *comita centuriata*; *b*) l'*auctoritas tutoris* (cosí come l'*ap.*) non fu inizialmente un requisito di efficacia delle dichiarazioni di volontà del pupillo e della *mulier*, ma fu addirittura un atto di convalidazione di esse. Per quanto diffusamente se ne dubiti, io ritengo, infatti, che *impuberes* e *mulieres* non avessero nei piú antichi tempi la soggettività giuridica: GUARINO, *La « lex XII tabularum » e la « tutela »* (*Notazioni romanistiche II*), in *St. Solazzi* (1948) 31 ss.

[40] Ciò, evidentemente, non poté avvenire se non dopo che ai *plebeii*, finora considerati sudditi della *civitas*, venne riconosciuta la cittadinanza, e quindi una certa capacità di partecipare al governo dello stato: v. *infra* n. 5.

[41] V. *infra* n. 5. Per rendere piú chiaro il mio discorso, dirò che solo dopo il riconoscimento della costituzionalità dei *comitia centuriata* le *leges* e le elezioni romane divennero il risultato di un « atto complesso », costituito dalla delibera centuriata e dalla *ap.* Viceversa, divenuta l'*ap.* un'autorizzazione preventiva della deliberazione comiziale, quest'ultima fu un atto semplice, condizionato tuttavia alla emanazione di un atto complesso, costituito dalla *rogatio* o dalla candidatura e dall'*ap.*

[42] Per la data, v. BISCARDI, *cit.* (nt. 1) 39 ss.

[43] Cic. *Brut.* 14.55.

vaghi, ma della *lex Publilia* Livio [44] parla in termini assai piú precisi, ed è anzi presumibile che ne discorra tenendone ben presente la formula [45]. Orbene, è veramente sintomatico che la formula della *lex Publilia* sia relativa unicamente ai *comitia centuriata*: « *ut legum, quae comitiis centuriatis ferrentur, ante initum suffragium patres auctores fierent* ».

Pensare, di fronte a questo passo, che Livio abbia taciuto dei *comitia curiata* a causa della loro ormai scarsa importanza [46] è inverosimile, se non assurdo, perché qui, come dicevamo, lo storiografo parla, con ogni probabilità, tenendo presente il testo della *lex*. Pensare che la *lex Publilia* abbia parlato dei soli *comitia centuriata* e che a generalizzare la riforma abbia provveduto la successiva *lex Maenia* [47] è poco convincente, perché Livio o Cicerone difficilmente avrebbero mancato di dirci anche ciò.

Non resta, dunque, che credere, con noi, che l'*ap.* fosse relativa alle sole delibere dei *comitia centuriata*. Quanto alla precisazione cronologia del processo storico qui ricostruito, mi si permetta di rinviare ad altro mio studio [48], nel quale, occupandomi in generale del problema della genesi degli ordinamenti repubblicani, ho creduto di poter affermare: *a*) che i *plebeii*, pur facendo parte dell'*exercitus centuriatus* romano, rimasero in condizioni di mera sudditanza (con esclusione, quindi, da ogni partecipazione al governo cittadino) sino al compromesso del 367 a.C. (*leges Liciniae Sextiae*); *b*) che, conseguentemente, l'*exercitus centuriatus* fu riconosciuto soltanto allora come assemblea costituzionale, mentre prima di allora i suoi voti furono giuridicamente invalidi. È probabile, inoltre, che i *comitia centuriata*, pur dopo il loro riconoscimento giuridico, furono considerati ancora per qualche tempo incapaci di autonome ed efficaci dichiarazioni di volontà. Solo le *leges Publilia* e *Maenia* provvidero ad abolire questi ultimi residui della situazione originaria, rendendo l'assemblea centuriata del tutto esente da ogni controllo sul voto.

[44] Liv. 8.12.15.

[45] Che Livio riferisca quasi *ad litteram* la formula della *lex Publilia* si può arguire da ciò, che egli, che pure ritiene essere stati i *comitia tributa* istituiti sin dal V sec. a.C., non parla qui dei *comitia tributa*: v. anche BISCARDI, *cit.* (nt. 1) 40.

[46] Cosí, dubitativamente, BISCARDI, *cit.* (nt. 1) 41.

[47] Altra ipotesi formulata dal BISCARDI, *cit.* (nt. 1) 41.

[48] V. lo scritto cit. *retro* nt. 8.

« NOVISSIMA DE PATRUM AUCTORITATE »

1. — Nel rileggere, in ristampa anastatica, il bel saggio dedicato, ormai sono vari decenni, da Arnaldo Biscardi all'*auctoritas patrum* e nel leggere, in appendice a questa ristampa, l'aggiornatissima e vigorosa difesa delle proprie idee stesa dal suo autore [1], mi ero ripromesso [2] di non riprendere la trattazione di un tema cosí impegnativo: tema da me toccato, oltre che in un manuale di storia del diritto romano [3], anche e sopra tutto in un saggio dedicato all'origine dell'istituto [4] e in un articolo attinente all'*exaequatio legibus* dei *plebiscita* [5]. Ma, come spesso succede, è andato a finire che non ho saputo resistere alla tentazione di spendere ancora qualche parola intorno all'allettante problema. Tanto piú che certe recenti pagine di Pierpaolo Zamorani [6], svol-

* In *BIDR.* 91 (1988) 117 ss.

[1] A. BISCARDI, « *Auctoritas patrum* ». *Problemi di storia del diritto pubblico romano* (Napoli 1987). Gli articoli originari sono stati pubblicati in *BIDR.* 48 (1941) 403 ss. e 57-58 (1952) 213 ss. (v. le p. 1-22 del volume). La nota di aggiornamento si legge a p. 213 ss. Ivi, a p. 216 ss., l'indicazione delle adesioni raccolte, in questi anni, dalla ricostruzione storica del Biscardi. Tralascerò, in questo articolo, di contestare punto per punto la tesi esposta, nel giro di qualche pagina, da A. GIOVANNINI, « *Auctoritas patrum* », in *Mus. Helv.* 42 (1985) 28 ss., secondo cui l'*auctoritas patrum* altro non sarebbe stata che il *ius auspicii* degli *augures* (*patricii*) e ad esso si sarebbero riferite le leggi Publilia e Menia: levate di ingegno di questo tipo sono, a loro modo, degne di ammirazione, ma non so se facciano veramente storiografia.

[2] Cfr. A. GUARINO, in *Labeo* 34 (1988) 247 s.

[3] A. GUARINO, *Storia del diritto romano*[8] (1990) 101 s., 110 s., 152 ss., 191 ss., 211 s.

[4] A. GUARINO, *La genesi storica dell'« auctoritas patrum »*, in *St. Solazzi* (1949) 21 ss.

[5] A. GUARINO, *L'« exaequatio legibus » dei « plebiscita »*, in *Fs. Schulz* 1 (1951) 458 ss.

[6] P. ZAMORANI, *La « lex Publilia » del 339 a. C. e l'« auctoritas » preventiva*, in *AUFE.* n.s. 5.2 (1988) 3 ss.

gendo alcuni cenni già fatti da questo studioso in un suo corso di lezioni [7], mi hanno data una irresistibile *occasio peccandi.*

Eccomi, dunque, daccapo. Con l'intenzione di brevemente sostenere, in gran parte difendendo e confermando quanto ho già precedentemente sostenuto [8], i quattro punti che passo ad illustrare [9].

2. — Punto primo. L'*auctoritas patrum,* cioè la manifestazione volitiva di appoggio e di rafforzamento operata dai *patres* del senato in ordine alle delibere delle assemblee cittadine [10], fu in ogni tempo atti-

[7] P. ZAMORANI, *Plebe Genti Esercito (una ipotesi sulla storia di Roma, 509-339 a.C)* (Milano 1987) 125 ss. Non mi pronuncio sull'ipotesi, difesa in questo libro, secondo cui la plebe non fece che subire, tra il 509 e il 339 ed oltre, tutta una serie di smacchi, di sconfitte e di umiliazioni, sul piano di una sua politica « separatistica » rispetto al patriziato: serie che Livio e Dionigi, sulle tracce della precedente annalistica, si sforzerebbero in tutti i modi di mascherare. In proposito, v. la « lettura » dedicata al libro dello Zamorani da E. DOVERE, in *Labeo* 36 (1990) 285 ss. Per quanto mi riguarda, resto dell'opinione manifestata nella mia *Storia*[8] cit. *passim,* e specificamente argomentata in A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe* (Napoli 1975).

[8] Avverto che, per amore di brevità, non ripeterò tutto quanto scritto nei precedenti articoli: articoli che vanno presi in considerazione, pertanto, unitamente alle presenti pagine.

[9] Forse non è inutile aggiungere per esplicito che le mie sono soltanto ipotesi, non meno di quanto lo sono quelle del Biscardi, dello Zamorani e di altri, sino a pervenire ai culmini di un Niebuhr, di un Mommsen o di un Siber. Non occorre essere un raffinato filosofo, di cui mi sfugge al momento il nome (non si tratterà di Karl Raimund Popper?), per sapere, detto alla buona fra noi, che la verità, identificata nel caso nostro con ciò che realmente è avvenuto, è sempre insicura, provvisoria, confutabile (o « falsificabile », che dir si voglia). Dunque anche la mia verità è frutto, come sempre, di scelte, di interpretazioni e di fantasie. Contestarla è lecito, purché lo si faccia con argomenti contrari, che certamente non mancano, e non come usano certi studiosi in cerca di pagine da stampare, dicendo solamente, a stringere il loro discorso, « non mi piace ».

[10] *Auctoritas*, derivante dall' « *aug* » di *augere*, fu certamente, al nocciolo, una operazione (anche non consistente in una pura manifestazione di volontà) di accrescimento, di consolidamento, di sostegno di un *quid* di svariatissimo tipo: dalla potestà dei capi (rafforzata dall'intercessione degli *augures*) alla condizione del popolo (sorretta dall'intervento dell'*Augustus*), dalla capacità di agire dell'impubere o della donna *sui iuris* (agevolate dall'intervento del *tutor*) alla iniziativa dell'assemblea deliberante (corroborata dall'intervento dei *patres*) e così via seguitando. Ma andare oltre questa identità di radice e ritenere che il concetto di *auctoritas* fu inizialmente unico e non fu invece sin dall'inizio adeguato di volta in volta ai caratteri specifici del *quid* da appoggiare e alle modalità di attuazione richieste dallo specifico intervento a sostegno da effettuare: giungere a questo estremo è molto, ma

nente ai soli *comitia centuriata*: non ai *concilia plebis* od ai *comitia tributa*, e forse nemmeno agli antichissimi *comitia curiata*.

Della non applicazione dell'*auctoritas patrum*, almeno in linea diretta e immediata, ai deliberati dei *concilia plebis* mi occuperò, per comodità di discorso, piú oltre [11]. Per quanto riguarda i *comitia tributa*, di cui non starò qui a discutere la non del tutto limpida storia [12], Tito Livio, per verità, ci offre espressamente un esempio di *lex tributa* seguita da approvazione dei *patres* nella famosa *lex Manlia de vicesima manumissionum* del 357 a.C. [13]: senonché, come ho cercato di dimostrare altrove [14], tutto fa ritenere che Livio, il quale non aveva esitazioni

molto discutibile e ben lo ha visto il BISCARDI, *op. cit.* 111 ss. e 219 ss., alla cui informazione bibliografica e alla cui penetrante discussione (particolarmente relativa all'improbabile accostamento, oltre i limiti di una semplice analogia, della *auctoritas patrum* all'*auctoritas tutorum*) qui non mi resta che rimandare. Sulla *auctoritas* v. comunque, da ultimo: A. CASTRESANA, *En busca de un significado unitario del terme « auctoritas »*, in *Est. Iglesias* 1 (Madrid 1988) 183 s.

[11] V. *infra*, n. 4, con riguardo ai *plebiscita*. Sin da ora ricordo una cosa che tutti ammettono: la estraneità dell'*auctoritas patrum* all'elezione dei *tribuni plebis* e degli altri esponenti della plebe. Neanche la severissima *lex Cornelia de tribunicia potestate*, rogata da Silla dittatore nell'82 a.C. (e comunque ridotta al nulla dalle successive leggi Aurelia del 75 e Pompeia Licinia del 70), sembra aver disposto per tali elezioni l'intervento dei *patres* o del senato; essa si limitò ad esigere che i candidati al tribunato plebeo fossero estratti dai senatori. Cfr. G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani* (rist. Aalen 1962) 350 s., e citazioni ivi.

[12] Sul punto GUARINO, *Storia*[8] cit. 206 s., ove si ritiene che i *comitia tributa* siano stati indetti (senza necessità di esplicita loro costituzione) posteriormente alla *lex Hortensia de plebiscitis* del 287 (v. *infra*, n. 4), cioè dopo l'anno in cui i *concilia plebis tributa*, che ne furono la matrice, divennero assemblea legislativa della *respublica*, esente da *auctoritas patrum* sia successiva, sia preventiva. Non molto persuasiva la tesi del Mommsen, sposata dal De Francisci e dal BISCARDI, « *Auctoritas patrum* » cit. 92 nt. 55 (ivi le citazioni), secondo cui i *comitia tributa* non sarebbero potuti sorgere anteriormente al 312 a.C. per il fatto che solo in questa data sarebbero stati ammessi a far parte delle tribú tutti i cittadini (cioè non solo gli *adsidui*, ma anche i *proletarii* o *aerarii*): a questa stregua, prima del 312 (anno in cui il censore Appio Claudio Cieco si limitò alla famosa riforma di iscrivere i *dives proletarii* anche nelle tribú rustiche) non vi sarebbero stati nemmeno i *concilia plebis tributa*, dal momento che questi erano costituiti da tutti i cittadini plebei, ivi compresi gli *humiles*. Sul problema vi è una vasta letteratura, che culmina nell'ultimo saggio (ormai largamente accettato) di P. FRACCARO, « *Tribules* » *ed* « *Aerarii* » (1933), ora in *Opuscula* 2 (Pavia 1956) 149 ss.

[13] Liv. 7.16.7-8: *ab altero consule* (sc. *Cneo Manlio*) *nihil memorabile gestum, nisi quod legem novo exemplo ad Sutrium in castris tributim ... tulit. patres ... auctores fuere. rell.*

[14] A. GUARINO, « *Lex Manlia de vicesima* », in *ANA.* 92 (1981) 193 ss.

circa l'alta antichità anche dei comizi tributi [15], in questo caso abbia erroneamente supposto che la votazione sia avvenuta *in castris tributim* [16].

Restano, a prescindere dai *comitia centuriata* (dei quali non si discute da nessuno), i *comitia curiata*. La *communis opinio*, richiamata e difesa da Biscardi [17], non ha dubbi di sorta circa la necessità *ab antiquo* che le loro delibere fossero confortate dalla successiva *auctoritas patrum*. Io invece i miei dubbi, fortissimi, li ho, e li ho espressi già da parecchio tempo [18], facendo leva essenzialmente su tre argomenti: primo, che i comizi curiati, come ormai generalmente si ammette, non ebbero attribuzioni legislative [19]; secondo, che i comizi curiati non ebbero probabilmente nemmeno attribuzioni giurisdizionali (il che, peraltro, è stato di recente, anche se in modo che non convince, contestato) [20]; terzo, che molti motivi portano ad escludere che ai comizi curiati spettasse l'elezione del *rex*, e che non è verosimile che la *lex curiata de imperio*, cioè il giuramento di fedeltà prestato dai comizi al *rex* designato (attraverso l'intervento dell'*interrex*) proprio dai *patres*, avesse bisogno della complicazione oziosa di una approvazione da parte degli stessi *patres* [21].

Dubbi, soltanto dubbi, naturalmente, i miei. Dubbi di carattere generale, che si pongono contro una assai diffusa tradizione romana dei tempi storici, raccolta dagli annalisti del sec. II a.C. in poi, e documentata da passi di Livio, di Dionigi di Alicarnasso e di Cicerone [22]. Tuttavia, sin che questi dubbi, che eliminano *in radice* la verosimiglianza di una inerenza dell'*auctoritas patrum* ai *comitia curiata* dei tempi piú antichi, non verranno dissipati da ulteriori e piú approfondite riflessioni in materia, essi son qui, presenti e ineliminati, a legit-

[15] Cfr. Liv. 3.72.6 (riferito all'anno 446). V. anche Tac. *ann.* 11.22 (riferito all'a. 448).

[16] V. anche BISCARDI, *op. cit.* 29 s., 231 s.

[17] BISCARDI, *op. cit.* 222 ss., con la bibliografia indicata nella nt. 29.

[18] GUARINO, *La genesi storica* cit. 155 ss.

[19] Sulle pretese *leges regiae*, da ultimo, F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte* 1 (München 1988) 307 ss., con bibliografia.

[20] In difesa del presunto processo comiziale regio, da ultimo: B. SANTALUCIA, *Il processo penale nelle XII tavole*, in AA. VV., *Società e diritto nell'epoca decemvirale* (Napoli 1988) 247 ss., con letteratura. Ma v. *contra* A. GUARINO, in *Labeo* 34 (1988) 378 s., nonché A. GUARINO, *Giusromanistica elementare* (Napoli 1989) 243 ss.

[21] Rinvio, per la bibliografia e per l'argomentazione, allo scritto citato *retro*, nt. 18.

[22] Vedili citati da BISCARDI, *op. cit.* 224 s. nt. 3-38, il quale ammette, da quel valido storiografo che è, che « tutta la tradizione annalistica, da cui dipendono codeste fonti, è oltremodo malsicura ».

timare la mia contestazione. Né vale opporre che, se è vero che i comizi curiati furono in origine pure e semplici accolte non deliberanti di *cives* (*comitia* da *comitari*, stare insieme), è peraltro pensabile che essi col procedere dei tempi qualche funzione costituzionale dovettero pure acquistarla e che questa funzione costituzionale, quale che essa sia stata, venne evidentemente corroborata dal parere di conformità dei *patres* [23]: non vale opporlo perché, ribadisco, i *comitia curiata* la loro funzione costituzionale, nel *regnum*, indubbiamente la ebbero, ma fu una funzione limitata alla passiva presa d'atto delle comunicazioni (*leges*) dei *reges* e degli *interreges* ed alla ossequiente acclamazione del nuovo *rex* indicato ai convenuti dall'*interrex* di turno [24]. Che poi queste attività, pur se prive di carattere deliberante, avessero egualmente bisogno dell'*auctoritas patrum*, nel senso che l'*auctoritas* era un « rito religioso di ratifica », implicante « la destinazione a buon fine dell'atto stesso per intervento della volontà divina, alla quale si faceva appello » [25], è ipotesi non soltanto priva di ogni indizio « liturgico » a favore [26], ma priva

[23] Biscardi, *op. cit.* 223 s., il quale aggiunge che « il concetto di *patres* e quello di *auctoritas* ci appaiono *ab antiquo* talmente inseparabili, da non potersi concepire mai, nel quadro degli ordinamenti cittadini, l'organo dei *patres* privo della funzione di *auctoritas* ». Affermazione, forse, un po' troppo subbiettiva.

[24] Penso che sia da non prendere in considerazione la possibilità, peraltro non corroborata da nessun cenno confermativo delle fonti, che ad *auctoritas patrum* fossero sottoposte le operazioni non politiche assegnate in vari tempi, tutti certamente molto antichi, alla presenza dei *comitia curiata*: *inauguratio* del *rex* (piú tardi, del *rex sacrorum*) e dei *flamines*, *detestatio sacrorum* da parte del *paterfamilias* arrogando, *adrogatio*, *testamentum calatis comitiis* (se ed in quanto diverso dall'*adrogatio*), proclamazione delle *nonae* e delle feste relative fatte alle calende di ciascun mese. Queste operazioni, svolgendosi piú propriamente dinanzi ai *comitia calata*, presieduti dal *rex sacrorum* e piú tardi dal *pontifex maximus*, avevano carattere eminentemente religioso ed erano sicuramente « coperte » a sufficienza dai poteri religiosi del presidente. Del resto, persino Cicerone, nel suo accumulare argomenti contro la *adrogatio* di Clodio da parte di un plebeo, parla nel *De domo* (come tra poco vedremo) di infondatezza del relativo *decretum* pontificale pronunciato davanti ai *comitia calata*, ma non parla della mancanza di un intervento senatorio ai fini della relativa *auctoritas patrum*.

[25] Cosí Biscardi, *op. cit.* 227 ss., che argomenta dal fondamento religioso dell'*auctoramentum* e dall'uso di *auctor* per indicare (anche) l'intervento o la protezione divina, ma dimentica di aver poco prima giustamente sostenuto (v. *retro*, nt. 10) che la comune derivazione dei termini *auctor* e *auctoritas* dall'etimo « *aug* » non deve indurre (in mancanza di indici specifici di accostamento) a fare tutt'erba un fascio delle varie e distinte esplicazioni di *auctoritas*.

[26] Biscardi, *op. cit.* 230: « sulle formalità concrete di essa — cioè della litur-

altresí, se non erro, di intrinseca verosimiglianza. L'accostamento dei *patres* agli *augures*, o comunque la loro raffigurazione come intermediatori del favore divino, manca, allo stato attuale delle nostre conoscenze, di sufficiente credibilità [27].

Detto tutto ciò, mi sentirei indubbiamente piú tranquillo nella mia posizione risolutamente negativa, se il Biscardi [28] non mi opponesse anche il seguente passaggio di Cicerone:

Cic. *dom.* 38: *Ita populus Romanus brevi tempore neque regem sacrorum neque flamines nec salios habebit nec ex parte dimidia reliquos sacerdotes neque auctores centuriatorum et curiatorum comitiorum, auspiciaque populi Romani, si magistratus patricii creati non sint, intereant necesse est, cum interrex nullus sit et a patriciis prodi necesse est. rell.*

A questo punto della complessa orazione *De domo sua ad pontifices*, pronunciata il 29 settembre del 57 a.C. al ritorno dall'esilio, Cicerone è impegnato nella dimostrazione che l'odiatissimo P. Clodio Pulcro, tra le molte altre sue malefatte, aveva commesso quella grandissima di indurre i pontefici ad infrangere il *ius pontificium*, autorizzando, davanti ai *comitia calata*, la *transitio ad plebem* di lui patrizio, e piú precisamente l'*adrogatio* di lui da parte di un giovane plebeo di nome Fonteio: artifizio che gli aveva permesso di chiedere e di ottenere

gia relativa all'*auctoritas patrum* — noi non possiamo far altro che rassegnarci a praticare con umiltà l'*ars ignorandi* ».

[27] Direi, per essere piú preciso, che, a parte la mancanza di notizie sulla supposta liturgia dell'*auctoritas patrum*, valgono ad escludere il fondamento religioso dell'intervento dei *patres auctores* i seguenti rilievi: anzi tutto, che la protezione degli dei era assicurata già a sufficienza dal carattere religioso del *curio maximus*; secondariamente che il principio *auspicia ad patres redeunt*, trovando applicazione in caso di mancanza del *rex*, implicava che sin che vi fosse il *rex* gli *auspicia* non spettassero ai *patres*; in terzo luogo, che anche in mancanza del *rex* gli *auspicia* non erano tratti dall'assemblea senatoria, ma erano notoriamente tratti, di cinque in cinque giorni, dall'*interrex* di turno. Considerazioni, le mie, che non mi sembrano superate (cfr. BISCARDI, *op. cit.* 67 s.) dall'ipotesi, davvero un po' troppo spinta, che i *patres*, pur affidando normalmente l'esercizio degli *auspicia* agli *interreges* (e piú tardi agli altri magistrati romani), degli *auspicia* erano e restarono sempre i titolari, ragion per cui potevano ben riservarsi di trarli essi stessi nel loro insieme (ipotesi subito dopo contraddetta, se non vedo male, dall'ammissione che l'iniziativa degli auspici era del singolo magistrato e che pertanto i *patres* si limitavano, se mai, « ad una forma, puramente liturgica, di assistenza »). V. anche *retro*, nt. 1.

[28] BISCARDI, *op. cit.* 226 s., il quale si ferma, nella citazione del testo, alla parola *comitiorum*.

quella carica di *tribunus plebis*, della quale, come tutti sanno, si era poi valso per procurare a Cicerone l'esilio, la confisca della casa sul Palatino e, per giunta, la *consecratio* alla dea *Libertas* del terreno su cui questa sorgeva [29]. Male, male, malissimo (cosí esclama Cicerone, che qui si attacca veramente a tutto) questo favorire (o non sfavorire abbastanza) l'inghippo della *transitio ad plebem*: ciò comporta, infatti, che i patrizi, già molto ridotti di numero, si rarefacciano al punto, che non se ne trovino piú per le cariche sacerdotali e magistratuali di rango patrizio e (si badi bene, si badi) per l'esercizio dell'*auctoritas patrum* nei riguardi dei *comitia centuriata* e dei comizi curiati. Segno luminoso, chiosa il Biscardi [30], che ai tempi di Cicerone « l'*auctoritas patrum* [ancora] vigeva, sia pure solo formalmente, per gli atti propri delle curie, allorché queste non avevano piú alcuna importanza politica ».

Giusto? Ebbene, pur con la dovuta prudenza, direi di no. Se è vero che ai suoi tempi i comizi curiati non c'erano piú, almeno come operante istituto politico [31], come mai Cicerone si preoccupava della possibile mancanza di senatori patrizi che dessero sostegno con la loro *auctoritas* alle sue inesistenti delibere? Di piú: se è vero che ai suoi tempi i *comitia centuriata* certamente vi erano, ma l'*auctoritas patrum* era data agli stessi solo prima delle loro delibere, ed era in qualche modo implicata da un *consultum* reso da tutti i senatori (tanto patrizi, quanto plebei) [32], come mai Cicerone favoleggiava per gli inoperanti *comitia curiata* di un'*auctoritas patrum*, che sarebbe dovuta consistere in un improbabile intervento del senato, convocato successivamente e *ad hoc*? Di piú ancora: come mai Cicerone parla di *patricii* per la copertura delle cosí dette magistrature patrizie e per la stessa carica dell'*interrex*, quando ormai ai suoi tempi queste funzioni, che erano state in antico

[29] La questione fu risolta a favore di Cicerone (sia pure con l'aggiunta di un indennizzo che a questi non parve sufficiente) con un decreto dei pontefici, che dichiarò nulla la consacrazione, e con una successiva delibera del senato (vanamente ritardata da Clodio con un intervento oratorio di « filibustering » durato tre ore), che ritenne, il 2 ottobre, fosse giusto che Cicerone riavesse la casa del Palatino e le ville di Tuscolo e Formia: cfr. Cic. *ad Att.* 4.2.3-5.

[30] BISCARDI, *op. cit.* 226 in fine. Da condividersi è, comunque, la critica mossa a p. 227 alle spiegazioni, davvero troppo azzardate, offerte da F. CANCELLI, *Vico, l'annalistica e il diritto*, in *SDHI.* 49 (1973) 485 ss., e da G. BRANCA, *Cic. de domo 14.38 e « auctoritas patrum »*, in *Iura* 20 (1969) 49 ss. (nello stesso senso V. MANNINO, *L'« auctoritas patrum »* [Milano 1979] 36 s.).

[31] Che Cicerone si riferisse ai *comitia calata* è stato escluso *retro*, nt. 24.

[32] Sul punto, *amplius*, *infra*, n. 5.

dei soli *patricii*, erano affidate largamente anche ai plebei? [33]. Non vi è, in questo discorso, qualcosa di anacronistico e di messo insieme senza troppo rigore e quasi per far numero: qualcosa che, aggiungendosi ad altre vistose imprecisioni [34] e inquadrandosi in tutta la foga di un'orazione nutrita dalla esasperazione polemica [35], porta il lettore ad accogliere con estrema prudenza le impetuose asserzioni del nostro Cicerone?

A mio parere, tutto questo vi è. Ed è perciò che io penso che quello di Cicerone non sia, a chiudere le somme, una testimonianza sufficientemente fededegna [36].

3. — Punto secondo. Nata come atto di approvazione delle delibere legislative ed elettorali (non di quelle giudiziarie) dell'assemblea centuriata, l'*auctoritas patrum* passò poi ad essere atto di approvazione delle *rogationes* magistratuali da rivolgersi a quell'assemblea: il che avvenne, per quanto riguardava le leggi, in forza di una *lex centuriata Publilia Philonis* del 339 a.C. e, per quanto riguardava le elezioni, in forza di una successiva *lex Maenia* di data incerta, ma presumibilmente del 338 a.C.

Premesso che la terminologia generica di « approvazione » è qui

[33] La cosa è notissima per i *magistratus patricii*. Quanto all'*interrex*, l'asserzione ciceroniana è smentita da un avvenimento di soli quattro anni dopo: la designazione ad *interrex* nel 53 a.C. del plebeo Q. Metello Pio Scipione Nasica (cfr. CIL. I.2² 2663 *c*). *Amplius*, sul tema dell'*interrex*, A. GUARINO, *Il vuoto di potere nella « libera respublica »*, in *ANA.* 82 (1971) 283 ss.

[34] Una per tutte: la sicurezza con cui Cicerone afferma che per l'*adrogatio* (da lui chiamata *adoptio*) fosse richiesto *iure pontificio* la congrua differenza di età tra arrogatore e arrogato, nonché la mancanza di figli (e la impossibilità di averne) nel primo: *Dom.* 36-37. Ma v., per un piú ampio elenco di imprecisioni, P. WILLEMS, *Le sénat de la république romaine* 2 (Bruxelles 1885) 54 ss., il quale aderisce alla tesi estremistica, oggi peraltro generalmente abbandonata, secondo cui l'orazione *de domo* sarebbe addirittura un falso. Sui limiti di attendibilità delle notizie costituzionali e giuridiche fornite da Cicerone, sopra tutto negli scritti del periodo 57-52 a.C., A. GUARINO, *Cicerone come e quando*, in *Labeo* 36 (1990) 267 ss.

[35] Cic. *ad Att.* 4.2.2: *... si umquam in dicendo fuimus aliquid, aut etiam numquam alias fuimus, tum profecto dolor reique magnitudo vim quandam nobis dicendi dedit.*

[36] Lievemente imbarazzato mi sembra anche il BISCARDI, *op. cit.* 61 ss., nelle pagine in cui cerca di spiegare come mai ai tempi di Cicerone potesse esservi una funzione costituzionale commessa ai soli senatori patrizi e fa appello a poco convincenti motivi di carattere religioso. V. anche *retro*, nt. 27.

volutamente usata per poter riservare ad un momento piú opportuno la identificazione dei contenuti che l'*auctoritas patrum* ebbe nel corso della storia repubblicana [37], quel che mi preme per ora di precisare è il resto. A cominciare da ciò: che per quanto la tradizione romana faccia risalire a P. Valerio Publicola l'iniziativa, agli albori della repubblica, dell'introduzione per legge della *provocatio ad populum* [38], tutto porta invece a supporre che la *provocatio* sia stata riconosciuta come istituzione stabile dell'ordinamento romano solo dalla *lex Valeria de provocatione* del 300 a. C. [39], dunque posteriormente sia alla *lex Publilia Philonis*, sia (almeno secondo me) alla *lex Maenia*, delle quali parleremo tra un momento [40]. Se questa supposizione, come io credo, è fondata, è inverosimile che il *iudicium populi* abbia mai avuto nulla

[37] V. *infra*, § 5. Sin da ora segnalo che l'*auctoritas*, consistendo in un *augere* va concepita, correttamente, come qualcosa che seguiva o che per lo meno accompagnava l'atto da « confortare » (cioè la delibera assembleare o la *rogatio* magistratuale), non come qualcosa che precedesse quell'atto, che fosse cioè posto in essere a titolo di mero consiglio, senza conoscere il contenuto definitivo dello stesso. In questo senso è valido il richiamo a Sen. *nat. quaest.* 2.39 (relativo al valore augurale del fulmine): *auctoritas est ubi post rem factam venit, quam bono futuram malove significet.* Cfr. anche Serv. *ad Aen.* 8.542 (*...auctoritas quod evenit re gesta, quod probet*).

[38] Cfr. Cic. *de rep.* 2.53-54, ove si afferma che l'introduzione della *provocatio* fu il primo pensiero di Valerio Publicola e si aggiunge che l'istituto era conosciuto già al tempo dei re, che molti riferimenti ad esso erano contenuti nelle Dodici tavole e, finalmente, che le *leges Valeriae Horatiae* del 449 a. C., per reagire al fatto che i *decemviri* erano stati esenti da *provocatio* (con le conseguenze di tirannide che ben si conoscono), stabilirono *ne qui magistratus sine provocatione crearetur.*

[39] Sul punto: A. GUARINO, *Il dubbio contenuto pubblicistico delle XII tavole*, in *Labeo* 34 (1988) 324 ss. con citazioni ivi (in particolare L. AMIRANTE, *Sulla « provocatio ad populum » fino al 300*, in *Studi di storia costituzionale romana* [Napoli 1988] 57 ss.).

[40] Non voglio affatto escludere, anzi ritengo verosimile, che prima della *lex Valeria* del 300 vi siano stati episodi sporadici di ricorso al *populus* delle assemblee centuriate da parte di *cives* intolleranti della condanna a morte inflittagli *iure coercitionis* dai magistrati *cum imperio*, né sto qui ad avanzare supposizioni circa il procedimento tecnico attraverso il quale si possa essere giunti al pronunciamento del *populus*. Tuttavia ritengo significante il fatto che, stando a Tito Livio, non risultano *iudicia populi* subordinati ad *auctoritas patrum* e che anzi Liv. 4.7, sia pure con riferimento ad un *iudicium populi* non basato su *provocatio* (ma relativo ad una questione *de finibus sociorum*: cfr. Liv. 3.71), afferma che *iudicium populi rescindi ab senatu non posse*. Sul punto è giustamente negativo il WILLEMS, *op. cit.* 63. Quanto al Biscardi, v. *infra*, nt. 41.

a che fare con l'*auctoritas patrum*, la quale nel 300 a.C. era ormai, come vedremo, in via di esautoramento [41].

Sgombrato il campo dagli improbabili *iudicia populi*, possiamo assumere ad emblema del piú antico assetto della *respublica Romanorum* quanto si legge in un famoso passo di Cicerone:

Cic. *de rep.* 2.56: *Tenuit igitur hoc in statu senatus temporibus illis, ut in populo libero pauca per populum, pleraque senatu auctoritate, et instituto ac more gerentur, atque uti consules potestatem haberent tempore dumtaxat annuam, genere ipso ac iure regiam. quodque erat ad obtinendam potentiam nobilium vel maximum, vehementer id retinebatur, populi comitia ne essent rata, nisi ea patrum adprobavisset auctoritas. rell.*

Questo ed altri squarci delle fonti romane di cui disponiamo mi hanno indotto, in altra sede, a sostenere (e a tentare di supportare con argomenti) la teoria che l'*exercitus centuriatus* cosí detto serviano non abbia assunto di punto in bianco nel 509 a.C., su progetto formulato da Servio Tullio, cosí come narra la tradizione canonica, la veste costituzionale dei *comitia centuriata*, ma abbia esercitato per lungo tempo, in modo politicamente sempre piú autorevole ed obbligante, le funzioni di un'assemblea deliberante extracostituzionale: il pieno riconoscimento come *comitia* (legislativi ed elettorali) a composizione patrizio-plebea fu ottenuto, insomma, solo con il compromesso licinio-sestio del 367 a.C. [42]. Sia o non sia questa teoria esatta, una cosa è comunque certa. Pur se si ammette, seguendo l'opinione dominante, che i *comitia centuriata* entrarono in attività con la caduta di

[41] Sulla piena credibilità della tradizione relativa alla *provocatio ad populum*: B. SANTALUCIA, *Processo penale (diritto romano)*, in *ED.* 36 (Milano 1987) 324 ss., e citazioni ivi. Un certo peso a favore della tesi che io qui difendo è dato dalla mancanza di notizie circa le leggi che avrebbero abolito, in analogia con la Publilia e la Menia, la richiesta dell'*auctoritas patrum* come provvedimento posteriore alla delibera giudiziale, nonché dal fatto che Liv. 1.17.9, parlando dei tempi suoi (*hodie*), dice che l'*auctoritas patrum* era necessaria prima del voto comiziale solo *in legibus magistratibusque rogandis*. Il Biscardi, dopo avere in un primo tempo dubitato (*op. cit.* 36 nt. 79) circa il riferimento dell'*auctoritas patrum* anche ai *iudicia populi*, ritiene oggi (cfr. p. 234), meno felicemente, che essa fu invece richiesta, ma che lo fu sempre posteriormente al voto comiziale, cioè, piú precisamente, come « ratifica formale » dello stesso: altrimenti, egli dice, si sarebbe sottratta al *populus* « la sua libertà di giudicare imparzialmente il cittadino » (argomento, questo, che vale tuttavia ad escludere tanto la logica dell'*auctoritas* preventiva, quanto la logica dell'*auctoritas* successiva).

[42] Cfr. GUARINO, *La rivoluzione* cit. *passim*.

Tarquinio il Superbo (e con l'instaurazione sin dal 509 a. C. della repubblica), ci vollero sempre moltissimi anni, e si andò probabilmente parecchio al di là delle stesse *leges XII tabularum* del 451-450 a.C., prima che essi *comitia* si liberassero in maniera completa, o almeno sufficiente, da una originaria situazione di netta inferiorità, in cui versavano a causa della larga partecipazione plebea alle classi dei *pedites*, nei confronti dei patrizi, e in particolare nei confronti dei *patres* costituenti l'assemblea senatoria: una situazione di inferiorità che, per essere piú precisi, impediva (a smentita di ciò che vuol farci credere la tradizione accolta da Livio) che *quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset*[43], e lo impediva per il fatto che il *iussum populi* doveva essere in realtà seguito e coperto dal *ratum* espresso con la *patrum auctoritas*[44]. Naturalmente, non è detto che la ratifica dei *patres* abbia mantenuto intatto negli anni il rilevantissimo peso che aveva all'inizio, anzi è pensabile che, man mano che la plebe acquistò autonomia nei confronti del patriziato, il *ratum* dei *patres* diventò sempre piú condiscendente e sempre piú facilmente conforme ai deliberati comiziali. Ma eccoci giunti, anche per questa via, alla svolta costituzionale delle *leges Liciniae Sextiae*. Solo con la riforma introdotta da questa legislazione la plebe romana si scrollò di dosso gran parte, se non ancora la totalità, della persistente oppressione patrizia[45].

Se si riflette meglio intorno alla « riforma » licinia-sestia, può dirsi, forse, qualcosa di piú, e cioè che essa, anche se mantenne ancora intatto il requisito dell'*auctoritas patrum* come atto di approvazione *a posteriori* delle delibere centuriate, pose peraltro le premesse di opportunità per un trasferimento del controllo dei *patres* ad un momento anteriore a quello della votazione, e piú esattamente al momento in cui si formavano le *rogationes* da rivolgersi ai comizi. Ed infatti, avendo i plebei acquisito il diritto di candidarsi alla magistratura consolare per l'eventuale ottenimento di un posto di console, sarebbe stato clamoroso, e fomite di gravi reazioni plebee, se i *patres*, avvenuta l'elezione di un certo console plebeo o avvenuta la votazione di una certa legge rogata da un console plebeo o filo-plebeo, avessero manifestato, a cose ormai fatte, il loro non gradimento[46]: meglio era per i patrizi tentar di vani-

[43] Cosí Liv. 7.17.12, che attribuisce la disposizione alle *XII tabulae*.

[44] *Amplius*, sul punto, GUARINO, *Il dubbio* cit. 330 ss., con letteratura.

[45] *Amplius* GUARINO, *La rivoluzione* cit. 324 ss.

[46] Non è da sottovalutare quanto dice Liv. 6.42.9-10 proprio a proposito del primo console plebeo, L. Sestio Laterano, votato nel 367 sulla base di una candi-

ficare preventivamente la difficoltà attraverso l'eliminazione *in radice* delle candidature plebee non gradite o attraverso il blocco delle proposte legislative non bene accette [47]. D'altra parte, se il senato prima della riforma licinia-sestia era probabilmente composto solo (o principalmente) da notabili patrizi [48], non vi è dubbio che, avvenuta la riforma, esso venne integrato quanto meno dagli ex-magistrati curuli di estrazione plebea, cosí che ebbe inizio un processo evolutivo per cui, facendo i *patres* parte del piú ampio *senatus* patrizio-plebeo, inevitabilmente le loro attribuizioni esclusive (*proditio interregis* ed *auctoritas patrum*) furono influenzate dalle discussioni svolgentisi nell'ambito di tutto il *senatus* e sortirono, pur se restarono a lungo fondamentalmente distinte dal *consultum* senatorio, da orientamenti, se non proprio da specifiche decisioni, manifestatisi nel senato preso nel suo complesso.

Fu a seguito e per effetto di questi spunti che si pervenne, nel 339 a.C., a quella *lex centuriata* (fra le tre contemplate dalla legislazione rogata da Q. Publilio Filone), la quale stabilí *ut legum, quae comitiis centuriatis ferrentur, ante initum suffragium patres auctores fierent* [49]: disposizione, questa, che, esaminata in se stessa, cioè avulsa dal complesso della legislazione Publilia [50], indubbiamente costituisce una no-

datura emersa da un compromesso politico: dapprima i *patricii se auctores futuros negabant*, ma poi (cfr. 6.42.14) *factum senatus consultum ... ut patres auctores omnibus eius anni comitiis fierent*. Si tenga anche presente quanto successe, secondo Liv. 7.16.8, dopo che i *patres* si decisero a concedere l'*auctoritas* alla *lex Manlia de vicesima* (legge probabilmente invisa alla plebe abbiente, quella della prima classe, ed appunto perciò strappata da Cn. Manlio Capitolino Imperioso, patrizio e difensore del proprio ceto, ai militi che aveva *in castris* sotto il proprio comando): la plebe incassò il colpo (v. *retro*, nt. 13 e 14), ma subito dopo i tribuni *non tam lege quam exemplo moti, ne quis postea populum sevocaret, capite sanxerunt*.

[47] Può darsi che da ciò sia essenzialmente dipeso se in alcuni anni (355, 354, 353, 351, 349, 345, 343), si registrarono coppie consolari esclusivamente patrizie. Quanto alle *leges*, è pensabile che le proposte di un console plebeo non gradito al patriziato siano state bloccate dall'*intercessio* del collega patrizio e siano poi eventualmente sfociate in *rogationes* formulate in sede di compromesso.

[48] Non può escludersi con sicurezza che i censori abbiano, già prima delle *leges Liciniae Sextiae*, ammesso al senato, in qualità di *conscripti* o di *adlecti* o di *pedarii*, anche notabili plebei, sopra tutto estratti da quel tribunato della plebe che con i *patres* aveva frequenti rapporti, a volte di polemica, ma a volte anche di accordo. Problema che qui non interessa approfondire, ma per il quale cfr., comunque, Fest. *verb. sign.*, s. v. *Qui patres qui conscripti* (LINDSAY, p. 304), *Adlecti* (LINDSAY, p. 6), *Conscripti* (LINDSAY, p. 36), nonché Gell. 3.18.5.

[49] Liv. 8.12.15.

[50] Per la valutazione della *leges Publiliae Philonis* nel loro complesso, v. *infra*, n. 4.

vità, ma non fu certamente una novità dirompente, né fu, altrettanto certamente, una novità da proclamarsi addirittura *secundissima plebei* [51].

Questo per le leggi. Quanto alle elezioni magistratuali, Cicerone fa intendere con sufficiente chiarezza che l'anticipazione dell'*auctoritas patrum* fu disposta da una *lex* (*centuriata*) *Maenia*, di cui peraltro non precisa la data [52].

Cic. *Brut.* 55: *Possumus suspicari disertum ... M'. Curium, quod is tribunus plebis, interrege Appio Caeco, diserto homine, comitia contra leges habente, cum de plebe consulem non accipiebat, patres ante auctores fieri coegerit: quod fuit permagnum, nondum lege Maenia lata.*

Cicerone segnala come impresa oratoria veramente fuori dell'ordinario quella compiuta, in tempi anteriori all'introduzione della *lex Maenia*, da un tribuno della plebe di nome Manio Curio, il quale riuscí ad indurre i *patres* a farsi *auctores* delle candidature plebee di fronte all'atteggiamento dell'*interrex* Appio Claudio Cieco, che di quelle candidature non voleva assolutamente saperne nel predisporre le liste elettorali per la votazione dei consoli [53]. Ora qui è abbastanza chiaro che l'oratore, riferendosi all'interregno di Appio Cieco, allude all'anno 298 a.C., che è poi un anno in cui ben può aver coperto il tribunato della plebe (sebbene nessuna altra fonte lo dica) quel Manio Curio Dentato che troveremo console nel 290 e nel 275 [54], ma è un

[51] Alla plebe, comunque, non dovette dispiacere che l'*auctoritas patrum* finisse di essere come una spada di Damocle sospesa sulle delibere legislative e fosse praticamente influenzabile, in sede di *consultum* preventivo sulla *rogatio* magistratuale, da tutto quanto il senato patrizio-plebeo.

[52] L'episodio riferito da Cicerone, ma non la menzione della *lex Maenia*, si ritrova anche in *Auct. de vir. ill.* 33.

[53] Non mi sembra perspicua l'interpretazione del BISCARDI, *op. cit.* 35 s., il quale scrive che M'. Curio ottenne il successo « di strappare al Senato, in contraddittorio con Appio Cieco ..., la promessa che esso avrebbe approvato soltanto la votazione di una coppia consolare, in cui fosse stato compreso un plebeo ». I *patres* non potevano promettere tanto (dal momento che la coppia eletta sarebbe ben potuta risultare patrizia, pur essendovi stati candidati plebei), né si capisce, oltre tutto, in che modi avrebbero potuto assumere la loro promessa. In realtà M'. Curio li costrinse, con la forza delle sue argomentazioni, ad esercitare *ante* (prima della convocazione dei *comitia*) la loro *auctoritas* sull'*interrex* affinché accogliesse nelle liste elettorali candidati plebei, cioè (per dirla sinteticamente con Cicerone) affinché si decidesse a *de plebe consulem accipere*.

[54] Cfr. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic* 1 (New York 1951) 174.

fatto piuttosto singolare che posteriormente al 298 o al 292 [55] non vi sia stato, per quanto ci risulta, nessun Menio che abbia coperto cariche magistratuali e che abbia quindi potuto proporre la legge *de auctoritate patrum*. Dato che, viceversa, un console plebeo C. Menio ci è attestato dai Fasti proprio in relazione all'anno 338, che è quello successivo all'anno della legge Publilia [56], e dato che Cicerone non era un calendario vivente e, scrivendo (notoriamente piuttosto in fretta) il *Brutus*, non è difficile che si sia sbagliato [57], direi che, almeno in questa occasione, sia da accogliersi la congettura del Willems [58], il quale attribuisce la *lex Maenia* al 338 a.C., vedendo in essa un verosimile e pronto completamento della riforma attuata, quanto al momento della prestazione dell'*auctoritas patrum*, dalle *leges Publiliae Philonis* [59].

[55] Di una data posteriore al 292 parla T. Mommsen, seguito dal BISCARDI, *op. cit.* 35 nt. 75, argomentando dal fatto che appunto con il 292 finisce la prima deca di Livio, che della *lex Maenia* non fa menzione, e avanzando nel contempo l'ipotesi che la *lex Maenia* sia stata citata nella deca successiva, che a noi non è giunta. In questo senso, da ultimo, anche J. BLEICKEN, « *Lex publica* » (Berlin-New York 1975) 296.

[56] Cfr. BROUGHTON, *Magistrates* 1 cit. 138.

[57] Cicerone (va ricordato) scrisse l'operetta molto probabilmente, e non senza una certa quale concitazione di spirito, nei primi mesi del 46 a.C., mentre Cesare, cui si era di mal animo sottomesso, si avviava in Africa alla vittoria di Tapso, cui fece seguito il suicidio di Catone ad Utica. È vero che egli aveva sotto mano una sintesi di cronologia romana redatta da T. Pomponio Attico *perdiligenter* (cfr. *Brut.* 14), tuttavia il suo occhio correva non tanto ai particolari delle date (se pure Attico, nella sua succinta inquadratura, della *lex Maenia* fece parola), ma piuttosto alle figure dei personaggi politici rivelatisi buoni od ottimi oratori (ed agli episodi piú rimarchevoli della loro capacità di eloquenza): il tutto, come è ben noto, con l'assillo suo caratteristico di riferirsi a se stesso come oratore eccellentissimo e di dimostrarsi, nella specie, non meritevole del giudizio poco positivo, espresso da Bruto e da altri giovani del tempo, di non essere paragonabile agli atticisti della Grecia classica.

[58] WILLEMS, *op. cit.* 70 ss. Giustamente rileva questo autore che non è poi tanto strano che Livio abbia omesso di menzionare la *lex Maenia* del 338, dal momento che egli è stato capace di tacere nientemeno che del *plebiscitum Ovinium* del 318-312 a.C. Al che aggiungo che, per quanto riguarda i fatti del 338 a.C., la complessa azione svolta dai consoli Camillo e Menio per la sistemazione del Lazio prevalse piú che spiegabilmente, nel racconto di Livio (8.13-14), sul ricordo di una legge di puro completamento della riforma Publilia quale fu la *lex Maenia*.

[59] Il Biscardi, che in un primo momento aveva dubitativamente pensato che la *lex Maenia* avesse generalizzato la riforma della *lex Publilia* anche con l'estenderla alle leggi curiate (*op. cit.* 41), oggi, pur sempre avendo fede nella storicità delle *leges curiatae* e della relativa *auctoritas patrum* espressa *ex post*, ha rinunciato a quella ipotesi (*op. cit.* 233).

4. — Punto terzo. La riforma delle *leges Publiliae Philonis* del 339 a. C. deve essere considerata nel suo complesso e, come tale, costituí, come suol dirsi, un « pacchetto » di norme di indubbio interesse plebeo: norme tra cui quella relativa ai *plebiscita*, coordinandosi con quella relativa all'*auctoritas patrum*, stabilí che gli *scita plebis* fossero convertiti, al fine di poter impegnare il popolo tutto, in *rogationes* di leggi da sottoporre, *patribus auctoribus*, al voto dei *comitia centuriata*.

Nonostante che io solitamente rifugga da un certo tipo di questioni molto care agli storici « generali », e ciò per il fatto che francamente mi paiono oziose, stavolta farò eccezione alla regola e perciò prima di entrare *in medias res*, mi domando: chi era veramente Q. Publilio Filone? Era un sincero amico della plebe, cui oltre tutto apparteneva, cosí come lo dipingono Livio e la maggioranza degli storiografi contemporanei [60], o era invece, sotto sotto, una *longa manus* della nobiltà patrizia? La seconda risposta è stata formulata a sorpresa, recentemente, dallo Zamorani [61], il quale si fonda sia sul carattere sostanzialmente vantaggioso per la *nobilitas* che avrebbe avuto la legge sull'*auctoritas patrum* (ma di ciò parleremo piú in là) [62], sia (tra l'altro) su questi ulteriori rilievi: che nel 339 a.C., mentre era console e prima che fosse creato dittatore, il senato assegnò a Q. Publilio il trionfo, negandolo al collega T. Emilio Mamercino, che pure era patrizio [63]; che nel 337, essendo Q. Publilio stato eletto *primum de plebe* pretore (carica riservata, secondo il compromesso del 367, ai patrizi), il senato lo appoggiò contro la protesta sollevata dal console patrizio C. Sulpicio Longo [64]; che nel 327, coprendo Q. Publilio il consolato per la seconda volta, il senato favorí la concessione a lui della *prorogatio imperii*, mai concessa precedentemente a nessun magistrato romano [65]. Tutte rilevazioni esattissime, non discuto: ma rilevazioni che, a parte il fatto di trascurare un po' troppo le plausibili giustificazioni addotte di volta in volta da Livio, partono dall'opinabile presupposto che i favori si facciano solo agli amici e che le inimicizie e le amicizie (figurarsi poi in materia

[60] V., da ultimo, su di lui A. STEIN, sv. *Publilius* (n. 11), in *RE.* 23.2 (Stuttgart 1959) 1912 ss.

[61] ZAMORANI, *La « Lex Publilia »* cit. 6 ss.

[62] V. anche *infra*, n. 5.

[63] Cfr. Liv. 8.12.9-10.

[64] Liv. 8.15.9.

[65] Cfr. Liv. 8.23.10-12.

politica e tra uomini politici) siano stabili ed immutevoli negli anni, nei mesi, o anche soltanto nei giorni [66].

No, ad onta di quanto cosí industriosamente argomenta lo Zamorani, la realtà delle cose è stata, a mio avviso, indubitabilmente quest'altra. L'abile e deciso Publilio Filone, facendosi forte della grande rilevanza politica e costituzionale acquistata dalla plebe dopo i successi del 367, contando inoltre sulla minore resistenza oppostagli da un senato in cui cominciavano a figurare autorevoli ex-magistrati plebei [67], sfruttando in piú un momento di grave pericolo esterno e per giunta di estrema tensione creatasi nel seno dello stesso ceto patrizio [68], riuscí nel 339 ad ottenere di un colpo: non solo che il *populus* votasse su sua *rogatio* un insieme di leggi (o piú probabilmente una sola *lex satura*) di gran favore per la plebe [69]; ma anche che i *patres*, sia pur

[66] Esprimo il vivo augurio, a questo proposito, che tra duemila anni non venga fuori uno storico a sostenere che il patto di alleanza concluso improvvisamente tra Hitler e Stalin nel 1939 fu suggerito da una segreta amicizia, che intercorreva tra i due apparentemente implacabili avversari. Del resto, non vi è già oggi chi parla di affinità elettive tra i due personaggi?

[67] Questo importante particolare sfugge, direi, allo ZAMORANI, *op. ult. cit.* 10, il quale parla della « assemblea senatoria » quasi che la sua composizione sia stata sempre esente da membri plebei, ed anzi esalta la sempre crescente importanza politica assunta nel sec. III a.C. dal senato senza tener presente che ormai in quel secolo l'assemblea senatoria era composta da buon numero di plebei (se non ancora dalla maggioranza).

[68] Siamo negli anni della grande rivolta latina, con episodi di guerra e di guerriglia che si svolgono a breve distanza da Roma. Per di piú, come risulta da Liv. 8.12, mentre Publilio Filone, console plebeo, sconfigge i Frentani, ne ottiene la resa e consegue il trionfo, il console patrizio Tito Emilio Mamercino non ce la fa a conquistare Pedo e ad un certo punto, lasciando nelle peste il suo esercito, corre a Roma per reclamare anch'egli, con grande sdegno del senato, il trionfo *ante victoriam*: dopo di che, piuttosto che tornare al campo, Emilio si comporta piú da tribuno che da console e si imbarca in una violenta disputa col senato, che accusa di essere stato avverso alla plebe nella distribuzione delle terre conquistate ai Latini e ai Falerni. Nel pieno di questa polemica (che ovviamente Publilio Filone nulla fa per sedare) scoppia una nuova ribellione dei Latini, per la quale occorre un comando militare efficiente, che si appoggi sulla buona disposizione della plebe a prendere per l'ennesima volta le armi. Ecco allora il senato indursi, per necessità di cose, a premere su Emilio Mamercino acché si faccia da parte, creando dittatore (chi altri, se no?) Publilio Filone, ed ecco Publilio approfittare senza indugio della situazione favorevole per emanare le tre leggi *secundissimae plebei*.

[69] Non si dimentichi, come troppo spesso si fa, che tra le leggi *secundissimae plebei*, non era la meno importante quella relativa alla ammissione dei *plebeii* alla censura: magistratura addetta per il momento alle già importantissime operazioni

mugugnando a tutto spiano contro di lui e (si badi) anche contro il console patrizio che lo aveva nominato dittatore [70], si risolvessero, per evitare guai peggiori, a concedere *ex post* la loro *auctoritas* alla riforma. Il che è espresso con grande efficacia e con piena verosimiglianza da Livio, sopra tutto là dove dice:

Liv. 8.12.14-17: *Dictatura popularis et orationibus in patres criminosis fuit* [71] *et quod tres leges secundissimas plebei, adversas nobilitati, tulit: unam, ut plebiscita omnes Quirites tenerent; alteram, ut legum comitiis centuriatis ferrentur, ante initum suffragium patres auctores fierent; tertiam, ut alter utique ex plebe (cum eo ventum sit, ut utrumque plebeium consulem fieri liceret) censor crearetur. plus eo anno domi acceptum cladis ab consulibus ac dictatore, quam ex victoria eorum bellicisque rebus foris auctum imperium, patres credebant.*

Fatte queste precisazioni, mettiamo pure da parte *brevitatis causa* (senza però dimenticare la connessione politica con le altre leggi) la cosí detta *lex de censore plebeio* e fermiamoci sulle due altre. È piú che evidente, a mio parere, che esse dovevano avere tra loro una correlazione piú stretta di quanto non appaia dalla esposizione « enumerativa » che Livio fa delle conquiste ottenute dalla plebe. Ed infatti, posto che, come ormai tutti o quasi tutti ammettono [72], la precedente *lex Valeria Horatia de plebiscitis* del 449 a.C. sia una invenzione annalistica, che riveste di panni legislativi il fatto puramente politico della grande risonanza acquistata fin da allora dagli *scita plebis* [73], non è credibile che la *lex Publilia Philonis* sui *plebiscita*, cosí come ce la presenta nel suo scheletro Livio, sia potuta essere una disposizione normativa portante di già, in un momento storico in cui la distinzione tra patrizi e plebei non era stata ancora del tutto vanificata, la conseguenza che un *plebiscitum* valesse *sic et simpliciter*, senza ingerenza dei *patres*, tanto quanto una *lex populi*, la quale invece dell'ingerenza dei

del censimento, ma che sarebbe passata ben presto ad occuparsi, per effetto della *lex Ovinia* del 318-312 a.C., anche della *lectio senatus*.

[70] V. *retro*, nt. 68.

[71] Le proposte di legge furono, dunque, accompagnate da tutta un'azione di oratoria aggressiva svolta, col favore della plebe, nei confronti della *nobilitas*.

[72] Per tutti: CÀSSOLA - LABRUNA, *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane*[2] (Napoli 1979) 82 s., 201. V. però gli autori citati da BISCARDI, *op. cit.* nt. 89.

[73] In proposito: GUARINO, *L' « exaequatio legibus »* cit. 169 s., e citazioni ivi. BISCARDI, *op. cit.* 236.

patres, e in particolare della loro *auctoritas* preventiva, aveva tuttora bisogno. Se anche la *lex Publilia Philonis de plebiscitis* altro non è che una invenzione annalistica, cosa che sarebbe davvero eccessivo affermare, è chiaro che il suo contenuto non può essere stato lo stesso della ben posteriore *lex Hortensia de plebiscitis* del 287 a.C.: la vera legge, quest'ultima, che promosse pienamente i *plebiscita*, senza bisogno di *auctoritas patrum*, al livello delle *leges populi* [74]. Dunque, è inevitabile pensare che la *lex Publilia Philonis de plebiscitis* abbia disposto qualcosa di meno radicale della successiva *lex Hortensia* ed abbia disposto questo suo qualcosa in armonia, o almeno non in disarmonia, con quanto stabilito dalla *lex de auctoritate patrum* [75].

Qui entra in gioco, per rendersi conto dell'armonia che poté esservi tra *plebiscita* e *auctoritas patrum*, un famoso passo di Appiano, il quale, trattando della restaurazione sillana [76], parla anche della *lex Cornelia Pompeia de comitiis centuriatis et de tribunicia potestate* dell'88 a.C. nei seguenti termini:

[74] Che la *lex Hortensia*, disponendo *ut plebiscita universum populum tenerent* (cfr. Gai 1.3), non abbia aggiunto o implicato che occorresse in ordine ad essi anche l'*auctoritas patrum* (preventiva o successiva al voto, non importa) è dimostrato da GUARINO, *op. ult. cit.* 163 ss., cui rinvio. Il BISCARDI, *op. cit.* 238, avendo sostenuto e sostenendo che anche per la *lex Hortensia* fosse invece necessaria alla efficacia *erga omnes* dei plebisciti la preventiva *auctoritas patrum*, così come era necessaria alle *leges centuriatae* (e, secondo lui, anche alle *leges tributae*), prende in specifico esame uno solo dei miei argomenti, quello basato su Pomp. D. 1.2.2.12 (ove si dice che il plebiscito *sine auctoritate patrum est constitutum*) e, credendo di darmi torto, mi oppone proprio quello che penso io: cioè che l'*auctoritas* che non si applicava ai plebisciti era la vera e propria *auctoritas patrum* (quella « in senso formalistico-religioso », egli dice), non l'eventuale senatoconsulto preventivo.

[75] In questo senso già WILLEMS, *op. cit.* 82 ss., il quale avanza inoltre l'ipotesi che la *lex Publilia Philonis* dispone che l'*auctoritas patrum* precedesse la votazione dei plebisciti, almeno nei casi in cui i tribuni volessero subordinare al voto della *plebs* norme destinate a valere per tutto il *populus*. Si noti che, sempre secondo il Willems, prima della *lex Publilia Philonis* i tribuni erano costretti, per poter vincolare il popolo tutto, a rinnovare molteplici volte i *plebiscita* sino a che i *patres*, sopraffatti da tanta insistenza, non si decidessero a confermarli con una *auctoritas* di successiva conferma: tesi che, se coglie bene il peso politico del « batti e ribatti » dei tribuni e della plebe con i loro insistenti plebisciti, trascura poco convincentemente il principio costituzionale per cui, almeno dopo le *leges Liciniae Sextiae*, il popolo non poteva essere vincolato, nella sua incertezza, se non da una propria delibera centuriata e dalla *auctoritas* prestata dai *patres* a quella delibera.

[76] In proposito, da ultimo, T. HANTOS, *« Res publica constituta ». Die Verfassung des Dictators Sulla* (Stuttgart 1988) specialmente 73 ss. 79 ss.

Appian. *bell. civ.* 1.266: εἰσηγοῦντό τε μηδὲν ἔτι ἀπροβούλευτον ἐς τὸν δῆμον ἐσφέρεσθαι, νενομισμένον μὲν οὕτω καὶ πάλαι, παραλελυμένον δ'ἐκ πολλοῦ, καὶ τὰς χειροτονίας μὴ κατὰ φυλάς ἀλλὰ κατὰ λόχους, ὡς Τούλλιος βασιλεὺς ἔταξε, γίγεσθαι, νομίσαντες διὰ δυοῖν τοῖνδε οὔτε νόμον οὐδένα πρὸ τῆς βουλῆς ἐς τὸ πλῆθος ἐσφερόμενον, οὔτε τὰς χειροτονίας ἐν τοῖς πένησι καὶ θρασυτάτοις ἀντὶ τῶν ἐν περιουσίᾳ καὶ εὐβουλίᾳ γιγνομένας, δώσειν ἔτι στάσεων ἀφορμάς.

Stando a ciò che dice Appiano, i consoli L. Cornelio Silla e Q. Pompeo Rufo « proposero » ai comizi (evidentemente, i comizi centuriati, dai quali altrettanto evidentemente, ottennero il consenso) due cose: in primo luogo, che « niente piú fosse sottoposto all'approvazione del popolo (δήμος) senza una preventiva delibera del senato (ἀπροβούλευτον), il che era stato deciso già in antico, ma era stato lasciato cadere ormai da parecchio tempo »; in secondo luogo, che « le votazioni (χειροτονίαι) avvenissero non per tribú, ma per centurie, cosí come il re Servio Tullio aveva stabilito ». Dopo di che lo storico alessandrino, volendo spiegarsi meglio non solo ai lettori, ma anche a se stesso, aggiunge e chiarisce che, secondo i due colleghi, non si sarebbero date piú occasioni di rivolta dopo questi due provvedimenti: i provvedimenti, cioè, per cui (traduco testualmente) « nessuna legge sarebbe stata portata davanti alla plebe (πλῆθος) prima che davanti al senato e le votazioni sarebbero state non piú nelle mani dei ceti poveri e degli elementi sfrenati, bensí in quelle della gente ricca e ben pensante ».

L'interpretazione del brano appianeo è tutt'altro che facile, ed è infatti contestatissima. Senza addentrarmi in tutte le discussioni relative, per le quali mi rimetto alla diligente esposizione del Biscardi [77], mi limiterò, per quanto mi riguarda, ad una premessa e a tre argomentazioni. La premessa è che Appiano è uno storiografo notoriamente ben informato e preciso, attendibilissimo nella narrazione dei fatti politici, ma è pur sempre un autore non giurista, poco interessato cioè a miniaturare il suo discorso, complicandolo oltre misura, con particolari di carattere strettamente giuridico-costituzionale: ragion per cui ciò che egli scrive fornisce, ai nostri fini ricostruttivi, solo elementi piuttosto vaghi ed incerti [78]. Le argomentazioni da farsi, alla luce di questa premessa, sono comunque

[77] Cfr. BISCARDI, *op. cit.* 241 ss., che ovviamente espone con imparzialità lo *status quaestionis*, ma lo fa difendendo la sua tesi, particolarmente contro F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* 3[2] (Napoli 1973) 66 ss.

[78] Mi si conceda, a proposito delle fonti di cognizione atecniche del diritto romano, il rinvio a GUARINO, *Giusromanistica* cit. 208 ss., specialmente 237 ss

le seguenti: se Appiano parla di un « senatoconsulto preventivo » (προβούλευμα) richiesto per le leggi in tempi antichi e se egli precisa che il ricorso a questo senatoconsulto preventivo era andato col tempo in desuetudine, è perché i consoli Cornelio e Pompeo proposero probabilmente ai comizi di ripristinare sotto la veste moderna di un *consultum* di tutto il *senatus* (organismo nobiliare di loro piena fiducia) l'*auctoritas patrum* preventiva disciplinata a suo tempo dalla *lex Publilia Philonis* per le *leges centuriatae* [79]; se Appiano parla prima di sottoposizione delle leggi al popolo (δῆμος) e parla poi, al posto del popolo, della plebe (πλῆθος), è probabilmente perché la *lex Publilia Philonis* invocata dai consoli Cornelio e Pompeo richiedeva l'*auctoritas patrum* sia per quanto deliberato dal *populus* sia per quanto deliberato dalla *plebs* [80]; se infine Appiano dice che le votazioni legislative (χειροτονίαι) andavano fatte per centurie e non per tribú (cosí come si faceva per le *leges tributae* e per i *plebiscita*), è probabilmente perché i consoli Cornelio e Pompeo vollero in qualche modo piú o meno completo e duraturo, che qui non è dato precisare, fare ritorno al sistema antico, quello delle *leges Publiliae Philonis*, per cui il popolo tutto era vincolato in definitiva, *patribus auctoribus*, solo dalle *leges centuriatae* [81].

Conclusione. Tra tutte le ipotesi che si son fatte e che si possono

[79] Sul punto non vi è disaccordo in dottrina. Quanto alla proposta di Cornelio e di Pompeo, la spiega a sufficienza il fatto che il potere di Silla si basava sull'oligarchia senatoria e che il richiamo alla antica legge sull'*auctoritas patrum* prescindeva ovviamente dal ricordo che essa era stata ai suoi tempi *secundissima plebei*, facendo leva esclusivamente sull'importanza del requisito di un'approvazione della *rogatio* da parte dei *patres* del senato.

[80] Escluderei che per Appiano δῆμος e πλῆθος fossero sinonimi. Escluderei altresí che tra i due termini si debba dar valore, come vuole il BISCARDI, *op. cit.* 241, esclusivamente al secondo. Piú probabile è che Appiano si sia trovato nella difficoltà di sintetizzare e di tradurre nella sua lingua una *rogatio* (quella dei consoli Cornelio e Pompeo) in cui si faceva riferimento ad un'antica legge, la *lex Publilia Philonis*, che disponeva qualcosa sia in ordine alle *leges* votate dal *populus*, sia in ordine agli *scita* votati dalla *plebs*.

[81] Non credo sia possibile prendere una posizione, sia pure approssimativamente convinta, in ordine a quanto sostenuto dal BISCARDI, *op. cit.* 241 ss., in contraddittorio col De Martino e col Gabba, da lui ivi citati. Tutto quello che si può dire, in ordine alla *lex Cornelia Pompeia* dell'88 (una legge il cui vigore venne una prima volta meno nell'87 a. C., come si desume da App. *bell. civ.* 1.339, e il cui tenore fu, dopo la riscossa sillana, non si sa come modificato in seguito, fino a che essa fu espressamente abrogata dalla *lex Pompeia Licinia* del 70 a. C.), è che con questo provvedimento normativo Silla intese concretamente reagire nei termini piú radicali ai plebisciti antisillani fatti votare precedentemente dal *tribunus plebis* P.

fare in ordine a quanto le *leges Publiliae Philonis* statuirono allo scopo di rendere i plebisciti indirettamente vincolanti per tutti i cittadini (patrizi e plebei), l'ipotesi meno fragile non è quella che esse richiesero l'*auctoritas* successiva dei *patres* [82] e tanto meno è quella che esse richiesero l'*auctoritas patrum* preventiva [83], ma è proprio quella, da me formulata a suo tempo, che i magistrati titolari del *ius agendi cum populo* [84] furono tenuti, su richiesta dei *tribuni plebis*, a convertire i *plebiscita* in proprie *rogationes* ed a sottoporli, previo parere favorevole dei *patres* e con i propri auspici, ai *comitia centuriata*. Non vi è dubbio che, a confronto delle altre, la mia ipotesi possa parere un maldestro voler « complicare le cose » [85], ma io non la ho avanzata prima e non la ribadisco ora a questo scopo ingenuamente pasticcione. La ho avanzata e la ribadisco perché mi sembra, alla luce del testo di Appiano, quella, lo dico e lo ripeto, meno fragile tra tutte.

5. — Punto quarto. Tra il 367 a. C., anno delle *leges Liciniae Sextiae*, e il 287 a. C., anno della *lex Hortensia de plebiscitis*, l'*auctoritas patrum* perse progressivamente di rilevanza costituzionale, in parallelo con la perdita di importanza politica dei *patricii* nel seno della repubblica e dei *patres* in quello del *senatus*: da parere obbligatorio e vincolante sulle delibere centuriate passò ad essere parere del pari obbligatorio e vincolante sulle *rogationes* rivolte ai comizi, ma si ridusse negli anni, quanto ad influenza effettiva, a puro requisito formale del procedimento legislativo centuriato, anche perché sopraffatta dalla prassi incalzante (resa peraltro costituzionalmente obbligatoria solo nella breve parentesi della restaurazione sillana) del cosí detto « senatoconsulto preventivo », cioè del senatoconsulto che veniva solitamente (pur se facoltativamente)

Sulpicio Rufo: plebisciti in ordine ai quali si esprime lucidamente il BISCARDI, *op. cit.* 240 s., e negli scritti citati a p. 239 nt. 102.

[82] In questo senso, da ultimo, V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*[7] (Napoli 1957) 51 s. Ivi, p. 414 s., la confutazione della tesi piuttosto immaginosa dello STAVELEY, *Tribal Assemblies before the « lex Hortensia »*, in *Athenaeum* 33 (1955) 3 ss. V. anche GUARINO, *L' « exaequatio legibus »* cit. 170.

[83] Sia nel senso postulato dal Willems (v. *retro*, nt. 75), sia nel senso difeso dal BISCARDI, *op. cit.*, sul quale ultimo mi soffermerò *infra*, n. 5.

[84] Cioè, con riferimento ai *comitia centuriata*, il dittatore, i consoli e i pretori: cosa che non tiene presente J. PAOLI, *Le « ius Papirianum » et la loi Papiria*, in *RHD.* IVe S., 24-25 (1946-47) 189 nt. 2, da me confutato a p. 163 dello scritto cit. *retro*, nt. 5.

[85] Cosí BISCARDI, *op. cit.* 238.

erogato, a conforto politico delle loro *rogationes*, ai proponenti sia di *leges* (*centuriatae*, *tributae*) sia di *plebiscita*.

Prima di sviluppare queste proposizioni, non sarà male che ci si intenda un attimo circa il linguaggio tecnico adoperato. A prescindere dall'analogia con l'*auctoritas tutorum*, dei cui limiti si è già detto in precedenza [86], l'*auctoritas patrum* può essere rappresentata, nella sua evoluzione storica, o ricorrendo alle nozioni tra loro coordinate di requisito di validità e di requisito di efficacia, oppure ricorrendo a quelle, tra loro del pari coordinate, di parere obbligatorio vincolante e di parere obbligatorio non vincolante (nozioni, queste ultime, di larga applicazione nei moderni studî di diritto pubblico). Nei miei precedenti scritti sul tema [87] io ho fatto uso della prima coppia di concetti, la quale mi permetteva di differenziare a dovere l'epoca anteriore alle *leges Liciniae Sextiae* del 367, in cui l'*exercitus centuriatus* non era ancora (secondo me) riconosciuto come assemblea costituzionale ed aveva quindi bisogno che le sue delibere fossero « convalidate » dai *patres*, dall'epoca successiva al 367, in cui le delibere dei comizi centuriati e le *rogationes* relative erano (secondo me e secondo tutti) pienamente valide, ma erano inefficaci se non interveniva (dapprima sulle delibere centuriate, di poi sulle *rogationes* relative) la confermativa *auctoritas patrum* [88]. In questa sede, riferendomi beninteso al solo periodo aperto dalle *leges*

[86] V. *retro*, nt. 10.

[87] GUARINO, *La genesi* cit. 158 ss.

[88] Colgo l'occasione per eliminare un equivoco a proposito della *lex Manlia de vicesima manumissionum* del 357 a. C., della quale ho già parlato *supra*, n. 2, sostenendo (conformemente al Biscardi e ad altri) che si trattò, tutto sommato, di una *lex centuriata*: cfr. GUARINO, « *Lex Manlia* » cit. Il BISCARDI, *op. cit.* 28 ss., 37 s., 231 s., di fronte all'enormità di una *lex* fatta votare *tributim* ai *cives* facenti parte di una sola metà dell'*exercitus centuriatus*, sostiene che la votazione fu « illegale » (nel senso di incostituzionale), ma assunse « efficacia piena » (p. 29), nel senso che divenne « irrevocabile » (p. 37) per effetto dell'*auctoritas patrum*: il che vuol dire che, per l'ordinamento romano anteriore alla *lex Publilia Philonis* del 339, « la funzione dell'assemblea senatoria assurge al ruolo di una funzione costitutiva ». Ora, io sono perfettamente convinto che la costituzione romana era una costituzione « flessibile », aperta cioè ad innovazioni e sviluppi comportati dai tempi che si evolvevano, ma nel caso della *lex Manlia* parlerei di legge costituzionalmente valida, pur se votata fuori del Campo Marzio e senza bando rivolto a tutti i *cives*: la imperfetta costituzione romana si accontentava, infatti, di una votazione operata dovunque, purché *extra pomerium* (si pensi alla *lex Hortensia* del 287, votata *in Aesculeto*: Plin. *n. h.* 16.37), e su convocazione dell'esercito consolare (che originariamente era uno soltanto) indetta, con i debiti auspici favorevoli, dal suo *praetor*. Tanto ciò è vero che, nel racconto di Livio, i tribuni della plebe non

Liciniae Sextiae del 367 a. C., non ho difficoltà, per meglio misurare il mio discorso con quello del Biscardi, ad adottare l'impostazione pubblicistica del « controllo costituzionale » (che può essere di legittimità o di merito) e del « parere obbligatorio » (che può essere vincolante o non vincolante), alla quale il Biscardi, sia pure con qualche ambiguità, preferisce non inopportunamente far capo [89].

Ebbene, usando questo linguaggio, rilevo anzi tutto che vi è pieno accordo (e non potrebbe non esservi) nel ritenere che l'*auctoritas patrum* abbia avuto, quanto meno tra il 367 e il 339-338 a. C., sin quando fu richiesta successivamente alle delibere dei *comitia centuriata*, carattere di controllo dei provvedimenti centuriati [90] nel merito, carattere cioè di parere non solo obbligatorio, ma anche vincolante [91]. Dato che le delibere centuriate erano sottoposte all'approvazione nel merito da parte dei *patres*, questi, pur mancando di potestà normative, avevano il potere di dare efficacia alla delibera con il loro assenso, di paralizzare l'efficacia della delibera mediante il rifiuto della loro approvazione, o almeno mediante il ritardo (e finché questo ritardo durasse) dell'approvazione stessa [92]. Da escludere è che l'*auctoritas patrum* sia stata mai un controllo di mera legittimità o che tale essa sia potuta diventare, da controllo di merito che inizialmente era, col volgere del tempo e col decadere dell'autonomia dei *patres* nel seno del senato patrizio-plebeo: a parte il fatto che non si vede in che modo possa un controllo di merito trasformarsi in un ben diverso controllo di le-

parlarono di nullità (cioè di incostituzionalità) della delibera presa a Sutri, ma fissarono la *poena capitis* per il magistrato che in avvenire *populum sevocaret*.

[89] Parlo di qualche ambiguità del linguaggio del Biscardi, perché questi usa (*op. cit.* 36 ss., 85 s., 231 s., 236 ss. e *passim*) la terminologia di « controllo di costituzionalità » per indicare il cosí detto controllo di (mera) legittimità costituzionale e, rinunciando all'uso della corrispondente terminologia di « controllo di merito », preferisce far capo, in contrapposto, alla locuzione « apprezzamento (o sindacato) di merito » (di cui sottolinea a piú riprese il carattere discrezionale, ma non quello obbligatorio e vincolante) oppure, meglio, alle locuzioni « parere vincolante » e « parere non vincolante ».

[90] Secondo il Biscardi ed altri, anche dei provvedimenti curiati: v. *supra*, n. 2. Si ricordi però che Liv. 8.12.15 parla, quanto alle *leges*, dei soli *comitia centuriata*.

[91] Carattere, dunque, come anche spesso ben dice il Biscardi, di « ratifica » (ovviamente successiva al provvedimento).

[92] Tra i casi di esitazione (e quindi di ritardo) dei *patres* a rendersi *auctores* della delibera centuriata la tradizione ricorda quello delle *leges Valeriae Horatiae* (cfr. Liv. 3.59.5), ma il caso piú evidente e piú probabile è proprio, come ho segnalato a suo tempo (*supra*, n. 3), quello delle *leges Publiliae Philonis*.

gittimità [93], tutte le notizie di cui disponiamo, in ordine al nostro istituto, sono nel senso di un controllo esclusivamente di merito, privo di connotati di controllo religioso e liturgico sull'operato dei comizi [94]. Ciò che invece è pensabile, ed è anzi molto verosimile, è che, col procedere degli anni e con l'accrescersi del peso politico e costituzionale della plebe, si sia reso praticamente sempre piú difficile, per i clamori e le reazioni di piazza che avrebbe certamente sollevato, il parere contrario, espresso successivamente al voto di laboriose delibere centuriate, da parte di un gruppo sempre meno numeroso di senatori patrizi, i *patres*, chiamati ad isolarsi dal resto del senato e ad esprimere *in extremis* la loro *auctoritas* [95]. Piú che spiegabile, ciò posto, è che le leggi Publilia e Menia abbiano preso atto della realtà ed abbiano disposto (anche, in un certo senso, nell'interesse degli stessi patrizi) che l'*auctoritas patrum* fosse data (o negata) *ante initum suffragium*.

Qui (e cioè con riferimento alla riforma del 339 e, forse, del successivo 338 a. C.) va ripresa in esame l'opinione espressa, a proposito della *lex Publilia Philonis*, dallo Zamorani [96]: il quale, se indubbiamente cade in un vistoso paradosso nel dire che la legge Publilia addirittura rafforzò la posizione del « senato » (cioè, *rectius*, dei patrizi) [97] nei confronti della plebe, d'altro canto ragionevolmente nega che con la *lex Publilia* l'*auctoritas patrum* si sia di colpo ridotta, quanto alle leggi comiziali, ad una mera formalità, o anche, come sostiene il Biscardi [98], ad un parere obbligatorio, ma non vincolante, reso dai *patres* sulle *rogationes*. La cosa piú attendibile è stata ripetutamente sostenuta, prima ancora dello Zamorani, dal Siber [99], secondo il quale le leggi Publilia e Menia non tolsero ai *patres* la scelta di dare o di

[93] La cosa è pensabile solo nel senso della « riduzione », cioè del restringimento a mero controllo di legittimità di quello che era originariamente un controllo pieno, cioè tanto di legittimità quanto di merito.

[94] Contro l'ipotesi delle connotazioni religiose e liturgiche dell'*auctoritas patrum* v. *supra*, n. 2 e nt. 26-27.

[95] Ancora una volta richiamo Liv. 8.12.17, là dove dice che, pur avendo i *patres* data la loro *auctoritas* alla *lex Publilia, plus eo anno domi acceptum cladis ab consulibus ac dictatore, quam ex victoria eorum bellicisque rebus foris auctum imperium, patres credebant*.

[96] ZAMORANI, *op. ult. cit.* 6 ss., il quale si fa forte (5 nt. 8) dell'opinione del WILLEMS, *op. cit.* 83 s.

[97] V. *retro*, nt. 67.

[98] BISCARDI, *op. cit.* 54 s.

[99] H. SIBER, *Römisches Verfassungsrecht* (Lahr 1952) 141, ma già prima s. v. *Plebiscita*, in *RE.* 21 (Stuttgart 1951) 62, e *Plebs, ibid.* 145.

non dare la loro *auctoritas*, di favorire o di paralizzare l'*iter* delle leggi e delle elezioni, ma li costrinsero a scoprire le loro carte (o, se si vuole, a « Farbe zu bekennen ») prima che si passasse alle votazioni [100]. Se la riduzione dell'*auctoritas patrum* a parere non vincolante (o direttamente a mera formalità) davvero si verificò, del che non è dato dubitare, essa non fu dettata formalmente ed *ex abrupto* dalle due leggi ora ricordate, ma fu da queste solamente iniziata e si concluse, attraverso un processo di affievolimento non ignoto alla storia degli istituti giuridici: quanto alle leggi, con la *lex Hortensia* del 287 a. C., che sicuramente non richiese l'*auctoritas patrum* per attribuire valore universale ai plebisciti [101]; quanto alle elezioni, in un'epoca non precisabile, ma, direi, non molto posteriore a quella della *lex Hortensia* [102].

Lo spostamento dell'*auctoritas patrum* a un momento anteriore a quello del *suffragium*, cosí come disposto per le delibere centuriate dalle leggi Publilia e Menia, se non implicò il venir meno improvviso del carattere vincolante del parere dei *patres*, comportò tuttavia nell'immediato due importanti conseguenze: da un lato, l'istituto perse il suo connotato piú sgradevole agli occhi del popolo, e in particolare della plebe, che era quello, come ho detto poc'anzi [103], di pendere sulle delibere, finché l'*auctoritas* non fosse prestata, come una sorta di spada di Damocle; dall'altro lato, i *patres*, pur se al momento della dichiarazione di *auctoritas* si enucleavano formalmente dal complesso del senato patrizio-plebeo di cui facevano parte, nella realtà esprimevano un parere che non era maturato soltanto tra loro, ma che era frutto di una discussione (e a volte, non è da escludere, di una votazione) cui aveva partecipato l'intero senato [104]. Alla luce di questi rilievi, mentre si ca-

[100] Nota il Siber che prima della riforma il blocco anticipato delle votazioni era possibile solo al collegio degli auguri, quando rilevasse la mancanza degli auspici favorevoli. È pensabile, tuttavia, che l'*auctoritas patrum* precedesse gli auspici: di assumere questi non vi sarebbe stato bisogno quando l'*auctoritas* fosse stata negata.

[101] V. *retro*, nt. 74. Ivi la diversa opinione del Biscardi.

[102] Non vedo perché il Siber citi, negli scritti ricordati a nt. 98, Cic. *de rep.* 2.56 (testo relativo a tempi antichissimi) per sostenere la tesi che ancora all'epoca di Cicerone l'*auctoritas patrum* fosse formalmente interposta in sede di elezioni magistratuali. Certo è, comunque, che all'epoca di Livio l'*auctoritas patrum* era, anche come formalità, soltanto un ricordo: cfr. Liv. 1.17.9.

[103] V. *retro*, nt. 51.

[104] Fenomeno, questo, molto ben individuato, con acuto esame delle fonti disponibili, dal BISCARDI, *op. cit.* 39 ss. Cfr., in particolare, Liv. 6.42.14: *factum senatusconsultum ut ... patres auctores omnibus eius anni comitiis fierent.*

pisce e si spiega la progressiva identificazione tra *auctoritas patrum* e senatoconsulto preventivo (il προβούλευμα di Appiano e, forse, della stessa *lex Cornelia Pompeia* dell'88 a. C.) [105], non si capiscono e non si spiegano per nulla: né la teoria, già posta in dubbio in precedenza [106], secondo cui la *lex Publilia Philonis* introdusse, rispetto ai plebisciti, sia pure *ut universum populum tenerent*, proprio l'impopolare *auctoritas patrum* successiva alla delibera, in tutta la sua forza di parere vincolante; né la teoria, del pari precedentemente posta in dubbio [107], secondo cui la *lex Publilia Philonis* si accontentò per le leggi di un parere non vincolante anteriore alla delibera, mentre pretese per l'efficacia universale dei *plebiscita* che i *tribuni plebis* sottoponessero al preventivo parere vincolante del senato le loro *rogationes* [108].

L'unica ipotesi in qualche modo approssimativamente credibile è proprio (ripeto, e quasi me ne scuso) quella ventilata a suo tempo da me [109]: che la legge Publilia, facendo dell'*auctoritas patrum* un parere vincolante preventivo rispetto alle delibere dell'assemblea centuriata, aprí le porte alla efficacia *erga omnes* dei *plebiscita* solo nel senso (ed era già molto) della loro « convertibilità », *patribus auctoribus*, in *leges centuriatae*. E che sia stato per questa via e sol per questa via che molte istanze della plebe, espresse per l'appunto mediante *plebiscita*, hanno finito, già prima della *lex Hortensia*, per acquistare vigore in ordine a tutti i cittadini romani, non mi sembra sconfessato dal fatto che le fonti ci presentano, tra l'altro, come *plebiscita* e non come *leges centuriatae* due profonde riforme costituzionali operatesi anteriormente alla *lex Hortensia*, quella della *lex Ovinia de senatus lectione* del 318-312 [110] e quella della *lex Ogulnia de auguribus et pontificibus* del 300 a. C. [111].

A parte che gli autori di gran lunga posteriori a quei tempi, cioè gli autori di cui noi disponiamo, avevano la mano facile a scrivere *plebiscitum* o *lex tribunicia* in luogo di *lex centuriata* [112], io mi doman-

[105] V. *supra*, n. 4 e nt. 81.

[106] V. *supra*, n. 4 e nt. 82.

[107] V. *supra*, n. 4 e nt. 83.

[108] Secondo questa teoria, la *lex Hortensia* avrebbe proceduto all'*exaequatio* dei *plebiscita* alle *leges* nel senso di non esigere piú il parere preventivo vincolante dei *patres*, ma nel senso di accontentarsi anche per essi di una *auctoritas patrum* obbligatoria e non vincolante. V. però *supra*, nt. 71.

[109] GUARINO, *L' « exaequatio legibus »* cit., e *supra*, n. 4.

[110] ROTONDI, *op. cit.* 233 s.

[111] ROTONDI, *op. cit.* 236.

[112] Cosa che abbiamo già riscontrato, relativamente alla *lex Manlia* del 357, in Liv. 7.16.7-8, su cui v. *supra*, n. 2 e nt. 13.

do se in ordine a quelle due importantissime fattispecie, le istanze della plebe (cioè, al culmine, i *plebiscita*) si siano veramente tradotte in riforme sanzionate da esplicite leggi. E mi rispondo formulando, con tutte le cautele del caso, le seguenti due ipotesi. Ipotesi prima: la riforma della *lectio senatus*, in senso adesivo alle insistenti richieste plebee promosse dal tribuno Ovinio, fu forse operata direttamente (come era nei loro poteri) dai censori L. Papirio (patrizio) e C. Menio (plebeo) del 318 a. C.[113], se non dai censori di altro anno vicino, alla stessa guisa in cui si può ritenere che la famosa riforma dei comizi centuriati del successivo 241 a. C. fu attuata direttamente dai censori dell'anno[114]. Ipotesi seconda: la riforma dei massimi collegi sacerdotali che va sotto il nome di *lex Ogulnia* o di *plebiscitum Ogulnium* (la quale fu indubbiamente il portato vittorioso di una accesissima lotta contro le resistenze del patriziato, della quale si misero a capo, superando anche la palese *intercessio* di alcuni loro colleghi, i due tribuni della plebe Q. e Cn. Ogulnio)[115] si sostanziò forse in un *plebiscitum* che non andò oltre la formulazione dei nomi dei sacerdoti plebei desiderati dalla plebe[116] e in una correlativa autonoma decisione del collegio augurale e del collegio pontificale di cooptare quei personaggi e di accogliere nel loro seno anche in avvenire un certo numero di componenti plebei.

[113] Cfr. BROUGHTON, *Magistrates* 1 cit. 155.

[114] Per tutti: GUARINO, *Storia*[8] cit. 203 s.

[115] Sulla riforma e sulla sua importanza, da ultimo: F. D'IPPOLITO, *Giuristi e sapienti in Roma arcaica* (Napoli 1986) 1 ss. Cfr. in proposito il lungo racconto di Liv. 10.6-9.

[116] Liv. 10.9.1-2: *vocare tribus extemplo populus iubebat, apparebatque accipi legem; ille tamen dies intercessionis est sublatus; postero die deterritis tribunis ingenti consensu accepta est. pontifices creatur suasor legis P. Decius Mus . . .; quinque augures item de plebe . . . ita octo pontificum novem augurum numerus factus.* Anche a voler ammettere che la riforma del numero e della composizione dei membri sia stata imposta ai due collegi sacerdotali da una legge, torna estremamente difficile che sia stata messa da parte la regola fondamentale dei due collegi di procedere all'ammissione di nuovi sacerdoti mediante *cooptatio*. Piú difficile ancora da accogliersi è la *communis opinio*, se si riflette che solo nel 103 a. C. una *lex Domitia de sacerdotibus* assunse l'iniziativa di attenuare (in ordine ai *collegia* dei *pontifices*, dei *viri sacris faciundis*, degli *augures* e degli *epulones*) il sistema della *cooptatio*, affidando ai membri del collegio interessato la semplice *nominatio* di una lista di candidati e conferendo ai cosí detti *comitia sacerdotum* (composti da 17 *tribus*) la funzione di eleggere tra questi candidati il nuovo sacerdote. Cfr. in materia: G. WISSOWA, *Religion und Kultus der Römer*[2] (rist. München 1971) 487; GUARINO, *Storia*[8] cit. 232 s.

Ed è con queste ultime congetture e con questi ultimi « forse » che chiudo un discorso ormai diventato (forse) troppo lungo [117].

[117] Sul passaggio dall'*auctoritas patrum* giuridicamente vincolante all'*auctoritas senatus* (e al senatoconsulto preventivo), vincolante solo moralmente (politicamente), si leggono pagine come sempre belle e sagaci in A. MAGDELAIN, *De l'« auctoritas patrum » à l'« auctoritas senatus »*, in *Iura* 33 (1982, pubbl. 1985) 25 ss. Non saprei condividere, di quest'autore, la tesi che i *patres* dell'*auctoritas* e dell'*interregnum* siano mai stati i soli senatori *consulares* di discendenza patrizia.

L' « EXAEQUATIO LEGIBUS » DEI « PLEBISSCITA »

1. — La tradizione romana attribuisce la *exaequatio legibus* dei *plebisscita* a tre distinte e successive *leges publicae*, apparentemente (e sorprendentemente) di identico contenuto: 1) una *lex Valeria Horatia* del 449 a.C., che avrebbe stabilito « *ut quod tributim plebes iussisset, omnes Quirites teneret* »[1]; 2) una *lex Publilia Philonis* del 339 a.C., che avrebbe disposto « *ut plebisscita omnes Quirites tenerent* »[2]; 3) una *lex Hortensia* del 287 a.C., che avrebbe statuito « *ut plebisscita universum populum tenerent* »[3].

La dottrina moderna[4] è prevalentemente orientata nel senso di ripudiare la leggenda sulla *lex Valeria Horatia de plebisscitis* e di spiegare la successione tra le altre due leggi in questo modo: solo la *lex Hortensia* dispose la piena e completa equiparazione dei *plebisscita* alle *leges*, mentre la *lex Publilia* proclamò che i *plebisscita*, per poter vincolare anche i patrizi, dovessero essere confortati dall'*auctoritas patrum*.

L'orientamento è esatto, ma nell'ambito della sua troppo generica formulazione, rimangono tuttora insoluti o malamente risolti, a mio avviso, alcuni punti, che sono invece degni della maggior considerazione. Di qui la spinta al succinto riesame della « vexatissima quaestio ».

La tesi che intendo lumeggiare[5] è la seguente: *a*) le premesse politico-sociali dell'*exaequatio legibus* dei *plebisscita* romani realmente

* In *Festschr. Schulz* 1 (1951) 458 ss. (ne *L'ordinamento giuridico romano*[3] [1959] app. V, 376 ss., con la « postilla » [p. 384] riprodotta in calce).

[1] Cfr. Liv. 3.5.3

[2] Cfr. Liv. 8.12.15.

[3] Cfr. Gai 1.3; Plin. *n. h.* 16.37; Pomp. D. 1.2.2.8; Gell. (Lael. Fel.) *n. A.* 15.27.4.

[4] Ampio quadro delle opinioni in BISCARDI, « *Auctoritas patrum* », in *BIDR.* 48 (1942) 464 ss., 467 ss., 490 ss. *Adde*: PAOLI, *Le « ius Papirianum » et la loi Papiria*, in *RH.* 4.24-25 (1946-47) 189 nt. 2.

[5] La tesi, che difendo, è già stata esposta sommariamente in *Profilo storico delle fonti del dir. romano*[2] (1946) 39 s. e *Storia del diritto romano* (1948) n. 233. Apparentemente analoga alla mia è l'ipotesi del HENNES, *Das dritte valerisch-horatische Gesetz und seine Wiederholungen* (1880), il quale peraltro attribuisce alla *lex Va-*

partono dalle vicende del sec. V a. C., quali adombrate da Livio, sebbene sia nettamente da escludere la storicità della *lex Valeria Horatia de plebisscitis*; *b*) la *lex Publilia Philonis*, contrariamente a quel che si ritiene, non osò ancora infrangere il principio che il *populus Romanus Quiritium*, comprensivo di *patricii* e *plebeii*, fosse vincolato esclusivamente a stabilire, in favore della plebe, che i *magistratus maiores* fossero tenuti a deferire all'approvazione dei *comitia*, con regolare interposizione dell'*auctoritas patrum*, gli *scita* della plebe stessa; *c*) la *lex Hortensia* fu, dunque, la prima ed unica legge, che effettivamente ed incondizionatamente equiparò l'efficacia dei *plebisscita* a quella delle *leges publicae populi Romani*.

La breve dimostrazione, che segue, potrà forse essere avvantaggiata, se saranno percorse a ritroso le tre tappe desumibili dalla leggenda romana: *lex Hortensia*, *lex Publilia*, *lex Valeria*.

2. — (*A*) Mediante la *lex Hortensia de plebiscitis* del 287 a. C. « *cautum est, ut plebisscita universum populum tenerent* »[6].

Il dato è certo, ma, per rendersi esatto conto della portata della *lex Hortensia*, è d'uopo domandarsi se la efficacia universale dei *plebisscita* sia stata, oppur no, subordinata alla stessa *condicio iuris* della *auctoritas patrum*, cui risultano essere state sottoposte le *leges centuriatae*.

Il problema, oltre che finemente impostato, è stato affermativamente risolto da un autore recente[7], che ha fatto leva, essenzialmente, su questo argomento: posto che i *plebiscita* « *legibus exaequata sunt* », è logico ritenere che la procedura per la loro votazione sia stata equiparata a quella richiesta per l'approvazione delle *leges publicae*, e che quindi sia stato ad essi esteso il requisito della preventiva *auctoritas patrum*[8]. Ma vedremo subito che il linguaggio dei testi ed una piú appro-

leria Horatia del 449 a. C. il contenuto che per me è da assegnare alla *lex Publilia Philonis*.

[6] Cfr. Gai 1.3, riportato *infra* n. 4.

[7] BISCARDI, *cit.* (nt. 4) 497 ss.

[8] Ove la premessa da cui parte il Biscardi fosse vera, non vi sarebbe difficoltà, in sede di logica astratta, ad andare anche piú oltre di lui, affermando, cioè, che: se anche la *lex Hortensia* non dispose esplicitamente l'intervento dell'*auctoritas patrum* sulla *rogatio*, dovette bastare la dichiarazione, pura e semplice, di *exaequatio legibus* dei *plebiscita* a rendere implicitamente necessario il requisito dell'*auctoritas patrum*.

fondita valutazione storica dell'istituto dell'*auctoritas patrum* concorrono a smentire la tesi ora ricordata, dando modo di convincerci che non fu affatto un « colmo », come pur sembrerebbe al lume della logica astratta, che i *plebisscita*, e successivamente le *leges tributae* [9], si siano sottratti alla *patrum auctoritas*.

(*a*) Per quel che concerne i testi, che fanno ostacolo alla teoria che combatto, son sufficienti i tre rilievi che seguono.

(*aa*) Pomponio, nell'*Enchiridion* [10], dice del *plebisscitum* che *sine auctoritate patrum est constitutum*. Il contesto è certamente rimaneggiato [11], ma non è credibile che un lettore postclassico abbia potuto introdurre di sua iniziativa la menzione di un istituto, l'*auctoritas patrum*, non piú operante ai suoi tempi [12], sia pure per escludere la necessità del requisito. Comunque, se il presunto rielaboratore postclassico avesse realmente inserito la menzione dell'*auctoritas patrum*, non lo avrebbe fatto per escludere la necessità in ordine ai soli *plebisscita*, ma, presumibilmente, per negarla in relazione a qualsiasi specie di legge. Il cenno sull'*auctoritas patrum* fa parte, insomma, della sostanza classica del frammento.

Si è voluto, d'altronde, interpretare « *auctoritas patrum* », nel passo citato di Pomponio, come se fosse « *auctoritas* (*iussus*) *patriciorum* » [13]. Ma l'interpretazione è troppo azzardata. Se anche ad essa non si rifiuta il termine « *auctoritas* », isolatamente preso [14], vi si ribella, considerata nel suo complesso, la locuzione « *auctoritas patrum* », che è, sino a prova contraria, squisitamente tecnica [15].

[9] V. *infra* n. 3 sub (*c*) in nota.

[10] Pomp. D. 1.2.2.12: *Ita in civitate nostra aut iure id est lege constituitur, aut est proprium ius civile ... aut plebiscitum, quod sine auctoritate patrum est constitutum, rell.*

[11] V. *Index itp.* e *Suppl.* ahl. Tuttavia, sul carattere sostanzialmente genuino del lungo brano pomponiano di D. 1.2.2, e sui rapporti tra l'*Enchiridion* in due libri ed il *Liber singularis enchiridii*, v. GUARINO, *Il « ius publice respondendi »*, in *Mél. De Visscher* 1 (1949) 402 ss.

[12] Sull'argomento, BISCARDI, *cit.* (nt. 4) cap. VI (ined.).

[13] Cosí BISCARDI, *cit.* (nt. 4). V. già, in senso analogo, SOLTAU, *Die Gültigkeit der Plebiscite* 72, cit. da SOLAZZI, *Glosse a Gaio*, in *St. Riccobono* 1 (1932) 75 nt. 5. Cfr. anche il *VIR.* 1.516, 8-10.

[14] Cfr. infatti Gai 1.98-99 (*populi auctoritate*) e 2.5-7 *a* (*ex auctoritate populi Romani*), Pomp. D. 1.2.2.5 e Paul. D. 39.3.2.3 (*publica auctoritate*), nonché, in particolare, Gai 1.3 (*sine auctoritate patriciorum*).

[15] V. anche SOLAZZI, *cit.* (nt. 13) 74 nt. 3.

(*bb*) Vero è che Gaio dice, nelle *Institutiones* [56], che i *plebisscita* « *legibus exaequata sunt* », ma ciò egli, se non un glossatore postclassico del manuale [57], lo afferma solo a titolo di conseguenza dell'affermazione, inequivoca per la mia tesi, che con la *lex Hortensia* fu puramente e semplicemente stabilito « *ut plebisscita universum populum tenerent* ». L'*exaequatio* non fu cioè nella procedura, ma esclusivamente, per quel che risulta, negli effetti.

(*cc*) Da un passo di Appiano [18] si desume, come vedremo, che Cornelio Silla fece stabilire, nell'88 a.C., che tutte le *rogationes*, comprese quelle *tribuniciae*, dovessero essere munite dell'*auctoritas patrum*. Orbene, Silla non avrebbe avuto bisogno di far votare questa legge, se già l'*auctoritas patrum* fosse stata richiesta per i *plebisscita* e per le *leges tributae*. Tutt'al piú, egli avrebbe fatto stabilire dai *comitia* che la preventiva *auctoritas patrum* non dovesse limitarsi ad un controllo di costituzionalità, ma dovesse viceversa costituire un parere di merito, vincolativo delle *rogationes* [19].

(*b*) A prescindere dai testi ora esaminati, una pacata meditazione sulla storia dell'*auctoritas patrum* induce a sua volta ad affermare, come dicevo, che non è affatto credibile che questo istituto sia stato mai applicabile ai *plebisscita*. Ed invero bisogna riflettere che l'*auctoritas patrum* era venuta in essere, nel corso del sec. V a.C., con la funzione specifica di convalidare le delibere dei cd. *comitia centuriata* [20]; che sullo scorcio del sec. IV a.C., accresciutasi l'importanza di quei *comitia*, le *leges Publilia* e *Maenia* già ne avevano sanzionato il netto declino [21]; che la *lex Valeria de provocatione* del 300 a.C. addirittura non la richiese, o la escluse, in ordine alle delibere conseguenti a *provocatio ad populum* [22]. Allorché, dunque, fu emessa la *lex Hortensia*, ben difficilmente poté venire in mente ai Romani di esigere per i *plebisscita* un requisito,

[16] Gai 1.3, riportato *infra* n. 4.

[17] In tal senso SOLAZZI, *cit.* (nt. 13) che si basa sul fatto che « *exaequare* » è parola spesso interpolata. Al carattere insiticio di *itaque — exaequata sunt* aveva già pensato il BESELER, in *ZSS.* 43 (1922) 535, il quale, tuttavia, stimava che si trattasse di una giunta fatta da Gaio al suo presunto modello di oltre un secolo prima. Ma la questione, come è chiaro, non ha sostanziale importanza.

[18] *Bell. civ.* 1.59, riportato *infra* n. 3.

[19] V. anche *infra* n. 3.

[20] Per la dimostrazione, GUARINO, *La genesi storica dell'« auctoritas patrum »*, in *St. Solazzi* (1949) 21 ss.

[21] Cfr. Liv. 8.12.15; Cic. *Brut.* 14.55. V. da ultimo, in argomento, GUARINO, *cit.* (nt. 20).

[22] Il punto non è contrastato: v. da ultimo GUARINO, *Storia* cit. n. 232 e 236.

che si conserva ormai, relativamente alle deliberazioni centuriate, essenzialmente per motivi tradizionalistici.

Potrebbe obbiettarmisi che già la *lex Publilia Philonis* del 339 a.C. aveva condizionato la efficacia universale dei *plebisscita* all'*auctoritas patrum*[23]. Ma passo subito a tentare di dimostrare la inaccoglibilità di questa tesi.

3. — (*B*) Che la *lex Publilia Philonis* del 339 a.C. abbia disposto, in pro della plebe, qualcosa di meno della successiva *lex Hortensia*, e che, piú precisamente, la *lex Publilia* abbia sancito qualcosa circa *l'auctoritas patrum* in relazione ai *plebisscita*, si suol desumere, come è ben noto[24], da Appian. *bell. civ.* 1.59.266: ... εἰσηγοῦντό τε[25] μηδὲν ἔτι ἀπροβουλεύτον ἐς τὸν δῆμον ἐσφέρεσθαι, νενομισμένον μὲν οὕτω καὶ πάλαι, παραλελυμένον δ' ἐκ πολλοῦ ...; ove, peraltro, si badi bene, è detto solamente questo: che i consoli dell'88 a.C. proposero che nessuna proposta (di legge o di plebiscito) potesse essere fatta alle assemblee (del *populus* o della *plebs*) senza la preventiva *auctoritas patrum* (προβούλευμα) richiamandosi con ciò in vita una antica norma, ormai da tempo desueta.

Correttamente si deduce da questa notizia di Appiano che l'arcaico sistema, risuscitato da Silla, non poté essere che quello disposto dalla *lex Publilia Philonis*, allorché volle in qualche modo provvedere a che i *plebisscita* giungessero a vincolare l'*universus populus*[25]. Poco corrette mi sembrano, invece, le precisazioni sin qui tentate in dottrina relativamente all'antico sistema.

(*a*) Si è supposto, da taluni[27], che la *lex Publilia* abbia disposto che i *plebisscita*, per poter « *tenere universum populum* », dovessero essere approvati, successivamente alla votazione, dai *patres*. Giustamente è stato però opposto[28] che il passo di Appiano fa riferimento ad un προβούλευμα, cioè ad una manifestazione di *auctoritas patrum* preventiva, e non successiva.

[23] In tal senso BISCARDI, *cit.* (nt. 4) 476 ss.

[24] Cfr. da ultimo, BISCARDI, *cit.* (nt. 4) 476 ss.

[25] Cioè i consoli dell'88 a.C., L. Cornelio Silla e Q. Pompeo Rufo.

[26] V. anche, sul punto, che non è dei maggiormente pacifici, ROTONDI, *Leges publicae populi Romani* (1912) 343 ss.

[27] COSTA, *Storia delle fonti del diritto romano* (1909) 17 s.; ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*[6] (1950) 51 ss.

[28] Dal BISCARDI, *cit.* (nt. 4) 477 s.

(*b*) Si è ipotizzato, da altri [29], che, a termini della *lex Publilia*, i *plebisscita* avessero valore di *leges publicae*, se ed in quanto le *rogationes* ne fossero state approvate, nel merito [30], dai *patres*. Ma non si è tenuto debitamente presente che, in tal caso, la successiva *lex Hortensia* ci verrebbe rappresentata dalle fonti non come quella che dispose il valore universale dei *plebisscita* [31], ma come quella che abolí il requisito dell'*auctoritas* preventiva, o che, se si vuole, ridusse l'*auctoritas* preventiva da espressione di un controllo di merito ad espressione di un controllo di costituzionalità [32].

(*c*) Si è, infine, recentemente congetturato [33] che la *lex Publilia Philonis* non abbia conferito efficacia di legge ai *plebisscita*, ma abbia stabilito che le *rogationes tribuniciae* presentate ai *comitia centuriata* dovessero essere accompagnate dall'*auctoritas patrum* e che, per conseguenza, i *tribuni plebis* fossero liberi di presentare, senza bisogno di *auctoritas patrum*, *rogationes* in *comitia tributa*, nei limiti delle attribuzioni normative di questi ultimi; la *lex Hortensia* avrebbe, piú tardi, eliminato per tutte le ipotesi il requisito dell'*auctoritas* sulle *rogationes tribuniciae*. Ma questa tesi, oltre ad offrire il fianco ad una obbiezione analoga a quella formulata contro l'ipotesi esposta sub (*b*), sembra fondata su due gravi equivoci: *a*) che al tempo della *lex Publilia Philonis* già esistessero i *comitia tributa*, la cui apparizione non può essere stata, invece, se non posteriore alla *lex Hortensia* [34]; *b*) che i *tribuni plebis* abbiano mai potuto presentare *rogationes* ai *comitia* [35]. Se un merito essa

[29] BISCARDI, *cit.* (nt. 4) 476 ss.

[30] Questa opinione del Biscardi è connessa con la tesi, criticata *retro* n. 2, secondo cui la *lex Hortensia* avrebbe implicato il requisito dell'*auctoritas patrum* sulla *rogatio* dei *plebisscita* ad efficacia universale. Dato che l'*auctoritas*, nel sistema della *lex Hortensia*, altro non sarebbe potuta essere che espressione di un controllo di legittimità della *rogatio*, il Biscardi assume che, evidentemente, l'*auctoritas* della *lex Publilia* fu espressione di un controllo piú penetrante, vale a dire di un controllo di merito.

[31] Cfr. anche Lael. in Gell. *n. A.* 15.27.4: *... Quibus rogationibus ante patricii non tenebantur, donec A. Hortensius dictator legem tulit*: « *ut eo iure quod plebs statuisset omnes Quirites tenerentur* ».

[32] Questa seconda ipotesi vale per chi accetti l'opinione, per me inaccettabile, manifestata dal Biscardi relativamente alla *lex Hortensia*: v. *retro* n. 2.

[33] PAOLI, *cit.* (nt. 4) con vasta, ma non del tutto limpida argomentazione.

[34] In argomento, da ultimo, BISCARDI, *cit.* (nt. 4) 489 ss.

[35] Che i *tribuni plebis* abbiano talvolta efficacemente influito, con la loro azione politica, sulle deliberazioni comiziali (tali sono i casi citati dal Paoli) non implica menomamente che essi abbiano avuto l'attribuzione giuridica di *rogare* i *comitia*.

ha, questo consiste nell'intuizione, a mio parere giustissima, che la *lex Publilia Philonis* fece sí che i *plebisscita* vincolassero l'intero *populus* solo attraverso un sistema indiretto, che mi propongo, sia pure in linea di approssimazione ipotetica, di ricostruire.

4. — Per mio conto, la soluzione del problema della *lex Publilia Philonis* è essenzialmente confidata alla retta valutazione di due elementi: il modo di esprimersi di Gaio e l'accenno di Appiano al προβούλευμα.

(*a*) Gai 1.3: *Lex est quod populus iubet atque constituit. plebisscitum est quod plebs iubet atque constituit. plebs autem a populo eo distat, quod populi appellatione universi cives significantur connumeratis et(iam)* [36] *patriciis, plebis autem appellatione sine patriciis ceteri cives significantur: unde olim patricii dicebant plebisscitis se non teneri, quae sine auctoritate eorum facta essent; sed postea lex Hortensia lata est, qua cautum est, ut plebisscita universum populum tenerent: itaque eo modo legibus exaequata sunt.*

Per quel che Gaio afferma, dobbiamo credere che, anteriormente alla *lex Hortensia* del 287 a.C., e quindi anche dopo la *lex Publilia Philonis* del 339 a.C., i patrizi abbiano sempre avuto ragione di ritenere di non essere comunque direttamente assoggettabili ai *plebisscita*, visto che non avevano partecipato alla votazione dei medesimi [37]. Se, dunque, la *lex Publilia* effettivamente si è occupata, come non dubito, dei *plebisscita*, non è stato certamente per disporre che questi, sia pure con l'intervento dell'*auctoritas patrum*, preventiva o successiva, di merito o di legittimità, vincolassero direttamente, cioè in quanto *plebisscita*, il *populus* tutto, *connumeratis etiam patriciis*.

(*b*) Da Appian. *bell. civ.* 1.59.266 si ricava, come sappiamo [38], che, affinché i *plebisscita* giungessero ad avere efficacia universale, occorreva un προβούλευμα, cioè una manifestazione di *auctoritas patrum* preven-

[36] Cfr. I. 1.2.4.

[37] Il Solazzi, *cit.* (nt. 13) 74 ss., impugna la genuinità di *quae — essent* per il solecismo « *eorum* » (in luogo di « *sua* »; ma v. le osservazioni in contrario del Kübler e del Fehr, citati dallo stesso Solazzi, 74 nt. 5), nonché, sopra tutto, perché sorprende l'accenno all'*auctoritas* (*patrum*) là dove ci aspetteremmo, come fondamento della opposizione patrizia alla efficacia universale dei *plebisscita*, una motivazione del genere « perché i plebisciti sono votati senza il concorso dei patrizi ». Ma questo appunto è il senso, per me ben chiaro, della motivazione *quae — essent*: v. *retro* n. 2 *sub* (*a*) (*aa*) e in nt. 12. Escluderei, pertanto, la fondatezza dell'esegesi del Solazzi.

[38] V. *retro* n. 3.

tiva al voto; ma sappiamo anche che il voto, cui doveva precedere l'*auctoritas*, non era quello dei *concilia plebis*[39]. Vien naturale la congettura che questo voto fosse quello dei *comitia centuriata*. La *lex Publilia* dispose, cioè, che i *plebisscita* dovessero essere convertiti in *rogationes* magistratuali, le quali, suffragate dall'*auctoritas patrum*, fossero presentate ai *comitia centuriata*.

A sostegno e chiarimento della mia ipotesi, ricorderò che, come è noto[40], il dittatore Q. Publilio Filone, oltre che come proponente della presunta *lex de plebisscitis*, è ricordato come il promotore della legge « *secundissima plebei* », la quale dispose « *ut legum, quae comitiis centuriatis ferrentur, ante initum suffragium patres auctores fierent* »: la cd. *lex de patrum auctoritate*. Tutto fa credere che non vi siano state due distinte *leges Publiliae Philonis*, una *de plebisscitis* ed una *de patrum auctoritate*, ma che l'unica legge Publilia relativa all'*auctoritas patrum* abbia anche contenuto una disposizione vincolante i *magistratus maiores* a sottoporre ai *comitia*, sotto veste di loro proprie *rogationes*, i *plebisscita*, di cui i *tribuni plebis* chiedessero l'applicazione universale. Con il che, senza ancor ledere il principio che il *populus* fosse vincolato esclusivamente dalle *leges* comiziali, fu già compiuto un notevolissimo passo in avanti sulla strada dell'*exaequatio legibus* dei *plebisscita*, dato che questi avevano la possibilità di giungere, sia pure indirettamente, all'efficacia universale auspicata dalla plebe.

5. — (C) Se il contenuto della *lex Publilia Philonis* fu quello or ora ricostruito, non si vede assolutamente come mai, piú di un secolo prima, la pretesa *lex Valeria Horatia* del 449 a.C. abbia potuto stabilire alcunché sulla efficacia universale, sia pure indiretta[41], dei *plebisscita*. Chiaro ed evidente è che si tratta di pura leggenda[42]. Leggenda tanto meno verosimile, se si accede alla tesi, che altrove mi sono sforzato di dimostrare[43], secondo cui nel sec. V a.C. ancora non esistevano le *leges publicae*, cui i *plebisscita* sarebbero stati equiparati.

[39] È quanto ho tentato di chiarire *retro* n. 3 *sub* (*b*).

[40] Cfr. Liv. 8.12.15.

[41] Mi riferisco all'ipotesi del HENNES, *cit.* (nt. 5).

[42] Mostra, tuttavia, di accoglierla ancor oggi il GIOFFREDI, *Il fondamento della « tribunicia potestas » e i procedimenti normativi dell'ordine plebeo*, in *SDHI.* 11 (1945) 59.

[43] V. sopra tutto GUARINO, *La formazione della « respublica » romana*, in *RIDA.* I (1948) 95 ss.

Per spiegarsi il sorgere della prima *lex de plebisscitis,* taluno [44] ha pensato che lo spunto di essa sia stato costituito dalla *lex Valeria Horatia de tribunicia potestate* [45] e che l'equivoco dei posteri sia consistito nel credere che i consoli Valerio e Orazio non soltanto abbiano fatto legittimare dai comizi centuriati la elezione dei fiduciari dei *concilia plebis,* ma abbiano fatto legittimare dagli stessi ogni altra attività deliberativa delle adunanze plebee. Ma l'ipotesi parte da un presupposto per me erroneo, e cioè che la *lex Valeria Horatia de tribunicia potestate* sia stata una *lex publica,* una *lex* votata dai *comitia centuriata*; mentre invece, ripeto, molteplici considerazioni mi hanno altrove indotto a respingere il dato tradizionale, secondo cui l'*exercitus centuriatus* già sarebbe assurto, nel sec. V a.C., al rango di assemblea costituzionale della *civitas* [46].

Bisogna concludere, io penso, che tutte e tre le famose *leges Valeriae Horatiae* del 449 a.C. (sia quella *de tribunicia potestate,* sia quella *de plebisscitis,* sia quella *de provocatione*) siano frutto di anticipazioni storiche, le quali, tuttavia, ritraggono non inesattamente alcuni avvenimenti politico-sociali, ma non giuridici, effettivamente verificatisi intorno alla metà del sec. V a.C. Ed in particolare, la tradizione sulla *lex de tribunicia potestate* e quella *de plebisscitis* mi par corrispondere a questo nocciolo di verità: che ormai, dopo il primo successo politico, conseguito attraverso l'« octroi » delle *leges XII tabularum* [47], la *plebs,* mediante le sue deliberazioni conciliari, era in grado di mettere i capi patrizi della *civitas* nella necessità pratica di tollerarne i rappresentanti e di adottare, addirittura, deliberazioni conformi ai *plebisscita,* onde evitare il peggio della sua sollecita insurrezione. Epperò può sottoscriversi che sin dalla seconda metà del sec. V a.C. fu posto sul tappeto, seppur non ancora costituzionalmente risolto, il problema di dar valore giuridico ai deliberati della *plebs,* già politicamente così influenti.

[44] ARANGIO-RUIZ, *cit.* (nt. 27) 52. Conforme: BISCARDI, *cit.* (nt. 4) 374 s.

[45] Sulla portata storica della quale, v. da ultimo GIOFFREDI, *cit.* (nt. 42).

[46] V. anche GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano* (Lezioni 1949) 53 ss., 121 ss., nonché *La genesi storica dell'« auctoritas patrum »* cit. 21 ss.

[47] Sul carattere di legislazione « octroyée » delle *XII tabulae,* v. GUARINO, *Storia* (nt. 5) n. 127. Più ampie considerazioni in proposito nelle *Lezioni* ora cit.

POSTILLA: UN'ALTRA IPOTESI.

Il tema della *exaequatio legibus* dei *plebisscita* è stato trattato, dopo il mio articolo, dallo Staveley [1], che peraltro non ha potuto tener conto del mio lavoro [2].

La tesi dello Staveley è la seguente: la *lex Valeria Horatia* del 449 a.C. avrebbe ammesso a votare *tributim*, subordinatamente all'*auctoritas patrum*, sia il *populum* (nei *comitia tributa*) che la sola *plebs* (nei *concilia plebis*); la successiva *lex Publilia Philonis* del 339 a.C. avrebbe eliminato la necessità dell'approvazione dei *patres* in ordine alle *leges tributae*, tenendola ferma per i *plebisscita*; la *lex Hortensia* del 287 a.C. avrebbe, infine, eliminato il requisito dell'*auctoritas* anche per i *plebisscita*.

La nuova ipotesi, fondata com'è su interpretazioni arditissime dei testi e su una personale ricostruzione del quadro storico relativo, è stata già giudicata assai labile dall'Arangio-Ruiz [3], alle cui succinte, ma penetranti critiche è qui sufficiente rinviare.

* In *L'ordinamento giuridico romano*[3] (1959) 384.

[1] STAVELEY, *Tribal Assemblies before the «lex Hortensia»*, in *Ath.* 33 (1955) 3 ss.

[2] Al mio articolo lo Staveley dedica un cenno in *Historia* 5 (1956) 75 nt. 2 (*The Constitution of the Roman Republic 1940-1954*), asserendo che la mia spiegazione della *lex Publilia Philonis* è basata su un'interpretazione inaccettabile di Appian. *bell. civ.* 1.59.266. Posso capire che la mia spiegazione sia dichiarata inaccettabile, sopra tutto se me lo si dimostri, ma respingo la dichiarata inaccettabilità della mia interpretazione del passo di Appiano: il quale, nella sua genericità (e atecnicità), è stato da me interpretato in conformità della *communis opinio*, pur se, in Gai 1.3, ha dato spunto ad una congettura eventualmente inaccoglibile.

[3] ARANGIO-RUIZ, *Storia del dir. rom.*[7] (1957) 414 s.

LA PUBBLICITÀ DEI PROVVEDIMENTI DI GOVERNO

1. — Lo Schwind si propone di trattare compiutamente un problema non ignoto alla letteratura romanistica del diritto pubblico, ma che finora, a parte una nota memoria del Landucci [1], era stato in certo qual modo tenuto in secondo piano e non aveva, comunque, riscosso quell'interesse che, non fosse altro per l'importanza assunta dalla pubblicazione nella teoria delle fonti giuridiche moderne, sarebbe stato lecito aspettarsi.

Tutta la trattazione gravita intorno al quesito del « come » le disposizioni normative di governo fossero fatte conoscere, nel sistema romano, a coloro cui sarebbe incorso l'obbligo dell'ottemperanza [2]. E, per la maggior compiutezza dell'indagine, l'A. ritiene giustamente necessario non fermare la propria attenzione al solo e puro diritto romano, ma getta altresí uno sguardo al diritto greco ed a quello tolemaico: al primo, per stabilire opportuni confronti e per mettere in evidenza influssi (a vero dire, piuttosto discutibili) subiti dall'ordinamento romano; al secondo, principalmente per l'esigenza di un parallelo, portata dal fatto di dover considerare, nel corso della trattazione, l'editto provinciale ed in particolare gli editti dei governatori di Egitto.

Dopo una introduzione di carattere generale (p. 1-13), nella quale si accenna con molta finezza ad alcune fondamentali divergenze tra il mondo giuridico romano e quello moderno, divergenze di cui fa d'uopo che tenga conto chi si appresta allo studio della delicata materia attinente alla pro-

* In *SDHI.* 8 (1942) 332 ss. Recensione di VON SCHWIND Fritz, *Zur Frage der Publikation im römischen Recht mit Ausblicken in das altgriechische und ptolemäische Rechtsgebiet* (München 1940) p. XII-192.

[1] *La pubblicazione delle leggi nell'antica Roma*, in *Scritti Accad. Padova* (1896) 119 s.

[2] Cfr. p. 3: « Es soll nun versucht werden, darzustellen, wie dieses Recht zur Kenntnis derer gebracht wurde, die es befolgen sollten, so dass es seinen Zweck erfüllen konnte, ein oft kaum merkbares Bindesmittel zwischen den Teilen des Reiches zu sein ».

duzione del diritto in Roma [3], l'a. entra nel vivo della trattazione, che divide in tre parti. Una prima parte (p. 14-69) riguarda la pubblicazione delle fonti giuridiche repubblicane e si chiude con un'appendice (p. 63-69) relativa alla pubblicazione delle leggi nell'antica Grecia. Una seconda parte (p. 70-127) tratta della pubblicazione nelle province romane, e specialmente in Egitto, ed è corredata anch'essa da un'ampia appendice (p. 97-127), ove si delinea il sistema di pubblicazione delle leggi nel diritto tolemaico. Una terza parte (p. 128-184) si occupa, infine, della pubblicazione delle costituzioni imperiali. Occorre aggiungere che, oltre alle due appendici sul diritto greco e su quello tolemaico, il respiro dell'opera è fatto piú largo, in tutte e tre le parti che la compongono, da una revisione, non prolissa, ma sempre accurata, di tutte quelle nozioni, che — come, ad es., il concetto repubblicano di *lex* o quello delle costituzioni imperatorie — pur non facendo parte, a prima vista, del tema, formano invece un presupposto essenziale per la soluzione dei vari quesiti [4].

Bisogna riconoscere con lo Schwind che il tema da lui affrontato è reso difficile non tanto dall'intrinseca complicazione della materia, quanto dalla scarsezza di dati precisi e di sicure notizie sull'argomento. L'impressione che si riporta dalla lettura di quest'opera è appunto quella di una notevole rarefazione di dati, la quale impedisce un serrato ragionamento e, nel contempo, il raggiungimento di risultati che possano dirsi definitivi [5]. L'a. si sforza con molto impegno di vincere questo ostacolo, per cosí dire, negativo, che gli si para continuamente davanti, e riesce, specialmente nella seconda parte del lavoro, a dare una prova eccellente di capacità di ricerca e di forza induttiva. Ma, forse, una impostazione piú rigorosamente logica dell'indagine, unita ad uno sforzo di maggiore coesione delle parti, in cui la trattazione si divide, avrebbe eliminato, almeno parzialmente, gli effetti delle difficoltà dianzi accennate.

2. — Io direi che, ai fini dell'impostazione del problema, l'a. avrebbe potuto utilmente adottare un punto di partenza piú arretrato. Prima

[3] Dopo aver ricordato le note difficoltà che si incontrano nello studio del diritto pubblico romano, l'A. parla della tecnica legislativa romana, del *ius honorarium*, dell'opera dei giuristi, della speciale posizione del senato.

[4] La monografia si chiude con un elaborato indice delle voci (185 s.) e con un indice delle fonti citate (188 s.).

[5] Questa mancanza o rarefazione di dati, se non stupisce in ordine alla consuetudine o alla *lex* repubblicana, è sorprendente, invece, in ordine all'editto provinciale: cfr. 72.

di chiedersi « come » la pubblicazione avvenisse, egli avrebbe dovuto chiedersi « se » il concetto della pubblicazione abbia sempre corrisposto, nel corso del diritto romano, ad una necessità, ed a quale necessità abbia corrisposto.

La norma giuridica, al pari di ogni dichiarazione di volontà e di scienza che non sia destinata ad esaurirsi nel soggetto da cui promana, obbedisce ad una esigenza fondamentale: quella di essere conosciuta da coloro cui si indirizza. Senonché, mentre al sentimento giuridico moderno pare necessario che, a questo scopo, la norma giuridica, non appena definitivamente formulata, sia resa di pubblica ragione, in modo che tutti i soggetti siano messi in grado di conoscerla, non è detto che al sentimento giuridico di altri popoli sia parso, specie nell'antichità, del pari necessario identificare la conoscenza del diritto nella pubblicazione delle norme. Ciò che importa è la conoscenza del diritto. La pubblicazione di esso, nel senso moderno della parola, dato e non concesso che sia stata sempre possibile per ogni forma di produzione giuridica, non riveste carattere di necessità logica, ed è un modo — uno dei tanti — in cui la conoscenza del diritto può essere ottenuta.

Il problema della pubblicazione del diritto, o meglio della pubblicità della norma, non è pertanto, almeno nelle sue radici, solo un problema del diritto formale, come l'A. tende a credere [6], ma è prima ancora un problema di diritto materiale. La regola *ignorantia iuris non excusat*, con tutte le sue apparenti eccezioni, è appunto fondata sul presupposto che tutti possano conoscere il diritto, di modo che non li scusa l'averlo in pratica ignorato. Per contrario, la *ignorantia iuris* diventa motivo di scusa, sia se i soggetti non abbiano potuto obbiettivamente conoscere la norma (ed è questo il vero caso di ignoranza del diritto), sia se essi non siano stati in grado, per ragioni di ordine subbiettivo, di conoscerla o di capirla (si pensi ai *milites* ed agli incapaci).

Se tutto ciò è vero, ne discende che erra l'a. quando nega alla pubblicazione una « efficacia costitutiva » (konstitutive Wirkung) nei riguardi delle fonti repubblicane, mentre tende a riconoscergliela nei riguardi delle fonti provinciali e di quelle imperiali. È questione, mi permetto di ripetere, di impostazione inesatta, per cui l'a. va alla ricerca della pubblicazione della norma rispetto a fonti giuridiche, che, come la consuetudine o la *lex* repubblicana, non ammettono o non conoscono la pubblica-

[6] Cfr. infatti 4: « Dies alles trifft bei den Fragen des formellen Rechtes, die hier behandelt werden sollen, kaum zu ».

zione stessa. Di impostazione inesatta, dico, per cui l'a., non trovando quello che cerca, mentre da una parte giunge a rendersi conto del perché con innegabile acume [7], è costretto, dall'altra, a ricercare nientedimeno nel diritto greco le radici di quello che fu il carattere costitutivo della pubblicazione nelle fonti imperiali [8]. Può darsi (non lo nego) che il diritto greco abbia realmente influito su quello romano, nel senso di introdurvi il concetto, presso che analogo a quello moderno, della pubblicazione delle leggi [9], ma la trattazione intrapresa dall'a., nel modo come è condotta, lascia largo adito al dubbio che rispetto alle fonti repubblicane non fosse una necessità sentita nemmeno quella della loro conoscenza, mentre cosí assolutamente non era, e lo Schwind è certamente il primo a non avere quel dubbio.

Il giusto modo di prospettare il lavoro avrebbe potuto essere, a mio avviso modesto, il seguente. È un punto fermo e indiscutibile che, in tutto il corso del diritto romano, come di ogni altro diritto, vi fu l'esigenza fondamentale della conoscenza delle norme giuridiche da parte dei destinatari: ma solo a incominciare da un certo punto e con riguardo soltanto a certe fonti di produzione giuridica l'esigenza conoscitiva del diritto si trasfuse nel bisogno di una « pubblicazione » delle norme. Ciò dipese

[7] Cfr., ad es., 15: « Es versteht sich nun ganz von selbst, dass bei einem so geartеten Recht (la consuetudine), von dem Falle seiner ausdrücklichen Feststellung durch Volksschluss abgesehen, von einer Veröffentlichung überhaupt nicht die Rede sein kann ». Cfr. ancora 26: « Wenn man sich die geschilderten Voraussetzungen vor Augen hält, begreift man, warum für die Publication der *leges* in Rom nur in einer Weise gesorgt war, die für unsere heutige Begriffe als vollkommen unzureichend bezeichnet werden muss » (ma « unzureichend » è dir poco, se l'a. combatte — come si vedrà [*infra* nt. 15] — persino il tentativo del Landucci di identificare la pubblicazione delle *leges* nella riposizione *in aerario*).

[8] Cfr. 69: « Es dürfte demnach die in der Kaiserzeit dann und wann mehr oder weniger deutlich durchschimmernde Auffassung, dass der Publikation eines Gesetzes konstitutive Wirkung zukomme, in ihren Wurzeln doch wohl auf griechische Rechtsvorstellungen zurückzuführen sein ».

[9] Ma la tesi, come l'a. deve ammettere (68 s.), è basata su due ipotesi, assolutamente prive di appoggio testuale: anzitutto sull'ipotesi che la pubblicazione fosse considerata dai Greci « notwendige Voraussetzung für die Gültigkeit eines Gesetzes », e in secondo luogo sull'ipotesi che il rafforzamento dell'autorità statuale, verificatosi a partire dall'epoca dei Severi, abbia indotto « sich in diesen Fragen jener Einrichtungen zu bedienen, die sich in Griechenland schon von alters her ausgebildet und bewährt hatten ». Se si pensa che la pubblicazione delle costituzioni imperiali non ricalca i metodi greci e che non furono creati i νομοφύλακες alla maniera greca, v'è da concludere che l'ipotesi del von Schwind sia, quasi quasi, piuttosto azzardata.

anche da fattori esterni al diritto romano (quali il diritto greco e i diritti provinciali, in ispecie quello tolemaico), ma dipese in primo luogo dalle intrinseche caratteristiche delle varie fonti di produzione giuridica e dall'intimo svolgimento di tutto il diritto romano.

Come fu soddisfatta la su accennata esigenza conoscitiva del diritto? Quando la vita sociale era regolata esclusivamente dai *mores*, la conoscenza del diritto era implicita, nel senso che essa si identificava nella pratica universale e costante di certe azioni da parte dei cittadini. Quando, in un periodo successivo, essendosi impadroniti del diritto i pontefici, incominciò a delinearsi una divergenza fra i *mores maiorum* e le attuali esigenze di vita, dato che il popolo venne nella determinazione di « sapere » il proprio diritto, per difendersi da eventuali abusi e per preservarlo da storture di ogni genere, sorse la *lex*, convenzione fra magistrato e cittadini in ordine al diritto vigente [10], la quale, piú che lo scopo di innovare alla consuetudine, perseguí il fine di stabilire, di fissare con chiarezza le norme giuridiche, resesi col tempo meno evidenti e precise. Questo fu indubbiamente lo scopo delle *XII tabulae* e delle prime *leges* repubblicane [11].

Dato ciò, è chiaro che la partecipazione della magistratura e del popolo alla confezione delle leggi si delinea come un fenomeno di collaborazione nella ricerca del diritto. Ma allora è evidente che il momento essenziale della *lex* non era quello della sua pubblicazione (ammesso che una pubblicazione avvenisse) [12], ma quello della approvazione del progetto legislativo, tanto minutamente regolata nella procedura dei comizi (e, per

[10] ARANGIO-RUIZ, *Storia*[3] 63, la definisce « convenzione fra i cittadini », ma la formula adottata nel testo, che ricalca quella dell'a. (23), pur essendo sostanzialmente identica, colpisce forse meglio il fenomeno costante della cooperazione, nella formulazione delle leggi repubblicane, dei due elementi costituzionali: magistratura e comizi.

[11] E il carattere non innovativo, ma conservatore di tante disposizioni delle *XII tabulae* si spiega, in antitesi a quanto vuole la tradizione, proprio con i motivi addotti nel testo.

[12] La pubblicazione, che non è attestata per le *leges* posteriori, è invece attestata per le *XII tabulae*: Dionigi di Alicarnasso (10.75.7), Diodoro Siculo (12.26.1), Livio (3.57.10) parlano concordemente di incisione su tavole di bronzo, che furono affisse in pubblico. È molto probabile che la grande importanza assunta dal *carmen necessarium* delle Dodici tavole abbia indotto, in tempi piú avanzati, alla incisione nel bronzo e all'esposizione nel Foro: gli storici su menzionati hanno agevolmente concentrato i due diversi momenti. Pomponio, che è giurista, parla, in D. 1.2.2.4, soltanto dei progetti, che furono scritti su *tabulae eboreae* (*roboreae*).

i *plebis scita*, dei *concilia plebis*) [13]. Nella fase di approvazione del progetto era già soddisfatta l'esigenza conoscitiva [14].

3. — Di « pubblicazione » non deve parlarsi, pertanto, né in ordine al diritto consuetudinario, né in ordine alla *lex publica*, e non è a stupirsi che non se ne debba parlare [15]. Siamo in un'epoca e ci troviamo di fronte ad un sistema giuridico in cui la conoscenza della norma è, ripeto, implicita nel diritto stesso, perché questo diritto (trattisi di consuetudine o di *lex*) è espressione non metaforica del concorso dei cittadini alla produzione di esso. Ma non è assolutamente a credere che, nella stessa epoca ma di fronte ad un altro sistema giuridico, la pubblicazione non abbia rappresentato, almeno in germe, un elemento costitutivo della norma: e lo vedremo subito [16].

Ed invero, sempre in periodo repubblicano, accanto alle fonti giuridiche già esaminate se ne venne delineando un'altra e con essa venne

[13] Una riprova è nel passo di Serv. *ad Aen.* 8.322: « *Hunc deum* (*Saturnum*) *et leges recipere et legibus praeesse docet antiquitas; nam ideo et acceptae a populo leges in aerario claudebantur, quoniam aerarium Saturno dicatum erat, ut hodie aerarium Saturni dicitur* ». (La riposizione dei plebisciti nel tempio di Cerere risulta, a sua volta, da Pomponio in D. 1.2.2.21). La riposizione, anzi la « chiusura » (*claudebantur*) delle leggi nell'erario, dove erano rinchiusi — a scopo di conservazione — ogni sorta di atti e di oggetti riguardanti la *res publica*, non solo non è identificabile con la pubblicazione di esse (v. *infra* nt. 15), ma dimostra che il testo, ormai definitivamente fissato, della norma giuridica era messo al sicuro per preservarlo da ogni eventuale contaminazione.

[14] Non nego che, per influenza di molteplici fattori (la moltiplicazione delle leggi, e quindi l'impossibilità di tenerle a mente; l'aver assunto esse anche carattere innovativo ecc.), si sia fatta sentire progressivamente la necessità di rendere pubbliche le norme già stabilite. Detta necessità è sentita, ad es., da Cicerone, *de leg.* 3.20.46: *legum custodiam nullam habemus; itaque eae leges sunt, quas apparitores nostri volunt, a librariis petimus, publicis litteris consignatam memoriam nullam habemus.*

[15] Il LANDUCCI, *cit.* 189 s., fisso nell'idea che alle *leges* repubblicane non potesse essere estraneo il momento della pubblicazione, ha voluto riscontrare gli estremi di quest'ultima nella riposizione *in aerario*. L'a. (27 s.) giustamente combatte questa tesi, ma non si libera, in fondo, dal preconcetto del Landucci, perché parla di un « Publikationsvorgang bei *leges* und *plebiscita* », laddove espone soltanto il processo di pubblicazione dei progetti di leggi o di plebisciti repubblicani.

[16] Di pubblicazione può incominciare a parlarsi, anzitutto, con le convenzioni internazionali fra Roma ed altre città, le quali erano — a quanto pare (VON SCHWIND 151) — regolarmente incise su tavole di bronzo ed affisse nel territorio delle due parti contraenti.

profilandosi la necessità di un altro modo di conoscenza delle norme giuridiche da parte dei soggetti. Questa fonte di diritto fu l'editto giurisdizionale, le cui « norme » trovavano la loro giustificazione nell'*imperium* del magistrato che le emanava. Non interessa qui mettere in rilievo come e quanto il magistrato prontamente e rettamente interpretasse i nuovi bisogni della vita sociale, come e quanto la pubblica opinione controllasse, in realtà, l'esercizio del suo apparentemente arbitrario potere. Il punto per noi essenziale è che egli era libero di stabilire il proprio programma come volesse, che egli era libero sino al punto — almeno sino alla *lex Cornelia de edictis* — da non essere tenuto ad attenersi al suo stesso editto. La conoscenza del nuovo diritto da parte dei soggetti non poteva piú essere implicita in esso, ma doveva essere raggiunta attraverso una manifestazione ai cittadini di norme alla cui elaborazione essi non avevano partecipato.

Fu in ordine all'editto — io concludo — che sorse il concetto della pubblicazione della norma, come mezzo opportuno e necessario per la conoscenza del diritto. E quando la *lex Cornelia* ebbe stabilito che il magistrato non potesse discostarsi dal programma stabilito e pubblicato nell'albo al principio dell'anno di carica, prese a delinearsi il carattere addirittura costitutivo della pubblicazione. Il richiamo del diritto greco, fatto dall'a., è — come tutti i richiami comparatistici — indubbiamente utile, ma alquanto pericoloso: in primo luogo perché è dubbio che nel diritto greco la pubblicazione avesse veramente carattere costitutivo [17], in secondo luogo perché non si vede, almeno dalla monografia del von Schwind, come e in qual modo il *deus ex machina* del diritto greco abbia praticamente influito nel rendere essenziale, anche pel diritto romano, la pubblicazione.

4. — Questi spunti critici non vogliono infirmare il pregio e l'utilità di un lavoro che, come quello del von Schwind, è condotto con molta serietà ed offre larghissima messe di osservazioni sottili e argute. Se l'impostazione non è, almeno a mio avviso, la piú giusta, rimane intatto il merito del von Schwind di averci condotti, con indiscutibile competenza, attraverso un terreno di ricerca difficile e di averci offerto, specie nella seconda e nella terza parte della monografia, un quadro completo e particolareggiato della pubblicazione delle fonti giuridiche romane.

[17] V. *retro* nt. 9.

POSTILLA: « UT DE PLANO RECTE LEGI POSSIT ».

La rilettura, a distanza di mezzo secolo, dell'attento saggio di Fritz (von) Schwind « zur Frage der Publikation » e della breve recensione che io ebbi poco dopo a dedicargli mi induce a gettar giú qualche rapidissimo appunto ulteriore. Ecco i punti che mi sembrano da fissare.

Primo. È forse giunto il momento in cui l'interessantissimo tema deve essere affrontato di nuovo, traendo frutto dalla larga esperienza di studi accumulatasi, proprio sugli spunti offerti nel 1940 dallo Schwind, negli ultimi cinquant'anni. A tal proposito, mi richiamo anche al mio saggio dal titolo *Il diritto e i mistagoghi* (in *ANA.* 95 [1984] 241 ss., nel testo riveduto nel 1993), nel quale il problema (relativo a tutta la normazione, anche non giuridica, di un ordinamento statale) è delineato sotto il profilo specifico della *ignorantia iuris.*

Secondo. Il problema della « pubblicazione », della messa a conoscenza del pubblico costituito dai destinatari, si poneva in modo nettamente diverso per le norme giuridiche a carattere consuetudinario e per quelle formulate in provvedimenti generalmente (ma non necessariamente) scritti imposti ai soggetti giuridici presenti e futuri da una autorità ad essi esterna, anche se in molti casi da loro stessi espressa e perciò di essi piú o meno intensamente rappresentativa. Mentre per le norme consuetudinarie (fossero gli antichi *mores maiorum* o le piú recenti *consuetudines* di età classica e postclassica) la pubblicazione era, al fondo, qualcosa di incompatibile con l'immediata coscienza che di esse avevano (almeno in astratto) i soggetti, per le norme sancite con provvedimenti, l'esigenza della pubblicazione indubbiamente si profilava. E si profilava, a pensarci bene, non solo per i provvedimenti decisi da autorità distinte dai destinatari (quindi, in particolare, per gli editti giurisdizionali, per i senatoconsulti normativi e per le costituzioni « *ad populum* » degli imperatori), ma anche per i provvedimenti, quali le *leges publicae populi Romani*, decisi in assemblea dai destinatari stessi (cioè dal *populus* o dalla *plebs*): ciò non solo per l'opportunità pratica di renderli noti a coloro che si fossero resi assenti all'assemblea deliberante, ma anche per l'esigenza giuridica di portarli a conoscenza dei destinatari futuri (cioè dei non ammessi all'assemblea o dei nati successivamente alla delibera).

Terzo. In ordine ai provvedimenti normativi ora detti, bisogna distinguere tra « testo » ufficiale e « copie » utilizzate per la comunicazione

* Inedito.

del testo al pubblico. Il testo, cioè l'originale, era custodito nei templi o nelle cancellerie secondo modalità astrattamente abbastanza garantiste della sua conservazione (non si dimentichi, per le *leges*, che il tempio di Saturno fu consacrato, stando alla tradizione, nel lontano 497 a. C.). Le copie erano invece moltiplicate e diffuse in modi estremamente disordinati ed in tempi variabili a seconda delle distanze dei vari luoghi di conoscenza da quelli di emissione. La « pubblicazione », nel valore che questo termine ha nei moderni ordinamenti, era insomma estranea all'esperienza romana e si confondeva con la generica ed approssimativa « pubblicità » (pubblicità effettuata mediante affissioni di copie in luoghi maggiormente frequentati o mediante l'attività peripatetica dei banditori, come ad esempio gli *accensi*): il che dava luogo a non poche ipotesi di *ignorantia iuris* « obbiettiva » (o, se si preferisce, « necessaria »), cioè indipendente dal comportamento dei destinatari.

Quarto. La pratica impossibilità per il grosso pubblico di accedere ai testi originali dei provvedimenti (testi dei quali, oltre tutto, non pochi andarono distrutti o perduti col tempo) non venne in Roma mai drammatizzata, evidentemente perché grande affidamento dava l'intermediazione tra testi originali e pubblico dei « tecnici » del diritto: dapprima i pontefici, poi per lungo tempo i giureconsulti, piú tardi i funzionari facenti parte della cancelleria imperiale e i funzionari facenti capo alla stessa per l'amministrazione della giustizia (cfr. in proposito c. *Tanta* 24: *Omnes itaque iudices nostri pro sua iurisdictione eisdem leges suscipiant et tam in suis iudiciis quam in hac regia urbe habeant et proponant rell.*). Di qui la responsabilità peculiare dei tecnici, cioè di coloro che avevano maggiore possibilità di accesso agli originali dei provvedimenti, quanto all'informazione del pubblico: una responsabilità che Giustiniano equiparò nella *Tanta* a quella dei falsari.

Quinto. È chiaro, ciò posto, perché mai, già in età preclassica e classica, l'uomo della strada sentisse diffusamente il bisogno di rivolgersi per informazioni ad un giureconsulto, ad un magistrato, ad un funzionario imperiale, in ultima analisi ad un minore leguleio, e si preoccupasse poco o nulla della riproduzione pubblica « ufficialmente » dei provvedimenti. Dato che molti (ben piú di oggi) erano gli illetterati e che moltissimi (forse non meno di oggi) erano gli inesperti di cose giuridiche, il ricorso diretto ai tecnici si spiega facilmente ed altrettanto facilmente si spiega che gli « albi » (in particolare, quelli dei magistrati giusdicenti) non fossero né completi, né ordinati, né addirittura facilmente leggibili. Bastava che i testi originali vi fossero e che, comunque (per i casi in cui non vi fossero piú) i tecnici si trovassero approssimativamente d'accordo nel riferirne,

a seguito di visione diretta e piú spesso a seguito di conoscenza indiretta, il preciso tenore.

Sesto. Una conferma « *e contrario* » della poca rilevanza attribuita solitamente alla piena e buona leggibilità, in copia ufficiale, dei provvedimenti è data, se non erro, dalla clausola « *u.d.p.r.l.p.* » che si incontra in alcune leggi epigrafiche (*l.* cd. *Acilia rep.* 1.65 s., *tab. Her.* 1.16, *fragm. Italic.* 1.3., *tab. Irnit.* e *Malac.* 51.21, 63.12, 85.37, 86.23, 90.31, 95.13). Questa clausola (sulla quale v., da ultimo, F. Lamberti, « *Tabulae Irnitanae* » [1993] 305 nt. 63) significa « *ut* (o *unde*) *de plano recte legi possit* » ed è intesa a raccomandare (cfr. anche Ulp. 28 *ad. ed.* D. 14.3.11.3) che una certa specifica deliberazione (per es., un tributo, una candidatura ecc.) sia affissa in luogo pubblico con mezzi agevolmente leggibili dai passanti (beninteso, se in grado di leggere), quindi « *claris litteris* » e senza eccesso di abbreviazioni. È soltanto un indizio. Comunque è un indizio.

IN TEMA DI « LEGES PUBLICAE »

1. La votazione della « lex Manlia de vicesima ».

1. Non pochi studiosi [1] si meravigliano che la *lex Manlia de vicesima manumissionum*, con la quale fu introdotta un'imposta sulle *manumissiones* (*iustae ac legitimae*) pari ad un 5% del valore dello schiavo affrancato, sia stata emanata, a quanto afferma Livio (7.16.7), nel sec. IV a.C., cioè in un'epoca in cui gli schiavi in Roma certamente non abbondavano.

Anch'io sono portato a ritenere di gran lunga piú proprio per la nuova imposta l'ambiente della seconda metà del secolo III, allorquando non solo erano molti in Roma gli schiavi, ma cominciavano a farsi sin troppo frequenti le manomissioni operate, in gara tra loro, dai piú ricchi cittadini allo scopo di rinforzare le loro clientele politiche. Ma siccome Livio è esplicito, non mi sento di aderire alla critica, peraltro acutissima, su cui F. De Martino basa la sua congettura di un grosso equivoco in cui Livio sarebbe incorso e di una *lex de vicesima* votata dai comizi solo nel 241 a.C., su rogazione del console A. Manlio Torquato. In ciò le considerazioni in senso contrario che si leggono nell'ottimo saggio di A. Di Porto sul tema mi trovano pienamente consenziente, tanto piú che non mi par fin troppo verosimile che l'abuso delle manumissioni ai fini clientelari sia stato affrontato nel terzo secolo inoltrato da una *lex centuriata*

* In *ANA.* 92 (1981) 193 ss.

[1] Da ultimo, con completa bibliografia: A. Di Porto, *Il colpo di mano di Sutri e il « plebiscitum de populo non sevocando »* (*A proposito della « lex Manlia de vicensima manumissionum »*), in *Legge e società nella repubblica romana* 1 (1981) 307 ss. Per il mio pensiero: A. Guarino, *Storia del diritto romano*[6] (1981) n. 90, 94-95, 97. Cfr. anche: F. De Martino, *Intorno all'origine della schiavitú a Roma*, in *Labeo* 20 (1974) 181 s.; P. Frezza, *Preistoria e storia della « lex publica »*, in *BIDR.* 59-60 (1956) 62 nt. 12; A. Magdelain, *Le suffrage universel à Rome au V siècle av. Jésus-Christ*, in *C.R. Ac. Inscript. B.-Lettres Paris* (1979) 689 ss. Questa nota è dedicata alla memoria di Georgios Petropoulos.

proposta da un esponente del ceto dominante, anziché da un *plebiscitum* scaturente dall'opposizione.

Ma Livio, nel passo ora citato, è proprio tutto da tesaurizzarsi gelosamente, senza tirare il fiato?

Direi di no. Direi cioè, divergendo in ciò dal Di Porto e da altri che sembrano pensarla come lui, che Livio possa e debba essere in taluni particolari posto senza timore in discussione. Vi sono infatti, almeno secondo me, indizi abbastanza sicuri di un suo intervento « correttivo » nella tradizione ricevuta dalle sue fonti. Ed è sopra tutto importante, ai fini della retta comprensione della storia costituzionale romana, ciò che pare doversi (se pur molto cautamente) dedurre in ordine alla vistosa « singolarità » della votazione di questa importantissima legge.

2. Leggiamo, anzi tutto, l'intero passo.

Dopo aver detto che, dei due consoli del 357, l'uno, il plebeo C. Marcio, ottenne in sorte una spedizione contro i Privernati, mentre l'altro, il patrizio Cn. Manlio, ebbe ad impegnare il suo esercito contro i Falisci, ecco come Livio continua concentrando il discorso su Manlio (7.16.7-8):

Ab altero consule nihil memorabile gestum, nisi quod legem novo exemplo ad Sutrium in castris tributim de vicesima eorum qui manumitterentur tulit. patres, quia ea lege haud parvum vectigal inopi aerario additum esset auctores fuerunt. Ceterum tribuni plebis, non tam lege quam exemplo moti, ne quis postea populum sevocaret capite sanxerunt: nihil enim non per milites iuratos in consulis verba, quamvis perniciosum populo, si id liceret, ferri posse.

Manlio, dunque, avendo fissato l'accampamento nei dintorni di Sutri, assunse l'originale iniziativa (*novum exemplum*) di sottoporre una legge, e precisamente la *lex de vicesima eorum qui manumitterentur,* all'approvazione « *tributim* » dei militi da lui comandati: legge che dai militi fu evidentemente approvata, tant'è che i *patres* del senato si affrettarono a coprirla della loro *auctoritas* per il motivo che essa assicurava un non esiguo contributo alle smunte casse dell'erario. Ma i *tribuni plebis,* non tanto perché contrari al contenuto della legge quanto perché allarmati dalla procedura adottata da Manlio, sancirono la morte per chi in avvenire avesse seguíto l'esempio di « *sevocare populum* ». Ciò, essi specificarono, in quanto non è ammissibile che si possa fare una legge col voto di gente che abbia giurato obbedienza al magistrato che la convoca in assemblea.

Come si vede, Livio non cura di precisare che cosa disponesse la *lex Manlia de vicesima* anche perché sa di riferirsi ad una misura ampia-

mente nota ai suoi lettori, ma concentra il suo discorso sul *novum exemplum* di Cn. Manlio e dice che esso consistette nel fatto di far votare una legge « *in castris tributim* ». Di qui la domanda: se la legge fu votata *in castris*, su proposta del console comandante, come mai non fu votata *centuriatim*, raccogliendo il voto delle centurie dell'*exercitus centuriatus*, ma fu votata *tributim*, distribuendo cioè i votanti in 27 unità di voto, per quante erano le tribú territoriali romane (quattro urbane e le altre rustiche) nel 357?

È assolutamente ridicolo rispondere come taluno fa, che ciò dipendesse dal fatto che l'appartenenza di ciascun votante a questa o a quella centuria era meno presente, agli organizzatori del voto, di quanto fosse la sua appartenenza a questa o a quella tribú. Se mai era vero il contrario, ove si rifletta che le ultime due tribú, la *Pomptinia* e la *Publilia* (o *Popilia*), erano state istituite, in territorio tolto ai Volsci ed agli Ernici, appena nel 538, sí che l'iscrizione in esse dei relativi *adsidui* doveva essere ancora in corso. Serietà di esegesi vuole che si ammetta che « *tributim* », nel contesto di Livio, sta male e che la votazione (se pur si trattò di vera votazione, e non di una compiacente acclamazione, coperta poi dalla *auctoritas patrum*) avvenne *centuriatim*, o comunque non certo *tributim*.

E allora, posto che il « *tributim* » non sia frutto di un errore di scrittura, o di una inserzione post-liviana, vogliamo almeno chiederci se e perché l'abbia potuto inserire nel testo, volutamente, Livio?

3. La mia ipotesi scandalizzi pure certi timorati, ma è questa.

A parte il fatto che continuo serenamente a credere che i *comitia tributa* (i comizi, si intenda, non i *concilia plebis tributa*) siano venuti ad inserirsi stabilmente nella costituzione romana solo nel corso del sec. III a.C., io immagino che Livio (o magari l'annalista da cui egli ha attinto), nell'apprendere di un voto reso *in castris* da un corpo di esercito, sia stato colto da una sorta di viva riluttanza ad ammettere che Cn. Manlio abbia potuto infrangere le severe e complesse regole che, ai suo tempi (voglio dire ai tempi di Livio o dell'annalista che lo ha preceduto), presiedevano « *ab immemorabili* » sia alla convocazione, sia allo svolgimento dell'assemblea fondamentale della repubblica, del *comitiatus maximus*: regole che, come tutti sanno, non si limitavano certo al punto che la riunione dovesse aver luogo nel campo di Marte. D'accordo che la convocazione effettuata a grande distanza da Roma e ristretta ai militi dell'esercito di uno solo dei consoli fu un *novum exemplum*, ma l'impudenza di Manlio (questo si sarà pensato, a mio parere, da Livio) non potrà essere giunta sino al punto di attribuire parvenza di comizio centuriato ad una massa

di cittadini che per definizione, essendo lontano e non convocato l'altro esercito consolare, erano solo una metà del *comitiatus maximus*.

Di qui, suppongo, la precisazione fatta da Livio (o da chi per lui) che la votazione avvenne, dovette avvenire in modo di gran lunga meno solenne, cioè *tributim*: precisazione tanto piú facile a farsi in quanto, almeno al tempo di Livio (o della sua fonte del secolo precedente), vi era stretta corrispondenza, a dire di Cicerone, tra centurie e tribú. Noi che, a differenza di Livio, sappiamo bene (ritengo) che la corrispondenza tra centurie e tribú nel 357 molto probabilmente non esisteva e che, d'altra parte, non ci illudiamo affatto (confido) che i *comitia centuriata* con le relative regole procedurali siano sorti tutti in una volta, cosí come li descrive « *a posteriori* » proprio Livio in altro punto delle sue storie (1.42.4-5), ebbene noi, sí, siamo in condizione di dirci che, in fondo, è piú verosimile che la votazione (o quel che vi fu in suo luogo) avvenne *centuriatim*.

Ipotesi, la mia, tutt'altro che peregrina, ove si ricordi che i *comitia centuriata* furono la derivazione dell'*exercitus centuriatus* serviano, che l'esercito centuriato si compose originariamente di un'unica *legio* al comando di un unico *praetor*, che solamente un *praetor* (anche quando i *praetores* divennero due e furono chiamati *consules*) poteva prendere i *summa auspicia*, che era necessaria e sufficiente la delibera di un solo console per nominare il *dictator* e che mai fu stabilito che i comizi centuriati dovessero riunirsi in Campo Marzio, ma fu solo ritenuto necessario che essi si adunassero fuori del pomerio cittadino. Anche se una lenta evoluzione aveva portato i comizi centuriati al sistema di voto globale (cioè comprensivo di tutte le centurie del *populus*) descritto da Livio, Manlio basò la sua iniziativa sul fatto che non era stata eliminata la possibilità originaria del voto manifestato dall'unica *legio* e rogato dal relativo comandante. Il « *novum exemplum* » da lui introdotto altro non fu, insomma, se non un ritorno (deplorevole *in concreto*, ma impeccabile *in abstracto*) ai *veteres mores*.

4. Resta che si dica qualcosa della reazione dei tribuni della plebe al *novum exemplum* di Manlio.

Il Di Porto difende con molto acume la tesi che i tribuni promossero, « *ne quis postea populum sevocaret* », un *plebiscitum*, anzi addirittura una *lex sacrata*, alla maniera delle leggi sacrate di piú di un secolo prima. Ma anche a voler prescindere dalla audacia della congettura che situa una *lex sacrata* dopo il compromesso licinio-sestio del 367, perché mai Livio non parla di una cosa cosí importante? Se una « *lex sacrata de populo non sevocando* » vi fosse mai stata, è ben diffi-

cile, quasi incredibile, che Livio e i suoi autori ne avrebbero taciuto. Prudenza vuole quindi, che, sviluppando una giudiziosa congettura del Frezza, si formuli un'altra ipotesi. I *tribuni plebis* del 357 (o di un anno successivo) decisero concordemente che, se in avvenire qualcuno avesse ricalcato l'improvvida iniziativa di Cn. Manlio, essi si sarebbero sentiti autorizzati, in applicazione delle antiche *leges sacratae,* a perseguirlo sino ad ucciderlo.

Ovviamente, questa interpretazione « evolutiva » delle *leges sacratae* impegnò solo i *tribuni plebis* che la formularono e la resero di pubblica ragione. Ma si sa come vanno queste cose. L'avvertimento fu piú che sufficiente, sul piano politico, a tener sul chi vive i tribuni della plebe che seguirono, nonché ad indurre i magistrati degli anni successivi a non azzardarsi mai piú a *sevocare populum* come aveva fatto, sia pure « pour la bonne cause », Cneo Manlio.

2. La « lex Voconia ».

1. *Perfecta, minus quam perfecta* o *imperfecta* (con riferimento alla ben nota tripartizione di Ulp. 1.1-2), la *lex Voconia* del 169 a. C.? [1].

Tutte le opinioni sono state al riguardo manifestate. Per la *lex perfecta* (quella che, a dir cosí, « *fieri aliquid vetat et si factum sit rescindit* ») si è schierato di recente M. Kaser. Per la *lex minus quam perfecta* (quella che « *vetat aliquid fieri et si factum sit non rescindit, sed poenam iniungit ei qui contra legem fecerit* ») si è invece pronunciato, ancor piú di recente, almeno quanto ad una delle disposizioni che le si attribuiscono, L. Labruna.

A mio avviso, la *Voconia* fu una *lex imperfecta,* una legge « *quae fieri aliquid vetat, nec tamen si factum sit rescindit* ». Né deve orientarci verso una delle altre due risposte il fatto che essa fu posteriore alla *lex Furia testamentaria,* la quale *imperfecta* non era, ma era, per espressa di-

* In *Labeo* 28 (1982) 188 ss.

[1] Sulla *lex Voconia*: A. Steinwenter, in *RE.* 12 (1925) 2418 ss., con bibliografia precedente; da ultimo, M. Kaser, *Ueber Verbotsgesetze und verbotswidrige Geschäfte im römischen Recht,* in *SAW. Wien* 312, 50 ss.; L. Labruna, *Astronomi e storici: due leggi 'immaginarie' nella « pro Rhodiensibus » di Catone?,* in *Atti Acc. Pontaniana* n. s. 30 (1981) 339 ss., spec. 436 s. Tuttora utilissime anche le pagine di F. v. Woess, *Das römische Erbrecht und die Erbanwärter* (1911) 70 ss. Su ps.-Quint. *decl.* 264 v. anche: F. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani* (1938) 354 ss. Cfr., infine, anche: A. Guarino, « *Minima de Gracchis* »: 2. *Una legge immaginaria,* in *ANA.* 91 (1980) 332 ss. (ivi la mia tesi sull'orazione catoniana *pro Rhodiensibus*).

chiarazione di Ulp. 1.2, *minus quam perfecta*, poiché « *plus quam mille assium legatum mortisve causa prohibet capere, praeter exceptas personas, et adversus eum qui plus ceperit quadrupli poenam constituit* ». Infatti, se nella esposizione istituzionale di Gaio (2.224-227) le leggi Furia, Voconia e Falcidia figurano innegabilmente in connessione e in progressione tra loro come leggi limitatrici della libertà di disperdere il patrimonio in legati, tutti sanno che la *lex Voconia* fu in realtà, rispetto alla *Furia* ed alla *Falcidia*, una legge di interessi solo parzialmente coincidenti: una legge non solo e non tanto intesa ad arginare l'abuso dei legati, quanto piú specificamente diretta a tutelare la compattezza e la stabilità della prima classe del censo.

2. La disposizione-chiave della *lex Voconia* non è quella sui *legata* e sulle *mortis causa capiones*, ma è quella attestata da Gaio in altra parte del suo manuale (2.274, in tema di fedecommessi): « *mulier, quae ab eo, qui centum milia aeris census est, per legem Voconiam institui non potest* » (mentre ben può, aggiunge Gaio, « *fideicommisso relictam sibi hereditatem capere* »).

Questa norma, che vietava l'istituzione ad eredi di donne da parte di cittadini della prima classe, *lex minus quam perfecta* certamente non era, perché non si vede come la multa potesse gravare sul testatore defunto (o con quale fondamento di giustizia essa potesse addossarsi alla donna, quando fosse *heres necessaria*): lo argomenta molto lucidamente il Kaser. Ma perché è da escludere radicalmente, come il Kaser sostiene, che la *lex* fosse *imperfecta*, sí da giungere alla conclusione che non rimane « kein anderer Weg übrig als die Annahme einer *lex perfecta* »?

Ragioniamo: se Q. Voconius Saxa, il *tribunus plebis* che propose la legge Voconia (cfr. Cic. *pro Balbo* 21), avesse voluto e potuto evitare che i patrimoni della prima classe del censo andassero a finire in mano a donne, cioè in mano a soggetti privi per definizione di *filii in potestate*, egli avrebbe presumibilmente proposto ai *concilia plebis* di vietare la successione ereditaria delle donne anche *ab intestato*. Siccome sappiamo che ciò non fu (e che l'estensione della *Voconiana ratio* alle *hereditates legitimae* fu operata solo piú tardi, in sede di interpretazione, dalla giurisprudenza: cfr. PS. 4.8.20 = Coll. 16.3.20), dobbiamo ritenere che la *lex Voconia* si fermò ad un solenne ammonimento, privo di conseguenze sanzionatorie, a che i cittadini della prima classe del censo si astenessero dall'istituire eredi le donne. Né Voconio, a ben riflettere, poteva mirare a piú di tanto: sarebbe stato azzardato per un *plebiscitum* che non si limitasse a contestare, ma addirittura si spingesse a travolgere il sistema successorio basato sulle *XII tabulae*.

3. Acclarato il valore della disposizione di base, possiamo ora passare alla norma in tema di legati, la quale era, si badi bene, anch'essa relativa ai soli patrimoni dei cittadini della prima classe (cfr. Cic. *Verr.* 2.1.43.110). Gai 2.226, che della limitazione alla prima classe tace, la riallaccia alla *lex Furia testamentaria* con queste parole: « *Ideo postea lata est lex Voconia, qua cautum est, ne cui plus legatorum nomine mortisve causa capere liceret, quam heredes caperent* ».

A tutta prima vien fatto di credere che la norma, statuente una *incapacitas* del beneficiato (maschio o femmina che fosse), comportasse, come quella della *lex Furia*, una *poena* (per esempio, una *poena quadrupli*). Ma è stato già opportunamente osservato, in senso contrario, che l'ammontare della pena non avrebbe avuto una base certa (mille assi, ad esempio) per il suo calcolo e che, tutto sommato (e malgrado un ambiguo passo di Plinio, *paneg.* 42.1), l'idea della *lex minus quam perfecta* è da accantonare.

Penseremo allora, col Kaser, ad una *lex perfecta*, a guisa della successiva *lex Falcidia*? Direi proprio di no. È presumibile, a mio modo di vedere, che il divieto di *capere* piú di quanto ricevesse l'erede fu un complemento della disposizione di base relativa all'istituzione delle donne e fu come quella solo una *lex imperfecta*.

4. Resta che si discuta di un'altra disposizione, attribuita alla *lex Voconia* dallo pseudo-Quintiliano (*decl.* 264): « *ne liceat mulieri nisi dimidiam partem bonorum dare* ».

La testimonianza del retore è notoriamente svalutatissima. Sicuramente essa non riflette il divieto di istituire erede la donna (che era un divieto rivolto al testatore, ma relativo a tutto il patrimonio), né riflette il divieto attinente ai legati (ch'era un divieto di *capere* rivolto al legatario, non un divieto di *dare* rivolto al testatore). Siccome non si intuisce a che altro potesse riferirsi lo pseudo-Quintiliano, resta solo che si intenda la norma come allusiva al fatto che il testatore, essendo tenuto ad istituire erede un maschio ed essendo altresí posto di fronte all'incapacità del legatario di ottenere piú di quanto ottenesse l'erede, alla *mulier* poteva far conseguentemnte pervenire, a titolo di legato o di *mortis causa capio*, nulla piú della metà del suo patrimonio.

La disposizione « *ne liceat mulieri* » non era, insomma, espressamente portata dalla *lex Voconia*, ma rappresentava al piú una deduzione tratta in via interpretativa dalla stessa. Applicarle l'etichetta di *lex minus quam perfecta* mi sembra, diversamente che al Labruna, impossibile.

5. Qui si rende opportuno un breve codicillo.

Come è noto, Catone maggiore fu *suasor* della *lex Voconia* (cfr.

Cic. *Cato* 14). È forse al « *ne liceat mulieri* », con quel che segue, che Catone si richiamava nell'orazione *pro Rhodiensibus* del 167, là dove si legge (cfr. Gell. 6.3.37): « *si quis illud facere voluerit, mille minus dimidium familiae multa esto* »?

Al Labruna la cosa sembra evidente e il « chiaro significato » delle parole di Catone sarebbe il seguente: « Se uno vorrà fare la tal cosa (cioè: lasciare *mulieri* piú della *pars dimidia bonorum suorum*), vi sia una multa della metà del patrimonio, meno mille (i mille della *lex Furia* ripresi dalla *Voconia*?) ». Interpretazione certo molto suggestiva, ma priva, temo, di buon fondamento: non solo per le ragioni esposte dianzi a proposito del « *ne liceat mulieri* », ma anche per il motivo che non si capisce a chi e perché una donna beneficiata dal testatore di piú della metà del patrimonio (di un patrimonio di almeno centomila assi) dovesse pagare in ogni caso una multa pari alla metà del patrimonio stesso (meno mille assai in omaggio alla *lex Furia*) e ciò anche quando si fosse correttamente limitata a *capere* solo il *dimidium familiae* di sua spettanza.

Direi, concludendo, che resti tuttora intatta la tesi, da me altrove difesa, secondo cui i tre esempi di imposizione di pena pecuniaria esposti da Catone nell'orazione *pro Rhodiensibus* non sembrano esser stati ricalcati su concreti modelli di *leges publicae* in quel tempo vigenti.

3. La data della « lex Aquilia ».

Il vecchio quesito della data della *lex Aquilia* è stato ripreso dal Biscardi in un breve articolo, come sempre terso ed elegante (B. A., *Sulla data della « lex Aquilia »*, in *Scr. A. Giuffrè* 1 [1967] 77-78). Premesso un completo panorama delle varie opinioni espresse in proposito, il B. giustamente sostiene che, a voler far troppo affidamento sui ben noti Theoph. 4.3.15 e sch. B. 60.3.1, si potrebbe giungere a ritenere che il plebiscito Aquilio non fu posteriore, ma addirittura anteriore alla *lex Hortensia* del 286 a.C. Ciò posto, egli preferisce seguire un'altra via, consistente in « un'adeguata valorizzazione di Gai 4.37 », che lo porta a concludere per una data sicuramente anteriore all'istituzione del *praetor peregrinus*, anzi forse di molto anteriore.

In adesione al Luzzatto (*Procedura civile romana* 3 [s.d. 1950]

* In *Labeo* 14 (1968) 120 s.

131 ss.) ed a suoi precedenti scritti (da ultimo: *Lezioni sul processo romano* [ed. definitiva, 1966] 118 s., 196 s.), il B. argomenta cosí: Gai 4.37 parla di (un'*actio furti* e di) un'*actio legis Aquiliae* concessa al peregrino (e contro il peregrino) sulla base di una *fictio civitatis*; dato che nel 242 a.C. agli stranieri fu riconosciuta una « capacità generale », è evidente che la *fictio civitatis* fu dovuta escogitare prima di quella data, quando cioè i *peregrini* non avevano altro modo di inserirsi nel processo romano (che era esclusivamente quello delle *legis actiones*), se non mediante un travestimento da cittadini romani; dunque, è chiaro che la *lex Aquilia* era conosciuta e (largamente) applicata già prima del 242 a.C.

L'argomentazione sarebbe irrefutabile, se non fosse stato obbiettato, tra l'altro (cfr. per tutti Serrao, *La « iurisdictio » del pretore peregrino* [1954] 41 ss.), che le *actiones ficticiae* di Gai 4.37 non presuppongono la procedura delle *legis actiones*, ma presuppongono la procedura *per formulas* (non si tratta di *legis actiones ficticiae*, ma di *iudicia* formulari *ficticia*), sí che non possono essere state create prima dell'introduzione della procedura formulare in Roma. Rispondere che dapprima (cioè prima del 242 a.C.) vi furono le *legis actiones* con *fictio civitatis* del *peregrinus* e che di poi (cioè dopo l'istituzione del *praetor peregrinus*), diffusasi la procedura formulare anche nel tribunale del *praetor urbanus*, i *peregrini* furono pur sempre tenuti lontani dagli istituti strettamente civilistici del *furtum* e della responsabilità aquiliana, e pertanto si ritenne opportuno ammetterli ai processi formulari solo per il tramite della *fictio civitatis* (cfr. Biscardi 86 ss.): rispondere cosí significa dire cosa possibile e ragionevole, ma significa anche, se non vado errato, ammettere implicitamente che Gai 4.37 non ha nessun particolare valore dimostrativo o indiziario della tesi secondo cui la *lex Aquilia* fu anteriore all'istituzione del *praetor peregrinus*.

Tanto può darsi che la *fictio civitatis* sia stata utilizzata per ammettere i *peregrini* al processo *ex lege Aquilia* in epoca in cui era loro interdetta ogni partecipazione processuale in Roma, quanto può darsi che essa sia stata utilizzata dopo il 242 per evitare che i *peregrini* avessero accesso *iure proprio* agli istituti strettamente civilistici dell'*actio furti* e dell'*actio legis Aquiliae*.

Anche dopo quest'ultimo tentativo del Biscardi il problema dell'introduzione della *lex Aquilia* in Roma rimane, quindi, se non erro, aperto. E probabilmente ciò dipende anche dal fatto che la *lex Aquilia*, nel testo a noi noto attraverso Gaio ed Ulpiano, è il frutto di una stratificazione di leggi successive: alla quale ipotesi non porta tanto la

dimostrazione, geniale ma eccessivamente sottile (nonché incompleta), che ne ha tentato il Pringsheim (*The origin of the « Lex Aquilia »*, in *Mél. Lévy-Bruhl* [1959] 233 ss.), quanto la risaputissima constatazione che il *caput secundum* sull'*adrogator* (cfr. Gai 3.215-216) non ha nulla a che vedere con gli altri due *capita*, i quali sono invece strettamente collegati *ratione materiae* tra loro.

Come è stato acutamente osservato (Arangio-Ruiz, *Responsabilità contrattuale in diritto romano* [rist. 1958] 227 nt. 1), « può darsi che quel capo descritto dai giuristi romani come terzo rappresenti un completamento posteriore ». Ma questo conferma che il vero problema da porsi e da risolvere non è quello della « data », ma se mai quello delle « date », e piú ancora quello dei « tempi » successivi attraverso i quali si formò il testo legislativo a noi noto come *lex Aquilia*.

4. Il mistero della « lex Maenia ».

1. Una nuova ipotesi per la identificazione della *lex Maenia*, cui è intitolata una satira menippea di Varrone (cfr. Non. s.v. « *suggillare* »), si legge in un breve saggio di A. Luisi, *La « lex Maenia » e la repressione dei Baccanali nel 186 a. C.*, in AA. VV., *Politica e religione nel primo scontro tra Roma e l'Oriente* (Ist. St. ant. Univ. Cattolica S.C. 8 [Milano 1982] 179 ss.).

Il L. fa leva su Nonio Marcello, s.v. « *eunuchare* », là dove è scritto: « *si qui patriam, maiorem parentem, extingit, in eost culpa, quod facit pro sua parte is qui se eunuchat aut alis quei liberos perducit* » (se qualcuno attacca la patria, nostra maggiore madre, in lui è colpa, perché fa per parte sua lo stesso di chi si evira ecc.; traduzione, come quasi sempre, incertissima). Lo *hapax* « *eunuchare* » (per *castrare*) farebbe pensare a pratiche abnormi importate dall'Oriente (cfr. Liv. 39. 6.7: « *Luxuriae enim peregrinae origo ab exercitu Asiatico invecta in urbe est* ») e indurrebbe piú precisamente a chiedersi se il riferimento non sia ai Baccanali, la cui repressione fu promossa dal console Sp. Postumio Albino nel 186 a. C. Considerato che in quell'anno ottenne la pretura urbana un T. Maenius (Liv. 39.8.1), la congettura si preciserebbe nella ipotesi di una *lex* repressiva della evirazione proposta da Tito Menio ai comizi.

* In *Labeo* 29 (1983) 100 s. e 36 (1990) 140 s.

Tuttavia, per quanto suggestiva, l'ipotesi non convince. A parte la scarsa credibilità di una *lex centuriata* (in luogo di un *plebiscitum*) in argomento, e a parte la ancora piú scarsa probabilità che l'iniziativa della *rogatio* sia stata presa da un pretore anziché dagli stessi consoli, non è molto verosimile che Livio, il quale si è occupato tanto diffusamente dello scandalo dei Baccanali, non abbia detto nemmeno una parola della pretesa *lex Maenia* (*de eunuchis*).

2. È da molti anni che seguo con ammirazione, non esente dagli stupori dell'incompetente, il lavoro diligente e sottile prodigato da J.-P. Cèbe nella ricostruzione e interpretazione delle satire menippee di Varrone. Quando nel 1985 venne alla luce il settimo fascicolo dell'opera (C.J.-P., *Varron, Satires ménippées, 7: Lex Maenia - Mancipor* [Roma, École française, 1985] p. 1085-1279) sostai a lungo sulle pagine dedicate ai frammenti sicuramente o probabilmente relativi alla *lex Maenia* (fr. 233-241) e mi convinsi, sulle tracce dell'a., che non vi è motivo attendibile per credere che questa legge sia la *Maenia de patrum auctoritate* (secondo me del 338 a. C.: cfr. Guarino, *Novissima de patrum auctoritate*, in *BIDR.* 91 [1988] 117 ss.), o la presunta *Maenia de dote* del 162 a. C. (di cui in G. Rotondi, *Leges publ.* 286 s.: v. in proposito A. Cenderelli, *Varroniana* [1973] 88 nt. 190), o altra *lex publica* conosciuta o intuibile allo stato attuale dei nostri studi.

Una *lex convivialis* (di quelle formulate *ioci causa* per dare animazione ai conviti)? Cosí la pensa, non senza forti esitazioni, adeguandosi in parte al Della Corte, il Cèbe. Ed io dico: può darsi, anche se lo dico con pochissima convinzione.

Quanto al tenore della « legge », l'unico passo certo è il fr. 235 (da Nonius *L.p.* 56), in cui si legge « *contra lex Maenia est in pietate, ne fili patribus luci claro suggillent oculos* », ed in cui, dunque, a quanto par di capire, Varrone direbbe che, « al contrario (di quanto venuto in discorso precedentemente), la legge Menia ha riguardo alla *pietas*, dal momento che è intesa ad evitare che i figli chiudano gli occhi ai padri in pieno giorno ». Parole che, secondo il Cèbe, avrebbero il senso di una battuta di spirito e vorrebbero significare che la *lex Maenia* ha cura della *pietas in patrem* solo durante il giorno, ma non impedisce ai figli di uccidere (o malmenare) i loro padri al calar della notte.

3. Giunto a questo punto della mia faticosa lettura del 1985, confesso che lasciai perdere il problema della *lex Maenia* e della spiritosaggine attribuita a Varrone, ammettendo che il mio amore per i classici non arriva sino al punto da ritenerli equiparabili, nei loro « calembours », a Jerome K. Jerome. Ma ecco che, a distanza di anni, la faccenda

mi è tornata sott'occhio per via di una recensione dedicata al libro del Cèbe da Lucienne Deschamps (in *Latomus* 48 [1989] 194 s.) e di una « suggestion » tanto dotta quanto ardita che in essa si legge. Secondo la Deschamps, la *lex Maenia* sarebbe una *lex regia*, e piú precisamente la *lex Servi Tulli* 6 (cfr. Bruns 14 nt. 3, con rinvio ad una congettura del Mommsen, di cui a p. 7 nt. 6), che suona « *si parentem puer verberit, ast olle plorassit, per divis parentum sacer esto* »: Varrone la chiamerebbe « *maenia* » (o « *menia* ») nel senso di « vecchia e stravecchia » (nel senso di « une loi du temps des paladins ») attestato da *ThlL.* 8, fasc. 5, col. 711, l. 4-9.

Questa supposizione, che varrebbe ad escludere l'ipotesi della *lex convivialis*, salverebbe per nostra fortuna, sempre secondo la D., la spiritosaggine di Varrone. Ma mi sia permesso di dire che essa non tiene pienamente conto del testo della *lex regia*. La *lex* parla, ben vero, di un figlio che prende a botte il padre (il che equivale al « *suggillare oculos* », nel senso mite di « fargli gli occhi cosí », senza giungere ad ucciderlo), ma non limita la *sacertas* del giovane mascalzone alle azioni commesse nelle ore del giorno e per converso subordina la sanzione al fatto che il padre si lamenti delle sue percosse a gran voce (« *ast olle plorassit* »): cosa, quest'ultima, che il *pater* poteva anche evitare di compiere, non voglio dire per masochismo, ma per poter poi lavare i panni sporchi in famiglia (e magari vendere il figlio discolo ad altro *pater*).

Insomma mi spiace, ma anche stavolta direi che non ci siamo.

(A titolo di nota estravagante, mi si lasci aggiungere che io non sono mai riuscito a rendermi conto, nel mio piccolo, del perché quel diavolo d'un Varrone, il quale *de lingua Latina* doveva pur saperne parecchio, usasse esprimersi nelle Menippee in modo tanto scontraffatto e contorto. Doveva trattarsi di qualcosa che aveva a che fare col subconscio e con quelle altre faccende tirate fuori da Freud. Tralasciando, in un *ictus* di benevolenza, i paralleli che potrei fare con alcuni studiosi contemporanei, ricorderò qui che alcunché del genere caratterizzava, stando a quel che tramandano le saghe accademiche italiane, il noto e valente giusromanista bolognese Giuseppe Brini. Il quale si compiaceva di fare lezioni difficilissime, e piene di « vuolsi » e di « conciosiacché », e quando alla fine gli studenti gli rispondevano talvolta, a domanda, di averle capite, si allontanava dall'aula fortemente indispettito).

5. La « lex Gabinia Calpurnia ».

La *lex Gabinia Calpurnia de insula Delo*, iscrizione bilingue mutila scoperta nel 1907 e pubblicata la prima volta da E. Cuq nel 1922, è stata sottoposta ad un rinnovato e penetrante esame da una « équipe » diretta da Claude Nicolet e composta da J.-Ch. Dumont, J.-L. Ferrary e Ph. Moreau. Ne è derivato un denso volume, il n. 45, della Collezione della École française di Roma (*Insula sacra. La loi Gabinia Calpurnia de Dèlos* (58 *av. J. C.*) [Rome, Éc. française, 1980] p. VII-164), al quale si ricollega la comunicazione di C. Nicolet all'*Acad. Inscript. et B.-Lettres* 1980, p. 260 ss., dal titolo *La lex G. C. de insula Delo et la loi « annonaire » de Clodius (58 av. J.-C.)*.

I risultati sono molteplici, ma stanno sopra tutto nelle immunità riconosciute ai cittadini di Delo (e nelle procedure riparatorie loro concesse) in relazione alla *lex annonaria* proposta da P. Clodio nel dicembre 59, nonché nella individuazione induttiva, ma abbastanza sicura, della coppia censoria del 61 (L. Cesare e C. Curione). Ciò non significa che i problemi sollevati dall'iscrizione siano tutti risolti. Continua a stupire la lunga motivazione iniziale, piú in tono con un senatoconsulto che con il linguaggio solitamente secco ed essenziale di una *lex publica*, e continua altresí a sorprendere, malgrado che i tempi fossero quei tempi che erano, la menzione di un parente del console Gabinio, A. Gabinio Capitone, come colui che nella tribú sorteggiata per prima fu il « sorteggiato » a manifestare per primo il voto.

Sorteggio truccato? Trattandosi di Romani di allora, può darsi qualunque cosa. Ma forse, una volta tanto, l'imbroglio non vi è stato. In regime di *leges tabellariae* aveva ancora valore il voto della prima tribú, ma non lo aveva piú per il fatto che Tizio piuttosto che Caio fosse il primo a mettere materialmente la *tabella* nella *cista*. Può agevolmente supporsi, dunque, che il primo voto fosse attribuito a titolo di riguardo a qualche personalità (il che è, d'altronde, ammesso come buona possibilità dallo stesso Nicolet: p. 53 ss.).

* In *Labeo* 29 (1983) 210 s.

IL MESTIERE DI SENATORE

1. — Nella *libera respublica Romanorum* al senato si accedeva, a seguito della *lex Ovinia* del 312 circa avanti Cristo, in quanto fosse stata effettuata un'apposita selezione (*lectio senatus*) dalla magistratura dei censori [1]. I censori, che operavano di regola ogni cinque anni, dovevano sistemare, compatibilmente col numero dei seggi vacanti, gli ex-magistrati (non importa se patrizi o plebei) del periodo precedente la loro elezione alla censura, escludendo quelli di cui avessero accertato l'indegnità morale, e dovevano inoltre tener d'occhio quei cittadini, anche se non ex-magistrati, che presentassero note di particolare benemerenza. Durante gli anni di vacanza della magistratura censoria, i magistrati che man mano uscivano di carica friggevano (è umano) per non poter essere ancora senatori e perciò, ad ogni buon conto, si affrettavano, rispettando l'ordine di rango, ad occupare preventivamente i posti vuoti, se ve ne erano di vuoti, nella curia. In attesa della conferma che sarebbe

* In *Labeo* 24 (1978) 20 ss.

[1] Sulla *lex Ovinia de senatus lectione* cfr. G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani* (1912, rist. 1962) 233. Si trattava di un plebiscito posteriore alle *leges Publiliae Philonis* del 339 e non successivo alla famosa censura (con relativa prima vera *lectio senatus* della tradizione romana) del 312 a. C.: dunque, almeno secondo me (cfr. A. GUARINO, *L'« exaequatio legibus » dei « plebiscita »*, in *Fs. Schulz* [1951] 458 ss.), di una delibera della plebe convertita in *lex centuriata* da un esplicito voto dei *comitia centuriata*. La datazione più precisa è controversa, ma viene solitamente situata tra il 318 e il 312. Per quanto mi riguarda, tendo a credere che il *plebiscitum Ovinium*, per cui i senatori potevano essere presi « *ex omni ordine* » (cfr. Fest. sv. « *praeteriti* », 270 L.), sia stato appunto convertito nella *lex centuriata de potestate censoria* (degli ultimi mesi del 313 a. C.) da cui fu espressa la censura di Appio Claudio Cieco e di Caio Plauzio Venox. Quest'ultimo si dimise, suppongo, proprio perché non tollerò le nuove direttive circa la *lectio senatus* (cfr. Liv. 9.29.7: *ob infamem atque invidiosam senatus lectionem verecundia victus collega magistratu se abdicavit*; v. però anche Liv. 33.4, da cui sembra risultare che Plauzio si ritirò dalla carica alla scadenza regolare dei diciotto mesi, mentre Appio Claudio volle continuare allo scopo di portare a termine le sue ingenti opere pubbliche).

sperabilmente venuta dalla prossima coppia censoria, si riconosceva loro il diritto, se non di votare, almeno (e non era poco) di esprimere ed argomentare il loro parere (*dicere sententiam*) sui temi in discussione nel consesso [2].

Tutto ciò è ben noto agli storiografi del diritto romano, come pure è ben noto e viene generalmente insegnato (è *communis opinio*, come si dice) che tra i requisiti per essere selezionati come senatori (e poi confermati come tali in occasione delle successive censure) vi era, e lo abbiamo detto, quello dell'ineccepibile moralità, ma non vi era quello di un censo minimo. Anche i meno abbienti, addirittura i poveri, potevano aspirare al senato; e siccome i senatori venivano, nella schiacciante maggioranza, dagli ex-magistrati, è chiaro che requisiti di censo non erano richiesti nemmeno per l'accesso alle magistrature [3]. Con la solita incisività, lo ha detto nel suo trattato Teodoro Mommsen, pur aggiungendo, a proposito dei senatori, che negli ultimi tempi della repubblica è piú che probabile che ad un censo minimo di una certa consistenza si desse assai peso, peraltro solo in linea di fatto [4]. Precisazione, quest'ultima, illuminante: non tanto perché vi sono, come vedremo tra poco, forti indizi a favore, quanto perché al Mommsen non poteva sfuggire che, sul finire della *libera respublica*, maturavano i presupposti dell'istituzione da parte di Augusto dell'*ordo senatorius*, qualificato tra l'altro da un censo minimo di un milione di sesterzi [5].

Contro questa dottrina consolidata [6] si è schierato di recente un acuto studioso francese, Claude Nicolet, sia in un articolo *ad hoc* che in un suo bel libro sul « mestiere di cittadino » nella Roma repubblicana [7].

[2] Per tutti: A. GUARINO, *Storia del diritto romano*[5] (1975) 199 s., 218 ss.

[3] V. *infra* n. 5 e 6. Valerio Massimo (4.4) fa un lungo elenco di casi di vera e propria *paupertas* in cui versarono eminenti uomini pubblici romani. Sebbene sia ovvio che egli esageri fortemente, e sia piú che possibile che poco o nulla vi sia di vero nella sua elencazione, è sintomatico che Valerio Massimo, pur scrivendo i suoi *factorum et dictorum memorabilium libri* agli inizi dell'età del principato (e cioè quando il censo senatorio si era, come vedremo, pienamente affermato), non mostri di sospettare che in età repubblicana fosse richiesto un censo minimo tale da escludere la possibilità dell'indigenza.

[4] T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* 1[3] (rist. 1952) 484 ss., 2.1[3] (rist. 1952) 418 ss., 3.1[3] (rist. 1952) 458 ss. (v. in particolare la trad. francese 2.147 e 750).

[5] V., da ultimo, A. CHASTAGNOL, *La naissance de l' « ordo senatorius »*, in *MEFRA.* 85 (1973) 583 ss.

[6] V. tuttavia, in senso contrario, J.N. MADVIG, *L'état romain* (tr. francese, 1882) 1. 135 ss., citato dal NICOLET (nt. 7) 20 e nt. 4.

[7] Cl. NICOLET, *Le cens sénatorial sous la République et sous Auguste*, in

Non vi è dubbio, egli sostiene, che le basi dell'*ordo senatorius* furono gettate da Augusto, ma Ottaviano non tirò fuori l'ordine senatorio dal nulla giuridico. Tra il 18 e il 13 avanti Cristo, probabilmente in tappe successive, egli avrebbe distaccato i senatori dagli *equestres*, i quali costituivano il rango censitario da cui sino ad allora sarebbero usciti i magistrati e conseguentemente i senatori. Mentre per i cavalieri il censo minimo rimase fisso alla cifra tradizionale di 400.000 sesterzi, per il nuovo *ordo senatorius* il censo minimo fu portato progressivamente ad un milione di sesterzi [8].

La teoria è molto fine, ma, almeno secondo me, non è accoglibile. Se si trattasse soltanto di dire che le sue pezze di appoggio non convincono, il discorso potrebbe essere chiuso a questo punto o in pochissime altre battute successive. Ma si dà il caso che le considerazioni del Nicolet, venendo ad aggiungersi a recenti rilievi di altri sul modo di far storia della costituzione romana, offrano lo spunto a qualche opportuna variazione di carattere metodologico e, perché no?, anche a qualche riflessione di carattere pratico su quello che, parafrasando l'autore francese, vien fatto di chiamare il « mestiere di senatore ».

2. — Non è la prima volta che la grandiosa ricostruzione mommseniana del diritto pubblico romano viene sottoposta a critiche. A partire dalla recensione che vi dedicò il Lange [9], innumerevoli autori, me compreso [10], hanno segnalato, tra l'altro, il rigore eccessivo con cui il Mommsen « costituzionalizza » le notizie sulla vita politica romana, figurando un complesso di regole giuridiche fondamentali che invece è assai probabile, sopra tutto per il periodo della *libera respublica,* non siano mai esistite o comunque non siano mai state avvertite, dalla generalità dei Romani, come tali. Di recente, alcuni autori tedeschi si sono compiaciuti di dar sapore di alta dottrina a queste impostazioni ed hanno parlato di una costituzione romana, e in particolare di una costituzione repubblicana, la quale non era teoreticamente chiusa e inflessibile, alla maniera della maggioranza delle costituzioni contemporanee, ma era

JRS. 66 (1976) 20 ss. Cfr. anche Cl. NICOLET, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine* (1976) 71 ss., 81 ss.

[8] NICOLET (nt. 7) 32 ss. *Amplius*: CHASTAGNOL (nt. 5) 583 ss.

[9] L. LANGE, *Kl. Schriften* 2 (1887) 154 ss.

[10] Ad esempio, A. GUARINO, *L'abrogazione di Ottavio*, in *ANA.* 81 (1971) 240 ss., e per un caso concreto, A. GUARINO, « *Senatus consultum ultimum* », in *Fs. Lübtow* (1970) 281 ss.

invece in continua crescenza, col risultato che molte volte quella che può sembrare a tutta prima una consolidata « istituzione » costituzionale si rivela essere, ad un'indagine piú cauta, solo un'istanza o, tutt'al piú, una prassi politica [11].

Nel caso che stiamo esaminando, il Nicolet rovescia peraltro le posizioni. Egli non accusa il Mommsen, con i molti che l'hanno seguito, di aver creato una norma costituzionale inesistente, ma lo accusa di non averla creata o, piú precisamente, di non aver intravvisto, attraverso l'analisi delle fonti (indubbiamente scarse e vaghe) di cui disponiamo, l'esistenza *ab origine* di un principio costituzionale per cui i magistrati dovevano essere estratti dalle centurie dei cavalieri, o almeno da quelle della prima classe dei fanti dei comizi centuriati, sí che pertanto i senatori (o quanto meno, tra questi, gli ex-magistrati) dovevano anch'essi avere il censo minimo relativo [12].

Attaccato cosí su due fronti, come si difenderebbe, posto che lo ritenesse necessario, Teodoro Mommsen? Bisognerebbe avere il suo genio per intuirlo. Io penso però ch'egli direbbe almeno qualcosa del genere: « Premesso che io sono tutt'altro che convinto di aver lasciato col mio *Staatsrecht* un *monumentum aere perennius*, il lavoro che ho svolto è stato inteso a dare ai posteri una solida e in gran parte nuova base di partenza per le loro riflessioni sulla costituzione romana. La linea che ho seguito è stata quella di non farmi ingannare facilmente né dalla notizia di singoli o reiterati fatti, né dalla stessa notizia di specifiche leggi e disposizioni equiparate, ma di cercare nella storia romana i segni affidanti, quale che ne fosse la fonte, dell'esistenza e dell'evoluzione storica di un certo ordinamento complessivo »[13].

[11] Chr. MEIER, *Entstehung des Begriffs « Demokratie »* (1970) 87: « Die römische Verfassung war gewachsen, nicht gestiftet; in einer neuen, besser geeigneten Terminologie gesagt: sie war nomistisch, war immer von Vorgegebenen ausgegangen, auf das Vorgegeben orientert gewesen, ohne Bruch ». V. anche J. BLEICKEN, *« Lex publica », Gesetz und Recht in der römischen Republik* (1975) 16 ss.; R. RILINGER, *Der Einfluss des Wahlleiters bei den römischen Konsulwahlen von 366 bis 50 v. Chr.* (1976) 9 s.

[12] Occorre chiarire che, per il NICOLET (nt. 7) 20 s. (cfr. *amplius* Cl. NICOLET, *L'ordre équestre à l'époque républicaine* 1 [1966] 16 ss.), nell'ordinamento centuriato « serviano », cioè originario, *equites* e *pedites* della prima classe erano una cosa sola: rispetto ai *pedites* gli *equites* erano, piú precisamente, quelli col « censo piú elevato » (*census maximus*). Diversamente, A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe* (1975) 105 ss.

[13] Che Teodoro Mommsen, da quella persona di elevatissimo ingegno che era,

Che altro si può fare, infatti, allo stato delle nostre conoscenze della vita pubblica romana, e repubblicana in ispecie, se non sforzarsi di ricostruire la « logica generale » dell'ordinamento costituzionale romano e delle sue variazioni? Di piú, anzi, è da chiedersi: gli stessi romani ebbero forse del loro ordinamento statuale una precisa visione normativa, cosí come la ebbero per il *ius privatum*, o ebbero invece di esso una visione « istituzionistica », cioè il concetto di una struttura complessiva non tutta tradotta in norme, ma esprimentesi anche e sopra tutto in necessità di comportamenti impostati da tutta una serie di interdipendenze strutturali? La mia tesi, per quel che vale, è nel secondo senso [14], e mi aiuta sia a capire certe ricostruzioni « intuitive » del Mommsen, sia a non sopravvalutare certe critiche astratte che al Mommsen si fanno in nome (succede) della concretezza.

In ordine alla questione del censo dei senatori gli indizi nell'uno e nell'altro senso, come vedremo subito, non mancano. Concludere in qualunque modo in base ad essi è, dunque, estremamente azzardato. Ecco perché, e vedremo subito anche questo, la soluzione piú persuasiva (non dico con ciò la soluzione sicura) può essere suggerita solo dal riferimento alle strutture portanti dell'ordinamento.

3. — A prescindere dalle numerose testimonianze relative a casi singoli di senatori che sarebbero pervenuti in senato dall'*ordo equester* (testimonianze che non possono esser fatte valere in ordine alla situazione *de iure*), il passo che maggiormente avrebbe peso, secondo il Nicolet [15], si incontra nelle storie di Polibio. Questi descrive i modi di reclutamento dell'esercito romano e dice che, dopo l'elezione dei consoli, si passa in Roma alla designazione di un certo numero di tribuni militari (gli ufficiali di stato maggiore dell'armata), mentre « per il resto, i cavalieri debbono compiere dieci campagne e i fanti devono compierne sedici prima di giungere all'età di quarantasei anni », cioè all'età dell'ingresso nelle centurie dei *seniores* della fanteria centuriata. Poco piú avanti, Polibio infine conclude con queste precise parole: « A nes-

non si illudesse di scrivere pagine definitive ed eterne, risulta, non fosse altro, dal suo ben noto testamento. Quanto ai criteri del suo delicato lavoro di sistemazione storico-giuridica, è illuminante la lettura della prefazione alla seconda edizione (1876) dello *Staatsrecht*. V. anche H. SIBER, *Röm. Verfassungsrecht in geschichtlicher Entwicklung* (1952) 4 s.

[14] A. GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*[3] (1959) 278 ss., 288 ss.

[15] *Cit.* (nt. 7) 22 s.

suno è permesso di ottenere una carica politica (πολιτικὴν λαβεῖν ἀρχήν), se non abbia compiuto dieci campagne »[16].

Questo subordinare a dieci campagne l'ottenimento di qualsivoglia « carica politica » (nel senso, parrebbe, il piú generale del termine, comprensivo dunque anche del tribunato della plebe)[17] non significa che i candidati alle cariche politiche debbono essere necessariamente dell'*ordo* degli *equites*, cioè di quei cittadini che sono tenuti in ogni caso a compiere almeno dieci campagne, e non esclude dalla legittimazione alle candidature politiche gli esponenti dei *pedites*, essendo questi cittadini tenuti a compiere sedici, non dieci campagne? La risposta affermativa sembra al Nicolet pressoché ovvia, tanto piú che un testo del grammatico Festo, forse derivato da Varrone, chiarisce in termini generali che per « *adlecti* » si intendevano, ai tempi della repubblica, quegli individui che, a causa di vuoti verificatisi nel senato (*propter inopiam*), erano stati assunti nel novero dei senatori « *ex equestri ordine* », traendoli cioè dall'*ordo equester*[18].

Ma leggiamo meglio. Polibio, per quel che contano quanto ad esattezza le sue affermazioni[19], segnala certamente che ai cavalieri sono imposte almeno dieci campagne, ma non caratterizzano affatto gli *equites* come « quelli delle dieci campagne ». La nozione di *equites* e quella di *pedites* sono solo un presupposto implicito ed indiscusso del suo discorso, non sono l'oggetto del medesimo. Quando, dunque, alquanto piú in là (dopo aver parlato anche dei cittadini con censo inferiore alle 400 dracme, cioè ai 1600 sesterzi, che vengono tutti inviati alla flotta), egli afferma, si fa per dire, che i nastrini di dieci campagne sono indispensabili per entrare in politica, è arbitrario pensare che Polibio si riferisca ai soli *equites*, e non anche ai *pedites*, e non anche agli stessi marinai dell'armata navale. Sotto questo profilo è del tutto ingiustificato affermare che « la sola condizione posta per l'accesso alle magi-

[16] Cfr. Polyb. 6.19.1.5.

[17] V. in proposito, convincentemente, NICOLET (nt. 7) 23 nt. 13.

[18] (Paul.) Fest. sv. « *adlecti* » (6 L.): *Adlecti dicebantur apud Romanos, qui propter inopiam ex equestri ordine in senatorum sunt numero adsumpti.*

[19] In proposito: K.H. PETZOLD, *Studien zur Methode des Polybios und zu ihrer historischen Auswertung* (1969) *passim*. Per quanto mi concerne, ho già espresso altrove (*Liberalità e parsimonia del principe*, in *Labeo* 18 [1972] 402) l'avviso che Polibio i fatti romani mostra di conoscerli bene, ma i Romani non li capisce o non ha interesse a capirli altrettanto, come dimostrano le sue frequenti meraviglie da « straniero » di fronte ad usi e costumi che non corrispondevano a quelli del suo paese.

strature e quindi per l'entrata in senato era di aver compiuto dieci anni di servizio come *eques equo publico* »[20].

Già ma gli *adlecti* non erano senatori provenienti dall'*ordo equester*? Sicuro che lo erano. Tuttavia gli *adlecti* erano dei senatori speciali, dei senatori chiamati al senato per integrarne il numero nei casi eccezionali in cui gli ex-magistrati non fossero sufficienti (e non vi fossero a sufficienza cittadini dotati di qualità tanto specchiate, da meritare *ad personam* l'accesso al senato). Dove andarli a prendere, questi *boni viri*, se non nel rango piú eletto dell'ordinamento centuriato, vale a dire tra le 18 centurie degli *equites*? Se i cavalieri erano i « *primores civitatis* », la crema della cittadinanza, era logico che ad essi si ricorresse, in mancanza di altri cittadini concretamente piú degni[21], per integrare i ranghi del senato[22].

[20] NICOLET (nt. 7) 25 s.

[21] Sui molti casi, che non si contestano, di *adlectio* dall'*ordo equester* v. le citazioni di NICOLET (nt. 7) 23 nt. 15.

[22] Non posso sorvolare una sorprendente interpretazione di Liv. 23.23.5-6 che ci offre, in rapporto a *Per.* 23, il NICOLET (nt. 7) 23 s. Come è noto, dopo il disastro di Canne il senato si trovò privo di circa la metà dei suoi membri, per esserne i piú caduti nelle sfortunate battaglie contro i Cartaginesi e per essere gli altri morti per cause diverse. A seguito di vivaci discussioni (Liv. 23.22), si decise di invitare il console C. Terenzio Varrone, richiamato a tale scopo in gran fretta dalla Puglia, a nominare dittatore senza *magister equitum* M. Fabio Buteone, il piú anziano tra i personaggi censorii viventi, affinché colmasse in sei mesi i vuoti del senato: cosa, sia detto tra parentesi, piuttosto singolare, visto che vi era in carica un altro dittatore, impegnato peraltro in guerra, nella persona di M. Giunio Pera. Fabio Buteone, conscio della delicatezza della sua situazione, confermò tutti i senatori viventi, che erano stati designati precedentemente dalla coppia censoria di C. Flaminio e L. Emilio, dopo di che scelse 177 neo-senatori secondo un ordine di preferenza il piú possibile spersonalizzato (*ut ordo ordini, non homo homini praelatus videtur*). Infatti (cfr. Liv. 23.23.5-6): *recitato vetere senatu, inde primos in demortuorum locum legit, qui post L. Aemilium C. Flaminium censores curulem magistratum cepissent, necdum in senatum lecti essent, ut quisque eorum primus creatus erat; tum legit qui aediles, tribuni plebis quaestoresve fuerant; tum, ex iis qui magistratus non cepissent, qui spolia ex hoste fixa domi haberent aut civicam coronam accepissent.* Piú chiari di cosí si muore: in primo luogo vennero designati (in ordine di anzianità di carica) gli ex-magistrati curuli, poi gli ex-portatori di cariche politiche non curuli, infine un certo numero di valorosi. Livio non dice affatto che i designati da Buteone siano stati tratti esclusivamente dall'*ordo equester*, anzi fa intendere il contrario (e ce lo conferma la lettura di 23.22); chi equivoca di grosso è il suo sommarista (*Per.* 23), il quale scrive: *senatus ex equestri ordine hominibus centum nonaginta suppletus est.* Ciò posto, come può il Nicolet affermare che bisogna credere all'« *ex equestri ordine* » dell'abbreviatore, di un

4. — Il punto di forza della tesi del Nicolet è comunque un passo famoso, famoso anche per la sua oscurità, del *de re publica* di Cicerone [23]. È Scipione Emiliano che parla per tessere le lodi dell'ordinamento centuriato. Le sue parole, che si intendono pronunciate nel 129 a.C., sono esattamente queste: « *quam commode ordines descripti aetates classes equitatus in quo suffragia sunt etiam senatus, nimis multis iam stulte hanc utilitatem tolli cupientibus qui novam largitionem quaerunt aliquo plebiscito reddendorum equorum* » [24].

L'unico segno di interpunzione incontestabile, in questo periodo, è la virgola dopo *senatus*. È abbastanza sicuro che a sinistra di quella virgola Scipione esce in una frase che è tutta di ammirazione per l'opportunità pratica del sistema costituzionale cui si riferisce, mentre è sufficientemente chiaro che a destra della virgola egli passa a deplorare il pericolo implicato da molti, troppi suoi concittadini che stoltamente desiderano eliminare una certa « utilità » (*hanc utilitatem*) insistendo per ottenere un'altra « concessione » (*novam largitionem*) costituita da un certo *plebiscitum reddendorum equorum*. Dire ciò, peraltro, non basta alla completa comprensione del passo perché del *plebiscitum reddendorum equorum* (che Scipione sembra considerare come non ancora votato, ma che gli studiosi concordemente ritengono essere stato realmente emesso, nello stesso anno 129 o successivamente, dopo l'immaginario dialogo del *de republica*), di questo plebiscito noi non sappiamo, da altre fonti, assolutamente niente [25]. Se ignoriamo il suo contenuto, se ignoriamo in che senso ed a favore di chi esso comportò una *largitio*, è evidente che non ci è possibile intuire quale specifica *utilitas* dell'ordinamento centu-

abbreviatore che non sa nemmeno riportare il numero liviano (177, e non 190) dei neo-senatori? D'accordo che il sunteggiatore « a donc tout naturellement compris le texte livien comme si tous ... avaient obligatoirement fait partie de l'ordre équestre », purché si ammetta che egli è caduto « tout naturellement » in un errore spiegabile solo con la situazione di diritto, e comunque con la prassi incontrastata, dell'età imperiale.

[23] V. NICOLET (nt. 7) 24 s.

[24] Cic. *de rep.* 4.2.2. Si tratta di un frammento, della cui parte iniziale è rimasta, prima delle parole riportate qui sopra nel testo, solo la parola « *gratiam* ».

[25] Sul problema del *plebiscitum reddendorum equorum*: NICOLET (nt. 12) 103 ss.; NICOLET (nt. 7) 24 nt. 2, e 26; G. WOLF, *Historische Untersuchungen zu den Gesetzen des C. Gracchus*: « *Leges de iudiciis* » *und* « *leges de sociis* » (diss. München, 1972) 65, 78, 80; B. COHEN, *The Roman Ordines* (diss. Tel Aviv, 1972), citato e discusso dal NICOLET (nt. 7) ma da me non potuto consultare. Il plebiscito è inserito da G. ROTONDI nelle *Leges publicae populi Romani* (rist. 1962) 303.

riato la concessione del plebiscito fece venir meno; è evidente perciò che non ci è nemmeno possibile intendere nella sua pienezza la frase che va da « *quam commode* » a « *senatus* ». Infatti è improbabile che « *senatus* » sia un nominativo, perché il senato diverrebbe con ciò un altro indice dell'eccellenza dell'ordinamento centuriato, col quale invece non aveva assolutamente nulla a che vedere: dunque l'unica soluzione possibile, posto che « *etiam senatus* » non sia una giunta inopportuna di un amanuense, è di interpretare « *senatus* » come un genitivo e di chiudere tra due virgole le parole « *in quo suffragia sunt etiam senatus* » [26].

Tuttavia, a far cosí, la traduzione della proposizione relativa è, a dir poco, imbarazzante. Poniamo che Scipione abbia esclamato: « come sono stati opportunamente disposti nel sistema centuriato gli *ordines* di cui esso si compone: differenziati i piú in *iuniores* e *seniores* sulla base dell'*aetas*, distinti in cinque classi (*classes*) i *pedites* sulla base della ricchezza, separato infine dal restante popolo l'*equitatus*, in cui si annoverano anche i *suffragia* del senato »[27]. Si può anche capire che il fatto dei senatori che votavano tra gli *equites*, quindi con le 18 centurie piú autorevoli e meno popolate dei comizi centuriati, costituisse, dal punto di vista aristocratico che è proprio di Scipione e di Cicerone, una *utilitas*, un vantaggio; ma non si capisce davvero perché mai i senatori, pur avendo il censo equestre (e secondo il Nicolet, si ricordi, dovevano averlo tutti), fossero costretti, ad un certo momento, ad uscire dalle centurie degli *equites* e ad inserirsi nelle centurie, sia pur della prima classe, dei *pedites* [28].

A mio avviso, bisogna cominciare col convincersi che il *plebiscitum reddendorum equorum*, cui Cicerone accenna in modo tanto vago e di

[26] Da ultimo, l'edizione con traduzione italiana di L. FERRERO e N. ZORZETTI (*Opere politiche e filosofiche di M. Tullio Cicerone*[2] [1974] 346 s.): « . . . i cavalieri, con i quali votano anche i senatori ».

[27] NICOLET (nt. 7) 24: « quel avantageux système que celui des ordres, des âges, des classes, de la cavalerie, dans laquelle sont comptés également les votes du Sénat ».

[28] Non lo si capisce sopra tutto con riferimento ad un'epoca, quella di Scipione e di Cicerone, in cui l'ordinamento centuriato aveva perduto da gran tempo l'originario carattere militare e in cui l'appartenenza agli *equites* dei comizi centuriati era basata sulla ricchezza particolarmente elevata. Non bisogna dimenticare che, a prescindere da quelle che possono essere state realmente le origini della cavalleria centuriata (v. *retro* nt. 12), Cicerone, nello stesso *de rep.* 2.22.39, dice anacronisticamente, ma con evidente riferimento alle centurie degli *equites*, che Servio Tullio ne predispose « *duodeviginti censu maximo* ».

cui nessun'altra fonte ci parla, non è stato mai effettivamente emanato, ma è stata solo una delle tante istanze politiche che furono avanzate, nell'età tra il tribunato di Tiberio e quello di Caio Gracco, allo scopo di sminuire l'importanza della *nobilitas* senatoriale. La legislazione giudiziaria di Caio Gracco approdò, come è noto, dopo contrastatissime vicende, al risultato di riservare l'albo dei giudici ai soli cavalieri nel senso che dall'*album iudicum* erano esclusi i senatori [29], ma una tesi estremista avanzata in presenza dai *populares* voleva addirittura che i senatori fossero estromessi dalle centurie equestri dei comizi centuriati. È azzardato, allo stato degli atti, sostenere col Nicolet che questa tesi radicale abbia mai trionfato [30]; ancora piú azzardato è immaginare, col Cohen, che un plebiscito abbia escluso dalle centurie degli *equites* tutti i cavalieri, anche non senatori, che avessero fatto dieci campagne [31]: sia nel primo che nel secondo caso, è pensabile che alla riforma sarebbe occorsa una *lex centuriata* o l'iniziativa dei censori regolarmente eletti con legge centuriata [32]. Dunque il pregiudizio che Scipione paventa per le istituzioni centuriate, a séguito di un *plebiscitum reddendorum equorum* del tipo « estremista » dianzi indicato, avrebbe riguardato specificamente la *utilitas* dell'*equitatus* inclusivo dei voti del senato, e sarebbe stato certamente gravissimo, ma fortunatamente è un pregiudizio che non si è mai prodotto.

Resta da vedere che cosa significhi, nel linguaggio di Scipione e di Cicerone, il fatto che nella cavalleria erano coinvolti i *suffragia senatus*. « *Suffragia* » significa genericamente « voti » o sta ad indicare quelle sei centurie privilegiate della cavalleria che erano dette « *sex suffragia* » o, piú semplicemente, « *suffragia* »? E il genitivo « *senatus* » indica tutti i senatori o solo i senatori che fossero iscritti nelle centurie degli *equites*?

Il Nicolet è sicuro che il termine « *senatus* » includa tutti i suoi membri, cioè tutti i senatori, e valorizza generosamente un'ipotesi di B. Cohen, assumendo come probabile che tra le centurie degli *equites* ve ne fossero alcune designate come « *suffragia* », che erano composte

[29] Per tutti: WOLF (nt. 25) 81 ss. (cd. *lex Sempronia de iudiciis ad equites transferendis*).

[30] Secondo il NICOLET (nt. 12) 109 ss., gli *equites*, acquistando titolo per l'ingresso in senato, dovevano *reddere equum* e passare in una centuria di *seniores* della prima classe dei *pedites*. L'ipotesi non mi sembra suffragata da indizi consistenti.

[31] COHEN (nt. 25), riferito da NICOLET (nt. 7) 26.

[32] Cosí avvenne, almeno secondo me, per la riforma dei comizi centuriati attuata, pare, nel 241 a. C. dai censori C. Aurelio Cotta e M. Fabio Buteone. Cfr. GUARINO (nt. 2) 195 s.

da *seniores*, vale a dire da *senatores* [33]. Ma è una teoria ardita e fragile, che non regge ad una riflessione approfondita [34].

In verità, ove si legga pacatamente il nostro brano, è necessario tener conto del fatto che Scipione parla per termini generali, allusivo ciascuno a certe caratteristiche dell'ordinamento centuriato, caratteristiche che in questo punto egli non ha bisogno né mostra intenzione di precisare [35]. Come « *aetates* » allude alla distinzione tra *iuniores* e *seniores*, come « *classes* » allude alla ripartizione delle centurie di fanteria in classi, come « *equitatus* » allude alle 18 centurie di cavalleria, così « *suffragia senatus* » è anch'essa un'espressione rotonda e generica che, sino a prova contraria, allude esclusivamente al vantaggio (per le posizioni aristocratiche) dell'appartenenza agli *equites* dei comizi sempre che non intervenga il temuto *plebiscitum reddendorum equorum*, anche di numerosi senatori.

Non è lecito, allo stato attuale delle nostre conoscenze della costituzione romana, sforzare il discorso di Scipione sino al punto di farne il supporto della tesi per cui i senatori dovevano essere tutti di censo equestre e, strano a dirsi, tutti esclusi dalle centurie comiziali degli *equites*.

[33] NICOLET (nt. 7) 24 s. Naturalmente, dato che il Nicolet crede alla emanazione del *plebiscitum reddendorum equorum*, la sua teoria è nel senso che dopo il 123 (anno in cui egli situa il plebiscito: NICOLET [nt. 12] 109 ss.) gli *equites* entrati in senato furono costretti ad uscire dall'*equitatus* ed a passare alla fanteria. Sino al 123 vi sarebbero state invece le centurie equestri di *seniores-senatores* immaginate dal Cohen.

[34] A parte quanto scrivo nel testo sul carattere generico e allusivo del termine « *senatus* » (che non indica necessariamente tutti i senatori), direi che le osservazioni indubbiamente sagaci del Cohen non meritano, a ben vedere, la pronta adesione che vi dedica il Nicolet. Invero, per dimostrare che anche le centurie degli *equites* erano differenziate in *iuniores* e *seniores*, il Cohen fa leva essenzialmente su Fest. sv. « *senatores* » (454 L.): *Senatores a senectute dici satis constat ... et nunc cum senatores adesse iubentur, adicitur « quibusve in senatu sententiam dicere licet », quia hi, qui post lustrum conditum ex iunioribus magistratum coeperunt, ... non vocantur senatores antequam in senioribus sunt censi.* È facile dire che coloro che sono stati sottoposti a *lectio* dei censori sono iscritti alle centurie equestri dei *seniores*, mentre coloro che non hanno ancora subìto la *lectio* appartengono alle centurie equestri degli *iuniores*, ma si rifletta. In primo luogo è curioso che la tesi sia avanzata da chi, credendo alla storicità del *plebiscitum reddendorum equorum*, ritiene che dopo quel plebiscito i magistrati, o in ogni caso i senatori *lecti*, uscirono dalle centurie equestri (delle quali, dunque, non poterono essere i *seniores*). In secondo luogo (e questo vale per chi, come me, alla storicità del plebiscito non crede) Festo basa la identificazione dei senatori sulla *senectus*,

5. — D'altra parte, gli indizi a favore della opinione corrente, pur non essendo certo decisivi, non sono affatto da buttar via.

Le molteplici affermazioni delle fonti circa la povertà, la modestia, la semplicità dei costumi dei magistrati e senatori del buon tempo antico hanno indubbiamente un forte sapore retorico e non varrebbe la pena di fermarvicisi sopra, anzi nemmeno di menzionarle [36], se Roma non fosse per eccellenza, come proprio il Nicolet sottolinea [37], una « città censitaria ». Dice il Nicolet: è pensabile che in questa città censitaria le magistrature (col conseguente accesso al senato) non siano state anche esse, cosí come l'elettorato attivo, subordinate a considerazioni di censo? Dico io, di rimando: è pensabile che in una repubblica, in cui il censo avrebbe avuto tanta importanza sin dalle origini, siano cosí abbondanti e compiaciute le testimonianze circa l'*egestas* degli antichi magistrati e senatori?

Quanto meno, le due opposte domande si equivalgono, quindi si neutralizzano l'una con l'altra. Ma, visto che ci siamo, fermiamoci un po' su questa faccenda della città censitaria. A mio parere, non bisogna esagerare. Roma non fu « censitaria » (o, se vogliamo dir cosí, « capitalistica ») *ab initio*, ma lo divenne coi tempi. Per quanto penso di aver tentato di dimostrare in altre occasioni [38], l'*exercitus centuriatus* degli albori della repubblica romana, per lo meno nel secolo IV avanti Cristo, fu costituito da sei centurie di *equites* e da un'unica classe, la « *classis* » appunto, di *pedites*. Gli *equites* delle sei centurie (quelle che poi furono chiamate i « *sex suffragia* ») non erano scelti sulla base di criteri patrimoniali, ma erano né piú né meno che i *Quirites* o *patricii*. I *pedites* della *classis*, tutti di estrazione plebea, in tanto dovevano avere un censo minimo in quanto erano tenuti al gravoso (economicamente gravoso) servizio di fanteria pesante, di tipo oplitico.

La trasformazione dell'esercito centuriato in *comitia centuriata*, l'aumento progressivo delle centurie dei cavalieri e delle classi dei fanti,

sull'anzianità: è ben naturale che egli, dovendo porre a confronto i senatori a pieno titolo (cioè *lecti* dai censori) con i senatori *in itinere* (cioè con i magistrati non ancora *lecti* dai censori), parli per i primi di « *seniores* » e per i secondi di « *iuniores* ».

[35] V. invece Cic. *de rep.* 2.22.39, ove la descrizione dell'ordinamento centuriato è fatta con ben diversa cura dello specifico.

[36] V. comunque NICOLET (nt. 7) 28 s.

[37] NICOLET (nt. 7) 22.

[38] GUARINO (nt. 12) 105 ss.

l'ammissione tra i cavalieri anche di plebei particolarmente ricchi, la graduazione delle classi di fanteria in base al censo, la correlazione con queste divisioni comiziali del peso politico dei cittadini furono tutte caratteristiche che vennero man mano, e in buona parte per forza di cose, in appresso. È fuor di dubbio che questo processo storico abbia comportato situazioni giuridico-costituzionali di favore per i cittadini piú ricchi, ma non si dimentichi che alle situazoni di favore si accompagnavano, sul piano degli oneri militari e tributari, corrispondenti situazioni di sfavore (il che, d'altronde, è ciò che in qualche modo si verifica, almeno in teoria, anche negli stati moderni).

Comunque, dato che i piú abbienti avevano nei comizi centuriati la maggioranza dei voti, non v'era bisogno di un principio giuridico per cui solo gli appartenenti al loro ceto (cioè i cavalieri e i fanti della prima classe) dovessero concorrere alle magistrature e al senato [39]. Bastava che i ricchi lo volessero (come il piú delle volte accadeva), ed era cosa fatta.

Né i ricchi, penso, erano tanto poco furbi da volersi legare le mani con quel tale principio giuridico. È logico infatti che essi si riservassero la possibilità di far ricorso, in casi speciali e particolarmente per il comando dell'esercito, a persone estranee al loro ambiente che fossero dotate (pensiamo, per dirne una, a Cincinnato) di speciali capacità.

6. — Sebbene io, anche in ciò adeguandomi al Mommsen, non abbia una grande stima di Cicerone e dell'esattezza delle sue informazioni, credo che un indizio ciceroniano assai piú lucido di quello desumibile dal *de republica* [40], sia dato, a sostegno della tesi qui accolta, da un brano dell'orazione *pro Sestio.*

Enfatico quanto si vuole, ma sta in fatto che Cicerone qui parla chiaro. Nel lodare la costituzione della repubblica, egli dice che gli antenati, « dal momento che non soffrivano la potestà suprema dei re, crearono dei magistrati annui, affinché questi mettessero al sommo della repubblica il consiglio senatoriale (*consilium senatus*) ma fossero eletti a quel consiglio dal popolo tutto (*ab universo populo*) e l'accesso a quel sommo ordine fosse aperto all'attivismo ed ai meriti personali di tutti

[39] Il NICOLET (nt. 37) giustamente osserva che Roma andò, nei suoi ordinamenti, molto piú lontano di altre città nell'adozione dei moduli censitari, in quanto essa eresse a principio costituzionale la graduazione secondo ricchezza dei cittadini nelle assemblee votanti. Proprio perciò Roma, essendo sicura la preponderanza dei ricchi nei comizi, poté lasciarsi un maggior margine nella scelta dei suoi magistrati.

[40] V. *retro* n. 4.

i cittadini (« *omnium civium industriae ac virtuti pateret* »)[41]. In altri termini: al posto del re subentrarono i magistrati annuali e quindi subentrò, in definitiva, il senato, sia perché i magistrati ne seguivano le direttive e sia perché essi ne andavano a far parte al termine della carica. Ma il senato (ecco la grande differenza dal regno) era consesso aperto a tutti i cittadini cui si perveniva sulla base di un'elezione effettuata da tutti i cittadini.

È vero che in un altro passo della stessa orazione Cicerone, volendo definire i cittadini di alto livello, gli « *optimi civitatis* », dice che tra costoro sono da annoverare tra gli altri « gli uomini che fanno parte degli ordini cittadini superiori e ai quali è aperto (*patet*) il senato »[42]. Ma è vano affermare che con ciò Cicerone limiti l'accesso al senato ai soli « *maximorum ordinum homines* », quali che essi siano[43]. A prescindere dal fatto che il passo ora ricordato (il paragrafo 97) è precedente rispetto all'altro ricordato prima (il paragrafo 137), ed è inoltre ben distante da esso, esso non può valere a sminuire l'affermazione chiara e tonda secondo cui al senato può arrivarci, per voto popolare, qualsiasi cittadino di merito. Vale solo a significare che, come nessuno nega e può negare, le vie del senato sono particolarmente agevoli per i cittadini dei *maximi ordines*.

Non solo. Se è vero che i « *maximorum ordinum homines* » dei tempi di Cicerone (perché in questo punto Cicerone non si riferisce ai tempi degli antenati, ma ai tempi suoi), sono non soltanto i senatori e i cavalieri (con censo minimo di 400.000 sesterzi), ma anche i *publicani*, i giudici e forse i cosí detti *tribuni aerarii*[44], troppa grazia Sant'Antonio. Si viene a negare che al senato possano accedere soltanto gli *equites*, oppure si è costretti a sostenere, come fa appunto il Nicolet, che *publicani*, giudici e *tribuni aerarii* al senato non ci arrivino direttamente, ma solo dopo essere diventati cavalieri[45]. Ognuno vede, peraltro, quanto poco quest'ultima trincea esplicativa sia compatibile col « *patet* » di Cicerone,

[41] Cic. *pro Sest.* 137: *qui cum regum potestatem non tulissent, ita magistratus annuos creaverunt, ut consilium senatus rei publicae praeponerent sempiternum, deligerentur autem in id consilium ab universo populo aditusque in illum summum ordinem omnium civium industriae ac virtuti pateret.*

[42] Cic. *pro Sest.* 97: *...maximorum ordinum homines, quibus patet curia...*

[43] In questo senso, invece, NICOLET (nt. 7) 29.

[44] Cosí, esplicitamente, NICOLET (nt. 43), che si rifà ad una dimostrazione del COHEN (nt. 25).

[45] E a condizione, si aggiunga, di uscire dall'*equitatus* e di rientrare nella fanteria al momento della *lectio senatus*: v. *retro* n. 4 e nt. 33.

il quale il senato dei suoi tempi lo dichiara aperto direttamente, senza anticamere o stanze di compensazione, a tutti i membri, cavalieri o no, dei *maximi ordines*.

7. — Sin qui la guerra tra gli indizi, *pro* e *contra*. Vi è però, se non erro, addirittura un argomento, sia pure *e silentio*, con valore altamente probatorio a favore dell'apertura delle magistrature e del senato a tutti i cittadini romani. Esso è costituito da un richiamo all'ordinamento in generale e, in particolare, dalla cosí detta *professio nominis*.

Coloro che aspiravano ad essere eletti ad una magistratura dovevano esplicitare questa loro aspirazione, e la dichiarazione relativa doveva essere resa ovviamente al magistrato che avesse indetto l'assemblea elettorale e cui spettasse conseguentemente il compito di dirigerla e di proclamare i risultati del voto. Probabilmente questa *professio nominis* fu formalizzata e regolata nei particolari solo nel corso del tempo e sopra tutto nella tarda repubblica [46]. Questo non è il luogo per occuparsi in modo approfondito dell'istituto e del se e quando esso fu proclamato costituzionalmente obbligatorio. Certo è che la *professio nominis*, o comunque la si chiamasse [47], prima e piú che obbligatoria era praticamente necessaria, e che insomma il presidente dell'assemblea, chiunque egli fosse, non poteva non essere portato a conoscenza, non importa se in un modo o nell'altro, delle persone dei candidati.

A proposito del presidente dell'assemblea elettorale e in special modo del presidente delle elezioni nei comizi centuriati (che poteva essere un *interrex*, un *dictator comitiorum habendorum causa creatus*, o uno dei magistrati ordinari *cum imperio* in carica), si è discusso molto, non tanto circa i suoi poteri giuridici, quanto circa le sue possibilità di fatto. Contro il Münzer e molteplici suoi seguaci [48], l'ultimo studioso della questione, il Rilinger, si è sforzato di dimostrare, anche col ricorso a qualche argomento che non sarebbe affatto dispiaciuto a Gorgia o a Protagora, che, di fatto, il presidente delle elezioni non esercitava (e non esercitò mai) influenza alcuna sui risultati, a meno che (guarda, guarda), non si voglia giudicare pelosa anche la spintarella che qualche ex-generale possa aver dato al suo vecchio sottoposto, o qualche fratello possa aver dato al fratello e cosí via venialeggiando [49]. Meglio lasciar

[46] Sul tema, da ultimo, RILINGER (nt. 11) 63 ss.
[47] Cfr. RILINGER (nt. 11) 63 nt. 7.
[48] F. MÜNZER, *Römische Adelsparteien und Adelsfamilien* (1920) 133, 317.
[49] RILINGER (nt. 11) *passim* e 170 ss.

la cosa lí e chiedersi quali poteri il presidente delle elezioni avesse sul piano del diritto, cioè per quali motivi egli potesse escludere dalle elezioni un candidato o rifiutarsi di proclamarne il nome, se fosse stato comunque eletto.

Ebbene, è indubbio che i motivi giuridici di ineleggibilità non mancavano, né sono taciuti dalle fonti (si pensi all'età minima o agli intervalli tra le cariche), cosí come è indubbio che un certo margine di discrezionalità il presidente dell'assemblea, almeno se munito di *imperium*, l'aveva [50]. Pure, mai una volta il presunto limite del censo fa la sua apparizione nelle fonti di cui disponiamo.

Il fatto che, come abbiamo visto, le fonti parlino spesso e volentieri, almeno per i tempi piú antichi, di magistrati e senatori di povera condizione economica acquista, a questo punto, una rilevanza particolare, direi addirittura decisiva. Strano sarebbe se, dovendo i candidati appartenere alle centurie degli *equites* o dovendo essi avere comunque il censo equestre, mai una volta sia stato detto che la *professio* di candidati poveri fu rifiutata o che la *professio* degli stessi fu accettata solo a titolo eccezionale.

8. — Davvero non mi pare, in conclusione, che possa attribuirsi alla *libera respublica* un principio giuridico-costituzionale circa il censo minimo, che sarebbe dovuto essere quanto meno il censo equestre, per l'ammissione alle magistrature e al senato. La tesi non è né provata, né probabile. Addirittura appare piú che probabile il contrario [51].

[50] Cfr. RILINGER (nt. 11) 174 ss., con riguardo alla differenza (o no?) tra « *nomen accipere* » e « *rationem habere* ».

[51] Certamente assai fini, sia detto per inciso, sono i richiami che il NICOLET (nt. 7), 25 e 27 s., fa, per sostenere la sua tesi, a due passi della satira menippea di M. Terenzio Varrone denominata Ἱπποκύων, ma non credo che si tratti di richiami decisivi. Il primo passo è riferito indirettamente da Gell. 3.18.5: *M. autem Varro in satura Menippea quae* Ἱπποκύων *inscripta est equites quosdam dicit pedarios appellatos, videturque eos significare qui nondum a censoribus in senatum lecti, senatores quidem non erant, sed quia honoribus populi usi erant, in senatum veniebant et sententiae ius habebant.* Il secondo è riportato testualmetne (salvo guasti) da Non. 53 L.: *Excuriari, curia excludi. Varro Hyppocyne: « Apollonium ideo excuriari, quia nihil habebat* ». Non vi è dubbio che Varrone prenda in giro in ambedue i passi dei cavalieri (i *quidam equites* perché, non essendo stati ancora *lecti* dai censori, sono *senatores pedarii*, cioè cavalieri appiedati; Apollonio perché, non avendo nulla, è stato escluso dalla curia senatoriale). Ma da che si desume che senatori potessero essere solo i cavalieri? In particolare, quanto al secondo passo (in ordine al quale l'ipotesi che Apollonio fosse Appuleio Saturnino direi che sia, comunque,

In linea di fatto la situazione era radicalmente diversa. Se anche in antico i consoli, essendo scelti sopra tutto in considerazione delle loro capacità militari potevano effettivamente versare in condizioni di *egestas* e persino, trattandosi di persone (si dice) di luminosa onestà, rimanere in quelle condizioni malgrado le occasioni offerte dalla carica; se anche per conseguenza, anche gli altri magistrati, sempre in antico, potevano avere la borsa semivuota; la storia di Roma ci suggerisce che, a cominciare dall'età delle guerre puniche, chi non fosse abbiente e ben accasato, o almeno appoggiato da ricche e potenti famiglie, le magistrature e il senato poteva praticamente vederle solo da spettatore. I giuochi di potere non solo tenevano fuori dall'uscio, salvo faticose eccezioni, gli *homines novi*, solitamente non poveri, ma a maggior ragione escludevano da ogni pratica considerazione i poveri in canna, salvo che non appartenessero già alla *nobilitas* o non si prestassero, sopra tutto come tribuni della plebe, a fare i servi sciocchi della *nobilitas* stessa [52].

Figuriamoci nell'ultimo secolo avanti Cristo o, piú precisamente, a cominciare dall'età dei Gracchi: l'età in cui, tanto per dirne una, fu tribuno della plebe un non meglio identificato Ottavio, chiaramente portato al tribunato dalla *nobilitas* per ostacolare Tiberio Gracco e chiaramente abbandonato a se stesso dalla stessa *nobilitas* allorché questa si convinse che Tiberio andava combattuto in modo piú drastico [53]. Il « *commentariolum petitionis* », il « manuale del candidato », di Quinto Cicerone l'abbiamo letto tutti e pochi ormai sono disposti a ritenere che le cose incredibili che vi si leggono dentro non siano fondamentalmente vere [54]. La campagna elettorale costava, in spese lecite e sopra tutto illecite, un bel po', ed era generalmente il candidato a pagarla. Che il censo normale dei senatori, in quanto ex-magistrati, abbia raggiunto quello ufficialmente stabilito per i cavalieri e lo abbia addirittura superato, è ampiamente pensabile. È pensabile quindi che, basandosi su questo diffuso dato di fatto (che non era però il dato di diritto sostenuto dal Nicolet), abbia tratto Augusto la spinta per la sua istituzione dell'*ordo senatorius* [55].

parecchio azzardata), mi domando se esso, dovendo noi presumere che sia stato scritto in chiave sarcastica, non voglia dire che il ricco (non il povero) Apollonio fu tenuto lontano dalle magistrature e dal senato perché era privo di ogni qualità.

[52] V., in proposito, J. SHATZMAN, *Senatorial Wealth and Roman Politics* (1975).

[53] Cfr. GUARINO, *L'abrogazione di Ottavio* (nt. 10) *passim*.

[54] Cfr. per tutti: M. DAVID ed altri, *Le « Commentariolum petitionis » de Quintus Cicero. État de la question et étude prosopographique*, in *ANRW*. 1.3 (1973) 239 ss.

[55] Cfr. NICOLET (nt. 7) 30 ss.

9. — Difficile, purtroppo, il « mestiere di senatore » a Roma. Difficile quanto meno arrivare al senato, visto che rimanervi era cosa pressoché sicura. Ma, se guardiamo ai « senatori », o piú precisamente ai parlamentari, delle democrazie moderne (le quali, secondo coloro che se ne dicono intenditori, sarebbero solo le liberal-democrazie, o democrazie borghesi, con rigorosa esclusione delle forme di governo « socialiste ») [56], se guardiamo a questi liberi rappresentanti della volontà e degli interessi del popolo e se riflettiamo su quanto essi spendono o fanno spendere ai loro sostenitori privati o ai loro partiti per giungere in parlamento, la morale della favola potrebbe ben scriverla un redivivo Quinto Cicerone.

[56] V. G. SARTORI, *Democrazia e definizioni*[4] (1976) 283 ss. e *passim*.

« QUAESTUS OMNIS PATRIBUS INDECORUS »

1. — Fu, con ogni probabilità, nel 218 a. C., l'anno di inizio della seconda guerra punica, che i *concilia plebis tributa* votarono, su proposta di un oscuro tribuno Q. Claudio, la *lex Claudia de senatoribus* [1]. Caio Flaminio, l'unico membro del senato che la sostenne, si procurò antipatie profondissime tra i suoi colleghi, ma lucrò un largo favore popolare. Di esso si valse subito dopo per ottenere il consolato nel successivo 217 a. C., anno in cui avrebbe peraltro subíto la clamorosa sconfitta del Trasimeno [2].

È appunto dalla menzione di Flaminio che prende spunto Tito Livio (21.63.3-4) per darci notizia, quasi incidentalmente, della *lex Claudia* e del suo contenuto.

... invisus Flaminius etiam patribus ob novam legem, quam Q. Claudius tr. pl. adversus senatum atque uno patre adiuvante C. Flaminio tulerat, ne quis senator cuive senator pater fuisset maritimam navem, quae plus quam trecentarum amphorarum esset, haberet. id satis habitum ad fructus ex agris vectandos; quaestus omnis patribus indecorus visus. res per summam contentionem acta invidiam apud nobilitatem suasori legis Flaminio, favorem apud plebem alterumque inde consulatum peperit [3].

* In *Labeo* 28 (1982) 7 ss.

[1] G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani* (rist. 1962) 247 s. (che attribuisce dubitativamente la legge al 218); F. Càssola, *I gruppi politici romani nel III secolo a. C.* (1962) 215 ss., con bibliografia precedente; Z. Yavetz, *The Policy of Caius Flaminius and the plebiscitum Claudianum*, in *ATH.* 50 (1962) 325 ss.; Cl. Nicolet, *Économie, société et institutions au II^e siècle av. J.-C.: de la « lex Claudia » à l'« ager exceptus »*, in *Annales* 35 (1980) 871 ss., con altra bibliografia.

[2] Per tutti, da ultimo: M. Cary e H. H. Scullard, *Storia di Roma* (trad. it. 1981) 1.294 s. Cfr. Liv. 21.63 e 22.5-6.

[3] Liv. 21.63, si ricordi, presenta C. Flaminio come *consul designatus* per il fatale 217, che si apprestava ad assumere il comando delle legioni che svernavano a Piacenza, essendo perfettamente conscio dell'ostilità dei senatori, nonché timoroso che ponessero in essere qualche manovra per trattenerlo nell'urbe: ecco perché spiega incidentalmen-

Senza perderci nella vastissima letteratura relativa alla *lex Claudia*, sarà bene avvertire « in limine » che i principali indirizzi interpretativi della stessa e della sua rilevanza nella storia della *libera respublica* sono due. Un primo indirizzo è nel senso suggerito proprio da Livio, nel senso cioè che la legge sia stata un atto eminentemente politico, inteso a contrastare la tendenza della *nobilitas* senatoria ad occuparsi anche di traffici marittimi e ad aumentare anche per questa via la sua strapotenza [4]. Un secondo indirizzo è nel senso che la legge abbia avuto un preciso obbiettivo economico e sia stata volta ad evitare la concorrenza del ceto senatorio con la nascente borghesia mercantile, nonché forse anche a distogliere la borghesia mercantile dall'ambizione di partecipare al governo della repubblica [5].

L'uno e l'altro indirizzo interpretativo sono pienamente plausibili (e addirittura tra loro conciliabili) in astratto. Non lo sono però in concreto, sul piano cioè della realtà storica. Il che non si dice perché la *lex Claudia* fosse verosimilmente solo una *lex imperfecta*, priva di implicazioni di nullità e di comminatorie di pena [6]. Lo si dice piuttosto perché la *lex Claudia* lasciò, in quanto tale, tanto poca traccia nella storia di Roma, che Catone non vi allude nel *de agricultura* o altrove [7], che altre allusioni ad essa sono piuttosto improponibili [8], che infine lo stesso Cicerone, se pur ad essa in qualche modo si riferisce, la include nel novero delle *leges antiquae et mortuae* [9].

te il motivo piú recente per cui Flaminio era inviso ai senatori suoi colleghi. Sul punto, da ultimo: J. UNGERN-STERNBERG, *Das Ende des Ständekampfes*, in *Fs. Vittinghoff* (1980) 101 ss., spec. 103 s. Si noti che C. Flaminio, abbia o non abbia parlato in favore del progetto di Claudio in senato, viene indicato da Livio come « *suasor* » del *plebiscitum* (nelle *contiones* di piazza che precedettero la votazione): cosa perfettamente naturale, dato che Flaminio era plebeo (ed era stato *tribunus plebis*).

[4] Da ultimo, NICOLET (nt. 1) 878 ss.

[5] Particolarmente, CÀSSOLA (nt. 1) 215 s. V. anche: E. GABBA, *Riflessioni antiche e moderne sulle attività commerciali a Roma nei secoli II e I a. C.*, in *Roman Seaborn Commerce* (*Mem. Amer. Academy in Rome* 36 [1980]) 91 s.

[6] In questo senso, dubitativamente, NICOLET (nt. 1) 879 e 893 nt. 13, che avanza anche l'ipotesi alternativa di un rinvio degli infrattori all'*arbitrium* dei *censores* per eventuali sanzioni.

[7] GABBA (nt. 5) 91, che peraltro erra nell'affermare che il plebiscito Claudio « durava in vigore ancora all'età dei Severi ». In età severiana vigeva il divieto di *navem in quaestum habere* posto dalla *lex Iulia repetundarum*.

[8] NICOLET (nt. 1) 880, con riferimento a Polib. 6.13.3.

[9] Cfr. Cic. *in Verr.* 2.5.18.45 e, in proposito, M. D'ORTA, *Il divieto per i senatori di possedere navi « ex lege Iulia de pecuniis repetundis »*, in *Ann. Ist. St. Storici* 5 (1976-78) estr. 5 ss.

La verità, a mio avviso, è che la *lex Claudia* non fu in alcun modo la causa iniziale del processo di differenziazione sociale che avrebbe portato, oltre un secolo dopo, a distinguere tra *ordo senatorius* e *ordo equester* [10]. Di quel processo di differenziazione in avvío essa fu solo uno dei primi indizi. Ma la ragione per cui essa fu emanata, e a distanza di pochi anni poté essere tanto facilmente dimenticata, fu una ragione di politica contingente strettamente connessa con la seconda guerra punica.

2. — La lettura del passo di Livio dà netta l'impressione che lo storiografo abbia appreso da buona fonte il contenuto, se non proprio il testo, dell'antica *lex Claudia*.

La legge vietò, dunque, ai senatori ed ai figli loro (*cuive senator pater fuisset*) di « *habere* » navi atte a tenere il mare, che avessero « stazza », capacità superiore alle trecento anfore, cioè, si calcola, possibilità di caricare piú di 24.000 libbre romane (80 libbre per anfora), pari ad 8 tonnellate (circa) [11]. Pienamente accettabile, anche se non strettamente necessaria, è l'ipotesi che il testo originario abbia fatto precedere alla menzione dei senatori e relativi figli un elenco dettagliato delle cariche elettive di governo, alla maniera di ciò che possiamo constatare « de visu » nella legge epigrafica delle cosí dette « *tabulae Bembinae* », di cui torneremo a parlare tra poco [12]. L'elencazione avrebbe dato modo di includere nell'ipotesi di legge anche i membri del ceto dirigente non ammessi (o non ancora ammessi) in senato. Ma non è tanto questo che importa. Importa, piuttosto, precisare due punti, che sono tra loro anche in qualche modo collegati: il senso di « *habere navem maritimam* » e il senso di « *cuive senator pater fuisset* ».

[10] Sul tema: A. GUARINO, *Storia del dir. romano*[6] (1981) n. 79; ID., *La coerenza di Publio Mucio* (1981) 79 ss.

[11] F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma* (1979) 126, che parla però di « portata ».

[12] NICOLET (nt. 1) 879 e 893 nt. 13. Il testo (integrato) di CIL. 1^2 n. 583.2 (cfr. *FIRA*. 1^2.85 s.) è: *... ab eo qui dic(tator), co(n)s(ul), pr(aetor), mag(ister) eq(uitum), cens(or), aid(ilis), tr(ibunus) pl(ebei), q(uaestor), IIIvir cap(italis), IIIvir a(greis) d(andeis) a(dsignandeis), tribunus mil(itum) l(egionibus) IIII primis aliqua earum fuerit, queive filius eorum quoius erit, queive ipse vel quoius pater senator siet rell.* Non vedo il motivo per cui questa dettagliata elencazione dei soggetti attivi (taluni anche non senatori) del *crimen repetundarum* (per la quale v. tuttavia C. VENTURINI, *Studi sul « crimen repetundarum » nell'età repubblicana* [1979] 91 ss.) « ruine à peu près » l'ipotesi, su cui ritornerò *infra* n. 5, secondo cui tra i *negotiatores* romani del II-I sec. a. C. vi erano anche elementi di provenienza nobiliare.

A me sembra, tanto per cominciare, che « *habere navem maritimam* » non possa essere semplicisticamente tradotto con « possedere », o con « avere in proprietà (*dominium ex iure civili*) », o con « avere in disponibilità secondo il *ius civile* » (quindi, anche in uso, in comodato in *locatio-conductio*) una nave marittima, cioè atta alla navigazione per mare (navigazione ben diversa e piú complessa, come tutti sanno, della navigazione su fiume) [13]. Il concetto adombrato dalla locuzione è quello di allestire, di apprestare alla navigazione, tecnicamente di « armare » una nave marittima: quindi di essere colui che, avendola costruita oppur no, essendone il *dominus* oppur no, quella nave sia in grado di utilizzarla, a proprio nome e rischio, per un viaggio di mare. Non alla costruzione o alla proprietà navale ha alluso il legislatore, ma ha presumibilmente voluto riferirsi all'armamento, all'impiego economico, alla gestione di impresa tipica (e a quei tempi già autorevolmente diffusa) dell'*exercitor navis* [14].

La congettura è avvalorata dal fatto che la legge interdice lo « *habere navem maritimam* » non solo a chi segga in senato, ma « *cuive senator pater fuisset* ». A tutta prima, la locuzione può, indurre per via del « *fuisset* », a coinvolgere nel divieto tutti i « nati da senatori », siano essi tuttora in loro *potestas*, siano essi *emancipati* (o dati in adozione ad altre famiglie), siano essi infine i successori *sui iuris*, ma non entrati nella vita politica, di un senatore defunto o *capite minutus*. Senonché è proprio il confronto col testo epigrafico della *lex repetundarum* di un secolo dopo ed è proprio la lettura di quanto è scritto nel *fragmentum Pauli Leidense* a proposito della successiva *lex repetundarum* del 59 a. C., che spingono, in definitiva, a ridurre i « nati da senatori » della *lex Claudia* ai soli figli *in potestate* di senatori viventi. Nella legge epigrafica il riferimento è, infatti, a « *quoius pater senator siet* » [15] e nel frammento di Leiden si parla di « *senatores parentesve eorum in quorum potestate sunt* » [16]. Se il divieto di « *habere navem maritimam* » si applica, a parte i senatori, ai soli figli loro *in potestate*, il riferimento all'impresa marittima è confermato, essendo ben noto che l'impresa ma-

[13] Per tutti: J. ROUGÉ, *Navi e navigazione nell'antichità* (tr. it. 1977). V. anche: DE MARTINO (nt. 11) 132 s.

[14] Sull'*exercitor navis* e sull'armamento in genere: A. I. M. MEYER-TERMEER, *Die Haftung der Schiffer im griechischen und römischen Recht* (1978), con bibliografia.

[15] *Retro* nt. 12.

[16] *Fr. Pauli Leidense* l. 7-8.

rittima si esercitava, il piú delle volte, con il concorso dei sottoposti a *potestas* ed eventualmente anche di schiavi di fiducia [17].

In conclusione, ciò che la *lex Claudia* volle vietare fu che i magistrati in carica, e piú in generale i senatori, mettessero in esercizio imprese marittime con navi di stazza tale da permettere i rischiosi, ma vantaggiosissimi, viaggi transmarittimi [18]. Solo il piccolo cabotaggio costiero fu, implicitamente, concesso. E questo significò che le navi (eventualmente anche in gran numero) potevano, tutt'al piú, servire a trasportare a Roma i prodotti dei fondi (e latifondi) che la *nobilitas* senatoria aveva lungo la penisola italiana ed eventualmente nell'attigua Sicilia: « *id satis habitum ad fructus ex agris vectandos* ».

3. — Ciò precisato, ci si può chiedere: fu la stessa *lex Claudia* a proclamare, con queste o con altre parole equivalenti, il principio « *quaestus omnis patribus indecorus* »?

A Cl. Nicolet, che della questione si è occupato recentemente, la risposta affermativa sembra abbastanza ovvia [19]. La *lex Claudia*, anticipando la *lex repetundarum* dell'età dei Gracchi, avrebbe inteso creare, secondo lui, « un delit spécifiquement réservé aux sénateurs et à leur famille », ma questo delitto (o per meglio dire, questo *crimen*) sarebbe stato esclusivamente, per il momento, formulato sul piano moralistico con conseguenze, al piú, di nota censoria per gli infrattori: solo le successive *leges repetundarum* lo avrebbero corredato di adeguate sanzioni [20]. La legge sarebbe stata, dunque, il primo anello di una lunga catena, che portò alla *lex Iulia repetundarum* del 59 a. C.: « *senatores parentesve eorum, in quorum potestate sunt, vectigalia publica conducere, navem in quaestum habere equosve curules praebendos suscipere prohibentur: idque factum repetundarum lege vindicatur* » [21].

Francamente, non sono affatto convinto di questo collegamento « diretto » della *lex Claudia* con le *leges repetundarum*. A prescindere

[17] A conferma della mia interpretazione, cfr. Scaev. 3 *reg.*, D. 50.5.3: *Senatores autem hanc vacationem habere non possunt, quod nec habere illis navem ex lege Iulia repetundarum licet. Amplius* sul testo: D'Orta (nt. 9) 25 ss.

[18] In argomento, v. ancora De Martino (nt. 11) 130 ss., con bibliografia.

[19] Nicolet (nt. 1) 879: « *Q. o. p. i. visus* résume ou paraphrase une expression qui figurait dans la loi » (enunciazione di carattere « moralizzante », precisa il Nicolet).

[20] *Retro* nt. 6.

[21] *Fr. Pauli Leidense* l. 7-11. Cfr. F. Serrao, *Il frammento Leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano* (1956) 19 ss.

che il « *visus* (*legis latori*) » implica che la frase sia un commento di Tito Livio, si osservi che le *leges repetundarum* (di cui la prima, per quanto sappiamo, fu la *lex Calpurnia* del 149) avevano la caratteristica, come ogni altra legge repressiva di tali *crimina*, di collegare ad una o piú ipotesi di cattiva amministrazione una pena ben determinata, la quale doveva essere irrogata da una specifica *quaestio perpetua* [22]. La *poena* e la *quaestio* sono estranee alla *lex Claudia*, la quale comunque non può essere ritenuta una *lex repetundarum* anche per un altro motivo: che nel 218 a. C. ancora non vi erano molte *provinciae* e ancora non si era diffuso, sino al punto da provocare frequenti ricorsi dei provinciali a potenti protettori romani, quell'abuso dei poteri rimessi ai governatori, che avrebbe fatto parlare piú tardi di *pecuniae repetundae* [23]. È vero, o almeno è verosimile, che le successive *leges repetundarum* fecero anche esse l'ipotesi dei senatori e dei loro figli *in potestate*, che « *navem in quaestum habent* », ma ciò non implica che la *lex Claudia* fosse già, sia pure in embrione, una *lex repetundarum*.

D'altronde, se leggiamo spassionatamente la frase liviana (« *quaestus omnis patribus indecorus visus* »), mettendola a confronto con il contenuto della *lex Claudia*, bisogna convenire che questa legge si pose contro il commercio trasmarino dei senatori, che essa fu certamente contraria a che gli stessi si dessero a quei « grandi affari » che esigono impegno completo della persona a rischio totale del patrimonio, ma bisogna persuadersi, per converso, che la legge Claudia non osteggiò, né volle limitare in alcun modo quel tipo di *quaestus*, che Catone apprezzava e chiamava « *stabilissimus* » e che era costituito dalla vendita, anche su scala larghissima, dei prodotti della terra [24]. Per la *lex Claudia* questo tipo di *quaestus* era indubbiamente *decorus*, cosí come lo sarebbe stato ancora, a qualche decennio di distanza, per Catone il Censore.

Il principio del « *quaestus omnis patribus indecorus* » prese consistenza, pertanto, successivamente alla *lex Claudia* e rappresenta, nel contesto liviano, una enunciazione che Livio (o la sua fonte) non ha escerpito da quella legge, né intende alla stessa attribuire, come conferma l'uso esplicito di « *visus* (*est*) ».

4. — Distaccata la *lex Claudia* dalla legislazione *repetundarum* e stabilito che la sua *ratio* non fu quella del « *quaestus omnis patribus*

[22] *Amplius*, sul tema: VENTURINI (nt. 12) 1 ss.
[23] Sulle origini delle *quaestiones de repetundis*: GUARINO (nt. 10) n. 136.
[24] Cato *de agric.* praef., su cui GABBA (nt. 5) 91 s.

indecorus », vediamo ora di precisare nei limiti del possibile, il motivo « datato » per cui Claudio propose il plebiscito, la *nobilitas* senatoria lo contrastò vivacemente e la plebe dei *concilia* lo approvò con travolgente entusiasmo.

Dobbiamo riportarci, per potercene rendere conto, agli inizi singolarmente sfortunati della guerra con Annibale ed agli anni immediatamente precedenti. Senza voler rifare la storia di quei tempi, molto acutamente studiata da altri [25], mi basta ricordare che, dopo il 241 (e dopo la piú o meno coeva istituzione della magistratura del *praetor peregrinus*) [26], le occasioni propizie all'impianto di un'economia mercantilistica e monetaria si accrebbero con progressione crescente e, se pur non dettero già luogo alla formazione di un largo ceto di *negotiatores* e di *mercatores* « professionali », a pieno impiego, certo occasionarono numerosi e fruttuosi affari di grande rilievo, creando con ciò un allettamento fortissimo a nuove vie di guadagno per coloro che si trovassero ad avere forti capitali, specie se questi fossero, almeno in parte, piú o meno facilmente convertibili in moneta. Il capitale era ancora tutto, o quasi tutto, concentrato nelle mani della *nobilitas*, della quale una minoranza era tuttora attaccata alle antiche tradizioni agrarie, mentre la maggioranza era divisa, ma non in maniera irreversibile, tra famiglie e gruppi di famiglie che si orientavano verso il *quaestus* basato sulle aziende agrarie e sui latifondi italici (esponente di questi « conservatori » era certo Q. Fabio Massimo) ed altre famiglie o altri gruppi di famiglie (facenti principalmente capo agli Aemilii e ai Cornelii) che guardavano con interesse, senza peraltro ancora chiaramente risolversi, alle larghe possibilità di un *quaestus* di gran lunga maggiore (ma anche di gran lunga piú rischioso) offerte dal commercio mediterraneo e dallo sfruttamento « colonialistico » dei territori spagnoli. Il quadro politico era completato dall'attivismo del cosí detto partito « democratico », che faceva leva sulla plebe, sopra tutto su quella rustica, sostenendo che le risorse affluenti a Roma dovessero essere impiegate nelle *coloniae* italiche, e che aveva trovato il suo « leader » di successo in C. Flaminio [27].

La conseguenza di questo clima di ottimismo e, nel contempo, di mancanza di una precisa politica fu, come è notissimo, che il ceto senatorio al potere si deconcentrò nella guida della repubblica e commise numerosi e gravi peccati di distrazione e di superficialismo. Di qui la

[25] Per tutti: CÀSSOLA (nt. 1) *passim*.

[26] A. GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*[4] (1980) 220 ss.

[27] Per tutti: YAVETZ (nt. 1).

rottura del trattato dell'Ebro, la presa di Sagunto, la fulminea discesa di Annibale in Italia, le prime disastrose battaglie del Ticino e della Trebbia, la perdita delle colonie tanto faticosamente insediate nell'Italia centro-settentrionale. Ve n'era abbastanza perché il partito democratico desse battaglia al ceto nobiliare per richiamarlo ai suoi doveri di ceto dirigente di Roma, e ben si spiegano sia la *lex Claudia*, sia la fiera avversione ad essa di tutta (o quasi) la *nobilitas*, senza distinzione di indirizzi. A parte l'ovvia riluttanza di molte famiglie a mettere del tutto da parte i disegni o le isolate iniziative di traffico mediterraneo, vi era la sdegnata (e preoccupata) ripulsa da parte della *nobilitas*, di una cosí grave chiamata di responsabilità [28].

Non basta. Devo aggiungere che non era proprio il caso, negli anni intorno al 218, di definire pubblicamente il « *quaestus* » (ogni *quaestus*) come « *indecorus* », col rischio di far venir meno alla repubblica i favori di Mercurio, il dio della *merx*, del traffico produttivo, del *quaestus*. E non sembri detto per amor di battuta. Mercurio era da tempo uno dei protettori di Roma, ricordati in un famoso distico di Ennio [29], e di lui è stato giustamente detto che era « dieu populaire plutôt que spécifiquement plébéien », la cui funzione primaria consisteva cioè non nella protezione specifica di una categoria socio-professionale, ma nella copertura sacra assicurata ad ogni attività di scambio mercantile [30]. Di fronte alla serie di rovesci che avevano caratterizzato il 218, in Roma si organizzarono *supplicationes* in onore di tutte e *lectisternia* in onore di alcune tra le divinità protettrici, culminando nel 217 in un *lectisternium* generale di tre giorni, che vide per la prima volta Mercurio significativamente abbinato a Cerere, la dea dei raccolti [31].

Il motivo e la funzione della *lex Claudia* del 218 a. C. diventano, insomma, storicamente plausibili solo se si inquadra la legge tra le mi-

[28] *Amplius*: A. J. Toynbee, *Hannibal's Legacy* (1965) 2 *passim*.

[29] Enn., in Mart. Cap. *Nupt. Phil.* 1.42: *Iuno Vesta Minerva Ceresque Diana Venus Mars / Mercurius Iovis Neptunus Vulcanus Apollo*. V. in proposito: B. Combet-Farnoux, *Mercure romain. Le culte publique de Mercure et la fonction mercantile à Rome de la République archaïque à l'époque augustéenne* (1980) 398.

[30] Combet-Farnoux (nt. 29) 401. Dello stesso autore v. anche l'articolo su *Mercure romain, les « Mercuriales » et l'institution du culte impérial sous le Principat augustéen*, in *ANRW*. 2.17.1 (1981) 457 ss.

[31] Liv. 22.10.9: *Tum lectisternium per triduum habitum decemviris sacrorum curantibus. sex pulvinaria in conspectu fuerunt: Iovi ac Iunoni unum, alterum Neptuno ac Minervae, tertium Marti ac Veneri, quartum Apollini ac Dianae, quintum Vulcano ac Vestae, sextum Mercurio et Cereri.*

sure, di ordine religioso e di ordine pratico, che furono prese allo scopo di far tornare la *respublica* ed il suo ceto di governo alla severa religiosità, probità, parsimonia dei tempi in cui si era vinta la prima, grande lotta con Cartagine. Alla *lex Claudia* del 218 ed al *lectisternium* generale del 217 si possono (o si debbono) aggiungere, anzi, quanto meno la *lex Oppia sumptuaria* del 215 [32] e la stessa esclusione (decisa peraltro dai censori, non stabilita da una *lex publica*) dei senatori dagli appalti con lo stato [33].

5. — Il grande (ma non incontrastato) disegno politico di mantenere la *nobilitas* senatoria fuori dalle speculazioni e dagli affari di grande rischio va ritardato nei suoi inizi alla prima metà del secondo secolo a.C., in coincidenza con le prime manifestazioni di imperialismo gratuito e prepotente della repubblica. E, pur apprezzando le pagine che il Nicolet ha dedicato alla illustrazione di questo fenomeno come prodotto di una sorta di astensione « aristocratica » della *nobilitas* dai commerci [34], sarei incline a ritenere che piú incisivamente abbiano influito sugli atteggiamenti della *nobilitas*, nel corso avanzato del secondo secolo, gli enormi, in un primo momento impensati, vantaggi che essa trasse dallo sfruttamento delle province. Vantaggi, spesso basati sull'illecito e sulla malversazione, che spiegano sia la progressiva chiusura della *nobilitas* verso gli *homines novi*, sia l'ostentato disinteresse, che rasentava spesso il disprezzo, dei *nobiles* verso le attività dei *negotiatores* e dei *mercatores* [35].

Sarebbe ingenuo pensare, peraltro, che nei *negotiatores* romani si sia spenta del tutto l'aspirazione agli *honores* delle carriere pubbliche e che nella *nobilitas* sia venuto a mancare del tutto il desiderio di partecipare ai rischi e ai guadagni dei *negotiatores*. Degli sforzi compiuti dagli *homines novi* e dei successi da loro faticosamente perseguiti abbiamo, del resto, le prove, dal momento che le ammissioni di *ignobiles* alle pub-

[32] Da ultimo: G. CLEMENTE, *Le leggi sul lusso e la società romana tra III e II secolo a. C.*, in AA. VV., *Società romana e produzione schiavistica* 3 (1981) 1 ss., spec. 5 ss.

[33] Cfr. Dio Cass. 55.10.5, Ascon. *in orat. in toga cand.* 93 Cl. (72 St.). Sul punto, da ultimo, DE MARTINO (nt. 11) 127, che però esagera, a mio avviso, nel parlare di un « ampio disegno politico rivolto a mantenere il ceto senatorio fuori delle speculazioni e degli affari ». Non condividerei la sicurezza di F. Càssola nel parlare di un plebiscito, in AA. VV., *Dalla preistoria all'espansione di Roma* 1 (1981) 384 s.

[34] NICOLET (nt. 1) 880 ss.

[35] Per tutti: DE MARTINO (nt. 11) 134 ss.

bliche carriere non potevano non essere registrate dagli annali e dai fasti [36]. È dei risultati conseguiti dai *nobiles* nel trarre vantaggio dalle private (e spesso riservate) attività mercantili, che invece la documentazione probatoria ovviamente scarseggia, anche se non manca del tutto [37]. Dobbiamo perciò, in ordine a questa seconda partita, rinunciare ad azzardare qualche ipotesi basata su indizi?

Ecco un punto, in ordine al quale mi preme di chiarire il mio punto di vista di fronte a critiche, forse un po' infastidite, che mi sono state rivolte [38]. Allo studioso del diritto e dell'ordinamento statale romano, materia tuttora piuttosto negletta dagli altri storiografi dell'antichità, può anche accadere che l'osservazione degli istituti giuridici suggerisca qualche nuovo, o semi-nuovo, profilo congetturale. A me, in particolare, è successo qualcosa del genere allorché mi sono chiesto, in una precedente occasione [39], se la diffusa usanza dei Romani (e per Romani, si sa, le fonti giuridiche intendono quelli dei ceti emergenti) di regolare la successione ereditaria per testamento e di trasmettere la gestione della famiglia (e del grosso del patrimonio) ad un *heres institutus*, disponendo del residuo patrimonio mediante *legata*, non abbia indotto i diseredati (« *exheredati* ») della *nobilitas*, se ed in quanto provvisti mediante *legata* di una dotazione di liquido sufficiente, a darsi proprio a quelle attività di affari che la *nobilitas* attiva, cioè quella inserita nelle pubbliche carriere e quindi nel senato, ufficialmente non si degnava di svolgere. Bene, si è trattato e si tratta di una ipotesi, che è certamente « douteuse » come ogni ipotesi, ma cui non è giusto opporre le smentite che emergerebbero dalle enumerazioni di cariche contenute nella legge epigrafica bembina e dai dati prosopografici relativi al ceto equestre. Delle enumerazioni di cariche (che terminano peraltro con i senatori) abbiamo visto le ragioni poc'anzi [40]. Quanto alla prosopografia degli *equites* e degli *equestri loco nati*, di cui l'elenco piú nutrito è proprio merito di un'indagine del Nicolet [41], non soltanto obbietto che essa è troppo scarsa per essere probante contro la mia ipotesi, ma mi è facile

[36] T. R. S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic* 1 (r. 1968) *passim*; I. Shatzmann, *Senatorial Wealth and Roman Politics* (1975) *passim*.

[37] Per i casi piú clamorosi: De Martino (nt. 11) 137 ss.

[38] Nicolet (nt. 1) 877, 892 nt. 10, 893 nt. 13.

[39] A. Guarino, *Spartaco. Analisi di un mito* (1979) 128 s.

[40] *Retro* n. 2 e nt. 12.

[41] Cl. Nicolet, *L'ordre équestre à l'époque républicaine*. 2: *Prosopographie des chevaliers Romains* (1974) 755 ss.

aggiungere che, malgrado ciò, i nomi di cavalieri discendenti da senatori, o imparentati collateralmente con *senatores*, non mancano affatto [42].

Non per amor di tesi (anzi di ipotesi), ma per sentita convinzione, io concluderei quindi questa nota, affermando e riaffermando che le vie che hanno portato alla formazione dell'*ordo equester* sono state parecchie, ma che alcune di queste son provenute dalla *nobilitas*: non solo attraverso i « diseredati », ma, aggiungo ora, attraverso gli *emancipati*, attraverso le partecipazioni riservate alle *societates publicanorum* [43], attraverso i mutui feneratizi (ivi compreso il *fenus nauticum*) [44], attraverso i *mandata pecuniae fenerandae* [45].

Perché, dunque, è sorto il principio « *quaestus omnis patribus indecorus* »? Esso si è formato, se non erro, a titolo di copertura ideologica, via via che gli appartenenti alle famiglie della *nobilitas*, sicuri di non perdere la loro fetta della torta « commerciale », passarono a far fronte comune contro coloro, gli *homines novi*, che appellandosi alla costituzione democratica repubblicana [46], pretendevano di ottenere a loro volta una fetta, come dire?, della succolenta torta « governativa ».

Postilla prima: La ricchezza dei senatori.

Di rilevante interesse l'accuratissimo studio di J. Shatzman sul grado di ricchezza dei senatori romani in età repubblicana e sui suoi riflessi sulla carriera politica degli stessi (S. J., *Senatorial Wealth and Roman Politics* [Bruxelles, ed. Latomus, 1975] p. 512). L'opera consta di tre parti: la prima dedicata all'analisi delle condizioni economiche dei politici, la seconda dedicata allo studio specifico della loro attività politica, la terza dedicata alla ricostruzione di una « prosopografia economica » dei senatori romani nel periodo che va dalla fine della seconda guerra punica alla fine della repubblica.

[42] Cito a caso: P. Aebutius (n. 5), L. Cassius Longinus (n. 83), C. Cicereius (n. 92), M. Iunius M. f. Brutus (n. 188), Cn. Pompeius Cn. f. Sex. n. Magnus (n. 277).

[43] Sulle *societates publicanorum* v., da ultimo, l'ottimo studio di M. R. Cimma, *Ricerche sulle società di publicani* (1981).

[44] Per tutti: J. Rougé, *Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l'empire romain* (1966); AA. VV., *Roman Seaborn Commerce* (nt. 5) *passim*.

[45] Sul punto: A. Guarino, « *Mandatum credendi* » (1982) c. IV *passim*.

* In *Labeo* 23 (1977) 375.

Dalla lettura di queste pagine, che hanno in certi punti il tono gelido di una relazione di bilancio agli azionisti, si viene pienamente confermati nella convinzione che, fatta eccezione per i tempi piú antichi, la carriera politica esigeva, a Roma, largo impiego di mezzi economici, ma ripagava largamente, sempre sul piano economico, chi fosse riuscito ad inserirvisi.

Si guardi, tanto per fare un esempio, al caso di M. Emilio Scauro, cos. 115 (cfr. p. 263 s.). Nella sua autobiografia egli scrive, forse però in qualche modo esagerando, che il padre (patrizio, ma carbonaio: *Vir. ill.* 82.1) gli aveva lasciato in eredità solo sei schiavi e 35.000 sesterzi (Val. Max. 4.4.1). Si spiega dunque perché egli sia giunto all'eredità, dopo aver cominciato da *cornicularius* nell'esercito, non prima del 122, a quaranta anni (Ascon. *in Scaur.* 22, *Vir. ill.* 82.3-4); ma è certo che, comunque abbia operato per procurarsi i mezzi necessari a questo inizio di carriera, nel seguito della sua vita pubblica Scauro non andò affatto per il sottile nel procurarsi ricchezze (Plin. *n. h.* 36.116). Si fece una magnifica villa a Tuscolo (Cic. *pro Caec.* 54) e (qui sembra esservi, chi sa, del freudiano) non batté ciglio quando, volendo acquistare una schiava pregiata, contò al venditore, l'uno sull'altro, 700.000 sesterzi (Plin. *n. h.* 7.128).

Postilla seconda: L'accesso al Senato.

J.-P. Cèbe, continuando l'opera paziente e intelligente intrapresa ormai da varî anni, ha pubblicato un altro fascicolo della sua edizione tradotta e commentata delle satire menippee di Varrone (C. J.-P., *Varron, Satires ménippées*, 6 [Roma, Éc. franç. de Rome, 1983] p. XXIX, 933-1084, A-M).

La lettura è come sempre interessante e non di rado stimolante. Cedendo alla tentazione, segnalo qui i fr. 220-221 della satira Ἱπποκύων (il cavaliere cinico?), tratti rispettivamente da Gell. 3.18.5 e da Non. p. 36 l. 29: *a*) Varro (...) *equites quosdam dicit pedarios appellatos*; *b*) *Apollonium ideo excuriant quia nihil habebat*.

Nel primo frammento gli *equites* sono per il C. (p. 1033 ss.) veramente gli equestri, e non i *senatores pedarii* (o *pedanei*) sui quali si diffonde Gellio: lettura notoriamente molto contestata e, a mio som-

* In *Labeo* 31 (1985) 238 s.

messo avviso, poco convincente. Quanto al secondo frammento, il C. (p. 1035 ss.) suppone che Apollonio (nome greco di un libertino) fosse un senatore cacciato via dalla curia, per iniziativa dei censori, a causa del venir meno del suo censo senatoriale: il che presuppone che, in un primo momento, Apollonio nel senato vi fosse stato ammesso. Sopra tutto su questo secondo punto vi sarebbe molto da dire. Molti dubbi comunque cadrebbero se l'« hapax » *excuriant* fosse inteso non nel senso di escludere dalla curia uno che già vi siede, ma nel senso di escludere dal senato uno che non vi siede, ma che aspira ad entrarvi o che, tutt'al piú, vi si è intromesso provvisoriamente come *pedarius*.

« PAX CAUDINA »

1. — I fatti sono noti. Giusta la narrazione di Livio, che è quella di gran lunga piú articolata [1], corre il 321 a. C. e i Romani dei consoli T. Veturio Calvino e Sp. Postumio Albino, essendo stati intrappolati dai nemici Sanniti nelle gole di Caudio, mandano messi al sannita C. Ponzio per chiedergli una pace equa, o altrimenti per provocarlo allo scontro. Ponzio ribatte che ormai l'esercito romano è da considerare già sconfitto e che egli ne sottoporrà gli appartenenti all'umiliazione del giogo: la pace sarà concessa ai Romani solo a patto che si allontanino dal Sannio e ritirino le colonie che vi hanno dedotte. Dopo qualche tergiversare, i consoli si recano a colloquio con Ponzio e concludono con lui non un vero e proprio trattato di pace (*foedus*), che non hanno il potere di negoziare, ma una promessa solenne nelle forme della *sponsio*, la quale li impegna, unitamente ad altri *sponsores*, a *foedus ictum iri*. La *sponsio* viene peraltro giudicata disonorevole dal Senato e dal popolo romano, i quali, su incitamento dello stesso Postumio, decidono che non sia osservata e che coloro che l'hanno stipulata vengano consegnati dai feziali ai Sanniti. Ponzio respinge la *deditio* e, conservando presso di sé i 600 *equites* ricevuti a suo tempo in ostaggio dai consoli, riapre le ostilità. Solo dopo alcuni anni, nel 316 a. C., i Romani conquisteranno Nuceria Alfaterna, riprendendosi gli ostaggi e aprendosi la via alla decisiva vittoria sui Sanniti [2].

È solo Livio a parlare inequivocamente di una *sponsio* delle Forche caudine. Secondo Claudio Quadrigario, citato dallo stesso Livio [3], e secondo altri autori [4], la *pax Caudina* non fu oggetto di *sponsio*, ma fu

* In *ANA*. 97 (1986) 153 ss.

[1] Liv. 9.4-12.

[2] Liv. 9.13-15.

[3] Liv. 9.5.2: *Itaque non, ut volgo credunt Claudiusque etiam scribit, foedere pax Caudina sed per sponsionem facta est.*

[4] Fonti in H. H. Schmitt, *Die Staatsverträge des Altertums*, 3. *Die Verträge der griechisch-römischen Welt von 338 bis 200 v. Chr.* (München 1969) 27 ss.

materia di *foedus*, salvo ad essere presto infranta dalla *deditio* dei suoi responsabili, ed in particolare dei consoli [5]. Quanto alla *deditio*, non mancano studiosi moderni che la pongono in dubbio, ritenendo che la pace con i Sanniti sia durata sino all'epoca della ripresa degli ostaggi e supponendo che tutto il racconto relativo sia stato inventato dall'annalistica pre-liviana sulla falsariga del notissimo episodio di *deditio* del console Ostilio Mancino ai Numantini ed a giustificazione dello stesso [6]. D'altra parte, la *deditio* degli *sponsores*, una volta che se ne ammetta la storicità, è stata ritenuta di difficile comprensione sul piano giuridico anche per il fatto che si sarebbe trattato di una dazione nossale derivante da inadempimento di un'obbligazione assunta (inadempimento « contrattuale ») e non, come di regola, da responsabilità *ex delicto* (« extracontrattuale ») [7].

2. — L'ipotesi secondo cui la *deditio* ai Sanniti sarebbe il frutto di una anticipazione storica, è ipotesi indubbiamente azzardata e da respingere. Non si vede, infatti, perché l'idea di scaricarsi di ogni responsabilità mediante la *deditio* debba essere venuta solo ai contemporanei di Ostilio Mancino o, prima ancora, a quelli di M. Claudio [8]. Il precedente può ben esservi stato ed è verosimile che vi sia stato. Volerlo negare è ipercritica [9].

Riconosciuta la storicità dell'episodio, resta il problema della giustificazione della *noxae deditio*. Non vi è dubbio che il fine politico dell'iniziativa fu quello di liberarsi in qualche modo dall'impegno assunto sul campo dai consoli e dagli altri notabili romani, ma è presumibile che i Romani non abbiano davvero trascurato, per dirla con parole messe da Livio in bocca a C. Ponzio [10], di imporre *aliquam fraudi speciem iuris*. E a questo proposito il discorso si trasferisce sulla *sponsio*. Valida o invalida la *sponsio*?

Secondo la tesi di Postumio, sposata dai suoi concittadini, la

[5] Cic. *de off.* 3.30.109.

[6] C. P. BURGER, *Der Kampf zwischen Rom und Samnium bis zum vollständigen Siege Roms um 312 v. Chr.*, in *Verhandl. koninkl. AK. van Wetenschappen* (Amsterdam 1898) 24 ss.; K. J. NEUMANN, s.v. *Foedus*, in *RE.* 6.2 (1909) 2822 ss.

[7] F. DE VISSCHER, *La deditio internationale et l'affaire des Fourches Caudines*, in *St. Riccobono* 2 (1936) 11 ss.; ID., *Le régime romain de la noxalité* (1947) 90 ss.

[8] Val. Max. 6.3.3.

[9] H. NISSEN, *Der Caudinische Friede*, in *Rh. Mus.* 25 (1870) 1 ss.

[10] Liv. 9.11.7.

sponsio fu invalida: *Nec a me nunc quisquam quaesiverit quid ita sponderim, cum id nec consulis ius esset nec illis spondere pacem quae mei non erat arbitrii, nec pro vobis qui nihil mandaveratis possem* [11]. Secondo la tesi esposta inizialmente dai tribuni della plebe L. Livio e Q. Medio [12] e ritenuta piú tardi fondata da C. Ponzio [13], la *sponsio* fu invece validissima e, a volerne contestare l'effetto, si sarebbe dovuto riportare l'esercito romano nelle gole di Caudio, attuandosi una vera e propria *restitutio in integrum* [14].

Posto che i Romani abbiano considerato invalida, ma vincolante per la repubblica, la *sponsio foedus ictum iri*, non può piú sorprendere, contrariamente a quanto ha pensato il De Visscher [15], la *noxae deditio* dei suoi promittenti ai Sanniti. La *noxa* arrecata a questi ultimi non consisté nell'inadempimento di una *sponsio* valida, ma nella stessa conclusione di una *sponsio* invalida, contratta *iniussu populi*. Il che è limpidamente riflesso nella formula di *deditio* che, secondo Livio [16], fu pronunciata dai feziali: *Quandoque hisce homines iniussu populi Romani Quiritium foedus ictum iri spoponderunt atque ob eam rem noxam nocuerunt, ob eam rem quo populus Romanus scelere impio sit solutus hosce homines vobis dedo.*

3. — L'obbiezione che potrà muoversi alla tesi sopra esposta è che la *sponsio* internazionale era prevista e ammessa, come trattato di (futura) pace, dall'ordinamento giuridico romano [17]. Avevano dunque ragione i tribuni della plebe e C. Ponzio nel sostenere che, a non eseguirla, si sarebbe incorsi in un inadempimento contrattuale.

Senonché, a parte il fatto che Livio presenta come opinione abbracciata in definitiva dai Romani quella della invalidità della *sponsio* contratta *iniussu populi*, va replicato che ben poco sappiamo della *sponsio* internazionale piú antica [18] e che non probante per l'età repubblicana

[11] Liv. 9.9.9.

[12] Liv. 9.8.13-15.

[13] Liv. 9.11.

[14] Cfr. F. La Rosa, *Sulla « sponsio » delle Forche caudine*, in *Iura* 1 (1950) 285.

[15] *Retro* nt. 7.

[16] Liv. 9.10.9.

[17] F. De Martino, *Storia della costituzione romana* 1² (1973) 39 ss.; K.-H. Ziegler, *Das Völkerrecht der römischen Republik*, in *ANRW*. 1.2 (1972) 93.

[18] Cfr. P. Frezza, *Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell'antico diritto romano*, in *SDHI*. 4 (1938) 363 ss., 5 (1939) 161 ss.

(quella, per intenderci, anteriore al principato) è l'insegnamento di Gaio [19], secondo cui in un solo caso il peregrino è ammesso alla pronuncia del verbo *spondere*, e cioè *veluti si imperator noster principem alicuius peregrini populi de pace ita interroget: pacem futuram spondes?, vel ipse eodem modo interrogetur*. Qui Gaio si riferisce al *principes civitatis* dei suoi tempi, i cui poteri sono tali da non esservi bisogno del *iussus populi* perché egli possa trattare la pace [20].

D'altra parte, fu davvero conclusa una *sponsio* alle Forche caudine? Lo sforzo di Livio per dimostrarlo, e per negare la conclusione di un *foedus*, si basa su tre argomenti: la mancanza del *iussus populi*, la mancanza dei feziali e il ricordo del nome di venti *sponsores*, in luogo di quello di due feziali [21]. Ora, se è vero che non intervennero feziali all'atto [22], è vero anche che il *iussus populi*, come abbiamo or ora visto, era indispensabile per la *sponsio* non meno che per il *foedus*. E non si dica che Livio si basava su un documento offertogli dall'archivio dei feziali, cioè sulla formula relativa alla *deditio* degli *sponsores*, perché questa formula è chiaramente da lui ricostruita a complemento della argomentazione intesa a negare la conclusione di un *foedus*.

In realtà, alle Forche caudine non intervennero né un *foedus*, né una *sponsio*. Come fa intendere la dazione degli ostaggi [23], intervenne un accordo informale concluso sul campo [24], in base al quale i consoli e gli altri notabili romani, ingannando la buona fede di C. Ponzio, dettero come sicuro, sulla loro personale responsabilità, che il *foedus* sarebbe seguito.

4. — Ne consegue che la *pax Caudina*, concordata con un atto comunque invalido, è solo un modo di dire per intendere la tregua ottenuta dai Romani. Una tregua interrotta dalla *noxae deditio*, ma perdurata di fatto sino alla presa di Nuceria Alfaterna [25].

[19] Gai 3.94.

[20] Cfr. A. GUARINO, *Gli aspetti giuridici del principato*, in *ANRW*. 2.13 (1980) 3 ss.

[21] Liv. 9.5.1-5.

[22] V. però Cic. *de invent.* 2.30.91, ove si parla del sacrificio rituale del porco.

[23] Liv. 9.5.6.

[24] Cfr. K.-H. ZIEGLER, *Kriegsverträge im antiken römischen Recht*, in *ZSS*. 102 (1985) 53.

[25] *Nota aggiunta* (1994). Sulla *sponsio* internazionale v. quanto ho osservato in *Dir. priv. rom.* (1992) nt. 79.1. E, in certo modo a proposito della *pax Caudina*, v. anche: GUARINO, in *Labeo* 39 (1993) 443 s.

L'ABROGAZIONE DI OTTAVIO

1. — L'episodio cruciale di tutta l'agitata vicenda di Tiberio Gracco e del suo tribunato fu l'*abrogatio* del *tribunus plebis* Marco Ottavio [1]. La riforma agraria poté essere portata al voto dei *concilia plebis* solo a seguito della destituzione di questo suo tenacissimo oppositore. Ma, sebbene le linee generali dell'episodio siano abbastanza sicure, gravano sui suoi particolari e sulle sue modalità giuridico-costituzionali interrogativi e dubbi, che secoli di discussioni non sono riusciti ad eliminare, e che forse mai potranno essere eliminati del tutto [2].

Procedere per ipotesi, allo stato delle nostre conoscenze, è una necessità. Anche la mia sarà un'ipotesi, intesa a dar luce (o a tentare di darne) a *res vetustate nimia obscurae, velut quae magno ex intervallo loci vix cernuntur* [3].

2. — Riepiloghiamo anzi tutto i fatti essenziali [4], quali si ricavano dalle narrazioni parallele, anche se non in tutto conformi, di due autori che furono peraltro posteriori di circa tre secoli agli avvenimenti, Plutarco [5] e Appiano [6].

Già piú volte Ottavio, uno dei colleghi di Tiberio, aveva posto il veto alla proposta di legge agraria presentata da costui nella sua qualità

* In *ANA.* 81 (1970) 236 ss.

[1] Su Ottavio: EARL, *M. Octavius*, in *Latomus* 19 (1960) 657 ss.; ASTIN, *Scipio Aemilianus* (1967) 87 e *passim*, spec. 205 ss.

[2] Sull'episodio, oltre gli autori citati *retro* nt. 1, da ultimo: LINTOTT, *Violence in Republican Rome* (1968) 178, 182. Per un inquadramento: ROSSI, *La crisi della Repubblica*, spec. 438 s., in *Nuove questioni di storia antica* (1968).

[3] Cfr. Liv. 6.1.2., con riferimento ad altra, ma analoga, situazione.

[4] Oltre che da Plutarco e da Appiano (nt. 5 e 6), informazioni succinte ci provengono da: Cic. *pro Mil.* 72; Cic. *de leg.* 3.10.24; Ascon. *in Cornelian.* 72 C.; Liv. *per.* 58; Oros. 5.8.3; Vell. 2.2.3; Auct. *de vir. ill.* 64.4; Diod. 34.7.1.

[5] Plut. *Ti. Gr.* 11-12.

[6] Appian. *b. c.* 1, 12.

di *tribunus plebis* del 133 a. C., ai *concilia plebis* [7]. Ottavio era chiaramente, scopertamente la *longa manus* della *nobilitas* latifondista nell'inquieto collegio dei tribuni, cosa del resto non rara a quei tempi [8]. L'unico modo per far passare il plebiscito, stante la sua ostinazione, era di eliminarlo dal giuoco. Tiberio allora, ricorrendo ad un mezzo quasi del tutto inusitato [9], propose ai *concilia* la destituzione di autorità, l'*abrogatio*, del tribuno avverso agli interessi del proletariato plebeo [10].

Questa volta, si badi, Ottavio non interpose l'*intercessio*. La votazione si svolse interrogando le trentacinque *tribus* l'una dopo l'altra, segno evidente che non si trattò di procedura elettorale, comportante la contemporaneità del voto, ma di procedura legislativa [11]. Raccolti i suffragi delle prime diciasette tribú, tutti favorevoli all'*abrogatio*, Tiberio fece un estremo tentativo per convincere il rivale a dimettersi spontaneamente dalla carica. Ma Ottavio non aderí alla richiesta. Il voto della diciottesima *tribus*, anch'esso favorevole all'abrogazione, segnò quindi il suo ritorno alla condizione di privato cittadino, dalla quale non risulta che egli sia poi piú emerso. La *lex Sempronia agraria*, presentata per la terza volta, poté finalmente passare.

3. — La posterità romana, che pur fece tesoro del precedente del 133 per altre *abrogationes* di magistrati [12], non mancò di voci che deplorarono l'iniziativa di Tiberio Gracco contro il collega e bollarono il deliberato dei *concilia plebis* come contrario alla costituzione [13]. Particolarmente Cicerone, è noto, si distinse in questi attacchi, con quel fervore

[7] Non è il caso, né qui né appresso, di indicare le divergenze di particolari tra il racconto di Plutarco (che ha inizio col paragrafo 10) e quello di Appiano.

[8] HEUSS, *L'età della rivoluzione*, in *Propyläen-Weltgeschichte* 4 (tr. it. 1967: *I Propilei*) 201, con formulazione peraltro troppo radicale.

[9] L'unico precedente è quello leggendario dell'*abrogatio* del console L. Tarquinio Collatino nel 509 a. C. (cfr. Cic. *Brut.* 14.53 e *de off.* 3.10.40; Obseq. 70); ma Liv. 2.2.10 e Dion. 5.10.7-5.12.1 parlano di *abdicatio* a seguito di forti pressioni. Cfr. ASTIN (nt. 1) 348 e *infra* nt. 39.

[10] Alcuni autori parlano, speditamente, di *abrogatio* effettuata da Tiberio Gracco: ad esempio, Oros. 5.8.3, Cic. *pro Mil.* 27.72, Cic. *de leg.* 3.10.23.

[11] La dimostrazione, tuttora valida, è del FRACCARO, *La procedura del voto* (1913-14), in *Opuscula* 2 (1956) 235 s. Si noti che Plutarco (*Ti. Gr.* 12.1.5) parla di νόμος e Liv. *per.* 58 dice: *potestatem lege lata abrogavit*. Cfr., da ultimo: ASTIN (nt. 1) 350. V. *infra*, nt. 82.

[12] MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*[3] (1887-88, rist. 1952) 1.630 nt. 4.

[13] Plutarco (11) dice testualmente: τρέπεται προὸς ἔργον οὐ νόμιμον οὐδὲ ἐπιεικές, ἀφελέσθαι τῆς ἀρχῆς τὸν Ὀκτάβιον. Appiano, *b. c.* 1.17.71, nel par-

che gli veniva anche e non poco dall'ambizione di confondersi e fondersi, lui insofferente dell'epiteto di *inquilinus civis urbis Romae* [14], con la *nobilitas* di lignaggio [15]. Sorse cosí, e fu tramandato a noi, il problema, politico non solo, ma squisitamente costituzionale dell'abrogazione di Ottavio.

Problema, diciamo subito, ampiamente giustificato. Anche a voler sostenere, come da molti si è fatto, che la procedura seguita dai *concilia plebis* non fu legislativa, ma elettorale [16], viene spontaneo chiedersi perché mai Ottavio, pur cosí fermo sulle sue posizioni ostili a Tiberio Gracco, non la bloccò con l'*intercessio tribunicia*, cosí come aveva fatto per la proposta di legge agraria. La costituzione glielo impediva? Può darsi [17]. Ma da dove risulta, e come mai questo impedimento costituzionale è stato passato sotto silenzio dai suoi avversari, e perché mai Cicerone ed altri si sono tanto sbilanciati nel qualificare di arbitraria e violenta l'*abrogatio*? [18]. Se poi la costituzione non si opponeva all'esercizio del veto da parte di Ottavio, come si spiega che egli sia rimasto inerte ad attendere il verificarsi della sua rovina? Convinto finalmente dalle argomentazioni di Tiberio a favore dei proletari? Non è il caso di pensarvi, ché tutto si sarebbe risolto con la mancata proposizione dell'*intercessio* ad una rinnovata proposta del plebiscito agrario. Impaurito dalle minacce di Tiberio e dei suoi sostenitori? Nemmeno è il caso di credervi, ché Ottavio si era mostrato fermissimo prima e si mostrò fermissimo, quel che piú conta, anche durante la procedura relativa alla sua abrogazione [19]. Abbandonato dalla fazione dei *nobiles* al

lare della morte di Tiberio, sottolinea che la sua immolazione dipese dall'aver fatto ricorso alla violenza nell'emissione di una legge eccellente.

[14] Sall. *b. Cat.* 31.7, mette l'epiteto in bocca a Catilina.

[15] Cic. *pro Mil.* 27.62: *Collegae magistratum per seditionem abrogavit.* Cic. *Brut.* 25.95: *Iniuria accepta fregit Ti. Gracchum patientia civis in rebus optimis constantissimus M. Octavius.*

[16] Ragguaglio in ASTIN (nt. 11). V. anche: ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies from the hannibalic War to the Dictatorship of Caesar* (1966) 74 ss., 78 ss.

[17] MOMMSEN (nt. 2) 286 s. e 287 nt. 1, suppone che non fosse ammessa l'*intercessio* di un tribuno contro le candidature proposte da un altro tribuno: da questa ipotesi egli trae l'ulteriore congettura, in ordine all'episodio di Ottavio, che la stessa regola del divieto di *intercessio* valesse anche per il caso inverso a quello dell'elezione, cioè per l'*abrogatio*. Congettura palesemente azzardata.

[18] Cfr. anche Cic. *de leg.* 3.10.24: *Ipsum Ti. Gracchum non solum neglectus sed etiam sublatus intercessor evertit; quid enim illum aliud perculit, nisi quod potestatem intercedenti collegae abrogavit?*

[19] Secondo Appiano, 1.12.52-53, Tiberio interrogò inutilmente due volte Ot-

proprio destino? Suvvia, se fosse stato cosí, gli sarebbe bastato desistere dall'opposizione alla riforma, e che non sia stato cosí è provato dal fatto che i *nobiles*, quando si trattò della rielezione di Tiberio al tribunato, mostrarono in modo inequivoco di essere disposti a tutto contro questo insidiatore dei loro interessi.

Come si vede, vi è una tessera che sfugge a chi voglia ricostruire il mosaico. Una tessera da scoprire o meglio (sincerità) da supporre. Per mio conto, la tessera ignota si chiama Publio Mucio. Publio Mucio Scevola, non nelle sue vesti effimere di console del 133 a.C., ma nella sua dignità durevole di sommo giurista. Forse si è errato finora a non tenere nel debito conto questo personaggio, o piuttosto questa personalità.

4. — Il punto di partenza è questo. Non è dimostrabile, anzi non è plausibile che nella *respublica* nazionale romana [20] del secondo secolo avanti Cristo vi fosse un impedimento costituzionale esplicito, o anche soltanto implicito, all'*abrogatio ex plebiscito* di un tribuno della plebe, se non anche alla possibilità di *intercessio* contro la proposta relativa.

La costituzione della *respublica* romana non soltanto non era scritta, cioè tradotta, tutta o in massima parte, in una carta costituzionale o in leggi di carattere costituzionale, ma era aliena da una strutturazione rigida, indeformabile, chiusa, priva di settori lacunosi che potessero venire eventualmente colmati. Di piú. Come mi sono sforzato di dimostrare altra volta, la costituzione repubblicana di Roma non aveva, salvo che in qualche limitato tessuto, struttura normativa, di norme cogenti tra loro collegate. Essa non è configurabile, nel suo complesso, che come approssimativa « istituzione », nel significato ormai notissimo che a questo termine danno i moderni costituzionalisti [21].

Alla prospettiva antistorica di una costituzione romana nel senso di sistema aprioristico e completo di norme inquadrative della società politica di Roma gli studiosi sono ancor oggi indotti, oltre che dallo spunto offerto dalla tradizione storiografica romana, anche e forse piú dalla perfezione formale della ricostruzione ottocentesca, culminata nel grande

tavio circa la possibilità che egli abdicasse: dopo il voto della prima e dopo quello della diciassettesima tribú.

[20] Il senso in cui qui si parla di *respublica* nazionale romana, e di governo democratico della stessa, è quello risultante da: GUARINO, *Storia del diritto romano*[4] (1969) *passim* e dai miei lavori ivi ricordati.

[21] GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*[3] (1959) 278 ss., 288 ss.

trattato di Teodoro Mommsen, del cosí detto « diritto pubblico romano ». La tradizione romana, notoriamente poco documentata e ancor meno curante di documentarsi con rigore, già fece la sua parte attraverso la creazione di una serie di miti, molti dei quali chiaramente artificiosi, che vanno, per restare nell'ambito della *respublica*, dalla favolosa rivoluzione di Bruto e Collatino, con la connessa istituzione del consolato al posto del regno, sino a tutta una serie di leggi, molte delle quali assolutamente improbabili, che avrebbero istituito vari altri sacerdozi e magistrature [22]. Ma la parte, in certo senso, maggiore l'ha svolta proprio la storiografia giuridica ottocentesca e, perché no?, contemporanea, allorché argomentando da una congerie sterminata di fatti, di iniziative magistratuali, di *decreta senatus* e via dicendo, ha indotto tutta una serie di leggi, o comunque di norme fondamentali, che hanno trasformato l'antica repubblica in una sorta di « stato di diritto » avanti lettera [23].

In realtà, come viene sempre piú limpidamente, ma molto faticosamente (o pigramente) alla luce degli studi piú aggiornati, la situazione fu molto diversa [24]. Di fronte ad un *ius privatum* fittamente intessuto di norme e costituente, esso sí, un sistema tendenzialmente concluso, tutto il resto dell'ordinamento statale romano, e in particolare quel settore di esso che sogliamo oggi chiamare diritto costituzionale [25], ebbe la consistenza incerta ed i contorni imprecisi di un magma « istituzionale », cioè non sedimentato in precisi comandi (e sistemi) normativi, ma solo interpuntato, e piuttosto disordinatamente, da alcune *leges publicae*

[22] Naturalmente non mi sfugge che non pochi storiografi, specie non giuristi, sono inclini, specie negli ultimi tempi, a prendere per oro colato i racconti di Tito Livio, compresi quelli di cui lo stesso Livio dubitava (cfr. il passo indicato *retro* nt. 3). Per tutti i ragguagli in proposito: BENGTSON, *Grundriss der römischen Geschichte mit Quellenkunde* (1967) 1 ss.

[23] Principalmente il MOMMSEN, traverso lo *Straatsrecht* (nt. 12) prima e, ancor piú, il successivo *Abriss des römischen Staatsrechts* (1893). Cfr. anche: WILLEMS, *Le droit public romain*[7] (1910). Interessante, per cogliere questo processo di traduzione della storia politica romana in termini di sistema giuridico, la prefazione del Mommsen alla seconda edizione dello *Staatsrecht* (1886).

[24] Critiche puntuali al Mommsen e al suo metodo furono, in questo senso, già formulate dal MADVIG, *L'état romain*, che non ho potuto consultare: vedilo citato in NOCERA, *Il potere dei comizi e i suoi limiti* (1940) VIII nt. 1.

[25] E cui, si noti, i giuristi dell'età preclassica e della prima età classica ancora non davano nè il nome di *ius publicum*, nè la stessa qualifica di *ius*: GUARINO (nt. 20) 432 ss.

a carattere settoriale e da qualche principio consuetudinario approssimativamente definito [26].

Fatta astrazione da quel tanto di noduli normativi inderogabili che emergevano, sempre piú numerosi col tempo, un po' dovunque, tutto il resto della « costituzione » romana non era dunque condizionato a regole fisse, ma era giustificato da se stesso. Sia chiaro: non dai fatti singoli che andavano verificandosi, ma dalla realtà di istituzione sociale di cui quei fatti, spesso tra loro difformi, erano espressione di vita. Una istituzione, quella della *respublica* nazionale, passibile di precisazioni, di sviluppi uniformi, di condensamenti normativi, ma anche di variazioni, di mutamenti dettati dall'opportunità sociale e politica, o in altri termini dalla realtà viva e cangiante della repubblica in atto.

Un giurista di stampo tradizionale, ancorato alla concezione rigidamente normativistica dell'ordinamento giuridico, tradurrebbe semplicisticamente questo discorso col dire che la costituzione romana era « aperta », cioè integrabile e deformabile. Sia pure; purché si ammetta che, tolti pochissimi principi generali e per ciò appunto generici, l'arco delle possibilità di integrazioni e di riforme era vastissimo. Non vi era una logica stringente del sistema cui fosse necessario adeguarsi, proprio perché non vi era, non era configurabile un compiuto sistema logico della costituzione romana.

Il sistema costituzionale romano, con la sua logica interna, lo ricostruiamo noi, *a posteriori*, nel tentativo di individuare la costituzione romana. Ai fini espositivi e didattici questo metodo è lecito, addirittura consigliabile [27]. Ma in sede di ricostruzione storiografica non dobbiamo

[26] La conoscenza anche delle *leges* di carattere costituzionale è incompleta. Per esempio, l'introduzione del *praetor peregrinus* nel 242 a. C. (cioè l'elevazione dei *praetores* da uno a due) non può che essere derivata da una *lex publica* (cfr. ROTONDI, *L. p.* 245), ma di questa legge le fonti stranamente non parlano.

[27] È il metodo da me seguito con piena convinzione, e con precisazioni e perfezionamenti che sono il frutto di trenta e piú anni di intensa attività didattica, nella mia *Storia del diritto romano* (nt. 20), la cui prima edizione, del 1949, fu preceduta da sei corsi monografici (alcuni a stampa e altri poligrafati) sulla storia generale, su quella delle istituzioni costituzionali, su quella delle fonti di produzione e di cognizione, su quella degli istituti privatistici e criminalistici. Tengo a dirlo affinché sia chiaro, ai lettori di quell'opera e a taluni (peraltro benevoli e cordiali) recensori della stessa, che lo schema espositivo in essa adottato non è uno schema qualunque, scelto a caso magari come il piú comodo per l'autore, ma è lo schema che io, sia pure sbagliando, ho a ragion veduta, e dopo infinite stesure, ritenuto il meno deformante della verità storica e il piú compatibile con una visione di insieme dell'evoluzione giuridica romana. Del che, del resto, ho fatto dichiarazione esplicita e non

farcene schiavi per non correre il pericolo di rivestire di forme romane le nostre concezioni moderne sullo stato e sulla sua costituzione di base.

5. — Posto il nostro problema in questi termini, che sono i soli storiograficamente legittimi, ci si avvede finalmente dell'inanità della disputa annosa circa la « costituzionalità » o meno dell'*abrogatio magistratuum*, e in particolare dell'abrogazione dei tribuni della plebe [28]. Non si tratta di stabilire se l'*abrogatio* fosse vietata o permessa dalla costituzione. Si tratta di vedere, e per ciascuna specifica magistratura [29], se fosse possibile procedere all'*abrogatio*, se vi fossero cioè impedimenti, di principio o specifici, a che vi si procedesse. Ad ogni modo, ecco un quadro sintetico delle opinioni espresse sul tema dagli storiografi del diritto romano. Per l'incostituzionalità dell'*abrogatio magistratuum*, di tutte le magistrature, è la dottrina dominante [30], la quale si fa forte, mi sembra, di un richiamo costituzionale tipicamente moderno: quello secondo cui l'eletto dal popolo per lo svolgimento di una certa funzione pubblica non è in grado di svolgere autonomamente quella funzione, quel « mandato politico », se il popolo può, con un'altra e successiva e improvvisa votazione, fermare l'attività e destituirlo prima del limite di tempo o del verificarsi delle circostanze prestabilite. Dello stesso parere non sono altri autori [31] e non sembra, in linea di massima, il Mommsen, il quale ha sostenuto la costituzionalità della abrogazione di Ottavio, osservando, a prescindere dai suoi discutibili precedenti, che il mandato è essenzialmente revocabile e che perciò il popolo, nella specie la *plebs*, ben poteva togliere ad Ottavio, con una sorta di votazione elettorale a rovescio, quell'incarico che gli aveva in un primo tempo conferito [32].

equivocabile, beninteso nella forma stringata che mi è cara e che l'economia dell'opera imponeva, alle p. 21 ss. del manuale.

[28] Quadro della questione in NOCERA (nt. 24) 51 ss.

[29] Anche la teoria generale della « magistratura » è una costruzione (magistrale) mommseniana, oggi universalmente accolta per opportunità espositive in dottrina, e non l'espressione, non dico del pensiero giuridico romano, ma della stessa realtà costituzionale repubblicana. In quella realtà ciascuna magistratura aveva carattere « atipico » e, pur se vi erano forti analogie parziali con altre o con tutte le altre, faceva parte per se stessa.

[30] Per tutti: KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte* 1 (1898) 200 ss.; NOCERA (nt. 24) 51 ss. Il punto è solitamente tralasciato dai manuali, ma v. *infra* nt. 31.

[31] WILLEMS (nt. 23) 224 e nt. 7; GUARINO (nt. 20) 217.

[32] MOMMSEN (nt. 12) I. 628 ss. Per vero, la posizione del Mommsen non è chiara e può anche essere interpretata, come ha fatto il NOCERA (nt. 24) 51 nt. 4, nel senso dell'incostituzionalità dell'*abrogatio*. Il dubbio è comunque risolto dal-

L'argomento mommseniano ha fatto presa, quanto meno in ordine ai *tribuni plebis*, sul De Martino, cui è parso di poter dire che i peculiari rapporti esistenti tra *tribuni* e *concilia* erano tali da poter effettivamente far pensare a un mandato [33].

Sono teorie, come è facile osservare, piuttosto tenui negli argomenti che le sostengono. Dire il contrario di ciascuna e di tutte sarebbe facilissimo, se non implicasse un seguire i nostri *auctores* sul terreno (o sulle nuvole) della discettazione circa il sesso degli angeli. Infatti, posto ben in chiaro che un divieto preciso e fermo dell'*abrogatio magistratuum* non pare che vi fosse, tanto si può far richiamo al preteso « sistema » costituzionale per sostenere che il magistrato, qualunque magistrato, una volta messo in corsa dal voto dell'assemblea avesse la facoltà di compiere il suo tragitto sino al termine stabilito per la sua magistratura [34], quanto si può far richiamo allo stesso « sistema » costituzionale per assumere che il magistrato, qualunque magistrato, fosse pur sempre essenzialmente elettivo, quindi vincolato in qualche modo alla volontà dell'assemblea che lo aveva mandato al potere.

Se andiamo piú al concreto allontanandoci dalle astratte considerazioni di principio le cose si chiariscono meglio ma non ancora del tutto. Tra i magistrati *cum imperio* e i censori, da un lato, e i magistrati *sine imperio* e i *tribuni plebis*, dall'altro, una differenza, quanto ad impedimenti all'*abrogatio* (non parliamo però di princípi contrari), indubbiamente si pone. I magistrati *cum imperio* e i *censores* entravano in carica non soltanto in virtú di una votazione elettorale, ma anche in virtú di una successiva *lex publica* di conferimento di potestà: la *lex curiata de imperio* per i primi, la *lex centuriata de potestate censoria* per i secondi [35]. La pura e semplice revoca da parte delle assemblee elettive non era, per essi, teoricamente pensabile: occorreva che si abrogasse la *lex publica* di investitura [36]. Questa difficoltà indubbiamente non sorgeva

l'*Abriss* (nt. 23) 133, che ammette la costituzionalità dell'*abrogatio* nella tarda repubblica.

[33] DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* (rist. 1958) 397 ss. Critiche (al Mommsen) in NOCERA (nt. 24) 51.

[34] L'argomento è particolarmente sviluppato dal NOCERA (nt. 24) 52 ss.

[35] Sull'efficacia di questi istituti: NOCERA (nt. 24) 58 ss.

[36] D'altra parte, se pure era pensabile l'abolizione *ex lege* delle elezioni, non era pensabile l'abolizione *ex lege* della *lex curiata de imperio* (se non anche della *lex centuriata de potestate censoria*). In tempi storici la *lex centuriata de potestate censoria* era pur sempre manifestazione della potestà legislativa di un'assemblea viva e operante (i *comitia centuriata*); la *lex curiata de imperio* era invece un fossile,

per i magistrati *sine imperio* (censori esclusi) e in particolare per i tribuni della plebe, di cui poteva anche dirsi che fossero collegati con le assemblee di provenienza mediante una sorta di non del tutto reciso cordone ombelicale. Ma il trespolo di questi argomenti, comunque tutt'altro che solidi, cade ingloriosamente di fronte ad una constatazione della storia: che negli anni successivi a Tiberio Gracco, forse (anzi quasi di certo) per l'influenza del precedente di Ottavio [37], si procedette tranquillamente non solo ad abrogazioni di tribuni della plebe, ma anche ad abrogazioni di consoli e di pretori, dunque di magistrati *cum imperio*, e non soltanto per voto delle assemblee, ma anche *ex auctoritate senatus* [38].

Via, dunque, anche questo argomentare, che lascia il tempo che trova [39]. Fermiamoci ai soli *tribuni plebis*. Se non erro, per essi gli impedimenti, gli ostacoli dell'*abrogatio* erano ancora minori che per gli altri magistrati: non solo perché i tribuni non erano investiti da una *lex curiata* o *centuriata*, ma anche perché pare certo che, in caso di cessazione del tribuno *ante tempus*, non fosse previsto l'*interregnum* [40] ma fosse ammessa l'immediata elezione del successore, cosa che appunto avvenne per chi prese il posto di Ottavio [41]. Piú facile ancora la cosa, se si riconosce che l'*abrogatio* di Ottavio avvenne per legge votata dai *concilia plebis*, anche se questa ammissione implica il completo dissolversi della teoria peregrina della revoca del mandato [42]. Il giudizio negativo di Cicerone, che accusa Tiberio di aver procurato l'abrogazione del collega *per*

residuato di altri tempi e ridotto ad un rito formale (la effettuavano trenta littori in ricordo delle trenta *curiae* arcaiche). Peraltro, se era pensabile che i *comitia* potessero essere chiamati a revocare una precedente *lex centuriata de potestate*, non vi era modo di imbastire una *lex curiata* che fosse diversa da quella *de imperio* della tradizione.

[37] Non comprendo il rilievo del NOCERA (nt. 24) 52 nt. 2, il quale osserva che la deposizione di Ottavio « non fu una vera e propria *abrogatio imperii* per la ragione che il tribuno non è propriamente investito di *imperium* ». Che i *tribuni plebis* fossero del tutto sforniti di *imperium*, è fuor di dubbio: per puro errore Oros. 5.8.3. dice che Tiberio Gracco *Octavio tribuno plebei obsistenti ademit imperium*. La questione è se fosse costituzionale abrogare la magistratura (con o senza *imperium*).

[38] MOMMSEN (nt. 12) 1.630 e nt. 4 e 5. Non convince il tentativo del NOCERA (nt. 24) 52 nt. 2, di escludere la rilevanza di questi casi.

[39] Tralascio quindi volutamente di occuparmi dei discussi precedenti dell'*abrogatio* di Ottavio, su cui MOMMSEN (nt. 12) 629. V. *retro*, nt. 9.

[40] MOMMSEN (nt. 12) 2.279 s.

[41] App. *b. c.* 1.12 parla di un Quinto Mummio, Plut. *Ti. Gr.* 12 di un Mucio, Oros. 5.8.3 di un Minucio. Sul punto: EARL (nt. 1) 666 s.

seditionem [43], si rivela un giudizio di valore esclusivamente politico, vorrei dire fazioso.

Tuttavia il conto non è affatto chiuso. Ci si avvede che il problema centrale, forse l'unico e vero problema, è quello della mancata *intercessio* di Ottavio contro la proposta di *abrogatio* avanzata da Tiberio Gracco.

È il momento di far capo a Publio Mucio.

6. — La posizione di Publio Mucio nei confronti di Tiberio Gracco risulta, ma non proprio in modo chiarissimo, da Plutarco — il quale dice che Tiberio preparò da sé la sua legge agraria, ma si valse anche del consiglio autorevole di Crasso, *pontifex maximus*, di Mucio, console in carica e del suocero Appio Claudio [44] — e da Cicerone [45], di cui le parole precise son queste: *duos vero sapientissimos et clarissimos fratres, P. Crassum et P. Scaevolam, aiunt* [46] *Tiberio Graccho auctores legum fuisse, alterum quidem, ut videmus, palam, alterum, ut suspicantur, obscurius.*

Gli storiografi moderni [47] sogliono tener conto di queste testimonianze nel senso di asserire che, dunque, Appio Claudio Pulcro [48], Crasso Muciano e Publio Mucio furono sostenitori [49] di Tiberio Gracco, sia pure in modi estrinseci diversi. Forse la deduzione è un po' sommaria [50], ma diamola provvisoriamente per buona. E, lasciando da parte Appio Claudio, fermiamoci ai due fratelli *sapientissimi* e *clarissimi*: il console P. Mucius Scaevola [51] e P. Licinius Crassus Dives Mucianus [52].

[42] *Retro*, nt. 32.

[43] *Retro*, nt. 15.

[44] Plut. *Ti. Gr.* 9. Ma Crasso era solo *pontefice*: *infra*, nt. 52.

[45] Cic. *acad. pr.* 2.5.13. Cfr. anche: Cic. *de rep.* 1.31.

[46] Soggetto di *aiunt* sono i *seditiosi*, che vantano le aderenze illustri al movimento dei *populares*.

[47] Per tutti: ASTIN (nt. 1) 191.

[48] Era *princeps senatus* e suocero di Tiberio. Su lui: ASTIN (nt. 1) 93 s., 191 s., 339 ss., 349 ss.

[49] ASTIN (nt. 47) parla di « allies », di « associates », di « supporters ».

[50] *Infra*, nt. 12.

[51] Sulla vita e la carriera di P. Mucio: MÜNZER, sv. *Mucius* nt. 17, in *PW.* 16.1 (1933) 425 ss.; KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung röm. Juristen* (1952, rist. 1967) 12.

[52] Sulla vita e la carriera di Crasso Muciano: MÜNZER, sv. *Licinius* (*Crassus*) n. 72, in *PW.* 13.1 (1926) 334 ss.; KUNKEL (nt. 51) 12 s. Crasso Muciano apparteneva alla *gens Mucia* (per l'albero genealogico relativo, MÜNZER, in *PW.* 16.1.413) ed era stato adottato da un figlio di P. Licinius Crassus Dives (MÜNZER, in *PW.* 13.1.331 ss., *sub* n. 69) forse anche allo scopo di assicurare tanto a lui quanto al

I motivi dell'adesione dei due fratelli alle idee di Tiberio, in questa sede, non ci interessano [53]. Ci interessa di piú il perché del loro diverso atteggiamento. Ed è un perché, a mio avviso, che si connette alla diversa cifra della loro personalità di giuristi e, in certo senso, alla diversa ambizione che animava i due nella vita.

Sarà una *nuance*, ma merita di essere chiarita. Mucio e Crasso, dunque, come pure, ultimo esempio dell'età preclassica, il figlio di Publio, Quinto Mucio Scevola [54], appartenevano al ceppo tradizonale dei pontefici-giuristi, cioè al ceppo di coloro che delle tradizioni giuridiche romane si ritenevano ed erano depositari e interpreti, non tanto e solo perché ne fossero approfonditi conoscitori, quanto perché erano membri di quel sommo collegio sacerdotale che fino a tempi non molto lontani della *iuris prudentia* aveva esercitato il monopolio [55]. L'epoca loro era, peraltro, un'epoca di transizione da quella della giurisprudenza pontificale a quella della giurisprudenza integralmente laica [56]. Essere *pontifex* significava essere necesariamente un buon giurista. Il *ius civile*, nel senso pregnante di diritto profano (oggi diremmo pubblico e privato) [57], era diventato un campo troppo vasto per poter essere padroneggiato, in una col diritto sacro, da chi non si impegnasse con rigore a studiarlo e, sopra tutto, non si occupasse giorno per giorno a praticarlo con *responsa* dati agli interroganti.

Publio Mucio di questa situazione era pienamente cosciente, tanto vero che a lui risale la famosa massima, spesso ripetuta, *pontificem bonum neminem esse nisi qui ius civile cognosset* [58]. Ma Crasso, forse distratto dalla politica e dalle ricchezze, era ben lungi dal poterglisi para-

fratello l'entrata nel collegio dei *pontifices* (MÜNZER, *eod.* 355). Si noti che nel 133 a.C. era *pontifex maximus* P. Scipio Nasica; Crasso Muciano, già membro del collegio pontificale da vari anni, gli successe nella suprema carica sacerdotale dopo la sua morte, nel corso del 132 a.C., tenendola a sua volta sino alla morte, avvenuta nel 130; il pontificato massimo fu allora assunto da Publio Mucio, che morí intorno al 115 a.C.

[53] Considerazioni interessanti, ma non tutte del tutto convincenti, in ASTIN (nt. 1) 192 ss.

[54] MÜNZER, sv. *Mucius* n. 22, in *PW.* 16.1 (1933) 437 ss. (cfr. anche, ivi 422 ss., l'art. del KÜBLER sul giurista).

[55] Per tutti: GUARINO (nt. 20) 320 s. e citaz. ivi.

[56] SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana* (tr. it. 1968) 80 s.

[57] SCHULZ, *Prinzipien des römischen Rechts* (1934) 18 e nt. 29 (« weltliches Recht »).

[58] Cfr. Cic. *de leg.* 2.19.47, che attribuisce la rievocazione di questo ammonimento, spesso ripetuto da Publio Mucio, a Quinto Mucio Scevola *pontifex*.

gonare. Giurista sí, ma con un certo distacco; *iuris consultissimus* sí, ma in un elogio funebre, che lo magnifica anche, troppa grazia, come *ditissimus*, *nobilissimus*, *eloquentissimus* e *pontifex*[59]. Piú non se ne conoscono le opere, e forse addirittura non ne ha lasciate (segno caratteristico di scarsità di discepoli che raccogliessero per iscritto i suoi insegnamenti). Dette *responsa*, ma nessuno che fosse, per quanto sappiamo, memorabile. L'unico elemento che residua nel ricordo della sua attività di giureconsulto è la storia, o piuttosto l'aneddoto riferito da Cicerone[60], di un certo responso rilasciato ad un contadino e criticato da Galba, un oratore, a sostegno del quale egli non portò argomenti propri, ma si rifugiò sotto l'autorità del fratello e di Sesto Elio Peto Cato[61]. Si guardi poi al discorso che gli dedica Pomponio nel *liber singularis enchiridii*[62]. A parte il fatto che sembra confonderlo, se il testo non è guasto, con l'oratore L. Licinio Crasso, il console del 95 a.C., citando a sproposito un passaggio di Cicerone relativo a quest'ultimo[63], Pomponio lo segnala tra coloro che, pur se loro contemporanei, si accodarono ai famosi *tres, qui fundaverunt ius civile*[64]. Fe-

[59] Cosí lo chiamò il contemporaneo Sempronio Asellione (Gell. 1.13.10, fr. 8 PETER). Sull'influenza esercitata da questo elogio sui posteri (in particolare su Vell. 1.4.1: *vir iuris peritissimus*): MÜNZER (nt. 52) 337. Cfr. anche Cic. *de orat.* 1.170.216, 240; Cic. *Brut.* 98.127.

[60] Cic. *de orat.* 1.56.239-240: *...atque illum, cum disserendo par esse non posset (quamquam fuit Crassus in numero disertorum, sed par Balbae nullo modo) ad auctores confugisse et id, quod ipse diceret, et in P. Muci fratris sui libris et in S. Aeli commentariis scriptum protulisse ac tamen concessisse Galbae disputationem sibi probabilem et prope veram videri.*

[61] Vero è che l'invocazione dell'*auctoritas* di grandi giuristi precedenti non si registra nel solo caso di Crasso Muciano, ma, per esempio, anche in un episodio relativo a Quinto Mucio: SCHULZ (nt. 56) 118. Ma nel fatto che Crasso Muciano si sia richiamato, oltre a Sesto Elio, anche al fratello, di lui contemporaneo, vi è un implicito riconoscimento da parte sua del superiore livello di Publio Mucio. Aggiungi che Plut. *Ti. Gr.* 9 (nt. 44) qualifica di giurista il solo Publio Mucio.

[62] Pomp. *sing. ench.* D. 1.2.40: *ab his profecti sunt P. Rutilius Rufus, qui Romae consul et Asiae proconsul fuit, [Paulus] (Aulus) Verginius et Q. Tubero, ille stoicus [Pansae] (Panaetii) auditor, qui et ipse consul. etiam S. Pompeius Cn. Pompei patruus fuit eodem tempore; et Coelius Antipater, qui historias conscripsit, sed plus eloquentiae quam scientiae iuris operam dedit: etiam Lucius Crassus frater Publi Mucii, qui [Munianus] (Mucianus) dictus est; hunc Cicero ait iuris consultorum disertissimus.*

[63] KUNKEL (nt. 51) 12 s., 18 nt. 34. V. tuttavia, con sottile argomentazione, BRETONE, *Pomponio lettore di Cicerone*, in *Labeo* 16 (1970) estr., che corregge *Lucinius Crassus*.

[64] È vero, tuttavia, che Pomponio dice *iuris consultorum disertissimus*: sul che

nomeno non raro, in Roma e altrove, di carriera intensa e brillante, ma appunto per ciò di giurista di secondo piano.

Ben diversamente Publio Mucio Scevola, il quale non tralasciò la carriera politica, cui lo facilitarono le origini nobiliari e le vaste e potenti parentele, ma certamente la subordinò all'attività di giurista, che fu quella in cui decisamente emerse [65]. Mucio è appunto, con Bruto e Manilio, uno dei *tres, qui fundaverunt ius civile* [66] e, sebbene questa famosa frase pomponiana non conferisca ai tre quelle caratteristiche di « fondatori » della *scientia iuris* che un'interpretazione corrente del verbo *fundare* suole suggerire [67], non è dubbio che i tre portarono alla conoscenza ed allo sviluppo del *ius civile* romano un contributo importante, diciamo pure fondamentale [68]. Di Mucio, come degli altri giureconsulti dell'epoca, è restato assai poco [69], ma l'impronta di lui possiamo figurarcela traverso quel che è rimasto del grande Quinto Mucio suo figlio, che lo cita [70]. La cura ch'egli aveva per la propria affermazione come giurista gli consigliava, presumibilmente, grande ponderazione in ogni cosa. Ponderazione, dunque, prudenza, riluttanza dall'assumere troppo scoperte posizioni di parte, riguardo alla propria fama di uomo insensibile alle sollecitazioni politiche. Ciò spiega già a sufficienza l'*obscurius* di Cicerone.

Sino a prova contraria, si deve dunque ritenere che Tiberio Gracco abbia avuto in Publio Mucio un consigliere particolarmente avveduto e particolarmente autorevole. Un elemento di sostegno prezioso perché

BRETONE (nt. 63). Qui basta aver rilevato che Crasso Muciano, pur essendo approssimativamente coetaneo del fratello, è relegato da Pomponio su un gradino nettamente inferiore. Strano poi che egli sia elencato, nel § 40, dopo personaggi presumibilmente assai piú giovani (cfr. KUNKEL [nt. 51] 13 ss.). La tesi che Pomponio lo abbia confuso con L. Licinio Crasso, ammiratissimo da Cicerone (cfr. KUNKEL, 18), trae forse conforto proprio dall'ipotesi di Pomponio lettore del *de iure civili in artem redigendo* di Cicerone.

[65] KUNKEL (nt. 51) 12.

[66] Rispetto a Manilio (*cos.* 149) e a Bruto (*praet.* 142), Publio Mucio (*praet.* 136, cos. 133) fu probabilmente piú giovane. Significativo che Pomp. *sing. ench.* D 1.2.2.39 lo indichi al primo posto.

[67] Per la dimostrazione: GUARINO, *Noterelle pomponiane*, in *Labeo* 15 (1969) 104 ss.

[68] BRETONE, « *Publius Mucius et Brutus et Manilius, qui fundaverunt ius civile* », in *Atti II Congr. St. dir.* (1968) estr.; GUARINO (nt. 20) 320 s.

[69] Cfr. LENEL, *Pal.* 1.755. Sull'edizione degli *Annales Maximi*, compiuta da Mucio intorno al 120 a.C., da ultimo: BRETONE (nt. 68) 3 e nt. 10.

[70] Cfr. Pomp. 37 *Q. Muc.* D. 50.7.18; Gell. 17.7.3.

ascoltato con rispetto, presumibilmente, anche dai seguaci della parte avversa. I suoi accorti suggerimenti di giurista profondamente preparato ben difficilmente erano superabili con argomentazioni valide o col ricorso a giureconsulti avversi che fossero muniti di eguale esperienza e autorità [71].

7. — Se Publio Mucio fu alle spalle di Tiberio Gracco nella azione da lui svolta per la riforma agraria, è confermato per implicito che quest'ultima non può e non deve essere qualificata, in sede storico-giuridica, secondo certi facili o facilisti moduli « rivoluzionari » [72]. Essa fu una riforma, non perciò meno coraggiosa e in qualche modo eversiva di una rivoluzione, intesa a sradicare un secolare abuso giuridico, se non economico, di certa *nobilitas* senatoria e intesa a restaurare il principio giuridicamente incontrovertibile che l'*ager publicus* fosse da sottrarsi alle occupazioni abusive dei privati e potesse essere assegnato a questi ultimi o in forza di concessioni d'uso regolarmente fatte dagli organi della *respublica* o in virtú di riduzioni ad *ager privatus* ritualmente operate. Che un siffatto programma di ripristino dell'ordine giuridico possa essere stato appoggiato con convinzione da un pontefice, da un cultore delle tradizioni repubblicane e sopra tutto da un sommo giurista, si intende facilmente [73]. Stupirebbe il contrario.

Ma eccoci al punto. Fin dove e fin quando Publio Mucio sostenne, dalle quinte e fuori dalle quinte, l'azione di Tiberio Gracco? Il suo appoggio a Tiberio fu inalterato e costante sino alle ultime vicende, o ad un certo momento venne meno?

Dalla risposta a queste domande dipende la questione dell'*abrogatio* di Ottavio, perché, se riusciremo ad essere sufficientemente sicuri della costanza con cui Mucio sostenne, ritenendole fondate, le iniziative di Tiberio per tutto l'arco di tempo del suo tribunato, potremo dare consistenza all'ipotesi che l'*abrogatio* di Ottavio fu autorevolmente approvata anch'essa da Mucio.

In proposito le testimonianze di cui disponiamo sono discordanti

[71] V. *infra*, n. 12 e nt. 133, a proposito di una divergenza tra Publio Mucio e Bruto.

[72] Rinvio in proposito alle considerazioni svolte in: GUARINO, *L'« affare » dei Gracchi*, in *Index* 7 (1970) 198 ss. V. tuttavia, sulla questione, il buon articolo di NICOLET, *L'inspiration de Tibérius Gracchus*, in *Rev. ét. anc.* 1965, 142 ss.

[73] È appena il caso di ricordare che la riforma di Tiberio Gracco si richiamava alle fondamentali *leges Liciniae Sextiae* del 367 a.C.

e quasi sconcertanti [74]. Sembrerebbe, stando ad alcune tra esse, che Mucio sia stato sostenitore assai tiepido di Tiberio Gracco, se addirittura non si comportò ambiguamente, in occasione dei fatti provocati dalla sua richiesta di rielezione per il 132 a. C. Sembrerebbe addirittura che egli non abbia perso tempo a sconfessarlo dopo la morte, allo scopo ovvio di salvare la propria carriera politica [75]. E questo stato delle fonti, mentre ha indotto taluni ad accusare incredibilmente di falso le testimonianze relative ad un apparente Mucio voltagabbana [76], ha portato talaltri, meno incredibilmente, a parlare di un Publio Mucio ondeggiante tra gli opposti partiti, o meglio di un Publio Mucio dibattuto tra diritto e politica [77].

A mio giudizio, nessuna di queste impostazioni può essere accolta. Non vi è dubbio che le testimonianze antimuciane siano tendenziose, o almeno maligne, ma non vi può essere nemmeno dubbio che esse riferiscano sostanzialmente il vero. Tutto sta nel distinguere tra i fatti e le interpretazioni ad essi date da persone avverse alle posizioni di Tiberio e quindi di Mucio. Se a ciò si proceda con la necessaria cautela, sarà in definitiva evidente che Publio Mucio, se pur fu intimamente combattuto tra diritto e politica, si dimostrò in definitiva, con le azioni e con le dichiarazioni, fondamentalmente coerente ad una sua autonoma e obiettiva visione costituzionale, che implicava, ma solo sin che fosse seguita da Tiberio, il sostegno politico alle iniziative di quest'ultimo.

L'errore in cui dobbiamo evitare di ricadere è di giudicare gli avvenimenti partendo dal presupposto che il dilemma di Mucio fosse quello di adeguarsi o meno a Tiberio, e non quello di seguire o meno una certa sua linea rigorosa ed autonoma di *sacerdos iuris* [78].

8. — Cerchiamo di puntuare i fatti in contestazione, prescindendo per ora dalle interpretazioni loro date da antichi e moderni. Essi sono i seguenti.

[74] Vedile riportate *infra*, nt. 8.

[75] A questa conclusione perviene la maggioranza degli studiosi. Da ultimo: RÖDL, *Das « Senatus consultum ultimum » und der Tod der Gracchen* (1968) 155, nt. 2.

[76] Da ultimo: ASTIN (nt. 1) 228, 350.

[77] Da ultimo: GROSSO, *P. Mucio Scevola tra il diritto e la politica*, in *AG.* 175 (1968) estr.

[78] Ulp. 1 *inst.* D. 1.1.1.1: *Cuius merito quis nos sacerdotes appellet* . . .

Primo. Dopo l'approvazione della legge agraria ed altre note vicende, Tiberio decide di candidarsi per la seconda volta al tribunato della plebe[79]. La cosa è assolutamente inconsueta[80] e desta scalpore sopra tutto, ovviamente, tra i *nobiles* antigraccani[81]. Non è chiaro se, per realizzare il suo disegno, Tiberio abbia seguito la via diretta consistente nella convocazione dei *concilia* in sede elettorale od abbia preferito far decidere la sua rielezione da un'assemblea legislativa intesa a proclamare la legittimità dell'*iteratio*[82]. Certo è che la prima riunione assembleare finisce con un nulla di fatto[83] e alla seconda Tiberio e i suoi seguaci si presentano apparentemente decisi anche a far uso della forza pur di spuntarla[84]. Proprio durante la seconda, agitatissima adunanza dei *concilia plebis* si riunisce a non molta distanza, nel tempio della *Fides*, il senato sotto la presidenza di Publio Mucio Scevola, l'u-

[79] Plut. *Ti. Gr.* 16; App. *b. c.* 1.14.

[80] Sul punto, da ultimo: Ross Taylor, *Was Tiberius Gracchus' last Assembly electoral or legislative?*, in *Athen.* 41 (1963) 55 ss.

[81] Cfr. App. *b. c.* 1.14; Cic. *Cat.* 4.2.4; Liv. *per.* 58.

[82] La tesi dell'assemblea legislativa è stata sostenuta dalla Ross Taylor (nt. 80) 57 ss.; v. anche Ross Taylor (nt. 16) 46 e nt. 41 (p. 133). In senso contrario: Earl, *Tiberius Gracchus' last Assembly*, in *Athen.* 43 (1965) 95 ss., cui ha risposto la Ross Taylor in *Athen.* 44 (1966) 238 ss. (*Appian and Plutarch on Tiberius Gracchus' last Assembly*). Da ultimo, sulla questione: Ungern-Sternberg, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht* (1970) 134 ss. Da un lato impressiona il fatto che App. *b. c.* 1.2.4 dica di Tiberio Gracco che fu ucciso mentre proponeva delle leggi, dall'altro colpisce il silenzio delle fonti (e in particolare di Plutarco) circa la pretesa proposta di Tiberio sull'*iteratio* (che sarebbe stata anticipatrice della *rogatio Papiria de tribunis reficiendis* del 131 a.C.: Rotondi, *L. p.* 302). A mio avviso è probabile che per la rielezione di Tiberio si sia adottato, come per l'abrogazione di Ottavio (*retro*, nt. 11), la procedura legislativa: nell'uno e nell'altro caso, non perché si trattasse di emanare una normativa nuova, ma perché si trattava di assumere, in un'occasione determinata e per essa soltanto, una decisione senza precedenti, cioè un cd. *privilegium*.

[83] Stando a Plutarco e ad Appiano (*retro*, nt. 79), i *concilia* furono aggiornati perché il voto si metteva male per Tiberio. Questi passò la sera e la notte nel cercare suffragi e nel prepararsi a difesa contro temuti colpi di mano degli avversari.

[84] App. *b. c.* 1.15 è esplicito. Fin dalla prima mattina Tiberio riunì i suoi partigiani, accordandosi con essi circa i segnali da farsi nel caso che si dovesse venire alle mani. Sul Campidoglio i modi di lui e dei suoi amici furono, se non violenti, subito e chiaramente prepotenti: di mettere disordine nelle urne, egli un segnale lo dette e i suoi furono pronti a ricorrere ad armi, per vero improvvisate (le verghe strappate ai littori), allo scopo di scacciare dal Campidoglio i sostenitori della *nobilitas* latifondista.

nico console presente in Roma [85]. Il pontefice massimo Publio Scipione Nasica Serapione denuncia con vigore l'imminente, a suo avviso sicura, azione di forza di Tiberio e insiste affinché il senato inviti il console a prendere le misure di emergenza appropriate a salvare la patria in pericolo [86]. Sia stato emesso oppur no il relativo *decretum senatus* [87], Publio Mucio dichiara pacatamente di rifiutarsi di adottare misure eccezionali contro Tiberio ed i suoi amici, che ancora non hanno dato motivo a consistenti sospetti di rivolta [88]. Allora Scipione Nasica si assume la

[85] L'altro console, L. Calpurnio Pisone, si trovava in Sicilia impegnato contro la rivolta degli schiavi: Oros. 5.9.

[86] Plut. *Ti. Gr.* 18-19; App. *b. c.* 1.15, 16. I due racconti divergono alquanto. Secondo Appiano, la riunione in senato fu indetta mentre era già incominciata l'azione di violenza di Tiberio e dei suoi seguaci (*retro*, nt. 84), sí che Appiano addirittura si meraviglia che il senato non abbia emesso un *senatus consultum de dictatore creando*. Secondo Plutarco, mentre sul Campidoglio aumentavano i disordini, Tiberio fu avvertito da un senatore amico, Fulvio Flacco, che in senato gli avversari, dopo aver invano tentato di persuadere il console ad intervenire, avevano ormai già deciso di ucciderlo per proprio conto ed avevano già armato a questo scopo un gran numero di amici e di schiavi; mentre i sostenitori a lui piú vicini già gli si stringevano intorno a difesa e si munivano delle verghe dei littori, Tiberio volle avvertire del pericolo incombente gli amici piú lontani, cui non poteva giungere con la voce a causa del tumulto, e fece il malcauto gesto di toccarsi la testa con la mano; dagli avversari il gesto fu interpretato come richiesta della corona (cfr. Florus *ep.* 2.2.7; Auct. *de vir. ill.* 64.6) e subito riferito al senato, dove la maggioranza antigraccana cominciò a rumoreggiare, insistendo per un'azione di forza. Si noti che, sempre secondo Plutarco (*Ti. Gr.* 17), Tiberio si era recato ai *concilia*, malgrado certi auspici contrari, affermando che, se non lo avesse fatto, lo avrebbero potuto accusare di aspirare alla tirannia: segno evidente che la voce in proposito correva. Cfr. KORNEMANN, *Zur Geschichte der Gracchenzeit*, in *Klio* 3 (1903) Bhft. 1, 32 ss.

[87] In proposito Appiano tace. Plut. *Ti. Gr.* 19, parla di una richiesta di Nasica al console (non al senato) di salvare la repubblica (τῇ πόλει βοηθεῖν) contro Tiberio che si era mostrato aspirante alla tirannide. Val. Max. 3.2.17 sembra piú esplicito: *cunctisque censentibus ut consul armis rem publicam tueretur, Scaevola negavit se quicquam vi esse acturum*. Ma su questa poco sicura testimonianza v. le giuste considerazioni del RÖDL (nt. 75) 136 ss.

[88] Plut. *Ti. Gr.* 19, dice che Publio Mucio si rifiutò di ricorrere alla violenza e di mettere a morte un cittadino senza processo, mentre Nasica qualificò questa posizione di tradimento. Val. Max. 3.2.17, che pure sembra parlare di rifiuto ad eseguire un *senatus consultum ultimum*, attribuisce invece a Nasica parole che riconoscono il legalismo di Mucio: *Quoniam, inquit, consul, dum iuris ordinem sequitur, id agit, ut cum omnibus legibus Romanum imperium corruat, egomet me privatus voluntati vestrae ducem offero*. Non sembra esatta l'interpretazione data dal GROSSO (nt. 77) a Plutarco: « egli giunse ad affermare che non avrebbe tenuto valido ciò

responsabilità di agire lui personalmente nei confronti di Tiberio e si avvia al Campidoglio seguito da numerosi senatori [89]. Grande tumulto sul Campidoglio, nel corso del quale Tiberio cade ucciso [90].

Secondo. Morto Tiberio, la *nobilitas* latifondista imposta la repressione nei confronti dei graccani, mentre Nasica si allontana prudentemente dall'Italia [91]. I consoli del 132 a. C., Popilio e Rupilio, vengono autorizzati dal senato ad esercitare contro i seguaci di Tiberio delle *quaestiones extraordinariae* per la loro punizione *more maiorum* [92]. Quanto a Publio Mucio, sappiamo di certo che Nasica non gli perdona il suo comportamento nella seduta al senato [93], ma che nonostante tutto la sua carriera politica continuerà indisturbata, sino al pontificato massimo conferitogli nel 130 a. C. [94]. Due famosi passaggi di Cicerone inducono, in materia, ai peggiori sospetti sul suo opportunismo. Nell'uno si afferma che egli *arma, quae privatus P. Scipio sumpserat, ea, Ti. Graccho interempto, iure optimo sumpta esse defendit* [95]. Nell'altro si precisa:

che il popolo avesse deciso sotto la persuasione o la pressione di Gracco ». In realtà, Plutarco dice che Publio Mucio rispose a Nasica che, se il popolo, persuaso o forzato da Tiberio, avesse votato qualche misura illegale, egli non l'avrebbe tenuta per buona.

[89] Plut. *Ti. Gr.* 19; App. *b. c.* 1.16; Val. Max. 3.2.17.

[90] Plut. *Ti. Gr.* 19.9.1 (il primo colpo fu inferto a Tiberio dal collega Publio Satireo; piú di trecento graccani uccisi); Oros. 5.9.2-3; App. *b. c.* 1.16.69-70; Liv. *per.* 58; Vell. 2.3.2; Val. Max. 1.4.2; Florus *ep.* 2.2.7; Auct. *de vir. ill.* 64.7; Ampel. *memor.* 26.1.

[91] Plut. *Ti. Gr.* 21.5.6. Cfr. MÜNZER, sv. *Cornelius* n. 354, in *PW.* 4.1 (1900) 1501 ss.

[92] Sall. *b. Iug.* 31.7 (*occiso Ti. Graccho ... in plebem Romanam quaestiones habitae sunt*); Val. Max. 4.7.10 (*nam cum senatus Rupilio et Laenati consulibus mandasset, ut in eos, qui cum Graccho consenserant, more maiorum animadverterent ...*); Cic. *Lael.* 11.37 (di Blossio di Cuma: *itaque hac amentia, quaestione nova perterritus, in Asiam perfugit ...*). Non di processi, ma di repressione coercitiva parla Plut. *Ti. Gr.* 20.3. Sul punto KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des röm. Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, in *ABW.* 56 (1962).

[93] Cic. *de orat* 2.70.285: *Placet etiam mihi illud Scipionis illius, qui Ti. Gracchum perculit: cum ei M. Flaccus multis probris obiectis P. Mucium iudicem tulisset; 'etero', inquit, 'iniquus est'; cum esset admurmuratum, 'ah', inquit 'P.C., non ego mihi illum iniquum eiero, verum omnibus'.* Sull'episodio, da ultimo: UNGERN-STERNBERG (nt. 82) 21 ss.

[94] *Retro*, nt. 6.

[95] Cic. *pro Planc.* 88: *Vinci autem improbos a bonis fateor fuisse preclarum, si finem tum vincendi viderem: quem profecto non videbam. Ubi enim praesto fuissent mihi aut tam fortes consules, quam L. Opimius? quam C. Marius? quam L. Flaccus? quibus ducibus improbos cives res publica vicit armata: aut si minus fortes,*

Scipionis factum statim P. Mucius consul, qui in gerenda re putabatur fuisse segnior, gesta multis senatus consultis non modo defendit, sed etiam ornavit [96]. Publio Mucio, dunque, stando allo *statim* di Cicerone, non avrebbe nemmeno atteso la fine del suo consolato e la emissione dei *senatus consulta* autorizzanti i suoi successori alle *quaestiones extraordinariae* contro i Graccani per dire ad alta voce, una volta assassinato Tiberio, che Scipione Nasica aveva agito *iure optimo*.

Non si nega che, a prima vista, le circostanze ora ricordate depongano contro la imparzialità prima, contro la coerenza poi del console Quinto Mucio. Ma se si riflette meglio, vi è modo e ragione per spiegar tutto assai plausibilmente, per convincersi che Publio Mucio fu sempre coerente: non alle posizioni, tramutatesi ad un certo punto in patenti intemperanze, di Tiberio Gracco, ma alla sua propria coscienza di giurista e di uomo di stato [97].

9. — Chi voglia accusare Publio Mucio di essersi rifiutato, per amor di Tiberio, al *senatus consultum ultimum* [98] tralascia di chiedersi, come sarebbe doveroso, in che cosa si traducesse, sul piano della realtà costituzionale, questo famoso tipo di *senatus consultum*.

attamen tam iusti, quam P. Mucius, qui arma, quae privatus P. Scipio sumpserat, ea, Ti. Graccho interempto, iure optimo sumpta esse defendit? Esset igitur pugnandum cum consulibus. Nihil amplius dico, nisi illud, victoriae nostrae graves adversarios paratos, interitus nullos ultores esse videbam.

[96] Cic. *de domo* 91: *Hoc ego populo, si tum consules aut fuissent in re publica aut omnino non fuissent nullo labore tuo praecipiti furori atque impio sceleri restitissem, sed publicam causam contra vim armatam sine populi praesidio suscipere nolui: non quo mihi P. Scipionis, fortissimi viri, vis in Ti. Graccho privati hominis displiceret, sed Scipionis factum statim. P. Mucius consul, qui in gerenda re putabatur fuisse segnior, gesta multis senatus consultis non modo defendit, sed etiam ornavit: mihi aut te interfecto cum consulibus, aut te vivo et tecum et cum illis armis decertandum fuit.*

[97] Sia chiaro che in questa sede il discorso è limitato alla dimostrazione dell'imparzialità e della coerenza di Publio Mucio. Esso non tocca la valutazione dell'indubbio rigorismo di quest'ultimo.

[98] Perplesso sembra FREZZA, *Corso di storia del diritto romano*[2] (1968) 258: Publio Mucio « si rifiutò di dar seguito alla richiesta del senato » (dunque, il *senatus consultum ultimum* fu emanato: ma v. la nt. 27) « sia perché consapevole, come giurista, della incostituzionalità della richiesta, sia perché appartenente al partito che caldeggiava le riforme (se anche non approvava la violenza dello stile graccano) ». Un quadro piú ampio delle oscillazioni della dottrina è in UNGERN-STERNBERG (nt. 82) 11 ss.

In altra sede credo di aver dimostrato che il c.d. *senatus consultum ultimum* (denominazione coniata da noi su suggestione di un paio di passi delle fonti) è puramente e semplicemente un mito della storiografia post-romana [99]. Tuttavia qui eviterò di proposito ogni richiamo a quella mia argomentazione, che potrebbe ben essere ritenuta non decisiva. Anche ad ammettere che il *senatus consultum ultimum* sia stata una reale e non immaginaria istituzione romana, anche a concedere che esso sia stata un'istituzione costituzionale (e non anticostituzionale o extracostituzionale, cioè meramente politica, come molti pure ritengono) [100], certo è che l'episodio del 133 a. C. rappresenta, per unanime riconoscimento, il primo esempio nella storia romana di discussione sul *senatus consultum ultimum* [101]. Di fronte alla proposta di Scipione Nasica [102], Publio Mucio si trovò dunque, nella sua doppia qualità di console e di giurista, al bivio tra il ritenerlo come un'innovazione ammissibile e il rifiutarlo come un *consultum* anticostituzionale. Ove si tenga presente che, per far fronte a contingenze di eccezione, esisteva l'istituto antichissimo, sicuramente costituzionale, della *dictatura* [103], non deve scandalizzare che Publio Mucio si sia rifiutato di assumere sopra di sé, con forzatura evidente dei suoi poteri costituzionali, un compito che il senato avrebbe potuto demandare, per il tramite di un *senatus consultum de dictatore creando*, ad un dittatore regolarmente investito [104].

Sotto il profilo giuridico-costituzionale, il rifiuto di Publio Mucio al *senatus consultum ultimum* è piú che giustificabile. Deve apparirci

[99] GUARINO, « *Senatus consultum ultimum* », in *Fs. von Lubtow* (1970) 281 ss.

[100] Per la costituzionalità: PLAUMANN, *Das sogenannte « Senatus consultum ultimum », die Quasidiktatur der späteren römischen Republik*, in *Klio* 13 (1913) 321 ss., seguito ultimamente dal RÖDL (nt. 75). Per l'incostituzionalità: MOMMSEN, *Das römische Strafrecht* (rist. 1955) 267. Per l'extracostituzionalità: VON LÜBTOW, *Das römische Volk* (1955) 339.

[101] Anteriori al 133 a.C. sono solo due episodi leggendari, nonché costituenti il frutto di interpretazione a posteriori: Liv. 4.3.9 (464 a.C.) e Liv. 6.11.20 (348 a.C.). Sorprende l'opinione del BLEICKEN, *Senatsgericht und Kaisergericht* (1962) 18 s. (cfr. anche: ID., sv. *Provocatio*, in *PW*. 23.1 [1959] 2452 s.), secondo cui il primo esempio storico di *senatus consultum ultimum*, sia pure ancor privo delle formulazioni successivamente venute in uso, sarebbe da ravvisarsi nel *Sc. de Bacchanalibus* del 186 a.C.

[102] *Retro*, nt. 87.

[103] Contro la tesi dell'inattuabilità della *dictatura*: GUARINO (nt. 99) nt. 26.

[104] Si ricordi che il primo a meravigliarsi del fatto che, nella contingenza di Tiberio Gracco, non si sia fatto ricorso alla dittatura è Appian. *b. c.* 1.16.

addirittura doveroso [105]. E non si dica che, se il *senatus consultum ultimum* fu comunque emanato [106], egli non era piú in grado di discuterlo ed era solo in dovere di obbedirgli. In primo luogo, è assai dubbio che nella seduta del *senatus* del 133 a. C. si sia andati oltre la proposta di Scipione Nasica [107]. In secondo luogo, tutti coloro che accettano il mito di questo istituto convengono peraltro in ciò: che il *senatus consultum ultimum* non era vincolante per il magistrato cui si indirizzava, perché stava alla libera decisione (e alla responsabilità piena) di quest'ultimo eseguirlo in tutto o in parte, o addirittura non eseguirlo [108]. Dunque il problema restava, per il console giurista, invariato. Perché non procedere alla nomina di un dittatore, lui veramente con pieni e indiscutibili poteri?

Ma non basta. L'atteggiamento di Publio Mucio di fronte a Scipione Nasica può essere giustificato, oltre che sul piano formale, anche su quello sostanziale. Le notizie che giungevano in senato dal vicino Campidoglio [109], durante l'agitata seduta, non erano, per quanto Nasica tentasse di gonfiare, di una sedizione in atto, ma di un'assemblea della plebe in corso di svolgimento, sia pure di turbolentissimo svolgimento [110]. Poteva un console arrogarsi di interromperla, o anche solo di sindacarne gli sviluppi? Non credo. Il console, per quanto supremo magistrato della repubblica, non poteva farlo senza infrangere sicuri orientamenti (se pur non è da parlarsi, in questo caso, addirittura di sicuri princípi) della vita costituzionale romana. I *tribuni plebis* erano *sacrosancti* e dotati inoltre della *auxilii latio* nei confronti di tutti i *magistratus* repubblicani, ivi compresi i *consules* [111]. Era concepibile, ciò posto, che un console interferisse nelle iniziative di un tribuno della plebe senza violare le *leges sacratae* e senza esporsi alla sua stessa *intercessio*?

[105] Basti pensare che al fondo della proposta di Scipione Nasica vi era l'invito al console, mediante *senatus consultum*, a fare uso della *coercitio* contro i cittadini senza riconoscere a questi ultimi la *provocatio ad populum*.

[106] A Val. Max. 3.2.17 (*retro*, nt. 87) si può aggiungere, a sostegno di questa tesi, un vago accenno di Caes. *b. c.* 1.7, su cui v. però RÖDL (nt. 75) 108 ss.

[107] V. da ultimo, giustamente: RÖDL (nt. 75) 94 ss.; UNGERN-STERNBERG (nt. 82) 7 ss.

[108] GUARINO (nt. 99) n. 5.

[109] Sulla stretta vicinanza dei due luoghi di riunione: ROSS TAYLOR (nt. 16) 15 ss. Cfr. App. *b. c.* 1.16.

[110] Mancano segni sicuri che l'assemblea fosse stata disciolta: App. *b. c.* 1.15; Plut. *Ti. Gr.* 19.3; Florus *ep.* 2.2.7; Auct. *de vir. ill.* 64.6.

[111] Cfr. Liv. 2.33.1. Sul punto, per tutti: SIBER, sv. *Plebs*, in *PW.* 21.1 (1951) 169 ss., specialm. 82 s.; BLEICKEN, *Das Volkstribunat der klassischen Republik* (1955).

Ancora: i *concilia plebis* convocati da un tribuno erano preclusi all'accesso dei *patricii* e costituivano, rispetto a tutta la restante organizzazione statale, un'isola di autonomia e di indipendenza [112]. Era ammissibile, ciò dato, che li invadesse di forza un *magistratus populi Romani*, e per di piú un magistrato patrizio? Né è tutto. È vero che ormai si riconosceva ai *consules* la possibilità di imbastire, su autorizzazione del senato, *quaestiones extraordinariae*, senza *provocatio ad populum*, nei confronti dei sovvertitori dell'ordine sociale [113]; ma è pur vero che, stando ai precedenti fino ad allora verificatisi, il *consultum senatus* non doveva consistere in un generico « *videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat* », ma in una designazione precisa del nuovo e speciale crimine da perseguire [114]. Era pensabile, ciò considerato, che il console si ponesse alla caccia dei colpevoli di un reato vagamente indicato, impegnando in essa i suoi poteri di *coërcitio*?

Ecco precisarsi in Quinto Mucio qualcosa di ben diverso da una subdola azione di fiancheggiamento di Tiberio Gracco. Al pericolo ancor vago di disordini Mucio anteponeva, correttamente, la preoccupazione di salvaguardare la dignità e l'equilibrio generale delle istituzioni repubblicane.

10. — E Scipione Nasica? In lui, che comunque versava, come *privatus*, in situazione assai meno delicata di quella del console in ca-

[112] Come è noto, costituisce oggetto di viva discussione il punto se i *concilia plebis* siano rimasti sempre nettamente separati dai *comitia*, cosí come era alle origini, o se invece essi, a partire dal sec. III, si siano progressivamente trasformati in *comitia tributa*, che potevano essere riuniti anche dai *magistratus minores populi Romani*. Per un ragguaglio: VON LÜBTOW (nt. 100) 302. La mia opinione è che tra le due assemblee vi sia stata sempre netta distinzione: GUARINO (nt. 20) 201 ss. Comunque, quel che qui mi importa rilevare è che i *concilia plebis* devono essere rimasti tali, cioè preclusi ai *patricii* e ai *magistratus patricii*, quanto meno in sede di elezione (o di delibere relative alle elezioni) dei *tribuni plebis* e degli *aediles plebeii*.

[113] Da ultimo: KUNKEL (nt. 92) 51 ss. Non entriamo, in questa sede, nella discussione relativa alle origini del *iudicium publicum*.

[114] Il pensiero corre spontaneamente al *sc. de Bacchanalibus* (cfr. *FIRA*. 1.240 s.) e al *senatus consultum* sulla repressione delle stragi silane (138 a.C.) di cui riferisce Cic. *Brut.* 85 (*... cum in Sila facta caedes esset notique homines interfecti insimulareturque familia, ... decrevisse senatum, ut de ea re cognoscerent et statuerent consules ...*). Come è noto, ad evitare che i *consules* si facessero forti dell'autorizzazione del *senatus* per perseguire (senza *provocatio*) i *cives*, Caio Gracco fece emanare nel 123 a.C. la *lex* (*plebiscitum*) *Sempronia de capite civis*, la quale vietò appunto di *iudicare de capite civis iniussu populi*. Su questa legge e sui suoi rapporti col cd. *senatus ocnsultum ultimum*: GUARINO (nt. 99) n. 7.

rica, la preoccupazione delle istituzioni repubblicane da rispettare fu ampiamente soverchiata dall'odio verso Tiberio o, se si preferisce, dall'ansia di evitare alla *respublica* la temuta *adfectatio regni*. In fondo vi deve essere stata della sincerità nella sua esclamazione riferita da Plutarco: « Visto che chi ha la massima autorità tradisce lo stato, mi segua chi vuole salvaguardare le leggi » [115], e sopra tutto in quella riferita da Appiano: « Seguitemi, cittadini, se volete salvare la patria » [116].

Scipione Nasica, nei confronti di Tiberio Gracco, trasse il dado sperando di vincere, e vinse. Indubbiamente esercitò una azione violenta, che lo espose al rischio di mettersi dalla parte del torto ove la riunione dei *concilia* fosse stata ancora in corso di svolgimento e i tribuni della plebe gli si fossero tutti rivoltati contro [117]. L'antipatia e peggio di molti non gliela tolse, in seguito, nessuno, e già abbiamo visto che per sottrarsi ad eventuali reazioni pensò bene di riparare in Asia [118]. Comunque è fuor di dubbio che egli ebbe fortuna. Da un lato pare proprio che la riunione dei *concilia* fosse ormai andata in fumo e che i *populares* tuttora accalcati sul Campidoglio vi stessero solo per difendere Tiberio da imminenti aggressioni o per assistere in prima fila allo svolgersi degli eventi [119]. Dall'altro lato vi sono buoni indizi per ritenere che a Tiberio si fossero rivoltati alcuni suoi colleghi, uno dei quali, Publio Satireo, addirittura partecipò poi al suo assassinio dandogli in capo con il piede di uno scanno [120].

[115] Plut. *Ti. Gr.* 19.3: ... Ἐπεὶ τοίνυν ... προδίδωσιν ὁ ἄρχων τὴν πόλιν. οἱ βουλόμηνοι τοῖς νόμοις βοηθεῖν ἀκολουθεῖτε. Cfr. tuttavia Val. Max. 3.2.17 (*retro*, nt. 88).

[116] Appian. *b. c.* 1.16: ... ἐβόα τε μέγιστον ἔπεσθαι οἱ τοῦς ἐθέλοντας σώξεσθαι τῆν πατρίδα.

[117] Qualche autore (da ultimo e molto decisamente: FREZZA [nt. 98] 258 s. e nt. 28 e 29) ha visto nella iniziativa di Scipione Nasica i segni caratteristici dell'*evocatio*, cioè della chiamata dei cittadini alle armi fatta, in caso di necessità, da un qualunque privato (*qui rem publicam salvam esse velit, me sequatur*). Rilievo esatto, il quale tuttavia non vale a conferire di per sé fondamento di costituzionalità all'azione di Nasica. L'*evocatio* sarebbe potuta essere anche ingiustificata e violatrice della *sacrosanctitas* del tribuno Gracco e dell'autonomia dei *concilia plebis*. La verità è che Scipione Nasica adottò, nella circostanza, il criterio di azione che sarebbe stato, molti secoli appresso, quello di Napoleone: « Je m'engage, et puis je vois ». I fatti, e in particolare il successo, dettero ragione a Nasica. In questo senso, sostanzialmente: UNGERN-STERNBERG (nt. 82) 16 ss.

[118] *Retro*, nt. 91. Sui particolari: ASTIN (nt. 1) 229.

[119] *Retro*, nt. 86.

[120] *Retro*, nt. 95. Evito di proposito troppo sottili precisazioni sull'ultimo giorno

11. — Fu successivamente a tali vicende, e in relazione agli elementi emersi durante il loro svolgimento, che Publio Mucio espresse quel giudizio positivo sull'operato di Nasica, che Cicerone riporta due volte con tanto compiacimento e che certo a tutta prima colpisce sfavorevolmente chi sia convinto che Mucio fosse un « supporter » di Tiberio e chi ricordi l'analogo (ma non identico) giudizio espresso da un sicuro avversario di quest'ultimo, Scipione Emiliano [121]. Ebbene parliamone. Non tralasciamo peraltro di tener presente che i riferimenti di Cicerone, tanto piú perché fatti nel corso di due concitate orazioni, possono essere (e sono) passabilmente esatti nella sostanza, ma non è detto che siano (anzi probabilmente non sono) altrettanto precisi nei particolari.

Nell'orazione per Cneo Plancio [122] Cicerone non inserisce certo Publio Mucio tra i consoli di carattere forte, come Opimio, come Mario, come Flacco, pronti a difendere la repubblica dai suoi insidiatori mediante il ricorso alle armi. Publio Mucio viene da lui classificato tra i *minus fortes*, ma viene subito dopo lodato come *iustus*, cioè come fedele e rigoroso tutore del *ius Romanorum* [123]. Perché giusto? Perché (ci sentiamo di dirlo anche noi), pur essendosi rifiutato di creare un conflitto costituzionale nel momento in cui la sedizione di Tiberio Gracco non era affatto sicura, non esitò, dopo l'uccisione di Tiberio, a difendere l'iniziativa di Scipione Nasica, affermando che egli aveva, come privato cittadino, preso le armi *iure optimo*. Ora io non vedo la contraddizione tra questa sua giustificazione di Nasica e il suo prudente comportamento in senato. Nessun elemento abbiamo per dire che Publio Mucio in senato, non solo si rifiutò di mettere i consoli contro i tribuni e i *concilia plebis*, ma sostenne altresí che a Nasica e a qualunque altro privato

di Tiberio Gracco: precisazioni che saprebbero troppo di fantasia. V., ad esempio: ASTIN (nt. 1) 218 ss.

[121] È noto che Scipione Emiliano, apprendendo della fine tragica di Tiberio Gracco mentre era impegnato a Numanzia, declamò l'omerico « cosí pèra chiunque opra tal cose » (Om. *Odiss.* 1.47): Plut. *Ti. Gr.* 21.7; Diod. 34-35 7.3. È noto altresí che piú tardi, interrogato circa la sorte di Tiberio, egli affermò recisamente *Ti. Gracchum iure caesum videri*: Cic. *de orat.* 2.106; Cic. *pro Mil.* 8; Liv. *per.* 59; Val. Max. 6.2.3; Vell. 2.4 (*si is occupandae rei publicae animum habuisse, iure caesum*): Auct. *de vir. ill.* 58.8. Si osservi tuttavia la differenza con le testimonianze ciceroniane su Publio Mucio. Mentre Scipione Emiliano parla di Tiberio Gracco giustamente ucciso, Publio Mucio dichiara giustamente compiuta l'azione di Nasica.

[122] Cic. *pro Planc.* 88 (*retro*, nt. 95).

[123] Le sfumature di *iustus* sono molteplici, ma che in questo punto il senso di *iustus* sia quello rigoroso di persona strettamente aderente ai principi del *ius*, sembra evidente.

cittadino fosse interdetto di reagire alla sedizione graccana se e quando essa si fosse manifestata. Al contrario, è addirittura pensabile che Mucio abbia chiaramente sottolineato, nella famosa seduta, che quella responsabilità che a lui come console era inibito di assumere, un privato cittadino avrebbe ben potuto assumersela lui; che quel rischio, di trovarsi di fronte ad una assemblea in corso di regolare svolgimento, che il console non era in diritto di affrontare senza porre a repentaglio la costituzione repubblicana, un privato cittadino ben avrebbe potuto affrontarlo, ponendo a repentaglio la sua personale sfera giuridica [124].

E se le cose stanno cosí, non deve esservi nemmeno difficoltà nell'ammettere che Mucio abbia fatto la sua dichiarazione da console in carica, quindi nello stesso anno 133 a.C., a breve distanza dalla morte di Tiberio.

Nell'orazione *de domo sua* [125] Cicerone non dice, in sostanza, nulla di diverso da quanto ha detto nell'altra orazione. Egli, spiegando i motivi per cui non ha fatto ricorso alla violenza privata contro Clodio, tiene a chiarire di non essere stato certo trattenuto da disapprovazione nei riguardi dell'iniziativa svolta a suo tempo da Nasica, *homo privatus* e *fortissimus vir*, contro Tiberio Gracco. E a questo punto coglie l'occasione per ricordare che il console Publio Mucio, lo stesso ch'era ritenuto dai suoi concittadini *segnior* [126] in sede di decisioni da prendere (*in gerenda re*), non esitò, quando le decisioni furono prese personalmente da Nasica (*gesta re*), a difendere senza indugio (*statim*) l'operato di costui. Il parallelo con l'orazione *pro Plancio*, come si vede, è perfetto, e non lo alterano certo, nelle sue linee essenziali, i *multa senatus*

[124] Questa non è la sede per uno studio, o anche solo per un *excursus*, sulla antigiuridicità della violenza in Roma: cfr., da ultimo, LINTOTT (nt. 2) *passim*. Mi preme solo notare che l'illiceità della *vis* (sia *privata* che *publica*) non si pone affatto come un concetto originario, o anche molto antico, dell'ordinamento romano. A parte la riconosciuta liceità in ogni tempo del *vim vi repellere*, sta in fatto che i divieti delle esplicazioni violente e le repressioni criminali delle stesse si moltiplicarono (e si collegarono tra loro a sistema) solo a partire dagli ultimi anni del secondo sec. a.C. La violenza, ai tempi dei Gracchi, era ancora largamente lecita, nella misura in cui non cozzasse contro precisi divieti o non invadesse precisi ambiti di liceità giuridica altrui. In definitiva, non essendo la violenza in sé illecita, il giudizio sull'illiceità di un'azione violenta non era, il piú delle volte, possibile *a priori*, ma era da rimettersi ad una valutazione *a posteriori* dei fatti.

[125] Cic. *de domo* 91 (*retro*, nt. 96).

[126] Comparativo assoluto o relativo? Propenderei per il relativo. *In gerenda re* è fuori di dubbio che Mucio, escludendo la possibilità di intervento dei consoli, si mostrò (e fu quindi giudicato) piú cauto di Scipione Nasica.

consulta con cui Mucio, secondo Cicerone, avrebbe rinforzato il suo argomento. Se non si tratta di pura ridondanza oratoria, è probabile che Cicerone alluda ai *consulta* (emanati peraltro non *statim*, ma qualche tempo dopo il tumulto) con cui il senato, dichiarando sedizioso il movimento graccano, invitò i consoli Popilio e Rupilio a perseguire i seguaci di Tiberio con *quaestiones extraordinariae* [127].

In conclusione, non sembra affatto il caso di giudicare false almeno nella sostanza, le testimonianze ciceroniane in ordine al comportamento di Publio Mucio dopo la morte di Tiberio. Esse son vere, ma non denunciano un voltafaccia di Mucio nei confronti di Tiberio. Confermano invece la coerenza del giurista a quei suoi principi per cui, in mancanza di sicuri elementi, non aveva voluto sentir parlare di *senatus*

[127] Sulle *quaestiones extraordinariae* contro i seguaci di Tiberio v. *retro*, nt. 92. Qui restano da discutere due punti: come mai Scipione Nasica, pur avendo ottenuto *statim* l'approvazione di Publio Mucio, rimase a questi tanto ostile da rifiutarlo come giudice in ordine alle accuse mossegli da Marco Flacco (cfr. Cic. *de orat.* 2.70.285: *retro*, nt. 93); come mai lo stesso Scipione Nasica fu costretto a riparare in Asia sulla fine del 133 o agli inizi del 132 a.C. (v. *retro*, nt. 91). A mio avviso, la risposta piú verosimile (non dico sicura) è questa. È fuor di dubbio che l'iniziativa di Scipione Nasica, tanto piú perché presa a titolo privato dopo il rifiuto di intervento da parte del console (Cic. *Brut.* 58.212: *ex dominatu Ti. Gracchi privatus in libertatem rem publicam vindicavit*), sdegnò fortemente, anche se ingiustamente, i *populares*; è altresí probabile che l'eccesso di ferocia connesso a quella iniziativa (se son vere le notizie circa la strage dei graccani: v. *retro*, nt. 90) abbia addirittura conferito un certo qual fondamento alla reazione dei *populares* contro Nasica; ciò posto, si comprende facilmente che gli amici di Nasica in senato abbiano giudicato opportuno, ad ogni buon conto, di allontanarlo da Roma e di spedirlo in *legatio libera* a Bergamo. Quanto alle accuse di Flacco, può anche darsi che esse non abbiano nulla a che vedere con i tempi e le vicende del tribunato di Tiberio Gracco, ma è piú probabile che esse siano state mosse a Nasica proprio in relazione agli eccessi compiuti da lui e dai suoi amici nel reprimere la *seditio* di Tiberio. Ma allora, tra la tesi di chi sostiene che le accuse furono formulate prima delle dichiarazioni di Mucio circa il giusto fondamento dell'operato di Nasica e la tesi di chi sostiene che le accuse furono formulate dopo (per un ragguaglio di letteratura: UNGERN-STERNBERG [nt. 82] 22 s.), maggiormente attendibile appare la seconda tesi. È difficilmente pensabile che Publio Mucio, anche a prescindere da ogni ripicca personale, avrebbe espresso pubblicamente un parere sull'iniziativa di Nasica dopo la violenta dichiarazione di sfiducia fatta da costui nei suoi confronti. Viceversa, se si ammette che Mucio avesse già giustificato in linea di principio Nasica, si capisce come e perché Marco Flacco sia passato ad attaccare Nasica a causa degli eccessi della sua reazione (*multi probris obiectis*) e si capisce anche perché Nasica abbia, tutto sommato, respinto il ricorso al giudizio di Mucio. Troppo distaccato, troppo imparziale Mucio per i gusti del partigiano e diffidente Nasica. È un uomo distaccato e imparziale, essendo equo con tutti, da certi temperamenti è reputato (si sa) *omnibus iniquus*.

consultum ultimum (o quel che fosse). Solo che bisogna mutare la prospettiva corrente. In luogo di Mucio seguace di Tiberio Gracco, bisogna parlare di un Tiberio Gracco che conformò per un certo tempo il suo modo di agire alle direttive giuridico-costituzionali di Publio Mucio [128], ma che infine, nella vicenda dell'ultima riunione assembleare, si distaccò da quelle direttive e si rese colpevole di inescusabile sedizione.

12. — Rievocata cosí la storia dei rapporti tra Tiberio Gracco e Publio Mucio, ci si offre un parametro ragionevole per la valutazione dell'episodio di Ottavio.

Non ostante la cosa non risulti né direttamente né indirettamente dalle fonti, si chiarisce ormai come buona ipotesi quella che la proposta ai *concilia plebis* di *abrogatio* del tribuno Ottavio non sia sortita da un'iniziativa improvvisa e poco meditata di Tiberio Gracco. Tiberio ne dovette parlare con i suoi consiglieri giuridici, e in particolare con Publio Mucio, ottenendone l'approvazione.

È nota la giustificazione che dette pubblicamente Tiberio della destituzione del collega. Il discorso ricostruito da Plutarco [129] esprime certamente, nella buona sostanza, gli argomenti che egli dovette pubblicamente ripetere piú volte, a titolo di *suasio* per l'approvazione del plebiscito, davanti alla plebe ed alla stessa *nobilitas*[130]. Il tribuno, egli disse, è sacro e inviolabile in quanto consacrato dalla plebe per difenderne gli interessi: se egli si volta contro gli interessi della plebe, non è piú un tribuno e la plebe ben può rimuoverlo dalla carica e trasferire ad un altro il tribunato, come se fosse un'offerta votiva. Ebbene, è di grande importanza per noi che la concezione di base di questa argomentazione di Tiberio Gracco, la concezione cioè che il volere del popolo è sovrano, si ritrova tal quale nella posizione assunta da Publio Mucio, come giurista e non come uomo politico, a proposito del caso famoso di Ostilio Mancino [131]. Avendo questi pattuito con i Numantini condi-

[128] Si noti che Cic. *acad. pr.* 2.5.13 (*retro* n. 6 e nt. 45) qualifica Crasso Muciano e Publio Mucio come *auctores legum* di Tiberio Gracco, cioè come autorevoli garanti di tutto il suo operato legislativo del 133 a.C.

[129] Plut. *Ti. Gr.* 15.

[130] Il FREZZA (nt. 98) 256 nt. 24, segnala opportunamente il precedente di Tiberio Gracco padre (cos. 177) nei confronti del tribuno Aburio (cfr. Liv. 39.5) e osserva che « la ripetizione, nell'ambito della medesima famiglia, degli stessi atteggiamenti politici, è una delle costanti dell'etica familiare romana ».

[131] Sul caso di Ostilio Mancino e sulle sue complesse implicazioni: MÜNZER, sv. *Hostilius* n. 18, in *PW.* 8.2 (1913) 2508 ss.; DE VISSCHER, *Le régime romain*

zioni di pace che i suoi concittadini ritennero indecorose, il *pater patratus* ne effettuò la *deditio* ai nemici; ma i Numantini non accettarono la *deditio* e resero Ostilio Mancino ai Romani, sí che sorse il quesito se egli, essendo *reversus ab hostibus,* potesse ritenersi tuttora *civis Romanus* oppur no [132]. Nella disputa giurisprudenziale sorta a questo proposito (disputa poi risolta, ad ogni buon conto, con una legge che concesse la *civitas Romana* ad Ostilio Mancino), Publio Mucio sostenne decisamente, in polemica con Bruto [133], la tesi che dovette ottenere la prevalenza: *quem semel populus iussisset dedi, ex civitate expulsisse videretur, sicut faceret, cum aqua et igni interdiceret* [134].

È verosimile dunque che la tesi di Tiberio si inquadrasse in una concezione che Publio Mucio aveva già pubblicamente difeso, come giurista, da anni [135]. È verosimile, piú precisamente, che l'*abrogatio* di Ottavio, se non consigliata, sia stata da Publio Mucio pubblicamente dichiarata lecita. Ed è verosimile, infine, che all'autorità di Publio Mucio risalga la decisione di Ottavio di non opporre il veto, come pur formalmente avrebbe potuto fare, ad una deliberazione assembleare che doveva riguardare il giudizio sulla sua attività di tribuno. Il caso della *abrogatio* di un *tribunus plebis* era, lo abbiamo visto, praticamente nuovo [136]. Se la proposta di Tiberio fu formulata e andò avanti, senza *intercessio* da parte di Ottavio, non poté che dipendere, sino a prova contraria, dal parere manifestato, con tutto il peso della sua riconosciuta

de la noxalité (1947) 123 ss.; KORNHARD, « *Postliminium* » *in republikanischer Zeit*, in *SDHI.* 9 (1953) 29 ss., 33 ss.; LEVY, « *Libertas* » *und* « *civitas* », in *ZSS.* 78 (1961) 151 s.; FRANCIOSI, *Il processo di libertà in dir. rom.* (1961) 34 ss.; HORAK, « *Rationes decidendi* » 1 (1969) 239 ss.

[132] Cfr. Cic. *de orat.* 1.40.181.

[133] Mod. 3 *reg.* D. 49.15.4: *Eos, qui ab hostibus capiuntur vel hostibus dedentur, iure postliminii reverti antiquitus placuit, an qui hostibus deditus reversus nec a nobis receptus civis Romanus sit, inter Brutum et Scaevolam varie tractatum est; et consequens est, ut civitatem non adipiscatur.*

[134] Pomp. 37 *Q. Muc.* D. 50.7.18 (17): *... itaque eum, qui legatum pulsasset, Quintus Mucius dedi hostibus, quorum erant legati* [*solitus est respondere*] (*solitum esse respondit*). *quem hostes si non recepissent, quaesitum est, an civis Romanus maneret; quibusdam existimantibus manere, aliis contra, quia quem semel populus iussisset dedi, ex civitate expulsisse videretur, sicut faceret, cum aqua et igni interdiceret. in qua sententia videtur Publius Mucius fuisse. id autem maxime quaesitum est in Hostilio Mancino, quem Numantini sibi deditum non acceperunt: de quo tamen lex postea lata est, ut esset civis Romanus, et praeturam quoque gessisse dicitur.*

[135] L'episodio di Ostilio Mancino è del 137 a.C.

[136] *Retro*, n. 3.

auctoritas, dal giureconsulto massimo di quegli anni, di cui nessuno disconosceva la grande dottrina e l'assoluta imparzialità.

Assoluta imparzialità. Ora sí che possiamo dirlo con qualche sicurezza maggiore di quella che avevamo all'inizio di queste note. Eravamo partiti infatti da una dichiarazione ciceroniana che poneva sullo stesso piano Mucio e Crasso come consiglieri di Tiberio Gracco [137]. Ma il passo, rileggiamolo, aveva un senso non del tutto chiaro: *alterum* (Crasso), *ut videmus palam, alterum* (Mucio) *ut suspicantur, obscurius*. Che l'appoggio di Publio Mucio a Tiberio Gracco fosse piuttosto coperto, si può capire e ce lo siamo anche facilmente spiegato. Ma perché Cicerone di quell'*obscurius* non dice *ut videmus*, ma dice invece *ut suspicantur*?

Dopo il rovesciamento di posizioni nei rapporti tra Mucio e Tiberio, cui siamo pervenuti nelle pagine precedenti, il perché finalmente è limpido. Cicerone non aveva elementi sicuri per affermare che Mucio fosse un sostenitore di Tiberio Gracco: lo stesso comportamento di Mucio dopo l'uccisione di Tiberio portava a dubitarne. Gli elementi che Cicerone aveva in mano consistevano solo nel fatto che la politica legislativa di Tiberio Gracco coincideva obbiettivamente con le impostazioni di Publio Mucio [138]. Il fatto obbiettivo della coincidenza poteva essere solo fonte di sospetto, non di certezza, sia per Cicerone che per i contemporanei di Publio Mucio [139], circa i consigli specificamente dati da Mucio a Tiberio.

Postilla: L'« affare » dei Gracchi.

1. La vecchia storia dei Gracchi, sinora dominio esclusivo e quasi geloso di ricerche e discussioni strettamente riservate agli specialisti, è stata messa a disposizione del grosso pubblico, acché si renda conto e giudichi con i propri mezzi, dall'intelligenza di un editore francese e dalla sperimentata competenza di uno storiografo di Roma. Il primo, il Juliard, ha lanciato una collezione di « Archives », affidata alle cure di Pierre Nora, in cui le grandi questioni del lontano e recente passato

[137] Cic. *Acad. pr.* 2.5.13 (*retro*, nt. 45).
[138] *Retro*, nt. 128.
[139] *Retro*, nt. 46.

* In *Index* 1 (1970) 198 ss., a proposito di: *Les Gracques. Crise agraire et révolution à Rome*, présentés par Claude Nicolet, « Collection Archives, nr. 33 » (Paris, Juliard, 1967) p. 235.

(l'anno mille, gli scandali di Panama, la battaglia di Azincourt, la « notte dei lunghi coltelli » e via dicendo) sono riproposte, in edizioni economiche e tascabili, attraverso i documenti essenziali che le concernono. Il secondo, Claude Nicolet, ha accettato di inserire in questa raccolta la documentazione (tradotta) relativa a Tiberio e Caio Gracco e di illustrare i tempi e le situazioni del 150-100 a. C. con una semplicità di linguaggio ed una limpidezza di panoramiche che sono la dote felice (purtroppo) di ben pochi accademici contemporanei. Ne è venuto fuori un libretto, bibliograficamente aggiornatissimo (cfr. p. 233 ss.), che può essere letto con molto profitto anche da coloro che sono o si ritengono, per dir così, addetti ai lavori.

La funzione del Nicolet, in questo libro, vuol essere quella di un esperto che vi prende familiarmente sotto braccio e vi conduce qua e là tra le fonti, invitandovi a leggerle, dandovi i chiarimenti del caso, aiutandovi a porvi i quesiti, fornendovi un quadro delle soluzioni proposte dagli studiosi, e magari anche suggerendovi qualche spunto egli stesso. Il « dossier » dei Gracchi, egli nota (p. 7 ss.), è particolarmente complesso perché è fatto per minima parte da documenti immediati della loro azione (anche delle famose leggi proposte dai due fratelli non abbiamo il testo o almeno un testo sicuro). Le carte che pure lo gonfiano sono costituite da cenni, riferimenti, reazioni di contemporanei o quasi contemporanei (testimonianze della cui obbiettività è spesso lecito dubitare) oppure dai racconti della agitata vicenda fatti, indipendentemente l'uno dall'altro, da Plutarco e da Appiano (due storici fioriti tre secoli dopo, che inevitabilmente hanno subíto, non si sa in quale misura, gli effetti della « saga » formatasi a Roma in quel frattempo). Dunque cautela. Si cominci pure con la lettura completa degli squarci di Plutarco e di Appiano (p. 11 ss.), ma si cerchi subito dopo di risalire criticamente, e con l'aiuto delle altre (scarse e contraddittorie) fonti disponibili, al secondo secolo a.C., alla crisi demografica e agraria in Italia (p. 83 ss.), al clima socialmente teso entro cui si mossero i due fratelli (p. 197 ss.), ai precedenti della riforma agraria proposta da Tiberio ed al probabile contenuto di essa (p. 117 ss.). Dopo di che, e non prima, i due quesiti di fondo: « pourquoi Tiberius Gracchus? » (p. 133 ss.) e « qu'est-ce que Caius Gracchus? » (n. 165 ss.). Solamente dopo aver risposto a questi due quesiti è possibile concludere circa il senso in cui va intesa la « rivoluzione » (se fu rivoluzione) dei due fratelli Gracchi (p. 197 ss.). Una rivoluzione (a giudizio del Nicolet) non tanto economica e politica, quanto ideologica e morale, ispirata dalla cultura greca, tendente ad affermare la sovranità piena, effettiva, immediata del popolo,

al di là e al di sopra delle strutture proprie della costituzione tradizionale romana.

Basta questo rapidissimo schema dell'opera a far comprendere che cosa è andato quasi inavvertitamente succedendo nel corso della sua stesura da parte dell'autore e della sua lettura da parte nostra. È andato succedendo, è successo che, postici sotto braccio al nostro mèntore, siamo stati inevitabilmente condotti da lui là dove la sua competenza e il suo entusiasmo per l'argomento ci hanno voluto, anche senza volerlo, condurre. Altro che giudicare di testa nostra. Il « dossier » dei Gracchi, che volevamo provarci a sfogliare da soli per fare da noi la storia della vicenda, si è trasformato man mano in una dimostrazione che il Nicolet, trascegliendo le varie pezze d'appoggio, ha costruito lui stesso al posto nostro. Meglio cosí, del resto. Il racconto storiografico (che si rifà, in particolare, a ben noti e apprezzati lavori precedenti dell'autore: sopra tutto al libro su *L'ordre équestre à l'époque républicaine* del 1966), per quel che posso e so giudicare, è fascinoso e eccellente.

2. Fascinoso, eccellente: sicuro. Ma è altrettanto convincente? Non sarò certo io a tentar di addentrarmi in quello sterminato *ager publicus* della famosa questione che è stato ormai tanto fermamente (e forse irreversibilmente) « occupato » da storiografi di altissima levatura, che vanno da Mommsen a Fraccaro e a Carcopino, per non parlare dello stesso Nicolet. Ma, pur rimanendo prudentemente ai margini dell'argomento, non so sottrarmi alla tentazione di qualche minima riserva in ordine alle conclusioni cui giunge l'autore.

Il Nicolet non dubita, come accennavo dianzi, che l'affare dei Gracchi abbia costituito una vera e propria rivoluzione. Egli contesta, e gli diamo ragione, quella « rivoluzione romana » che il Syme (*The Roman Revolution* [1939, tr. it. 1962]) ha voluto situare nel periodo che va dal triumvirato a tutto il principato di Augusto. Certo, egli dice, l'instaurazione del principato ha determinato in Roma una svolta qualitativa di considerevole importanza, e sotto questo punto di vista si può anche parlare di rivoluzione. Ma subito saggiamente aggiunge: « n'est-ce pas cependant gauchir le sens du mot? » Quale mai profondo e radicale mutamento sociale si ebbe con Augusto? No, afferma in definitiva il Nicolet (p. 199 ss.), è assai piú giusto parlare di rivoluzione per i Gracchi e per le conseguenze della loro iniziativa politica sino all'ascesa di Caio Mario al potere. Rivoluzione, per vero, anch'essa solo in certo senso, « à condition encore de bien voir les limites du mot », perché essa non è da ravvisarsi nei « tentativi » dei due fratelli, che portarono soltanto alla guerra civile, ma è da situarsi piuttosto « dans une nouvelle manière

d'envisager l'action politique ». Rivoluzione comunque fallita, o per meglio dire tradita, a partire dell'elezione di Mario al consolato (107 a. C.), la quale aprí altre vie, piú pratiche e piú spicciole, per il soddisfacimento delle masse popolari: quelle dell'arruolamento e della distribuzione di terre, danaro e favori ai veterani. La nuova e « rivoluzionaria » maniera dei Gracchi stette, secondo il Nicolet, nell'affermazione della sovranità popolare, che tutto può e a tutto si sovrappone, al punto da giustificare la deposizione a unanimità di suffragi di un tribuno della plebe, Ottavio, che dimostra di non agire in realtà nell'interesse del popolo. L'adozione di questa ideologia tipicamente ellenica suscitò lo scompiglio tra i ceti tradizionali e tradizionalisti romani, dando la stura a dibattiti, polemiche, reazioni violente, massacri. « Ce vaste bouillonement d'idées n'est pas autre chose qu'une révolution » (p. 163).

Chi ha seguito questo discorso, per come ho cercato di riassumerlo (e credo di averlo riassunto con sufficiente fedeltà), si domanderà inevitabilmente, a questo punto: ma insomma una rivoluzione rimasta piú che altro sul piano delle idee, una rivoluzione non concretatasi in un'azione apertamente e decisamente rivoluzionaria comunque « tradita » e quindi fallita nel giro di trent'anni, una rivoluzione siffatta è stata poi davvero una rivoluzione? La mia risposta, francamente, è no. Nessuno vuole e può negare l'importanza della vicenda dei Gracchi nella storia della repubblica di Roma; nessuno contesta e può contestare che con essa la crisi della *respublica* (di quella che io chiamo nella mia *Storia del diritto romano*[4] [1969] la « *respublica* nazionale romana ») divenne esplicita, aspra, drammatica e dette la stura a quel secolo di profonde agitazioni politico-sociali da cui scaturí una ben diversa *respublica*, avviata al destino della universalizzazione e dell'impero assolutistico (quella che io chiamo, sempre nella mia *Storia*, e per motivi che qui non giova riprodurre, la « *respublica* universale romana »). Ma la rivoluzione romana non vi fu nemmeno con i Gracchi. Essi non furono in alcun modo, nemmeno ideologicamente, la causa di un rinnovamento quale che sia della *respublica*. Essi furono la manifestazione, una delle manifestazioni, di uno stato di crisi in cui la *respublica* nazionale era entrata a sèguito della troppo vasta e rapida conquista del mondo mediterraneo che era succeduta alla vittoria nella seconda guerra punica.

La vicenda plurisecolare di Roma, che pure è tessuta di continue guerre, è quella che meno si presta alla cosí detta « histoire-bataille ». Essa non sarà mai compresa appieno se ci si fermerà alle campagne militari, alla prosopografia dei personaggi e delle famiglie, alle stesse questioni e agitazioni e pretesti giustificativi di politica interna ed estera.

Anche lo studio dei fatti economici (e questo ben lo rileva lo stesso Nicolet) non è sufficiente, pur se è necessario, a spiegare la storia di Roma, come in generale quella di tutte le civiltà antiche. Una vera comprensione di quella storia non è possibile senza tenere in debita considerazione il parametro, generalmente invece trascurato, del diritto, sia per quanto attiene alle strutture costituzionali e sia per quanto attiene agli stessi istituti privatistici.

Per come era giuridicamente, costituzionalmente costruita, la *respublica* non era funzionalmente capace di estendersi oltre il Lazio o, tutt'al piú, l'Italia centrale. Per come andarono invece le cose, essa conquistò in tempo relativamente breve mezzo mondo e cadde nella condizione di dover essere necessariamente, prima o poi, integrata dai *socii* italici, al cui aiuto determinante doveva i suoi successi e la possibilità di non farli svanire. In questo contrasto, forse superabile ma comunque nei fatti insuperato, fu tutto il suo dramma e si consumò il suo destino. La riforma agraria di Tiberio e di Caio Gracco non venne affatto a risolvere od a voler risolvere la situazione, ma solo a confermare (e sia pure a tentar di sanare, entro ristrettissimi, trascurabilissimi limiti) le tradizionali e non piú adatte strutture. La stessa iniziativa di Tiberio volta alla deposizione per volontà della plebe del collega Ottavio non deve essere sopravvalutata, ché non fu un atto (piú o meno ispirato ad ideologie ellenistiche) di ribellione all'ordinamento vigente, ma fu, come dirò tra poco, un richiamo puntigliosamente corretto, anche se inusitato, alla costituzione della repubblica; né comunque, sul piano strettamente politico, quell'iniziativa fu cosa sostanzialmente diversa o piú grave, per dirne una soltanto, del famoso episodio di Scipione Africano che si rifiutò di sottostare al controllo della sua amministrazione militare e strappò in pubblico i libri contabili. E Caio, l'agitatissimo ed efficientissimo Caio, fu ben altro da quello che minacciò di essere ottanta anni dopo Cesare: un politicante violento (e al momento delle decisioni, ahi quanto pavido) che esasperò la lotta politica senza un vero tentativo di superarla, di rinnovare lo stato, di smuovere nel fondo l'assetto sociale romano. I due fratelli, almeno a mio avviso, non evasero, né tentarono di evadere dal quadro storico (sociale e giuridico) in cui vissero. Cercarono solo di sfruttarlo a proprio vantaggio. Non due rivoluzionari, ma due uomini del loro tempo in cerca di nuove tattiche nella lotta politica.

3. Questa interpretazione dei Gracchi, non del tutto nuova, deve essere, sia pure sommariamente, giustificata. Cercherò di farlo.

In primo luogo, è veramente vero che « *latifundia Italiam perdi-*

dere »? Io ne dubito molto, pur non contestando l'importanza e la gravità del fenomeno. Si sa come sorse il latifondo italico: le immense estensioni di *ager publicus* formatesi per effetto delle progressive conquiste non potevano essere certo sfruttate (salva la nota eccezione del ricco *ager Campanus*) direttamente dallo stato, che mancava di ogni attrezzatura e sopra tutto di ogni capacità a questo fine, ma dovevano essere necessariamente trasferite al godimento dei privati. Sia pure con molte esitazioni, ristagni e lacune, la *respublica* seguí questa politica secondo una duplice direttrice: o assegnando nominativamente parcelle di *ager publicus* a privati in *dominium ex iure Quiritium* oppure in forme di semi-proprietà (è il caso dell'*ager colonicus*, dell'*ager in trientabulis fruendus datus*, dell'*ager quaestorius*, dell'*ager viasiis vicanis ex senatusconsulto datus*), o invece tollerando l'occupazione di vastissime estensioni a titolo di *possessio* (ed eventualmente, ma è discusso, contro il pagamento di un modestissimo *vectigal*) da parte di persone che avessero l'interesse e gli ingenti mezzi necessari alla loro utilizzazione come pascoli, come arborati, eventualmente come aziende a policoltura. Fosse giusto oppur no togliere l'*ager occupatorius* alle famiglie che vi avevano impiegato per intere generazioni lavoro e danaro in quantità assai rilevanti, è questione (come si sa, estremamente dibattuta dai Romani) che possiamo qui anche tralasciare. La domanda da porsi, in termini di realismo, è questa: la distribuzione di questo *ager occupatorius* in parcelle di limitata estensione ai *proletarii* sarebbe stata praticamente possibile? Avrebbe comunque risolto il problema della eliminazione (o congrua riduzione) dei *proletarii* stessi, quindi dell'aumento degli effettivi di *adsidui* da porre a disposizione degli eserciti? Mi pare proprio di no, e del resto vi è una recente esperienza italiana di pseudo-riforma agraria che può servire, nei limiti del ragionevole, da termine di paragone. I *proletarii*, nella massima parte, non avrebbero avuto la capacità economica di spostarsi su quelle terre e di metterle a coltura: si ricordi, a questo proposito, che Tiberio Gracco, posto di fronte alla realtà della sua stessa legge, dovette proporre la distribuzione ai concessionari di danaro proveniente dal tesoro di Attalo III. Se anche lo avessero fatto, inevitabilmente le guerre da combattere in futuro li avrebbero impoveriti proprio come era avvenuto per le precedenti generazioni, le quali erano state costrette in larga parte a vendere i propri terreni ai ricchi *nobiles* del vicinato. In ogni caso, solo poche migliaia o decine di migliaia di famiglie avrebbero potuto usufruire di questo effimero beneficio, sí che la riduzione del numero dei *proletarii* sarebbe stata, oltre tutto, relativamente esigua.

Spiace dirlo, ma i *latifundia* italici (riprovevoli quanto si vuole sul piano morale) non determinarono affatto quelle rovine che furono e sono loro imputate. Il senato comprese assai meglio di Tiberio Gracco che, a voler conservare il vigente sistema politico-costituzionale, la via piú semplice ed efficace (e forse anche la piú gradita alla massa dei poveri o semipoveri) era quella di facilitare l'ingresso nell'esercito mediante gli abbassamenti dei minimi di censo dell'ultima classe centuriata, era quella di concedere ai *milites* uno *stipendium*, era quella di favorire i *veterani* attraverso le distribuzioni di bottino di guerra. Se Tiberio Gracco propose la legge agraria non lo fece (salvo che si trattasse di un grande illuso) perché veramente intendeva porre fine alla condizione delle masse proletarie, ma perché l'argomento era indubbiamente seducente sotto il profilo demagogico e la riforma agraria gli assicurava un sèguito, una base di voti e di consensi, che gli avrebbe permesso di tener testa a quella *nobilitas* senatoria dalla quale stentava ad essere valorizzato o verso la quale aveva ragioni di ostilità e di competizione profonde (su cui da ultimo, Astin, *Scipio Aemilianus* [1966] 211 ss., anche con riguardo ai difficili rapporti che con l'Emiliano ebbero Tiberio e la stessa Sempronia, sorella di Tiberio, sua moglie). La famosa orazione, riferita da Plut. *Ti Gr.* 9, sulle fiere che abitano l'Italia e possiedono tane e giacigli, mentre coloro che per l'Italia combattono e muoiono non hanno null'altro per sé che l'aria e la luce, con quel che segue, è un esempio ammirevole di arte oratoria, forse (non ho motivo per escluderlo) è anche espressione di sentimenti generosi effettivamente alberganti nell'animo di Tiberio, ma ben ha osservato il De Martino (*Storia della costituzione romana* 2. 1 [1954] 407) che con tutto ciò Tiberio « non si levava contro le cause di questi fenomeni ed in particolare contro la politica imperialistica, che era la fonte prima delle profonde alterazioni della società ».

Quanto alla famosa *abrogatio* del tribuno Caio Ottavio, non sorprende che la *nobilitas* senatoria ne abbia menato scalpore e l'abbia accusata a gran voce di incostituzionalità (Cic. *pro Mil.* 27.72: « *Collegae magistratum per seditionem abrogavit* »). In sede di lotte politiche l'argomento numero uno che si scaglia contro il proprio avversario è sempre quello di aver violato le leggi. Ma l'iniziativa fu veramente anticostituzionale? A prescindere dagli storiografi non giuristi, una parte cospicua degli storici del diritto romano risponde affermativamente, e si tratta di nomi come quelli di un Karlowa, di un Rubino, di un Lange, di un Becker (vedili citati in senso adesivo da Nocera, *Il potere dei comizi e i suoi limiti* [1940] 51 s.), da ultimo di un De Martino (*Storia* cit. 1

[rist. 1958] 397 ss.). Ma non si dimentichi che il Mommsen (*Staatsr.* I 629), col solito rigore logico, ha osservato che, se il magistrato è un mandatario del popolo, il popolo ben può revocargli il mandato conferitogli, e che lo stesso De Martino, colpito da questo rilievo, ha ammesso che almeno nel caso del *tribunus plebis*, sfornito oltre tutto di *imperium*, i rapporti con l'assemblea « erano tali da poter fare effettivamente pensare al mandato ». Ora io, prescindendo dalla questione formalistica (e discutibile) del « mandato », nonché dagli stessi dibattuti « precedenti » dell'*abrogatio* di Ottavio (vedili comunque citati in Alstin, *o. c.* 348), vorrei fare anzi tutto rilevare che, come è ben noto (cfr. Cic. *acad. prior.* 2.5.13), tra gli amici e fiancheggiatori di Tiberio Gracco vi furono P. Licinio Crasso Muciano, il futuro console del 131, ma sopra tutto il fratello di costui, Publio Mucio Scevola, console nel 133 e *pontifex maximus* nel 131, giurista rinomatissimo e rispettatissimo (quello stesso che forse bloccò il *senatusconsultum ultimum* contro Tiberio e i suoi seguaci). Publio Mucio era uomo politico, ma, diversamente dal fratello (giureconsulto di secondaria importanza), anche e sopra tutto giurista: giurista rinomato e autorevole, difficilmente disposto a subordinare la sua dignità di *sacerdos iuris* al giuoco della politica. Ora Publio Mucio non è credibile che non sia stato attentamente consultato dal Gracco prima di proporre la sostituzione di Ottavio, né è pensabile (non fosse altro che per l'*auctoritas* che conservò indiscussa anche dopo l'episodio) che abbia dato al suo interrogante una risposta meno che obbiettiva, prudente, imparziale. Tutto fa presumere che il parere di Publio Mucio fu favorevole, o per meglio dire non fu contrario alla legittimità costituzionale (se non alla opportunità politica) dell'*abrogatio* da parte dei *concilia plebis* (non dimentichiamo, del resto, che Publio Mucio, a quanto riferisce Pomp. 37 *ad Q. Mucium* D. 50.7.17, analogamente sostenne la importanza del *iussum populi* quando, in polemica con M. Giunio Bruto, affermò che la *deditio* di Ostilio Mancino al nemico, essendo stata deliberata dai comizi, implicasse la perdita della cittadinanza da parte di quest'ultimo, non meno di una *interdictio aqua et igni*). Sul piano della legittimità costituzionale la cosa si poteva fare e i giuristi, quindi la stessa *nobilitas* che ad essi faceva capo per consiglio, ben lo sapevano. E si poteva fare, suppongo (ecco comunque un argomento che andrebbe studiato piú a fondo, al di là dei limiti piuttosto formalistici del saggio, peraltro pregevole, del Coli, *Sui limiti di durata delle magistrature romane*, in *Studi Arangio-Ruiz* 4 [1953] 395 ss.), per i seguenti essenziali motivi: primo, perché le magistrature, a tempo definito, *cum potestate* ma *sine imperio* traevano potere esclusivamen-

te dall'assemblea che le eleggeva, senza essere condizionate alla formale *lex de imperio* proclamata da un'assemblea distinta, quella dei *comitia curiata*; secondo, perché sembra da escludere che le magistrature plebee, anche se inserite nel *cursus honorum*, implicassero, in caso di cessazione anzi termine (l'*interregnum* senatorio; terzo, perché le assemblee romane votavano, sia in sede elettorale che in sede normativa, un provvedimento formalmente unico, e piú precisamente una *lex publica*. La *lex* (*plebiscitum*) *Sempronia de Octavio tribuno abrogando* fu insomma, sul piano sempre della legittimità costituzionale, un atto assolutamente corretto, anche se insolito. Tanto corretto che Ottavio lo subí, senza nemmeno tentare di opporre l'*intercessio*, e che la reazione della *nobilitas* poté effettuarsi soltanto a tumulti di piazza. Quei tumulti di piazza di cui Tiberio finí per restar vittima.

4. Troppo facile, ma anche troppo prolissa, sarebbe la continuazione di queste mie osservazioni ove fosse trasferita da Tiberio a Caio Gracco, figura in cui i pregi e i difetti del primo fratello si manifestarono, nell'azione politica e nei dati caratteriologici, in misura assai piú cospicua. La tentazione poi di un codicillo sull'influenza negativa esercitata sui due dalla superba madre Cornelia (quella Cornelia che, avendo perso il marito e nove dei dodici figli, aizzava forse lei stessa Sempronia contro Scipione Emiliano e, questo è risaputo, si doleva insistente con Tiberio e con Caio di essere conosciuta piú come la suocera di Scipione che come la madre dei Gracchi) sarebbe, lo dico, assai forte. Ma scenderemmo nel pettegolezzo. Il mio assunto è stato solo quello di sollecitare qualche dubbio e di evitare che la « saga » dei Gracchi si levi troppo facilmente, nelle ricostruzioni storiografiche moderne, ai falsi valori di una prerivoluzione sociale.

« MINIMA DE GRACCHIS »

1. Il naso di Cornelia.

1. « Se Publio Scipione non avesse dato in isposa la figlia Cornelia a Tiberio Gracco e non avesse fatto che da lei nascessero i due Gracchi, non sarebbero insorti cosí gravi rivolgimenti » [1]. Sono parole di Cicerone nel suo trattato giovanile sull'invenzione retorica, che fanno venire a mente il famoso naso di Cleopatra: il quale, come si sa, se fosse stato solo un po' piú lungo avrebbe impedito alla regina di essere avvenente, sí che non sarebbero conflagrati gli amori prima con Cesare e poi con Antonio, né avrebbe avuto luogo la fatale battaglia d'Azio con tutto il resto. Ma, leggendo meglio il brano ciceroniano nel contesto in cui si inserisce, giustizia vuole che l'Arpinate sia completamente assolto dal sospetto di aver prospettato un futuribile. Al contrario, l'argomento relativo a Cornelia egli lo porta come esempio inequivocabile di *genus argumentationis* intrinsecamente *vitiosum* per il fatto di collegare una determinata conseguenza ad un precedente troppo remoto (cfr. *de invent.* 1.49.91: *Remotum est, quod ultra quam satis et petitur, huiusmodi*: « *Quodsi non P. Scipio Corneliam filiam T. Gracco conlocasset atque ex ea duos Gracchos procreasset, tantae seditiones natae non essent; quare hoc incommodum Scipioni adscribendum videtur* »).

Lasciamo in pace il naso di Cornelia, dunque. E ciò tanto piú perché vi sono buoni motivi per ritenere che, se anche il naso della figlia dell'Africano fosse stato lungo oltremisura, il matrimonio di lei con Tiberio Sempronio Gracco (il console del 177 e del 163, il censore del

* In *ANA.* 91 (1980) 329 ss.

[1] Per tutti: J. Carcopino, *Le mariage de Cornélie*, in *Autour des Gracques*[2] (1967) 45 ss., con bibl.; G. Bandelli, *I figli dell'Africano*, in *Index* 5 (1974-75) 127 ss., con altra bibl.; A. H. Bernstein, *Tiberius Sempronius Gracchus. Tradition and Apostasy* (1978) 29 s.; A. Guarino, *Dir. priv. rom.*[6] (1981) n. 23.2 e 3, 50.3. Sui Gracchi in generale: A. Guarino, *La coerenza di Publio Mucio* (1981) *passim*.

169) avrebbe avuto luogo lo stesso. Si trattò infatti di un matrimonio di convenienza, celebrato tra due esponenti di potenti famiglie nobiliari (lui alquanto piú anziano di lei, a quel che pare) allo scopo, non raro per i tempi, di cementare un'alleanza politica (cfr. Liv. 38.57.2-8). Secondo Plutarco (*Ti. Gr.* 4.4), l'affare sarebbe stato combinato dopo la morte dell'Africano, seguita a Liternum nel 183 a. C., da una sorta di consiglio di famiglia: cosa non incredibile, se si ricorda che l'Africano lasciò un unico figlio maschio, Publio, di malferma salute e di labile inclinazione ad assumersi responsabilità in proprio (cfr. Cic. *Cato* 35).

2. Tralascio volutamente di occuparmi, sia pure di sfuggita, delle varie sottilissime questioni che si sono dibattute e tuttora si dibattono circa l'epoca precisa delle nozze. Certo è però quanto segue. Cornelia ebbe da suo marito la bellezza di dodici figli, sei maschi e sei femmine (cfr. ad es. Plin. *n. h.* 7.57), e li ebbe in un lasso di tempo che è segnato dal termine finale invalicabile del 151/150, anno di morte di Tiberio, mentre oscilla, quanto al termine iniziale, tra il 176/175, secondo la cronologia « alta » sostenuta da J. Carcopino, e il 165, secondo la cronologia « bassa » difesa da Th. Mommsen. Io non so dire se la vecchia dimostrazione del Mommsen sia preferibile a quella piú recente del Carcopino, oggi seguita anche da altri autori, ma tengo a puntualizzare, dal mio angolo visuale di storiografo del diritto romano, che forse uno dei puntelli su cui poggia la generosa e brillante polemica del Carcopino contro il Mommsen non è cosí saldo come può sembrare a prima vista. Cavallerescamente preoccupato di non costringere Cornelia a sfornare, in soli quattordici o quindici anni di matrimonio (165-151/150 a. C.), praticamente un figlio all'anno, lo studioso francese ha fatto di tutto per darle qualche anno di respiro (« les maternités de Cornélie, au lieu de s'accumuler en 12-15, s'echelonnent sur plus d'une vingtaine d'années, probablement à partir de 175 »).

Ma, se questo era tutto, ce n'era poi veramente bisogno?

A mio parere, no. Anche tenendo per buono il « breve periodo » individuato dal Mommsen, gli intervalli tra un parto e l'altro possono essere aumentati, volendo, sino alla metà, se non oltre. Ed infatti, se si ipotizza che qualche parto di Cornelia sia stato gemellare (essendo scontato che i gemelli possono essere anche di sesso diverso), ecco che Cornelia guadagna ai suoi riposi, tra le successive sue gravidanze, una buona manciata di mesi. Se poi si suppone che l'ultimo prodotto del fecondo matrimonio sia nato postumo, possiamo accantonare a favore di Cornelia (pur salvando l'attribuzione del postumo al marito, quindi la sua onorabilità di moglie) sino a 300 giorni da quello della morte di Ti-

berio (cfr. Ulp. D. 38.16.3.11). Quanto al primo figlio (o al primo paio di gemelli), non è detto che sia nato dopo almeno nove mesi dal giorno delle nozze, essendo considerato *iustum tempus*, secondo un saggio insegnamento di Ippocrate, l'intervallo di 182 giorni tra nozze e parto (cfr. Ulp. D. 38.16.3.12, Paul. D. 1.5.12).

Al che potrei anche aggiungere, per buona misura, che alcuni figli saranno venuti alla luce settimini e che un parto o due possono essere stati anche prodighi di piú di due figli. Giuliano (D. 46.3.36), Gaio (D. 34.5.7 pr.) e Paolo (D. 5.4.3) concorrono con gli antichi medici greci e romani nell'assicurarci che un parto di cinque figli era ritenuto insolito, ma non innaturale.

3. Naturalmente, non penso neanche per un momento che tutte le possibilità or ora accenate si siano verificate nei rapporti matrimoniali tra Tiberio e Cornelia. Qualcuna tra esse (facciamo almeno un parto gemellare e qualche nascita di settimino) può peraltro ben aver avuto luogo: anzi, di fronte ad un totale di dodici nati, è probabile che qualcuna si sia proprio realizzata. Ma vi è dell'altro ancora. Le fonti ci assicurano che Cornelia ebbe dodici parti, ma non ci assicurano che furono altrettanti parti maturi o quasi maturi. I parti prematuri a quei tempi, cosí poco propensi all'eugenetica, abbondavano e le espulsioni di feti di tre o quattro mesi non erano rare. Certo, se il prodotto del concepimento non dava segni di vita o se, pur dandoli, aveva fattezze di *monstrum vel prodigium*, giuridicamente non si trattava di un nuovo individuo da iscrivere tra i cittadini romani. Ma sul piano naturale, affettivo, familiare la cosa era ben diversa: l'essere imperfetto veniva annoverato anch'esso fra i frutti del matrimonio e veniva onorato con una acconcia cerimonia funebre. Ecco il senso vero di una ben nota frase di Seneca (*ad Marc.* 16.3): *duodecim illa* (sc. *Cornelia*) *partus totidem funeribus recognovit.*

Per vero, Seneca dice, in un'altra sua *consolatio* (*ad Helv.* 16.3), che Cornelia ebbe dai suoi parti dodici « *liberi* », il che può indurre a pensare a figli nati vivi. Ma Seneca non era un giurista, né comunque si esprimeva in questo luogo nella veste di giurista minuzioso o addirittura di storico ben preciso nei riferimenti.

Egli tirava già a fare di Cornelia una sorta di Niobe, ridotta in ultimo ai soli figli Tiberio e Caio (*Corneliam ex duodecim liberis ad duos fortuna redegerat*). Dimenticava però clamorosamente che, quando nel 133 morí Tiberio Gracco, restavano ancora, dei figli di Cornelia, non soltanto Caio, il futuro tribuno plebeo del 123, ma anche Sempronia, la moglie (sembra non tanto affettuosa) di Publio Cornelio Scipione Emi-

liano. Possiamo, ciò posto, prestare incondizionata fiducia alle espressioni del filosofo?

2. Una legge immaginaria.

1. Come gli astronomi scoprono nuove stelle ed altri pianeti con l'ausilio del calcolo matematico, cosí talvolta fanno, o si figurano di fare, per leggi e provvedimenti finora sconosciuti, con l'ausilio del ragionamento induttivo, gli storiografi dell'antichità. Per esempio, la lettura di Appiano (*b. c.* 1.9.33-34) ha indotto vari studiosi a supporre che tra la *lex Licinia Sextia de modo agrorum* del 367 a. C. e la *lex Sempronia T. Gracchi* del 133 vi sia stata almeno una legge intermedia *de modo agrorum*, varata ai tempi delle guerre puniche; dopo di che G. Tibiletti, con uno studio largamente seguíto, ha creduto di rinvenire il preciso riferimento a quella legge in un frammento dell'orazione *pro Rhodiensibus*, pronunciata in senato da M. Porcio Catone maggiore nel 167 avanti Cristo [2].

Non voglio qui discutere né il problema della storicità e dell'ambito di riferimento della *lex Licinia* del quarto secolo, né il buon fondamento dell'ipotesi circa la esistenza di una *lex de modo agrorum* pregraccana del sec. III-II a. C. Voglio solo permettermi di osservare che la lettura spassionata del frammento catoniano non autorizza affatto a sostenere, con sufficiente tranquillità critica, che esso citi una reale *lex de modo agrorum*, di quei tempi, e non si limiti piuttosto a fare il verso al linguaggio delle leggi, inventandosene *exempli causa* qualcuna.

Secondo me, anche se Catone, come vedremo, non dice per i suoi tempi alcunché di sostanzialmente inesatto, la verità è però che egli la supposta *lex de modo agrorum* non solo non la cita, ma nemmeno intende citarla.

2. Il frammento della *pro Rhodiensibus* è riportato da Gell. 6.3.37 (= Malcovati *ORF.*[4] n. 167, Peter *HRR.*[2] p. 87): *Quid nunc? ecqua tandem lex est tam acerba, quae dicat: si quis illud facere voluerit, mille minus dimidium familiae multa esto; si quis plus quingenta iugera ha-*

[2] Sul tema: G. Tibiletti, *Il possesso dell'« ager publicus » e le norme « de modo agrorum » sino ai Gracchi*, in *ATH.* 26 (1948) 173 ss. (spec. 192 ss.), 27 (1949) 3 ss.; A. Burdese, *Studi sull'« ager publicus »* (1952) 57 ss.; G. Calboli, *M. Porci Catonis Oratio pro Rhodiensibus* (1978) 201 ss., 258 s., con altra bibliografia; L. Labruna, *Tutela del possesso fondiario e ideologia repressiva della violenza nella Roma repubblicana* (1980) 123 ss., 165 ss.

bere voluerit, tanto poena esto; si quis maiorem pecuum numerum habere voluerit, tantum damnas esto? Atque nos omnia plura habere volumus, et id nobis impune est.

Catone, che è contrario ad una guerra da dichiarare ai Rodii, contesta, in questo punto, che il *casus belli* possa essere costituito per i Romani dal fatto che i cittadini di Rodi abbiano avuto l'intenzione di muovere essi stessi guerra ai Romani. Sono i fatti che si debbono perseguire, non le intenzioni. Ad avvalorare la quale tesi, Catone, con efficace insistenza retorica, esclama: « E poi quale mai legge vi è tanto severa, che dica: se taluno vorrà fare la tal cosa, vi sia una multa di mille (sesterzi), purché non superi la metà del suo patrimonio; se taluno vorrà avere piú di cinquecento iugeri (di terreno), vi sia una pena di tanto; se taluno vorrà avere un maggior numero di capi di bestiame, sia condanato a tanto? Noi vogliamo avere tutte le cose in maggiore misura, eppure ciò (questo semplice volerlo) non comporta pena ».

Si dice: che Catone si riferisca ad una *lex de modo agrorum* è reso chiaro dalla disposizione sul massimo dei cinquecento iugeri, cui si richiamerà piú tardi anche Tiberio Gracco; che questa legge non sia l'antica *lex Licinia* è reso chiaro dalla disposizione sul massimo dei capi di bestiame, che nella *lex Licinia* (stando a Liv. 6.35-38) non era contenuta. Dunque, si conclude, che si vuole di piú per esser certi che Catone cita una legge intermedia tra i tempi della legge Licinia e i tempi suoi?

Rispondo. Si vogliono in piú, o in piú si desiderano ragionevolmente, almeno tre cose. Primo, che si spieghi a quale mai legge *de modo agrorum* o disposizione specifica di legge *de modo agrorum* si riferisca la prima formulazione (*si quis - multa esto*), disposizione che non tutti traducono come ho fatto io. Secondo, che si prenda nota, in ordine alla seconda e terza formulazione, del linguaggio tecnicamente approssimativo (basti l'uso di *habere*) e sostanzialmente generico con cui sono rappresentate le due « ipotesi normative ». Terzo, che ci si chieda se è verosimile che, in uno stesso testo di legge, lo stesso tipo di « statuizione » (condanna ad una pena pecuniaria) sia stato espresso, nelle tre apodosi, in tre modi diversi (*multa esto, tanto poena esto, tantum damnas esto*).

Bisogna essere un po' rigidi di giudizio, a fronte di constatazioni quali quelle ora indicate, per non escludere radicalmente che Catone citi effettivamente una determinata legge *de modo agrorum* e per non concludere che egli ha voluto avvalorare la sua tesi *pro Rhodiensibus* con tre diversi esempi di disposizioni legislative, peraltro immaginarie,

statuenti ingiustamente una pena, ciascuna con un modo di esprimersi artisticamente variato, per un semplice peccato di desiderio.

3. Ma donde ha estratto Catone i due abbozzi di fattispecie illecita che si incontrano nel secondo e nel terzo dei suoi esempi? Ha fatto egli capo esclusivamente alla propria fantasia o si è richiamato a questioni concrete e attuali che i suoi ascoltatori, cioè i colleghi del senato, erano, sia pure attraverso pochi cenni, perfettamente in rado di capire? Ebbene, io escludo certo il richiamo ad una legge *de modo agrorum* nell'orazione di Catone, ma non escludo affatto il riferimento, nel secondo e terzo esempio, a questioni agrarie concrete e attuali per quei tempi. Da quel che ci rimane di Tito Livio (cfr. 26.16.7-9, 28.46.4-6, 42.1, 42.19) apprendiamo, infatti, che le questioni agrarie furono, durante e dopo la seconda guerra punica, vivamente dibattute a Roma. E da quel che sappiamo degli *agri scripturarii*, messi a disposizione dei privati a fini di pascolo (e di regola, si badi, in base ad una *lex censoria*) contro l'impegno (*scriptura*) di pagare un canone attraverso i *publicani*, possiamo facilmente immaginarci che non mancarono le discussioni relative al quantitativo massimo di bestiame che ciascun concessionario potesse immettere nei pascoli e che nemmeno mancarono le istanze di leggi comiziali regolatrici del fenomeno (forse, anzi, non mancarono le leggi comiziali stesse o altri provvedimenti ad esse equiparanti).

Direi insomma che sia stato logico che Catone, volendo passare dal suo primo esempio puramente astratto a qualche esempio maggiormente ancorato alla realtà, abbia fatto ricorso alle questioni agrarie. Tanto piú che tra le controversie piú accese in proposito dovettero esservi allora, come del resto vi furono anche in sèguito, proprio le discussioni, le contese, le liti relative all'accertamento, praticamente non facile, dell'*ager publicus* effettivamente occupato dai possessori e del quantitativo di bestiame effettivamente immesso nei pascoli dai proprietari. Discussioni, contese e liti, di cui ebbe notizia dalle sue fonti anche Appiano, che passò peraltro a fantasiosamente risolvere con un provvedimento legislativo addirittura « giurato » (non si capisce perché) dalla plebe.

3. Il « iustitium » di Tiberio Gracco.

1. Dopo una prima *intercessio* opposta da Caio Ottavio alla sua *rogatio agraria*, Tiberio Gracco (siamo nel 133 a. C.) presentò alla plebe un nuovo progetto di legge, modificando in peggio le condizioni fatte agli occupatori di *ager publicus* per ottenerne il parziale rilascio. Conti-

nuando, piú accese di prima, le discussioni pubbliche e private tra lui e il collega al tribunato Marco Ottavio, egli, al fine di forzare la situazione, si decise ad una misura audace. « Pubblicò quindi un editto, col quale si vietava a tutti gli altri magistrati di dar corso ad alcun affare, finché non fosse stata messa ai voti la sua legge; pose anzi i propri sigilli al tempio di Crono, acciocché i questori non potessero prendervi né depositarvi danaro, e fece minacciare di multa i pretori che trasgredissero tali consegne ».

Cosí, in traduzione letterale, Plutarco nella sua vita di Tiberio Gracco (10.8). Egli non parla esplicitamente di *iustitium*[3] ma a questo istituto sembra che si riferisca in implicito. Ond'è che, pur se manca in ogni altra fonte (escludendo per il momento un testo di Dione Cassio) analoga testimonianza circa l'iniziativa di Tiberio, la maggioranza della dottrina non dubita, oppure dubita molto moderatamente, che, almeno a partire dal sec. II a. C., il *iustitium* potesse essere proclamato e sia stato proclamato anche da un tribuno della plebe. Al piú vi è stato chi (piú precisamente R. Thomsen), ricordando che console del 133 era un amico di Tiberio, il giurista P. Mucio Scevola, ha ritenuto di poter superare ogni difficoltà, attribuendo l'imposizione del *iustitium* per l'appunto al console P. Mucio. Unica voce nettamente (forse anche troppo nettamente) contraria quella, peraltro affascinante, di J. Carcopino, che cosí sintetizza le sue critiche: « le *iustitium* de Tibérius Gracchus est . . . un *hàpax* de l'historie romaine; et dans cet isolement réside la preuve de sa fausseté ».

2. Se non vedo male, gli storiografi che discutono tanto vivacemente intorno al nostro tema confondono, almeno in parte, due problemi diversi. Un problema è se nel secondo secolo avanti Cristo fosse costituzionalmente lecito che un tribuno della plebe edicesse un *iustitium*, vale a dire, come scrive Gell. 20.1, una « *iuris quasi interstitio quaedam et cessatio* ». Un altro problema è se, pur essendo l'indizione del *iustitium* eventualmente incostituzionale, Tiberio Gracco abbia davvero compiuta l'azione attribuitagli da Plutarco.

Per quanto attiene al primo problema, direi che la proclamazione del *iustitium* da parte di un tribuno della plebe, o anche da parte di tutto il collegio dei tribuni, non fosse pensabile. Non perché lo vietasse

[3] Sul tema: P. FRACCARO, *Studi sull'età dei Gracchi* (1914) 100 e nt. 3; J. CARCOPINO, *Autour des Gracques*[2] (1967) 16 ss.; R. THOMSEN, *Erliess Tiberius Gracchus ein Iustitium?*, in *Class. et Mediev.* 6 (1944) 60 ss.; P. BONENFANT, *Le « iustitium » de Tibérius Sempronius Gracchus*, in *Homm. Renard* 2 (1969) 113 ss., con bibliografia.

esplicitamente o implicitamente la costituzione: la quale, non essendo né scritta né « rigida », poteva ben essere modificata da una legge ordinaria, o anche mediante una prassi derogatoria sufficientemente consolidata, o persino mediante una iniziativa singola che fosse di opportunità storica particolarmente evidente. Non per questo. Piuttosto perché l'iniziativa del tribuno della plebe che si mettesse a proclamare il *iustitium* non era in armonia con le funzioni tipiche del tribunato plebeo, mentre è certo che un effetto sostanzialmente analogo a quello del *iustitium* poteva essere prodotto dai tribuni con l'esercizio del potere loro proprio di *intercessio*.

Bisogna tener presente, infatti, che il *iustitium* era, in senso proprio, l'arresto dell'attività giudiziaria; anzi, per maggiore precisione, l'arresto dell'attività giurisdizionale, del « *ius dicere* » magistratuale. Tutto il resto, cioè il blocco piú o meno completo degli affari pubblici e conseguentemente di molti affari privati, costituiva, rispetto al vero e proprio *iustitium*, quel che si usa dire l'« indotto ». Ciò posto, e tenuto altresí presente che l'attività giurisdizionale culminava in autorevoli magistrature curuli, non si vede come i tribuni della plebe, essendo per definizione al di fuori delle magistrature curuli, potessero impartire a queste ultime degli ordini, sia pur di non fare, che solo dei superiori delle stesse (il dittatore e, salva *intercessio*, i due consoli) erano funzionalmente in grado di dare.

D'altra parte all'effetto pratico del *iustitium*, « indotto » compreso, i tribuni della plebe potevano in qualche modo pervenire col mezzo loro proprio dell'*intercessio*, né ci risulta che essi condividessero le propensioni del noto crostaceo Bernardo l'Eremita (il paguro, per gli intenditori) a nascondersi dentro conchiglie altrui, cioè, nella specie, dentro le toghe dei consoli. Bastava un giretto quotidiano (forse anche non quotidiano) per i luoghi pubblici dove erano eretti i *tribunalia* ed era fatta. Non vi era bisogno nemmeno di picchettaggio.

3. Un modo tutto diverso attraverso il quale era possibile ai *tribuni plebis* pervenire ad effetti di blocco dell'attività cittadina (oggi si direbbe ad effetti di sciopero generale) era quello delle agitazioni di piazza: cosa che ad essi riusciva tanto piú facile, in quanto erano rivestiti della *sacrosanctitas* e se ne servivano largamente (un po' come fanno, con l'immunità che li protegge, certi arroganti parlamentari del giorno d'oggi) per mettere in imbarazzo le cosí dette forze dell'ordine. Ma con ciò, lasciando andare il quesito della costituzionalità o meno dell'azione di Tiberio Gracco, entriamo nel secondo dei problemi identificati poc'anzi: il problema di come siano andate realmente le cose.

A tutta prima, si potrebbe essere tentati di pensare ad una azione prettamente politica, del tipo « o la va o la spacca », compiuta da Tiberio. Faciliterebbe la congettura un duplice rilievo: in primo luogo, che Plutarco di *iustitium* non parla esplicitamente; in secondo luogo che la chiusura del tempio di Crono (leggi *aerarium Saturni*) è qualcosa che con il *iustitium* ha poco a che vedere e viene del resto rappresentata, piuttosto che come una conseguenza dell'iniziativa di Tiberio, come una iniziativa complementare della stessa. Interpretata la mossa di Tiberio come atto di forza, o piú esattamente di minaccia di un eventuale ricorso alla forza, si spiegherebbe finalmente perché Plutarco, proseguendo nel suo racconto, scriva: « Intimiditi, tutti i magistrati sospesero l'esercizio delle proprie funzioni ».

Concluderei a questo punto nel senso dell'azione politica, se un minimo di stima, quanto meno sul piano intellettuale, per Tiberio Gracco e per i suoi consiglieri non mi inducesse ad una domanda essenziale. A che pro Tiberio, per ottenere che si arrivasse alla votazione della sua *rogatio*, pose il freno (lecitamente o meno, non importa) ad ogni attività pubblica in Roma? In che maniera avrebbe voluto costringere i suoi concittadini a partecipare alle votazioni, per approvare o respingere il progetto di riforma agraria? La convocazione dei *concilia plebis tributa* dipendeva solo da lui, non era nemmeno condizionata dagli auspici; il veto preannunciato da Ottavio avrebbe preso consistenza giuridica solo il giorno della votazione; solo il giorno della votazione, nell'ipotesi che Ottavio non si fosse deciso ad *intercedere*, si sarebbe potuto accertare (attraverso un voto palese, non essendo ancora intervenuta la *lex Papiria tabellaria* del 131 a. C.) se la maggioranza delle tribú fosse favorevole o contraria alla riforma. Con l'iniziativa che gli attribuisce Plutarco, Tiberio si sarebbe, insomma, data soltanto la zappa sui piedi.

Ecco perché io penso che il famoso *iustitium* di Tiberio Gracco non sia storicamente credibile, né sul piano costituzionale né sul piano politico.

Che, se poi il *iustitium* fosse stato indetto dal console Publio Mucio, anziché dal tribuno, avremmo superato l'aporía di carattere costituzionale, ma non le difficoltà di carattere politico. Publio Mucio era amico di Tiberio o era amico del giaguaro? È vero che il suo atteggiamento, nel successivo momento della crisi sollevata da Scipione Nasica, sarà, almeno secondo certi autori, l'atteggiamento flemmatico che si attribuisce di solito al pesce in barile. Ma la crisi connessa con la richiesta del secondo triumvirato da parte di Tiberio Gracco non era ancora giunta. Nel momento che qui interessa la discussione politica era

tutta e soltanto concentrata intorno al varo, sí o no, della *rogatio Sempronia agraria*, di quella *rogatio agraria* di cui Publio Mucio Scevola, stando anche a Plutarco (*Tib. Gr.* 9.1), era stato uno dei piú autorevoli suggeritori.

4. Prima di mettere il cosí detto *iustitium* di Tiberio Gracco tra l'abbondante paccottiglia filodrammatica di cui qui e altrove si compiace Plutarco, prima di valutarlo alla stregua della scena commovente (ed ipocrita) dei ricchi proprietari, che, « indossate vesti di lutto, presero ad aggirarsi nel Foro con aspetto pietoso e sconsolato » (Plut. *Tib. Gr.* 10.9), bisogna però dire qualche parola su un discusso frammento di Cassio Dione (83 Boissevain) che per alcuni conferma, per altri non conferma la pretesa allusione al *iustitium* di Plutarco.

Nel frammento di Dione si legge che l'urto tra le due fazioni, quella graccana e quella antigraccana, ed il dissenso tra i suoi esponenti di spicco, Tiberio Gracco e Marco Ottavio, giunse, in relazione alla *rogatio Sempronia*, ad estremi tali di polemica verbale, di zuffe, di disordini, non solo per le vie cittadine, ma anche in senato e nel Foro, che ad un certo momento la vita civile e ordinata di Roma si paralizzò. Caddero le braccia ai magistrati, si bloccarono le sedi di giustizia, si inaridí la vita commerciale e, in questa atmosfera di incertezza e di illegalità, Roma parve piuttosto un campo militare che non una città.

Secondo il Carcopino questo quadro non si concilia per nulla con quello tracciato da Plutarco, perché non rappresenta la situazione successiva al veto opposto alla *rogatio* da Ottavio, ma rappresenta una situazione anteriore all'episodio dell'*intercessio*. L'argomentazione, per verità, è assai debole perché Dione può ben riferirsi, ignorando o sottacendo il primo veto di Ottavio, alla situazione che si produsse in Roma intorno alla seconda *rogatio Sempronia agraria* e prima del secondo veto di Ottavio. Ma, posta da parte l'argomentazione sviluppata dal Carcopino, da che risulta il contrario, cioè il famoso *iustitium* di Tiberio Gracco? Dione Cassio al *iustitium* e a Tiberio Gracco non fa alcun cenno, né egli rappresenta il blocco dell'attività pubblica come rimedio e antidoto ad una contingenza di pericolo esterno o, sia pure, di disordine interno: lo indica, al contrario, proprio come conseguenza e sintomo del marasma della repubblica.

Anche se fosse vero, come ha cercato piuttosto nebbiosamente di dimostrare il Bonenfant, che Dione Cassio usa parole arieggianti, quelle impiegate da Tito Livio (4.31.9) con riferimento ad una contingenza antica in cui si verificò davvero un *iustitium*, la reminiscenza letteraria, che a me pare peraltro soltanto coincidenza, non autorizzerebbe la con-

clusione che Dione si riferisca proprio ad una fattispecie di *iustitium*. E infatti, parlando di uno dei tanti momenti brutti della guerra di Veio, Livio dice in quel passo che l'avvicinarsi delle truppe veienti, le quali puntavano su Fidene, produsse grande sgomento in città: di modo che, mentre l'esercito venne richiamato in gran fretta dal territorio di Veio, fu costruito un campo trincerato davanti alla porta Collina (*castra locantur ante portam Collinam*), furono distribuiti armati sulle mura (*in muris armati dispositi*), vi fu nel Foro *iustitium* e chiusura delle botteghe (*et iustitium in Foro tabernaeque clausae*) e Roma divenne in tutto piú somigliante ad un accampamento militare che ad una città (*fiuntque omnia castris quam urbi similiora*).

Non vi è dubbio che l'ultima frase di Dione riecheggi l'ultima frase di Livio (*fiantque omnia rell.*), ma la riecheggia a copertura di un contenuto tutto diverso. Ed è il contenuto, sino a prova contraria, quello che conta.

4. Le speranze dei cavalieri.

1. Nonio Marcello (L. 728) riferisce, a illustrazione dell'uso di « *biceps* », un passo di Varrone molto interessante[4], ma, come spesso, non perfettamente chiaro: *Bicipitem quod incorporatum est posse dici Varro de vita p. R. lib. IIII aperuit: « in spem adducebat non plus soluturos quam vellent iniquus equestri ordini iudicia tradidit ac bicipitem fecit, discordiarum civilium fontem* ».

Si ritiene universalmente che il discorso di Varrone sia relativo a Caio Gracco ed alla sua *lex iudiciaria*, mediante la quale a giudici della *quaestio de repetundis* (forse di essa soltanto) furono chiamati gli appartenenti all'*ordo equester*, con la conseguenza che, essendo la possibilità del *crimen repetundarum* aperta esclusivamente ai senatori, questi ultimi furono posti in balia dei cavalieri. E si aggiunga che una eco del passo varroniano è stata giustamente avvertita anche stavolta, come altre volte, in Floro (2.5.3), là dove questi, aprendo una parentesi nella esposizione della *seditio* di M. Livio Druso figlio, dice: *Iudiciaria lege Gracchi diviserant populum Romanum et bicipitem ex una fecerant civitatem. equites Romani tanta potestate subnixi, ut qui fata*

[4] Cfr.: Cl. Nicolet, *Varron et la politique de Caius Gracchus*, in *Historia* 28 (1979) 276 ss.

fortunasque principum haberent in manu, interceptis vectigalibus peculabantur suo iure rem publicam . . .

Le parole di tono pessimistico di Floro, che non nutriva alcuna simpatia per i Gracchi, delucidano abbastanza persuasivamente il senso del passo varroniano. Caio Gracco (che Floro pluralizza in ambedue i fratelli Gracchi) con la sua *lex iudiciaria* era riuscito a spaccare in due il popolo romano, facendo di una città prima unitaria una città a due teste: concetto analogo a quello espresso da Lelio, nel *de republica* ciceroniano (1.19.31-32), a proposito di Tiberio Gracco. Quanto alle conseguenze della riforma graccana, esse furono che i cavalieri romani, esaltati dall'aver ottenuto un potere tale da far loro tenere nelle proprie mani le sorti e i patrimoni dei *principes civitatis*, dei senatori, si mettevano bellamente in tasca i *vectigalia* di cui avrebbero dovuto rendere conto e derubavano quindi « a sensi di legge » la repubblica.

Se è vero, come a molti sembra, che i giudici della *quaestio repetundarum* graccana erano sottratti a qualunque responsabilità, persino alla nota censoria, per le loro sentenze, bisogna dire che « *suo iure* » sta proprio ad indicare ironicamente la loro iniqua impunità. Ad ogni modo, le parole dedicate da Floro alla *lex iudiciaria* di Caio Gracco non fanno che esprimere, in modo sommario e nettamente antigraccano, ciò che piú distesamente si legge in un ben noto passo di Appiano (*b. c.* 1.22.93-97).

2. Qui però sorge un problema: il discorso di Floro esplica il senso di tutto il testo varroniano riportato da Nonio o si riferisce alle sole parole che del brano solitamente si citano, cioè alle parole « *iniquus rell.* »?

Il merito di essersi posta questa domanda va riconosciuto a Cl. Nicolet, il quale vi ha dedicato un saggio di grande dottrina e di rilevante finezza. Secondo il Nicolet, le parole « *in spem adducebat non plus soluturos quam vellent* » non legano col resto, di cui, oltre tutto, il riferimento non è ad un plurale, ma è (*equestri ordini*) ad un singolare. Posto che « *solvere* » significhi pagare (al che il Nicolet perviene attraverso una attenta analisi degli altri possibili significati del termine) e posto quindi che Varrone si riferisca a qualche implicazione di carattere economico della legislazione di Caio Gracco, sorge il problema del come e perché Caio Gracco abbia potuto suscitare in certe persone (peraltro da identificare) la speranza di pagare, non ciò che siano tenute a pagare, ma soltanto ciò che vogliano liberamente pagare. Escluso, attraverso una larga argomentazione, che l'allusione possa essere alla questione agraria, al meccanismo della legge giudiziaria, alle misure fiscali o ad

una eventuale legge regolatrice dei prestiti, non resta, secondo il Nicolet, che pensare alla *lex Sempronia C. Gracchi frumentaria* del 123. Questa legge, ponendo fine all'uso che fossero il senato e i magistrati a stabilire gli eventuali « prezzi politici » del grano, rimise al popolo la determinazione dei prezzi stessi, aprendo con ciò i cuori dei proletarii alla speranza che in avvenire avrebbero pagato (per il frumento) non piú di quanto essi avrebbero (con i loro plebisciti) stabilito, cioè, per dirla in termini tecnici, « voluto » (cfr. il « *Velitis iubeatis, Quirites* » di molte leggi a noi note).

L'ipotesi è tanto fine, che fa dispiacere doverla rifiutare a vantaggio di una spiegazione assai piú banale. Pure bisogna, almeno a mio avviso, fare proprio cosí.

3. Cominciamo da Nonio Marcello. Se l'intento dichiarato del nostro grammatico era di illustrare con una citazione autorevole il senso di « *biceps* », bisogna supporre che la frase da lui attinta da un'opera di Varrone fosse una frase unitaria: che la prima parte di questa frase, in altri termini, fosse riferita allo stesso argomento cui era riferita la seconda parte. Perché mai Nonio avrebbe trascritto uno spezzone di frase che non avesse avuto niente a che vedere col resto (cioè con le parole da « *iniquus* » in poi)?

Nonio non lo ha mai fatto e sarebbe stato sciocco se lo avesse fatto. Piuttosto, ci risulta che, nel trascrivere gli squarci che gli occorrono per i suoi esempi, egli era solito tenersi alquanto largo, cioè era solito non ridurre la citazione alla sola proposizione in cui figurasse la parola da illustrare. Per esempio, volendo chiosare il termine « *faetiales* », Nonio (L. p. 850) trascrive un brano del secondo libro del *de vita populi Romani* di Varrone, di cui avrebbe anche potuto tralasciare senza alcun danno la prima parte: « *Itaque bella et tarde et magna diligentia suscipiebant, quod bellum nullum nisi pium putabant geri oportere; priusquam indicerent bellum is, a quibus iniurias factas sciebant, faetiales legatos res repetitum mittebant quattuor, quos oratores vocabant* ».

Prima di cercare il senso autonomo delle parole « *in spem - vellet* » vediamo, dunque, se vi sia modo di collegarle plausibilmente al discorso che continua con « *iniquus* ». Indubbiamente la cosa non è facilissima, e ciò spiega perché nei libri moderni le citazioni correnti di Nonio Marcello sostituiscano con puntini sospensivi quelle tali otto parole, oltre tutto non indispensabili alla comprensione del resto. Comunque il tentativo va fatto e, almeno sul piano sintattico, è tutt'altro che inconcepibile. Posto infatti che il soggetto sottinteso di tutto il brano sia Caio Gracco, non vedo perché vi siano da far meraviglie in ordine al passaggio dal

riferimento ad un plurale non specificato al riferimento al singolare costituito dall'*ordo equester*. È abbastanza naturale intendere il brano nel senso che Caio Gracco creò certe speranze nei cavalieri in quanto assegnò al loro *ordo*, dunque agli stessi cavalieri, la funzione giudicante nei confronti dei senatori.

Quali furono le speranze suscitate nei cavalieri dall'iniziativa dell'*iniquus* Caio Gracco, cioè da una iniziativa che ruppe l'equilibrio della repubblica (l'*aequitas* tra *ordo senatorius* e *ordo equester*) a tutto favore dei cavalieri? Ma è chiaro: furono quelle che Floro, nel passo che abbiamo letto poco fa, segnala addirittura come già realizzate.

L'esazione dei *vectigalia* era curata dai cavalieri, e specificamente dai *publicani* che facevano parte del loro *ordo*, ma i contratti relativi agli importi forfettizi da pagare alla repubblica erano da farsi con i senatori, e per essi con i magistrati preposti all'amministrazione finanziaria. Quando i cavalieri ebbero nelle proprie mani la esclusiva del giudizio nei confronti dei magistrati concussionari, con la connessa possibilità pratica di promuovere e far proliferare a loro piacimento le accuse da parte dei provinciali, è addirittura ovvio che essi abbiano potuto avere la speranza di ricattare i senatori allo scopo di indurli ad appalti piú favorevoli, a controlli meno ficcanti, a contestazioni meno insistenti. È ovvio cioè che essi abbiano nutrito la speranza di pagare per gli appalti ciò che volessero, e non ciò che fosse giusto pagare.

Basta mettere un due punti dopo o anche prima di « *iniquus* », per rendere comprensibile, alla maniera alquanto limitata in cui è solitamente comprensibile l'aggrovigliato Varrone, lo squarcio della sua opera riportato da Nonio.

Postilla: L'ultima assemblea di Tiberio Gracco.

Lily Ross Taylor, *Roman voting Assemblies from the hannibalic War to the Dictatorship of Caesar* (Ann Arbor, Un. Michigan Press, 1966), 46 e 133 (nt. 41), riprende una elegante questione da lei stessa sollevata (in *ATH.* 41 [1963] 51 ss.): l'ultima assemblea di Tiberio Gracco ebbe carattere elettorale o legislativo?

Come è noto, le fonti parlano prevalentemente di una assemblea elettorale (cfr. App. *b. c.* 1.14.58 ss.), ma non mancano gli indizi in senso contrario (singolare è che lo stesso Appiano, 1.2.4, dica che

* In *Labeo* 16 (1970) 423.

Tiberio Gracco fu il primo tribuno assassinato mentre proponeva delle leggi; cfr. anche Jul. Obsequens 27*a*: *Tiberius Gracchus legibus ferendis occisus*). Contro la Ross Taylor si è manifestato l'Earl (in *ATH.* 43 [1965] 95 ss.), ma la Ross Taylor ha risposto punto per punto (in *ATH.* 44 [1966] 238 ss.) e il problema si è trasformato in una trama fittissima di argomentazioni sottili (cfr. da ultimo: Ungern-Sternberg, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht* [München, Beck, 1970] 134 ss., con altre citazioni).

A mio sommesso avviso, il nodo non è insolubile come sembra a tutta prima. L'ultima assemblea di Tiberio Gracco fu elettorale e legislativa al tempo stesso: legislativa perché si trattava di decidere (con riferimento al caso singolo di Tiberio Gracco) se fosse ammissibile l'*iteratio*; elettorale perché si trattava subordinatamente di votare la rielezione di Tiberio al tribunato della plebe. Che i *concilia* non si siano riuniti per una normale elezione, è dimostrato (a prescindere dagli altri indizi testuali) dal fatto che oggetto della delibera fu, a quanto pare, l'elezione del solo Tiberio e non di tutto il *team* dei *tribuni plebis* del 132 a.C. Che i *concilia plebis* non si siano riuniti solo per una delibera normativa (cui avrebbe dovuto far seguito, secondo la Ross Taylor, la assemblea elettorale), è dimostrato (a prescindere dagli altri indizi testuali) dal fatto che la *rogatio* di Papirio Carbone del 131 a.C., *ut eundem tribunum plebis quotiens vellent creare liceret* (Rotondi, *L. p.* 302), non sembra avere avuto, in questa sua formulazione generale, precedente alcuno.

In altri termini, la *rogatio* intesa alla rielezione di Tiberio Gracco non fu la proposta di una *lex generalis*, ma di un *privilegium* (sull'istituto, da ultimo: Melillo, in *NNDI.* 13 [1966] 977 s.). Forse è questo particolare che è sfuggito ai contendenti. Dato che il privilegio consisteva in una elezione, l'ambiguità delle fonti si spiega.

« SENATUS CONSULTUM ULTIMUM »

1. — La vecchia e ricorrente disputa circa la compatibilità con la costituzione romana del cd. *senatus consultum ultimum* [*su.*] [1] è il portato, a mio avviso, di due equivoci di fondo. Il primo equivoco è di ritenere che la costituzione romana (e in particolare, per quel che qui ci interessa, la costituzione della *respublica* nazionale) [2] fosse un *a priori* compatto e indefettibile facente capo alla leggendaria rivoluzione del 510 a.C. e ad un certo numero di asserite e in parte leggendarie leggi costituzionali successive. Il secondo equivoco sta nell'aver costruito artificiosamente a posteriori il mito del *su.* come istituzione sociologicamente individuata, voglio dire come istituto che avrebbe avuto una sua propria

* In *Fs. von Lübtow* (1970) 281 ss.

[1] Sul cd. *su.*, principalmente: BARBAGALLO, *Il « senatus consultum ultimum », Una misura eccezionale dei Romani* (1900); ANTONINI, *Il « senatusconsultum ultimum », Note differenziali e punti di contatto col moderno stato d'assedio* (1914); PLAUMANN, *Das sogenannte « senatusconsultum ultimum », Die Quasidiktatur der späteren römischen Republik*, in *Klio* 13 (1913) 321 ss.; RÖDL, *Das « senatus consultum ultimum » und der Tod der Gracchen* (1968). Cfr. anche: BETTI, *La rivoluzione dei tribuni in Roma dal 133 all'88*, in *St. storici per l'ant. class.* 22 (1914) 301 ss., 322 ss. (= *Labeo* 9 [1963] 57 ss., 69 ss.); MOMIGLIANO, sv. « *Senatus consultum ultimum* », in *Oxford Class. Dict.* (1949) con bibl.; MENDNER, « *Videant consules* », in *Philol.* 110 (1966) 258 ss.; UNGERN-STERNBERG, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht. « Senatusconsultum ultimum » und « hostis »-Erklärung* (1970). I riferimenti più o meno approfonditi nella letteratura sono troppi per poter essere tutti ricordati. Mi limito a spigolarne tre: VILLERS, *Le dernier siècle de la République romaine: Réflexions sur la dualité des pouvoirs*, in *Mel Lévy-Bruhl* (1959) 312 s. («arme exceptionnelle, arme de guerre civile s'il en fut »): MOSCHETTI C. M., « *Gubernare navem - gubernare rem publicam* » (1966) 142 ss. («atto di quasi ultima volontà » del senato, « decisione testamentaria del senato » [?]); LINTOTT, *Violence in republican Rome* (1968) *passim* e p. 204 (« declaration of emergency »).

[2] Per la giustificazione della definizione di « *res publica* nazionale romana » e di ogni altra inquadratura storico-giuridica qui utilizzata, rimando, una volta per tutte, a GUARINO, *Storia del diritto romano*[4] (1969).

struttura in rapporto ad una sua propria funzione e sarebbe stato caratterizzato, sopra tutto, da una sua propria efficacia.

Non indugerò in questa sede sul primo dei due equivoci, che incomincia del resto a rivelarsi largamente agli storiografi piú avveduti ed evoluti [3]. È sul secondo, rimasto forse finora del tutto inavvertito, che trovo necessario spendere qualche parola.

La mia tesi, dico subito, è questa. È fuor di dubbio che un certo numero di *exempla* approssimativamente conformi stanno a dimostrare che, in una certa e breve stagione della *respublica* romana (dal 121, o tutt'al piú dal 133, al 43 a. C.), il senato talvolta rassegnò a taluni magistrati l'onere di provvedere al bene dello stato [4]. Mancano tuttavia,

[3] Sul punto: GUARINO, *L'abrogazione di Ottavio*, in *ANA.* 81 (1970) 236 ss. Piace rilevare che un acuto storiografo non giurista, il LA PENNA, *Sallustio e la « rivoluzione » romana* (1968) 97 nt. 127, ha già finemente rilevato, a proposito della esenzione dalla *provocatio ad populum* (*infra* n. 5), che il problema è insolubile dal punto di vista strettamente giuridico perché « una carta costituzionale non esisteva e non esisteva neppure una legislazione che definisse i limiti del *senatusconsultum ultimum* ». Anche se la costituzione non va necessariamente identificata in una carta costituzionale, è sostanzialmente esatto che la costituzione romana non era definita in ogni sua parte, era cioè aperta a tutte le integrazioni che potessero derivarle dal trasformarsi di una prassi in consuetudine costituzionale, o comunque dall'inserirsi organico di quella prassi nel complesso « istituzionale » (non tutto tradotto in precise norme) che era la costituzione della *res publica* nazionale romana.

[4] Sugli *exempla* a noi noti di *su.*, oltre gli autori citati *retro* n. 1, per tutti: WILLEMS, *Le Sénat de la république romaine* 2 (rist. 1968) 248 ss.; O'BRIEN MOORE, sv. *Senat*, in *RE. Suppl.* 6 (1935) 757 s. Escludendo i due casi leggendari del 464 e del 384 a. C. (di cui parla Livio rispettivamente in 3.4.9 e 6.11-20), nonché il caso contestato del 133 a. C. (su cui *infra* n. 7), l'elenco è il seguente: 121 a. C., *senatus consultum* contro il tribuno Sempronio Gracco e i suoi seguaci (cfr. Cic. *Phil.* 8.4.14); 100 a. C., *sc.* contro il tribuno L. Appuleio Saturnino e i suoi seguaci (cfr. Cic. *pro Rab.* 7.20); 88 a. C., *sc.* contro il tribuno Sulpicio avversario di Silla (cfr. Plut. *Sull.* 8); 83 a. C., *sc.* contro il proconsole Silla (caso non del tutto chiaro: cfr. Iul. Exup. 4-5, ma v. App. *b. c.* 1.86); 77 a. C., *sc.* contro il proconsole Lepido (cfr. Sall. *hist.* 1.77); 63 a. C., *sc.* contro Catilina (su cui *infra* n. 6); 62 a. C., *sc.* contro il tribuno Metello Nepote (cfr. Dio Cass. 37.43); 52 a. C., *sc.* provocato dall'assassinio di Clodio (cfr. Ascon. p. 35, Cic. *pro Mil.* 23.61 e 26.70); 49 a. C., *sc.* contro Cesare (su cui *infra* n. 5); 48 a. C., *sc.* contro il pretore M. Celio Rufo (cfr. Dio Cass. 42.23); 47 a. C., *sc.* contro il tribuno Dolabella (cfr. Dio Cass. 42.29-33); 43 a. C., tre *sc.* contro Antonio prima, poi contro Ottaviano, poi contro il partito repubblicano (cfr. Dio Cass. 46.29; 31; 44; 47). Sul successivo *sc.* del 40 a. C. (cfr. Dio Cass. 48.33.3): RÖDL (nt. 1) 12. Stupisce l'indicazione del *sc. de Bacchanalibus* (186 a. C.) come (primo) caso di *su.*: BLEICKEN, *Senatsgericht und Kaiserkult, Abh. Göttingen* 3.53 (1962) 18; MENDNER (nt. 1) 258.

se ben si guarda, le prove o anche solo gli indizi affidanti che questi *exempla* furono o divennero progressivamente espressione di una concezione del *su.* come istituzione sociale, sia pur contraria alla costituzione o estranea alla sua sfera di interessi. Al piú, della formazione dell'istituto del cd. *su.* gli scorci del secondo e gli sviluppi del primo secolo avanti Cristo registrano gli inizi, i fenomeni embrionali. Spunti, solo spunti isolati. L'istituto, in una autonomia caratterizzante, non giunse mai a formazione, anche perché il relativo processo genetico fu troncato dal sopravvenire del sistema del principato.

Si tratta di un *eidolon* di fattura post-romana, cui sacrifichiamo da secoli discussioni o diatribe che non hanno storiograficamente alcun senso.

2. — Si cominci da ciò: che la denominazione di *su.*, e qualunque altra denominazione caratteristica della pretesa istituzione, non è tecnica, anzi non è romana.

La dottrina moderna parla di *su.*, termine indubbiamente assai suggestivo, unicamente perché vi è indirettamente, molto indirettamente, sollecitata da una frase di Livio [5], là dove si legge del leggendario *senatus consultum* del 464 a.C. che si trattava di una *forma senatus consulti* che *semper ultimae necessitatis habita est,* e dal passo in cui Cesare [6] qualifica il famoso *senatus consultum* del 7 gennaio 49 a.C. come *illud extremum atque ultimum senatus consultum, quo nisi paene in ipso urbis incendio atque in desperatione omnium salutis latorum audacia numquam ante descensum est.*

Desumere da questi testi che i Romani parlassero di *su.* è stato arbitrario [7]. Né meno arbitrario è stato argomentare dalla formulazione del *senatus consultum,* o meglio da una delle formulazioni che di esso ci offrono le fonti [8], che si sia parlato dai Romani di *senatus consultum de republica defendenda* [9]. Per quel sappiamo, ad un *nomen iuris* (o non *iuris*) i Romani non ci sono arrivati mai.

[5] Liv. 3.4.9.

[6] Caes. *b. c.* 1.5.3 (*Decurritur ad illud extremum rell.*).

[7] Erroneamente SIBER, *Römisches Verfassungsrecht in geschichtlicher Entwicklung* (1952) 246, afferma che il *senatus consultum de defendenda republica* fu denominato *ultimum* da Cesare.

[8] *Infra* n. 3.

[9] Da ultimo: SIBER (nt. 1) 246; VON LÜBTOW, *Das römische Volk* (1955) 338. Ma v. *contra*: MEDNER (nt. 1) 258 nt. 1.

3. — Ma andiamo avanti e sostiamo sul terreno della formulazione del cd. *su*. Naturalmente è chiaro che un istituto costituzionale o politico-sociale non è necessariamente ancorato ad un modulo formale determinato ed a quello soltanto. L'esperienza tuttavia ci dice che, sopra tutto in materia costituzionale, la tendenza romana era verso l'adozione di forme espressive caratteristiche e difficilmente mutabili. Non sembra il caso del cd. *su*.

Accanto a testimonianze da cui si ricava la formula « *videant consules* [10], *ne quid res publica detrimenti capiat* » [11] ve ne sono altre da cui si desume l'invito a provvedere « *ut imperium populi Romani maiestasque conservetur* »[12], oppure « *ut libertatem legesque* (*magistratus*) *manu defendant* »[13], oppure, e spesso, « *ut* (*magistratus*) *rem publicam defendant* » [14]. Ed è degno di nota che l'esortazione a *rem publicam defendere*, attestata ripetutamente da Dione Cassio [15], si ritrovi in Cicerone promiscuamente usata col « *ne quid res publica detrimenti capiat* »[16].

[10] I *consules* o gli altri *magistratus* cui il *senatus consultum* fa riferimento: *infra* § 4.

[11] Cfr. Cic. *Cat.* 1.2.4 (*sc.* del 121: *ut L. Opimius consul videret, ne quid res publica detrimenti caperet*), Auct. *de vir. ill.* 73 (*sc.* del 100); Iul. Exup. 7 (*sc.* dell'83: *ut curarent consules, ne res publica acciperet detrimentum*); Sall. *b. Cat.* 29 e Ascon. *in Pis.* 5.4 (*sc.* del 63); Cic. *pro Mil.* 26.70 e Ascon. *in Mil.* 46.67 (*sc.* del 52); Caes. *b. c.* 1.5 e 7 e Liv. *per.* 109 (*sc.* del 49); Cic. *fam.* 16.11.2 (*sc.* del 49: *senatus negotium dederat ut curaremus, ne quid respublica detrimenti caperet*). *Adde*: Liv. 3.4.9 (*sc.* del 464) e Liv. 6.11-20 (*sc.* del 384).

[12] Cfr. Cic. *pro Rab.* 7.20 (*sc.* del 100: *operamque dent, ut imperium populi Romani maiestasque conservaretur*). Ma v. *infra* nt. 36.

[13] Cfr. Val. Max. 3.2.18 (discusso *sc.* del 133).

[14] Cfr. Dio Cass. 37.21.2 (*sc.* del 63), 37.43.3 (*sc.* del 62), 40.49.5 (*sc.* del 52), 41.3.3 (*sc.* del 49), 46.31.2 (*sc.* del 43); Plut. *Ti. Gr.* 19 (proposta di Scipione Nasica nel 133: ὕπατον τῇ πόλει βοηθεῖν); Val. Max. 3.2.17 (seduta del senato nel 133: *cunctisque censentibus ut consul armis rem publicam tueretur, Scaevola negavit se quicquam vi esse acturum*); Plut. *C. Gr.* 14.2 e 3 (*sc.* del 121: προσέταξαν Ὀπιμίῳ τῷ ὑπάτῳ σώζειν τὴν πόλιν ὅπως δύναιτο); Plut. *Cic.* 15 (*sc.* del 63: παρακατατίθεσθαι τοῖς ὑπάτοις τὰ πράγματα); Cic. *Deiot.* 4.11 (*sc.* del 49: *consulibus praetoribus tribunis plebis urbis imperatoribus rem publicam defendendam datam*); Cic. *Phil.* 8.4.14 (*sc.* del 121: *Quod L. Opimius verba fecit de re publica, de ea re ita censuerunt, uti L. Opimius consul rem publicam defenderet*); Cic. *Phil.* 8.5.15 (*sc.* del 43: *consulibus senatus rem publicam defendendam dedit*).

[15] In Dione Cassio la formula è costantemente questa: ἐπιτρέπειν ὑπάτοις τὴν φυλακὴν τῆς πόλεως.

[16] A proposito del *sc.* del 121: cfr. Cic. *Cat.* 1.2.4 (*retro* nt. 11) e Cic. *Phil.* 8.4.14 (*retro* nt. 14). Così pure a proposito del *sc.* del 49: cfr. Cic. *fam.* 16.11.2 (*retro* nt. 11) e Cic. *Deiot.* 4.11 (*retro* nt. 14). Si noti ancora che, a proposito di un

Ciò posto, il quesito su quello che sarebbe stato il testo autentico del cd. *su.* è ozioso [17], ed è addirittura fantasioso ricostruire una formulazione composita del *decretum senatus* utilizzando a mosaico le formulazioni varie di cui veniamo a conoscenza per il tramite delle fonti [18].

Certo non sarà questo rilievo, sia pure aggiunto a quello relativo alla denominazione del *su.*[19], a poter costituire argomento decisivo contro l'esistenza della pretesa istituzione. Penso peraltro che almeno il tarlo del dubbio avrebbe dovuto sfiorare, in presenza di queste notissime circostanze, gli studiosi del cd. *su.*

4. — Esaminiamo allora, al di là delle espressioni formali, il contenuto del *decretum senatus,* cioè la sostanza del discorso che esso svolge in connessione con la *relatio* del magistrato che lo ha provocato.

Quanto alla *relatio,* ci è facile credere, sulla base dei riferimenti indiretti di cui disponiamo, che essa consiste nella esposizione di una grave situazione di disordine interno, di una *seditio* [20] o di una *coniuratio* [21] in atto o in potenza ad opera o per iniziativa di determinati soggetti, che non a caso le fonti sempre chiaramente indicano [22]. Ma il dubbio sorge in ordine al provvedimento posto in essere, a seguito di regolare votazione, dai *patres conscripti.*

Dichiarazione di stato di emergenza, quasi-dittatura, conferimento di eccezionali poteri ai *magistratus,* esenzione di questi ultimi dai vincoli ordinariamente posti alle loro attività? Nulla di tutto questo.

sc. del 43, Cicerone usa insieme ambedue le locuzioni: cfr. Cic. *Phil.* 5.12.34: *consulibus totam rem publicam commendandam censeo eisque permittendum, ut rem publicam defendant provideantque, ne quid res publica detrimenti accipiat.*

[17] Sulle dispute in proposito: RÖDL (nt. 1) 171. Aggiungi le minuziose considerazioni del MENDNER (nt. 1) 261 ss., che sono veramente esemplari di un certo modo di studiare la storia.

[18] È il caso del RÖDL (nt. 1) 23 s., il quale, tenendo anche contro dei magistrati cui si riferisce il *senatus consultum* nei casi a noi noti, ricostruisce: *Senatus decrevit, ut consules* (*consul, interrex*) *N. N. adhibeant praetores tribunosque plebis, quos eis videatur, eosque qui pro consulibus sunt ad urbem, et rem publicam defendant operamque dent* (o *videant* ecc.), *ne quid res publica detrimenti capiat.* Il Rödl aggiunge che una delle due locuzioni (*rem publicam defendant* o *operam dent, ne quid rell.*) poteva essere omessa. Per la critica di contenuto relativa a questa formula, v. *infra* n. 4.

[19] *Retro* n. 2.

[20] Es.: Val. Max. 3.2.18 e 9.7.1 (per Saturnino); Cic. *pro dom.* 31 e Sall. *b. Cat.* 51.32 (per Catilina).

[21] Es.: Cic. *pro Sulla* 16; Sall. *b. Cat.* 4.3; 27.3; 43.1.

[22] *Retro* n. 4.

Il nostro *senatus consultum,* pur prendendo implicitamente atto dello stato di emergenza, non stabilisce in concreto nulla di preciso e nemmeno di impreciso. Non funge da surrogato di un senato consulto *contra rem publicam factum videri,* né di un *consultum* che indica il *tumultus,* né di un *consultum* che proclami un *hostis publicus* [23], né di un *consultum* che istituisca una *quaestio extraordinaria*: tanto vero che *decreta senatus* di questi quattro tipi risultano spesso aver preceduto o seguito il cd. *su.* in relazione alla stessa, identica fattispecie di disordine sociale [24]. Funge allora, come molti oggi dicono [25], da surrogato di un *consultum de dictatore creando,* cioè da *decretum* istitutivo di una quasi-dittatura? Nemmeno; perché, a parte il fatto che non si capisce bene il motivo per cui il *senatus* non avrebbe dovuto far esplicito ricorso all'istituto tradizionale della dittatura [26], si oppongono a questa ipotesi almeno due rilievi: il primo è che un *decretum* istitutivo di una quasi-dittatura avrebbe dovuto rendere inutili quanto meno la singolare frequenza degli altri decreti, specie se successivi, su *tumultus,* sulla dichiarazione di *hostis publicus,* sull'istituzione di *quaestiones* straordinarie; il secondo è che il cd. *su.* non si riferisce sempre ai supremi magistrati *cum imperio,*

[23] Per l'identificazione del *su.* col *senatus consultum* « *contra rem publicam factum videri* » era MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3[3] (rist. 1952) 1242 ss. *Contra,* giustamente: PLAUMANN (nt. 1) 343 e, da ultimo, RÖDL (nt. 1) 31 ss. Sulla dichiarazione di *hostis publicus* cfr. specialmente: UNGERN-STERNBERG (nt. 1) *passim*; GUARINO, « *Nemico della patria* » *a Roma, Rc. di Ungern-Sternberg,* in *Labeo* 18 (1972) 95 ss.

[24] Qualche esempio (*amplius*: O'BRIEN MOORE [nt. 4] 755 ss.). Per il senatoconsulto *contra rem publicam factum videri,* cfr. Sall. *b. Cat.* 50.3; Caes. *b. c.* 1.2. Per il *sc.* sul *tumultus,* cfr. Dio Cass. 37.31; 41.3; 46.29; Cic. *Phil.* 5.31. Per la dichiarazione di *hostis publicus,* cfr. Sall. *b. Cat.* 36.2; Cic. *Phil.* 11.9; 15; 29; Suet. *Aug.* 17.2. Per le *quaestiones extraordinariae* v. *infra* n. 5.

[25] Sulle tracce di PLAUMANN (nt. 1) 355 ss. In questo senso anche GUARINO (nt. 2) 210.

[26] Il PLAUMANN (nt. 25) giustifica il fatto con l'invecchiamento dell'istituto dittatoriale e con la tendenza della *dictatura* a diventare collegiale e elettiva (si ricordi la *lex de prodictatore creando* e la successiva *lex Metilia de aequando magistri equitum et dictatoris iure* del 217 a. C.: ROTONDI, *L. p.,* 215 s.). Giustificazioni visibilmente fragili e che, inoltre, mal si conciliano con la inclinazione alle soluzioni dittatoriali ed eccezionali, caratteristica proprio della fase di crisi della *respublica* nazionale romana. D'altra parte, se la tendenza dei tempi era veramente quella ad una dittatura collegiale perché nel 48 e nel 43 a. C. il cd. *su.* fece riferimento ad un solo console? Rispondere che si trattava del solo console disponibile di fatto in Roma non giustifica l'esclusione *de iure* dell'altro console.

ma anche talvolta a *magistratus* inferiori e addirittura *sine imperio* [27]. Nei casi a noi noti, infatti, il *senatus consultum* parla spesso dei *consules* o di uno di essi [28], ma parla altre volte dell'*interrex* [29], dei *praetores* [30], del *magister equitum* [31], dei *triumviri rei publicae constituendae* [32], di *qui pro consulibus sunt ad urbem* [33], nonché (quattro volte) dei *tribuni plebis* in aggiunta ai consoli (o al *magister equitum*) ed ai pretori [34]. È vero che a volte il riferimento ad un magistrato minore o diverso dai *consules* si spiega per l'assenza o la mancanza del magistrato superiore [35], ma quel che con ogni buona volontà non è spiegabile in modo plausibile, sul piano del diritto costituzionale, è il ricorso, in una con i sommi magistrati *cum imperio*, anche a proconsoli, a magistrati inferiori e sopra tutto ai *tribuni plebis* [36].

[27] Si ricordi che il *dictator optima lege creatus* aveva bisogno di essere investito con una specifica *lex curiata de imperio*.

[28] Ambo i *consules* nel 100, nel 63, nel 62, nel 49, nel 43 a. C. Un solo console nel 48 (P. Servilio Vatia Isaurico, e non Cesare che era salpato il 4 gennaio) e nel 43 (Ottaviano, e non Pedio che era assente da Roma). Per la documentazione relativa alle ntt. 27-34: PLAUMANN (nt. 1) 327 ss.

[29] Nel 77 e nel 52 a. C.

[30] Nel 43 a. C. (*sc.* contro Ottaviano).

[31] Nel 47 a. C. (si trattava di Antonio).

[32] Nel 43 a. C.

[33] Nel 77 a. C. (in aggiunta all'*interrex*), nel 52 a. C. (con consoli e tribuni della plebe), nel 49 a. C. (con i consoli, i pretori e i tribuni della plebe).

[34] Nel 100 a. C. (con i consoli e i pretori), nel 52 a. C. (con i consoli, i pretori e i proconsoli), nel 47 a. C. (col *magister equitum*).

[35] *Retro* ntt. 28-32.

[36] Secondo il PLAUMANN (nt. 25), il *su.* stabiliva in questa ipotesi che i *praetores*, i proconsoli e i tribuni della plebe fossero adibiti a titolo di aiuto, cioè come subordinati, dai magistrati superiori. Stando al testo del *senatus consultum* del 49 a. C., riportato in Caes. *b. c.* 1.5, questo rapporto di subordinazione non risulta: *dent operam consules, praetores, tribuni plebis, quique pro coss. sunt ad urbem, ne quid res publica detrimenti capiat.* Né mi sembra bene interpretato Cic. *pro Rab.* 7.20 (relativo al cd. *su.* del 100 a. C.: *Fit senatus consultum ut C. Marius L. Valerius consules adhiberent tribunos plebis et praetores quos eis viderentur operamque darent, ut imperium populi Romani maiestasque conservaretur: adhibent omnes tribunos plebis praeter Saturninum, praetores praeter Glauciam*). Qui, se pure è trascritto il testo del *senatus consultum* (ed è lecito dubitarne), la trascrizione si limita ad *operamque - conservaretur.* È chiaro che il discorso di Cicerone è tutto inteso a mettere in particolare evidenza il punto che i consoli del 100 a. C., avendo a che fare con una sedizione che faceva capo al tribuno della plebe Saturnino (il personaggio principale) e al pretore Glaucia, potevano contare, nella loro azione a difesa della *respublica* minacciata, solo sugli altri *tribuni plebis* e sugli altri *praetores*. Si noti, per convincersene, che i *praetores* non vengono indicati prima dei *tribuni*,

Tutto si riduce, insomma, all'esprimere in modo tanto autorevole quanto generico e vago l'avviso, o se si vuole l'esortazione, secondo cui certi *magistratus* (disponibili e di fiducia, sia pure) debbano, nei limiti delle loro attribuzioni costituzionali, difendere la *res publica*, affermarne la supremazia, curare che non soffra nocumento alcuno. La genericità del *decretum* senatorio è tale, che non si precisa nemmeno se la difesa della *res publica* debba essere svolta contro aggressioni interne o esterne o di ambedue i tipi. Tanto meno si precisano modalità di azione concreta.

Considerato in se stesso, il cd. *su.* non aggiunge, in conclusione, alcunchè di nuovo a quanto già è implicato dalla costituzione, a quanto tutti già sanno e debbono sapere. Difendere la *res publica*, affermarne la supremazia, evitarle ogni pregiudizio: questo è appunto il dovere istituzionale dei *magistratus*. Esprimere pareri e non piú che pareri: questa è appunto la funzione istituzionale del *senatus*. È fuor di dubbio che sotto il profilo politico la carica derivante da un *consultum* di questo tipo debba essere stata notevole. Ma l'averne inferito conseguenze giuridiche, l'aver affermato che, nella dichiarazione dello stato di emergenza, il diritto emerge dalla necessità e il senato ci aggiunge appropriati consigli, è stato soltanto un giuoco di parole [37]. Dalla necessità non scaturisce diritto, ma sgorgano fatti, e il *senatus consultum*, nel porla in rilievo, non vi collega affatto conseguenze giuridiche, cioè vincolanti per magistrati o per chicchessia. Sul piano giuridico-costituzionale il *consultum* è da qualificarsi solo come un richiamo dei magistrati all'adempimento dei loro doveri o tutt'al piú, per esprimerci in termini privatistici, come un *mandatum tua gratia tantum* a far ciò che è in loro potere di fare, vale a dire come un puro e semplice *consilium* [38]. La

come sarebbe stato nell'ordine regolare delle magistrature, ma vengono indicati prima i *tribuni* (di cui faceva parte Saturnino) e poi i *praetores*. Sul *senatus consultum* del 100 a. C. v. comunque, in vario senso, anche: BAUMAN, *The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate* (1967) 50; LINTOTT (nt. 1) 152; UNGERN-STERNBERG (nt. 1) 72 s.

[37] MOMMSEN (nt. 23) 694 s., che pure in fondo intuisce i termini del problema, anche se traduce una situazione politica, di fatto, in termini inaccettabili di « diritto sostanziale »: « Vielmehr dürfen alle diese Senatsbeschlüsse gar nicht von formellen Rechtsstandpunkt aus beurtheilt werden: das Recht gibt, vielmehr, die Noth, und der Senat als die höchste berathende Autorität der Gemeinde fügt nur, indem er den Nothstand verkündigt, Rathschläge hinzu, wie die jetzt zulässige und gebotene Selbsthülfe am zweckmäßigsten zu organisiren sei ».

[38] Cfr. Gai 3.156.

funzione della bandiera di Nelson sull'albero di maestra della *Victory*: l'Inghilterra attende che tutti facciano il loro dovere.

5. — Ci dicono forse qualcosa di più, per potere intuire le implicazioni costituzionali del *decretum senatus*, le vicende che, a nostra conoscenza, seguirono nei vari casi all'emanazione di un cd. *su.*?

Esse ci dicono certamente che in molti casi i *magistratus* trassero dal *consultum* impulsi ad iniziative coraggiose, ardite: leve militari, esplicazioni severe di *coërcitio* sui *cives*, azioni di guerra civile. Non indugeremo sugli episodi, notissimi. Tuttavia gli avvenimenti ci dicono anche che in altri casi i *magistratus*, pur avendo ottenuto il conforto del *decretum senatus*, procedettero con i piedi di piombo e, come Cicerone nel 63 a. C., ritennero opportuno far espressamente capo al *senatus* per l'approvazione preventiva di azioni impegnative [39]. Comunque non ci permettono affatto di indurre che le misure eccezionali prese dai *consules*, o chi per loro, fossero ritenute o da ritenersi legittimate una volta per sempre dal *senatus consultum*.

Quando si afferma che il cd. *su.* conferiva ai *consules* (per non parlare degli altri magistrati) i pieni poteri, si dimentica che i pieni poteri, esprimentisi essenzialmente mediante la *coercitio*, già spettavano istituzionalmente ai *consules*, in virtú dell'*imperium maius* di cui erano titolari [40]. Se mai, dunque, occorrerebbe provare che i *consules* e via dicendo erano sottratti, in virtú di una *permissio* del *senatus consultum*, al *ius intercessionis* dei tribuni della plebe e al *ius provocationis* dei *cives* sottoposti a *coercitio*. Ma è impresa impossibile. Anche se non risulta che contro il cd. *su.* (o meglio, contro la richiesta dello stesso o contro i provvedimenti presi a seguito di esso) i *tribuni plebis* abbiano mai opposto l'*intercessio* [41], non è dimostrabile in alcun modo che

[39] Cfr. Sall. *b. Cat.* 46.5 e 47.3: *Consul Lentulum, quod praetor erat, ipse manu tenens in senatum perducit, reliquos cum custodibus in aedem Concordiae venire iubet... Igitur perlectis litteris, quom prius omnes signa sua cognovissent, senatus decernit, uti abdicato magistratu Lentulus itemque ceteri in liberis custodiis habeantur. Amplius* sulla vicenda: UNGERN-STERNBERG (nt. 1) 86 ss., 111 ss.

[40] Per tutti: SIBER (nt. 6) 78, 92 s.

[41] Sulle discussioni in proposito: ANTONINI (nt. 1) 58 ss. Curiosa l'affermazione del MENDNER (nt. 1) 259, secondo cui il *su.* del 133 a. C. fu « bloccato dal veto » del console Q. Mucio (« das Veto des amtierenden Konsuls Q. Mucius Scaevola »). Comunque il console del 133 era Publio Mucio Scevola (nello stesso *lapsus* incorrono BETTI e MOSCHETTI, cit. *retro* nt. 1).

l'*intercessio* non potesse essere fatta valere [42]. Quanto alla *provocatio ad populum*, il fatto innegabile che il piú delle volte non la si sia esercitata contro l'azione violentemente repressiva messa in atto dai *consules* o da altri magistrati non deve farci dimenticare che prima Lucio Opimio [43], poi Caio Rabirio [44], poi ancora Cicerone [45] furono posti in stato di accusa per aver messo sotto i piedi il *ius provocationis* dei *cives Romani*. Se i primi due furono assolti [46], non lo furono perché si riconoscesse che avevano agito fondatamente in esenzione dalla *provocatio* [47]. E ciò evidentemente significa che la copertura fornita ai *consules* e via dicendo dal cd. *su.* ebbe valore esclusivamente politico [48].

Questi argomenti trovano significativo conforto nel discorso di Cesare ai suoi soldati dopo l'emanazione del *senatus consultum* del 7 gennaio 49 [49]. Cesare aveva tutto l'interesse a qualificare di incostituzionale

[42] L'argomento che solitamente si porta contro la proponibilità dell'*intercessio* dei tribuni è una petizione di principio: si dice infatti che, essendo stato di solito il *su.* determinato dalla necessità di bloccare i *tribuni plebis*, questi evidentemente non potevano bloccarlo a loro volta col veto. V. anche *infra* nt. 51.

[43] *Infra* n. 7.

[44] Sul famoso processo, per tutti: BRECHT, *Perduellio* (1938) 161 ss.

[45] In ordine alla complessa e notissima vicenda, è sufficiente il rinvio ai cenni che si leggono, da ultimo, in RÖDL (nt. 1) 40 ss.

[46] Cicerone, come è noto, tornò dall'esilio a seguito di due *rogationes de revocando Cicerone* (58 e 57 a. C.): ROTONDI, *L. p.*, 400 ss.

[47] Per Opimio v. *infra* n. 7. Per Rabirio, si ricordi anzi tutto che il proscioglimento fu dovuto all'abile intervento di Metello Celere, che sciolse i *comitia* (cfr. Dio Cass. 37.27-28). Comunque, è noto che la difesa principale, svolta da Ortensio, sostenne che Rabirio non aveva commesso il fatto (partecipazione all'uccisione di Saturnino) imputatogli (cfr. Cic. *pro Rab.* 6.18) ed è altrettanto noto che la malcauta orazione difensiva di Cicerone, assai sfavorevolmente accolta dall'assemblea, non fu volta a giustificare il *senatus consultum* sul piano giuridico, ma a sostenerne il buon fondamento sul piano politico. Cfr., ad esempio, Cic. *pro Rab.* 8.24: *Atqui videmus hac in rerum natura tria fuisse, ut aut cum Saturnino esset, aut cum bonis, aut lateret. latere mortis erat instar turpissimae, cum Saturnino esse furoris et sceleris; virtus et honestas et pudor cum consulibus esse cogebat. hoc tu igitur in crimen vocas, quod cum eis fuerit C. Rabirius quos amentissimus fuisset si oppugnasset, turpissimus si reliquisset?* Cfr. anche Cic. *in Pis.* 2.4: *Ego in C. Rabirio perduellionis reo XL annis ante me consulem interpositam senatus auctoritatem sustinui contra invidiam atque defendi.*

[48] La tesi coincide con quella degli autori citati *infra* ntt. 75 e 76. Con questa differenza: che, a mio avviso, essa contribuisce a dimostrare la inconfigurabilità del cd. *su.*

[49] Caes. *b. c.* 1.7, in relazione a 1.5 (*retro* ntt. 4 e 6).

il *senatus consultum* [50], ma non pensò nemmeno lontanamente a farlo. In primo luogo, lo vediamo deplorare che sia stato concusso dai suoi nemici di Roma, indipendentemente dal *senatus consultum* emesso in odio di lui, il diritto di veto, mai prima eliminato o impedito, nemmeno da Silla, dei *tribuni plebis* [51]: il che sta a confermare che l'ostacolo giuridico al *ius intercessionis* certamente non derivava dal cd. *su.* In secondo luogo, ed è ancora piú interessante, vediamo che egli, con riferimento a tutte le volte in cui precedentemente era stato ammesso il *senatus consultum* « *videant consules* » e a tutte le volte in cui alla sua emanazione era conseguita la chiamata dei cittadini alle armi [52], segnala in punto di fatto che l'avvenimento si era verificato in situazioni ben diversamente gravi da quella presente: *factum in perniciosis legibus, in vi tribunicia, in secessione populi, templis locisque editioribus occupatis.* Pur condannando implicitamente tutti i funesti precedenti (*exempla*) del passato [53], Cesare non pone il problema della costituzionalità del preteso *su.* Evidentemente perché l'*eidolon* del *su.* gli è ignoto [54].

6. — L'unica difficoltà alla nostra tesi deriva, almeno a prima vista, da un passo del *Bellum Catilinae* di Sallustio [55], là dove, avendo detto che a un certo punto il *senatus* decretò « *darent operam consules ne quid res publica detrimenti caperet* », Sallustio continua con queste parole: *ea potestas per senatum more Romano magistratui maxima permittitur,*

[50] Tanto piú che nel 63 a.C. era stato uno dei principali fautori dell'accusa contro C. Rabirio.

[51] *Novum in re publica introductum exemplum queritur, ut tribunicia intercessio notaretur atque opprimeretur, quae superioribus annis armis esset restituta. Sullam nudata omnibus rebus tribunicia potestate tamen intercessionem liberam reliquisse; Pompeium, qui amissa restituisse videatur bona, etiam, quae ante habuerint, ademisse, quotiescumque sit decretum, darent operam magistratus* . . . I brani di questa e delle ntt. 52 e 53 sono di Caes. *b. c.* 1.7.

[52] *Quotiescumque sit decretum, darent operam magistratus, ne quid res publica detrimenti caperet, qua voce et quo senatus consulto populus Romanus ad arma sit vocatus,* . . .

[53] *Atque haec superioris aetatis exempla expiata Saturnini atque Gracchorum casibus docet.*

[54] Stupisce la contraria argomentazione del RÖDL (nt. 1) 43, influenzata dalla tesi del Plaumann. Secondo il Rödl, la mancata contestazione della costituzionalità del *senatus consultum* proverebbe che Cesare ammetteva, in linea di principio, la conformità dello stesso alla costituzione. Ma l'argomento *e silentio* non vale per chi, come Cesare, aveva avuto parte nell'azione contro Rabirio e, piú tardi, per l'esilio dello stesso Cicerone.

[55] Sall. *b. Cat.* 29.2-3.

exercitum parare, bellum gerere, coërcere omnibus modis socios atque cives, domi militiaeque imperium atque iudicium summum habere; aliter sine populi iussu nullius earum rerum consuli ius est.

Solo in questo famoso passaggio il *su.* si configura come istituzione autonoma della tradizione costituzionale romana, ed essenzialmente su esso fanno leva gli studiosi dell'argomento per dar consistenza all'*eidolon* del *su.* [56]. Ma è da vedere quanto Sallustio esprima in questo punto di verità storica, e quanto invece egli costruisca fantasticamente per dare un senso al quadro drammatico nel cui disegno è impegnato [57].

Cominciamo col rilevare che Sallustio, per voler assegnare grande rilievo al suo *eidolon*, finisce per conferirgliene incredibilmente uno troppo grande. Il *senatus consultum*, egli dice, autorizza i consoli all'esercizio di poteri illimitati: sta bene [58]. Ma egli prosegue incautamente affermando che, ove non intervenisse il *senatus consultum*, i consoli non avrebbero la possibilità di esercitare nessuno di questi poteri senza il voto delle assemblee (il *iussus populi*): e sta male. Sta male perché è notorio agli storici del diritto romano che la delibera delle assemblee, salvo che per il punto relativo alla *provocatio ad populum*, non era affatto richiesta [59]. Sallustio è davvero fuori strada quanto a informazione giuridica ed è umanamente giustificabile, anche se non può essere

[56] In particolare, il PLAUMANN (nt. 1) 357, vede in questo passo sallustiano la prova del definitivo integrarsi del *su.*, ad onta dell'opposizione precedentemente svolta dai *populares*, nella costituzione romana.

[57] Sarebbe un fuor d'opera (dimostrativo, oltre tutto, di vera e propria temerarietà) tentare di prendere posizione, a questo punto, nella dibattutissima questione dei caratteri e dei limiti di Sallustio storiografo, particolarmente come autore del *bellum Catilinae*. Una sintesi efficacissima della questione si legge in LA PENNA (nt. 3) *passim* e specialm. 68 ss. Mi limito a segnalare tre punti, che mi sembrano incontroversi: 1) la scarsa propensione di Sallustio per una esposizione minuziosa dei fatti; 2) la tendenza di lui, quanto meno nel *bellum Catilinae*, ad una rappresentazione drammatica, a guisa di tragedia, della vicenda (cfr. ULMANN, *Essai sur le Catilina de Salluste*, in *Rev. philol.* 42 [1918] 5 ss., e, in cauta adesione, SYME, *Sallustio* [tr. it. 1968] 84); 3) l'inclinazione di Sallustio, se non a svalutare Cicerone (come pure è stato spesso largamente sostenuto), a non sopravvalutarlo, a non riconoscergli quella importanza preminente e addirittura decisiva che Cicerone stesso amava attribuirsi (cfr. ad esempio, LA PENNA [nt. 3] 84: « anche l'equità storica piú elementare richiedeva che, di fronte ai vanti di Cicerone, la misura fosse ristabilita »).

[58] Suggestivo il *permittitur*, che esprime il concetto dell'autorizzazione, cioè della rimozione da parte del *senatus* dei limiti posti dalla prassi costituzionale ai *magistratus*: i quali erano tenuti, quanto meno sul piano giuridico, a chiedere il parere del senato in ordine alle loro iniziative.

[59] Sui rapporti tra il cd. *su.* e la *lex Sempronia de capite civis*, *infra* n. 7.

criticamente seguita, l'opinione di chi, disorientato, dichiara: « tout ce développement [da *ea potestas* alla fine] me semble être une interpolation » [60].

Interpolazione no, ma creazione fantastica sí. Ed eccone, se non erro, la plausibile spiegazione.

È noto, è sicuro che il cd. *su.* in odio a Catilina fu decretato il 21 ottobre del 63 a. C. e che solo successivamente, a seguito di una riunione in casa di M. Porcio Leca (riunione avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 novembre), Caio Cornelio e Lucio Vagunteio tentarono, la mattina del 7 o forse dell'8 novembre, di togliere la vita a Cicerone [61]. Questi pronunciò la prima Catilinaria l'8 novembre, inducendo con essa Catilina ad allontanarsi da Roma ed a recarsi nel campo di Manlio in Etruria [62]. Alla data in cui fu emesso, dunque, il *senatus consultum* altro valore non ebbe, anche in questa vicenda concreta, che di generico avvertimento: tanto generico e vago, che Cicerone non pensò nemmeno per un momento a fermare Catilina e i suoi amici e che la stessa prima Catilinaria ondeggia, come è stato da tempo rilevato [63], tra la minaccia e la preghiera a Catilina acché si allontani da Roma [64]. Nella narrazione di Sallustio, invece, la sequenza dei fatti è diversa: prima si parla del convegno notturno in casa di Leca [65], poi dell'attentato alla vita di Cicerone [66], poi ancora del sopravvenire di notizie allarmanti circa l'insurrezione armata di Manlio in Etruria [67], e finalmente si esplode nella scena madre di Cicerone che, *ancipiti malo permotus,* rimette la gravissima situazione ad un *consultum* del senato [68]. In questa sequenza crescente, di cui non sta a noi e in

[60] WILLEMS (nt. 4) 252 nt. 6.

[61] Riferimenti in LA PENNA (nt. 3) 86 nt. 101.

[62] Cfr. Cic. *Cat.* 2.1.1, in cui si annuncia al popolo, il successivo 9 novembre, che Catilina *abiit, excessit, evasit, erupit.*

[63] BOISSIER, *La conjuration de Catilina* (1905) 183.

[64] Strano uso dei pieni poteri da parte del console, quello di non arrestare a tempo, né dopo il *senatus consultum* del 21 ottobre né dopo la seduta dell'8 novembre (e prima della fuga in Etruria), Catilina e i suoi amici. Il fatto che nemmeno Sallustio, pur moltiplicando gli avvenimenti anteriori al cd. *su.* e conferendo a quest'ultimo tanto peso costituzionale, avverta la contraddizione, se non significa svalutazione tendenziosa delle capacità di Cicerone come uomo d'azione, significa per lo meno che la rilevanza attribuita al *senatus consultum* è veramente, diciamo pure, un'interpolazione dell'artista nel contesto narrativo dello storiografo.

[65] Sall. *b. Cat.* 27.3.

[66] Sall. *b. Cat.* 28.1-3.

[67] Sall. *b. Cat.* 28.4.

[68] Sall. *b. Cat.* 29.1: *Ea cum Ciceroni nuntiarentur, ancipiti malo permotus,*

questa sede individuare i sottintesi [69], il *senatus consultum* si pone artisticamente come l'avvenimento culminante di tutta la vicenda di Catilina: l'avvenimento che segna decisamente lo scoppio della crisi, il passaggio di Catilina dalla parte dell'ingiusto [70]. Spostando l'epicentro degli avvenimenti dalla prima Catilinaria [71] al *senatus consultum* del 21 ottobre (il che, per verità, ha tutta l'aria di esser stato fatto anche per ridurre, se non per contestare, la rilevanza dell'azione personalmente svolta da Cicerone) [72], Sallustio è spiegabilmente portato a conferire al *decretum senatus* una importanza pregnante. Di qui la costruzione fantastica, da parte sua, in sede artistica e senza pretese di rigorosa testimonianza giuridica [73], dell'*eidolon* cui i posteri hanno dato anche un nome, il nome di *su.*

7. — Con ciò le cose finalmente si chiariscono anche dall'angolo visuale, che qui particolarmente interessa, della costituzione romana.

Se il cd. *su.* è soltanto un mito della storiografia post-romana, è vano chiedersi se fosse un istituto costituzionale [74], anticostituzionale [75], extra-

quod neque urbem ab insidiis privato consilio longius tueri poterat neque, exercitus Manli quantus aut quo consilio foret, satis compertum habebat, rem ad senatum refert, iam antea a rumoribus volgi exagitatam.

[69] *Retro* nt. 57.

[70] Sall. *b. Cat.* 30.1: *Quibus rebus permota civitas atque immutata urbis facies erat.*

[71] La quale anche per Sallustio viene pronunciata a qualche distanza di tempo (non precisata) dal *senatus consultum*: cfr. Sall. *b. Cat.* 31.6.

[72] *Retro* nt. 57. A mio avviso, nelle parole dedicate alla prima Catilinaria da Sallustio è difficilmente contestabile una vena sottile di ironica smitizzazione. Cfr. Sall. *b. Cat.* 31.6: *Tum M. Tullius consul, sive praesentia eius* (nel senato) *sive ira commotus, orationem habuit luculentam atque utilem rei publicae, quam postea scriptam edidit.* L'importanza dell'orazione è riconosciuta a denti piuttosto stretti (*utilis rei publicae*), ma è significativo il fatto che la si qualifichi come puramente occasionale (cioè come occasionata sul momento dell'intervento di Catilina alla seduta del senato) e che se ne assegni lo spunto, in alternativa, o al timore o all'ira di Cicerone.

[73] Sallustio, certo non egregiamente nutrito di cultura giuridica, può anche essere scusato se ha conferito (diversamente da Cesare) qualifica di istituzione giuridica a tutta una serie di *exempla* di fatto. La fonte, ai nostri fini, è atecnica.

[74] La tesi della costituzionalità (o meglio, della progressiva costituzionalizzazione) del *su.* è quella dell'UNGERN-STERNBERG (nt. 1) 133. V. anche nt. 25.

[75] MOMMSEN, *Das römische Strafrecht* (1899) 257; WILLEMS (nt. 4) II, 256; BARBAGALLO (nt. 1) 81 ss. ed altri.

costituzionale [76]. Inquadrati nella loro vera luce, gli *exempla* a noi noti si scindono in altrettanti *senatus consulta* di contenuto puramente generico e di efficacia giuridica puramente esortativa, quindi nulla [77] piú di un complesso di implicazioni politiche (non sempre le stesse anche se spesso tra loro analoghe) che a quei *consulta* furono riconnesse nell'arco di tempo fra i Gracchi e il triumvirato del 43 a. C. La storia che concerne questi *exempla* e il loro ripetersi e il loro venir meno ha interesse ed è legittima non come storia di un'istituzione che non vi è mai stata, nemmeno sul piano extragiuridico, ma come storia di certe ricorrenti vicende politiche.

Sicché, per incominciare dal primo e discusso caso di asserito *su.*, non vale arrovellarsi, nella lettura dei testi relativi agli avvenimenti del 133 a.C., sul se sia stato emesso oppur no un *senatus consultum* con la formula « *videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat* » [78]. Anche se il *senatus consultum* in questione fu emesso (e pare proprio di no), l'essenziale è che il console Publio Mucio Scevola si rifiutò di impegnarsi contro Tiberio e i suoi seguaci in un'azione politica che il suo rigore di severo giurista non giustificava [79]. L'iniziativa politica, con tutti i pericoli ad essa inerenti, fu assunta a titolo privato da Scipione Nasica e portò a conseguenze di violenza reciproca che determinarono successivamente il *senatus* ad avallare la *quaestio extra ordinem* esercitata contro i Graccani dai successori di Publio Mucio, Rupilio e Popilio [80].

Il rigorismo giuridico (oggi si direbbe il legalismo) di Publio Mucio non si rittova certo in Lucio Opimio, il console che nel 121 fece piazza pulita dei seguaci di Caio Gracco. Lo spunto del *senatus consultum* questa volta vi fu [81] ed Opimio ne profittò largamente, correndo però piú tardi il rischio di essere, alla stessa guisa di Popilio, condannato in un processo comiziale [82]. Ma a questo proposito non è inopportuno denun-

[76] VON LÜBTOW (nt. 9) 339.

[77] Si trattava comunque di un atto indubbiamente costituzionale, perché il *senatus* era legittimato, su *relatio* dei magistrati, a dar pareri su qualunque affare di stato.

[78] Per un'accurata esposizione: RÖDL (nt. 1) 105 ss. Cfr. anche ASTIN, *Scipio Aemilianus* (1967) 211 ss.

[79] Plut. *Ti. Gr.* 19.91; Appian. *b. c.* 1.16; Liv. *per.* 58; Vell. 2.3.2; Val. Max. 1.4.2 ed altri.

[80] Plut. *Ti. Gr.* 20.3; Sall. *b. Iug.* 31.7; Val. Max. 4.7.1.

[81] Plut. *C. Gr.* 14.2 e 3; Cic. *Phil.* 8.4.14; Cic. *Cat.* 1.2.4 ed altre fonti. V. *retro* nt. 4.

[82] Per Popilio, cfr. Vell. 2.7.4 (che indica anche Rupilio, morto però prima

ciare la debolezza estrema della tesi secondo cui il cd. *su.* sarebbe stato reso necessario dall'emanazione della *lex Sempronia de capite civis* del 123 a. C. [83]. Questa legge vietò di *iudicare de capite civis iniussu populi*: il che, secondo l'interpretazione migliore [84], significa divieto di istituire *quaestiones extraordinariae* intese alla applicazione della pena capitale con la sola autorizzazione del senato, anziché con quella delle assemblee [85]. Ma il divieto di *iudicare de capite civis iniussu populi* comportava a maggior ragione che un cittadino non potesse essere portato a morte da un magistrato *ex imperio suo* e senza nemmeno un simulacro di processo: solo una legge istitutiva del *su.* avrebbe potuto superarlo, non già un *senatus consultum* [86]. D'altra parte, se il preteso *su.* fosse divenuto in qualche modo, dopo la *lex Sempronia de capite civis*, il mezzo atto ad autorizzare i consoli a non sottostare al *iussus populi*, è evidente che Opimio sarebbe sfuggito al processo, oppure sarebbe stato prosciolto in considerazione del *su.* su cui aveva fatto leva. Opimio invece non fu assolto perché il preteso *su.*, istituto costituzionale inesistente, gli avesse dato formale licenza di uccidere tremila Graccani, ma perché convinse i giudici di aver agito, tutto sommato, per il bene della *res publica* [87].

8. — È sempre piú chiaro, concludendo, che la storia del *su.* come istituzione giuridica o sociale romana non si può fare: ogni ipotesi di cd. *su.* ha la sua propria storia, che va studiata a sé. Sempre piú chiaro è anche che bisogna sottrarsi alla tentazione di tradurre troppo facilmente

del 123). Per Opimio, cfr. Liv. *per.* 61; Cic. *de orat.* 2.55.106; 2.30.132; 2.39.165; Cic. *part. orat.* 2.30.106; Vell. 2.7.3.

[83] È la tesi sostenuta, da ultimo, dal RÖDL (nt. 1) 84 ss.

[84] Da ultimo: KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit* (1962) 89. Cfr. anche: UNGERN-STERNBERG (nt. 1) 48 ss.

[85] Dunque, integrazione della *lex Valeria de provocatione* del 300 a. C.

[86] La legge istitutiva del *su.* è appunto quella la cui mancanza induce taluni autori a parlare di incostituzionalità dell'istituto: ad esempio, WILLEMS (nt. 4) 256.

[87] Indubbiamente Opimio non mancò di richiamarsi al *senatus consultum* (cfr. Cic. *de orat.* 2.30.32), ma l'argomento fu energicamente controbattuto dal suo accusatore, il tribuno Q. Decio (*at it ipsum negat contra leges licuisse Decius*). Pertanto Opimio fu costretto a sostenere e dimostrare in via autonoma di aver agito per la salvezza della repubblica (cfr. Cic. *part. orat.* 2.30.106: *Iure feci, salutis omnium et conservandae rei publicae causa*). Vedere nella sua assoluzione (che non fece testo per il caso di Rabirio) un riconoscimento del cd. *su.* mi sembra azzardato. V. comunque: UNGERN-STERNBERG (nt. 1) 68 s.

in termini di diritto costituzionale quella che fu solo la storia politica del *senatus* romano in età repubblicana.

Politicamente il senato fu la consorteria dell'oligarchia dirigente: una consorteria chiusa, che monopolizzava magistrature e sacerdozi e che, dietro lo schermo dei suoi *consulta*, garantiva concretamente ai magistrati ad essa legati la sua piena e incondizionata solidarietà [88]. Ma giuridicamente, in una *res publica* a governo formalmente democratico [89], esso era un consesso che dispensava, di regola, soltanto consigli ai magistrati che li richiedessero [90]. Vi è proprio da stupirsi, nel mondo contemporaneo, che il diritto sia usato come maschera di un volto diverso?

POSTILLA: LO « STATO D'ASSEDIO ».

1. Nato a Sciacca da famiglia catanese nel 1877, Corrado Barbagallo pubblicò il libro sul *senatus consultum ultimum* nel 1900 [1]. Aveva ventitré anni non ancora compiuti ed era stato da poco dimesso dal celebrato Istituto di Studi Superiori di Firenze, cui si era recato a completare gli studi universitari dopo un biennio di Facoltà di Lettere a Catania [2]. Già l'anno precedente aveva peraltro dato alle stampe, presso lo stesso editore Loescher di Roma, due brevi saggi: uno su una questio-

[88] Questo il senso vero, politicamente rilevante, del nostro *senatus consultum*: un « voto di fiducia » ai magistrati, o a certi magistrati, i quali erano pertanto esentati dal *referre ad senatum* per tutte le iniziative che assumessero in ordine a certe contingenze straordinarie.

[89] Sul punto: GUARINO, *La democrazia romana*, da ultimo in appendice a GUARINO, *Res gestae divi Augusti*[2] (1968).

[90] Sulla questione dei poteri normativi del *senatus* repubblicano, ampio ragguaglio in: CRIFÒ, *Attività normativa del senato in età repubblicana*, in *BIDR.* 71 (1970) estr.

* Nota di lettura premessa alla riedizione di C. BARBAGALLO, *Una misura eccezionale dei Romani. Il « senatus consultum ultimum »* (rist., Napoli 1980) V ss.

[1] Editore Ermanno Loescher e C., Roma. In realtà, come risulta dalla stessa copertina, Bretschneider e Regenberg, che avevano rilevato la filiale romana della casa fondata dal Loescher a Torino (con altra filiale a Firenze), dopo che il grande editore, nativo di Lipsia, era morto nel 1892.

[2] Cfr. F. DI BATTISTA, *Corrado Barbagallo e la storia economica*, in *Ricerche storiche ed economiche in memoria di C. Barbagallo* I (1970) 35 ss., spec. 38 ss. V. anche G. INCARNATO, *Scritti di Corrado Barbagallo*, *ivi* 139 ss.

ne dantesca e un altro, molto significativo, per la storia del suo pensiero, sul materialismo storico [3].

Altri si è occupato, con maggior competenza della mia e in ogni caso con piú pacatezza di quanto ne sia permessa da una fuggevole nota di lettura, dei rapporti del Barbagallo con le dottrine marxiste e dell'influenza che queste ultime hanno esercitato specie sulla sua produzione storiografica in materia di antichistica [4]. A mio personale avviso, i primi passi di lui lungo la via della scienza furono spesso dettati dagli umori non meno che dalla meditazione, col risultato di scritti e di atteggiamenti culturali che possono sembrare, e forse sono, a metà strada, e incerti, tra l'impostazione erudita di un Pasquale Villari o di un Achille Coen e la sensibilità o ipersensibilità politica e sociale di un Ettore Ciccotti o di un Guglielmo Ferrero [5]. Comunque, ciò che a me preme qui rilevare è che sulla scelta del tema relativo al *senatus consultum* influí chiaramente qualcosa di strettamente connesso con i tempi in cui la ricerca fu tanto rapidamente messa in cantiere e portata poi a termine [6].

Questa la chiave di lettura, se non erro, del libro.

2. Il 1900 (occorre ricordarlo?) fu l'anno in cui, 29 luglio, l'anarchico Gaetano Bresci uccise a Monza il re d'Italia, Umberto I. Tre proiettili a segno, sparati audacemente dal predellino della carrozza: uno alla spalla, uno al polmone, uno al cuore. Il re, in finanziera e cilindro, aveva presenziato alle ultime battute di un concorso ginnico organizzato

[3] *Una Quistione dantesca* (*Dante Alighieri, i Bianco Ghibellini esuli e i Romena*) (1899) p. 111; *Pel Materialismo storico* (1899) p. 114.

[4] Oltre lo scritto del DI BATTISTA (nt. 2), v. E. LEPORE, *Economia antica e storiografia moderna* (*Appunti per un bilancio di generazioni*), in *Ric. Barbagallo* cit. I 1 ss.

[5] Sui complessi e in parte contraddittorii rapporti del Barbagallo con questi studiosi v. specialm. DI BATTISTA (nt. 2) *passim*. Si tenga presente la dichiarazione di fede nella metodologia positivistica di E. BERNHEIM, *Lehrbuch der geschichtlichen Methode* (1889, qui citato nell'ediz. 1894) contenuta nella prefazione, p. VII, sia pur subito dopo corretta dall'ipotesi sociologica che deve presiedere, secondo il B., la ricerca storica: « ho seguito l'unica ipotesi sociologica, che credo veramente seria, contenuta nella concezione materialistica della storia, intesa — s'intende — nella sua maniera piú criticamente accettabile » (p. IX).

[6] L'allusione è chiarissima a p. IX della prefazione: « Da questa ricerca infine mi si è insinuata sotto mano, senza che io me ne avvedessi, una lezione di morale storica e politica. Rimesse sulle prosaiche rotaie della realtà, le misure eccezionali d'ogni tempo e d'ogni luogo mi sono apparse tali quali il lettore le troverà, ed il loro velo tradizionale di equità o di giustizia mi si è per via miseramente dileguato ».

dalla società monzese « Forti e liberi » e, dopo aver porto le coppe alle squadre vincitrici, era risalito, ore 22.25, nel landò trainato da due cavalli in pariglia per far ritorno alla villa reale di Monza. Una scena resa indimenticabile, anche in talune inesattezze della rievocazione, da una famosa copertina illustrata di un settimanale dell'epoca [7].

Il regicidio riempí l'Italia di orrore, di riprovazione, oltre che, malauguratamente, di bruttissimi versi (« In piedi sei morto, tra i suoni / dell'inno, a cui bene si muore », scrisse ad esempio il Pascoli, né si fermò purtroppo a questo primo distico). Immancabile, si levò la richiesta di ripristinare la pena di morte e se ne rese interprete nientemeno che Enrico Pessina, senatore del regno e professore celebratissimo di diritto penale [8]. Al processo, sopravvenuto fulmineo a solo un mese di distanza dal fatto, Bresci fu condannato all'ergastolo (vi si sarebbe sottratto l'anno seguente impiccandosi, trentaduenne, nella sua cella del penitenziario di Santo Stefano) [9].

Avuta la parola a chiusura del dibattimento, l'imputato pronunciò poche frasi sconnesse. Parlò di miseria, di emarginazione, di persecuzione delle classi povere. Disse anche che gli episodi di stato d'assedio in Sicilia, in Lunigiana, da ultimo a Milano lo avevano, con le loro conseguenze di sangue, commosso piú volte sino alle lacrime [10].

Stato d'assedio. Gli avvenimenti relativi si erano verificati nel 1898, quando Gaetano Bresci, piú per sottrarsi all'atmosfera torbida del suo paese che non per bisogno impellente di lavoro, era da poco emigrato in America, trovando da impiegarsi in una filanda di Paterson, New Jersey. Con i compagni anarchici della « Società per il diritto all'esistenza », egli aveva seguito con indignazione crescente le notizie provenienti dall'Italia.

[7] *La domenica del Corriere* (Milano) 5 agosto 1900.

[8] Lettera al giornale *Il Messaggero* (Roma) 2 agosto 1900: « ... E perciò, in nome della giustizia e della nostra buona fama in faccia al mondo, dobbiamo chiedere, per gli assassini e per i regicidi, che si rialzi il patibolo e si ristabilisca la pena di morte. Al tenerume o imbecille o alcoolico di certa gente, rispondiamo additando i cadaveri di Carnot, di Canovas, di Elisabetta d'Austria e di Re Umberto ».

[9] A. PETACCO, *L'anarchico che venne dall'America* (1969) *passim*, con ampi stralci dei verbali del processo e con resoconto della prigionia e del poco chiaro suicidio del Bresci (specialm. cap. XIV-XV).

[10] Per verità, le dichiarazioni del Bresci furono molte e molto frammentarie. Bisogna dar atto che il presidente della Corte di Assise di Milano gli diede sempre agio di parlare, ma bisogna anche aggiungere che egli, come spesso (e quasi inevitabilmente) succede agli imputati nei pubblici dibattimenti, non seppe approfittarne.

Le cose di sempre, in fondo, ma con un tanto di drammatico in piú. Nell'imperversare di una crisi economica alimentata dall'insipienza dei governi, i disordini scoppiavano qua e là improvvisi, subito duramente repressi, mai in qualche modo capiti o tentati di capire [11]. Ma i disordini divennero quasi sommossa nel maggio 1898, a Milano, in occasione dei funerali di Felice Cavallotti, ucciso in duello (per la precisione, il trentaduesimo) proprio quando piú vivace ed incomoda per gli ambienti del potere si stava manifestando l'azione parlamentare ed extraparlamentare di questa singolare figura di democratico radicale, larghissimamente idolatrato dagli umili [12].

Sembrò alla gente povera e diseredata che le fosse venuto meno lo scudo di uno che sapeva come difenderla perché sapeva come scontrarsi ad armi pari, quelle della cultura (o diciamo soltanto dell'alfabetismo), coi potenti che la sfruttavano. Sembrò levarsi, la protesta, da mezza Italia per il quesi simultaneo deflagrare di disordini a Faenza, a Bari, a Molfetta, a Foggia, a Napoli, a Pozzuoli, a Torre Annunziata, ad Avellino, a Nocera, a Minervino Murge, e ancora ad Ascoli, a Rimini, a Bagnocavallo. A Torino, malgrado la presenza del re, la folla tumultuerà per le strade. Il culmine fu toccato a Pavia, ove il 5 maggio cadde sotto il fuoco delle forze di polizia lo studente Muzio Mussi, figlio di un altro deputato radicale.

Una situazione indubbiamente giunta ai limiti di rottura, cui il governo, presidente del consiglio il marchese Antonio Starabba di Rudiní, cercò di far fronte nel modo peggiore. Quarantamila uomini furono richiamati alle armi, in quattro province fu proclamato lo stato d'assedio e il comando passò ai militari. A Milano il generale Fiorenzo Bava Beccaris fece sparare sui « nemici del popolo », la povera gente, con i cannoni a mitraglia: 80 morti, 500 feriti, di lí a poco 1400 anni di carcere ai sopravvissuti [13].

Lo sfogo di violenza e di sangue non valse a far rientrare il governo in se stesso. Tanto meno la corona. Bava Beccaris, il vincitore di piazza Duomo e di corso Monforte, fu insignito « *motu proprio* » dal re del grande ufficialato dell'Ordine Militare di Savoia, a guisa di un condottiero

[11] U. LEVRA, *Il colpo di stato della borghesia. La crisi politica di fine secolo in Italia 1896-1900* (1975) *passim.*

[12] Sul Cavallotti cfr. A. GALANTE GARRONE, *Felice Cavallotti* (1976) *passim.* Un quadro acuto dei tempi e degli avvenimenti in U. ALFASSIO GRIMALDI, *Il re « buono »* (1970) specialm. 409 ss.

[13] Cfr. N. COLAJANNI, *L'Italia nel 1898. Tumulti e reazione* (1898) *passim.*

in campo aperto [14], e sarebbe stato nominato di lí a poco senatore. Ma non fu tutto. Di Rudiní, il servo sciocco, fu piantato in asso alle prime difficoltà che incontrò alla camera dei deputati nel tentativo di costituire un nuovo governo. Il mandato venne conferito al generale Luigi Girolamo Pelloux, fedelissimo dei Savoia « *perinde ac cadaver* ».

Dal 29 giugno 1898 al 3-10 giugno 1900 tra il Pelloux ed il parlamento si combatté l'aspra battaglia per il varo di provvedimenti eccezionali barbaramente severi e, piú che incostituzionali, assurdamente incivili, sui quali si contava per tagliare le unghie ad ogni opposizione. Ma prima l'ostruzionismo parlamentare, poi il responso clamorosamente contrario uscito dalle urne dopo l'incauto scioglimento della camera ebbero ragione del testardo Pelloux, che finí per dimettersi [15]. Quanto al re, si comportò da re. Cercò di fare buon viso a cattivo giuoco, abbandonando nei guai il generale cortigiano [16]. Ma il risentimento e lo sdegno largamente serpeggianti tra gli Italiani non potevano essere sedati a cosí buon prezzo, e il 29 luglio non lo furono.

3. Alla luce dei cenni che precedono, i sei capitoli in cui si articola la trattazione del Barbagallo vanno distinti chiaramente in due gruppi ben separati tra loro. Il primo gruppo di tre capitoli [17] è dedicato alla ricostruzione, quanto piú possibile « oggettiva », delle fattispecie di *senatus consultum ultimum* e delle caratteristiche comuni alle varie fattispecie. Il secondo gruppo, comprendente gli altri tre capitoli [18], è dedicato alla valutazione del *senatus consultum ultimum* nel quadro della costituzione romana e piú precisamente alla dimostrazione della sua incostituzionalità.

Per quanto riguarda i primi tre capitoli, bisogna dare atto al Barbagallo che la sua ricostruzione, pur potendosi richiamare a non molti né molto approfonditi precedenti di bibliografia [19], è storicamente at-

[14] Dispaccio telegrafico del re a Bava Beccaris, 6 giugno 1898 ore 21.20: « ... A Lei poi personalmente volli conferire motu proprio la Croce di Grand'Ufficiale dell'Ordine Militare di Savoja, per rimeritare il servizio che Ella rese alle istituzioni ed alla civiltà e perché Le attesti col mio affetto la riconoscenza mia e della Patria ».

[15] L. PELLOUX, *Quelques souvenirs de ma vie*, a cura di G. Manacorda (1967).

[16] Nella prefazione del Manacorda alle memorie del Pelloux (nt. 15) viene citata una lettera 10 settembre 1900 del suo capo di gabinetto, V. Ceresa, da cui risulta che Umberto commentò le dimissioni del suo fedelissimo con le parole: « Ah, finalmente si respira ».

[17] Cfr. p. 1-80.

[18] Cfr. p. 82-137.

[19] La guida principale dell'a. sembra essere stata costituita da P. WILLEMS, *Le Sénat de la République Romaine* II (1885) 248 ss.

tendibile ed ha aperto la strada alle ricostruzioni degli studiosi successivi [20]. Unico punto poco convincente è l'accettazione, peraltro fortemente dubbiosa, della storicità delle due prime e antichissime fattispecie: quella del 464 o 463 e quella del 381 a. C. [21]. Il Barbagallo ha molta stima di Livio, cui attribuisce giustamente « l'incapacità di dire il falso sapendolo falso » [22], ma non si chiede se Livio abbia in perfetta buona fede attribuito alle due fattispecie piú antiche i caratteri che furono dei *senatus consulta ultima* nel II-I secolo a. C.

Comunque, dato che anche il Barbagallo segnala come casi tipici di *senatus consultum ultimum* quelli degli ultimi secoli antecristo, poco male. È su questi casi che la ricostruzione sistematica viene impostata, con risultati che la « communis opinio », ha sostanzialmente condiviso sia prima che dopo uno scritto da me dedicato all'argomento nel 1970 [23]. Il carattere un tantino oleografico della descrizione di Roma squassata dai torbidi interni non altera l'attendibilità del quadro nelle sue linee essenziali.

È nel secondo gruppo di capitoli e nel loro andamento (per vero, alquanto disordinato e ripetitivo) che il Barbagallo rivela molto chiaramente la passione politica che lo muove. Costituzionale il *senatus consultum ultimum*? No, egli risponde, anzi esclama. E si fa forte anzi tutto delle critiche che ad esso in varie riprese mossero i *populares* o, come egli anche dice, « i democratici ».

Gli argomenti, sia « principali » che « accessori » [74], non sono tutti della stessa forza, ma non importa. Importa la vivacità con cui sono scagliati uno dopo l'altro, in numero di almeno una ventina, contro un istituto che sempre piú chiaramente è il falso scopo di un avversa-

[20] Specialmente: ANTONINI, *Il « senatusconsultum ultimum ». Note differenziali e punti di contatto col moderno stato d'assedio* (1914); PLAUMANN, *Das sogenannte « senatusconsultum ultimum ». Die Quasidiktatur der späteren römischen Republik*, in *Klio* 13 (1913) 321 ss.; MENDNER, « *Videant consules* », in *Philol.* 10 (1966) 258 ss.; RÖDL, *Das « senatusconsultum ultimum » und der Tod der Gracchen* (1968); UNGERN-STERNBERG, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht. « Senatusconsultum ultimum » und « hostis »-Erklärung* (1970).

[21] Cfr. cap. I, p. 1-10.

[22] Cfr. p. 7.

[23] A. GUARINO, « *Senatus consultum ultimum* », in *Sein und Werden im Recht* (*Festg. von Lübtow*) (1970) 281 ss., specialm. 282. Ma v. FUSCO, *Rc.* a Ungern-Sternberg (nt. 20), in *Iura* 21 (1970) 300 ss.; ORMANNI, sv. « *Necessità* (*stato di*) », in *ED.* 27 (1977) 822 ss., specialm. 843 ss.

[24] Cfr. p. 84.

rio che per il Barbagallo è presente e presentemente operante. Un avversario cui sfugge, ancor piú che ai Romani, che « ogni profonda agitazione sociale, pericolosa alle vigenti istituzioni, non può mai essere effetto di delinquenza o di degenerazione, fenomeni puramente individuali, ma indice imperioso di nuove condizioni sviluppate sotto il vecchio regime » [25].

[25] Cfr. p. 137.

« EXTREMUM ATQUE ULTIMUM »

1. — Il mio scritto sul cosí detto *senatus consultum ultimum*, pubblicato ormai oltre vent'anni fa [1], ha avuto, com'era da aspettarsi, consensi e dissensi, sui quali ultimi non intendo puntigliosamente fermarmi [2]. Qualche parola voglio invece dedicarla alle incomprensioni. Prima fra tutte quella di chi non ha inteso che io non volevo chiudere, ma volevo viceversa aprire un problema.

Il problema non era, non è, quello del nome, che comunque molti

* In *Labeo* 37 (1991) 5 ss., con le seguenti parole di dedica: « Questa modestissima nota è tutto quanto mi riesce di dedicare sul momento, a brevissima distanza dalla sua morte immatura e amara (7 luglio 1990), ad Angelo Ormanni, collega ed amico carissimo, che di *Labeo* fu nel 1954 uno dei fondatori. Dotato di grande intelligenza e di un amore vorace per la cultura, Ormanni (della cui preziosa collaborazione si sono largamente valsi, dopo il passaggio da Napoli a Roma, prima Emilio Betti e poi Riccardo Orestano) era altresí acceso, e quasi bruciato, da un senso critico vivacissimo, che esercitò purtroppo anche e sopra tutto nei confronti di se stesso. Di qui i suoi frequenti silenzi e le sue poco convinte evasioni verso altre attività. L'ultima volta che ci vedemmo fu nel 1987 a Teramo, nel primo venticinquennio della facoltà giuridica di cui era stato professore. Cosa rara per i miei modi esteriori un po' distanti, lo abbracciai. Poi piú nulla. Sino a sei giorni prima della scomparsa, quando telefonò con voce semispenta da Roma per dirmi (ero ignaro e rimasi sconvolto) affettuosamente addio ».

[1] A. GUARINO, « *Senatus consultum ultimum* », in *Fg. von Lübtow* (1970) 281 ss.

[2] Consenzienti: F. CÀSSOLA, L. LABRUNA, *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane*[2] (1979) 290 ss. Dissenzienti, tra gli altri, A. ORMANNI, s.v. *Necessità (d. rom.)*, in *ED.* 27 (1977) 839 ss. (con rilievi necessariamente stringati, ma puntuali e penetranti, che si inquadrano in una esemplare trattazione dei problemi di diritto privato e di diritto pubblico attinenti allo stato di necessità); U. VINCENTI, *Brevi note in tema di « senatus consultum ultimum »*, in *Scr. Guarino* (1984) 1941 ss. (con approfondita analisi dei testi principali e con indicazione, cui rinvio, di altra bibliografia a p. 1941 nt. 2). Da ultimo, sul tema: W. NIPPEL, *Aufruhr und « Polizei » in der römischen Republik* (1988) 79 ss.; A. DUPLÀ ANSUATEGUI, « *Videant consules* ». *Las medidas de excepción en la crisis de la República Romana* (1990) 71 ss., spec. 169 ss.; ID., *El « senatus consultum ultimum »: medida de salvación publica o práctica de depuración politica?*, in *Latomus* 49 (1990) 75 ss.

desumono un po' troppo arditamente da alcune espressioni usate in un suo concitato discorso da Cesare [3]. Non quello della formula, di cui al massimo può dirsi che era strutturata sullo schema di un « *videant* ... *ne quid respublica detrimenti capiat* » [4]. Non quello dei destinatari del « *videant ne* », che non furono sempre o soltanto i consoli, ma poterono essere, nelle diverse circostanze, anche altri magistrati e sinanche i *tribuni plebis* [5]. Non quello dei casi sicuri di emanazione del *senatusconsultum*, che a fatica si possono far risalire con attendibilità oltre l'età dei Gracchi [6]. Il problema era ed è quello del se e quando l'atto politico del « *videant ne* » senatorio si evolse in una istituzione costituzionale provvista di suoi propri e caratteristici effetti: cosa che io tendo a negare essersi mai verificata, mentre altri ritengono aver data antica [7], o almeno data rapportabile all'età della crisi della repubblica.

Eccomi appunto alle incomprensioni (o a quelle che io considero tali) del mio modo di pensare. Acché in un ordinamento come quello romano (che non era ancorato né a « carte fondamentali » e nemmeno necessariamente ad esplicite leggi innovative) [8] una prassi politica, anche ripetuta a lungo, divenisse istituto « costituzionale », occorreva che ad

[3] « *Extremum senatus consultum* », nel testo riportato *infra* nt. 19: il solo fatto che Cesare parli di « *extremum atque ultimum* » mi sembra che escluda il riferimento ad una precisa denominazione del *senatus consultum*, ma che voglia piuttosto dire che tale senatoconsulto (cosa innegabile) era emesso solo in casi estremi. ORMANNI (nt. 2) richiama anche Liv. 3.4.9, relativo ad un senatoconsulto del 464 a. C., ove però si legge (a conferma di quanto ho osservato per il testo di Cesare): *forma senatus consulti ultimae semper necessitatis habita est rell.* Comunque, la questione del *nomen iuris* è di scarsissima importanza, sia in questo, sia in molti altri casi: A. GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*[5] (1990) 120, 128.

[4] GUARINO (nt. 1) 283 ss.

[5] GUARINO (nt. 1) 286.

[6] GUARINO (nt. 1) 282 nt. 4.

[7] ORMANNI (nt. 2) 840 nt. 121, insiste sul carattere di *ultimum* del *S.C. de Bacchanalibus* del 186 a .C., ma non porta nuovi argomenti. Sul *SC. de Bacchanalibus* e sui suoi limiti, da ultimo: J.-M. PAILLER, « *Bacchanalia* ». *La répression de 186 av. J.-C. à Rome et en Italie* (1988) spec. 151 ss.

[8] GUARINO (nt. 1) 281 e nt. 2, ove l'affermazione vien fatta a titolo di premessa, per evitare equivoci piuttosto frequenti sul carattere della costituzione romana. V. anche: GUARINO (nt. 3) 165 s., ove peraltro si critica la concezione artificiosa ed esclusivamente normativa della produzione giuridica per « fatti di normazione » introdotta da R. ORESTANO, *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica* (1967) *passim* e spec. 29 ss.: concezione, viceversa, sposata da ORMANNI (nt. 2) *passim*, nonché da F. DE MARINI AVONZO, *Il senato romano nella repressione penale* (1977) 80 ss. (la quale sembra addirittura spingersi all'estremo di ritenere che « *factum est ius* »).

essa si ricollegassero effetti nuovi e specifici, sentiti dalla generalità come stabilizzanti e come vincolanti [9]. Siccome, messo a parte un passo di Sallustio su cui fermerò piú in là [10], non risulta che questi effetti nuovi e specifici dal cosí detto *senatus consultum ultimum* scaturissero, non risulta cioè che il senatoconsulto conferisse, ai magistrati cui era diretto, poteri diversi da quelli che essi già costituzionalmente avevano, io ho concluso: che l'influenza del provvedimento era certamente rilevantissima; che la sua evidente tendenza era quella di indurre i magistrati, dicendolo e non dicendolo, anche ad esorbitare dalle loro ordinate attribuzioni; che di fatto (cioè sul piano politico) esso « copriva » spesso molto efficacemente i magistrati stessi nelle loro esorbitanze; ma che mai esso pervenne al punto da attribuire ai magistrati veri e propri poteri costituzionali, cioè giuridicamente incontestabili, quali, in particolare, l'esenzione dal *ius intercessionis* dei tribuni della plebe o dal *ius provocationis* dei soggetti avviati a morte. Le accuse di *crimen* contro L. Opimio, contro C. Rabirio e contro M. Tullio Cicerone (tutte felicemente risoltesi per gli incolpati, come spesso succede, essenzialmente a causa della « politique d'abord ») stanno lí a dimostrarlo [11].

[9] Non era richiesta la formazione di una consuetudine, bastando la « *necessitas* ». Cfr. Mod. 1 *reg.* D. 1.3.40: *Ergo omne ius aut consensus fecit aut necessitas constituit aut firmavit consuetudo.* In proposito: GUARINO (nt. 3) 124.

[10] *Infra* n. 3.

[11] Per il processo contro L. Opimio: GUARINO (nt. 1) 283 s.; VINCENTI (nt. 2) 1943 ss., la cui disamina dei testi relativi si conclude con l'affermazione che « *iure feci, salutis omnium et conservandae rei publicae causa* » (Cic. *part orat.* 30.106) implichi che Opimio fu assolto « perché il suo comportamento fu ritenuto giuridicamente fondato (*iure*) », cioè con un'interpretazione diversa (e forse meno accettabile) da quella che della stessa frase ho dato io (cit. nt. 87), quando ho sostenuto che (essendo ovvio che, se i giurati lo assolsero, ciò fu perché ammisero che egli si era mantenuto nei limiti del diritto) l'assoluzione fu motivata non dall'essere stato il console investito di particolari poteri da un *senatus consultum ultimum*, ma dall'avere egli dimostrato « in via autonoma di aver agito per la salvezza della repubblica ». Per il processo contro C. Rabirio: GUARINO (nt. 1) 289 nt. 47, ove si rileva che a procurare l'assoluzione a Rabirio non fu la malcauta orazione « in diritto » di Cicerone, ma fu la difesa « in fatto » di Ortensio, cui si aggiunse l'intervento politico di Metello Celere; VINCENTI (nt. 2) 1946 ss., il cui esame dell'orazione ciceroniana *pro Rabirio* perviene comunque alla conclusione che Rabirio agí bene non perché obbedí al *senatus consultum ultimum*, ma perché arginò « una *seditio* avente connotati di una vera e propria rivolta armata ». Il caso Cicerone, con le sue molteplici variazioni politiche e legislative, fa storia a sé, ma è degno di nota il fatto che Cicerone nelle orazioni « *post reditum* » non difende il suo operato con richiamo al *senatus consultum ultimum*: v. comunque *infra* n. 2.

« A posteriori » è stato facile a certi storiografi di Roma vedere un istituto costituzionale là dove era in corso solo un processo di sua formazione, di sua condensazione in qualche cosa di stabile, di sedimentato, di vincolante, nel flusso variabile degli avvenimenti politici. Ma chi esamini spassionatamente questo processo di costituzionalizzazione (o di giuridificazione, che dir si voglia) [12] non può non chiedersi se esso sia giunto o meno a compimento, se le presumibili disparità di opinioni in proposito siano sfociate in via definitiva nella vittoria degli eventuali sostenitori della costituzionalità dell'istituto oppur no [13].

A mio modo di vedere, sempre lasciando da parte il citato passo di Sallustio, una certa inclinazione dei magistrati accusati di abuso di potere a giustificarsi con la pretesa costituzionalità dell'aver agito in stato di necessità ed altresí su incitamento di un *senatus consultum ultimum* (o comunque lo si voglia chiamare) indubbiamente vi fu, ed è ben comprensibile che vi sia stata. Non fanno meraviglia i vari « *iure pro salute patriae factum esse* » (*et similia*) pronunciati a piú riprese ed in varie occasioni da Cicerone [14]. Quello che, se non erro, fa pendere la bilancia verso la mia parte è il comportamento di Cicerone console nella faccenda di Catilina, ed è inoltre il linguaggio di Cesare nei confronti dell'« *extremum atque ultimum senatus consultum* » emesso dai suoi nemici contro di lui.

2. — Non spenderò troppe parole sull'affare Catilina, sulle magnificazioni che Cicerone dette al suo agire di salvatore della repubblica, sulle querimonie che sollevò contro Clodio e chi altro lo attaccò a fondo per questo suo agire, sulle giustificazioni che basò sullo stato di estremo pericolo in cui versava nel 63 a. C. la *respublica*: son cose note e rimasticate sino alla nausea [15]. Ciò che mi limito ad osservare, e che mi pare molto significativo, è solo questo. Primo: che il *senatus consultum* contro Catilina e i suoi seguaci fu emesso il 21 ottobre del 63, ma Cicerone, anziché sentirsi investito del potere-dovere di dare subito addosso

[12] Alla dimostrazione che l'ordinamento « costituzionale » romano non era anche, per ciò solo, « giuridico » è dedicato, tra altri miei scritti: GUARINO (nt. 1) *passim*.

[13] In questo senso, con riguardo a Sallustio e con riferimento al *senatus consultum* del 63: CÀSSOLA, LABRUNA (nt. 2) 295. Non riesco ad apprezzare il valore dell'obbiezione mossa a questa tesi da VINCENTI (nt. 2) 1950 nt. 34.

[14] La frase, con riferimento alla questione di L. Opimio, si legge in Cic. *de orat.* 2.106. V. anche *retro* nt. 11.

[15] Per un ragguaglio sommario: K. KUMANIECKI, *Cicerone e la crisi della repubblica romana* (tr. it. 1972) 201 ss.

e con energia ai congiurati, aspettò all'8 novembre per pronunciare la prima orazione catilinaria, offrendo così il modo al nemico della patria di allontanarsi indenne da Roma e di riparare nel campo di Manlio in Etruria, dopo di che (e solo dopo di che) posto di fronte ad una ormai patente *seditio*, il nostro console entrò in azione, come era suo elementare dovere, per domarla [16]. Secondo: che, dopo la prima azione repressiva della rivolta, essendovi ancora catilinari superstiti, Cicerone si sentì tanto poco autorizzato dal senatoconsulto del 21 ottobre ad eliminarli, che il 5 dicembre si rivolse nuovamente al senato per decidere il da farsi, ma non gli chiese, e comunque non ne ottenne, un altro *senatus consultum ultimum* [17].

Non vi è dubbio che le due notizie possono essere in qualche modo « motivate » (come da alcuni si è fatto) per giustificarle al meglio. È assai difficile, peraltro, addurle a sostegno della tesi che il *senatus consultum ultimum* conferisse in modo certo ed inequivocabile ai destinatari (nella specie, al console Cicerone) dei « pieni poteri », che oltre tutto il senato (« *nemo plus iuris ad alium transferre potest* », con quel che segue) assolutamente non aveva [18].

E veniamo a Cesare e alle parole che egli scrive, a giustificazione

[16] Naturalmente non sono mancati gli autori che hanno attribuito gli indugi di Cicerone al suo carattere indeciso. Sta di fatto, comunque, che il console si risolse ad agire con le armi solo di fronte ad una concreta e incontrovertibile manifestazione di *seditio*.

[17] Aveva o non aveva Cicerone i « pieni poteri », con annessa esenzione da ogni *relatio* al senato? Il VINCENTI (nt. 2) 1949, che si rende perfettamente conto della singolarità della mossa di Cicerone, cerca di spiegarla dicendo che (come già nel caso di Rabirio) il dubbio era « se l'azione progettata dal magistrato trovasse tuttora giustificazione nel decreto precedentemente votato e, in sostanza, se continuasse a sussistere una *seditio* ». Non escludo che la spiegazione sia possibile, ma mi pare che il riconoscimento al senato di un « *summum consilium* » anche dopo l'emanazione del *senatus consultum ultimum* contrasti con la tesi che, dopo la votazione di quest'ultimo, fosse « compito del magistrato incaricato, titolare di un *summum imperium*, accertare il perdurare dell'emergenza ». V. comunque *infra* nt. 18.

[18] Il punto cruciale della questione sta tutto qui: il senato non aveva, sul piano costituzionale, il *summum imperium* da conferire ai magistrati destinatari del *senatus consultum ultimum*, ed in particolare ai consoli o al *dictator*. Politicamente il consesso senatorio ebbe, in certi periodi, una potenza infinita; ma costituzionalmente, salvo che nel caso dell'*interrex*, non era esso che investiva i magistrati e che aveva diritto a trarre gli *auspicia* (o a farli trarre da un suo membro) prima delle azioni da compiere. Sintomatico è il fatto che, quando il senato decideva in sede politica che si utilizzasse un *dictator*, alla relativa investitura, in sede costituzionale, doveva provvedere, se ed

del proprio operato rivoluzionario, nei primi paragrafi dei *libri de bello civili* [19].

Contro chi, argomentando « e silentio », ha sostenuto che Cesare significativamente non contesta la costituzionalità del *senatus consultum ultimum* emesso il 7 gennaio del 49 a. C. a suo pregiudizio, io ho scritto che egli aveva tutto l'interesse a qualificare di incostituzionale il provvedimento, ma non lo ha fatto per la buona, anzi ottima ragione che il problema di « costituzionalità » ai suoi occhi non esisteva neppure: non va dimenticato, a questo proposito, che egli aveva, anni prima, promosso la messa in scena del processo di *perduellio* contro Caio Rabirio per il fatto che questi (non importa se con l'appoggio di un *senatus consultum ultimum* o meno) aveva violato il *ius provocationis* del cittadino romano [20]. Con apprezzabile acume, mi si replica oggi che nel dettato di Cesare si incontra, relativamente al *senatus consultum ultimum*, un « *quotienscumque sit decretum, darent operam consules rell.* » e un richiamo ai « *superioris aetatis exempla* », in forza dei quali « il tipo sembrerebbe indiscusso e consolidato attraverso una prassi politico-costituzionale uniforme », anche se nel suo caso specifico Cesare nega « la legittimità del singolo provvedimento contro di lui emesso » [21]. Ora tutto questo è esatto, salvo per quanto attiene al punto fondamentale del preteso riconoscimento implicito della « prassi politico-costituzionale uniforme ».

Prassi « politica » sí, e ad arte molto esagerata per sottolineare la grande distanza tra il comportamento di Cesare e quelli assai piú gravi bollati in precedenza dall'« *extremum atque ultimum senatus consultum* »

in quanto accettasse il suo autorevole consiglio, uno dei consoli. Cfr., in generale, Ulp. 46 *ad ed.* D. 50.17.54: *Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet.*

[19] Caes. *b. civ.* 1.5.3: *Decurritur ad illud extremum atque ultimum senatus consultum, quo nisi paene in ipso urbis incendio atque in desperatione omnium salutis latronum audacia numquam ante descensum est: dent operam consules, praetores, tribuni plebis, quique pro consulibus sint ad urbem, ne quid res publica detrimenti capiat* ... 1.7.5-7: *Quotienscumque sit decretum, darent operam magistratus, ne quid res publica detrimenti caperet, qua voce et quo senatus consulto populus Romanus ad arma sit vocatus, factum in perniciosis legibus, in vi tribunicia, in secessione populi, templis locisque editioribus occupatis; ... quarum rerum illo tempore nihil factum, se cogitatum quidem (nulla lex promulgata, non cum populo agi coeptum, nulla secessio facta).* È evidente in questo passo l'amplificazione retorica del provvedimento (che si dice emanato persino *in perniciosis legibus*).

[20] Sulle questioni relative al *senatus consultum ultimum* del 100 a. C. ed a Rabirio: J. (VON) UNGERN-STERNBERG, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht* (1970) 71 ss.

[21] VINCENTI (nt. 2) 1951 s.

cui si è voluto far ricorso nei suoi confronti. Ma quale indizio porta a supporre che si trattasse anche di una prassi « costituzionale » (ripeto: con effetti costituzionali suoi propri e caratteristici, come la concessione dei pieni poteri)? Significativa la precisazione con la quale si ritiene di poter dar consistenza all'indizio: « l'uso del *quotienscumque* e il richiamo ai *superioris aetatis exempla* ... stanno qualitativamente sullo stesso piano del *solet* e del *more Romano*, di cui parla Sallustio »[22]. Senonché, come passeremo subito a vedere, la coincidenza tra Cesare e Sallustio sta solo nel « *solet* » della prassi politica. Tutto quanto altro si legge nel testo di Sallustio non ha nulla a che vedere con quanto si legge nel testo di Cesare ed è tale da lasciare quanto meno perplessi.

3. — La struttura della narrazione sallustiana relativa agli avvenimenti che dettero stura alla repressione della congiura di Catilina è, come è ben noto, alquanto diversa dalla sequenza deducibile da Cicerone. Non si apre, ma si chiude con l'emissione del *senatus consultum ultimum*. Non indugerò qui a riprenderne l'esame, cui peraltro continuo a conferire molta importanza[23], ma passo subito alla riproduzione del testo.

Sall. *Cat.* 29.1-3: *Ea cum Ciceroni nuntiarentur, ancipiti malo permotus, ... rem ad senatum refert ... Itaque, quod plerumque in atroci negotio solet, senatus decrevit darent operam consules ne quid res publica detrimenti caperet. Ea potestas per senatum more Romano magistratui maxuma permittitur, exercitum parare, bellum gerere, coercere omnibus modis socios atque civis, domi militiaeque imperium atque iudicium summum habere: aliter sine populi iussu nullius earum rerum consuli ius est.*

Nel periodo « *itaque rell.* », che comunque colpisce per la sua ridondanza, tutto si può in qualche modo spiegare sino ad « *habere* », ma non è assolutamente accettabile come corretto l'« *aliter rell.* » che lo conclude (e che stravolge in parte anche il senso della frase precedente). Premesso che il *mos Romanus* non equivale necessariamente a diritto, ma è piú spesso utilizzato per indicare una prassi sociale politica[24], il « *permittitur* » sta ad indicare (si badi), non la « concessione » ai consoli

[22] VINCENTI (nt. 2) 1952.

[23] GUARINO (nt. 1) 291 s.

[24] Sul senso vario (non sempre di istituto giuridico) di « *mos* »: GUARINO (nt. 3) 164 s.

di una « *maxuma potestas* » che essi già prima non avessero [25], ma l'« autorizzazione » (il « nulla osta ») che ad essi dà il senato di esercitare la *maxima potestas*, già loro spettante, senza il limite usuale di fargli preventiva *relatio* per ogni affare di un certo rilievo allo scopo di ottenere uno specifico (e, a rigor di costituzione, non vincolante) *consultum*. L'« *atrox negotium* » da risolvere induce, in altri termini, il senato a dare un parere favorevole, anticipato ed onnicomprensivo, ai consoli (ed eventualmente ad altri magistrati) in ordine a ciò che faranno, pressati dalla necessità e dall'urgenza, nell'esercizio dei loro poteri: poteri che, nel caso dei consoli, assurgono già per loro conto, salve certe precisazioni che l'autore può avere comprensibilmente omesse per breviloquenza [26], alla « *maxuma potestas* » di levare l'esercito, di gestire la guerra, di esercitare la *coërcitio* sui cittadini, di avere l'*imperium* e il *iudicium* supremo sia dentro, sia fuori del pomerio romano.

Sin qui l'attendibilità del dettato sallustiano si può anche, con una certa « sollicitation du texte », sostenere. Ma tutto crolla con la proposizione successiva (« *aliter sine populi iussu nullius earum rerum consuli ius est* »), essendo elementare che, fatta eccezione per il *ius provocationis* contro la *poena capitis*, il *iussus populi* non era affatto richiesto relativamente alle attività spettanti ai consoli in virtú della elezione centuriata e della *lex curiata de imperio*.

Diversamente da chi ha arditamente eliminato l'errore grossolano dal testo di Sallustio ipotizzando una interpolazione [27] io ho preferito appigliarmi alla supposizione che Sallustio, probabilmente non grande conoscitore di diritto, abbia ceduto alla suggestione di una costruzione di puro spessore artistico (e forse anche influenzata, aggiungo oggi, dai suoi sentimenti di indubbio orientamento « *popularis* ») [28]. Ma non mi si venga a insegnare, per contraddirmi ad ogni costo, che Sallustio fu uomo di cultura e fece carriera politica sino al livello del *praetor*, peraltro curiosamente proseguendo che « *aliter rell.* » (di cui si riconosce l'inesattezza) sarebbe genuino perché « bisogna pure ammettere che sarebbe sta-

[25] Sul significato di « *permittere* » come « lasciar libero di agire », rinvio ai vocabolari. Cfr. anche Sall. *Cat.* 30.3-6.

[26] Per esempio: che il *bellum* deve essere *iustum*, che il *ius provocationis* non si tocca ecc.

[27] P. WILLEMS, *Le Sénat de la république romaine* 2 (rist. 1968) 252 nt. 6.

[28] GUARINO (nt. 1) 291 s. Si aggiunga che, mentre Cesare nel suo concitato discorso afferma che il *senatus consultum* fu rivolto a vari magistrati (*retro* nt. 19), Sallustio lo limita ai consoli e parla dell'istituto come relativo *more Romano* solo a questi ultimi.

to pedante in quella sede dedicarsi a sottili distinzioni »[29]. Preferibile la posizione di chi, ritenuta « indimostrabile » l'interpolazione (che, in effetti, è soltanto un'ipotesi), conclude praticamente per un « *non liquet* », affermando con un po' di benevolenza che l'inesattezza « non sembra comunque tale da inficiare gli assunti precedenti »[30].

4. — Che cosa dirò per concludere? Non ripeterò quello che è stato sempre implicito, ma chiarissimo, in tutti i miei discorsi, e cioè che può ben darsi che io abbia torto[31]. Ribadirò piuttosto quello che è un mio chiodo fisso sul piano metodologico: che alla soluzione di certi problemi, come quello implicato dal testo di Sallustio, ci si può sensibilmente avvicinare (essendo escluso, a mio avviso, che mai davvero ci si arrivi) solo in cooperazione amichevole e stretta tra lo storico del diritto, lo storico socio-politico e lo storico della letteratura di Roma (per non parlare delle volte in cui sono essenziali anche il linguista, l'epigrafista, il papirologo, l'archeologo e via dicendo).

L'ho sostenuto, questo mio punto di vista, anche in un recente convegno di studi classici, dopo aver ascoltato attentissimamente, e cercato di capire appieno, le interessanti relazioni pronunciate su argomenti non strettamente giuridici da altri studiosi di antichistica[32]. Guarda caso, nel pomeriggio in cui dovevano parlare uno storico del diritto, che era il sottoscritto, ed un suo collega giurista del moderno, proprio in quel pomeriggio, la maggioranza dei partecipanti non giuristi è stata costretta da questo o quel plausibile motivo ad assentarsi dalla seduta.

[29] S. A. Fusco, *Recensione* ad Ungern-Sternberg (nt. 20), in *Iura* 21 (1970) 313 s.

[30] Vincenti (nt. 2) 1950 nt. 34.

[31] Ormanni (nt. 2) 843, nt. 147, scrive che la risposta alle mie critiche si troverebbe in S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico* 2 (1966) 380 ss. Ma in quelle pagine si legge soltanto un tentativo di dimostrazione, peraltro alquanto inverosimile, dei motivi che avrebbero indotto Sallustio ai suoi « errori cronologici ».

[32] A. Guarino, *Il diritto romano: un'eredità da rifiutare?*, in corso di pubblicazione negli *Atti* del Convegno della Soc. It. Studi Classici (St. Vincent, aprile 1990).

« NEMICO DELLA PATRIA » A ROMA

1. — A breve distanza di tempo dall'accurata dissertazione del Rödl sul *senatus consultum ultimum* [1], dissertazione che è augurabile sia al piú presto adeguatamente riveduta e passata alle stampe [2], un'altra monografia, tratta a sua volta da una dissertazione di dottorato, è stata dedicata da un giovane e acuto studioso tedesco, J. Ungern-Sternberg, agli aspetti giuridici della crisi della *respublica* nazionale romana [3]. Torna ancora in discorso il *senatus consultum ultimum*, ma in un contesto piú ampio, e cioè nel quadro del « diritto di emergenza » tardo-repubblicano (« spätrepublikanischer Notstandsrecht ») e in correlazione con i *senatus consulta* mediante i quali furono dichiarati, nel periodo della crisi, questo o quel cittadino romano « nemici della patria ».

Se si esamina il libro al di là del titolo, ci si accorge subito, fin dalle pagine dell'introduzione [4], che per « diritto di emergenza » (in senso obiettivo) l'a. non intende un corpo di princípi costituzionali che avrebbero legittimato misure di eccezione (e in particolare la morte senza regolare processo) a carico dei cittadini che avessero attentato alle istituzioni fondamentali della *res publica*, ma intende quel complesso di misure eccezionali, culminanti nel *senatus consultum ultimum* e nella « *hostis*-Erklärung », con le quali il *senatus* romano fronteggiò, a partire dal 133 a. C., gli attacchi alla *salus rei publicae* promossi principalmente (ma non esclusivamente) dai *populares*. Misure da principio contestate in nome della soggezione dei cittadini alle leggi e ad esse soltanto, ma poi, con l'andar del tempo, sempre piú largamente (o passivamente?) accettate, e quindi

* In *Labeo* 18 (1972) 95 ss.

[1] Rödl, *Das « Senatusconsultum ultimum » und der Tod der Gracchen* (1968).

[2] Su di essa v. la mia segnalazione in *Labeo* 16 (1970) 107.

[3] Ungern-Sternberg J., *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht. Senatusconsultum ultimum und hostis-Erklärung* (München, C. H. Beck, 1970) p. X-153 (« Vestigia », Beiträge zur alten Geschichte, Band 11). Su questa monografia v. anche Crifò, *In tema di « senatus consultum ultimum »*, in *SDHI.* 36 (1970) 420 ss.

[4] 1 ss.

progressivamente tradotte, secondo l'a., in componenti dell'ordinamento giuridico-costituzionale repubblicano [5].

Il libro (fa piacere testimoniarlo) è scritto con piena padronanza della vastissima letteratura (ivi compresa, almeno in parte, quella giuridica) sulla crisi della *respublica* nazionale e non manca di osservazioni particolari altamente convincenti. Esso si divide in due parti, piú una introduzione ed una conclusione [6], nonché due appendici [7]. Nella prima parte [8] si studiano gli inizi, o per meglio dire le premesse, dell'istituto del *senatus consultum ultimum*, che l'a. identifica nei noti (e discussi) avvenimenti del 133-132 a. C. e nella reazione antisenatoria (o antinobiliare) che portò all'emanazione della *lex Sempronia C. Gracchi de capite civis* nel 123 a. C.: da un lato si profila il disegno della *nobilitas* senatoria di ricorrere a *quaestiones extraordinariae* autorizzate dal *senatus* contro gli *homines seditiosi*, dall'altro si manifesta il disegno dei *populares* di opporre ai *consulta senatus* il principio (collegato con quello della vecchia *lex Valeria* del 300 a. C.) *ne de capite civium Romanorum iniussu populi iudicaretur* [9]. La seconda parte [10] è dedicata ad illustrare l'azione svolta dal senato per superare la barriera della *lex Sempronia*: azione concretatasi dapprima nel ricorso al cd. *senatus consultum ultimum*, in cui era implicita la degradazione dei *seditiosi* ad *hostes rei publicae*, di poi nel ricorso (anche, o talvolta soltanto) ad un tipo di *senatus consultum* portante l'esplicita qualificazione degli *homines seditiosi* come *hostes publici*, privi pertanto dello *status* di *cives* e della possibilità di appellarsi alla *lex Sempronia*. L'evoluzione non fu né rettilinea né incontrastata, il che spiega i processi contro Opimio e contro Rabirio [11]. La sua approssimativa conclusione è da vedersi, secondo l'a., nell'azione svolta a repressione della congiura di Catilina e dei suoi amici, alla cui analisi sono dedicate forse le pagine piú interessanti del libro [12].

2. — La tesi centrale del libro (sempre che sia riuscito a penetrare l'esposizione, per me non sempre agevole, dello stesso) non mi pare, per verità, in sé e per sé molto convincente. Se l'a., come è suo intendimento

[5] Cfr. 133 i.f.
[6] 130 ss.
[7] 134 ss.
[8] 7 ss.: « Die Anfänge des *Senatus consultum ultimum* ».
[9] 130 ss.
[10] 55 ss.: « *Senatus consultum ultimum* und *hostis*-Erklärung ».
[11] 68 ss., 81 ss.
[12] 86 ss.

piú volte dichiarato, vuol delineare un aspetto della costituzione romana rappresentato dal « diritto » delle situazioni di emergenza, non vedo come egli possa accontentarsi di individuare i mezzi giuridici posti in essere dal *senatus* per far fronte alle situazioni di pubblica necessità. Il « Notstandsrecht des Senat » non è il « Notstandsrecht » della *respublica*, almeno fin quando non si dimostri che al *senatus* competeva, o fu progressivamente riconosciuta la competenza, di provvedere alla salvezza dello stato dai pericoli interni. E siccome la storia degli avvenimenti cui l'a. si riferisce è la storia dei *senatus consulta* con cui si promosse, da parte del *senatus*, l'aggiramento *de iure*, o se si vuole il travolgimento *de facto*, dell'incomoda, ma pur sempre vigente, *lex Sempronia de capite civis*, vien fatto addirittura di chiedersi se si possa parlare, in ordine all'atteggiamento del *senatus*, di « Recht », di « diritto ».

La costituzione romana, per imperfetta e lacunosa che fosse, del che io sono uno dei piú convinti assertori [13], aveva qualche principio ben saldo e, tra essi, aveva saldissimo il principio che una *lex* non potesse essere superata se non mediante un'altra *lex publica*. Dov'è, nella storia costituzionale romana, la *lex publica* che abbia abolito la *lex Sempronia*? Ecco il motivo per cui, esattamente, il Mommsen ha ritenuto incostituzionale (anche se, per avventura, benefica) l'azione di emergenza posta in opera dal *senatus* [14]. Chi ha sostenuto il contrario [15] è, se non erro, incorso nell'abbaglio, del resto assai diffuso in ogni tempo, di qualificare costituzionalmente e giuridicamente lecita ogni operazione, sia pur condotta con mezzi illeciti, che miri alla salvaguardia dell'ordine costituito. Ora può anche darsi che il fine giustifichi i mezzi, ma Machiavelli, che viene del resto tanto bistrattato per averlo detto, affermò responsabilmente questo principio sul piano politico, non su quello giuridico, ed è solo sul piano politico che il principio, per chi si sente di accoglierlo, vale.

Per vero, l'Ungern-Sternberg pare rendersi conto della possibilità, e dell'eventuale validità, di questa obiezione. Ecco il motivo, credo, per cui egli chiama in soccorso della sua tesi « giuridica » due ulteriori elementi: la progressiva acquiescenza dei Romani alle iniziative di emergenza del *senatus* [16] e il *consensus bonorum omnium pro salute patriae*

[13] GUARINO, *L'abrogazione di Ottavio*, in *ANA.* 81 (1970) 240 ss.

[14] MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* 3³ (r. 1952) 1242; ID., *Römisches Strafrecht* (r. 1955) 247 s.

[15] VON LÜBTOW, *Das römische Volk* (1955) 339 ss.

[16] V. specialm. 74 ss.

di cui si fece forte Cicerone [17]. Ma l'acquiescenza, sia pure generale, alla deroga di una legge, e per di piú fondamentale, non implica l'estinzione di quella legge: la desuetudine della legge è giuridicamente un non senso [18]. E quanto al *consensus bonorum omnium*, e alla stessa *salus rei publicae suprema lex* [19], sono istanze che possono avere validità giuridica nell'ambito di una predeterminazione costituzionale di quelli che sono i *boni omnes*, di quella che è la *salus rei publicae*: istanze, in altri termini, che non possono tradursi nella valutazione unilaterale (anche se, per avventura, non partigiana) di un uomo di parte, ma che dovevano esprimersi, nel caso specifico della *res publica* democratica romana, lungo i canali di una votazione di assemblea (centuriata o tributa che fosse), sempre invece accuratamente evitata dal partito che aveva in mano le leve del potere, la *nobilitas* senatoria. Sí che, sia detto *per incidens*, ben poco credibili appaiono allo storiografo gli accenti di sdegno di quella stessa *nobilitas*, vittima dei suoi intrighi ideologici alla guisa di un « apprenti sorcier », nei confronti di Ottaviano, allorché questi si impadroní del potere sulla base di incostituzionali consensi [20]. Né immeritato dovrebbe, suppongo, apparire al moralista il destino che portò proprio il *senatus*, sopra tutto nel 27 e nel 23 a. C., a dare l'avvio alla « liceizzazione » giuridico-costituzionale (alla cd. « legalizzazione ») del regime di governo del *principatus*.

L'ostacolo della *lex Sempronia de capite civis*, la barriera di tutta la logica costituzionale di cui questa era espressione, potevano, se mai, essere aggirati in sede interpretativa, ove si fosse giunti alla conclusione che gli *homines seditiosi* si pongono al di fuori della cerchia dei *cives*. Fu appunto la tesi sostenuta, nella seduta del 5 dicembre 63 a. C., da Cicerone, e da Cicerone attribuita abilmente allo stesso suo oppositore Cesare: *at vero C. Caesar intellegit legem Semproniam esse de civibus Romanis constitutam; qui autem rei publicae sit hostis eum civem esse nullo modo posse* [21]. Ma a parte il fatto che Cesare non espresse affatto

[17] Cfr. sopra tutto Cic. *de domo* 35.94: *Ego vero etiam rei publicae semper interesse putavi me illius pulcherrimi facti, quod ex auctoritate senatus consensu bonorum omnium pro salute patriae gessissem, splendorem verbis dignitatemque retinere.*

[18] Da ultimo, THOMAS, *Custom and Roman Law*, in *T.* 31 (1963) 39 ss.; ID., « *Desuetudo* », in *RIDA.* 20 (1965) 469 ss.

[19] Cic. *de leg.* 3.3.8.

[20] Sul punto, da ultimo, GUIZZI, *Il principato tra « respublica » e potere assoluto* (1971).

[21] Cic. *Cat.* 4.5.10.

questa impostazione [22], il punto essenziale è che non risulta (altrimenti Cicerone non avrebbe mancato di dirlo) che pontefici e giuristi abbiano mai affermato qualcosa di simile. L'affermazione era solo di Cicerone, era solo della sua fazione politica, era solo in funzione di una proclamazione a *hostis publicus* fatta precedentemente dal *senatus*.

Ancora e sempre politica, ancora e sempre visione di parte. Ancora e sempre nulla, almeno a mio avviso, che abbia molto o poco a che vedere con la possibilità di ricostruire un principio costituzionale dell'affidamento al *senatus* del compito di provvedere alla *salus rei publicae* nelle situazioni di emergenza.

3. — Con ciò non si vuole negare la legittimità dell'impostazione data dall'Ungern-Sternberg alla sua ricerca. Tutt'altro. Anche se non è il caso, almeno a mio avviso, di ravvisare nel tema la storia di un « Notstandsrecht » del senato, è fuori di dubbio la possibilità di rintracciare in esso la storia di una « Notstandspolitik » messa in opera per la salvaguardia dello *status quo* dai *principes orbis terrae* (o sedicenti tali) [23] traverso quello che Cicerone declamava convinto essere l'*orbis terrae sanctissimum gravissimumque consilium* [24]. Riesaminiamo dunque anche noi, sia pur brevemente, taluni fatti.

Se prescindiamo dalle vicende connesse con la figura di Tiberio Gracco [25], considerazione a sé meritano gli avvenimenti del 121 e del 100 a. C. Nel 121 a. C., come ben vede l'a. [26], il senato, checché dica in contrario Plutarco [27], si mosse solo dopo che Caio Gracco ebbe posto in opera un'evidente *seditio* e fu su questo presupposto di fatto che esso incaricò il console Lucio Opimio di provvedere alla salvezza della *res publica* [28]. Nel 100 a. C. la situazione non fu gran che diversa, perché Saturnino e Glaucia occuparono con le armi il Campidoglio. Nell'uno e nell'altro caso, come si sa, il senato non procedette a dichiarazioni di *hostes publici*, di cui non si vede quale bisogno vi fosse, e sin qui l'a. dice benissimo. Tuttavia, sostiene con la *communis opinio* l'a. [29], vi fu

[22] 102 ss.

[23] Cfr. Cic. *Phil.* 7.2.15.

[24] Cic. *Cat.* 4.1.9.

[25] Per le quali rinvio al mio articolo cit. *retro* nt. 13 e, con ovvie riserve, alla nota del Crifò, di cui *retro* nt. 3.

[26] 55 ss.

[27] Plut. *C. Gracch.* 14 ss.

[28] Cfr. Liv. *ep.* 61.

[29] 71 ss.

un *senatus consultum ultimum*, mediante il quale i magistrati furono invitati a provedere *ne quid res publica detrimenti capiat* (o qualcosa di simile): la proclamazione degli *hostes publici* sarebbe stata in esso implicita.

Questa ricostruzione non mi convince. Mi sembra troppo influenzata dalla ricerca del connotato della « *hostis*-Erklärung » in situazioni anteriori alla sua emersione storica, o forse addirittura estranee alla sua opportunità. Se guardiamo spassionatamente agli avvenimenti, dobbiamo ritenere, io credo, che il senato non si sia comportato, nei due episodi considerati, molto diversamente da come si comportò nei confronti dei seguaci di Tiberio Gracco dopo l'uccisione di quest'ultimo. Esso cioè autorizzò i magistrati alla persecuzione dei congiurati ed alla eventuale giustizia sommaria nei loro confronti [30]. Si opporrà che le fonti parlano di *senatus consulta ultima* e non di *decreta* di autorizzazione delle *quaestiones extraordinariae* (o anche delle *quaestiones extra ordinem*), ma, tralasciando ogni altra considerazione, replicherò che l' « istituto » del cd. *senatus consultum ultimum* è una nostra ricostruzione *a posteriori*. In realtà, come ho cercato di dimostrare altrove [31], non si può fare una storia del *senatus consultum ultimum* in Roma, ma si possono fare solo le storie individualizzate dei vari e distinti casi in cui il senato espresse la sua fiducia in questo o in quel magistrato affinché provvedessero, di propria iniziativa e sulla propria responsabilità, alla eliminazione di qualche grave pericolo alla sicurezza dello stato.

Quanto ai fatti successivi al 100 a. C., è innegabile che, a partire dall'88 a. C., al *senatus consultum ultimum* (se cosí lo vogliamo chiamare) si aggiunse spesso il *decretum* di proclamazione di *hostis publicus* [32], ma ciò che non risulta (e che quindi maggiormente convince del carattere essenzialmente politico dell'azione del senato) è la « combinazione » sostenuta dall'a. tra i due tipi di iniziative senatoriali. A volte il cd. *senatus consultum ultimum* precede, ma a volte esso segue la « *hostis*-Erklärung », ed è già molto significativo. Ma quel che piú importa rilevare è che a volte viene emesso il *senatus consultum ultimum* e non la proclamazione di *hostis publicus*, a volte viceversa [33]. Per esempio, proprio nell'88 a. C. Mario e i suoi seguaci furono dichiarati *hostes*

[30] Cic. *Rab. perd.* 7.20.
[31] GUARINO, « *Senatusconsultum ultimum* », in *Fs. von Lübtow* (1970) 281 ss.
[32] 86 ss.
[33] Cfr. 116 nt. 153.

publici [34], ma il *senatus consultum ultimum* mancò, e troppo spiccia è la spiegazione dell'a. quando dice che il console Silla non ne aveva bisogno perché era già « Herr der Lage ». Viceversa, nel 49 a. C. contro Cesare fu emanato il *senatus consultum ultimum*, ma non, per quanto io sappia, la proclamazione ad *hostis publicus*. E va debitamente notato che, stando a come lo vede Cesare, in un famoso passaggio del *de bello civili* [35], il *senatus consultum* emesso contro di lui, pur non essendo accompagnato dalla proclamazione ad *hostis publicus*, aveva lo stesso effetto pregnante (o quanto meno le stesse intenzioni) del *senatus consultum* contro Caio Gracco e contro Saturnino, di quel *senatus consultum* cioè in cui l'a. raffigura una implicita « *hostis*-Erklärung ». Si potrebbe continuare, ma bastano questi rilievi per autorizzare forti dubbi circa la progressiva affermazione in Roma del « sistema », della « combinata » di *decreta senatus* individuati dall'Ungern-Sternberg.

Contrariamente, o almeno diversamente da quello che l'Ungern-Sternberg vuole dimostrare, la « Notstandspolitik » del *senatus* romano nel periodo della crisi repubblicana si rivela insomma tutt'altro che rigida. Essa si adatta elasticamente alle diverse situazioni, talvolta dominandole e talvolta essendone dominata, e proprio per questo ancor piú si rivela una vera politica. Un tema cioè che, alla prova dei fatti, esige valutazioni articolate e si rifiuta ad una troppo elementare schematizzazione di fini e di mezzi.

4. — L'unico punto consistente, passibile quindi di un'approssimativa ricostruzione « istituzionale », è costituito, se non erro, dalla serie di *senatus consulta* (posto che siano stati tutti *senatus consulta*) mediante i quali furono proclamati *hostes publici*, tra l'87 e il 32 a. C. [36], taluni personaggi o gruppi politici. È stato giustamente osservato che questi *decreta* furono emessi, di regola, solo al riguardo di persone che si trovassero al di fuori dell'immediata sfera di azione dei magistrati repubblicani, di persone cioè alle quali i magistrati si trovassero costretti a contrapporre, non a sovrapporre (o a tentare di riuscirvi) i loro poteri [37]. Ora la domanda che vien fatto di porre è questa: avevano i nostri *decreta* solo carattere di presa di posizione politica, o avevano essi

[34] Cfr. spec. Appian. *b. c.* 1.60.271.
[35] Caes. *b. c.* 1.7.
[36] 174 ss.
[37] NISSEN, *Das « Iustitium »* (1877) 26 s.

invece effetti giuridici? E se avevano effetti giuridici, quali erano questi effetti?

È proprio l'Ungern-Sternberg, se vedo bene, a negare, almeno nella sostanza del suo discorso, la giuridicità degli effetti, vale a dire la vincolatività, delle dichiarazioni di *hostis publicus*. Egli infatti giustamente contrasta la tesi, ultimamente ripresa e sviluppata dal Bleicken, del carattere embrionalmente giurisdizionale della pronuncia del *senatus* nei confronti delle persone dichiarate nemiche della patria e altrettanto giustamente nega che il *decretum* senatorio vincolasse i magistrati, pur se l'avessero chiesto, a porre in essere le misure adeguate per la persecuzione dei cittadini proclamati *hostes*. Quanto all'effetto di togliere la qualifica di *civis* all'*hostis publicus*, non si può negare che il *senatus* lo abbia, nella sua maggioranza, abbastanza sicuramente avallato nella famosa seduta del 5 dicembre 63 a. C. contro i seguaci di Catilina, e lo conferma il *consultum* con cui esso, nel successivo anno 62 a. C., dichiarò che sarebbero stati da considerare *hostes publici* coloro che avessero preteso la punizione dei responsabili dell'esecuzione dei seguaci di Catilina. Ma conta assai piú ciò che avvenne dopo: la *lex Clodia* del gennaio 58, la quale stabilí, a conferma della *lex Sempronia de capite civis*, che *qui civem Romanum indemnatum interemisset, ei aqua et igni interdiceretur* [38]; la successiva *lex Clodia de exilio Ciceronis*, con la quale (nel marzo del 58 a. C.) si provvide ad esiliare Cicerone, visto che egli si era sottratto con la fuga al giudizio in base alla prima *lex Clodia*; la stessa mancata giustificazione dell'operato di Cicerone nel 63, quando un plebiscito dell'agosto 58 a. C. lo richiamò in patria.

Le parole che meglio di tutte pongono in evidenza il carattere meramente politico, quindi giuridicamente irrilevante, della « *hostis*-Erklärung » sono proprio quelle che l'a. [39] scrive a proposito di Cicerone: « Es erwies sich aber bald, dass der von Cicero so oft gepriesene *consensus omnium bonorum* wirkungslos bleiben musste, wenn hinter ihm keine reale politische Macht stand ». L'istituzione indubbiamente c'è, indubbiamente è configurabile, perché mediante la proclamazione degli *hostes publici* il senato prendeva una posizione precisa, nei confronti di precise persone. Ma l'istituzione, va subito aggiunto, sta al di fuori della costituzione romana. Tentare di darle valore giuridico non si può.

5. — Per concludere, il libro dell'Ungern-Sternberg costituisce sen-

[38] Cfr. Vell. Pat. 2.45.1.
[39] 126.

z'altro un apporto apprezzabile allo studio dei metodi politici del senato romano nel periodo della crisi. Se l'autore non fosse stato dominato dall'assillo di ricostruire sui fatti esaminati un regime giuridico che non è configurabile, o anche solo, in luogo di esso, una « costante » politica che è quanto meno problematica, la trattazione, comunque eccellente, ne avrebbe forse guadagnato in verità.

A PROPOSITO DI SPARTACO

1. Le fonti su Spartaco.

G. Stampacchia ha analizzato *La tradizione della guerra di Spartaco da Sallustio a Orosio* (Pisa, Giardini, 1976, p. 217, n. 6 della Biblioteca degli Studi classici e orientali dell'Univ. di Pisa) con diligenza ed acutezza indubbiamente encomiabili. In altrettanti capitoli molto accurati (salvo, forse, che nella correzione delle bozze), l'a. parla via via degli avvenimenti sino alla sconfitta di Clodio, della sfortunata campagna di Varinio, della campagna consolare di Cassio, dell'impresa risolutiva di Crasso, delle prospettive cronologiche e, con pagine particolarmente interessanti (p. 108 ss.), dei motivi ideologici nella caratterizzazione degli schiavi da parte degli antichi storici. Seguono brevi conclusioni (p. 149 ss.) e un'appendice di tutte le fonti interessate (p. 163 ss.), nonché ovviamente gli indici.

Opera preziosa per chi voglia studiare l'episodio, anche e sopra tutto perché mette in luce che non sono configurabili, come invece molti ritengono, due tradizioni (principali) diverse, una facente capo a Sallustio ed una facente capo a Livio (o, per altri, ad Appiano) del *bellum Spartacium*, ma esiste, al fondo di quanto ci viene riferito dagli antichi, un viluppo di notizie indistinguibile al quale si è attinto di volta in volta con scelte piú o meno soggettive.

Questa conclusione dovrebbe indurre ad astenersi, nella valutazione delle fonti (che sono, si badi, le sole fonti « esplicite » sui fatti connessi a Spartaco), da certe sottigliezze di ricostruzione che confinano col ridicolo e che sono, in ogni caso, eminentemente voluttuarie. Bisogna dire peraltro che, sia pure per obbligo di completezza nell'informazione, non rifugge sempre da quelle sottigliezze la Stampacchia. Cosí, per esempio, non riterrei che sia il caso di prendere troppo sul serio la vecchia questione se la rivolta degli schiavi fu capeggiata sin dal suo inizio dal

* In *Labeo* 24 (1978) 366.

solo Spartaco (come si legge in Cicerone, Sallustio, Appiano, Velleio ed altri) o se (come pare leggersi in Ampelio, in Eutropio, nella *per.* 95 di Livio, in Floro e altrove) allo stesso livello del trace Spartaco furono a capo della rivolta i germanici Crisso ed Enomao. Parlare di una « collegialità » fra i tre, sia pure per contestarla (p. 17 ss.), significa sollevare un problema improponibile perché è tanto vero che la fuga dalla scuola gladiatoria di Lentulo Battiato fu organizzata dai tre (Flor. 8.3: *Spartachus, Crissus, Oenomaus effracto Lentuli ludo cum triginta aut amplius eiusdem fortunae viris erupere Capua*) quanto è vero che, sopra tutto guardando le cose *a posteriori*, i Romani identificarono in Spartaco il capo piú intelligente e tenace dell'insurrezione (Floro stesso esordisce « *Spartaco duce* »).

Come si fa a saperne di piú? E poi, santi numi, che importa?

2. Spartaco e Bonghi.

1. I gentiluomini dell'Ottocento, si sa, erano molto sensibili al fascino delle baronesse. Meglio ancora se contesse, marchese o duchesse. Fu appunto per invito di « una gentilissima signora, e di quelle alle quali non si dice di no, la baronessa de Riseis », che il cinquantatreenne e ormai affermatissimo Ruggero Bonghi si decise a dedicare una conferenza a Spartaco, pronunciandola il 25 aprile del 1879 al Circolo Filologico di Napoli e passandola alle stampe prima in un opuscolo dello stesso anno, poi nelle pagine (3 ss.) della rivista *Nuova Antologia di scienze, lettere ed arti*, volume 51 (ventunesimo della seconda serie) andato in distribuzione nel 1880. Forse fu anche a causa di quella conferenza che il Bonghi venne ammesso nel ristrettissimo salotto culturale di cui si circondò, tra il 1880 e il 1890, la regina Margherita: un salotto frequentato assiduamente, tra gli altri, da Terenzio Mamiani, Giuseppe Massari, Marco Tabarrini, Cesare Correnti e, naturalmente, Marco Minghetti, con la squisita sua consorte donna Laura.

Tra i personaggi del secolo passato Ruggero Bonghi è quello che forse, per anni ed anni (tantissimi), io ho maggiormente frequentato. Lo incontravo ogni giorno, domeniche e periodi feriali esclusi, uscendo dall'Università, prima da studente e poi da professore. Se ne stava sempre lí, benevolmente accigliato, ma non cipiglioso, nella piazzetta di fronte a via Mezzocannone, dando di spalle alla via Porta di Massa e

* In *Labeo* 39 (1993) 257 ss.

accarezzandosi l'orologio d'oro nel taschino destro del panciotto, con quel catenone, pur esso d'oro, che andava a finire nel taschino sinistro, là dove si celava, ne sono convinto, l'utilissimo, indispensabile cornetto portafortuna (non si sa mai). Non so che pensasse dei giornali che mi recavo ad acquistare nell'edicola vicina. Alcuni forse non gli piacevano un gran che, perché somigliavano assai poco alla *Perseveranza* e anche al *Gazzettino Rosa* del buon tempo antico. Ma, a parte la sua naturale tolleranza verso le opinioni degli altri, ormai non ci poteva fare piú nulla per eventualmente redarguirmi e correggermi. Le statue, salvo che nel « don Giovanni » di Mozart, non si muovono con facilità dal loro piedistallo. E Ruggero Bonghi, morto già dal 1895, era per me, sin da quando ero giovanissima matricola, una statua. (Mica ho l'età di Matusalemme, che diamine.)

Ebbene, malgrado tutta la familiarità che avevo con lui e con molte sue opere, sia direttamente sia in virtú della mediazione del Croce, confesso che il saggio su Spartaco mi era sfuggito. Colpa non lieve, se si pensa che alla figura ed alle imprese del gladiatore ribelle ho dedicato oltre tre anni di ricerche, sorbendomi una grande quantità di letteratura italiana e straniera in argomento e pervenendo (attraverso traduzioni) sino alla sterminata congerie di scritti dedicati a Spartaco, o meglio al suo simbolo rivoluzionario, nella Unione Sovietica, a culminare con Stalin. Come la « lettera rubata » di Edgar Allan Poe, lo Spartaco bonghiano lo avevo, a dir cosí, sotto gli occhi, e forse perciò non me ne accorgevo.

Comunque, meglio tardi che mai. A circa tre lustri di distanza dal mio volumetto del 1979 su *Spartaco*, un volumetto che ha il sottotitolo (si badi) *Analisi di un mito*, mi sono procurato, non senza fatica, la fotocopia delle pagine della *Nuova Antologia* di oltre un secolo fa e quelle pagine finalmente le ho lette.

2. Occorre che lo dica? Sono belle pagine, pienamente degne di un pensatore dotto e pacato come il Bonghi, e sopra tutto (segno indubbio di intelligenza) limpidissime nello stile espositivo. Ovviamente, molta acqua è fluíta da allora sotto i ponti (altra però ne è anche, per ben noti ripensamenti ideologici, parzialmente rifluíta), sicché non è certo il caso di dire che in questo frattempo la ricerca storica sull'antichità romana non abbia fatto ulteriori e notevoli progressi. Insomma, lo Spartaco di Bonghi (come, del resto, quello di Mommsen o quello di Hartmann) mostra tutti gli anni che ha. Quello che conta è che gli anni li porta bene.

Non sto a segnalare, pertanto, i punti di consenso o di dissenso tra il pensiero moderno e quello bonghiano in ordine ai momenti e ai significati del cosí detto « *bellum Spartacium* ». Tanto meno mi fermo ad il-

lustrare (ché non ne vale proprio la pena) le analogie e le anomalie, rispetto a quello del Bonghi, del mio personale pensiero. L'unico particolare che richiede, forse, un tanto di sottolineatura sta nella diversa valutazione di Crasso, il vincitore: uomo che il Bonghi un po' ingenuamente magnifica, mentre io riterrei essersi dimostrato anche contro Spartaco, pur nella stragrande prevalenza di uomini e di armi delle sue truppe, quel generale di molta boria e di scarsissimo criterio che avrebbe subíto, anni dopo, la disastrosa disfatta di Carre. (L'idea di contenere il ribelle entro il fondo dello stivale italico, erigendo contro di lui un muro che andasse dal Tirreno allo Jonio, fa il paio con l'escogitazione, che l'Ottocento ancora non conosceva, della « linea Maginot », opposta nell'ultima guerra mondiale, con l'esito infelice che tutti sappiamo, dai francesi ai tedeschi di Hitler).

Ma andiamo al sodo della ricostruzione bonghiana. Esso sta, ed è tuttora da approvare a piene mani, nella parte conclusiva, la quinta, del saggio. Mettendo da parte le facili e trite considerazioni sul trionfo finale della giustizia e della grandezza romana (considerazioni valide, al piú, per un discorso da caserma o per un'allocuzione da accademia di studi ciceroniani), Bonghi esclama deciso: « Ma non è questa né buona storia né buona filosofia della storia ». Ed incalza: « L'impresa di Spartaco è sintomo grave delle condizioni della società antica, ammalata altrimenti, ma piú assai della nostra, e soprattutto di quella d'Italia ». E prorompe: « Sarebbero occorsi piú secoli prima che nella mente e nel cuore dell'uomo si maturasse (. . .) il concetto che la schiavitú era illegittima ». Dopo di che, quasi senza volerlo, conclude: « La schiavitú, poi, è essa tutta finita anche oggi? ».

È in quell'imprevisto e imprevedibile interrogativo finale che si mostra in Bonghi, di là del suo destrismo politico e del suo conservatorismo istituzionale, lo storico imparziale e, ad un tempo, l'uomo di coscienza. Questo personaggio cosí alieno dallo scrivere inni a Satana ed altri estremismi verbali del genere, era anche un personaggio altrettanto alieno dal farsi conturbare da un ricevimento a Corte e dal chiedere rapito alla bionda regina: « Onde venisti? Quali a noi secoli sí mite e bella ti tramandarono? ».

Sensibile alle baronesse, d'accordo. Ma non per questo meno seriamente, sinceramente, nobilmente sensibile alla cruda verità di un mondo sociale, dalle disuguaglianze, allora piú d'oggi, intollerabili. Un mondo nel quale di lí a poco (per sua fortuna, solo dopo la sua morte) avrebbero tuonato cupamente i cannoni del generale Fiorenzo Bava Beccaris.

3. Spartaco professore?

In un saggio su Spartaco e la rivolta spartachiana del 73-71 a.C. io ho espresso qualche dubbio, e non piú di tanto, sul fatto che Spartaco fosse, oltre che gladiatore vincolato da *auctoramentum*, anche uno schiavo [1]. Per C. St. Tomulescu il dubbio non ha ragione di essere, sopra tutto se si considera un testo di Paolo riportato in D. 41.2.3.10. Spartaco sarebbe stato proprio uno schiavo del *lanista* capuano Lentulo Battiato, nel cui *ludus* si segnalò per le sue capacità e divenne probabilmente « professeur d'escrime », quindi un personaggio che, in linea di fatto, si comportava come un uomo libero [2].

Non credo sia il caso di difendere la mia congettura, né saprei, del resto, come farlo [3]. Ritengo piuttosto opportuno fermarmi per qualche momento sul frammento paolino che induce, a sua volta, il Tomulescu ad esser sicuro dello stato servile del nostro eroe ed a promuoverlo, sia pure « en fait », professore.

Il frammento, che figura estratto dal l. 54 *ad edictum* (L. 658), è una vecchia conoscenza dei romanisti. Vi si legge:

Si servus, quem possidebam, pro libero se gerat, ut fecit Spartacus, et iudicium liberale pati paratus sit, non videbitur a domino possideri, cui se adversarium praeparat (rell.).

A tutta prima può sembrare esatto che Spartaco fosse uno schiavo, di quelli che si comportano da liberi. Ma Spartaco è passato alla storia per essere fuggito al suo *lanista*, cioè per essersi reso, se schiavo, *servus fugitivus*. Dove è, nel dettato di Paolo, la specificazione che Spartaco fuggí?

Ecco il motivo per cui, aderendo alla tesi sostenuta già prima di

* In *Labeo* 26 (1980) 325 ss.

[1] A. Guarino, *Spartaco. Analisi di un mito* (1979) *passim*.

[2] C. St. Tomulescu, *Quelques petites études de droit romain*, II. *Spartachus et les « Digesta Iustiniani »*, in *BIDR.* 72 (1979) 102 ss.

[3] In una interessante comunicazione svolta al Congresso SIHDA. di Bruxelles (16-22 settembre 1980) C. Sanfilippo ha sostenuto che non è concepibile l'*auctoramentum* di uno schiavo, bastando ad avviarlo all'impegno di *gladiator* la *potestas* del *dominus* e il rapporto interno, il rapporto di fatto, intercorrente tra i due. Può darsi, ma anche questa è una congettura. Per quanto mi riguarda, continuo a ritenere poco o punto credibile che un *servus* si esponesse alle fatiche ed ai rischi dell'*ars gladiatoria* (e desse affidante garanzia al *lanista* di rispondere alle aspettative riposte nella sua tecnica e nella sua combattività), se non fosse intervenuto uno specifico *auctoramentum*.

me da una larga schiera di romanisti [4], io direi che « *ut fecit Spartacus* » è un glossema apposto al testo di Paolo da un lettore postclassico in vena di esempi, ma piuttosto superficiale nell'individuazione degli stessi.

Già mi pare di udire l'obbiezione, che è questa: uno schiavo che « *pro libero se gerit* » può essere anche, a maggior ragione, un *servus fugitivus*. Ma l'obbiezione, se mi fosse mossa, sarebbe sbagliata. Uno schiavo può comportarsi da libero e non essere fuggitivo dal suo padrone, può essere fuggitivo e non perciò comportarsi da libero (riconoscendo cioè la sua condizione di schiavo), può infine essere fuggitivo e comportarsi inoltre da uomo libero. Secondo Paolo, per limitarci a lui, la prima situazione era ben diversa, sul piano giuridico, dalle altre due. Ed infatti il *dominus* perdeva il possesso del *servus* che si comportasse « *pro libero* » senza essere fuggitivo, mentre (si badi bene) conservava il possesso del *servus* che fosse fuggitivo, pur quando questi si comportasse da libero [5].

Del modo di pensare di Paolo (e della giurisprudenza del suo tempo) ci fa certi la lettura di un altro frammento paolino, ritagliato dal l. 15 *ad Plautium* (L. 1217) e riportato da D. 41.3.15.1:

Si servus, quem possidebam, fugerit, si (o *etsi*) *pro libero se gerat, videbitur a domino possideri: sed hoc tunc intellegendum est, cum, si adprehensus fuerit, non sit paratus pro sua libertate litigare; nam si paratus sit litigare, non videbitur a domino possideri, cui se adversarium praeparavit.*

Dalla combinazione del fr. L. 1217 col fr. L. 658, risulta anzi (sorvolando qui su ogni altra questione esegetica) qualcosa di piú. Risulta che, sul piano del diritto, si intende per *servus* « *qui pro libero se gerit* », lo schiavo che si comporta, nei confronti del padrone, in modo da provocare un *iudicium* liberale per l'accertamento del suo *status* [6].

Ciò posto, mi par doveroso ribadire la inverosimiglianza che « *ut fecit Spartacus* » nel fr. L. 658 sia stato scritto o dettato da Paolo. Il frammento, come abbiamo visto, non si riferisce al *servus* fuggitivo, ma ad uno schiavo non ancora fuggito oppure ripreso e portato a casa dopo la fuga. E siccome « *pro libero se gerere* » significa per Paolo solo provocare col proprio comportamento il *iudicium liberale*, non è sufficiente a giustificare il richiamo a Spartaco nemmeno l'ipotesi, del resto gratuita, che questi fosse professore d'armi nella palestra di Lentulo Battiato.

[4] Cfr. *Ind. itp.* ahl.

[5] Sempre valido, in materia: G. ROTONDI, « *Possessio quae animo retinetur* », in *Scr. giuridici* 3 (1922) spec. 161 ss.

[6] Cfr. ROTONDI, cit. *retro* nt. 5.

D'altronde che cosa ci assicura, guardando dentro e fuori della storia di Roma, che l'essere professore equivalga a « *pro libero se gerere* »?

4. Frivolezze di storici.

Nel 1979 ho pubblicato un breve saggio sull'inesauribile argomento di Spartaco. Contrariamente al mio solito, vi apposi un sottotitolo inteso a mettere in evidenza il particolare profilo delle mie considerazioni, relative, oltre che alla « musica » delle frammentarie fonti romane di cui disponiamo, anche sopra tutto al « tono » dell'abbondante letteratura apparsa nell'ultimo secolo e mezzo in materia, specie negli ambienti scientifici sovietici e parasovietici (se riesco a spiegare a cosa intendo alludere).

Spartaco. Analisi di un mito (Napoli, Liguori, 1979, p. 159) è un libriccino che ha riscosso un giudizio abbastanza positivo da E. Gabba (in *ATH.* 1980, 197 s.) e sopra tutto da K. Christ (in *Labeo* 25 [1979] 103 ss.), mentre ha dato adito ad una puntigliosa critica di K. Meister (*Der Sklavenaufstand des Spartakus: Kritische Anmerkungen zu einer neuen Deutung*, in *Fs. Lauffer* [1986] 631 ss.), al quale ultimo non mi è parso necessario rispondere, causa l'evidente limitazione della critica stessa alle solite fonti « esplicite » sul caso Spartaco. Nemmeno a un recente articolo di H. T. Wallinga (« *Bellum Spartacium* »: *Florus' Text and Spartakus' Obiective*, in *ATH.* 8 [1992] 25 ss., particolarm. 42 nt. 47) risponderei, se la critica di costui non si riducesse ad una nota, se la nota non si riducesse alla qualifica della mia tesi (indubbiamente « very different » dalla sua) come « frivolous » e se questo lapidario giudizio non mi richiamasse alla mente certe altre analoghe reazioni non pubblicate, ma dettemi a voce o comunicatemi per lettera, almeno fin verso gli anni 1989-90, da vari lettori, diciamo così, « politici » delle mie scarne e, se si vuole, disincantate pagine.

I miti sono duri a morire, specie se, come nel caso di Spartaco e almeno stando a quanto io sostengo, essi sono di alta antichità, addirittura di risalenza romana. Con quale temerario coraggio si può venir fuori a negare, come ho fatto nel mio piccolo io, la verità e la verosimiglianza dell'insurrezione « schiavistica » (cosa già intuita, del resto dal Rubinsohn, *Was the Bellum Spartacium a servile Insurrection?*, in *RFIC.* 99 [1971] 290 ss.) e della grandiosità militare, sociale, politica di Spartaco, l'eroe

* In *Labeo* 39 (1993) 437 s.

eretto a simbolo della rivoluzione di classe da Karl Marx in poi? Che temerario storiografo dell'antico, che deludente progressista dell'oggi è mai chi, come me, ha posto in dubbio tante sicurezze ed ha parlato all'uno e all'altro versante di un probabile mito, e soltanto di un mito, anche se molto bello, di Spartaco?

Ebbene, oggi che le voci di rimprovero, almeno dal versante politico, si sono rapidamente affievolite, sin quasi a totalmente estinguersi, io mi rivolgo agli storici, e piú precisamente a studiosi come il Wallinga, per invitarli a riflettere un po' di piú e un po' meglio su quanto ho cercato di argomentare nel 1979. Io non ho contestato la buona fede degli autori che ci hanno lasciato memoria dell'episodio di Spartaco, non ho contestato in particolare la buone fede di Floro, ma ho cercato di contribuire al retto intendimento della situazione con precisi elementi di carattere storico-giuridico, i quali invitano a dubitare fortemente del fatto che vi fosse sicura possibilità fattuale di distinguere, nel bracciantato latifondistico dell'Italia del sec. I a. C., sopra tutto nel Sud, tra liberi e schiavi, tra liberi riconoscibili e riconosciuti a vista come tali e liberi *bona fide* (o *rapinae causa*) *servientes*, tra schiavi liberati a tutti gli effetti (cioè con *manumissiones iustae ac legitimae*) e schiavi resi liberi solo in parte e solo alla buona (per esempio, con *manumissiones per mensam, inter amicos, in transitu* e avanti di questo passo). Nel che conviene, ed ho piacere di registrarlo, D. Ferraboschi (*La rivolta di Spartaco*, in *Storia di Roma*, dir. Schiavone, 2.1 [1990] 715 ss., spec. 723), là dove scrive che « le fila di Spartaco si ingrossarono con l'afflusso di mandriani e pastori, uomini liberi di estrazione agricola, cittadini romani come Gavio e gruppi di Italici ».

Capisco che certe indicazioni possano sfuggire ad uno storiografo inesperto di diritto romano e poco a suo agio con l'editto pretorio e con le leggi augustee e tiberiane sulle affrancazioni. Ma non capisco, assolutamente non capisco, che ad esse non si presti attenzione, ed anzi che le si trascuri di netto, dopo che un sia pur modesto giusromanista, accortosi della « *ignoratio elenchi* », le abbia pazientemente raccolte e illustrate.

Fare (o credere di poter fare) a questo modo la storia è davvero, direi, piuttosto « frivolous ».

« DUO ANTICATONES »

1. — *Reliquit (Caesar) et de analogia duos libros et Anticatones totidem ac praeterea poema, quod inscribitur Iter, quorum librorum primos in transitu Alpium, cum ex citeriore Gallia conventibus peractis ad exercitum rediret, sequentes sub tempus Mundensis proelii fecit.*

Dubitare di questa testimonianza, sia pur non coeva, dell'informatissimo Svetonio [1] a proposito dell'attività letteraria di Giulio Cesare: nessuno, o quasi, ha osato mai farlo. Dunque, deve ritenersi cosa certa, anche se il relativo testo non è a noi pervenuto, che Cesare scrisse sia i versi dell'*Iter*, sia i due libri in prosa sull'*analogia*, sia gli altrettanti (due) libri *Anticatones*.

Di qui il noto, notissimo, vessatissimo problema relativo al titolo esatto del « pamphlet » del « signor Giulio Cesare ». *Anticato o Anticatones?*

Perché, se l'opera consistette in una « *vituperatio* » avente ad oggetto Catone minore, lo stesso Catone che subito dopo il suicidio era stato esaltato da Cicerone in una « *laudatio* » intitolata *Cato* (o *M. Porcius Cato*), logica e buon senso vorrebbero che essa, come del resto risulta dalla maggior parte delle fonti antiche [2], abbia avuto per titolo *Anticato*. D'altra parte, non è solo Svetonio a parlare di libri *Anticatones*, perché di *duo Caesaris Anticatones* parla anche, vedremo poi meglio, Giovenale [3].

2. — La coincidenza di Giovenale con Svetonio suggerisce, a mio avviso, qualche dubbio circa la tesi abbracciata, in un suo accurato sag-

* In *ANA.* 94 (1983) 165 ss.

[1] Suet. *Iul.* 56.5.

[2] Plut. *Caes.* 54.6, Appian. *b. c.* 2.99.414, Cass. Dio 43.13.4, Plut. *Cic.* 39.6 Gell. *n. a.* 4.16.8.

[3] Iuven. *sat.* 6.338.

gio sul tema, da H. J. Tschiedel[4]. Sulle tracce di H. Drexler[5], questo autore sostiene che *Anticatones*, in luogo di *Anticato*, possa essere venuto fuori dall'attrazione esercitata, su Svetonio e su Giovenale, dalla pluralità dei *libri* di cui l'opera consisteva: il che, peraltro, se per Giovenale è reso plausibile dalla « licenza poetica » a lui permessa (ma vedremo di qui a poco che è proprio lo Tschiedel a non credere in questo caso alla licenza poetica), non giustifica sufficientemente Svetonio, il quale non soggiaceva alle angustie della prosodia e della metrica e ben avrebbe potuto dire dei due libri contro Catone che « *Anticato inscribuntur* », o qualcosa di simile.

Escluso che il plurale sia da connettere al fatto, su cui ritorneremo, che contro Catone non scrisse un'opera il solo Cesare, ma ne scrisse una prima di lui il fedelissimo Aulo Irzio, io mi domanderei piuttosto se la spiegazione di qualche *Anticatones* al plurale non sia da trovare in ciò: che i « *Catones* » contro cui Cesare volle reagire non si limitarono ad un unico e solo Catone, ma furono in realtà piú d'uno.

Non voglio dire, ovviamente, che di Catoni minori ve ne siano stati in Roma (Dio guardi) degli altri. Né voglio sostenere che in memoria di lui Cicerone (come pur sarebbe stato capacissimo di fare) abbia pubblicato due o piú *laudationes* successive, ciascuna intitolata *Cato*. Mi riferisco ad una notizia precisa, e cioè che dopo il suicidio di Catone ad Utica (aprile 46 a. C.) e prima della stesura dell'*Anticato* cesariano (*sub tempus Mundensis proelii*: 17 marzo 45), oppure poco dopo, avevano scritto e diffuso elogi del defunto Catone non solo Cicerone (luglio-novembre 46), ma anche M. Giunio Bruto (agli inizi del 45)[6] e l'epicureo M. Fadio Gallo[7], mentre era in via di completamento (se non già completata ed edita) la agiografica *vita Catonis* di Munazio Rufo[8]. E figuriamoci se, accanto a questi libelli pro-catoniani di cui ci è stata conservata notizia, non ne girarono per Roma molti anonimi o di minore impegno.

Tutte queste esaltazioni del severo Catone, culminanti nel *Cato* ciceroniano (« *Cato meus* » lo chiama Cicerone)[9], non potevano non

[4] H. J. Tschiedel, *Caesars « Anticato ». Eine Untersuchung der Testimonien und Fragmente*, n. 37 di *Impulse der Forschung* (Darmstadt, Wissenschaftl. Buchgesellschaft, 1981).

[5] H. Drexler, *Parerga Caesariana*, in *Hermes* 70 (1935) 203 ss.

[6] Cfr. Cic. *Att.* 12.21.1 e 13.46.2.

[7] Prima dell'agosto 45: cfr. Cic. *fam.* 7.24.2.

[8] Cfr. Plut. *Cato minor* 25.2 e 37.1.

[9] Cic. *top.* 94.

dar fastidio, e parecchio, a Cesare, al quale Catone aveva sottratto, con la sua decisione inaspettata, l'occasione di fare il magnanimo e di perdonarlo. L'*Anticato* fu dunque fondamentalmente e formalmente (cfr. Tac. *ann.* 4.34.4) una replica al *Cato* di Cicerone, ma fu anche inevitabilmente (e in ogni caso cosí fu inevitabilmente considerato dal pubblico) una reazione alla fungaia di *Catones* che era frattanto spuntata. Una reazione nemmeno tanto succinta, se esorbitò dai confini del normale rotolo di papiro, solitamente denominato *liber* o *volumen*, ed occupò addirittura due *libri*. Che quei due *libri* di Cesare, ufficialmente intitolati *Anticato*, possano essere stati anche designati nell'uso *Anticatones*, non è cosa che debba troppo stupire.

3. — A mio parere, è poco verosimile che Cesare si sarebbe mai indotto a pubblicare, pur avendolo già da tempo scritto o per lo meno appuntato, il suo *Anticato*, se non lo avesse preceduto, e in certo senso compromesso, con il libello anticatoniano di cui si è fatto cenno, Aulo Irzio. Abbia o non abbia Irzio agito su sua commissione, o per lo meno in « Einvernehmen » con lui (del che lo Tschiedel si dichiara addirittura certo) [10], è probabile che il testo di Irzio non sia stato letto da Cesare prima della sua diffusione [11]. A Cesare mancò insomma il modo di « fermarlo » e di evitare con ciò una mossa politicamente sbagliata.

Il tempo non sarà « galantuomo », come dice un noto proverbio, ma ha una qualità da tutti riconosciuta, che è quella di fare impallidire col suo trascorrere le cose e di far dimenticare pian piano gli avvenimenti. Cesare si era dimostrato tante e tante volte maestro nell'utilizzare a proprio favore questa qualità del tempo che passa, sicché è legittimo, addirittura doveroso, il quesito circa quel che egli avrebbe fatto, o meglio omesso di fare, di fronte alle prime reazioni a lui sfavorevoli suscitate dal clamoroso suicidio di Catone. È da credere che quelle reazioni egli le avrebbe lasciate rapidamente sfogare e che le avrebbe addirittura facilmente soffocate, dopo la vittoria definitiva di Munda, sotto la coltre dei suoi successi e della sua dittatura a vita.

[10] TSCHIEDEL (nt. 4) 9.

[11] Diffusione tra pochi corrispondenti (uno dei quali Cesare e un altro Cicerone), non vera e propria pubblicazione, cioè diffusione indiscriminata tra il pubblico? Come è noto, la differenza tra i due modi è piuttosto evanescente: cfr. DZIATZKO, sv. *Buch*, in *RE.* 3.1 (1897) 939 ss.; T. KLEBERG, *Buchhandel und Verlagswesen in der Antike* (1967) 28 ss. A mio parere, soltanto diffusione limitata.

Ma evitiamo di ragionare sulle ipotesi e fermiamoci ai fatti che conosciamo.

L'analisi di questi fatti fa capire abbastanza chiaramente come Cesare, avendo registrato con ben poco entusiasmo che Cicerone avesse pubblicato una *laudatio Catonis*, si sia chiesto se non fosse il caso di pubblicare a sua volta un *Anticato* ed abbia eventualmente caricato su Irzio l'onere di una prima stesura della eventuale *vituperatio Catonis*. La voce, fatta ad arte diffondere, che egli l'*Anticato* lo stesse già scrivendo, anzi lo avesse già tutto scritto nel marzo del 45, « *sub tempus Mundensis proelii* », era fatta sia per tenere sul chi vive Cicerone, in vista della possibilità di una nuova edizione ancora piú inasprita del *Cato*, sia per arginare il flusso degli altri *Catones* che venivano frattanto alla luce, o che stavano per venire alla luce.

In realtà, checché dica in proposito Svetonio, *sub tempus Mundensis proelii* Cesare non aveva ancora iniziata la stesura di un'opera che ancora non aveva deciso se pubblicare o meno. A quell'epoca, e ancora alle soglie dell'estate del 45, era stato soltanto il brogliaccio preparatorio di Irzio.

L'errore di Irzio (forse compiuto, ripeto, all'insaputa di Cesare) fu di inviare il suo manoscritto, avente l'ampiezza di un *liber*, da Narbona, ove allora si trovava, sino a Roma, ove si trovava Cicerone, affinché questi lo leggesse e potesse rendersi conto di quel che sarebbe potuto essere il minacciato *Anticato* di Cesare. Mossa assai malaccorta, perché Cicerone, come scrisse subito ad Attico il 9 maggio del 45 [12], vi trovò solo uno squallido elenco di *vitia Catonis* accompagnato da sperticate lodi, chiaramente propiziatorie, per la propria persona (*Qualis futura sit Caesaris vituperatio contra laudationem meam, perspexi ex eo libro, quem Hirtius ad me misit: in quo colligit vitia Catonis, sed cum maximis laudibus meis*).

Da Cicerone e da Attico tutta Roma venne immediatamente a sapere che, stando alla stesura preparatoria di Irzio (stando cioè al πρόπλασμα *eius vituperationis*, per dirla con Cicerone) [13], l'*Anticato* cesariano si preannunciava come un libello goffo e cavilloso, incapace di tener testa al *Cato* ciceroniano ed agli altri *Catones* che correvano o si apprestavano a correre per la città.

Per cancellare la deludente impressione determinata dal *liber* di Aulo Irzio, Cesare altro non poté fare che scrivere veramente, in stesura definitiva, il suo *Anticato* e diffonderlo negli ambienti politici romani a mo' di antidoto del veleno sprizzante dal *Cato* di Cicerone ed anco-

[12] Cic. *Att.* 12.40.1.
[13] Cic. *Att.* 12.41.4.

ra piú, forse, degli aciduli *Catones* degli altri. Anziché attaccare in presa diretta la figura di Catone minore (come aveva fatto Irzio), egli si pose di fronte al *Cato* ciceroniano (ed agli altri *Catones*) per stendere, come ben dice Tacito [14], una vera e propria « comparsa di risposta » (*Marci Ciceronis libro, quo Catonem coelo aequavit, quid aliud dictator Caesar quam rescripta oratione velut apud iudices respondit?*). Una comparsa avvocatesca (e retorica) da par suo [15]: fatta di repliche puntuali sapientemente intermezzate da temperati elogi a Cicerone e, perché no?, allo stesso Catone e soffusa tutta di superiore ironia [16].

Si spiega anche sotto questo profilo perché a Cesare un solo *liber* non sia bastato e perché l'*Anticato* cesariano si sia dovuto materialmente riversare, come si legge in Svetonio, in due *libri Anticatones*.

4. — Due *libri*, o piú di due *libri*? Il problema è stato incidentalmente riproposto dallo Tschiedel [17], e merita di essere delibato.

Bisogna riportarsi, per affrontarlo, alle allusioni (purtroppo, quanto mai sconce) che si leggono nella sesta satira di Giovenale [18] a proposito della « moglie di Cesare » per antonomasia, cioè di quella Pompeia, che Giulio Cesare ripudiò, solo perché sfiorata da un ingiusto sospetto, nel 62 a. C.

Come tutti sanno [19], nella notte dal 4 al 5 dicembre di quell'anno Pompeia presiedeva, in casa del marito, attorniata da altre nobilissime matrone romane, i riti solenni in onore della *Bona Dea*: riti cui era inammissibile che partecipassero o assistessero persone di sesso maschile. L'empio P. Clodio Pulcro, violando il terribile tabú, si travestí da *psaltria*, da suonatrice di cetra, per infilarsi con tutta la sua rimarchevole virilità (non si sa se condiscendente o non condiscendente Pompeia) tra le pie matrone. Clodio venne scoperto [20], ed è a questo famosissimo scandalo, noto (egli dice) anche ai Mauri e agli Indi, che fa riferimen-

[14] Tac. *ann.* 4.34.4.

[15] Comunque non vi era nessun pericolo di *actio iniuriarum* per Cesare, trattandosi della *vituperatio* di un morto: cfr. A. D. MANFREDINI, *La diffamazione verbale nel diritto romano* 1 (1979) 174.

[16] Cfr. Plut. *Caes.* 3.4, 54.3-6, Plut. *Cic.* 39.5-6.

[17] TSCHIEDEL (nt. 4) 60 ss.

[18] Iuven. *sat.* 6.336-340.

[19] Sull'episodio, da ultimo: PH. MOREAU, *Clodiana religio. Un procès politique en 61 avant J. C.* (1982) 11 ss.

[20] Sul ripudio di Pompeia da parte di Cesare, pretore, e su tutta la vicenda, cfr. Plut. *Caes.* 9-10

to Giovenale: . . . *Sed omnes / noverunt Mauri atque Indi, quae psaltria penem / maiorem, quam sunt duo Caesaris Anticatones, / illuc, testiculi sibi conscius unde fugit mus, / intulerit* . . .

Si noti che Giovenale evita accuratamente di far nomi (Cesare, Pompeia, Clodio) e che tutto l'aggancio allusivo è imperniato sulla indicazione di Cesare, non come marito di Pompeia, ma come autore famoso dell'*Anticato*, anzi dei *duo Anticatones*. Se nemmeno degli *Anticatones* avesse parlato, il riferimento allo scandalo del 62 sarebbe stato davvero troppo vago [21]. E non si accusi Giovenale di procronismo per il fatto che l'*Anticato* cesariano fu scritto circa vent'anni dopo lo scandalo [22]. Il procronismo c'è, ma non ha rilevanza alcuna perché qui importa solo porre in evidenza qualcosa che sia di Cesare e faccia pensare a lui.

Ciò premesso, esaminiamo spassionatamente il quadro tracciato nei suoi versi da Giovenale. Vi è un posto (*illuc*: il luogo di riunione di Pompeia e delle matrone), dal quale si ritrae a gran carriera persino un topo conscio della sua maschilità (*testiculi sibi conscius*) e nel quale, invece, una finta *psaltria* ha introdotto *penem maiorem, quam sunt duo Caesaris Anticatones*.

Perché il termine di paragone del *penis* della finta *psaltria* è ravvisato nei *due* (*libri*) *Anticatones*? È chiaro. Perché, a parte l'allusione a Cesare, della cui necessità si è detto, si è voluto grottescamente e iperbolicamente segnalare che, anche a volerlo paragonare non ad uno, ma a due rotoli di papiro, il *penis* di Clodio la vinceva in grandezza.

Piú in là nella lettura di Giovenale non è lecito andare, senza cadere in qualcuna di quelle puerilità in cui scivolano spesso, quando fantasticano di certe cose, molti pur severi studiosi. E spiace davvero che lo Tschiedel, dopo aver bravamente respinte alcune di tali puerilità, si renda portatore a sua volta di un'interpretazione, già avanzata da altri, piú o meno dello stesso calibro [23]. Interpretazione che è questa: Giovenale, per esaltare la grandezza dell'attributo virile di Clodio, lo avrebbe dichiarato ancora piú grosso di un'opera che era presumibilmente notorio fosse per conto suo già fuori misura. I due *libri* dell'*Anticato* cesariano non sarebbero stati cioè due normali rotoli di papiro, che pur già fanno, messi insieme, un volume piuttosto ragguardevole. Sarebbero notoriamente stati due ripartizioni (cioè due « libri » nel senso di

[21] È il caso di Iuven. *Sat.* 2.26 e 83-90.
[22] Tschiedel (nt. 4) 62.
[23] Tschiedel (nt. 4) 62 s.

titoli o di capitoli) di un'opera in vari *volumina* o rotoli di papiro: dal che si desumerebbe che Clodio non la cedeva, sotto certi riguardi, al colosso di Rodi [24].

L'ottimo Theodor Birth, studioso tra i piú rinomati dell'editoria antica, ha contestato con vigore che per *liber* non si intendesse sempre il volume, cioè il rotolo normale, il rotolo medio di papiro. Gliene dobbiamo esser grati, ma gliene saremo ancora piú grati, se non avesse ceduto al « raptus » di supporre che Giovenale intendeva i due *libri Anticatones* non come disposti l'uno accanto all'altro, ma come messi per il lungo l'un dopo l'altro [25], sí da fare di Clodio non piú un concorrente del citato colosso di Rodi, ma un anticipatore in piccolo di quel che sarebbe stato, nella creazione smisurata di F. T. Marinetti, « Mafarka il futurista » [26].

Il Birth ha accumulato troppi meriti scientifici, perché si abbia l'animo di redarguirlo aspramente per la sua estrosa teoria, diciamo cosí, della longitudine. Quella che deve essere respinta senza pietà è la teoria (diciamo sempre cosí) della latitudine, che postula un gratuito sovvertimento di quanto si sa circa il senso di *liber* (papiraceo) ai tempi in cui non era ancora intervenuta la rivoluzione dei codici di pergamena. E sia consentito aggiungere contro l'ipotesi di una vastità fuori ordinanza dell'*Anticato* cesariano, che, se i *duo libri Anticatones* non fossero stati due *volumina* papiracei di dimensioni ordinarie, Svetonio [27] non avrebbe detto di loro che erano « *totidem* » dei *libri duo de analogia*.

[24] Anche se il termine *liber* è notoriamente ambiguo (v. gli autori citati *retro* nt. 11), la tesi non sembra plausibile. Di un'opera in piú rotoli di papiro (in piú *libri* o *volumina*) si poteva dire complessivamente che essa era un *liber*, ma è meno sicuro che le parti in cui si divideva un'opera complessiva fossero denominate *libri* (v. comunque: FORCELLINI, *Lexicon* sv. *liber, signif.* II.1 e 2).

[25] TH. BIRTH, *Das antike Buchwesen* (1882) 17 nt. 3: « Gemeint ist wohl, wenn man sie aufeinanderstellt ».

[26] F. T. MARINETTI, *Mafarka-le-Futuriste* (1910).

[27] Suet. *Iul.* 56.5 (*retro* su nt. 1).

LA PRETURA DI BARBARIO FILIPPO

1. — Gabriella Poma ha dedicato di recente un articolo al caso di Barbario Filippo, lo schiavo fuggitivo diventato pretore, di cui parla Ulpiano in un noto frammento dei suoi *libri ad Sabinum*[1]. Presa dall'impegno di rintracciare i tempi e i modi in cui il fatto sarebbe avvenuto, essa ha però dato uno sguardo troppo superficiale al complesso discorso ulpianeo, trascurando quasi del tutto, se vedo bene, la letteratura giusromanistica ad esso relativa[2] e ignorando, in particolare, l'attentissimo saggio riguardante i problemi di D. 1.14.3 pubblicato un paio di decenni fa da M. E. Lucifredi Peterlongo[3]. Un piccolo supplemento di istruttoria si rende, dunque, opportuno.

Vediamo il testo.

D. 1.14.3 (Ulp. 38 *ad Sab.*): *Barbarius Philippus cum servus fugitivus esset, Romae praeturam petiit et praetor designatus est. sed nihil ei servitutem obstetisse ait Pomponius, quasi praetor non fuerit: atquin verum est praetura eum functum. et tamen videamus: si servus quamdiu latuit dignitate praetoria functus sit, quid dicemus? quae edixit, quae decrevit nullius fore momenti? an fore propter utilitatem eorum, qui apud eum egerunt vel lege vel quo alio iure? et verum puto nihil eorum*

* In *ANA.* 99 (1988) 273 ss.

[1] G. Poma, « *Servi fugitivi* » *e schiavi magistrati in età triumvirale*, in *Index* 15 (1987) 149 ss. (volume dedicato alla memoria di G. Boulvert).

[2] La letteratura piú antica (sino a Gotofredo) e quella moderna sul tema è indicata e analizzata dalla Lucifredi Peterlongo (nt. 3) rispettivamente alle p. 11 ss. e 29 ss.

[3] M. E. Lucifredi Peterlongo, « *Barbarius Philippus ... servus fugitivus ... praetor designatus est* », a p. 1-113 del volume di M. E. Lucifredi P. e R. Lucifredi, *Contributo allo studio dell'esercizio di fatto di pubbliche funzioni* (1965). Questo volume, in cui al saggio romanistico si accompagna (p. 117 ss.) un saggio di diritto amministrativo italiano vigente sulla problematica del « funzionario di fatto », si raccomanda all'attenzione dei lettori non solo per il valore delle due trattazioni che accoglie, ma anche per una connotazione gentile: esso è stato pubblicato da due coniugi, entrambi docenti universitarii, per celebrare il venticinquesimo anniversario del loro matrimonio.

reprobari: hoc enim humanius est: cum etiam potuit populus Romanus servo decernere hanc potestatem, sed et si scisset servum esse liberum effecisset. quod ius multo magis in imperatore observandum est.

Il libro 38 *ad Sabinum* di Ulpiano era dedicato alla tutela e molto persuasivamente il Lenel inserisce il nostro frammento in un sottotitolo relativo ai tutori nominati dai magistrati [4]. Quanto all'opinione di Pomponio citata da Ulpiano, non possiamo dire con sicurezza in quale opera pomponiana fosse espressa, ma è buona congettura, sempre del Lenel, che essa figurasse parimenti nei *libri ad Sabinum* di questo autore, anzi, piú precisamente, nel libro 17 (*de tutelis*) degli stessi [5]. Stando cosí le cose, è probabile che della pretura di Barbario Filippo abbia parlato per primo, prendendo spunto dalla *tutela Atiliana*, già Masurio Sabino, nei suoi *libri tres iuris civilis*, con riguardo ad un episodio realmente accaduto in epoca anteriore. Il che porta a ritenere che non sia azzardata la « *communis opinio* », ripresa e difesa ampiamente dalla Poma [6], secondo cui il referente di D. 1.14.3 sarebbe da attribuire ai tempi convulsi del secondo triumvirato [7].

Ma che cosa dissero, di preciso, i tre giureconsulti nominati da D. 1.14.3 relativamente a Barbario Filippo ed alla sua pretura? Ecco il problema che deve qui interessarci.

2. — Di Sabino penserei che, se ha fatto menzione di Barbario Filippo, non sia comunque andato oltre l'impostazione implicita del problema astratto circa la validità o meno dei provvedimenti posti in essere, in materia di tutela, da un *servus fugitivus* pervenuto alla carica di pretore. Voglio dire, in altre parole, che Sabino non pare aver fatto cenno di qualche intervento concreto (per esempio, di una *tutoris datio*) effettuato ai suoi tempi da Barbario Filippo. Egli si deve essere limitato ad avvertire i suoi lettori di fare bene attenzione al fatto che il pretore operante sia nella pienezza dei suoi poteri, segnalando agli stessi il caso, che doveva aver sollevato un certo scalpore, dell'elezione dello schiavo Barbario Filippo alla pretura [8].

[4] L. *Ulp.* 2842.

[5] L. *Pomp.* 642.

[6] La quale si basa, a sua volta, essenzialmente su Suida sv. *Bárbarios Philippikós* e su Dio 48.34.4-5.

[7] Cfr. J. GOTHOFREDUS, *De electione magistratus inhabilis seu incapacis per errorem facta* (Genevae 1654) 17.

[8] Con la connessa possibilità che i provvedimenti eventualmente emessi da Barbario Filippo fossero da considerare nulli.

Ciò risulta dal periodo iniziale: *Barbarius Philippus cum servus fugitivus esset, Romae praeturam petiit et praetor designatus est.* Il verbo *designari*, intorno a cui ruota la notizia, non significa, infatti, che il nostro *servus fugitivus* abbia effettivamente compiuto attività di pretore, ma significa solo che egli alla carica pretorile è stato eletto dai comizi [9], o tutt'al piú che egli in quella carica è stato ufficialmente insediato [10].

Accertato che Sabino non fece parola di una attività da pretore concretamente esercitata da Barbario Filippo, passiamo a vedere cosa possa aver detto, in proposito, Pomponio. Entra in gioco, pertanto, il periodo: *sed nihil ei servitutem obstetisse ait Pomponius, quasi praetor non fuerit.* Periodo cui Ulpiano (o chi per lui, come vedremo fra poco) fa seguire l'avversativo: *atquin verum est praetura eum functum.*

Gli interpreti tendono a credere che qui si affermi, sebbene piuttosto confusamente, che Pomponio abbia sostenuto che gli atti compiuti da Barbario Filippo come pretore fossero invalidi. Ma, per giungere a questo risultato, essi hanno dovuto mutare il *nihil* in *enim* [11], oppure (meglio) in *nihilo minus* [12]: due correzioni poco attendibili, che in ogni caso chiariscono sino ad un certo punto, nel senso da loro voluto, il dettato del periodo [13]. Io penso, invece, che Pomponio, recependo la notizia data da Sabino, abbia solo inteso sottolineare che Barbario Filippo, almeno in materia di tutela, provvedimenti non ebbe ad emetterne e che, pertanto, nel caso specifico il suo stato di servo non gli procurò reclami di sorta, sicché egli esaurí la sua carica [14] quasi che non

[9] Questo il senso piú attendibile, anche in relazione al fatto che la *designatio* costituisce l'esito positivo del *praeturam petere* (del portarsi candidato come pretore) di Barbario Filippo. Cfr. T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*[3] (rist. 1952) 1.578 ss.

[10] Distingue la *designatio* dalla successiva *creatio* (operata, in età repubblicana, dal predecessore) G. F. TIBILETTI, *Evoluzione di magistrati e popolo nello Stato romano*, in *t. Ghisleriana* 1950. Punto sul quale non mi pronuncio.

[11] In questo senso: MOMMSEN, *Ed. maior*, e O. LENEL, *Textkritische Miszellen*, in *ZSS.* 39 (1918) 122.

[12] Cosí LUCIFREDI P. (nt. 3) 50 s., la quale adduce a sostegno, cfr. nt. 150, che la *Littera Florentina* appare qui corrotta e corretta in piú punti.

[13] Basti guardare alla traduzione che offre la LUCIFREDI P. (nt. 3) 51, sulla base della sua correzione (comunque preferibile a quella del Mommsen: « Ma nondimeno la schiavitú gli è stata d'ostacolo, quasi che (l'eletto alla pretura) non sia mai stato pretore ».

[14] Lascio impregiudicato il punto, a mio parere irresolubile, se Barbario Filippo abbia portato a termine l'anno di carica o se egli sia da identificare con quel perso-

fosse stato pretore [15]. Il che è stato ben capito dal redattore di *atquin-functum*, secondo cui Pomponio ha torto perché Barbario Filippo della pretura viceversa si valse.

Già. Ma chi ha scritto il periodo *atquin-functum*: Ulpiano o un successivo glossatore? Secondo la Lucifredi P., la frase « scolpisce il pensiero personale di Ulpiano », il quale, dopo aver esposto il parere di Pomponio, ci tiene a precisare che Barbario Filippo la pretura la esercitò veramente e passa successivamente a impostare il problema « da un punto di vista piú generale » [16]. Ma Ulpiano, nei periodi successivi, non presuppone affatto che Barbario Filippo abbia davvero esercitato la pretura: al contrario, egli si domanda per la prima volta, in quei periodi, che cosa si debba dire nell'ipotesi che il servo fuggitivo, pur non avendolo fatto in realtà, *dignitate praetoria functus sit*. Dunque, non si può credere che Ulpiano abbia scritto *atquin-functum*, ma si deve supporre, col Lenel [17], che la frase sia stata introdotta nel testo dalla mano di qualcuno, il quale, come ho già detto, ha creduto, diversamente da Pomponio e da Ulpiano, che Barbario Filippo abbia fatto veramente uso, sempre in materia tutelare, dei suoi poteri di pretore [18].

3. — Siamo giunti, con ciò, a quella parte del frammento, in cui Ulpiano non riferisce piú l'opinione dei suoi predecessori (Sabino e Pomponio), ma espone le proprie riflessioni sul caso di un servo fuggitivo che, fingendosi libero e cittadino, abbia rivestito la *dignitas praetoria* [19].

naggio innominato, di cui parla Dio 48.34.4-5, che, scoperto in corso di carica, fu manomesso (da chi?) per esser poi subito dopo precipitato dalla rupe Tarpea.

[15] Secondo il LENEL (nt. 11) 122, *quasi praetor non fuerit* sarebbe interpolato. Tuttavia non ne vedo i motivi sufficienti.

[16] LUCIFREDI P. (nt. 3) 51 ss.

[17] LENEL (nt. 11) 122, il quale nota che, per giustificare la presenza di *atquin-functum*, la trattazione successiva dovrebbe aprirsi con un *videamus igitur*. *Contra* B. KÜBLER, in *ZSS.* 42 (1921) 521. Per l'interpolazione è anche G. BESELER, *Beiträge zur Kritik der röm. Rechtsquellen* 4 (1920) 171, ma sulla base, del tutto insufficiente, dell'uso (ritenuto postclassico) di *atquin*.

[18] Il glossatore, nella mia ipotesi, è giunto a questa conclusione errata, non avendo abbastanza riflettuto sul carattere meramente ipotetico del discorso svolto da Ulpiano nella frase da *et tamen* alla fine.

[19] Gratuita, a mio avviso, l'opinione del BESELER (nt. 17), secondo cui *dignitas praetoria*, in luogo di *praetura*, non sarebbe di uso classico (« als wenn *dignitas praetoria* dasselbe wäre wie *praetura*! »). Ai tempi di Ulpiano, sotto i Severi, la pretura, cosí come le altre cariche magistratuali repubblicane, era divenuta essenzialmente una mera *dignitas*.

Si tratta di riflessioni generalizzanti, che superano l'ambito specifico della tutela e che affrontano, piú in generale, l'ipotesi non piú di Barbario Filippo, ma di un qualunque *servus fugitivus*, il quale, *quamdiu latuit*, si sia valso in pieno delle attribuzioni inerenti alla carica, emanando non solo *decreta* specifici, ma anche *edicta* generali [20]. E il dilemma che il giurista, finalmente in modo esplicito, propone è se i provvedimenti emessi da un pretore « di fatto » saranno nulli (*nullius momenti*), cosí come il rigor di diritto ovviamente richiede, oppure non lo saranno (saranno cioè validi e produttivi di effetti) a vantaggio dei privati che a quel magistrato abbiano avuto in qualunque modo a rivolgersi. Il che è espresso con parole che possono aver forse subito qualche guasto formale, ma che in sostanza sono pienamente accettabili come espressive del pensiero di Ulpiano [21].

Non tutte accettabili sembrano invece a me le parole dei periodi con cui si conclude il frammento. Da un lato vi è l'espressione assolutamente impeccabile della soluzione del dilemma da parte di Ulpiano: *et verum puto nihil eorum* [22] *reprobari*; con il che il nostro giurista si schiera decisamente a favore della tesi della validità (o, piú precisamente, della non sanzionabilità) degli atti compiuti dal funzionario di fatto [23]. Dall'altro lato vi è una confusa giustificazione aggiuntiva (da *cum etiam*

[20] Secondo il GOTOFREDO (nt. 7) 14 s., Ulpiano si riferirebbe pur sempre alla ristretta ipotesi del *praetor tutelaris*. Ma v. *contra* le giuste osservazioni della LUCIFREDI P. (nt. 3) 61 s. La quale, tuttavia (cfr. 68), cade nell'equivoco di ritenere che Ulpiano abbia in mente il caso del solo Barbario Filippo e non quello di un qualsiasi *servus fugitivus*.

[21] Il principale rilievo da farsi riguarda il secondo corno del dilemma posto da Ulpiano, là dove si legge *an fore* e manca l'aggettivo o la locuzione che esprima la validità degli atti (per esempio: *utilia*): cfr., in proposito, BESELER (nt. 17). Tuttavia il senso è chiaro: all'*utrum fore nullius momenti* si contrappone un *an fore* che sottintende il contrario (che sottintende, se cosí si potesse dire, un *momenti*). Infondato è invece, almeno secondo me, l'appunto relativo alla genericità e imprecisione eccessiva di *vel lege vel quo alio iure*, che il GRADENWITZ e il KRÜGER (v. *Index itp.*) pretendono di surrogare con *vel lege vel legitimo iudicio* e che il LENEL (nt. 11) 122 nt. 2, e la LUCIFREDI P. (nt. 3) 64, pretendono addirittura di espungere.

[22] Cioè niente di *ea, quae edixit, quae decrevit*.

[23] Poco rilevante è la questione se sia interpolato *hoc enim humanius est*. Per l'interpolazione è, con varii altri, H. KRÜGER, *Die « humanitas » und die « pietas » nach den Quellen des römischen Rechts*, in *ZSS.* 18 (1898) 6 ss.; per la genuinità è, invece, la LUCIFREDI P. (nt. 3) 65 ss. (con altra letteratura). A mio parere, esagerata è la tesi che di *humanitas* abbiano parlato solo i giuristi postclassici, ma nel caso limitato di D. 1.14.3 il dubbio che *hoc enim humanius est* non sia di Ulpiano è un dubbio fondato: poco prima, infatti, Ulpiano, in un passaggio sostanzialmente

potuit a *observandum est*), contro la quale si sono pronunciati in parecchi: dal Brassloff [24] al Beseler [25], al Del Prete [26], alla Lucifredi P. [27] e ad altri.

Esaminiamo, dunque, questa giustificazione aggiuntiva. Con un modo di esprimersi quanto meno singolare [28], Ulpiano sembra voler dire questo: il popolo romano (quello delle assemblee deliberanti) può attribuire (*decernere*) la *potestas praetoria* anche ad uno di cui non sa che sia schiavo; lo stesso popolo romano, ove sappia che il candidato è uno schiavo, lo può rendere con l'elezione libero (e cittadino); a molto maggior ragione tutto ciò può farlo l'imperatore attraverso la nomina dello schiavo alla pretura [29]. Ora, per giustificare queste affermazioni non ci si può limitare a dire, con il Mommsen [30], che esse sono l'indice di tempi in cui la sovranità popolare non aveva piú consistenza pratica, né si può ragionevolmente aggiungere che « la posizione di Ulpiano è chiaramente dettata dalla finalità di giustificare nell'imperatore un potere analogo a quello attribuito ai comizi » [31]. Sí, Ulpiano viveva in tempi di decadutissima democrazia e si inseriva, per di piú, nell'alta burocrazia imperiale, ma non è lecito dimenticare che ad un esperto giurista come lui non poteva sfuggire, sia pure in un *raptus* di cortigianeria, l'affermazione che le *manumissiones* degli schiavi potessero essere implicate « *sic et simpliciter* » dalla loro elezione alle cariche pubbliche [32] e che, pertanto, per volontà imperiale si potesse procedere all'affrancazione di uno schiavo privato [33].

genuino (*retro* nt. 21), ha fatto capo ad un motivo di giustificazione ben diverso, quale è quello dell'*utilitas*.

[24] S. BRASSLOFF (n.c.), per il quale v. LUCIFREDI P. (nt. 3) 75 ss.

[25] BESELER (nt. 17), il quale afferma che, per rendere libero il *servus*, sarebbe occorsa una apposita legge.

[26] P. DEL PRETE, *In tema di invalidità degli atti amministrativi*, in *AUBA*. 1936, 7.

[27] LUCIFREDI P. (nt. 3) 81 ss.: « glossa marginale dottrinale, a carattere scolastico ».

[28] Per tutti, LUCIFREDI P. (nt. 3) 88: *cum ... potuit populus Romanus ... decernere ..., sed et si scisset ... effecisset*.

[29] B. 6.7.3 (H. 180, SCH. A. 1.207) si limita a dire che, se l'imperatore designa scientemente alla pretura uno schiavo, lo schiavo diventa libero.

[30] MOMMSEN (nt. 9) 1.482 nt. 1.

[31] POMA (nt. 1) 149 s.

[32] Precisamente il contrario implica tutto il precedente discorso di D. 1.14.3 relativo alla elezione alla pretura di un *servus fugitivus*.

[33] Vero è che questa tesi è stata sostenuta da qualcuno: cfr. C. CASTELLO,

A questo estremo poté spingersi, ragionando « à gogo », solo un chiosatore postclassico del dettato genuino di Ulpiano. Ond'è che, anche secondo me, tutto il tratto da *cum etiam* ad *observandum est* è da ritenersi glossato [34].

D. 40.1.14.1: « *manumissio e lege Augusti* », in *St. Sanfilippo* 5 (1984) 145 ss. (con altra bibliografia). Tuttavia v., in senso contrario, A. GUARINO, *Le murene di Pollione*, in *Iusculum iuris* (1985) 147 ss.

[34] Possibile, ma non particolarmente probabile, che siano state aggiunte dai compilatori giustinianei le parole: *quod ius multo magis in imperatore observandum est.*

LA DEMOCRAZIA ROMANA

1. — L'affermazione corrente che Roma mai non conobbe, nel corso della sua storia piú che millenaria, un vero e proprio sistema democratico di governo esprime un convincimento tanto vastamente diffuso, quanto, a mio parere, privo di fondamento « giuridico ».

Chi ambisse ritrovare nella storia costituzionale romana gli stessi, identici tratti fisionomici delle moderne democrazie rappresentative non potrebbe, certo, che rimanere fortemente deluso. Ma se dall'analisi strutturale dei vari ordinamenti incontrastatamente democratici, sia del presente che del passato, si risalga, con procedimento logico di astrazione, ai princípi generali, alle « proprietà invariantive » del *genus* costituzionale « democrazia », io penso che, passando poi a riesaminare la storia costituzionale di Roma, sia doveroso ravvisare le caratteristiche democratiche essenziali nella struttura di governo dello stato romano in tutto il « *longum aevi spatium* » intercorso tra il IV secolo a. C. ed il secolo I d. C., anzi forse il sec. III d. C.

Una « democrazia romana » vi fu. Faticosamente formatasi attraverso le lotte ed i rivolgimenti politici interni del V e di buona parte del IV secolo a. C., essa trovò la sua piú luminosa realizzazione nell'ordinamento costituzionale della *respublica*. Le riforme augustee del 27-23 a. C. e la conseguente instaurazione del sistema cosí detto *principatus* mutarono sensibilmente il volto e l'anima alla pura democrazia repubblicana, ma non uccisero il principio democratico, che continuò ad alimentare di sé (sempre, beninteso, dal punto di vista strettamente giuridico) il nuovo regime di governo della cosa pubblica in Roma: regime che fu, dunque, certamente autoritario, ma rimase, tuttavia, fondamentalmente democratico.

* Schema della lezione conclusiva del corso di *Stora del diritto romano* 1946-47. Sono aggiunte al testo alcune note, bibliografiche o di chiarimento, tra le piú strettamente necessarie. Lo scritto è stato pubblicato in *AUCT.* 1 (1947) 91 ss. Esso e lo scritto che segue in questa raccolta hanno dato spunto e materia al saggio (in volume) dal titolo *La democrazia a Roma* (1979).

2. — Ciò che maggiormente si manifesta necessario ai fini della dimostrazione che mi propongo di tracciare è la premessa. Occorre sopra tutto chiarire, cioè, che cosa si debba e si possa intendere per « ordinamento giuridico democratico » [1].

Lungi da me l'idea di prendere, come s'usa, le mosse da Aristotele e dalla sua famosa classificazione delle forme cosí dette « pure » di governo in « monarchia », « aristocrazia » e « democrazia (*politeia*) ». Assai giustamente ritiene la moderna dottrina [2] che quella vecchia e famosa teoria, non meno di tante altre piú o meno analoghe che l'hanno seguita nel tempo, vada messa decisamente da parte, sia per il suo carattere empirico, sia per la inaccettabile natura metagiuridica (etica) del criterio di valutazione adottato. Sinceramente, peraltro, non mi sembra che i costituzionalisti moderni si siano gran che dati da fare per superare il livello delle situazioni contingenti e dei rilievi empirici, onde creare una classificazione generale piú soddisfacente dei tipi di governo ed incastonare in essa un concetto piú chiaro e preciso di governo democratico.

La classificazione piú autorevole delle forme di governo è, oggidí, quella per cui si distingue tra « governi di individui » e « governi di collettività », suddistinguendo questi ultimi in « aristocratici » e « democratici ». « Governo di individui » (monarchico o poliarchico, assoluto o « costituzionale », ereditario o *ad personam*), è, a quanto si insegna [3],

[1] La nozione che intendo ricostruire è una nozione generale di « ordinamento costituzionale democratico »: una nozione tale da poter inquadrare tutti gli specifici fenomeni di democrazia verificatisi nella storia. Può ben darsi che questa mia ricostruzione risulti errata, sia per la mia inferiorità all'impresa che per la difficoltà dell'impresa in sé. Non mi pare, peraltro, seriamente discutibile la possibilità e l'opportunità di formulare una « teoria generale » del fenomeno democratico, cosí come di ogni altro fenomeno giuridico. Sembra dubitare di ciò il BISCARETTI DI RUFFIA, *Lo Stato democratico moderno nella dottrina e nella legislazione costituzionale* (Milano 1946) 119 ss., il quale sottolinea l'inanità degli sforzi rivolti a trovare le note comuni di tutte le forme concrete di democrazia verificatesi attraverso i secoli; ma mi permetterei di obbiettare che se, prima di ogni altra indagine applicata all'evo storico contemporaneo, non si avesse cura di fissare il concetto di « democratico », e se questo concetto non si avesse cura di fissarlo attraverso una rigorosa ricerca storica delle note differenziali tra le varie forme di governo concretamente realizzatesi, si correrebbe il rischio di basare una trattazione dello « Stato democratico moderno » o su un concetto parziale di « democratico » oppure (peggio!) su una concezione subbiettiva, personale, di democrazia.

[2] V. per tutti ROMANO Santi, *Principii di diritto costituzionale generale*[2] (Milano 1946) 145 s.

[3] V. in proposito ROMANO, *Principii* cit. 146 ss.

quello in cui i supremi poteri siano almeno formalmente concentrati nelle mani di uno o piú individui, i quali non siano organi o rappresentanti della collettività; « governo di collettività » (o « repubblica ») è definito invece il sistema di reggimento statale in cui non si riconosca la esclusività dei poteri supremi ad individui singoli, ma i governanti siano « o la generalità della popolazione o una classe di questa, oppure i rappresentanti, in senso largo, della prima o della seconda ».

Questa classificazione ha indubbiamente il dono di seguir molto da vicino quelli che sono i modi di vedere e di intendere dell'uomo della strada contemporaneo, ma mi pare scientificamente imprecisa, se non addirittura, in taluni punti fondamentali, erronea. Vago è il concetto di « supremi poteri » di governo, assunto a criterio basilare per poter decidere se un governo è di individui o meno. Vago è anche il concetto di « classe », sul quale si fonda la nozione di repubblica aristocratica (nel senso di « oligarchica »). Non corrisponde all'esigenza di una classificazione sostanziale l'idea che un governo sia di individui, e non di collettività, anche quando i « supremi poteri » di esso appartengono ad uno o piú individui soltanto nella forma esteriore, non nella realtà e sostanza delle cose. Imprecisa ed erronea, ad un tempo, mi permetto di ritenere, infine, l'affermazione (implicita) che una repubblica è democratica quando i governanti siano la « generalità della popolazione ». A prescindere dal fatto che una « classe » (per esempio, quella dei « lavoratori ») può anche corrispondere alla generalità della popolazione, ci si affida ad un criterio eminentemente statistico, che è debole ed inaccettabile in sé, ma che porta inoltre, se rigorosamente inteso, a concludere che uno stato con vaste colonie e sudditi numerosi non sia democratico, sol perché, soverchiando i sudditi come numero i cittadini, non è la generalità della popolazione ad esercitare direttamente od indirettamente il governo.

Né mi pare che di « democrazia », per limitarci a questo concetto, si sia fornita una spiegazione degna di accoglimento da chi piú particolarmente si è dell'argomento occupato. Si afferma, invero, che la democrazia vuol dire « governo di popolo », « autogoverno », e che caratteristica fondamentale di ogni ordinamento democratico è il riconoscimento ai consociati del *maximum* di libertà individuale compatibile con la loro eguaglianza giuridica (e viceversa)[4]. Ma tutto sta qui: che si intende per « popolo »? Se per popolo si intende quel che tecnicamente si defi-

[4] V. da ultimo BISCARETTI DI RUFFIA, *Lo Stato democratico* cit. 5 ss.; ID., *Lo « Stato democratico » contemporaneo e la sua antitesi: lo « Stato autoritario »*, in *AUCT.* 1 (1947) 71 ss.

nisce « popolo » (o « popolazione »), cioè il complesso dei cittadini e dei sudditi (quanto meno, permanenti), allora è da concludere che democrazie non ve ne sono perché i sudditi sono per definizione esclusi dalla partecipazione al governo [5]. Se per popolo si intendono i soli cittadini, si cade invece in una petizione di principio, perché « cittadini » sono per definizione coloro che hanno la capacità di partecipare al governo dello stato [6]. Intendendo la democrazia, in questo secondo caso, come « autogoverno dei cittadini », si viene a dire che essa è « l'autogoverno di quelli che hanno la capacità giuridica di autogovernarsi »; si viene cioè ad eliminare ogni criterio di discriminazione con l'oligarchia, la quale è perfettamente la stessa cosa ... salvo che, come tutti sanno, è cosa assolutamente diversa dalla democrazia.

Noterò ancora che non vale ad illuminare meglio e piú esattamente il concetto di democrazia la contrapposizione, oggi di moda, degli « stati autoritari » agli stati democratici [7]. Questa antitesi, che arieggia un po' quella tra il diavolo e l'acqua santa, si risolve, invero, per quel che mi sembra, nel mettere insieme piuttosto alla rinfusa un certo numero di recenti e deprecate esperienze politiche e nell'affermare (cosa di scarso interesse per il giurista) che il diavolo, cioè lo stato autoritario, lo si riconosce dal cipiglio di un capo, dall'esistenza di un « partito unico » (che è a dire inesistenza sostanziale di partiti, « per la contraddizione che nol consente ») e da altrettali tratti alquanto superficiali ed esteriori.

Non sarò io a negare che Aristotele si indugiasse vanamente sotto l'arco di Tito (passi l'anacronismo), quando, da buon filosofo, si preoccupava di distinguere le forme « pure » dalle forme « degenerate » di governo a seconda che i governanti avessero o meno di mira (malinconie!) il pubblico bene. Ma nella classificazione-base delle strutture di governo Aristotele (contrariamente a quel che affrettatamente si ricorda) un punto di appoggio, se pure empirico, l'aveva cercato e trovato, in quanto affermava, con riferimento precipuo alla *polis*, che « vi è democrazia quando

[5] Tutto ciò sempre che non si voglia ricadere nella inaccettabile equazione « democrazia-governo della maggior parte della popolazione » o che non si vogliano considerare come dogma di fede democratica insegnamenti del genere di quello del Bryce, secondo cui si ha democrazia quando i cittadini di pieno diritto costituiscono i 3/4 della popolazione: insegnamento, quest'ultimo, che io apprezzerei soltanto come un nobile invito ai *cives optimo iure* acché siano prolifici.

[6] V. in proposito ROMANO, *Principii* cit. 186 ss.

[7] V. in proposito BISCARETTI DI RUFFIA, *Lo « Stato democratico » contemporaneo e la sua antitesi* cit. (nt. 4), che mi sembra tuttavia assai apprezzabile nella identificazione dello stato autoritario come fenomeno politico contemporaneo.

(tutti) i liberi sono sovrani ». Lo Stagirita prescindeva del tutto dalla differenziazione degli uomini liberi in cittadini e sudditi, presupponeva che tutti fossero cittadini o potessero diventarlo. Se non mi sbaglio, nel suo profondo buon senso, la soluzione del problema egli l'aveva per lo meno intravvista.

3. — A mio avviso, la sola distinzione che dei tipi di governo sia possibile fare, avendo riguardo alla loro struttura, è quella tra « governi chiusi » e « governi aperti »[8]. Classificazione che, se non sbaglio, è in grado di contenere e qualificare ogni specifica e particolare concrezione storica di ordinamento governativo.

Intenderei per « governi chiusi » quelli in cui l'esercizio di tutte o di alcune tra le funzioni sovrane sia riservato, senza possibilità di immissioni volontarie dall'esterno, ad una famiglia o ad una casta chiusa, per numerosa che sia: di fronte alla famiglia o alla casta « monopolistica »[9] ogni altro membro della popolazione è suddito o, quanto meno (nel caso che non tutte le funzioni di governo siano riservate alla famiglia o alla casta), cittadino parziale, e insomma in condizioni di ineliminabile inferiorità giuridica. Nettamente distinti dai governi chiusi sono i « governi aperti », cioè gli ordinamenti di governo non monopolistici, i quali sono, piú propriamente, caratterizzati da ciò: *a*) che tutte le funzioni di governo sono accessibili, previo il verificarsi di determinate *condiciones iuris*, a tutti i cittadini; *b*) che tutti i membri della popolazione possono diventare, previo il verificarsi di determinate *condiciones iuris*, « cittadini », quindi capaci di governo.

Naturalmente, se nella nostra classificazione ci fermassimo qui, avremmo creato due stampi teoricamente ineccepibili, ma praticamente, storicamente, poco verificabili. Non mi sfugge, invero, che, a voler accettare in tutto il suo rigore la concezione del « governo aperto », dovremmo concludere che ben pochi esempi di esso si sono avuti nel corso della storia umana: in particolare, va rilevato che vi sono assai poche forme con-

[8] Ognuno può vedere entro quali limiti la mia concezione collimi con la nota distinzione kelseniana tra democrazia e autocrazia: v. KELSEN, *Lineamenti di una teoria generale dello Stato* (tr. it., Roma 1934) 61.

[9] Intendo alludere ad una posizione di « monopolio giuridico » e non di monopolio di fatto, quale può essere quello esercitato da un gruppo di persone che, con qualunque mezzo di pratico convincimento o di pressione politica o economica, ottenga in linea di fatto di essere periodicamente riconosciuto e dichiarato dagli altri cittadini, nei modi di legge, titolare di alcuni o di tutti gli uffici di governo.

crete di ordinamenti governativi, le quali abbiano completamente ed assolutamente evitato la formazione di monopoli (giuridici) di questa o quella funzione, per poco importante che fosse, di governo; che non esiguo numero di ordinamenti costituzionali hanno subordinato l'acquisto della piena cittadinanza a presupposti tali, da non potersi verificare nel corso della vita di un solo uomo, ma da potersi ripercuotere a favore soltanto dei figli o dei nipoti di lui; che, infine, sino a tempi molto recenti gli uomini di colore, in molti stati, e le donne, quasi dovunque, erano esclusi del tutto dalla partecipazione al governo, sí che si veniva (o tuttora, in qualche luogo, si viene) a precludere l'accesso alla cittadinanza (in senso tecnico-funzionale, e non in senso empirico) a vaste categorie di soggetti.

La definizione dei « governi aperti » va, insomma, limitata e precisata nel senso di affermare che tali sono quelli in cui: *a*) i cittadini hanno accesso diretto o, quanto meno, indiretta ingerenza rispetto a tutte le funzioni di governo; *b*) la condizione di cittadino è regolata in maniera tale, che non sia impedito a nessuno di ottenerla, anche se attraverso piú generazioni, salvo che si tratti di soggetti che, in un dato momento storico, siano universalmente ed astrattamente ritenuti incapaci di governare. In particolare il concetto di « ingerenza indiretta » dei cittadini rispetto a tutte le funzioni di governo permette di considerare « aperti » gli ordinamenti di governo, nei quali, pur essendovi monopoli giuridici di alcune funzioni di governo, questi monopoli possano dai cittadini tutti essere costituzionalmente estinti [10].

Solo ai governi strutturalmente aperti penso io che si attagli e spetti la qualifica di « democrazie », come a quelli in cui ed in cui soltanto si realizza il *maximum* umanamente e storicamente possibile di autogoverno del popolo. Gli altri, quelli solo parzialmente chiusi, potranno, a seconda dei casi, riscontrarsi piú o meno sostanzialmente analoghi ai governi democratici, piú o meno « parademocratici », ma, evidentemente, nulla di piú.

Piuttosto è da chiedersi se e quanto sulla nozione di democrazia

[10] Per chiarire meglio il concetto, dirò che una monarchia (assoluta o « costituzionale » che sia) è sempre indice di governo chiuso, mentre (come anche meglio si vedrà in seguito, n. 4) pienamente compatibile con un governo aperto è una monarchia elettiva, anche se vitalizia. Orbene, mi sembra che vi sia compatibilità con una forma di governo aperto anche in una monarchia ereditaria, se ed in quanto sia costituzionalmente previsto e stabilito che i cittadini possano, quando vogliano, farla decadere.

possa influire la esistenza in uno stato di gradazioni sociali aventi valore giuridico, quali, ad esempio, la distinzione tra ricchi e meno ricchi, tra lavoratori e non lavoratori, tra laureati e non laureati, e via dicendo. Al che mi sembra di poter con sicurezza rispondere che un ordinamento costituzionale sarà e rimarrà sempre democratico, quali che possano essere le gradazioni operate nell'elemento cittadino, sempre che si tratti di gradi piú o meno faticosamente attingibili, ma non di barriere di casta. Democrazia significa uguaglianza dei cittadini, sta bene, ma anche libertà dei medesimi, cioè libertà di sfruttare le proprie capacità ed attitudini personali per superare i propri concittadini e garantirsi un miglior posto al sole: un ordinamento-Procuste, che curasse il mantenimento della perfetta eguaglianza di fatto tra i cittadini, non solo non è storicamente verosimile, ma sarebbe da qualificare, se esistesse, antidemocratico, perché lesivo oltre misura del diritto di libertà dei singoli. D'altronde nessun ordinamento democratico potrebbe fare a meno di stabilire, in questo o in quel punto, un certo numero di presupposti da verificarsi, di requisiti da avere, quindi di gradazioni e distinzioni tra i cittadini, ché altrimenti sarebbe a tutti lecito di svolgere tutte le funzioni di governo, e quindi si avrebbe l'anarchia, l'ordinamento sarebbe un non-ordinamento. Questo dico per combattere l'assai diffuso pregiudizio, messo in circolazione sin dai tempi di Aristotele, che le « timocrazie » non siano democratiche: può ben darsi che le timocrazie siano piuttosto discoste da quel che, sociologicamente o politicamente parlando, è l'ideale della democrazia, ma mi pare evidente che, giuridicamente parlando, esse altro non sono che una forma specifica, qualificata, di ordinamento democratico, perché, se è impossibile ai biondi diventar bruni o ai « pellerossa » diventar « visi pallidi », è ben possibile ai poveri diventar ricchi ed esercitare perciò le funzioni di governo a questi ultimi assegnate.

4. — Chiarito, in termini generali, il concetto di democrazia come « statica di governo », gioverà passare ad un esame succinto della « dinamica » dei governi democratici, al fine di precisare qual sia la gamma possibile dei « regimi » di democrazia [11].

Escluso che democrazia possa significare governo effettivo di tutti i

[11] Non mi sfugge che il termine « regime » viene adoperato in vari sensi dai costituzionalisti contemporanei: v. in proposito ROMANO, *Principii* cit. 143. Adotto il termine nel senso di « modo di funzionamento » del governo, che mi sembra il piú proprio, ed evito di collegarlo, come si suole, all'orientamento politico contingente del governo.

cittadini [12], rimane tuttavia indiscutibile che l'ideale del funzionamento di ogni ordinamento democratico è che tutti i cittadini siano chiamati a risolvere e concordemente risolvano ogni questione di interesse generale. Senonché, anche questo è un ideale utopistico, che mai è stato realizzato perché mai lo si sarebbe potuto praticamente realizzare. È avvenuto, pertanto, che sin dai piú antichi tempi il funzionamento dei governi democratici sia stato influenzato da due princípi: il principio di maggioranza ed il principio di affidamento. In forza del « principio di maggioranza » si è riconosciuto e stabilito non occorrere l'unanimità dei cittadini, ma essere sufficiente la maggioranza (semplice o qualificata) dei loro voti (o dei voti di quanti fra loro partecipino effettivamente alle assemblee deliberanti) per la risoluzione in un modo piuttosto che in un altro delle questioni rimesse alla loro decisione. In forza del « principio di affidamento » si è ammesso potersi e doversi piú o meno gran numero di questioni e di correlative decisioni rimettere, affidare all'iniziativa ed al criterio di persone singole o di limitate assemblee depositarie della fiducia della maggioranza, e quindi, in certo senso, « rappresentative » della volontà collettiva [13].

Particolare attenzione deve dedicarsi, in questa sede, al « principio di affidamento », il quale non soltanto è pienamente compatibile con il principio democratico in generale, ma rappresenta addirittura una necessità per il funzionamento delle democrazie. Della esistenza e della operatività di questo principio, sopra tutto nelle moderne democrazie « rappresentative », non può esservi chi dubiti. Il dubbio, piuttosto, può sorgere in ordine a ciò: sino a qual punto possa portarsi l'affidamento dei poteri di governo senza snaturare la democrazia, che è e deve rimanere, si ricordi, « autogoverno ». E sarebbe erroneo affrettarsi a rispondere sulla base di una troppo limitata considerazione delle situazioni contingenti, perché si correrebbe il rischio di sentirsi obbiettare da qualche Catone dell'antichità, interrogato con gli opportuni sistemi, che non v'è democrazia in quegli stati, nei quali le assemblee popolari manchino (come pure accade nelle piú democratiche democrazie del giorno d'oggi) di ogni possibilità di decidere direttamente le questioni di governo, in par-

[12] Si avrebbe, in tal caso, come già si è notato al n. 3, anarchia, negazione dell'ordinamento.

[13] Non ha importanza, ai nostri fini, distinguere tra la figura dell' « organo » e quella del « rappresentante politico », che rientrano ambedue nella nozione generale dell' « affidamento » democratico.

ticolare di emanare direttamente le leggi [14]. Noi moderni, usi come siamo al sistema rappresentativo, rampogneremmo amaramente Catone per la sua precipitosa risposta, ma ci metteremmo a nostra volta nei panni di lui, se affermassimo che il *maximum* di compatibilità tra democrazia ed affidamento è dato dal sistema vigente delle assemblee rappresentative.

A me sembra, per vero, che il quesito circa i limiti di compatibilità del principio democratico con il principio di affidamento non possa avere che questa soluzione: un regime di governo è e rimane democratico, per vasta che sia la applicazione del principio di affidamento, sin tanto che l'affidamento rimanga giuridicamente possibile. Con altre parole: sin che non si giunga all'eccesso di affidare non pur totalmente, ma precludendosi la possibilità di nuovi e diversi affidamenti, le competenze di governo ad una o piú persone, esponenti di una famiglia o di una casta determinata, il regime di governo merita indiscutibilmente la qualifica di democratico. Una cittadinanza che affidasse, totalmente o parzialmente, ma senza limiti di tempo e possibilità di revoca, le funzioni di governo ad una famiglia o ad una casta creerebbe democraticamente una forma di governo non democratico, un tipo di governo chiuso. Ove invece, pur essendo per avventura totale, l'affidamento sia a termine, la struttura del governo rimarrà democratica; e non conta, evidentemente, che non si tratti di un termine certo, ma di un termine « incertus quando », quale può aversi nell'ipotesi di rimessione vitalizia di una o tutte le funzioni di governo ad una singola persona [15].

Se la brevissima analisi che precede non è inesatta, si scorge alfine in tutta la sua ampiezza ed in tutta la varietà dei suoi atteggiamenti pratici qual sia il concetto giuridico generale di ordinamento costituzionale democratico. Si vede, in ispecie, con tutta la necessaria chiarezza, la empiricità del concetto di « stato (a governo) autoritario », che, come si è avvertito [16], vorrebbero alcuni contrapporre a quello di « stato (a governo) democratico » e distinguere altresí dallo stato a governo chiuso (per esempio, dalle monarchie assolutistiche ereditarie). L'autoritarismo (a differenza dell'autocratismo) è un modo di essere politico, non giuridico, dei regimi di governo. Si può anche convenire nel qualificare « autoritarie » le forme di governo aperto, le quali funzionino sulla base di un

[14] Si ricordi, infatti, che le antiche democrazie, tra cui quella romana, furono essenzialmente democrazie dirette.

[15] Tanto meno importa se l'affidamento sia concesso dalla cittadinanza sotto condizione (risolutiva) potestativa: v. *retro* nt. 10.

[16] *Retro* n. 3 e nt. 7.

affidamento totale delle funzioni sovrane ad un capo vitalizio, ma non si può convenire nella negazione della loro natura giuridica di democrazie.

5. — È proprio necessario, dopo quanto si è detto sinora in sede di teorica generale dello stato democratico, spendere parole per dimostrare l'inequivocabile carattere ampiamente democratico dell'ordinamento costituzionale romano dal secolo IV sino al secolo I a. C.?

Io oso pensare di no. In fondo, se della natura democratica della *respublica* romana nei sec. IV-I a. C. si è tanto di frequente esplicitamente o implicitamente dubitato, è stato per una di queste tre cause: o l'equivoco sul concetto giuridico di democrazia, o l'equivoco sulla giuridicità del concetto di ordinamento costituzionale democratico, o infine, anche, l'equivoco sull'ordinamento positivo romano.

In un equivoco sui veri termini del concetto giuridico di democrazia pare a me che siano incorsi quei molti che, senza forse sufficientemente riflettere, hanno parlato di un carattere aristocratico della *respublica* romana, con riferimento al fatto del concentramento delle funzioni di governo nelle mani della *nobilitas* senatoria [17]. Sí, certamente, se per « aristocrazia » si intende, conforme all'ètimo, il « governo dei migliori », non è discutibile che il governo della *respublica* fosse affidato ai migliori, o piú precisamente alle persone che i cittadini ritenevano ed eleggevano come migliori fra tutte. Ma « aristocrazia » non significa « oligarchia », nel senso di governo chiuso di una casta: essa è un modo di essere, il miglior modo di essere della democrazia, la quale esalta se stessa se si concreta politicamente nella scelta dei governanti piú atti a tale bisogna e non si contraddice di certo attraverso una condotta od un orientamento politico di carattere conservatore [18].

Piú grave, ma ancor piú palese è l'equivoco sulla giuridicità del concetto di ordinamento costituzionale democratico, nel quale mi sembra sia

[17] V. per tutti VOGT, *La repubblica romana* (tr. it., Bari 1938) 44.

[18] Invero, come è ben noto, la *nobilitas* senatoria non era costituita da certe determinate famiglie, ma dalle famiglie di coloro che fossero stati democraticamente eletti dai comizi alle magistrature curuli. Si trattava, dunque, di una classe aperta, giuridicamente, a tutti i cittadini romani e non ha importanza, dal nostro punto di vista, che in pratica assai rara fosse l'elezione alle magistrature di uomini non appartenenti alla piú antica *nobilitas*. La infrequenza (che, oltre tutto, non significa deficienza assoluta) di *homines novi* nella Roma repubblicana denuncia il carattere spiccatamente conservatore dei Romani, ma non implica che l'ordinamento di governo fosse oligarchico, cioè comunque chiuso.

incorso, assai di recente, un illustre storiografo di Roma [19]. Questi, invero, in una sua ricerca diretta alla scoperta dei caratteri tipici di un'antica democrazia, ha deliberatamente messo da parte la *respublica* romana dei tempi storici, affermando che essa fu « di fatto una oligarchia ». Ma può un ordinamento costituzionale (vale a dire giuridico) essere qualificato in un modo piuttosto che in un altro, non per quello che esso è (vale a dire, per i princípi, per le norme che esso contiene), ma per il come esso è praticamente applicato, anzi disapplicato, contraddetto, violato? [20] Di questo passo, atraverso questa indiscriminata valutazione del fatto (che può essere lecito e illecito, come ognuno dovrebbe ricordare), basterebbe il rilievo statistico della frequenza di brogli e violenze elettorali o il rilievo sociologico della vasta ineducazione democratica di certi popoli per autorizzare la conclusione che i relativi governi non sono democraticamente ordinati. La nozione di democrazia è e non può non es-

[19] G. De Sanctis, *Essenza e caratteri di un'antica democrazia*, in *Quaderni di Roma* 1 (1947) 43 s.

[20] Del resto, non sembrano del tutto calzanti e, talvolta, esatti i rilievi che il De Sanctis espone per corroborare la sua dichiarazione circa il carattere di oligarchia di fatto della *respublica* romana. A parte la consueta confusione della *nobilitas* senatoria con una casta chiusa o quasi chiusa (per la quale v. *retro* nt. 18) e la non meno consueta chiamata in causa dell'ordinamento censitario dei *comitia centuriata* (per la quale v. *infra* nel testo), il De Sanctis adduce i seguenti argomenti a sostegno della sua tesi: *a*) i *comitia tributa*, per la difficoltà del raccogliersi l'intero popolo in possesso della cittadinanza, sono « quasi sempre nelle mani della plebaglia urbana e non è perciò troppo difficile ai piú abbienti di conquistarvi con mezzi legali o illegali la prevalenza »; *b*) « manca al semplice cittadino romano l'iniziativa e la libertà di parlare nelle assemblee »; *c*) « il potere esecutivo e l'iniziativa stessa d'ogni legge e decreto risiedono nei magistrati e senatori », cioè essenzialmente nella *nobilitas*. Obbietterò: *a*) « nelle mani della plebaglia urbana » erano (salva la parentesi tra il 312 e il 304 a. C.) le sole 4 *tribus urbanae*, mentre è notorio che le altre 31 *tribus rusticae* erano riservate ai rispettivi *adsidui*, ed è notorio altresí che le votazioni avvenivano *tributim*, sicché anche un minimo numero di *tribules* rustici poteva contribuire a formare un voto equivalente a quello formatosi in una numerosa e pletorica tribú urbana; *b*) il semplice cittadino romano aveva piena libertà di esprimere il suo parere, favorevole (*suasio*) o contrario (*dissuasio*), sulle *rogationes* magistratuali, in quanto che tra la *promulgatio* e il voto doveva intercorrere, a quest'uopo, un *trinundinum*, durante cui era uso che gli stessi rogatori indicessero *contiones*; *c*) vero è che la *rogatio* delle leggi era riservata ai magistrati, ma bisogna tener presente che questi erano stati liberamente eletti dai comizi (principio di affidamento) e che alle elezioni si poteva portar candidato qualsivoglia cittadino romano, purché munito dei requisiti costituzionalmente necessari.

sere che una nozione giuridica [21]. Ad essa sola può farsi capo per classificare un ordinamento costituzionale positivo. Altrimenti si cade nella interminabile, seppur non inutile, dialettica delle valutazioni politiche: quel tipo di dialettica che induce, ad esempio, oggidí, opposti partiti politici a contraddirsi in perfetta buona fede sul se il programma politico del comunismo sia democratico o meno.

Rimane l'equivoco sull'ordinamento positivo romano. Equivoco che è particolarmente dei giuristi moderni, i quali, non avendo diretta conoscenza dell'ordinamento della *respublica* romana e avendo, d'altra parte, letto a sazietà sui libri di storia che Roma repubblicana fu essenzialmente oligarchica, ne hanno deduttivamente concluso (il che, per lo meno, fa onore al loro senso giuridico) che la *respublica* romana fu ordinata sulla base di un sistema di privilegi, di esclusioni, di limitazioni giuridiche [22]. Senonché, non occorre nemmeno guardarlo poi tanto « per lo fondo », onde convincersi che l'ordinamento costituzionale romano dei sec. IV-I a. C. fu esente da questo supposto bagaglio di privilegi, di esclusioni, di limitazioni. Basteranno a quest'uopo i pochissimi cenni che seguono.

Si è detto dianzi [23] che una prima fondamentale caratteristica dei governi democratici è che i cittadini hanno accesso diretto (o quanto meno, diretta ingerenza) rispetto a tute le funzioni di governo. Ebbene si dica quale magistratura romana sia stata preclusa, *de iure*, dopo le leggi *Publiliae Philonis* del 339 a. C. [24], ai *cives Romani optimo iure*. Si sarebbe tentati di pensare a residui privilegi patrizi, ma è per ciò che ho parlato delle *leges Publiliae Philonis*; se mai, si potrebbe parlare di privilegi plebei, ricordando che solo ai *plebeii* certe cariche pubbliche furono rese accessibili, ma neanche sarebbe esatto, data la possibilità offerta ai *patricii* di effettuare la *transitio ad plebem*. Nessuna magistratura

[21] Tutt'al piú, è ammissibile che si discuta se un ordinamento da democratico possa essere divenuto antidemocratico in forza della formazione di una consuetudine (giuridica) in questo senso. Che, peraltro, non è affatto il caso della costituzione della *respublica* romana.

[22] V. in questo senso, da ultimo, BISCARETTI DI RUFFIA, *Lo Stato democratico moderno* cit. 104 s., che parla di ostacoli alla realizzazione del principio democratico in Roma derivati, tra l'altro, « dai privilegi delle classi piú elevate della società ».

[23] V. *retro* n. 3.

[24] Il riferimento alle *leges Publiliae Philonis* è, beninteso, convenzionale, date le incertezze della tradizione su queste leggi. Intendo riferirmi, piú precisamente, alla evoluzione costituzionale della seconda metà del sec. IV a. C., rappresentato dalla leggenda attraverso la riforma delle leggi Publilie.

era preclusa ai *cives*, né tanto meno lo era il *senatus*, composto dagli ex-magistrati. Erano forse preclusi i comizi? No, certamente, salvo che alle donne ed agli altri incapaci. Si vorrà far leva sul fatto che i *pedites* dei *comitia centuriata* erano organizzati in classi a seconda del censo e che quest'ordinamento era preordinato in modo da dar maggior peso al parere dei piú abbienti? Non lo si può, visto che già abbiam dimostrato che il cosí detto « privilegio » dei ricchi nelle democrazie timocratiche non è, giuridicamente, un privilegio. Che rimane, allora? L'ampia sfera di competenza del *senatus*, l'amplissimo *imperium* di alcuni magistrati? Ma, a prescindere dalle limitazioni apportate sopra tutto all'*imperium* magistratuale col tempo, sta di fatto che i senatori erano vitalizi, che i magistrati erano temporanei, che, dunque, ci si riferirebbe, per negare il carattere democratico della *respublica* romana, a pure e semplici, correttissime esplicazioni del principio di affidamento, principio compatibile, come si è visto [25], con quello democratico.

Non è ponendosi su questa strada che si demolisce la democrazia repubblicana. Caso mai, la dubbiezza può sorgere ad un altro proposito, e cioè circa l'esistenza in Roma dell'altra carateristica democratica: lo *status* di cittadino aperto a tutti. Ma del carattere « aperto » della *civitas optimo iure* (che è a dire della « cittadinanza » romana, in senso tecnico) non vi è luogo a dubitare. I requisiti del *civis optimo iure* erano, infatti, i seguenti: l'appartenenza alla specie umana, l'esistenza, il sesso maschile, la sanità mentale, l'età virile, la nascita da cittadini romani, la *ingenuitas*. I primi cinque requisiti implicavano esclusione dal governo della *respublica* di esseri universalmente ritenuti incapaci, nell'antichità (e, in parte, ancor oggi), di partecipazione al governo [26]. Quanto ai requisiti della nascita da cittadini romani e dell'*ingenuitas* (nascita da madre libera o libertina), va notato che surrogato del primo era la *civitatis donatio* allo straniero e che, se è vero che la *manumissio* dello schiavo non faceva acquistare al *libertinus* la *civitas optimo iure*, o tutte le facoltà implicate da essa (principalmente il *ius honorum*), è altresí vero che questi limiti cadevano con la seconda o, tutt'al piú, con la terza generazione [27]. Gli ostacoli frapposti in tema di *manumissio* erano, dunque, anche se attraverso piú generazioni, pienamente superabili e (sia detto di passata) stan-

[25] *Retro* n. 4.

[26] L'esclusione degli ultrasessantenni dai *comitia centuriata* (comunque, soltanto da questi) si spiega, come è noto, con le originarie funzioni militari delle *centuriae*.

[27] Cfr., a questo proposito, Liv. 9.46, Diod. 20.36, ma v. anche Suet. *Claud.* 24.

no a dimostrare quanto fallace sia un altro giudizio corrente, quello sulla poca sensibilità dei Romani per la difesa della purezza della propria stirpe. I Romani non avevano di stirpe e di nazionalità l'angusto concetto corrente (strettamente imparentato con il concetto antico e moderno di razza), ma ne avevano la concezione, indubbiamente superiore, di « comunanza di tradizioni e di ideali »; di tal che, lasciando ai posteri la preoccupazione delle strutture cefaliche e di altri consimili elementi, curavano di garantire, attraverso le limitazioni alla efficacia della *manumissio*, che *civis optimo iure* fosse soltanto chi desse garanzia (astratta) di essersi ormai inserito pienamente, per nascita ed educazione, nella « romanità ».

6. — Tralascio, per brevità, di discutere l'arduo problema circa una determinazione piú precisa delle origini della democrazia romana, che ci trascinerebbe inevitabilmente nel pieno dell'ancor viva questione relativa alla genesi degli ordinamenti repubblicani [28]. Sia, come io tendo a credere, la *respublica* romana nata insieme con la democrazia, o sia viceversa, come credono i piú, essa nata due secoli prima, è fuor di dubbio che le caratteristiche democratiche non sono riscontrabili né nell'ordinamento del cosí detto *regnum* originario, né nell'ordinamento cittadino dei secoli V e (per buona parte) IV a. C. Non nel primo, non fosse altro che per il carattere patriarcale di esso e per l'assai dubitabile esistenza di competenze deliberative dei *comitia curiata*; non nel secondo, a cagione della non discutibile esistenza di privilegi di governo del patriziato.

Un problema che non si può non delibare è, invece, quello della fine della democrazia romana. Disparve essa davvero, come dalla gran maggioranza si assume, in sul finire del I secolo a. C., allor quando Augusto impresse allo stato romano la svolta costituzionale solitamente detta del *principatus* (27-23 a.C.), o fu quella svolta soltanto un mutamento di regime della democrazia romana, sí che il suo atto di morte va ricercato piú in là nei secoli, vale a dire nella costituzione diocleziano-costantiniana? È un problema, questo, che coincide, in sostanza con quello, ben noto, relativo al se il principato di Augusto significò la fine della *respublica* romana. Salvo che, forse, l'impostazione qui data potrà valere ad agevolarne la soluzione.

Dei poteri di governo che ad Ottaviano, poi Augusto, furono attribuiti dal senato e dal popolo dopo il 13 gennaio 27 e particolarmente nel

[28] V. sul punto GUARINO, *La formazione della « respublica » romana*, in *RIDA.* 1 (1948) 95 ss.

giugno 23 a. C. alcuni sono incontestati, altri contestati, altri ancora rimangono incerti nella precisa estensione. Certo è che, a prescindere da titoli e dignità eminentemente formali, egli ebbe a ricevere un *imperium* decennale (posteriormente rinnovato) sulle *provinciae* non pacificate, la *tribunicia potestas* a vita (implicante tra l'altro la *sacrosanctitas* della sua persona e il *ius intercessionis* tribunizio, senza peraltro la limitazione dell'*intercessio* dei *tribuni plebis* ordinari), forse anche l'*imperium proconsulare maius et infinitum* a vita (implicante un potere di alto controllo, esercitabile anche entro la linea del *pomerium* cittadino, sui governatori delle *provinciae senatoriae*)[29]. Assai meno certo, anzi, secondo me, da escludere, è che Augusto abbia avuto anche, nel 27 a. C. una generale *cura et tutela rei publicae universae*, vale a dire una potestà suprema di governo, a scadenza decennale[30]; ma è una concessione, questa, come tutte le altre di carattere dubbio, che in questa sede si può anche ammettere che sia avvenuta. Orbene, di fronte all'imponenza di questi poteri riconosciuti ad Augusto e poi, con apposite leggi, ai suoi successori, è sorto inevitabile il quesito: se, per avventura, pur non essendovi stata una esplicita abolizione dell'ordinamento tipico della *respublica*, la nuova figura costituzionale del « *princeps rei publicae* » non abbia rappresentato in Roma l'instaurazione di una monarchia assolutistica, di una autocrazia, di un governo chiuso ai *cives Romani*, ridotti ormai alla condizione di sudditi.

Non è il caso caso di esporre le discordanti risposte che al quesito hanno dato lo stesso Augusto, nelle sue *Res gestae*, gli storiografi antichi, latini e greci, e gli stessi storiografi moderni non giuristi. Sono risposte troppo palesemente tendenziose alcune, troppo legate ad irrilevanti valutazioni politiche altre. Tra quanti si sono, invece, posto il riferito problema da un punto di vista giuridico, le risposte sono state varie: a parte parecchi che hanno ritenuto irresolubile il problema o (che è lo stesso) dichiarato ibrido l'ordinamento costituzionale augusteo[31], è avvenuto che da alcuni si è parlato di monarchia (assolutistica)[32], da altri di restaurazione della *respublica* o, tutt'al piú, di riforma aristocratica della repub-

[29] V. per tutti ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*[5] (Napoli 1947) 215 ss.

[30] V. in questo senso, da ultimo, DE FRANCISCI, *Genesi e struttura del principato augusteo*, in *Atti Acc. Italia, Classe Sc. morali e storiche* 7.2.1 (1941). Ma v. anche, in senso contrario, da ultimo GUARINO, « *Res gestae divi Augusti* » (Catania 1947) 42 s.

[31] V. in questo senso, da ultimo, LAURIA, *Corso di diritto romano 1. Diritto pubblico* (Napoli, s.d. ma 1946) 110 ss.

[32] Cosí, da ultimo, DE FRANCISCI, *cit.* (nt. 30).

blica [33], da altri ancora di una sorta di protettorato interno del *princeps* sulla *respublica* romana [34].

Che il problema della definizione giuridica del principato di Augusto sia irresolubile è, logicamente, da escludere: se il *principatus* vi è stato, chiaro è che vi è stato un ordinamento costituzionale relativo, è chiaro dunque, che quest'ordinamento può e deve essere ricostruito. Pure, in un certo senso, non può dirsi che la scepsi in *subiecta materia* sia del tutto ingiustificata, in quanto che, come ho già rilevato, intralcia notevolmente gli sforzi verso una chiara soluzione una inesatta impostazione del problema. È ingiusto e forse ingenuo chiedersi, come generalmente ci si chiede, se il *principatus* fu una continuazione della *respublica* o no [35], perché il problema sostanziale è un altro: ebbe il *principatus* caratteri democratici, come la precedente forma storica detta *respublica*, o perse questi caratteri, sí da divenire un tipo di governo chiuso?

Ebbene, mi si conceda di richiamarmi ancora una volta alle premesse, se esatte, per evitar l'ingombro di una inutile dimostrazione. Posto che, come è certo, per quanto estesi siano stati i poteri del *princeps*, essi venivano a lui di volta in volta conferiti, tutt'al piú a titolo vitalizio, nei modi previsti dalla costituzione democratica repubblicana, è necessario concludere che la forma di governo inaugurata da Augusto non fu chiusa, fu aperta, fu cioè una prosecuzione della democrazia romana. La volontà del *populus Romanus Quiritium* fu ancora e sempre, *de iure*, il fondamento di ogni potestà di governo [36] e solo cambiò, con il principato, il regime di quest'ultimo: regime che, causa l'intensa applicazione del principio di affidamento ad un *princeps*, può definirsi, se si vuole, « demo-

[33] Cosí, in particolare, DE MARTINO, *Lo Stato di Augusto. Introduzione* (Napoli 1936) 1 ss. (ivi, 30 ss., altre citazioni).

[34] In questo senso, ARANGIO-RUIZ, da ultimo in *Storia* cit. 221 ss.

[35] Restaurazione della *respublica* certamente non fu, non fosse altro che per l'instaurazione di un nuovo e supremo organo di governo, il *princeps*, estraneo al novero ed alle caratteristiche delle magistrature repubblicane. D'altro canto, quando Augusto ci dice, nelle *Res gestae* (1.1), « *rem publicam a dominatione factionis oppressam in libertatem vindicavi* » non vuol sostenere di aver puntualmente restaurato gli ordinamenti repubblicani (egli stesso sottolinea spesso la sua posizione eminente di *princeps* e la sua *auctoritas*), ma di aver salvato la democrazia romana da una oppressione anticostituzionale.

[36] Il che deve dirsi anche per l'epoca successiva alla riforma elettorale di Tiberio (14 d. C.), il quale, se anche sostanzialmente portò *e campo comitia ad patres* (Tac. *ann.* 1.15), formalmente non eliminò il potere di disposizione dei *comitia* in ordine alle cariche magistratuali: v. da ultimo, sul punto, SIBER, *Die Wahlreform des Tiberius*, in *Fs. Koschaker* 1.171 ss.

cratico-autoritario ». Ci troviamo, storicamente, dinanzi ad una riforma degli ordinamenti repubblicani tipici in senso spiccatamente autoritario [37].

Non vi è dubbio che anche prima, molto prima di Augusto, si era estinto in Roma, salve rare e nobili eccezioni, lo « spirito democratico », garanzia di salubrità della vita politica. Dal punto di vista giuridico, peraltro, son da trarre conclusioni diverse. L'ordinamento costituzionale romano rimase democratico pur con Augusto e i suoi successori. « Democrazia » rivelantesi, sempre piú, col tempo, formale, apparente, ma comunque, giuridicamente, democrazia. Democrazia protrattasi, forse, malgrado tutto, sino al III secolo d. C., allorché, dopo un'ultima e definitiva crisi sconvolgitrice, venne Diocleziano a salvare l'ordine dello stato a detrimento degli ultimi residui di libertà civile.

Postilla: Democrazia istituzionale e democrazia politica.

Il mio sforzo, che l'ambita benevolenza del Grosso qualifica « elegante » [1], di isolare un concetto giuridico di « democrazia », è stato de-

[37] Inaccettabile, dal punto di vista giuridico, mi sembra la tesi del « protettorato interno », sostenuta dall'Arangio-Ruiz (nt. 34). Il concetto di protettorato (anche a voler ammettere che possa aversi protettorato di una persona individua su uno stato) ha i suoi limiti in ciò: che il « protettore » deve essere estraneo al « protetto ». Augusto, invece, era un cittadino romano, anche se *princeps universorum*. Vero è che l'Arangio-Ruiz potrebbe eccepire che egli non fa riferimento alla logica astratta, ma al modo di vedere « sia pure illogico » degli antichi, e che ha carattere probante e decisivo a quest'uopo l'esempio concreto della Cirenaica, da lui addotto per testimoniare il pensiero antico. Ma io obbietterei che, anche se l'esempio dell'ordinamento della Cirenaica sotto l'egemonia egiziana fosse calzante, rimarrebbe da dimostrare: *a*) la coincidenza con questo modo del modo di vedere dei Romani riguardo al loro stato; *b*) la giuridicità (almeno nel pensiero romano) del concetto di protettorato personale. Del resto, se non vado errato, l'esempio portato dall'Arangio-Ruiz non calza. È lo stesso Arangio-Ruiz (p. 224) a rilevare che « ogni volta che gli interessi dinastici lo hanno richiesto, il protettorato della Cirenaica si è staccato dal regno di Egitto per divenire unico appannaggio di un determinato principe, e in questi casi il titolo di re, che il principe ha assunto e conservato, si è identificato senza residui con la qualità di protettore ». Ora questo significa appunto la inconcepibilità, anche nell'antico mondo orientale, della figura del « protettorato interno »: quando non si è avuto il protettorato (esterno) del regno di Egitto sulla Cirenaica, s'è avuto il *regnum* di Cirenaica, e non si è parlato piú di protettorato.

* In *L'ordinamento giuridico romano*[3] (1959) 374 ss.

[1] Grosso, *Storia del diritto romano*[3] (1955) 228 e nt. 1.

terminato, negli anni del secondo dopoguerra, da un duplice impulso: la reazione all'andazzo di dare o di negare la qualifica di « democratico » a stati e regimi sulla base di idee tanto arbitrarie, quanto avventate [2]; e l'esigenza di trovare un saldo criterio di valutazione della storia costituzionale romana, sopra tutto ai fini della qualificazione giuridica del regime di governo detto del « principato » [3]. Un'applicazione compiuta dei concetti di democrazia e di autocrazia è alla base, appunto, della mia *Storia del diritto romano*, apparsa nel 1948 [4].

Non mi risulta che il mio tentativo di ricostruzione sia stato, a tutt'oggi, criticato. Devo, anzi, segnalare due adesioni di principio, l'una del De Martino [5] e l'altra del Branca [6], i quali ammettono il carattere di stato « a governo aperto » della Roma repubblicana.

Tanto il De Martino, quanto il Branca si affrettano, peraltro, a considerazioni ulteriori. Il primo, facendo distinzione fra teoria e realtà democratica, afferma che « la teorica possibilità di partecipare al governo non significa che il regime sia senz'altro democratico » e conclude che « in realtà democratica la nuova costituzione non era » [7]. Il secondo, applicando con maggior sottigliezza lo stesso criterio distintivo, dice testualmente: « c'è un concetto di democrazia puramente formale, direi quasi giuridico, ma c'è un concetto, che è quello che conta, di democrazia politica, alla luce del quale gli istituti devono essere guardati » [8], concludendo allo stesso modo del De Martino.

Non è il caso di esaminare gli argomenti, in base ai quali i due autori citati dimostrano la non democraticità, sul piano « effettivo e reale » [9], della costituzione repubblicana di Roma. Su molti di essi (e sopra tutto su quelli sobriamente, ma linearmente espressi dal De Martino) si può essere sostanzialmente d'accordo. Ma può uno storico del diritto romano concludere per la non democraticità dell'ordinamento della *respublica* in base al fatto che questa non funzionò democraticamente? L'equivoco sa-

[2] L'andazzo continua, fortunatamente attutito, ancor oggi, ma è nel ricordo di tutti a quali culmini di esagerazione esso sia giunto in Italia negli anni tra il 1943 e il 1948.

[3] Cfr. anche: GUARINO, « *Res gestae divi Augusti* » (1947).

[4] GUARINO, *Storia del dir. romano* (1948), 2ª ed. (1953).

[5] DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* 1² (1958) 424 ss.

[6] BRANCA, *Democrazia politica e Repubblica romana*, in *Conferenze romanistiche Univ. Trieste* 5 (1958).

[7] DE MARTINO, *cit.* 424 s.

[8] BRANCA, *cit.* 7.

[9] Uso termini cari al Branca (cfr. 7).

rebbe, se non mi sbaglio, assai piú grave di quello in cui era caduto, a suo tempo, il De Sanctis, grande storiografo, ma notoriamente assai poco tagliato per la comprensione del fenomeno giuridico [10].

Lasciamo da parte la valutazione « politica » della democrazia romana. Inevitabilmente, essa ci porterebbe a dare alla storia romana una assurda qualifica di buono o cattivo, a seconda delle nostre tendenze politiche e sociali. Buona in quanto « effettivamente » democratica, cattiva in quanto non democratica « nella realtà ». Oppure (chi sa?) viceversa.

[10] Vi è caduto, in questo equivoco grossolano, recensendo *La democrazia a Roma* (1979), W. EDER, in *ZSS.* 98 (1981) 570 ss., là dove qualifica la mia tesi « erstaunliche und in dieser Schärfe einzigartige » cd apre la stura alle solite risapute e stucchevoli considerazioni sulle sopraffazioni di caste, di gruppi oligarchici e di persone eminenti in Roma. Francamente, nello scrivere questa nota, cioè nel 1993, io sono troppo stanco (e in parte anche nauseato) per certe sclerosi mentali indotte dalla *communis opinio* contro le quali ho, non sempre con successo, strenuamente combattuto per decenni. Se la vedano altri. Mi limito a rinviare a LABRUNA, *Qualche riflessione sulla recente storiografia giuridica relativa alla cd. « democrazia » dei Romani*, in *Nemici non piú cittadini* (1993) 93 ss., ove altra bibliografia.

LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA ROMANA

1. — Francesco Guicciadini ha lasciato, tra i suoi *Ricordi*, un pensiero che non dovrebbe incoraggiarmi a svolgere un tema relativo alla antica storia di Roma. « Quanto si ingannano — egli scrive — coloro che ad ogni parola allegano e Romani. Bisognerebbe avere una città condizionata come era la loro, e poi governarsi secondo quello essemplo; el quale a chi ha le qualità disproporzionate è tanto disproporzionato, quanto sarebbe volere che uno asino facessi el corso di un cavallo ».

Ora, è fuor di dubbio che tracciare parallelismi troppo minuziosi tra esperienze storiche cosí distanti, quali sono quella romana antica e quella del mondo contemporaneo, altro non è che esercizio illusionistico di erudizione. Ma su un piano piú generale, piú distaccato sia dall'antico che dal presente, io penso che il raffronto meriti di essere tentato.

Ove si parta da questo punto di vista, può darsi che il Guicciardini abbia torto, e che abbia per contro ragione Niccolò Machiavelli. Il quale (non vi è bisogno che lo rammenti), pur essendo uomo cosí pienamente calato nei tempi in cui visse, dedicò il meglio del suo acutissimo ingegno ai discorsi sulla prima deca di Tito Livio ed affermò per esplicito, nel proemio di quest'opera ancor oggi tanto attuale, essere grave errore il leggere le antiche istorie « sanza pensare altrimenti di imitarle, iudicando la imitazione non solo difficile ma impossibile; come se il cielo, il sole, li elementi, li uomini, fussino variati di moto, di ordine e di potenza da quello che gli erono antiquamente ».

Proprio cosí. Il cielo, il sole, gli elementi, gli uomini stessi, non sono cambiati, nella loro essenza, da « quello che gli erono antiquamente ». Parlare di antiche vicende, renderle storiograficamente presenti al nostro pensiero ed al nostro agire di oggi, farle partecipi insomma della nostra esperienza attuale, non è cosa inutile. Forse è cosa opportuna. Forse è indispensabile. Ed è questa convinzione che mi induce a sperare di non

* Testo inalterato della prolusione accademica al 743° anno dell'Università di Napoli, letta il 10 dicembre 1966, pubblicato in *Labeo* 13 (1967) 7 ss.

tediarvi troppo col problema, solo esteriormente paludato di antico, che passo a sottoporvi.

2. — Il problema, precisamente, si articola in due quesiti: 1) se nella storia costituzionale di Roma antica, o in qualche stagione piú o meno lunga di essa, si sia mai realizzata una strutturazione democratica del meccanismo giuridico di governo della cosa pubblica; 2) se, per quali motivi e quando, la democrazia romana, posto che di una democrazia romana sia lecito parlare, entrò in crisi e scomparve, dando luogo ad una forma di governo autocratica.

Questo problema della democraticità dell'ordinamento pubblicistico romano risulta (a mio avviso, ingiustamente) trascurato sia dai Romani stessi, che dagli storiografi post-romani della vicenda politico-costituzionale di Roma. I Romani (e in particolare i giuristi di Roma) non se lo posero, e se lo posero solo assai vagamente, un po' per la loro peculiare riluttanza alla riflessione sistematrice, sopra tutto in tema di diritto pubblico, e un po' per la forte pressione esercitata sul pensiero antico dalla arcifamosa classificazione aristotelica delle forme di governo: una classificazione che al concetto di democrazia certamente fa posto, ma secondo un modello superficiale ed empirico, che non regge ad una critica approfondita e che allontana dalla coscienza del problema.

Quanto alla storiografia contemporanea, da un lato ha influito sul suo disinteresse verso il nostro problema il fascino prevalente (o per meglio dire, piú immediato) di altri importanti argomenti costituzionali e politici, dall'altro lato ha contribuito a distrarla, temo, la ignoranza, o comunque la incertezza, circa la nozione istituzionale, intendo dire la nozione giuridica, di democrazia.

Il presupposto di tutta la discussione sta qui. Per poter parlare di una democrazia romana, italiana o cinese, dobbiamo prima intenderci sul concetto basilare di democrazia. E di questo concetto (è ovvio) non possiamo dare una nozione meramente linguistica, che si risolva in una traduzione della parola democrazia in altri termini, e cioè nelle parole « governo di popolo ». Sí, democrazia è governo di popolo. Ma che si intende, in termini di organizzazione giuridica, per governo di popolo? Che cosa è dunque, nella sua essenza giuridica, la democrazia?

Una domanda, questa, cui piú o meno tutti si sentono oggidí in grado di rispondere: ma raramente vi rispondono in forza di una meditata riflessione storica, e tanto meno in forza di un cauto ragionamento giuridico. Vi rispondono solo, o prevalentemente, in funzione delle loro aspirazioni sociali e politiche. E per di piú, a quel che vedo, spesso vi

rispondono con intolleranza calvinista verso le opinioni degli altri, quasi che potessimo mai essere certi, quando si discute un problema, di dove sta il torto e dove sta la ragione.

Per quel che riguarda il giurista e il compito classificatorio che a lui si pone, io penso che la democrazia non vada studiata nella molteplice varietà delle istanze economiche, politiche e sociali in cui essa di volta in volta si traduce; non vada cioè confusa con i « programmi di democrazia » formulati da questo o da quell'orientamento culturale o politico. Questi programmi differiscono spesso tanto fortemente tra loro appunto perché sono « programmi », perché tendono a realizzare ciascuno un tipo particolare di organizzazione democratica, un tipo che ancora non esiste o si assume che non esista: dalla democrazia di tipo liberale alla democrazia di tipo comunista. E sono programmi, si badi, che non presuppongono necessariamente, come base di partenza, una già realizzata strutturazione democratica della società politica, né postulano ad ogni costo un metodo democratico di realizzazione dell'ideale democratico a cui tendono (esempio tipico quello dei programmi di cosí detta democrazia progressiva).

Al giurista, invece, interessa unicamente sapere quando è che una certa organizzazione costituzionale delle forze politiche possa dirsi tale che il governo della cosa pubblica sia effettivamente esercitato, direttamente o indirettamente, dal popolo. Della democrazia il giurista deve individuare solo ciò che è strettamente necessario e sufficiente alla sua esistenza, cioè solo la sua struttura essenziale, il suo scheletro, lasciando ai filosofi ed ai politici, ciascuno nella sua sfera, di stabilire ciò che possa essere augurabile affinché una democrazia sia o diventi una buona democrazia.

Orbene lo strettamente indispensabile affinché un organismo politico possa dirsi democratico è che le decisioni concernenti la vita di quell'organismo, la sua azione nella storia, spettino al popolo, o a rappresentanti eletti dal popolo per periodi piú o meno lunghi di carica. E, beninteso, occorre anche, in via di premessa, che l'accesso alla categoria del popolo attivo (quello che vota e dal cui seno escono i rappresentanti popolari) sia aperto, senza preclusioni di nessun genere, a tutti coloro che, in un determinato momento storico, siano generalmente ritenuti in grado di far parte appunto di un popolo attivo. Si può capire, ad esempio, che nelle democrazie antiche le donne fossero escluse dalla vita politica, perché le donne erano in quei tempi (ingiustamente ma, diciamolo, universalmente) considerate affette da una inguaribile « *levitas animi* »; una altrettale preclusione (che pure in qualche nazione contemporanea non è

ancora caduta) non è concepibile, invece, in una vera democrazia moderna, come non è concepibile oggi l'esclusione dal popolo attivo degli appartenenti ad una certa discendenza di stirpe, ad una certa colorazione della pelle, a una certa confessione religiosa e via dicendo.

Preclusioni, dunque, una democrazia non può ammettere, se non vuole contraddire a se stessa, cioè squalificarsi come democrazia. Ma sia ben chiaro per converso che, almeno sul piano dello stretto diritto, una democrazia rimane tale (pur se indubbiamente si tratta di una democrazia cattiva, o comunque al livello minimo) anche quando subordini l'accesso al voto e alla rappresentanza politica alla presenza di requisiti differenziali difficilmente attingibili tutti da tutti (per esempio, il requisito di un dato censo minimo, o quello di un certo grado non trascurabile di istruzione), manifestando con ciò un accentuato favore verso alcune minoranze sociali, e piú precisamente verso certe aristocrazie. Non trattandosi di preclusioni invalicabili, cioè di sbarramenti, la democrazia è ravvisabile, *stricto iure*, anche in queste ipotesi.

3. — Muovendomi in quest'ordine di idee, già una ventina di anni fa io sostenni, in rispettosa polemica con il nostro grande Gaetano De Sanctis, che sul terreno giuridico la storia di Roma ha registrato almeno sei secoli di democrazia. Non solo cioè negli ultimi tre o quattro secoli avanti Cristo (anche ai quali peraltro il De Sanctis tendeva a negare la qualifica democratica), ma altresí, checché si dica, nei primi tre secoli dopo Cristo, cioè in quel periodo del principato (denominato da taluni come periodo dell'alto impero) che fu aperto da Augusto e fu definitivamente chiuso dall'avvento di Diocleziano al potere.

Rendersene conto, e magari darmi anche ragione, non è difficile, purché si tenga sempre presente che io non intendo riferirmi agli avvenimenti singoli di quei tempi (avvenimenti spesso determinati, sopra tutto nell'ultimo secolo avanti Cristo e in tutto il periodo del principato, da impulsi e motivi innegabilmente antidemocratici), ma intendo rifarmi soltanto alla realtà delle istituzioni giuridiche in quei tempi vigenti.

4. — Cominciamo dalla storia della *respublica*, nell'arco di tempo che va dalla seconda metà del quarto secolo avanti Cristo (diciamo: dalle famose leggi *Publiliae Philonis* del 339) all'affermazione di Augusto come *princeps* nel 27 o, se si preferisce, nel 23 a. C.

Senza entrare in una dissertazione minuta, ricorderò, a sostegno della mia tesi, tre punti: 1) che la volontà dello stato era fondamentalmente espressa dalle assemblee popolari (i *comitia centuriata*, i *comitia*

tributa, i *concilia plebis*), alle quali assemblee accedevano tutti indistintamente coloro che, secondo la mentalità dell'epoca, fossero in grado di essere cittadini nel senso pieno della parola e di esercitare responsabilmente i loro diritti; 2) che le magistrature (salva l'eccezione limitatissima e comunque spiegabilissima della dittatura) erano tutte elettive, temporanee (generalmente, annue) ed accessibili a tutti i cittadini, sulla base di requisiti di ammissibilità ottenibili, sia pure a fatica (talora a grande o grandissima fatica), da chiunque; 3) che il famoso e strapotente *senatus*, la cosí detta assemblea dei re di Roma, non era composto da una casta chiusa di oligarchi, ma era costituito dagli ex-magistrati, dunque in definitiva dagli eletti dal popolo, tra i quali gli « *homines novi* » non mancavano, anche se indiscutibilmente non abbondavano.

Da una costituzione siffatta la vita democratica dello Stato, almeno come *minimum*, era sul piano giuridico sufficientemente predisposta.

5. — Passiamo ora al principato ed al suo famoso o diffamato fondatore Cesare Ottaviano Augusto, alla cui memoria non so se abbia fatto piú bene o piú male la recente celebrazione del bimillenario.

Qui veramente, nel regime politico del *principatus*, può sembrare che di democrazia non vi sia piú traccia, nemmeno sul piano giuridico. Tanto vero che molti storiografi fanno cominciare semplicisticamente con Augusto il periodo dell'impero autocratico, e altri non pochi, pur ammettendo che la *respublica* non sia stata radicalmente travolta da Ottaviano, parlano, per i tempi da Augusto a Diocleziano, di repubblica riformata, cioè o di « diarchia » tra *senatus* oligarca e *princeps* monarca o di « monarchia larvata » del *princeps* sotto le vestigia della vecchia *respublica*.

Io non voglio attardarmi a discutere il delicatissimo problema, ma faccio osservare, per quel che qui mi interessa di porre in luce, tre cose: 1) che l'avvento del cosí detto principato non implicò, dal punto di vista giuridico, abolizione delle istituzioni democratiche repubblicane, le quali rimasero tutte formalmente intatte ed attive; 2) che lo stesso *princeps civitatis* basò la sua vasta ingerenza negli affari di Stato sempre e solo su poteri straordinari concessigli dagli organismi repubblicani (l'*imperium proconsulare maius et infinitum* e la *tribunicia potestas*), e si sa che l'eccezione conferma la regola; 3) che i poteri straordinari del *princeps*, si badi bene, non erano trasmissibili ai suoi eredi legittimi o a persone da lui designate prima della morte, ma erano formalmente conferiti dagli organismi repubblicani, dopo la sua scomparsa, ad un nuovo *princeps*,

che gli stessi organismi costituzionali repubblicani sceglievano formalmente in piena libertà.

Di fronte a queste constatazioni, il giurista è tenuto inevitabilmente a registrare nel periodo del principato una evoluzione accentuatamente autoritaria del regime di governo e delle forme giuridiche, ma non può disconoscere che, sia pure al limite estremo, e sempre beninteso sul piano delle istituzioni, la *respublica* rimase democratica.

6. — Se queste considerazioni sono esatte, eccoci giunti alla risposta da dare al primo dei due quesiti che ho formulato all'inizio.

Dal quarto secolo avanti Cristo al terzo secolo dopo Cristo, pur con una progressiva e forte accentuazione autoritaria del « regime » di governo, il governo di Roma (anzi preciso: il governo di quella che fu e rimase sempre, nella qualifica che giuridicamente le spetta, la *respublica Romanorum*) ebbe le connotazioni necessarie e sufficienti per poter essere qualificato, a tenor di diritto, una democrazia.

Ma il giurista, e in particolare lo storiografo del diritto, non può, non deve limitarsi a prendere atto delle istituzioni per come sono predisposte e previste (cioè in un certo senso, soltanto auspicate) dall'ordinamento giuridico. Spetta al giurista, e in particolare allo storiografo, anche il compito di accertare se, ed entro quali limiti, alle aspettative dell'ordinamento, alle sue previsioni normative, abbia corrisposto, nell'applicazione concreta, la realtà delle cose. È insomma suo compito indeclinabile anche l'esame dell'effettivo funzionamento degli istituti, e la diagnosi delle cause che possano aver determinato ogni eventuale disfunzione.

È perciò che, dopo aver qualificato le istituzioni costituzionali romane come fondamentalmente democratiche, dobbiamo passare ora a chiederci se, per quali motivi e quando, la democrazia romana entrò in crisi e fu sostituita dal sistema di governo, del tutto antitetico, dell'autocrazia.

Perché una cosa è certa. Si può discutere se il principato di Augusto, o quello di Adriano, o quello dei Severi abbia avuto carattere autocratico, ma è fuori di ogni possibile discussione che, con Diocleziano prima e con Costantino poi, il governo della cosa pubblica in Roma sia passato ad essere chiaramente, inequivocabilmente autocratico, assolutistico.

7. — Dipese questa instaurazione dell'autocrazia nella Roma del quarto secolo da una crisi interna del sistema democratico, o derivò

essa piuttosto da una sovrapposizione improvvisa e violenta del sistema autocratico a quello democratico, cioè da una rivoluzione?

A questa prima domanda io credo che si possa tranquillamente rispondere che il passaggio dall'uno all'altro sistema di governo fu essenzialmente determinato dalla crisi interna della democrazia romana. La quale, in altri termini, non fu uccisa da Diocleziano o da Costantino, ma era ormai già morta, nel 285 d. C., data di ascesa al potere di Diocleziano, per sua propria e intrinseca consunzione.

Chi ben guardi alla storia di Diocleziano e dello stesso Costantino deve onestamente ammettere che queste due grandi figure della storia romana nulla fecero, o quasi, al fine di togliere di mezzo la democrazia.

Essi si limitarono a trarre le loro conclusioni dai fatti. E i fatti parlavano chiaro. La *respublica* romana esisteva ormai soltanto di nome, ma in concreto era giunta ad un punto siffatto di dissoluzione, che aveva dato luogo alla piú completa anarchia. Il disfacimento era tale che, per salvare il mondo politico romano dalla disintegrazione completa, altro non si potè tentare che di costringerlo entro il busto di ferro di un'organizzazione assolutistica: di tipo militaresco quella di Diocleziano, di tipo orientale quella di Costantino.

E il tentativo, se non altro, fruttò alla civiltà romana qualche secolo ancora di respiro, sia pure stentato, in Occidente e in Oriente prima del definitivo tracollo.

Dunque, che di una vera e propria « crisi » della democrazia romana si debba parlare, è scontato.

Dirò di piú. Se è vero, come io sostengo, che anche il sistema politico del principato merita (almeno sino ad Alessandro Severo, cioè sino ai primi anni del terzo secolo dopo Cristo) la qualificazione giuridica di democrazia, è evidente che il momento culminante della crisi della democrazia romana non presta fianco a difficoltà di individuazione.

La crisi della democrazia romana (intesa come esteriore e rovinosa deflagrazione del male) si inserisce cioè in tutta la drammatica vicenda della crisi del romanesimo stesso, verificatasi nel terzo secolo dopo Cristo e culminata in quella che si suol denominare la terza anarchia militare.

8. — Dove l'indagine diventa difficile è nell'individuazione delle cause determinanti della crisi: cause che certamente non rimontano al terzo secolo dell'era moderna, ma devono essere viste in avvenimenti di gran lunga precedenti.

Per quali ragioni vicine o lontane la democrazia romana, dopo sei o sette secoli di vita sempre piú stenta e grama, venne meno e fallí?

A questo proposito il discorso torna inevitabilmente ad Augusto, perché è assai facile essere tentati di sostenere che questi, anche se non inferse il colpo di grazia alla democrazia repubblicana, tuttavia inoculò nel sistema costituzionale romano il germe di quel male che, attraverso Adriano e i Severi, l'avrebbe portata alla fine.

Ma permettetemi ancora una volta di dire che, anche sotto questo profilo, la cifra storica di Augusto non va sopravvalutata.

Gli storiografi che (come da ultimo, in una trattazione di rara efficacia e di profondissimo *pathos*, il Syme) parlando di una « rivoluzione » augustea hanno luminosamente contribuito alla penetrazione nei tempi di Augusto e dei suoi successori, ma non hanno colto, a mio avviso, la verità della storia. Assai persuasiva in proposito è la critica, pacata e lucida, che della tesi rivoluzionaria ha compiuto recentemente il De Martino, in parziale adesione a spunti già offerti dal Maschi e dal Heuss. Ma io andrei anche piú in là del De Martino. Non solo l'asserita rivoluzione non è ravvisabile sul piano economico, su quello sociale e su quello culturale: e qui il De Martino ha ragione. Essa, come ho accennato dianzi, non è ravvisabile nemmeno sul piano costituzionale: e qui, se mi è concesso di dirlo, non resto coinvolto dalle diverse opinioni. Si è detto che Augusto, se pur non impose rivoluzionariamente un nuovo ordine, almeno provvide (cito testualmente le parole del De Martino) alla « definitiva sistemazione della realtà politica della crisi in un nuovo e permanente ordine costituzionale ». Ma in realtà Augusto non attese nemmeno a questa sistemazione di carattere definitivo, e quindi di rilevanza costituzionale. Egli non eliminò le strutture tipicamente repubblicane, non contestò in linea di principio la collegialità e la temporaneità delle magistrature, non inventò nemmeno il mito (assai piú antico) del *princeps rei pubblicae*, ma ebbe solo il merito, o in ogni caso la sorte, di rendere psicologicamente accetta la figura del *princeps* (modellata sul suo esempio personale) al popolo romano.

Sarà che io ai demiurghi, agli eponimi, ai fondatori ed ai trionfatori non sono portato a credere (il che probabilmente deriva da una manchevolezza del mio senso critico), ma insomma nego che il principato sia stato coscientemente fondato da Augusto: quell'Augusto, badate, che nelle *Res gestae* (cioè nel suo testamento politico), anziché gloriarsi di aver dato stura ad un nuovo ordine, si industria invece, e quasi si affanna, a dimostrare, contro ogni verità, di aver restituito l'ordine vecchio e di essere rientrato, con il 27 a. C., nei limiti della costituzionalità repubblicana: « *Post id tempus auctoritate omnibus praestiti,*

potestatis autem nihilo amplius habui quam ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt ».

La verità è, piuttosto, che Augusto, personaggio indubbiamente fascinoso e accattivante, lasciò tanto buon ricordo di sè e della sua opera politica e sociale, che in seguito i Romani tentarono e ritentarono (spesso senza successo) di ritrovare le sue qualità, reali o apparenti, in una lunga serie di príncipi ai quali ritennero opportuno affidarsi.

9. — Se io non erro, le cause prime e piú profonde e piú vere della crisi della democrazia romana vanno invece ricercate: in primo luogo, nella struttura troppo elementare e troppo poco elastica della costituzione democratica; in secondo luogo, nelle vicende del terzo e del secondo secolo avanti Cristo, le quali posero la democrazia romana di fronte a funzioni nuove da assolvere, e misero appunto perciò in luce la inadeguatezza e la inadattabilità ai nuovi compiti della democrazia romana stessa.

10. — Poche parole sul semplicismo e sulla rigidità della struttura democratica romana.

Si trattava (ricordiamolo) di una democrazia sorta per le limitate esigenze di una piccola *civitas*, cioè approssimativamente corrispondente alle democrazie delle πόλεις greche, ma non altrettanto adatta alla vita complessa di una *respublica* che si avviava a diventare sempre piú vasta e potente.

Aveva il pregio, la democrazia romana, di essere una forma di democrazia diretta, di essere cioè organizzata in modo che il popolo fosse direttamente interpellato nelle assemblee (senza il tramite deformante delle camere rappresentative), per decidere circa le leggi da emanare ed i magistrati da eleggere. Ma questo pregio era anche, in concreto, un difetto, perché le assemblee erano di funzionamento difficile. Difficile ne era una troppo frequente convocazione: difficile era che vi partecipassero in buon numero i cittadini: difficile era che i partecipanti ai *comitia* si rendessero veramente conto dei problemi da discutere e da risolvere. Era quindi inevitabile che le decisioni piú importanti, sopra tutto nei casi di urgenza, fossero prese dai magistrati. Ed era altresí inevitabile che i magistrati si orientassero a loro volta, nella azione politica, secondo l'autorevolissima opinione del *senatus*, della assemblea in cui sarebbero andati a confluire a titolo vitalizio dopo l'espletamento della magistratura.

Vi era di piú. I magistrati erano sí gli eletti del popolo, ma acqui-

stavano, a seguito della elezione, la titolarità di poteri estesissimi, del cui esercizio non erano giuridicamente tenuti a rendere conto, né durante né dopo il periodo di carica, al popolo. Particolarmente intensi, con caratteristiche addirittura di poteri sovrani, erano quelli implicati dall'*imperium* dei magistrati maggiori, in particolare dei consoli. Dal punto di vista giuridico, l'unico limite all'eventuale abuso di questi poteri era costituito dalla possibilità di *intercessio*, di veto, che ogni collega poteva esercitare nei riguardi delle decisioni dell'altro collega e che i tribuni della plebe potevano esercitare nei riguardi di tutti i magistrati. Ma, a prescindere dal fatto che l'istituto dell'*intercessio* aveva una efficacia negativa, puramente paralizzatrice delle iniziative politiche, una efficacia cioè da cui poteva anche derivare un pernicioso immobilismo dell'azione di governo, è chiaro che sul piano politico i magistrati potevano indursi a fare del veto piú che altro una minaccia, talvolta a carattere palesemente ricattatorio, per giungere a compromessi di governo e ad accordi di sottogoverno, i quali con i veri interessi dello stato e del popolo avessero tanto poco, quanto niente a che vedere.

Di qui anche la piú che facile tendenza della classe politica attiva a chiudersi in se stessa, ad ostacolare l'intrusione di *homines novi*, a combattere con ogni mezzo le velleità riformiste di qualche futuro Tiberio o Caio Gracco, a non porsi nemmeno il problema di una modifica della costituzione per tener dietro al procedere dei tempi. Questo il quadro della democrazia romana ai suoi albori, cioè nel secolo quarto e nella prima metà del secolo terzo avanti Cristo. Un quadro di debolezze istituzionali, che avrebbero potuto facilmente determinare, sotto la pressione di avvenimenti concreti, cedimenti anche rovinosi della *respublica*.

11. — Passando agli avvenimenti concreti, non vi è bisogno che io li ricordi uno ad uno perché li abbiamo tutti imparati sui banchi di scuola come « *carmen necessarium* ». Do quindi per scontata la loro conoscenza e cercherò di individuarne il significato in rapporto alle sorti della democrazia romana.

Sin verso la metà del secolo quarto avanti Cristo, il teatro di azione degli appetiti politici romani era stato il circostante Lazio. Senonché, dopo la vittoria sulla lega latina (338 a. C.), Roma non si fermò, ma si indusse ben presto a penetrare in Campania e ad invadere la fiorente colonia greca di *Neapolis*, che costrinse a federarsi con lei. Ciò diede stura ad una nuova serie di guerre, piú impegnative di quelle del passato, le guerre sannitiche, che Roma vinse a fatica, dopo alterne vicende, con la battaglia di *Sentinum* del 295 e con quella del lago di Bassano

del 283 su Etruschi e Galli Sénoni. La zona di predominio romano si estese pertanto, nel primo cinquantennio del terzo secolo avanti Cristo, dal Rubicone (presso cui fu fondata la colonia di *Sena Gallica*) sino a *Neapolis* e *Luceria* nell'Italia meridionale.

Come organizzare politicamente i nuovi territori e le nuove popolazioni, cosí distanti (sia geograficamente che spiritualmente) dalla latinità romana? Il ricorso ai vecchi sistemi delle incorporazioni territoriali, oppure dei trattati di vassallaggio (dei *foedera iniqua*) si manifestava ormai insufficiente: sia perché non era pensabile l'annessione di territori non immediatamente finitimi a quelli della *respublica*, e sia perché il presupposto di un trattato, di un *foedus*, era costituito, secondo la mentalità antica, dal carattere di *civitas*, di πόλις, di ambedue le parti, un carattere che a molte delle consociazioni politiche di nuova conquista faceva difetto. Di qui l'adozione su larga scala di un nuovo sistema, quello della deduzione di *coloniae* nei territori conquistati: *coloniae* che rappresentavano una sorta di filiali, di sedi distaccate, di microriproduzioni della *respublica Romanorum*, ma che inevitabilmente implicavano una forte dispersione delle masse popolari romane, e quindi una sempre piú accentuata difficoltà del popolo tutto di controllare la vita pubblica, di partecipare ai comizi, di concorrere alle elezioni magistratuali.

Piú gravi ancora furono le implicazioni della successiva conquista mediterranea di Roma, cioè di quella azione bellica, che portò Roma, tra il 250 e il 150 a. C., attraverso guerre e manovre politico-internazionali memorabili, dapprima alla sottomissione della Magna Grecia, di poi agli scontri vittoriosi con Cartagine, infine all'egemonia su tutto il Mediterraneo, sia occidentale che orientale.

Quando nel 146 a. C., dopo un secolo e mezzo di battaglie alterne, ma di guerre fortunate, Roma distrusse quasi simultaneamente Cartagine e Corinto, la *respublica* si trovò ad essere una potenza mondiale, anzi « la » potenza mondiale, del mondo antico e dovè necessariamente provvedere alla organizzazione di questo suo vastissimo impero, al ridimensionamento di tutta la sua vita sociale, culturale, economica in funzione di questa nuova e diversa situazione storica.

Ed ecco il punto. La concitazione dei tempi, la riluttanza dei Romani verso le riforme delle loro istituzioni tradizionali, l'attaccamento che essi portavano alle origini, con la conseguente incapacità loro ad accogliere nel loro seno, a titolo di cittadini, altri popoli (anche quelli di piú provata fiducia, come gli alleati italici), fecero sí che la *respublica* rimanesse formalmente strutturata tal quale era prima, cioè come *angustissima civitas*, e che all'organizzazione dell'*imperium* si provvedesse,

oltre che con la deduzione di numerose nuove *coloniae*, mediante il sistema di emergenza delle *provinciae*, cioè dei territori di conquista e di sfruttamento affidati al comando militare dei magistrati in carica e, sopra tutto, al comando di promagistrati (i *proconsules* e i *propraetores*) muniti di poteri vastissimi e praticamente incontrollabili.

Questo sistema empirico di organizzazione politica, nato da contingenze eccezionali e stabilizzatosi poi nella prassi costituzionale repubblicana, permise indubbiamente il prodigio (perché di prodigio si tratta) di tenere insieme per lungo tempo una conquista cosí ampia e cosí diversa nelle sue componenti. Ma fissiamo lo sguardo su Roma-città e sulle sue istituzioni democratiche.

Il prezzo che la democrazia romana pagò per assicurare la tenuta dell'impero fu elevatissimo, fu cosí elevato da essere in definitiva rovinoso. Primo: perché la popolazione romana, della cui vigile presenza in città la democrazia aveva tanto bisogno per poter essere veramente tale, si disperse ulteriormente nelle colonie (di diritto romano e di diritto latino) e negli eserciti stanziali delle provincie periferiche. Secondo: perché i governatori delle *provinciae* (pensate a Verre) assunsero il carattere di piccoli monarchi assoluti, dediti allo sfruttamento dei territori di conquista, oltre e piú che nell'interesse della *respublica*, anche e inevitabilmente nel proprio interesse; e perché, di conseguenza, si aprí la corsa degli ambiziosi di potere e di danaro ai ricchi governatori provinciali ed alla molteplice burocrazia relativa.

Non solo. Le conseguenze delle nuove conquiste furono, alla lunga, rovinose per Roma cittadina sul piano economico. La frequenza delle guerre determinò l'impoverimento della classe contadina, il suo inurbamento oppure la sua emigrazione verso le *coloniae*, nonché la formazione di immensi latifondi a coltura estensiva o semi-intensiva. L'afflusso di masse ingentissime di prigionieri di guerra determinò il potenziamento dell'economia schiavistica e la ulteriore svalorizzazione del lavoro libero e della sua dignità: tanto che dei lavoratori liberi Varrone consigliava l'impiego, ma solo nei lavori piú pericolosi ed insalubri perché è vero che bisognava pagar loro (diversamente che agli schiavi) una mercede, ma in cambio, se morivano o cadevano ammalati, il datore di lavoro non ci rimetteva del proprio capitale, come sarebbe accaduto in caso di morte o di malattia di uno schiavo rientrante nel proprio patrimonio.

Non voglio dire che le conquiste mediterranee non abbiano importato anche un progresso nell'economia della *respublica*. Se lo facessi chiuderei gli occhi all'evidenza. La larghissima disponibilità dei prodotti

delle province, che avevano un costo comparativamente inferiore a quello della produzione italica, determinò indubbiamente il fiorire delle attività commerciali, e piú ancora la nascita di un nuovo e caratteristico tipo di industria, l'industria degli incettatori di beni provinciali e degli appaltatori di imposte, ai quali lo stato dava in concessione lo sfruttamento economico delle province contro la garanzia di immediata e sicura somministrazione di danaro e derrate. Ma questa nuova classe economica degli industriali e dei commercianti non tardò ad assumere caratteri monopolistici e ad influire perciò potentemente sulla politica romana, con larghissimo uso dei mezzi della corruzione, per potere dare sicuro e largo soddisfacimento ai propri rilevanti interessi. Sul terreno dell'egemonia politica, lo scontro tra l'organizzatissima unione degli industriali e dei commercianti e la non meno compatta alleanza degli aristocratici latifondisti era uno scontro inevitabile, e in definitiva pregiudizievole.

Il tutto ovviamente si svolse in un clima di grave rilassamento morale e, ad onta di tutto, di profondo malcontento. Malcontento delle popolazioni provinciali soggette, malcontento degli alleati italici negletti, malcontento degli schiavi sfruttati (molti dei quali di civiltà pari, se non superiore a quella dei loro padroni), malcontento infine della stessa popolazione proletaria, cioè di quella stragrande maggioranza della popolazione che non era stata chiamata a partecipare alla divisione del bottino e che costituiva pertanto il proletariato disoccupato o sottocupato dell'*urbs*.

12. — In queste condizioni, com'era pensabile che funzionassero effettivamente ed utilmente i vecchi organismi democratici, sorti in funzione di tanto diverse situazioni sociali, economiche e politiche?

È logico, è umano che abbiano funzionato sempre meno e sempre peggio, e che i ceti dominanti, divisi com'erano da contrapposti interessi (la *nobilitas* latifondista da un lato, l'*ordo equester* dell'industria e dei commerci dall'altro) siano passati ad impiegare il proletariato in funzione delle loro particolari aspirazioni, contendendoselo come massa di manovra (oggi si direbbe come « base ») di due partiti opposti, ma ambedue egualmente disinteressati alle vere e superiori esigenze della comunità repubblicana: quello degli *optimates* (il partito di destra) e quello dei *populares* (il partito di sinistra).

È logico, è umano che il proletariato cittadino sia caduto facile preda di questo turpe giuoco politico, e si sia allontanato sempre piú dal nobile esempio dell'antica *plebs*, alla cui strenua rivoluzione sociale,

durata un secolo e mezzo, Roma era debitrice della caduta dei privilegi patrizi e dell'instaurazione di una costituzione democratica.

È logico, è umano che il *senatus*, dimentico dei suoi altissimi doveri, si sia chiuso a difesa degli interessi del ceto dei politicanti da cui era composto: di tal che, già nel 187 a. C. (piú di un secolo prima di Augusto), potè avvenire l'incredibile episodio di Scipione Africano che, per sottrarre il fratello Lucio, e di riflesso se stesso, alle incertezze o comunque alle amarezze di un giudizio che i tribuni della plebe reclamavano per una forse inesistente malversazione di pubblico danaro, fece a pezzi dinanzi ai senatori ammutoliti i registri contabili della guerra siriaca, ottenendo che il deferimento a giudizio non avesse luogo.

È logico, è umano, inoltre, che in questa situazione di disordine, anche e sopra tutto morale, siano emerse figure piú o meno effimere di salvatori, di *principes*, di duci (Mario, Silla, Pompeo, Cesare, Austo), in cui si è di volta in volta fiduciosamente creduto, dall'una o dall'altra parte politica, come in demiurghi che potessero, con la loro personale iniziativa, garantire all'interno e all'esterno, la tranquillità e la pace.

È logico, è umano infine che poco a poco, di fronte a questo crescente marasma, la fede nella democrazia sia venuta meno; e che si sia collegata la possibilità della pace sociale alla fatale necessità di un *dominus*. « *Cum domino pax ista venit* », per dirla con le parole di Lucano (*Phars.* 1.670).

13. — Il quadro (necessariamente approssimativo) che ho cercato di tracciare conferma, ritengo, la diagnosi secondo cui la democrazia romana si condannò da se stessa alla morte: per la sua strutturale inadeguatezza alle nuove situazioni politiche che fu chiamata a fronteggiare; e per la sua assoluta incapacità di evolversi e di adeguarsi ai nuovi tempi.

Sarebbe occorso per sopravvivere: o tenere rigorosamente distaccata la vita costituzionale della *respublica* cittadina dalle sorti dell'*imperium*, anche a costo di rinunciare a questo ultimo (secondo un modulo di alta civiltà che è stato adottato, ai tempi nostri, dall'Inghilterra); oppure correggere progressivamente le proprie strutture democratiche per proporzionarle alle dimensioni via via crescenti della sfera politica romana (secondo il modulo federativo, di cui hanno dato l'esempio piú noto, ai tempi nostri, gli Stati Uniti d'America).

Non furono tentate né l'una soluzione, né l'altra. La stessa concessione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero, fatta

da Antonino Caracalla nel 212 d. C., sopravvenne troppo tardi per essere in qualche modo operante, ed anzi fu il sintomo supremo del disfacimento politico di Roma. I Romani furono insomma sopraffatti dall'impero mondiale che avevano costituito, e finirono per subordinare i valori della loro democrazia alle esigenze di accentramento, di unitarietà, di dittatura implicate dall'*imperium Romanum*.

14. — L'insegnamento che possiamo trarre da questa complessa esperienza è evidente.

In primo luogo, mi sembra ovvio che non basti ad una democrazia il « nascere » come tale. Occorre che la democrazia sopravviva. E perché la democrazia sopravviva, è necessario che la sua costituzione non sia considerata un « tabú » intoccabile, ma al contrario, sia intesa come un programma da revisionare col procedere dei tempi, e sia anzi sollecitamente e opportunamente revisionata man mano che la civiltà procede, e che procedendo si evolve.

D'altra parte, che cosa garantisce che una democrazia si evolva in senso democratico, e cioè non si prepari con le proprie mani, attraverso votazioni solo formalmente democratiche, lo slittamento verso l'autocrazia? Le garanzie giuridiche, gli accorgimenti costituzionali, i controlli giudiziari non bastano. Occorre, dobbiamo riconoscerlo, qualcosa di piú e di diverso dallo strettamente costituzionale e giuridico. Occorre cioè una severa temperie morale dei cittadini, che impedisca al germe della dittatura (un germe che è sempre in agguato tra i tessuti di ogni consociazione politica) di farsi strada e di trionfare.

Perché, come ha ben detto un illustre studioso della democrazia, il Tocqueville, dipende dal comportamento dei popoli se una democrazia condurrà alla civiltà o alla barbarie, alla libertà o alla schiavitú. Ogni democrazia è esposta insomma al pericolo di avere la dittatura che si merita.

L'ASTRATTO E IL CONCRETO DEL VOTANTE ROMANO

1. — Nell'ormai lontano 1947, con un articolo inserito nel primo volume dei faticosamente riassestati « Annali » della facoltà giuridica catanese, osai sostenere, in replica ad alcune pagine frettolose e un po' troppo d'occasione pubblicate dal grande Gaetano De Sanctis, che la struttura di governo della *respublica Romanorum* ebbe, non solo nei secoli *ante Christum* (quelli della repubblica per antonomasia), ma anche nei primi due o tre secoli *post Christum* (quelli del cosí detto principato), caratteri giuridici (ripeto: « giuridici ») di democrazia [1]. Posto infatti che « democratico » sia (per dirla con Hans Kelsen) uno stato « a governo aperto », a governo cioè accessibile a tutti i cittadini, ebbene la Roma di quei secoli, pensiamoci bene, era addirittura qualcosa di piú. Essa era invero strutturata sul piano formale (voglio intendere sul piano delle garanzie formalmente offerte dalla sua costituzione) in modo: primo, che l'accesso agli organismi di governo (assemblee, senato, magistrature e finanche principato) fosse lecito, attraverso un *iter* percorribile da tutti, a qualunque cittadino romano; secondo, che l'accesso alla cittadinanza romana fosse offerto, molto piú largamente che nella stessa celebratissima Atene, a chiunque presentasse i requisiti di « capacità » compatibili con la mentalità di quei tempi (non schiavo, non donna, non barbaro).

* In *Panorami* 2 (1990) 175 ss.

[1] La letteratura sul tema delibato in questa nota è vastissima e culmina ancora, malgrado i molti anni trascorsi, nel monumentale *Römisches Staatsrecht*[3] (rist. 1952, spec. vol. III 1 e 2) di Th. MOMMSEN. Per la letteratura piú moderna v., sopra tutto: Cl. NICOLET, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine* (1976 e 1979[2], tr. it. 1980, col titolo gonfiato di *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, particolarm. 264 ss.); P. A. BRUNT, *La caduta della Repubblica romana* (tr. ital. 1990 dell'ediz. inglese 1988) particolarm. 35 ss. Del *Commentariolum petitionis*, attribuito a Q. Tullio Cicerone, l'edizione critica e il commento migliore sono dovuti a: D. NARDO, *Il « C.p. ». La propaganda elettorale nella « ars » di Quinto Cicerone* (1970) (manca ancora, tuttavia, un'analisi tecnico-giuridica del testo e dei riferimenti in esso contenuti). Per il mio pensiero, piú ampie considerazioni e piú precisi riferimenti in: A. GUARINO, *La democrazia a Roma* (1979); ID., *Storia del diritto romano*[8] (1990) *passim*.

Questo, beninteso, in astratto o, per meglio esprimermi, « *de iure* », cosí come è possibile in astratto che ogni lustrascarpe o strillone di giornali diventi, col tempo e con la tenacia, presidente degli Stati Uniti di America. Che le cose siano andate piuttosto diversamente in concreto (o, a meglio esprimermi, « *de facto* »), che cioè al sistema sociale ed economico romano sia stato sempre piuttosto indifferente l'impiego paritario proclamato oggi solennemente (sulla carta) dal secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione italiana, questo nel mio articolo non mi sforzai gran che di sottolinearlo: un po' perché era assolutamente ovvio; un po' perché è mio vezzo (ma forse dovrei dire mio vizio) esprimermi in modo molto breve e piú o meno chiaramente allusivo; un po' infine perché erano quelli gli anni del primo dopoguerra, in cui, caduto da poco il fascismo, pullulavano in Italia, accanto a un numero ridotto di democratici veri e rispettabili (non tutti concordi, peraltro, nella concezione della democrazia), sciami vocianti e grintosi di insopportabili « democratici » da strapazzo, i quali ci inondavano da destra e da sinistra di insegnamenti e di ammonimenti (o minacce) di tono non molto diverso, almeno a volte, da quello degli insegnamenti di segno opposto e degli ammonimenti (o minacce) di segno singolarmente analogo, che ci avevano propinati fino a poco tempo prima i « gerarchi », gli « squadristi », gli « antemarcia » e le « sciarpe littorie », che Dio li benedica.

Fatto sta che il mio articolo del '47, quando non fu sdegnosamente osteggiato come erroneo da storici « generali » (di quelli che si ostinano a non rendersi conto della differenza tra fatto e diritto), venne accolto in sede « giusromanistica » con molta cautela. Nulla da eccepire al ragionamento, si disse; però, si aggiunse a scanso di ogni equivoco, purtroppo a Roma la democrazia incontrò in pratica molti e grossi ostacoli (per esempio, questo, quello o quell'altro). Unica adesione completa, anzi addirittura entusiastica, fu quella (mi fa quasi tenerezza ricordarlo) di un anziano e valentissimo studioso, oggi defunto, il quale, avendo passato la sua vita a sostenere, per èmpito di amore, che a Roma e nel diritto romano c'era stato già tutto, anzi il meglio di tutto, mi scrisse elogiandomi per avere dimostrato che nella « città eterna » (quella del « *tu regere imperio populos, Romane, memento* ») era fiorita anche la democrazia.

Tutte cose, quelle che ho sin qui dette, che si troveranno meglio chiarite in un libro (ahimé, pur esso molto breve e non privo di percettibili e impercettibili allusioni) che ho dato alle stampe nel 1979 col titolo « La democrazia a Roma ». Libro che si conclude (allusione?) con queste precise parole, riferite agli antichi Romani: « Ed è sopra tutto

a se stessi (non sono i soli, del resto) che essi debbono imputare la fine delle loro plurisecolari istituzioni democratiche ».

2. — Vediamole, dunque, piú da vicino queste istituzioni democratiche romane. Vediamole nei secoli d'oro, che sono quelli dal terzo al primo avanti Cristo, ma vediamole anche, per segnarne le linee di decadenza incipiente, quanto meno nel primo secolo dopo Cristo. E guardiamole dal punto di vista del cittadino « elettore », anzi, per essere piú precisi, dal punto di vista del cittadino « votante », cioè chiamato a votare non solo, come oggi, per l'elezione dei rappresentanti del popolo, ma anche per l'approvazione in presa diretta delle proposte di legge e, a volte, addirittura per la conferma delle condanne a morte emesse per certi crimini piú gravi dai magistrati ordinari « *cum imperio* ». Dato che non è certo possibile, in questa sede, entrare in troppi dettagli, mi sia consentito riferirmi, per quanto riguarda i particolari, ai cenni che si trovano in un qualunque manuale di storia del diritto romano (mancando ogni altro, per esempio nel mio) ed alle belle pagine (veramente belle, anche se non in tutto da condividere) dedicate al tema da Claude Nicolet nel suo libro sul « mestiere di cittadino » nella *libera respublica*.

Il « noumeno » costituzionale (vogliamo chiamarlo cosí?) non sarà stato perfetto, ma certo era abbastanza esauriente e ben architettato, nonché opportunamente variato (in un sistema, come suol dirsi, « flessibile ») da successive leggi di aggiornamento. Prescindendo dagli antiquatissimi comizi curiati (che si conservavano solo a scopi formali o per finalità religiose), a disposizione dei cittadini di Roma vi erano i comizi centuriati, i comizi tributi e i concilii della plebe. Nei primi i cittadini votavano per centurie, graduate in varie « classi » a seconda della loro ricchezza, essenzialmente al fine dell'elezione dei magistrati maggiori (consoli, pretori, censori), della deliberazione delle leggi piú solenni (le cosí dette leggi centuriate) e delle pronunce su *provocatio ad populum* dei condannati a morte per *crimina*. Nei secondi i cittadini votavano per tribú di residenza (il cui numero massimo pervenne, nel 241 a. C., a 35) essenzialmente al fine dell'elezione dei magistrati minori e della delibera di altre piú numerose leggi (le cosí dette leggi tribute). Nei terzi, che erano limitati ai plebei (in tempi, peraltro, in cui i patrizi non solo erano ormai molto rari, ma spesso passavano volontariamente, per motivi di opportunità, al ceto plebeo, diventando con ciò « ci-devants »), gli appartenenti votavano, senza tante formalità (senza necessità che si assumessero preventivamente gli auspici divini), del pari per tribú, essenzialmente al fine dell'elezione dei tribuni e degli edili plebei e della ema-

nazione di un numero piuttosto elevato di plebisciti, la cui efficacia era equiparata a quella delle leggi.

Sempre con riferimento all'astratto costituzionale, vanno aggiunte tre cose: in primo luogo, che la volontà di ciascuna centuria o tribú era rappresentata dalla maggioranza dei presenti e votanti entro la stessa, mentre la volontà dell'assemblea nel suo complesso era determinata sulla base della maggioranza dei voti espressi, dopo la votazione interna alle stesse, dalle varie centurie o tribú convocate per deliberare; in secondo luogo, che la composizione delle centurie e delle tribú era specificamente rimessa, entro il quadro generale tracciato dalla costituzione, alla iniziativa dei censori, che si seguivano ogni cinque anni, e ad eventuali leggi d'occasione piú o meno influenzate da considerazioni politiche contingenti; in terzo luogo, che le votazioni si svolgevano tutte a Roma-centro, prevalentemente nel Campo Marzio o nel Foro.

Bene. Se questo era, nei suoi tratti piú generali, il noumeno, qual era poi, al suo confronto, il « fenomeno », cioè la realtà delle cose? Per quanto attiene al capitolo delle votazioni assembleari, il fenomeno (con variazioni, da un momento storico all'altro, che non mette conto per ora di segnalare) si concretava in una non esigua quantità di « distacchi » piú o meno rilevanti dall'astratto costituzionale, i quali distacchi (li vogliamo chiamare, all'inglese, « gaps »?) rendevano spesso scomodo, difficile o addirittura ingrato e pericoloso il compito del votante.

Di questi divarî dall'astratto mi proverò di seguito ad indicare ed a descrivere in modo approssimato i principali, non senza premettere accortamente, come si usa in certi filmati di denuncia, che ogni riferimento alle democrazie moderne, sopra tutto per come hanno funzionato sino ai primi del novecento anche nella decantatissima Inghilterra, è assolutamente involontario.

I « gaps » da prendere in considerazione attenevano, lo dico subito: al peso specifico dei voti individuali; al tasso e al tipo di influenza dei votanti alle urne; al modo di formazione e di manifestazione del voto.

3. — Il peso specifico dei voti individuali nelle assemblee politiche romane era fortemente lontano dall'equivalenza: non solo per ragioni ben note, previste e disciplinate in via generale dalla costituzione, ma anche e in piú per cause contingenti e variabili relative alla composizione delle unità di voto ed alla situazione personale dei votanti.

Che la costituzione romana non fosse a carattere egalitario, ma graduasse l'importanza del voto a seconda della maggior ricchezza familiare e, entro certi limiti, a seconda dell'età piú anziana dei votanti, è

cosa assolutamente fuori discussione, sopra tutto quando si guardi ai comizi centuriati: cosa che divenne meno incisiva, ma che non fu perciò messa totalmente da parte, quando si procedette, probabilmente nel 241 a. C., ad una riforma (dai contorni, purtroppo, imprecisi e fortemente discussi) al fine di adeguare in qualche modo il numero delle 193 centurie al numero di 35 (o meglio, ad un multiplo di questo numero) raggiunto in quell'anno, come ho accennato poc'anzi, dalle tribú in cui era ripartito il territorio romano.

Ma la faccenda non finiva qui. Previo accertamento dell'età e del censo familiare minimo per l'iscrizione dei cittadini a una classe centuriata piuttosto che a un'altra, stava ai censori ripartire discrezionalmente i cittadini stessi fra le centurie (di *iuniores* o di *seniores*) appartenenti a quella classe: il che era un modo non del tutto irrilevante per precostituire oculatamente entro le unità di voto le maggioranze preferite.

Di piú: la posizione geografica e l'estensione delle 31 tribú cosí dette « rustiche », esterne alla tradizionale e immutabile Roma urbana, era fissata, man mano che le nuove tribú si costituivano o si estendevano (o si incrementavano di lontane « filiali » coloniali), da leggi d'occasione, le quali non mancavano di tener conto, sulla spinta delle mutevoli contingenze politiche, della maggiore o minore convenienza di aggregare a questa piuttosto che a quella unità di voto tribale comunità di neo-cittadini maggiormente legate da amicizia o da interesse a questo piuttosto che a quello tra i gruppi politici dominanti. Né basta: fermo restando che il criterio numero uno di appartenenza alle tribú rustiche era dato dal fatto che i cittadini fossero « *adsidui* », cioè fossero insediati in quei territori su proprietà immobiliari di famiglia, e fermo anche che i proprietari di immobili siti in piú tribú avessero la scelta (da manifestare ai censori) circa la tribú di appartenenza, grande importanza pratica aveva l'iscrizione nelle stesse tribú anche dei *proletarii* (cioè dei non proprietari terrieri, generalmente poveri in canna) ivi residenti e dei *liberti* delle famiglie ivi assidue, essendo ovvio che non tanto i primi (per ragioni di bisogno) quanto i secondi (in dipendenza dei vincoli di patronato che li legavano alle famiglie di cui erano stati schiavi) costituivano ricche riserve di voti per i maggiorenti delle tribú e quindi per i capi-popolo della repubblica.

Nei secoli dal terzo al primo avanti Cristo, i censori da un lato e, dall'altro lato, le leggi d'occasione si dettero molto da fare per regolare in un modo piuttosto che nell'altro, spesso assumendo decisioni contrastanti tra loro, questa complessa (e ghiotta) materia. Per i *proletarii* ci si orientò (sembra) verso la loro assegnazione alle quattro affollatissime

tribú urbane. Per i *liberti* si ondeggiò tra la loro iscrizione alle tribú di residenza delle famiglie patronali (soluzione di sapore oligarchico adottata nel 312, a quanto pare, del censore Appio Claudio Cieco) e l'ingolfamento loro, a guisa di proletari, nelle tribú urbane (soluzione adottata nel 304 dal censore Quinto Fabio Rulliano, ma poi variamente contraddetta oppure confermata da censure e da leggi successive). Per gli stessi ex-alleati italici (ammessi malvolentieri alla cittadinanza romana solo dopo la cosí detta « guerra sociale » del 91) si discusse accesamente se concentrarli in un numero limitato di tribú e si pervenne forse, almeno in un primo tempo, alla soluzione di inserirli in sole dieci tribú rustiche (o, come alcuni sostengono, dieci tribú aggiuntive costituenti il « bis » di dieci fra le 35 tribú ordinarie).

Non è il caso di entrare in ulteriori dettagli ed in connesse controversie. Segnalerò solo, in aggiunta a tutto il resto, la posizione di svantaggio in cui si venivano a trovare i numerosi cittadini in servizio militare, ai quali, essendo essi assenti da Roma o addirittura dall'Italia per gran parte dell'anno, era preclusa la possibilità di partecipare a numerose votazioni, a meno che non li si mandasse in congedo (come talvolta artatamente si fece, per esempio da Cesare) proprio allo scopo di metterli in condizione di accedere alle urne e di far numero al servizio di una certa maggioranza.

Conclusione: influiva pesantemente sui risultati delle delibere assembleari, a parte la graduazione delle centurie in classi successive di *iuniores* e *seniores*, la composizione piú o meno manipolata delle singole centurie e sopra tutto delle tribú, nonché la possibilità di tenere eventualmente lontani dal voto (salvo che per le assemblee elettorali ordinarie, che erano a data annuale approssimativamente fissate in periodi di ristagno delle operazioni belliche) i cittadini chiamati alle armi. Né è da escludere (anche se lo dice Cicerone in un passo piuttosto concitato e malevolo dell'orazione *pro Sestio*) che i presidenti delle assemblee, approfittando della mancanza di un sistema soddisfacente di registri e di certificati elettorali, disponessero o favorissero, in sede di votazione, spostamenti illeciti, e ovviamente « mirati », di votanti dall'una all'altra unità di voto.

4. — È chiaro, a parte quanto si è detto sinora, che non bastava che vi fossero e fossero approssimativamente identificate le unità di voto (centurie delle varie classi e tribú territoriali). Occorreva che gli aventi diritto al voto effettivamente votassero, quando venissero chiamati alle urne, e che altresí la loro affluenza al voto risultasse il piú possibile nu-

merosa e in egual modo favorita o non sfavorita. Vi erano invece ragioni di ordine geografico ed economico per cui questo « *optimum* » era irrealizzabile ed irrealizzato, anzi spesso deliberatamente ed efficacemente ostacolato.

A parte la già segnalata impossibilità dei cittadini in armi di partecipare a gran numero di votazioni, a parte la scontata difficoltà pratica per i cittadini lontani dall'Italia peninsulare (o perché impiegati nelle amministrazioni delle *provinciae* o perché appartenenti, e in gran numero, a *colonie* e *municipia civium Romanorum* extraitalici) di accorrere in Italia e a Roma per l'esercizio del diritto di voto (difficoltà, questa, non ancora superata dopo venti e piú secoli, da alcune spocchiose democrazie moderne, come quella italiana, che pur potrebbero facilmente istituire il cosí detto « voto all'estero »); a parte ciò, esplicava una forte influenza la rèmora obbiettiva, per gli stessi cittadini residenti in Italia e non impegnati nelle milizie, di abbandonare le loro occupazioni quotidiane e di recarsi ogni due per tre a Roma-centro, dietro preavviso minimo di un « *trinundinum* » (ventisette giorni), allo scopo di partecipare alle operazioni di voto ed eventualmente ai « meeting » (*contiones*) che le precedevano. Dato che le tribú rustiche site fuori dell'urbe e in Italia andavano dal Rubicone (ricordate?) sino allo stretto di Messina, vi erano per la gran parte dei cittadini viaggi a volte lunghissimi e faticosi da fare, spese non indifferenti relative a quei viaggi ed al conseguente soggiorno a Roma da sostenere, infine il gravame del lucro cessante (se non addirittura, molto spesso, del danno emergente) delle occupazioni abbandonate: il tutto da caricare sulle proprie spalle (sempre che fosse sufficiente farlo solo con una perdita di danaro).

Si comprende facilmente come tutto ciò favorisse l' « *infrequentia* », cioè l'astensionismo dalle votazioni, e come pochi, molto pochi fossero i cittadini rustici che si inducessero di buon grado, salvo speciali richiami di interesse, all'onere del voto. Ed è altrettanto facilmente comprensibile che i candidati alle elezioni e che gli uomini politici interessati al voto di questa o di quella legge, non si limitassero alle accortezze (sopra tutto le strette di mano, le visite porta a porta, i discorsi propiziatori) ed alle lusinghe (sopra tutto i benefici fatti in passato da ricordare e quelli futuri da promettere) di cui fa larga enumerazione quella curiosa lettera di suggerimenti indirizzata da Quinto Cicerone al fratello Marco Tullio (candidato per il consolato del 63 a. C.) nota come « *commentariolum petitionis* ». Ovvio e naturale era che i sullodati personaggi ricorressero addirittura alle proprie borse (o alle borse dei gruppi di potere di cui facevano parte) per sovvenzionare in misura adeguata un numero suffi-

ciente di *tribules* sicuramente favorevoli alle loro richieste, onde ripagarli delle spese e dei danni e magari invogliarli con qualche sesterzio o con qualche vantaggio in piú, cosí come già facevano « *in loco* » con tutti i cittadini delle quattro tribú urbane, a secondare le loro aspirazioni. I giri elettorali, gli « *ambitus* », che essi e i loro galoppini compivano attivamente attraverso le tribú rustiche non erano fatti tanto di argomenti a parole (di cui, altre tutto, assai spesso le masse nemmeno afferravano il significato), ma erano fatti di denaro contante, di assicurazioni concrete, insomma di corruzione, sulla base di un'attenta cernita di coloro che dessero affidamento di voto favorevole, e di cui valesse la pena di agevolare la *frequentia*, nei confronti di coloro che fossero meno sicuri, e di cui valesse la pena di facilitare invece l'*infrequentia*.

Sí, certo, l'*ambitus* era visto, nella cruda realtà ora accennata, come una pratica immorale e scandalosa e fu perciò che esso, sopra tutto per iniziativa di coloro che non avevano i mezzi e le capacità necessari a praticarlo efficacemente, giunse ad essere bollato come *crimen* devoluto al giudizio di un apposito tribunale di rito accusatorio (la *quaestio perpetua de ambitu*). Ma le legge *de ambitu* furono tante numerose quanto inefficaci, sia perché coloro che praticavano la corruzione erano uomini adulti e sperimentati che si muovevano con tutte le opportune cautele, sia perché i collegi giudicanti (che erano costituiti da cittadini privati sotto la presidenza di un magistrato) erano singolarmente inclini a « lasciar fare » ed a « lasciar passare », un po' (un po' tanto) come succede oggi per i reati elettorali (dalla mancata o assolutoria persecuzione penale delle affissioni irregolari di manifesti propagandistici alla rarissima autorizzazione a procedere da parte del parlamento per casi pur evidentissimi di brogli). Tanto per dare un'idea del clima da inefficienti « gride » manzoniane in cui vivacchiavano le *leges de ambitu*, ricorderò il caso scandaloso di Cicerone: il quale, pur avendo promossa e fatta votare da console una altisonante e minacciosissima legge in materia, nello stesso anno 63 a. C. difese con successo e con argomenti a dir poco inconsistenti (anche se abilmente esposti e se motivati dalla « ragion di stato » avversa ad un riemergere, in caso di condanna dell'imputato, della candidatura di Catilina) Lucio Licinio Murena, accusato di *ambitio* niente meno che dal grande giurista Servio Sulpicio Rufo e dal celebrato difensore della libertà Catone minore (quello detto dai posteri l'Uticense).

5. — Tutto quanto fin qui accennato (si fa per dire) sta bene: l'*infrequentia* era di solito, e per necessità di cose, molto diffusa, la scarsa *frequentia* di chi si recava alle urne era largamente controllata dagli in-

teressati, il voto era spesso oggetto di preventivi e lucrosi patteggiamenti. Al momento della votazione, peraltro, il cittadino, anche se di minimo calibro, era pur sempre giuridicamente libero di esprimersi secondo coscienza e di infrangere, se lo volesse, tutti gli impegni eventualmente assunti in precedenza.

Certo che il « *quivis de populo* » era formalmente libero di votare a suo pieno piacimento. Ma che succedeva, a lui tapino ed ai suoi familiari, se veramente lo faceva, andando contro i desideri dei capipopolo? Il suo avvenire infausto, essendo il voto dato a voce e in palese, era tanto probabile e tanto temibile, che una delle piú grandi battaglie condotte dai « *populares* », cioè da quegli incomodi democratici di cui furono rappresentanti piú famosi i Gracchi, consistette nell'ottenere mediante plebisciti (e non senza fatica) che i voti fossero dati per iscritto e in segreto, segnandoli su tavolette (« *tabellae* ») all'uopo predisposte.

Le cosí dette *leges tabellariae* (che furono, tanto per l'esattezza: la *Gabinia* del 139, la *Cassia* del 137, la *Papiria* del 132 e la *Celia* del 107 a. C.) furono quanto di piú sgradito ci si possa immaginare alla « classe politica » dominante, che era poi la *nobilitas* monopolizzatrice delle cariche magistratuali e, per il tramite di esse, del senato (il quale era composto, si sa, dagli ex-magistrati). Cicerone, che socialmente era un « parvenu » e che come tale si prosternava (ma senza il gusto critico di un Proust) davanti alla *nobilitas* dei suoi tempi, ritenendola la sola classe degna e capace di guidare la repubblica, è piuttosto patetico quando parla di quelle leggi (da un lato non osando troppo ostentatamente criticarle, dall'altro evidenziando la loro origine protestataria e polemica). Dal patetico egli cade addirittura nel ridicolo quando, in un ben noto passo del *de legibus* (3.10), che è di enunciazione nebulosa solo perché gli manca il cuore di sostenere con decisione che bisogna tornare al voto palese, propone ambiguamente una riforma, in forza della quale i voti popolari « siano conosciuti per quanto riguarda gli ottimati e siano liberi per quanto riguarda la plebe » (il che vale a dire, per intenderci alla buona fra noi, che il popolo minuto deve adeguarsi, votando, se non agli ordini della *nobilitas*, quanto meno al suo autorevole esempio).

Il voto segreto fu certo una conquista di civiltà perché, se aprí il varco al fenomeno inevitabile dei « franchi tiratori », cioè dei votanti non fedeli alle fatte promesse, offrí in cambio il ben maggiore vantaggio del rispetto della autonomia di coscienza del cittadino (certi politici italiani del giorno d'oggi, che hanno ottenuto a fatica la quasi totale eliminazione del voto segreto in parlamento, di tutto possono vantarsi salvo

che di aver fatto un passo avanti verso le esigenze primarie della libertà). Comunque la conquista fu grande piú sulla carta che nella realtà.

Ometto qui di proposito, per non portare a lungo il discorso, ogni considerazione circa l'influsso esercitato sui votanti dal metodo di rendere pubblica, prima dell'entrata in azione delle altre unità di voto, la delibera presa da una unità di voto designata (per sorteggio piú o meno truccato) a votare in precedenza a titolo (cosí si diceva) di *omen*: cosa sicura almeno per i comizi centuriati, dove le altre centurie votavano solo dopo aver conosciuto i risultati della cosí detta *centuria praerogativa*. I punti su cui occorre richiamare la attenzione sono due: primo, che il voto segreto delle assemblee era segreto sino ad un certo limite approssimativo; secondo, che la segretezza del voto non fu adottata anche in senato.

6. — Il primo punto è facile a spiegarsi. I votanti erano per gran parte analfabeti, poco provetti a scrivere tutti e chiaramente, non dico i nomi dei candidati preferiti, ma anche i segni grafici richiesti per manifestare in modo opportuno il sí od il no riguardo ad una proposta di legge o ad una richiesta di annullamento di una condanna capitale.

Notizie ampie e precise sulle modalità prescritte per il riempimento di una *tabella* non ne abbiamo. Tuttavia, facendo l'ipotesi piú semplice (che è quella comunemente fatta), al votante si consegnava una tavoletta o un coccio già portanti tutte le possibili risposte (nomi dei candidati, sí alla *rogatio*, no alla *rogatio*), sicché a lui non restava che da mettere una croce o una sgraffio sulla risposta preferita. Questo aiutava già molto coloro che non sapevano scrivere, ma aiutava molto meno coloro che non sapevano nemmeno leggere o che sapevano leggere poco.

Siccome la votazione si realizzava, per ciascuna unità di voto, facendo procedere bene in vista tutti gli iscritti l'uno dopo l'altro su una passerella sopraelevata di legno (il « *pons* ») sin che giungessero al palco su cui era situata l'urna (la *cista*), nessuna fonte lo riferisce, ma c'è da scommettere che all'ingresso del *pons* si addensassero numerosi e persuasivi uomini di fiducia dei politicanti interessati, i quali togliessero ai molti sprovveduti l'imbarazzo di riempire o di interpretare la scheda e provvedessero essi stessi, beninteso a modo loro, alla delicata operazione. Che poi lungo i margini della passerella sia addirittura sicuro che sostassero altri e piú agili galoppini, pronti a balzare sul *pons* ed a controllare ad ogni buon conto (eventualmente a convincere con forti pacche sulle spalle di modificarla) la *tabella* del votante, è cosa resa incontestabile dal fatto che nel 119 a. C. Caio Mario, per evitare almeno questo scandalo, fece approvare un plebiscito, la *lex Maria de ponte*, in forza del

quale la passerella venne cosí ristretta, che a mala pena poteva procedervi un uomo solo alla volta. E che, infine, pur senza l'intervento fisico dei galoppini, non pochi fossero i cittadini che vendevano il voto e che sbandieravano a riprova la relativa *tabella* prima di infilarla nella *cista* è cosa che ci dice scopertamente, per i suoi tempi, Cicerone (*pro Cluent.* 27.75).

7. — Ed eccoci al secondo punto, quello che attiene al senato.

In questo supremo consesso si discuteva e si formulava un'opinione autorevole su tutti gli affari piú importanti dello stato, pur evitando di regola la forma del *decretum* incontestabile e adottando di preferenza la forma del « parere » (*senatus consultum*) espresso ai magistrati che lo richiedessero. Fin verso i primi anni del primo secolo avanti Cristo fu inconcepibile che i senatori si esprimessero nelle loro sedute con voto segreto: al piú, in casi particolarmente delicati, si procedeva a porte chiuse, in sede di *senatus consultum tacitum*, senza rilevare al pubblico il modo e la maggioranza in base a cui si fosse pervenuti alle delibere emesse.

Piú tardi, negli anni torbidi che andarono da Mario e Silla sino ad Augusto e Tiberio, la situazione cambiò progressivamente di molto. Posto di fronte alle iniziative di uomini di spicco, di *principes*, scopertamente o copertamente (ahimé) « decisionisti », il senato si spaccò in fautori e avversari di questi uomini di spicco. E dato che il voto dei suoi membri si mantenne sempre rigorosamente palese, pochi, sempre piú pochi, pochissimi rimasero i senatori capaci di opporsi alle richieste dei *principes*, sopra tutto quando i *principes* non si trovarono ad essere piú d'uno e in equilibrio instabile tra loro (si pensi ai triumvirati), ma si ridussero ad uno soltanto e in posizione di assoluta preminenza su ogni proprio coadiutore, quale fu il caso di Augusto e dei suoi successori.

Un periodo di concorrenza tra senato e principe indubbiamente vi fu (talché il Mommsen ha parlato per i primi tempi del principato di « diarchia »), ma Augusto seppe con estrema abilità mettere a sesto la repubblica, riconoscendo pochi poteri e molti onori al senato e attribuendo nella sostanza le funzioni decisionali supreme a se stesso. La sua opera, portata avanti da Tiberio, rispettosissimo nella forma del senato, proseguí per forza d'inerzia, con alti e bassi ben noti, lungo tutto il primo secolo dopo Cristo, forse fino al principato di Traiano (98-117).

Nel nuovo clima, senza procedere a vistose abolizioni degli istituti costituzionali repubblicani, i poteri elettorali e normativi, si trasferirono progressivamente dalle assemblee cittadine al senato, che col tempo di-

venne peraltro sempre piú passivo coonestatore dei voleri del *princeps*. Il quale *princeps* abbandonò sempre piú apertamente, a sua volta, la veste originaria (o si dica pure il travestimento) di cittadino tra i cittadini e si avviò a diventare l'imperatore autocrate della fine del terzo secolo, ponendo la parola « *exit* » alle ultime vestigia della democrazia giuridica (lo ripeto: giuridica) romana.

8. — Questa, in estrema sintesi, l'esperienza romana della democrazia e del connesso sistema non solo elettorale, ma di voto su tutte le cose che contassero, da parte dei cittadini o dei loro eletti.

Dire che la democrazia a Roma non vi è stata o che è stata soffocata nella culla a causa dell'imporsi del sistema oligarchico della *noblitas* prima, del sistema monocratico del principato vitalizio poi, significa, a mio modesto ma fermo avviso, chiudere gli occhi dinanzi a secoli di storia od elevare falsamente (oltre che scioccamente) a causa della decadenza e della fine di una democrazia vigorosa quello che è stato solo l'effetto di un poco vigile funzionamento della stessa, di un conseguente rilassamento della volontà popolare e delle istituzioni (magistrature, senato) da questa espresse, di un graduale e incauto « affidamento democratico », cioè liberamente votato, dei « pieni poteri » circa le sorti dello stato ad un *princeps*: parola che in altre lingue va tradotta con « duce », con « Führer », con « caudillo » e via di questo passo.

La storia di Roma, in altri termini, conferma per antitesi quanto è stato affermato nel 1947 alla Camera dei Comuni da W. Churchill (un *princeps* inglese dei giorni nostri che solo due anni prima, pur avendo vinto con la forza della sua volontà una guerra mortale, era stato democraticamente rovesciato dalla posizione eminente di primo ministro in virtú di un voto dei suoi, peraltro gratissimi e sinceramente affezionati, concittadini): « La democrazia è la peggiore forma di governo, eccezione fatta per tutte le altre forme di governo che si sono sperimentate finora ».

GLI ASPETTI COSTITUZIONALI DEL PRINCIPATO

1. Impostazione del problema.

1. La letteratura moderna sulla struttura « giuridica » del *principatus* è pressoché sconfinata e si caratterizza, nella visione delle linee generali e nella connessa trattazione degli aspetti particolari, per una varietà di opinioni addirittura sconcertante. Una varietà di opinioni resa ancora piú singolare dalla diversità degli elementi elevati di volta in volta al livello dell'essenziale sotto l'aspetto costituzionale e giuridico o, viceversa, dequalificati di volta in volta al livello del meramente politico (dunque del contingente e dell'effimero), del puramente propagandistico (e dunque dell'ideologico e dell'illusorio), dell'eminentemente letterario (dunque dell'atecnico e dell'approssimativo).

Le mie intenzioni (e possibilità) non vanno nel senso di procedere, in questa sede, ad una ridiscussione approfondita del complesso problema di fondo e dei molteplici problemi parziali, tra loro piú o meno intimamente collegati, in cui il problema generale si articola. Procederò dunque « per indices », con riferimento del tutto implicito alla bibliografia sul tema. A proposito della quale bibliografia, mi limiterò a segnalare: a) che le trattazioni di sintesi piú complete e piú lucide restano tuttora l'articolo « *Princeps* (*civitatis*) » di L. Wickert, in *RE.* 22.2 (1954) 1998 ss., con l'aggiornamento al 1970 dal titolo *Neue Forschungen zum römischen Principat*, in *ANRW.* II.1. (1974) 3 ss., e la seconda edizione del vol. IV.1-2 della *Storia della costituzione romana* di F. De Martino (Napoli 1974-1975), con la letteratura ivi citata e discussa; b) che il « ragguaglio di bibliografia » posto in appendice a questo articolo ha solo lo scopo di sottolineare i contributi che sembrano piú strettamente conferenti all'argomento nei suoi principali aspetti; c) che, per ciò che mi riguarda, ho già delineato il modo di vedere, che svilupperò e articolerò in queste pagine, in una serie di scritti sintetizzati, da ultimo, nella mia *Storia del diritto romano,* nonché nel saggio *La democrazia a Roma* (Napoli 1979).

* In *ANRW.* 2/13 (1980) 3 ss. Omessa la nota bibliografica finale.

2. Per quanto varie (e, si aggiunge, variabili) siano le opinioni degli autori, l'impostazione del discorso è nei loro scritti approssimativamente costante.

In primo luogo, il *principatus* è costituito, per gli storici generali (e gli storici del diritto) che vi si applicano, essenzialmente dallo « stato di Augusto », di cui si assume che abbia avuto « in nuce », almeno a partire dal 27 o dal 23 a.C., gli stessi tratti fisionomici, sul piano giuridico, dello stato dei suoi successori.

In secondo luogo, rispetto a questo *principatus* di stampo « augusteo », viene posto e discusso animatamente un trilemma: fu ancora *respublica*? fu monarchia assoluta? fu un *tertium genus*?

Considerato, peraltro, che il *principatus* sfociò inequivocabilmente, nel corso del secolo III e al piú tardi con la presa di potere di Diocleziano (284-285 d.C.), nell'assolutismo imperiale, il trilemma ora accennato si risolve necessariamente, anche se molti non lo dicono o addirittura non sembrano pensarlo, in questo piú appropriato dilemma: il *principatus* fu monarchia assoluta già a partire da Augusto (dunque per effetto di una precisa, anche se mascherata, riforma costituzionale augustea), o divenne monarchia assoluta nel corso dei secoli successivi, per effetto di un processo di trasformazione piú o meno rapido della *respublica*, cui dette avvio, piú o meno incisivamente e apertamente, l'abilissimo e cautissimo Cesare Ottaviano?

Come è noto e come vedremo meglio piú in là, tutte le risposte possibili sono state date. Ma sono risposte che, appunto perché riferite essenzialmente al principato di Augusto, lasciano piú o meno insoddisfatti persino coloro che le danno. Il che è dimostrato ad usura dalle molte sfumature e attenuazioni (e contraddizioni) con cui ciascuno presenta la sua propria teoria.

È giusto privilegiare, nello studio della struttura giuridica del *principatus*, lo « stato di Augusto »? L'impostazione corrente del problema non è, quanto meno, riduttiva?

La mia risposta è che la ricerca meriti, o addirittura esiga di essere ripresa in modi nuovi. Essa deve essere meglio adeguata a quattro premesse, tanto ovvie quanto sorprendentemente trascurate, che passo sinteticamente ad esporre.

3. Prima premessa. Il principato romano non si esaurisce nel principato di Augusto e va quindi ricostruito, nei suoi aspetti che non furono sempre gli stessi, con riferimento a tutto l'arco di tempo che va da Augusto ai Severi e alla presa di potere di Diocleziano.

Questa prima affermazione potrà sembrare lapalissiana, anzi sicu-

ramente lo è; ma va fatta egualmente, e con forza, perché, come si è detto, le ricostruzioni storico-giuridiche del principato si curano precipuamente dell'identificazione dello « stato di Augusto » e attribuiscono le caratteristiche essenziali di esso, pur se con qualche minima variante, a quello che fu lo stato di tutti i successori, vicini e lontani, di Augusto. Ora, che l'assetto politico-costituzionale dei tempi di Augusto sia stato l'archetipo del principato, questo non è dubbio; tuttavia, dopo Augusto, tre secoli non possono essere e non sono passati invano. Prescindendo dalle variazioni di minor conto, non è lecito, ad un osservatore spassionato, ignorare la profonda differenza, pur nella costanza di alcuni tratti essenziali, che si riscontra tra il sistema inaugurato da Augusto e quello dei suoi successori, sopra tutto a partire da Adriano.

Le « *Res gestae divi Augusti* » e la letteratura ad esse coeva o da esse dipendente non debbono dunque far premio sulla documentazione posteriore e indipendente, cosí come, si badi, la documentazione posteriore alle *Res gestae* e dalle stesse indipendente non deve far premio, in certe sue valutazioni relative allo stato di Augusto, su quanto si ricava dalle *Res gestae* e dalle fonti coeve o collegate. Ad esempio, il carattere « imperiale » del principato è affermato con grande convinzione, già con riferimento ad Augusto, da Dione Cassio. È dunque pericoloso, anzi metodicamente scorretto, limitarsi a queste voci cosí contraddittorie, tanto per negare quanto per affermare che Augusto fu il fondatore dell'impero romano, o comunque per sostenere che la visuale augustea debba applicarsi anche al secondo secolo o che la visuale dionea sia valida per gli inizi del primo secolo.

4. Seconda premessa. L'indagine volta al recupero della « costituzione » del principato nelle sue diverse tipizzazioni, non soltanto deve rifiutarsi di prestare aprioristica fede alle valutazioni delle fonti antiche in materia (fonti, oltre tutto, prevalentemente « atecniche », *Res gestae* comprese, perché finalizzate, in positivo o in negativo, a effetti di propaganda, o in ogni caso perché esenti dall'impegno di una ricostruzione giuridico-costituzionale), ma deve rifuggire dalla focalizzazione dell'obbiettivo sulla figura del principe.

Questo canone esclude (è appena il caso di rilevarlo) che la ricerca debba inseguire le singole personalità degli imperatori e la loro concreta azione politica, ma esclude altresí che l'istituto del principe debba essere assunto, come si suole, a centro della ricostruzione. In altri termini, il principe non va identificato superficialmente con lo « stato », perché egli è solo un elemento dello stesso, ed è, piú precisamente, un'espres-

sione importante, divenuta man mano pregnante e addirittura assorbente, del « governo » statale.

Se non si segue questa via è facile cadere nell'errore di confondere, sul piano della tipizzazione, Augusto con Adriano e Adriano con Diocleziano o con Costantino, sí da parlare, come da molti si parla, di « alto » e « basso » impero, e comunque, a partire da Augusto (principe non meno « potente », anzi forse piú, che non Costantino), di « impero ».

5. Terza premessa. Tra i molti dati, se ed in quanto attendibili, che si offrono all'indagatore della costituzione romana nei primi tre secoli dell'èra volgare, bisogna privilegiare, pur senza ignorare e sottovalutare gli altri, quelli relativi alla sovrastruttura giuridica che si impose alla complessa realtà socio-economica dei tempi allo scopo di contenerla entro certi confini e di avviarla verso certi risultati.

Sia chiaro, a scanso di equivoci, che qui non si vuole difendere una certa e ben identificabile teoria del diritto come sovrastruttura imposta alla società da una classe dominante (per lo meno, non si vuole portare qui il discorso anche su questo tema). Qui si vuole solo porre in evidenza che la costituzione, e piú in generale l'ordinamento giuridico, è indubbiamente una « sovrastruttura » (eventualmente, si far per dire, anche a tutti gradita ed anche, si fa sempre per dire, obbiettivamente espressiva dell'interesse di tutti), nella misura in cui pone imperativamente dei limiti alla libertà dei singoli e fissa imperativamente delle regole intese ad assicurare un certo assetto e un certo modo di funzionamento della società organizzata a stato.

Ecco perché si è avvertito poco fa l'errore di confondere la potenza reale di un principe con la sua potenza formale o, se si vuole, con i limiti imposti alle sue iniziative dalla costituzione, dal « dover essere » dell'ordinamento giuridico. Augusto e Adriano non erano giuridicamente autorizzati a proclamare « l'état c'est moi », anche se questa era, per avventura, la realtà, mentre Diocleziano (col fido collega Massimiano) e ancor piú Costantino forse erano autorizzati dall'ordinamento dei tempi ad affermarlo, anche se questa non fu, per avventura, in ogni momento del loro impero la realtà.

La precisazione, in ordine al nostro tema, è di particolare importanza perché sopra tutto in relazione al periodo del principato la confusione tra il « *de iure* » e il « *de facto* » è frequente, anche tra gli storiografi del diritto, sia per il fascino che la realtà sociale dei tempi (e in particolare l'azione politica dei *principes*) esercita su chi vi si addentra, sia per la scarsezza di testimonianze specifiche (documentali, ad

esempio) relative al « dover essere » costituzionale. Nel principato, come già nella libera *respublica,* mancava notoriamente una costituzione scritta o comunque esplicita. La costituzione, ricordiamolo, si desumeva essenzialmente dalle cose, da quelle stesse cose tra cui allignava la non-costituzione o l'anti-costituzione, insomma il « *de facto* ».

6. Quarta premessa. L'esame della costituzione romana nell'età del principato non va condotto limitatamente ai princípi e ai modi di gestione politico-amministrativa e di normazione generale nel quadro dell'assetto statale, ma va esteso alle direttive e ai modi di giurisdizione, la cui carica indiziaria è rilevantissima, nonché alle interpretazioni ed ai comportamenti di un ambiente sociale che è stato sempre molto importante in Roma come supporto della produzione normativa e ancor piú della attività giurisdizionale, l'ambiente dei giureconsulti o, come anche suol dirsi, della *iurisprudentia.*

Questa affermazione sembra ed è anch'essa scontata e banale, ma sta di fatto che, anche per le peculiari difficoltà « tecniche » implicate dall'indagine relativa, non la si traduce, di solito, in uno sforzo sufficiente ed efficiente di rilevamento e di analisi.

7. Coerentemente alle premesse ora fissate, lasciamo da parte, nel nostro tentativo di ricostruzione, la via di indagine usualmente seguita dagli storici del diritto: la via che assume come suo cippo iniziale l'archetipo augusteo del principato. Allo studio di quell'archetipo sarà bene pervenire, per individuare i valori giuridici, solo dopo un esame panoramico dell'assetto giuridico-costituzionale del mondo romano in tutto il periodo da Augusto a Diocleziano.

Forse questo metodo di approccio ci permetterà di renderci meglio conto del fatto che la Roma dei primi tre secoli dell'èra volgare non fu tutta « principato » e che il principato non fu tutto, come generalmente si pensa, creazione di Augusto.

2. La « respublica » e l'« imperium Romanum ».

1. L'analisi delle strutture costituzionali che stettero alla base del mondo romano nel periodo tra il 27 a. C. e il 284 d. C. porta inevitabilmente a due constatazioni.

La prima constatazione è che la *respublica Romanorum,* quanto meno sin verso la fine della cosí detta dinastia dei Severi (235 d. C.), andò (questo è vero) sempre piú sfasciandosi e devitalizzandosi, ma non è vero che si ridusse ad un puro ed ornamentale *nomen iuris.* La seconda consta-

tazione è che l'*imperium Romanum*, cioè il complesso delle *provinciae* (non solo *principis*, ma anche *senatus*) su cui si esercitava già dai secoli della libera *respublica* il colonialismo avanti lettera dei Romani, passò molto lentamente, e ancora una volta non prima dell'esaurimento della famiglia dei Severi, dal ruolo tradizionale di « pertinenza » della *respublica Romanorum* ad un ruolo concorrenziale, e tendenzialmente di sempre piú accentuata prevalenza, nei riguardi della stessa.

Solo ai tempi della terza monarchia militare, insomma solo in coincidenza con l'ormai ben identificata « crisi del terzo secolo », si realizzarono, sempre piú chiaramente e irreversibilmente, le premesse di quell'assorbimento della *respublica* da parte dell'*imperium*, e della conseguente riduzione di Roma e dell'Italia a *praefectura Italiae*, che vide in Diocleziano il suo compiaciuto organizzatore.

Questi son fatti, e fatti giuridicamente rilevanti. Ben prima di Settimio Severo, un Caligola, un Nerone, un Commodo, e tendenzialmente tutti i *principes* della storia romana, non esitarono a cogliere l'occasione, potendolo, di atteggiarsi nelle forme a monarchi assoluti, o comunque di comportarsi nei fatti come tali. Tuttavia ciò non basta ad autorizzare la facile conclusione che essi instaurarono sulle rovine della *respublica* un impero assolutistico.

La *respublica*, e per essa il *senatus*, subí piú volte dure umiliazioni, ma altrettante volte (sempre piú faticosamente, sia pure) si riscosse, facendo valere non tanto la propria improbabile forza politica, quanto la esigenza giuridica del proprio contributo alla coesione del mondo romano. Ancora Settimio Severo, di cui nessuno saprebbe negare la fredda e determinata politica di umiliazione degli istituti repubblicani, dovette rendere omaggio al *senatus* per vincere la corsa al principato nei confronti di Didio Giuliano e di Pescennio Nigro (per non parlare delle velleità di Clodio Albino). Che il senato lo abbia riconosciuto *princeps* per effetto di *vis compulsiva* è fuor di dubbio, ma è anche fuor di dubbio che il riconoscimento del senato, da lui espressamente sollecitato, fu il peso che fece pendere dalla sua parte una assai incerta bilancia.

Perciò, lasciando da parte il periodo della « crisi », la visuale che si profila allo storico del diritto è questa. Nei primi due secoli dopo Cristo la *respublica Romanorum* mantenne, ad onta di tutto, un suo valore costituzionale effettivo e il *princeps*, di cui il punto di forza fu indubbiamente l'*imperium Romanum* (quindi l'insieme degli eserciti in esso stanziati e operanti), per quanta arroganza abbia, in moltissime occasioni, potuto manifestare, non riuscí, pur se in vari casi lo volle e tentò, ad escluderla dalle strutture portanti del mondo romano.

2. Una prima conferma di questo punto di vista è data dall'esame dei criteri di qualificazione della cittadinanza romana quanto meno sino ad Antonino Caracalla.

Civis Romanus, ai tempi della libera *respublica*, non era una qualifica facile ad ottenersi: al contrario. È vero che il singolo cittadino, affrancando il proprio schiavo nei metodi della *manumissio iusta ac legitima* (cioè *testamento*, *vindicta*, *censu*), lo rendeva, quale che ne fosse la derivazione etnica e politica, libero e cittadino; ma questo principio (derivante, si può supporre, dall'epoca antichissima in cui i Romani non disponevano di *servi* stranieri, ma al piú di *mancipia* della *koiné* latina ed italica) era fortemente mitigato dalla condizione di *libertus*, quindi di *civis imminuto iure*, che lo schiavo affrancato assumeva. Tolto ciò (e tralasciando di discorrere dei notissimi modi, anch'essi piuttosto restrittivi, di acquisto della cittadinanza per nascita), la *civitatis donatio* al peregrino da parte degli organi pubblici era notoriamente operata con molta cautela: tanto che per l'estensione in blocco agli Italici della *civitas Romana*, successe, tra il secondo ed il primo secolo antecristo, la grossa tragedia culminata nella guerra sociale.

La concezione di base del *ius civitatis* repubblicano era dunque una concezione « nazionalistica », nel senso di limitazione della cittadinanza romana *optimo iure* a coloro che dessero, in astratto, una sufficiente garanzia di adesione agli interessi ed alle tradizioni (altri direbbero agli ideali) della *respublica*, in quanto nati *ingenui* per lo meno da madre romana o in quanto *civitate donati* con i criteri restrittivi di cui si è detto. E a confermare il sistema vi era, da un lato, la « zona di parcheggio » dei *Latini*, nel cui seno venivano riversate in situazione di quasi-romanità o di pre-romanità larghe masse di Italici e sopra tutto di *liberti* (per questi ultimi, in forza di famose leggi ispirate da Augusto e Tiberio: la *Fufia Caninia* del 2 a. C., la *Aelia Sentia* del 4 d. C., la *Iunia Norbana* del 19 d.C.), e vi era altresí, dall'altro lato, la limitazione territoriale (salvo poche *coloniae civium Romanorum* esterne) della *respublica* all'Italia a sud del Rubicone, anzi la puntigliosa identificazione della *respublica* (colonie romane comprese) con la *civitas* delle 35 tribú.

3. Questa concezione nazionalistica di base della libera *respublica* venne indubbiamente meno con il principato. Ma quando e come?

Non certamente con Augusto, ma ben dopo: in una progressione di oltre due secoli che portò alla *constitutio Antoniniana* del 212 d.C. Né l'operazione fu realizzata col metodo di abolire, ai fini della qualifica di *civis Romanus*, il parametro costituzionale della *respublica*, bensí fu realizzata ammettendo progressivamente tutti i membri di comunità or-

ganizzate a *civitates* del vasto impero a godere (e in linea ovviamente prevalente) della partecipazione *optimo iure* alla *respublica Romanorum* ed alle sue 35 tribú. In altri termini, almeno sino a Caracalla, non fu l'impero a fagocitare la *respublica*, ma fu la *respublica* ad universalizzarsi. E la *respublica* non si universalizzò estendendosi territorialmente oltre i suoi tradizionali confini italici, ma si universalizzò nel senso di aggiungere ai suoi cittadini residenti nell'urbe e in Italia innumerevoli altri cittadini residenti nelle province.

Anche se il regime degli enti comunitari romani nei secoli dopo Cristo sfugge, allo stadio attuale delle nostre conoscenze, ad una identificazione approfondita, forse si può andare un poco piú a fondo nella identificazione del processo di romanizzazione « centripeta » dei provinciali.

Da Augusto a Caracalla la progressiva romanizzazione dell'impero implicò una graduale caduta della distinzione, tanto netta nel periodo precedente, tra *coloniae* e *municipia civium Romanorum* da un lato e *civitates* vassalle dall'altro. Sempre piú marcata fu la tendenza a considerare le *civitates* estranee all'*Urbs Roma* come enti, pur se in varia misura, tutti quanti « parastatali » rispetto a Roma: talune perché costituite da veri e propri *cives Romani*, dotati di *suffragium* ed eventualmente di *ius honorum*, le altre (nella loro stragrande maggioranza) perché popolate da *cives* potenziali, o in virtú della concessione del *ius Latii* o in virtú della concessione del *ius Italicum*. E naturalmente questo processo evolutivo fu portato a compimento dalla *constitutio Antoniniana*, che riconobbe come romane tutte le *civitates* disseminate nell'*imperium*.

Ora fu indubbiamente e sopra tutto a partire da Adriano che la *respublica*, sotto l'impulso dei *principes*, favorí, sia attraverso la *civitatis donatio* e sia attraverso la concessione del *ius Latii* e del *ius Italicum*, la progressiva equiparazione delle *civitates* italiche ed extra-italiche alla *civitas* di Roma: questo è un dato di fatto. Ne derivò, sempre su linee di successivi sviluppi, una esaltazione delle autonomie locali. I *cives* delle varie città esterne all'*Urbs Roma*, fossero o non fossero cittadini romani, non sentirono piú il bisogno di partecipare (o comunque di aver titolo per partecipare) col *suffragium* e con le candidature magistratuali alla vita comunitaria di Roma. Essi si appagarono della vita comunitaria abbandonando le loro aspirazioni ai suffragi e alle cariche di Roma e delle loro *civitates*, anzi si concentrarono in essa e nel « *suis legibus uti* », facendo capo, per il collegamento con il restante mondo romano, non piú allo scaduto *senatus populusque Romanus*, ma al *princeps*, alla sua

macchina burocratica centrale, alla sua capillare organizzazione periferica.

L'incentivo dato alle autonomie locali, particolarmente nelle *provinciae,* fu insomma una delle principali leve di cui i *principes* si valsero, a cominciare da Adriano, per svuotare progressivamente di contenuto la *respublica Romanorum*, per ridurla con sapiente politica ad un *nudum nomen.* Ma il processo, sia ripetuto per chiarezza, non si concluse prima di Caracalla, anzi ha tutta l'aria di essersi concluso, in realtà, alquanto dopo la *constitutio Antoniniana.*

4. I rilievi che precedono riscuotono ampia conferma da uno sguardo relativo agli organismi tradizionali di governo della *respublica*: *comitia, magistratus, senatus.*

Malgrado lo strapotere di fatto e di diritto dei *principes,* l'esautoramento di questi organismi seguí ad un processo storico che andò ben al di là della vita di Augusto e che ancora una volta (e anche piú chiaramente, o meno nebulosamente) lascia intravvedere due fasi successive, e in varie guise ben distinte tra loro, di trasformazione. Due fasi che, facendo cerniera sul principato di Adriano, occupano i due primi secoli dopo Cristo e straripano quanto meno nei primi decenni del terzo.

5. Le assemblee popolari rimasero, nel periodo della *respublica* universale, quelle stesse del periodo precedente: *comitia centuriata, comitia tributa, concilia plebis tributa.*

Occorse almeno un secolo, il primo dopo Cristo, ad un sostanzioso decadimento della loro importanza, non solo sul piano politico, ma anche sul piano delle attribuzioni riconosciute loro dall'ordinamento. Ed infatti, se le vecchie attribuzioni giurisdizionali delle assemblee si ridussero a nulla, e sin dai primordi del principato, anche in dipendenza del superamento tecnico del processo « comiziale » di repressione dei *crimina*, le attribuzioni legislative restarono invece formalmente intatte e furono anzi piuttosto attivamente esercitate, come si preciserà meglio tra poco (n. 21), per buona parte del sec. I d.C.

Il discorso piú delicato attiene alle attribuzioni elettorali. Almeno nel primo secolo la potestà di scelta dei *magistratus* non fu contestata sul piano formale, ma venne praticamente svalorizzata sul piano sostanziale mediante accorti ritocchi alla procedura precedentemente in uso. A prescindere dalla prassi di scoraggiare le candidature invise ai *principes* e di porre le assemblee di fronte a candidati da questi favoriti o talvolta raccomandati (con la *commendatio*), risulta che, in ordine specificamente alle elezioni dei *consules* e dei *praetores,* una *lex Valeria Cornelia de destinatione magistratuum* del 5 d.C. introdusse un sistema apertamente limitativo della libertà di scelta dei *comitia centuriata.* Tra i *senatorii* e

gli *equites* delle *tribus*, e tra essi soltanto, si sorteggiavano i componenti di 10 *centuriae* (cinque dedicate alla memoria di Caio Cesare e cinque dedicate alla memoria di Lucio Cesare), cui spettava la duplice funzione della designazione dei magistrati da eleggere (*designatio magistratuum*) e della comunicazione (*renuntiatio*) di questo elenco ai *comitia*: i quali dunque potevano solo disapprovare l'elenco e rendere necessaria una nuova *designatio*.

Alle dieci centurie di Augusto ne furono aggiunte altre dieci, dedicate per metà a Germanico e per metà a Druso, ai tempi di Tiberio, rispettivamente da una *lex de honoribus Germanico decernendis* del 19 d.C. (conservata in parte epigraficamente dalla cosí detta *Tabula Hebana*) e da una probabile analoga legge (*de honoribus Druso decernendis*?) relativa alla memoria di Druso del 23 d.C. Anzi la riforma dell'età di Tiberio, per quel che pare, andò anche oltre, perché le venti centurie competenti per la *destinatio* furono composte di soli *senatorii*. Sicché, in buona sostanza, la designazione dei magistrati maggiori fu assunta, a dirla con Tacito (*ann.* 1.15: *tum primum e campo comitia ad patres translata sunt*), dal *senatus*.

Queste riforme del primo secolo, peraltro, se ridussero l'importanza determinante dei *comitia*, non favorirono certo, quanto meno dal punto di vista dello stretto diritto, l'influenza dei *principes* sulle elezioni. Augusto certamente non dové vedere con piena sua soddisfazione l'accrescersi del potere del ceto senatorio (pur se con questo concorrevano gli *equites*, cioè il ceto a lui piú sicuramente legato) nella funzione della *destinatio*. Per quel che riguarda Tiberio, il buon viso che egli fece alla ulteriore riforma, forse addirittura da lui promossa, si inquadra nella accorta politica di amicizia verso il *senatus* che caratterizzò, « pour cause », gli inizi del suo principato.

Pure il sistema si mantenne a lungo: il che dimostra quanta importanza dessero (e fossero tenuti a dare) i *principes* del primo secolo alle strutture di governo repubblicano. Solo nel sec. II d.C. questi residui dell'antica importanza dei *comitia* vennero meno, mentre emerse anche al livello del diritto la possibilità per il *princeps* di condizionare le elezioni alla propria volontà. Fu solo, infatti, a partire da Adriano che i magistrati da eleggere vennero in parte direttamente e autoritariamente designati dal *princeps* ai *comitia* e vennero, per un'altra parte, da lui nominati al *senatus*. In questa seconda ipotesi il *senatus* procedeva a sua volta alla obbediente *destinatio*, la quale veniva ormai comunicata ai *comitia* (mediante la *renuntiatio magistratuum*), non perché la approvassero o meno, ma solo perché ne prendessero solennemente atto.

Comunque, anche con Adriano e con i suoi successori, quanto meno sino ai Severi, le elezioni magistratuali, annue, per imbrigliate e guidate che fossero dall'intervento dei *principes*, continuarono a segnare il ritmo della vita costituzionale della repubblica e di tutto il mondo romano. Cosa tanto piú singolare, almeno ad una osservazione superficiale, in quanto le magistrature elettive furono certo, tra le vecchie istituzioni repubblicane, quelle che maggiormente subirono il contraccolpo della instaurazione del *principatus* e che piú rapidamente si avviarono, sin dal sec. I d.C., a ridursi a titoli essenzialmente onorifici.

6. La cosa è tanto risaputa che basteranno pochissimi cenni ad evidenziarla.

Scomparse le magistrature straordinarie del *dictator optimo iure* e le altre minori, divenuto il *praefectus urbi* funzionario imperiale, esautorata l'*aedilitas* dalle *praefecturae* cittadine, travolto il *tribunatus plebis* dalla *tribunicia potestas*, assorbita la censura dalle potestà vitalizie del *princeps*, le cariche che mantennero qualche minima funzionalità furono il consolato, la pretura, la questura e il proconsolato. Ma la subordinazione, quanto meno di fatto, di queste cariche al *princeps* si fece, con l'andar del tempo, e sopra tutto nel secondo secolo, sempre piú evidente.

Al *consulatus* le attribuzioni militari furono sottratte dalla presenza in Italia del *princeps* (o di chi per lui) con relative *cohortes praetoriae*, non meno che dal riordinamento delle *provinciae* secondo schemi del tutto indipendenti dall'influenza dei supremi magistrati cittadini. A loro volta, le attribuzioni civili dei consoli furono compresse dallo straripamento delle funzioni e dei poteri riconosciuti al *princeps* ed ai piú alti funzionari imperiali. La carica consolare conservò quindi rilievo principalmente sul piano della dignità onorifica: non solo perché i *principes* amarono spesso rivestirsene personalmente, ma anche perché ai consoli furono attribuiti incarichi organizzativi (e i conseguenti oneri economici) in ordine a grandi feste pubbliche e perché l'entrata in carica venne solennizzata con una cerimonia simile a quella del trionfo (*processus consularis*).

In definitiva, il *consulatus* era sempre molto ambito, anche perché apriva le porte alle cariche di *praefectus urbi*, di *curator aquarum*, di *curator riparum et alvei Tiberis*, di *legatus Augusti pro praetore*. Era tanto ambíto che, di solito, si eleggevano ogni anno due e anche piú coppie consolari successive (con durata di carica corrispondentemente ridotta), delle quali la prima era detta dei *consules ordinarii*, che davano tuttora nome all'anno, mentre le successive erano chiamate dei *consules suffecti*.

Funzioni nuove, ma ambigue, del *consulatus* furono quelle giurisdizionali *extra ordinem*. Nel primo secolo i *consules* esercitarono, per delega del *senatus*, la *cognitio extra ordinem* (in sede di appello e in alternativa col *princeps*) rispetto alle cause civili giudicate in Roma, in Italia e nelle *provinciae senatoriae*. Per incarico del *princeps* essi giudicarono inoltre *extra ordinem*, anche nel secolo successivo, le cause relative a *fideicommissa* ed esercitarono la *tutoris datio*, sempre *extra ordinem*.

La *praetura*, portata via via sino ad un totale di 18 membri, mantenne la presidenza delle *quaestiones perpetuae*, almeno sino alla loro scomparsa (avvenuta nel passaggio dal primo al secondo secolo), e continuò ad esercitare la *iurisdictio ordinaria urbana et peregrina*, sebbene limitata, a partire da Marco Aurelio, ai territori del Lazio, della Campania e del Sannio. La concorrenza con la *iurisdictio praetoris* della *cognitio extra ordinem* del *princeps* (sia come istanza alternativa, sia, in ogni caso, come istanza di impugnazione) svalutò peraltro notevolmente la sua rilevanza. Ciò si tradusse in un calo prima, poi (eccoci ancora al secondo secolo) nel totale esaurimento dell'impegno creativo (creativo di nuove e piú aggiornate « regole di giudizio ») del *praetor*, quindi in un « fermo » di crescita e di trasformazione (secondo una leggenda posteriore, addirittura in una « codificazione » adrianea) dell'*edictum* annuale.

La *quaestura*, ridimensionata a non piú di 20 membri, si compose di 4 *quaestores consulum*, 12 *quaestores provinciales* addetti ai *proconsules*, 2 *quaestores urbani* e 2 *quaestores Caesaris* o *Augusti*, questi ultimi nominati dal *princeps* per essergli di ausilio in vari campi e per accedere al senato e leggere davanti allo stesso le sue *orationes in senatu*.

Delle promagistrature del periodo della *respublica* nazionale fu mantenuto in vita solo il *proconsulatus*, carica rivestita dai governatori delle *provinciae senatoriae*. Il titolo era assegnato a sorte, anno per anno, tra i *senatores* di grado consolare. Spesso il *proconsulatus* veniva ulteriormente prorogato per un anno o due. Ma la dipendenza formale dei *proconsules* dal *senatus* non poteva prescindere, a parte ogni questione circa l'*imperium maius* del *princeps*, dalla realtà che il centro strategico dell'amministrazione provinciale era, come diremo, nelle mani dei *principes*.

7. Le svalutate magistrature della repubblica furono peraltro, e rimasero sino all'ultimo, l'« iter » esclusivo lungo il quale si perveniva al *senatus*. E il *senatus* fu, a sua volta, tra gli organismi di governo repub-

blicani, quello che, nel periodo della *respublica* universale, registrò meno di ogni altro la sua decadenza sul piano giuridico-costituzionale.

Sarebbe illusorio sostenere che la « tenuta » del senato sia dipesa soltanto dalla forte resistenza opposta al principato dal ceto nobiliare, inteso sino in fondo a difendere la vecchia e autorevole istituzione ed a servirsi di essa per la tutela dei propri interessi. Il discorso può valere in qualche misura per il primo secolo, ma vale assai meno per i secoli successivi. La verità è che i *principes*, almeno sino alla fine della dinastia dei Severi, non ritennero di poter fare a meno del senato. Lo piegarono progressivamente ai loro voleri, questo è certo; ma eliminarlo o metterlo da parte non lo fecero, per quanto avrebbero potuto in concreto ben farlo. E fu proprio il bisogno che i *principes* ebbero del *senatus* a far sí che, non soltanto nel primo secolo ma anche dopo, sussistessero, quale mezzo al fine della sopravvivenza del senato, le principali magistrature e, alle radici delle stesse, le assemblee elettorali.

Le attribuzioni consultive del *senatus* furono in apparenza le stesse del passato, ma poterono essere esercitate nei limiti (sempre piú stretti) delle funzioni che il *princeps* non avocò a sé. Attraverso i suoi *consulta* il *senatus* ebbe perciò ancora parecchia influenza in materia religiosa e civile, ma si arrese poi, nel secondo secolo, di fronte all'autorevolezza delle *constitutiones principum*.

Il senato sovrintese, designando i *proconsules*, alle *provinciae senatoriae*, ma non poté certo evitare che il centro di potere di tutta l'amministrazione provinciale passasse, attraverso le *provinciae Caesaris*, nelle mani del *princeps*. L'*aerarium Saturni*, che rimase formalmente di sua spettanza, fu fortemente svalorizzato dalla concorrenza (che divenne, alla lunga, prevalenza) del *fiscus Caesaris*. E infine con l'andar del tempo, ma sopra tutto a partire dal secondo secolo, gli stessi *consulta senatus* furono tali solo di nome, nell'ipotesi che la loro emanazione fosse sollecitata (come avvenne sempre piú di frequente) da un'*oratio principis*: nella realtà delle cose il provvedimento era infatti dettato già da quest'ultima, e i *senatores* si limitavano all'acclamazione.

8. Chi guardi spassionatamente alla costituzione « repubblicana » del secondo secolo non può, in definitiva, non rimanere colpito dalla singolarità che essa, pur avendo ormai quasi totalmente perduto ogni sua energia vitale nei confronti dei *principes*, sia stata da questi non solo tollerata, ma addirittura, in certo senso, sorretta, tenuta in piedi, studiosamente curata nella sua autonomia, sia pure formale, rispetto all'organizzazione del principato. In particolare, i *principes* avrebbero ben potuto

nominare direttamente i senatori e fare del senato il proprio *consilium*, prefigurare il futuro *consistorium*: eppure non lo fecero.

È poco verosimile che sia stato un caso. La mia convinzione è invece che la vecchia impalcatura costituzionale repubblicana, culminante nel senato, sia stata vista, quanto meno sino alla fine della dinastia dei Severi, come l'unica e sola fonte di legittimazione dell'istituto del principato.

Non ci traggano in inganno le altissime dignità riconosciute sin dai tempi di Augusto al *princeps*, né ci inducano ad identificarlo come autocrate le molteplici importantissime funzioni che gli vennero attribuite in esclusiva, sopra tutto con la svolta impressa al mondo romano dall'« ecumenico » Adriano. Quel che rileva, ai fini della identificazione giuridica del principato, è che il *princeps*, per influente e potente che fosse, non ripeteva le sue potestà da un'investitura divina, né tanto meno da una investitura ereditaria. Il favore divino era necessario anche per lui, come lo era stato e lo era per i magistrati della repubblica, ma non si traduceva in una designazione positiva e inoppugnabile della sua persona (ciò anche se e quando il *princeps* era divinizzato *post mortem* o era assunto al rango di divinità vivente nelle province o in alcune tra esse). Quanto alla successione nel principato, gli espedienti sottili, tutti ben noti, cui i vari *principes* fecero ricorso nel tentativo di riservare la continuazione della loro opera a parenti o a persona di fiducia sono la prova « e contrario » della assoluta mancanza di indipendenza dell'istituzione del principato dalle istituzioni repubblicane tradizionali.

Lo svincolo del *princeps* dal condizionamento giuridico della *respublica* si verificò dunque, con alterne vicende, solo nel terzo secolo, dopo i Severi, allorché, in un clima di anarchia sempre piú accentuata, si fece strada il convincimento che la vera e piú autentica legittimazione (se pur cosí vogliamo chiamarla) del *princeps* stesse nella forza effettiva dei suoi eserciti personali.

9. Non può contestarsi, ciò dato, che sino ai Severi la *respublica* avrebbe potuto anche fare a meno in qualunque momento di un *princeps* per tornare ai suoi modi di vita tradizionali. Questa verità vale però in astratto, non certo in concreto. In concreto, sull'onda della storia, il principato si rese sempre piú indispensabile al funzionamento della cosa pubblica: sia per la somma di funzioni che il *princeps* concentrò in sé, sia per l'incapacità degli organi repubblicani di esercitare quelle funzioni, che erano oltre tutto in buona parte nuove, quindi non commisurate alle vecchie strutture di un'epoca ormai superata.

Tanto piú che la moltiplicazione delle funzioni rimesse al *princeps*

rese impossibile a costui di provvedervi personalmente e determinò la nascita (e la crescita) di un'imponente organizzazione paracostituzionale o, per dirla alla romana, *extra ordinem*. Sotto le ali del *princeps* si costituí infatti una moltitudine sempre piú vasta e organizzata di fiduciarii e impiegati, che si suole usualmente riassumere con il termine di « funzionarii imperiali ». L'eliminazione di questo apparato, una volta che esso prese consistenza, sarebbe stata cosa estremamente difficile, per non dire impossibile.

« Fiduciarii » del *princeps*, da lui nominati e revocati per l'espletamento di varie mansioni civili e militari, furono i *legati*, i *praefecti*, i *procuratores*, i *curatores* ed altri funzionarii variamente denominati. Essi erano scelti tra gli *equites equo publico* dell'*ordo equester* per le cariche meno elevate, tra i *senatorii* per le cariche piú alte. Il loro stato giuridico era ibrido, essendo essi in un certo senso considerati anche funzionarii repubblicani. Esisteva però fra loro una rigida gerarchia, che faceva capo al *princeps* ed a lui soltanto. La durata in carica dipendeva dalla discrezionalità dell'imperatore, ma era generalmente pluriennale.

I funzionarii piú importanti erano i *praefecti praetorio*, che erano quelli maggiormente vicini al potere centrale. Istituiti da Augusto come comandanti delle *cohortes praetoriae* costituenti la sua guardia del corpo, i *praefecti praetorio*, in numero di due o tre (o talvolta di uno solo), acquistarono importanza politica altissima. Adriano (si badi: Adriano) li proclamò ufficialmente il grado supremo dei funzionarii imperiali ed i loro poteri si estesero al comando di tutte le truppe stanziate in Italia, fatta eccezione per le milizie urbane e per una *legio* che Settimio Severo (siamo alle soglie della crisi) accasermò a Roma. Nel sec. III d. C. i *praefecti praetorio* ottennero anche la *cognitio* dei *crimina* commessi in Italia, di là da cento miglia dall'urbe (*ultra centesimum miliarium urbis Romae*), ed altre attribuzioni giurisdizionali ed amministrative. Fu loro inoltre riconosciuta l'attribuzione di giudicare autonomamente in appello, in luogo dell'imperatore (*vice sacra*), contro le sentenze civili e penali dei governatori provinciali. Purché non contrastassero le leggi e le costituzioni vigenti, essi ebbero infine sinanche il potere di emettere ordinanze normative (*formae*).

Meno importanti, ma pur sempre (e, col tempo, sempre piú) importanti gli altri funzionari. I *praefecti* esplicavano funzioni varie, tra cui rilevantissime quelle di amministrazione della città di Roma in sostituzione del *princeps*. I *legati Augusti* coadiuvavano il loro signore nel comando delle legioni e nell'amministrazione delle province imperiali. I *procuratores Augusti* (che inizialmente erano fiduciarii privati del principe) svolgevano attività di vario tipo in materia finanziaria e nell'amministra-

zione sopra tutto delle *provinciae*. I *curatores*, tutti generalmente estratti dal ceto senatorio, esplicavano funzioni anticamente spettanti ai *censores*, ed appunto perciò erano nominati formalmente *ex consensu senatus* (cosí i *curatores viarum publicarum, aquarum publicarum, aedium publicarum et operum publicorum, riparum et alvei Tiberis*).

« Impiegati » del *princeps*, retribuiti regolarmente dal *fiscus Caesaris*, erano poi le molteplici persone che servivano nella cancelleria imperiale. Claudio li aveva distribuiti in tre uffici (*scrinia*), scegliendoli tra i liberti imperiali. Adriano, riordinato radicalmente il servizio, distinse tra impiegati superiori (*magistri*), da scegliersi tra gli *equites*, e impiegati subalterni (*proximi, adiutores, officiales*), fissando quattro scatti di stipendio. Gli *scrinia* imperiali furono, al culmine dell'organizzazione del principato, cinque: quello « *a rationibus* », incaricato dell'amministrazione del *fiscus Caesaris*; quello « *ab epistulis* » (suddistinto da Adriano in « *ab epistulis latinis* » e « *ab epistulis graecis* »), incaricato della stesura delle *epistulae* di risposta a magistrati, o di patente, di nomina ecc.; quello « *a libellis* », incaricato delle risposte (*subscriptiones*) da scrivere in calce ai *libelli* di supplica o di richiesta di parere dei privati; quello « *a cognitionibus* », incaricato di istruire le cause sottoposte alla *cognitio extra ordinem* del *princeps*; e infine quello « *a memoria* », istituito nel sec. III d. C. e incaricato di coordinare il lavoro degli *scrinia ab epistulis* e *a libellis*, nonché, forse, del compito di registrare le *epistulae* e le *subscriptiones*.

Né fiduciarii né impiegati erano infine gli « *amici principis* » ammessi a corte, distinti in *amici primae* e *secundae admissionis*. Da alcuni di essi il *princeps* si faceva accompagnare, ricompensandoli, nei suoi viaggi (*comites Augusti*).

Inoltre il *princeps*, dapprima saltuariamente e poi, con Adriano, stabilmente, si circondò, come si è detto, di un consiglio (*consilium principis*), di cui facevano parte i piú alti funzionarii imperiali e un certo numero di *consiliarii* stipendiati, di particolare competenza giuridica. I pareri del *consilium* non erano né obbligatorii, né vincolanti. La presidenza poteva essere esercitata, in luogo dell'imperatore, da un *praefectus praetorio*.

10. Ma l'indispensabilità del *princeps*, quindi l'irriversibilità raggiunta dal sistema sopra tutto nel secondo secolo, si avverte essenzialmente in ordine all'organizzazione delle *provinciae*. Le quali sin dai tempi di Augusto, o da tempi assai vicini ad Augusto, si distinsero in *provinciae senatus* o *populi Romani* e in *provinciae Caesaris* o *principis*, queste ultime assoggettate all'*imperium* diretto e specifico del *princeps*.

Prima che la *constitutio Antoniniana* intervenisse, come si è segnalato, a trasformare in *municipia civium Romanorum* le *civitates* non ancora

romanizzate, si contavano nelle *provinciae*, oltre alle *civitates peregrinae liberae*, numerose *civitates peregrinae foederatae* o *immunes*, varie *coloniae Latinae* e *Romanae* e non poche *civitates* originariamente *peregrinae*, ma successivamente beneficiate del *ius Italicum* o del *ius Latii*. Il territorio e le popolazioni di queste comunità non erano, a rigor di diritto, soggetti ai governatori provinciali, ma erano in situazione di vassallaggio verso la *respublica* o erano addirittura, le *coloniae* e i *municipia civium Romanorum*, propaggini (« filiali ») della *respublica* stessa. Quest'ultima divenne, appunto, la condizione di tutte quante le *civitates* dopo il 212 d. C.

Tuttavia, come è ben naturale che fosse e come già si era preso a fare nel periodo della *libera respublica*, le potestà che rispetto a queste *civitates* avrebbero dovuto teoricamente esercitare gli organi del governo centrale della *respublica* furono in buona parte rimesse ai rispettivi governatori provinciali. Con l'effetto, appunto, di un sensibile incremento della coesione amministrativa delle *provinciae*.

Il territorio e la popolazione delle *provinciae* erano comunque, a rigor di costituzione, rispettivamente l'*ager provincialis* e i *peregrini* sovra esso stanziati.

L'*ager provincialis* altro non era, inizialmente, che l'*ager publicus* delle *provinciae*. I concessionari privati di esso pagavano un'imposta « reale », commisurata alla estensione e al valore della *res* (*immobilis*), che si diceva *stipendium* nelle province senatorie, *tributum* nelle imperiali, e furono considerati titolari di un diritto vagamente analogo al *dominium ex iure Quiritium* (la cosí detta *possessio vel ususfructus*).

Quanto ai *peregrini* sudditi provinciali, si distinsero i *peregrini nullius civitatis* (cioè apolidi), anche detti *dediticii*, dai *peregrini* delle *civitates peregrinae liberae*, ma non *immunes* o *foederatae*. La *constitutio Antoniniana*, concedendo la *civitas Romana* ai *peregrini*, lasciò (pare) nella condizione di sudditi i soli *peregrini dediticii* e assimilati (*dediticiorum loco*: per esempio, i *dediticii ex lege Aelia Sentia*).

11. I *praesides provinciarum* dipendevano tutti, in ultima analisi, dal *princeps*, anche perché questi aveva in mano gli eserciti. Tuttavia è dubbio che la loro subordinazione al *princeps rei publicae* sia stata piena ed organica sin dai tempi di Augusto. La distinzione tra *provinciae senatus* e *provinciae principis* difficilmente avrebbe retto, in presenza di un originario *imperium proconsulare maius et infinitum*, sino agli albori del terzo secolo. È pensabile che sarebbe progressivamente svanita.

Invece per tutto il periodo del principato, sino alle soglie della crisi ed oltre, la distinzione delle province senatorie dalle province impe-

riali rimase ferma. E l'importanza di essa è confermata dal fatto che non mancarono i casi in cui, per le esigenze di difesa del mondo romano, province senatorie passarono ad essere imperiali e viceversa.

I governatori delle *provinciae senatus* avevano il titolo di *proconsules* (ἀνθύπατοι), ma le *provinciae* si suddistinguevano in *consulares* (Asia e Africa) e *praetoriae* (le altre) a seconda che il rango senatorio richiesto per la carica fosse quello consolare o pretorio. Subordinati al *proconsul* erano un *quaestor pro praetore* ed uno o piú *legati proconsulis pro praetore*, questi ultimi nominati da lui. I governatori delle province consolari disponevano di 12 *lictores*, gli altri di 6 soltanto. Attribuzioni del *proconsul* erano l'amministrazione generale della *provincia*, la *iurisdictio* tra i *cives* e tra i *peregrini* residenti, la *cognitio extra ordinem* dei *crimina*, con limitazioni nei riguardi degli *honestiores*.

I governatori delle *provinciae principis* erano in realtà, esclusivamente i rappresentanti del vero titolare, il *princeps*, da cui venivano nominati: il loro titolo era perciò quello di *legati Augusti pro praetore* (πρεσβευταὶ καὶ ἀντιστράτηγοι τοῦ Σεβαστοῦ) e il loro seguito era di soli 5 *lictores* con relativi *fasces* (onde erano detti *quinquefasciales*). Le loro attribuzioni corrispondevano a quelle dei *proconsules*, ma i *legati principis* avevano in meno il *quaestor* dipendente e avevano in piú il comando effettivo di truppe, dato che le *legiones* dell'esercito erano stanziate di regola nelle sole province imperiali. A seconda dell'importanza, le *provinciae principis* si distinguevano in *consulares*, *praetoriae* e *procuratoriae*, queste ultime amministrate da un *procurator Augusti cum iure gladii*, tratto dall'*ordo equester*, subordinato al *legatus Augusti* della provincia consolare o pretoria piú vicina.

Posizione del tutto anomala ebbe, come è noto, l'*Aegyptus*, di cui il *princeps rei publicae* era considerato vero e proprio *rex*, successore dei faraoni e quindi dio egli stesso. L'amministrazione ne era in mano a un *eques*, detto *praefectus Augustalis Aegypti*, e l'ingresso vi era vietato ai *senatores* senza autorizzazione esplicita del *princeps*.

12. Si usa ritenere, dagli storiografi moderni, che alle radici del potere del *princeps* vi siano stati sin dai tempi di Augusto due potestà: la *tribunicia potestas* e il cosí detto (cosí detto da noi, non dalle fonti romane) *imperium proconsulare maius et infinitum* sulle province. Ma, se è vero quanto abbiamo precedentemente osservato in ordine alla distinzione, persistita sino al terzo secolo, tra province senatorie e imperiali, la « ricostruzione » dell'*imperium proconsulare maius et infinitum*, sopra tutto per quanto concerne la sua attribuzione ad Augusto, non può non sollevare qualche incredulità.

Ad ogni modo, anche a voler accettare pienamente, almeno per ora, la dottrina corrente, essa non autorizza la configurazione del *princeps* come autocrate. Al contrario, il quadro dianzi sommariamente richiamato conforta la tesi che il *princeps* altro non fosse se non un funzionario straordinario e vitalizio, solitamente monocratico, della *respublica*, e basta.

Che il *princeps* fosse un funzionario della *respublica* è confermato, oltre tutto, senza possibilità di equivoci, dalla sua qualifica di *civis Romanus optimo iure* e dal fatto che i poteri di cui egli disponeva gli erano attribuiti dagli organismi repubblicani, cioè dalle assemblee popolari o, nel secondo secolo, dal *senatus*. Indubbiamente il *princeps* non era un *magistratus populi Romani* in senso proprio, sia perché le sue funzioni erano concorrenti con quelle dei *magistratus*, sia perché egli poteva rivestire ad un tempo anche cariche magistratuali. Qualificarlo « magistrato straordinario » (alla maniera, ad esempio, del *dictator*) sarebbe un errore, perché i suoi poteri erano assolutamente fuori della prassi costituzionale della *libera respublica* e perché essi non gli venivano conferiti a termine fisso o per il raggiungimento di uno scopo o di una serie di scopi specifici non altrimenti raggiungibili, ma gli venivano assegnati di volta in volta *ad personam*, in riconoscimento delle sue qualità eccezionali e in vista dell'utile che queste avrebbero potuto apportare alla *respublica*.

Il *princeps* non era dunque, in quanto *princeps*, un *magistratus*. Possiamo dire che fu, sino ai primi decenni del terzo secolo, un « funzionario *extra ordinem rei publicae* », estraneo cioè all'*ordo* tradizionale della *respublica*. *Extra ordinem* furono per l'appunto qualificati i suoi atti e quelli dei suoi delegati. L'affidamento del *senatus populusque Romanus* in lui era vitalizio, nel senso che era termine indefinito, dipendendo dalla fiducia nelle sue qualità personali.

L'affidamento del senato al principe poteva essere anche revocato quando il *princeps* desse motivo con il suo comportamento al venir meno della fiducia in lui riposta. Bastava, in tal caso, un *actus contrarius* a quello di conferimento dei poteri e seguiva un giudizio del *senatus*, che poteva culminare nell'irrogazione della pena capitale e nella *damnatio memoriae*, vale a dire nel divieto di funerali solenni, di giuramenti in suo nome, di erezione di statue in suo onore e così via. Il giudizio del *senatus* sul comportamento del *princeps* si faceva, del resto, in ogni caso, quando egli morisse, e si risolveva, nell'ipotesi di esito favorevole, in un *decretum* di consacrazione divina (*consecratio*).

Ma si badi. *Extra ordinem rei publicae* non significa « fuori della

repubblica », e tanto meno implica che il *princeps* fosse al di sopra della *respublica*, fosse cioè un potentato sovrannazionale rispetto a Roma. Nel sistema romano, malgrado tutto, egli era, insomma, perfettamente integrato e lo rimase sino alla fine, almeno, della dinastia dei Severi.

3. « Ius vetus » e « ius novum ».

1. Il riflesso del carattere *extra ordinem rei publicae* (ma non *extra rem publicam*) del *principatus* e le tracce del lento svincolarsi del *princeps* dalle pastoie della *respublica*, si ritrovano puntualmente in sede di esame « ravvicinato » del *ius Romanorum* nel tratto di tempo che va da Augusto ai Severi. Li si ritrovano, voglio dire, non solo in ordine alla sovrastruttura « costituzionale » del mondo romano, ma anche nei settori specifici della produzione normativa del diritto, dell'applicazione giurisdizionale dello stesso e della riflessione e interpretazione giurisprudenziale sul tutto.

Le caratteristiche preminenti dell'ordinamento giuridico romano in questo periodo sono, a mio avviso, abbastanza chiare. Esse furono, piú precisamente, quattro: la tendenziale universalizzazione, indipendentemente da remore di ordine nazionalistico, della sfera di applicazione degli istituti del *ius Romanorum*; la tendenziale unificazione dei vari e distinti sistemi normativi formatisi nel periodo della *libera respublica* (*ius civile vetus, ius civile novum* o *gentium, ius publicum, ius honorarium*) in quello che fu detto il *ius vetus*; la formazione di un *ius novum*, di derivazione o anche solo di ispirazione imperiale, come complesso normativo complementare e vitalizzante del *ius vetus*; la sempre piú decisa estensione della qualifica di *ius* (prima limitata, per ragioni di tradizionalismo, essenzialmente al settore dei rapporti tra privati) a tutto l'ordinamento statale.

Di queste quattro caratteristiche la prima (la tendenziale universalità dell'ordinamento) fu l'ovvio riflesso dell'universalizzazione della *respublica* romana; la seconda (il riversamento dei sistemi normativi precedenti nel cd. *ius vetus*) e la terza (la formazione del *ius novum*) furono la conseguenza, altrettanto ovvia, della dialettica *respublica-principatus*. Quanto alla quarta caratteristica, cioè alla « giuridificazione » progressiva di tutto l'ordinamento statale, essa si spiega in parte con l'ordinamento del *principatus* verso una sistemazione unitaria, e al piú alto livello (quindi al livello del *ius*), dei vari stimoli normativi (a cominciare da quelli imperiali) del contesto romano, ma si spiega anche, per il resto, con la progressiva concentrazione della giurisprudenza dell'epoca (una concentra-

zione necessitata dalle limitazioni poste dai *principes* alla libertà dei giuristi) verso la riflessione sistematica a largo raggio.

Quando si passi ad analizzare piú dettagliatamente il complesso argomento, è significativa la coincidenza di orientamenti e di tempi con gli orientamenti ed i tempi che abbiamo già individuati in sede di analisi costituzionale del mondo romano.

2. Nel primo secolo dopo Cristo è piú che evidente che i *principes*, anziché regolare direttamente e apertamente lo sviluppo dell'ordinamento giuridico, cercarono di rimanere tra le quinte e di sollecitare in modo indiretto i sistemi del vecchio ordinamento romano-nazionale affinché si evolvessero in aderenza alle loro direttive.

Fu una politica molto sottile, che si materiò essenzialmente nel legare al principato l'ambiente tradizionalmente influentissimo della giurisprudenza e nel valersi dei giureconsulti di maggiore fiducia dei *principes* per condizionare l'evoluzione del vecchio *ius civile* e, entro certi limiti, la stessa operatività del *ius* « *publicum* » (inteso questo nel senso originario di *ius* posto dalle *leges publicae populi Romani*). Pertanto, i *principes* agevolarono, almeno nei tempi iniziali, una certa ripresa della legislazione comiziale, valorizzarono un'attività « normativa » (non piú soltanto consultiva) del *senatus*, ma sopra tutto esaltarono l'attività della giurisprudenza, accordando a taluni giuristi (si ripete: a quelli di loro maggiore fiducia) un *ius respondendi ex auctoritate principis*. Solo in via subordinata, quando i vecchi sistemi si rivelarono nettamente insufficienti rispetto ai nuovi orientamenti, essi incoraggiarono, in piú, l'attività *extra ordinem* del *senatus* e delle magistrature repubblicane. E solo come *extrema ratio* fecero ricorso allo svolgimento diretto e scoperto di una attività *extra ordinem* propria.

La decadenza del sistema del *ius honorarium*, di quel *ius honorarium* che tanto rigoglio aveva avuto nella fase di crisi della *respublica* nazionale romana, fu il fenomeno piú rilevante di questa prima fase della storia del principato. Non solo i *principes*, a cominciare dallo stesso Augusto, nulla fecero per potenziare o sostenere l'attività dei magistrati repubblicani giusdicenti, tra cui principalmente i *praetores*, ma sta in fatto che essi fecero di tutto per limitare la loro autonomia, che poteva facilmente contrastare col raggiungimento dei propri fini. Non è improbabile che il primo passo su questa strada sia stato compiuto proprio con l'emanazione della *lex Iulia iudiciorum privatorum* del 17 a. C., la quale rese obbligatorio quasi per tutte le cause il procedimento *per formulas* (in luogo dell'antiquato procedimento *per legis actiones*), ma do-

vette anche, con un minuzioso regolamento della procedura privata, porre limiti non indifferenti all'iniziativa dei magistrati giusdicenti.

La conseguenza di questo stato di cose fu comunque che gli *edicta magistratuum* (piú precisamente: gli editti dei magistrati giusdicenti), ed in specie l'*edictum praetoris urbani*, si accrebbero, col passar degli anni, di sempre minor numero di nuove clausole, riducendosi a testi quasi integralmente tralatizi. Testi che la *communis opinio* tendeva a considerare, entro certi limiti, immodificabili (e tanto meno integrabili con nuove direttive di giudizio) dagli stessi *magistratus* operanti la *iurisdictio*.

3. Nella fase storica che va da Adriano ai Severi le cose palesemente cambiarono. Si esaurirono completamente la produttività delle fonti e dei sistemi del diritto romano nazionale, quindi del cosí detto *ius vetus*, mentre, per converso, i *principes* assunsero apertamente, attraverso lo spiegamento delle loro attività *extra ordinem*, la direzione dell'evoluzione giuridica.

Qui il discorso diventa per lo storiografo del diritto assai delicato, perché i fraintendimenti sono piuttosto facili. Sul piano politico e sociale l'epoca si caratterizza nettamente come quella in cui si avviarono a totale estinzione le ultime libertà « repubblicane », ed è ovvio che ogni giudizio relativo non possa non coinvolgere il diritto, che fu il mezzo di cui si avvalsero i *principes* per esautorare totalmente la *libera respublica* di un tempo. Ma bisogna pur dire che, analizzato in sé e nelle sue proprie strutture, il diritto dell'epoca fu anche, nel suo tradizionalismo di fondo, elemento di resistenza e di moderazione rispetto ai fini politici del principato.

Non è contraddittorio, pertanto, affermare, come comunemente si afferma, che questa fase storica abbia rappresentato per molti versi la sommità della parabola segnata dal diritto romano nella storia, la stagione « classica » di quel diritto e della relativa giurisprudenza. Ardite innovazioni e notevoli progressi furono resi possibili dalla larga applicazione della *cognitio extra ordinem*, la quale era libera da ogni vincolo e quindi disponibile per ogni istanza. Il diritto inoltre si umanizzò, perdendo quella rigidità che gli era derivata sino allora dal tradizionalismo eccessivo e aprendo il varco alle nuove concezioni sociali suggerite dallo stoicismo, dal cristianesimo e dalle piú progredite civiltà ellenistiche. Gravi fratture vi furono, ma bisogna anche aggiungere che il senso della misura ed il residuo, non scarso sentimento della « romanità » dei *principes* e dei giureconsulti, loro stretti collaboratori, evitarono che la fisionomia generale dell'ordinamento mutasse e si verificasse, in particolare, un

fenomeno di disgregazione e di cedimento rispetto alle altre civiltà giuridiche.

Caratteristica felice (e si aggiunga fortunata) della fase « adrianea » del diritto classico fu che la giurisprudenza, pur perdendo quasi del tutto la sua autonomia di una volta, non perse la sua grande importanza sociale, in quanto si pose a lato dei *principes* per aiutarli, consigliarli e, nel caso, non di rado, frenarli nella loro azione direttiva del movimento giuridico. Alla giurisprudenza romana dell'epoca ed ai suoi rappresentanti si dovette, insomma, se tanto felicemente si riuscí a contemperare i due termini, apparentemente antitetici, di « tradizione » e di « progresso » e se la visione del *ius* divenne tendenzialmente unitaria e organica, coincidendo, almeno in linea di principio, con quella dello stesso ordinamento statale nella sua interezza.

Solo nella fase di crisi della *respublica* universale si verificò l'isterilimento completo e ormai irreparabile della giurisprudenza romana. Quest'epoca vide, pertanto, quasi mummificarsi le strutture del *ius vetus* e vide, per contro, concentrarsi negli istituti del *ius novum* ogni attività giuridica: non solo nei riguardi della produzione di nuove norme, ma anche nei riguardi dell'interpretazione e dell'applicazione giudiziaria. Le istituzioni del *ius vetus*, svalutate dalle riforme del *ius novum*, si logorarono e in parte persero rilevanza pratica. D'altra parte il *ius novum*, sia perché tumultuosamente sviluppantesi nell'àmbito di tempi tumultuosi e sia perché ispirantesi a visioni contingenti e spesso anguste delle esigenze sociali, fu incapace di prendere il posto del *ius vetus*, fu povero di sviluppi adeguati ai tempi, fu debole (se non indifferente) di fronte alla resistenza opposta dalle istituzioni delle varie civilità provinciali alla romanizzazione dell'impero.

Il grande problema della fase di crisi sta nel perché la giurisprudenza romana, che pure aveva avuto eminenti rappresentanti ancora sotto Alessandro Severo, si esaurí e, almeno in personalità degne di un qualche rilievo, assolutamente tacque. Il fenomeno non avvenne per caso, e nemmeno per effetto di una « burocratizzazione » imposta ai giuristi dai *principes* (anche se indubbiamente inclini a inquadrare i giurisperiti nella cancelleria imperiale), ma si produsse principalmente perché, venuta finalmente (e solo allora) meno la importanza determinante della *respublica* come supporto dell'*imperium Romanum*, venne meno la possibilità per i giuristi, o aspiranti tali, di rifarsi ai valori della tradizione romana e di basare su quelli un proprio autonomo e coerente contributo allo sviluppo del *ius novum*. Avviandosi Roma ad essere, geograficamente e culturalmente, non piú il centro, ma solo uno dei tanti centri (e nem-

meno il piú importante) dell'impero, ne seguí, anche sul piano della cultura giuridica, la difficoltà sempre maggiore di una giurisprudenza unitaria, salda, socialmente rilevante.

4. La concezione unitaria ed organica dell'ordinamento giuridico-statale, cui i Romani pervennero nel periodo del principato, trovò la sua esplicazione migliore nelle opere della giurisprudenza della fase adrianea. Sopra tutto gli scritti di carattere elementare e didattico, portati come erano alle generalizzazioni, presentano in proposito inquadrature degne di molto rilievo, il cui influsso sulle concezioni giuridiche dei secoli seguenti, e in parte anche su quelle delle civiltà giuridiche postromane, è stato talvolta enorme, e forse anche sproporzionato al loro valore intrinseco.

Fondamentale, da questo punto di vista, una famosa impostazione sistematica, con la cui enunciazione il giurista Ulpiano (cfr. D. 1.1.1 pr. e 2) ha aperto il suo manuale elementare di *institutiones*. Dopo aver detto che lo studio del *ius* postula come prima cosa la definizione dello stesso e dopo aver riportato e commentato a tal fine un'ambigua, o meglio vaga *definitio* di Giuvenzio Celso figlio divenuta nei secoli un famosissimo « slogan » (*ius ars boni et aequi*), Ulpiano continua dicendo: *Huius* [i.e. *iuris*] *studii duae sunt positiones, publicum et privatum. publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim.*

L'importanza di questo contesto del manuale ulpianeo non deve essere sopravvalutata, come invece molti fanno. È evidente, infatti, che il giurista non ha tanto inteso fissare con minuzia i confini tra *ius publicum* e *ius privatum*, quanto ha inteso chiarire, sul piano didattico, che l'ordinamento giuridico si offre alla meditazione degli studiosi o nella materia del diritto pubblico o in quella del diritto privato, la quale ultima (si tenga presente) è quella appunto cui si limiterà la sua trattazione istituzionale. Tuttavia è altrettanto evidente, e degno di molto rilievo, che con queste sue parole Ulpiano, raccogliendo e ordinando una serie di spunti che gli provenivano dai giuristi dei due secoli precedenti, ha finalmente mostrato di ritenere che caratteri di *ius* rivestisse non soltanto la materia tradizionale delle trattazioni giuridiche romane (la materia dei rapporti *inter privatos*, da lui denominata *ius privatum*), ma anche quel vasto settore dell'ordinamento statale, estraneo all'interesse diretto e immediato dei singoli *patres familiarum*, che, sino a tutto il periodo storico della *libera respublica*, era stato generalmente considerato « esterno » rispetto alla sfera circoscritta del « giuridico ».

Che il *ius privatum* della dicotomia ulpianea altro non fosse se non

la materia giuridica tradizionale, non tanto è lumeggiato dal criterio della *utilitas singulorum* e dei *privatim utilia*, cui Ulpiano fa appello per identificarlo meglio, quanto è dimostrato dall'analisi delle opere giurisprudenziali dell'epoca, che non siano dichiaratamente dedicate ad argomenti di *ius publicum* nel nuovo senso di *ius quod ad statum rei Romanae spectat*. Il *ius privatum*, nella concezione ulpianea e « classica », è dunque ancora e sempre il complesso delle istituzioni giuridiche formatesi intorno al nucleo primigenio dell'antichissimo *ius Quiritium* e a titolo di sviluppo o di integrazione di esso. Esso riassume, senza contraddirle, le materie del *ius civile* (*vetus* e *novum*), del *ius publicum* (nel senso di *ius* dettato dalle *leges publicae*), del *ius honorarium* e anche del *ius novum* imperiale, se ed in quanto vòlto, quest'ultimo, ad integrare la disciplina posta dalle norme del *ius vetus*. Protagonista del *ius privatum* è pur sempre il *pater familias*, con la sua sfera di interessi personali ed economici, cioè col suo *patrimonium*. Rientra infine nel *ius privatum* la tutela giuridica del *paterfamilias*, sia in quanto concretantesi in azioni di autotutela e sia in quanto riversantesi nel processo giurisdizionale relativo.

Dal *ius privatum* il *ius publicum* della dicotomia ulpianea si differenzia per il fatto di avere a protagonista non il *paterfamilias*, ma il *populus Romanus Quiritium*, nelle sue assemblee, nelle sue magistrature, nei suoi sacerdozi, in tutta la sua struttura costituzionale e amministrativa. L'interesse della giurisprudenza classica verso questi argomenti, largamente intrisi di politica o di religione, rimase pur sempre molto limitato e si concentrò essenzialmente su settori specifici, che Ulpiano indica, a titolo esemplificativo, con le parole: *publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit*. Molto probabilmente la duplice circostanza che queste materie erano state in passato considerate extragiuridiche (ai confini del diritto, ma piuttosto nell'àmbito della religione e della politica), ed erano state perciò sempre trascurate nell'elaborazione giurisprudenziale, portò seco che esse, anche quando furono qualificate nel loro complesso come *ius*, vennero (salvo limitate eccezioni) ravvisate piuttosto sotto il profilo generico delle « istituzioni » in cui si concretavano, che sotto quello elaborato delle « norme » generali (e inespresse) alle quali le istituzioni dovevano essere fatte logicamente risalire.

5. Tralasciamo ora piú minuziose considerazioni sul *ius vetus* e fermiamoci piuttosto sul *ius novum*.

La concezione relativa si profilò ed affermò in Roma di pari passo con l'estinguersi della vitalità dei sistemi del *ius vetus*. Le premesse del

ius novum furono dunque poste nel corso del primo secolo, mentre solo nella successiva fase « adrianea » si maturarono le condizioni per il suo trionfo.

Ma bisogna guardarsi dagli equivoci. A parte il fatto che la individuazione esplicita del *ius novum* (o *extraordinarium*) anche nella giurisprudenza adrianea fu piuttosto incerta e sporadica, il *ius novum* non va comunque storiograficamente ricostruito come una sorta di perfetto e concluso « sistema » giuridico venuto ad aggiungersi (ed a far concorrenza) agli antichi sistemi normativi della *respublica*. Non bisogna dimenticare, infatti, che nel corso dell'età classica si verificò, come abbiamo avvertito, la formazione progressiva di un concetto unitario dell'ordinamento giuridico: sicché il *ius novum*, sorto appunto nell'àmbito di questo processo evolutivo, non ebbe per suoi termini di raffronto i vecchi e ormai superati sistemi giuridici. Esso si pose in contrapposto alle vecchie istituzioni (a tutte le istituzioni del *ius vetus*), quali che ne fossero le origini qualificanti, profilandosi come il complesso delle nuove fonti di produzione, e quindi dei nuovi istituti dalle stesse scaturiti, facenti capo, direttamente o indirettamente, ai poteri del *princeps rei publicae*.

Le caratteristiche fisionomiche del *ius novum* classico furono due: la provenienza dei nuovi istituti (o delle innovazioni ai vecchi istituti), per via diretta o per via indiretta, dalla volontà normativa del *princeps*; la realizzazione dei diritti scaturenti da tali fonti mediante *cognitio extra ordinem*, cioè a mezzo di procedure estranee all'*ordo iudiciorum publicorum et privatorum*, cosí come definito dalle *leges Iuliae iudiciariae*. Caratteristiche che si ravvisano appieno non prima della fase adrianea, allorché: *a*) le *constitutiones principum* (*edicta*, *decreta*, *rescripta*, *mandata*) furono considerate surrogatorie della *lex publica* e apertamente si affermò che « *quod principi placuit, legis habet vigorem* »; *b*) delle fonti tipiche del *ius vetus* l'unica sopravvissuta e (scarsamente) operante fu il *senatusconsultum*, sostanzialmente trasformato peraltro in *oratio principis*, cioè in fonte indiretta della normazione imperiale; *c*) anche il *ius publice respondendi* decadde ed i giuristi passarono a compiere opera attiva, ai fini della evoluzione del diritto, solo nell'àmbito del *consilium principis*; *d*) la *cognitio extra ordinem* fece capo, come suprema istanza, esclusivamente alla volontà del *princeps*.

6. La giurisprudenza romana classica mancò indubbiamente, nel periodo del principato, dei caratteri che avevano qualificato l'attività giurisprudenziale nei secoli precedenti: il nazionalismo, la democraticità e la creatività. Tuttavia, ciò non vuol dire che essa abbia

avuto le caratteristiche opposte ma vuol dire soltanto che quei caratteri si ammorbidirono e in parte si trasformarono, nel nuovo periodo, sensibilmente.

Le caratteristiche peculiari della giurisprudenza classica furono, infatti: primo, un oculato tradizionalismo, che si manifestò nella cautela dei suoi esponenti di fronte all'abbandono dei vecchi schemi e delle vecchie concezioni, quindi nella tendenza a conservarli e ad utilizzarli entro i limiti del possibile; secondo, la selezione dei suoi rappresentanti ad opera dei *principes*, da intendersi però nel senso limitato che questi cercarono con varî mezzi di favorire alcuni giureconsulti, pur senza mai vietare esplicitamente agli altri di svolgere liberamente la loro attività; terzo, l'orientamento sistematico della sua opera, vale a dire la tendenza dei giuristi classici ad impiegare le loro attitudini « creative » piuttosto nella costruzione di « sistemi » espositivi e inquadrativi unitari del diritto già vigente che nella diretta o indiretta produzione di nuovi istituti.

Può sorprendere, almeno a tutta prima, il fatto che l'attività giurisprudenziale, sola fra tutte le manifestazioni della vita sociale romana, abbia tanto lungamente e validamente resistito all'assorbenza del potere dei *principes*. A mio parere, la ragione fondamentale della relativa autonomia della giurisprudenza classica rispetto al principato va vista nel suo « specialismo », in un rigoroso tecnicismo, richiamandosi al quale essa difese efficacemente (come è, del resto, avvenuto anche altre volte nella storia dei popoli), di fronte alle tendenze innovatrici dei *principes*, i valori della tradizione nazionale. La funzione che la giurisprudenza classica esplicò fu essenzialmente di frenare e disciplinare quelle tendenze innovatrici, di arginare validamente le infiltrazioni delle civiltà formalmente romanizzate attraverso le estensioni sempre piú larghe della cittadinanza, e insomma di assicurare la conservazione della « romanità » per circa tre secoli ancora, quanto meno sino ai Severi.

Beninteso, anche i giureconsulti classici, per poter giungere ad un « modus vivendi » con il potere di governo dovettero fare qualche sacrificio. Un primo sacrificio, piú apparente che reale, fu costituito dall'esclusione quasi completa dal loro campo di azione e di studio dei rapporti giuridici pubblici; o, piú precisamente, fu rappresentato dalla necessitata insistenza nel tradizionale disinteresse verso quegli argomenti, che erano estranei, del resto, al nucleo originario del diritto romano. Altro sacrificio, vero e increscioso, consistette nella rinuncia a quella « creatività », che aveva caratterizzato la giurisprudenza preclassica e che aveva fatto di questa l'interprete piú genuina e pronta delle

nuove istanze sociali (sia pure, è doveroso aggiungerlo, subordinatamente agli interessi del ceto dominante da cui erano espressi i suoi rappresentanti).

Ad ogni modo, la giurisprudenza classica, orientandosi verso l'attività teoretica e sistematica, principalmente in materia di diritto e processo privato, fu ben lontana dal ridursi ad una piatta azione classificatrice di norme. La sua tendenza, sopra tutto nella fase adrianea, alla creazione di concetti e di categorie generali, che schematizzavano in forma di teoremi solenni (pur inevitabilmente deformandola) l'esperienza viva dei secoli precedenti, fu espressione del suo coraggioso e sagace tentativo di sovrapporre all'iniziativa dei *principes* una tavola di valori giuridici immutabili (l'*aequitas*, il *bonum et aequum*, la *iustitia*, il *ius naturale* ecc.), che i *principes* non avevano il potere di contestare e di cui i giureconsulti si affermavano i depositari e gli interpreti piú qualificati. Non poco merito della conservazione della *respublica*, che già abbiamo segnalato nell'esame delle strutture costituzionali del mondo romano durante i primi due secoli ed oltre del principato, va attribuito insomma alla giurisprudenza classica.

Le dighe si ruppero, anche sul fronte della giurisprudenza, nella fase di crisi della *respublica* universale romana. La dissoluzione generale della « romanità » determinata dall'anarchia militare si riflettè in una paurosa decadenza dell'attività giurisprudenziale classica in ogni suo settore. Di questa grave resa della giurisprudenza classica i segni piú chiari furono costituiti dal quasi totale appiattimento delle personalità singole dei giureconsulti, di cui non restarono ai posteri che pochissimi nomi, nonché (fenomeni tutti ben noti) dalla sciatteria delle trascrizioni, dal superficialismo delle parafrasi, dalla vacuità delle annotazioni, nella tradizione manoscritta, dalle opere dei giureconsulti delle fasi precedenti.

4. L'ARCHETIPO AUGUSTEO.

1. Le considerazioni che precedono confermano pienamente la fondatezza dell'affermazione da cui siamo partiti: essere arbitrario e superficiale centrare un discorso storico-giuridico relativo al mondo romano dei secoli da Augusto a Diocleziano (e, in particolare, dei secoli da Augusto ai Severi) sulla sola istituzione di governo cui si dà il nome di « principato », o addirittura sul solo principato di Augusto.

Anche se fosse vero (ma vedremo subito quanto sia poco credi-

bile) che i poteri caratteristici dei *principes* siano stati tutti già conferiti o riconosciuti ad Augusto (tra il 27 a. C. e il momento della sua morte), l'analisi della realtà costituzionale e giuridica romana ci impone, in ogni caso, di ritenere che la *respublica Romanorum* non fu eliminata né da Augusto né da Adriano, né dagli stessi Severi, e che di *principatus* in Roma se ne debbono individuare nel periodo sino a tutti i Severi (sino cioè alle soglie del terzo secolo), per lo meno due: un principato « augusteo » ed un principato « adrianeo », entrambi comunque inseriti (meglio ripeterlo) entro un contesto giuridico-costituzionale che altro non fu se non la *respublica* romana, divenuta progressivamente « universale ».

Ma furono poi già tutti e pienamente di Augusto i poteri caratterizzanti del principato romano, tra cui l'*imperium proconsulare maius et infinitum*?

Dione Cassio, uomo del terzo secolo, non ha dubbi circa la risposta affermativa ed è pieno di precisazioni (non tutte in realtà pienamente precise) in proposito. Io peraltro penso che la ricostruzione dionea, accolta dalla generalità degli storiografi moderni, sia il frutto di una parziale « concentrazione » storica, favorita dall'indubbia incertezza e contraddittorietà delle molteplici notizie che affluirono a Dione Cassio e, non meno, dall'evidente inferiorità (o, se si preferisce, indifferenza) di questo autore di fronte ai problemi di una revisione storica che avrebbe dovuto essere (ma non lo è stata a sufficienza) anche giuridica. E aggiungo subito, per debito di chiarezza, che vengo con ciò a modificare, almeno in parte, l'impostazione adottata in precedenti occasioni.

2. La fonte prima cui occorre riferirsi in questo delicato lavoro è costituita dalle *Res gestae divi Augusti*, che sono peraltro un documento notoriamente contestatissimo nel suo valore di fedele testimonianza: sia perché chiaramente informato a scopi di propaganda, sia perché largamente tacciato, in piú punti, di sapienti distorsioni e di calcolate omissioni.

Pienamente convinto del carattere di fonte di cognizione puramente « atecnica » del diritto romano rivestito dalle *Res gestae*, io pongo tuttavia il problema se l'emendazione e l'integrazione delle notizie che Augusto ci fornisce debbano essere fiduciosamente affidate, come pur si suole, a fonti di conoscenza parimenti atecniche, e per di piú spesso influenzate da una realtà assai posteriore a quella augustea, anziché essere connesse, in primo luogo, ad una critica autonoma del documento. E, francamente, penso che la via da seguire sia quest'ultima e che, prima di dare facile ascolto ad un Tacito o ad un Dione Cassio (per parlare degli

autori piú in vista), sia doveroso chiedersi, utilizzando anche e sopra tutto gli elementi di informazione tecnica, se e quanto sia vero, o comunque attendibile, il quadro costituzionale che si intravvede al di sotto del contesto espositivo delle *Res gestae*.

Compilate forse in una data posteriore alla sconfitta di Varo del 9 d.C. (cfr. *Rg.* 26.2: *Germaniam ... ad ostium Albi fluminis pacavi*), le *Res gestae* furono comunque aggiornate e riviste anche stilisticamente poco prima della morte di Augusto (cfr. *Rg.* 35.2: *Cum scripsi haec, annum agebam septuagensumum sextum*; 4.4: *... cum scribebam haec et eram septimum et tricesimum tribuniciae potestatis*), in collegamento (è presumibile) col testamento dell'aprile del 13, di cui l'inizio (cfr. Suet. *Tib.* 23) richiama quasi alla lettera quanto si legge in *Rg.* 14.1. Il documento, a mio avviso, non ha per nulla il carattere di « zibaldone », piú o meno disordinato e sconnesso, che alcuni, dal Mommsen al Kornemann e al Wilcken, tendono ad attribuirgli. Vero è piuttosto che le *Res gestae*, pur nella loro unità ed organicità di esposizione, non sono e non vogliono essere né una esposizione cronologica delle imprese di Cesare Ottaviano, né tanto meno un quadro sistematico del suo principato.

Il « Leitmotiv » del documento (un motivo sapientemente amministrato dal suo estensore) è costituito dalla personalità eminente, addirittura eccezionale, di Augusto. E lo scopo è raggiunto attraverso tre blocchi successivi di capitoli: il primo (c. 1-14), che indica le cariche coperte dal principe e gli onori ricevuti da lui e (c. 14) dai nipoti Caio e Lucio Cesare, immaturamente scomparsi; il secondo (c. 15-24), che enumera le grosse spese sostenute da Ottaviano per il pubblico bene; il terzo (c. 25-33), che è finalmente quello che elenca ed esalta le vere e proprie *res gestae*, le gesta con cui Augusto riuscí a sottomettere a Roma il mondo (*quibus orbem terrarum imperio populi Romani subiecit*). Solo a titolo di appendice, ancor piú che a titolo di epilogo, seguono i due ultimenti che gli sembrano piú significativi ai fini di un'interpretazione giuridico-costituzionale del suo operato nei riguardi della *respublica Romanorum*.

giuridico-costituzionale del suo operato nei riguardi della *respublica*

Certo, le ambiguità in questo contesto non mancano. La sfumatura del c. 26.2, già riferita, con cui maschera il disastro patito da P. Quintilio Varo, ad opera di Arminio e dei suoi Cherusci, nella selva del Teutoburgo (9 d.C.), è una « dissolvenza » magistrale. Tuttavia, posto che lo scopo dichiarato del documento è solo quello di un'esposizione di fatti, non è lecito agli storiografi che lo interrogano qualificare di

« omissioni », o addirittura di omissioni dolose, i silenzi, se pur ve ne sono realmente e di veramente rilevanti, su vari aspetti di ordine costituzionale.

Sul piano costituzionale l'unica cosa che piú interessa Augusto è scindere nettamente tra loro due periodi: un periodo del tutto eccezionale, durante il quale egli ebbe un « suo » potere personale prevalente su tutto e su tutti, quindi anche al di fuori e al di sopra della *respublica*; ed un periodo successivo, iniziatosi tra il 28 e il 27 a.C. (sesto e settimo dei suoi consolati), durante il quale egli tornò ad essere « integrato » nella repubblica, in posizione eminente e spesso anomala rispetto alla tradizione, ma in ogni caso in posizione sempre subordinata alla sovranità del *senatus populusque Romanus*.

3. A questo proposito la divergenza tra l'esposizione delle *Res gestae* e il lungo racconto dioneo (53.1 ss.) non è soltanto divergenza di forma, legata al « genere » diverso delle due composizioni. È, se non erro, divergenza anche di sostanza, la quale, sopra tutto dopo l'esame che abbiamo dedicato alle strutture giuridico-costituzionali da Augusto ai Severi, depone per una assai maggiore credibilità, nei limiti della loro concisione, proprio delle *Res gestae* augustee.

Teniamo anzi tutto ben presenti i due famosi capitoli finali delle *Res gestae*, che qui vengono riprodotti nell'edizione da me accolta in « *Res gestae divi Augusti* » (2ª ed., Milano 1968):

34: [1] *In consulatu sexto et septimo, postquam bella* [*civ*]*ilia extinxeram,* | *per consensum universorum po*[*titus rerum omn*]*ium, rem publicam* || *ex mea potestate* [§] *in senatus populique Romani arbitrium transtuli.* | [2] *Quo pro merito meo senatu*[*s consulto Augustus appe*]*llatus sum et laureis* | *postes aedium mearum v*[*estiti*] *publ*[*ice coro*]*naque civica super* | *ianuam meam fixa est* [§] [*et clupeus aureu*]*s in* [*c*]*uria Iulia posi*|*tus, quem mihi senatum* [*populumque Romanu*]*m dare virtutis cle*||*m*[*entiaequ*]*e iustitia*[*e et pietatis caussa testatum*] *est pe*[*r e*]*ius clupei* | [*inscription*]*em.* § [3] *Post id tem*[*pus*] *auctoritate* [*omnibus praestiti, potes*] | *tatis au*[*tem*] *nihilo ampliu*[*s habu*]*i quam ce*t[*eri qui*] *mihi quo* | *que in ma*[*gis*]*tra*[*t*]*u conlegae* [*fuerunt*]. § |

35: [1] *Tertium dec*[*i*]*mum consulatu*[*m cum gerebam senatus et equ*]*ester ordo* || *populusq*[*que*] *Romanus universus* [*appellavit me patrem p*]*atriae idque* | *in vestibulo* [*a*]*edium mearum inscriben* [*dum et in curia Iulia e*]*t in foro Aug.* | *sub quadrig*[*ei*]*s, quae mihi* [*ex*] *s. c. pos*[*it*]*ae* [*sunt, censuit.* [2] *Cum scri*]*psi haec, annum agebam septuagensu*[*mum sextum*]. |

Come si vede, la grande svolta non si verificò, nella versione di

Augusto, da un momento all'altro, ma si realizzò nel giro di due anni consolari, attraverso (è da credere) tutta una serie di rinunce e di aggiustamenti intesi a far sí che le supreme decisioni tornassero al senato e al popolo: « *aliquo dato aliquo retento* », insomma. Dione, invece, non solo drammatizza gli avvenimenti concentrandoli essenzialmente nella clamorosa seduta in senato del 14 gennaio 27 a.C.: su questo potremmo anche sorvolare perché le scene madri e i solenni discorsi fanno parte del suo genere letterario. Il fatto è che Dione attribuisce incredibilmente ad Augusto, in quel discorso in senato, un « gran rifiuto » radicale e la restituzione incondizionata al senato di ogni suo potere straordinario (53.4.3): ἀλλὰ ἀφίημι τὴν ἀρχὴν ἅπασαν καὶ ἀποδίδωμι ὑμῖν πάντα ἁπλῶς, τὰ ὅπλα τοὺς νόμους τὰ ἔθνη rell.

Questa versione di Dione Cassio non regge, anzi è in contrasto con quanto lo stesso autore registra in altre parti della sua opera. Non tanto collide con la dignità di *princeps senatus* riconosciuta ad Ottaviano già nel 28 (cfr. Cass. Dio 53.1.3), ma forse da datare uno o due anni dopo (cfr. *Rg.* 7.2: *princeps senatus fui usque ad eum diem quo scripseram haec per annos quadraginta*), quanto confligge con il titolo altamente significativo di *imperator* a lui già solennemente riconosciuto o confermato nel 29 (cfr. Cass. Dio 52.41.3-4, ove si connettono esplicitamente a questo titolo caratteri di sovranità), quanto (a tacere d'altro: cfr. Cass. Dio 51.19.7 e 51.20.30) contraddice al mantenimento del *ius tribunicium* (da non confondersi con la *tribunicia potestas* del 23: cfr. Cass. Dio 53.32.5, *Rg.* 10.1 e 4.4) assegnatogli già nel 36 (App. *b.c.* 5.32, Oros. 6.15.6, Cass. Dio 49.15.6) e ampliatogli nel 30 (Cass. Dio 51.19.6). A questi titoli (particolarmente, *imperator*) e poteri (particolarmente, *ius tribunicium*) è difficile credere che Augusto abbia davvero rinunciato nel 27 a.C.

Ad ogni modo, è ancora piú difficile ammettere che la posizione di assoluta preminenza nello stato da parte di Augusto abbia avuto, dopo la scadenza del secondo triumvirato, quella radice « costituzionale », di concessione senatoria, che Dione sembra assegnargli.

Dione non sembra aver dubbi in proposito: il suo ἀποδίδωμι è inequivocabile. Invece noi sappiamo che il triumvirato venne a scadenza il 31 dicembre del 32, manchiamo di ogni ragionevole indizio per poter supporre (con O. Th. Schulz) che esso sia stato costituzionalmente prorogato (cfr. anzi *Rg.* 7.1: *triumvirum ... fui per continuos annos decem*, nonché Tac. *ann.* 1.2: *Caesar posito triumviri nomine, consulem se ferens et ad tuendam plebem tribunicio iure contentus* ...), e sopra tutto apprendiamo proprio da Augusto (cfr. *Rg.* 25.2 e 3) che

dopo la scadenza del triumvirato la base del suo prepotere fu quella, del tutto extracostituzionale, di uno « spontaneo » giuramento di fedeltà prestatogli dalle popolazioni italiche e da quelle provinciali: *Iuravit in mea verba tota Italia sponte sua et me belli quod vici ad Actium ducem depoposcit. Iuraverunt in eadem verba provinciae Galliae Hispania Africa Sicilia Sardinia.*

4. Questi primi raffronti tra le *Res gestae* e Cassio Dione, non solo confermano che le *Res gestae* sono di gran lunga piú attendibili, pur nel loro innegabile orientamento propagandistico, del verboso e superficiale Dione. Esse evidenziano qualcosa di piú (qualcosa che generalmente, a torto, si nega): la sincerità di Augusto in tutto ciò che non implichi una « deminutio » della sua personalità di grand'uomo.

Augusto, che oltre tutto è ben cosciente di riferirsi a fatti troppo recenti per poter essere celati ai suoi contemporanei, non è tanto ingenuo da volersi nascondere dietro un dito. « Glissa » abilmente su Teutoburgo perché si tratta di un cocente insuccesso della sua politica, ma non ha motivo alcuno per tacere della *coniuratio Italiae et provinciarum* (di cui a Dione sfugge la realtà, o quanto meno l'importanza), anche se trasfigura il valore di questo episodio (cfr. 34.1) in un *consensus universorum* che avrebbe sostenuto, in termini di « Realpolitik », il suo *potiri rerum omnium.*

Vi è motivo per ritenere, ciò posto, che Augusto abbia assunto, nelle *Res gestae,* un atteggiamento diverso in ordine agli avvenimenti (ed al significato costituzionale degli stessi) successivi al rientro nel quadro repubblicano verificatosi tra il 28 e il 27 a.C.?

A me non sembra. Anche per il periodo successivo al 28-27 a.C. tra un Dione Cassio che « costituzionalizza » alla leggera ogni avvenimento importante ed un Augusto che dice le cose come sono, sopra tutto se esse conferiscono lustro alla sua personalità, chi va nettamente preferito è Augusto.

Si è detto e ripetuto fino alla noia, contro questa impostazione interpretativa, che Augusto difende, per gli anni successivi al 27 a.C., una tesi precisa: quella della « restaurazione », *restitutio reipublicae,* da lui operata. È vero. Ma la *restitutio reipublicae* (terminologia che, comunque, non figura nelle *Res gestae,* ma altrove: ad esempio, nei *Fasti Praenestini* e nella *Laudatio Turiae*) non stette per Augusto in un innaturale e antistorico ripristino degli assetti costituzionali dei tempi, diciamo, di Catone il censore o addirittura delle nostalgie catoniane di un ancor piú lontano passato. Troppa acqua, è il caso di dirlo, era scorsa frattanto sotto i ponti del Tevere, né la *respublica* di Catone era, del resto,

e già lo abbiamo rilevato in precedenza (n. 5), espressione di una costituzione statale « rigida » e non modificabile.

Le grandi conquiste mediterranee avevano posto sul tappeto il problema delle province, del loro difficile governo, dei proconsolati autonomi e non legati al principio dell'annualità, di tutta una rete fitta e intricata di interventi esterni (e di ovvie ripercussioni interne) cui bisognava provvedere con metodi di volta in volta adeguati, quindi non sempre conformi tra loro, e col ricorso a personalità di spicco munite necessariamente di poteri di eccezione. Questa realtà della storia, evidentissima ai contemporanei di Augusto, non si poteva innaturalmente cancellare. Si poteva solo ripristinare lo scosso potere direttivo del senato e degli organismi tradizionali repubblicani. Questo e solo questo vogliono dire e dicono le *Res gestae* con le parole *rem publicam ex mea potestate in senatus populique Romani arbitrium transtuli.* Dunque la *restitutio* si verificò, secondo Augusto, nel senso che la *respublica* non fu piú né oppressa da una *factio* né subordinata al suo potere personale (*mea potestas*), ma fu riconsegnata al governo del *senatus populusque Romanus*, cui Augusto fu il primo a sottomettersi. In questa chiave è formalmente esatto anche il vanto, che Augusto mena, di aver ripristinato in Roma la *libertas*.

Lungi dall'essere un monumento di ambiguità, il c. 34.3, a mio modo di vedere, è, insomma, un documento di assoluta chiarezza, sempre che lo si rapporti alla realtà storica cui si riferisce. Le magistrature tradizionali (in particolare, quelle ordinarie) rimasero tutte in vita e funzionanti, né Augusto, quando le ricoprí (*quoque in magistratu*: dove il *quoque*, checché si sia fantasiosamente detto da alcuni, è ovviamente da intendersi come pronome, ablativo di *quisque*, e non come congiunzione), fu magistrato *sine collega* o con *potestas impar* rispetto a quella del *collega*. Se Augusto, dopo il 27 a.C., primeggiò in Roma su tutti, attuando in certo modo l'ideale del *princeps* ciceroniano, ciò fu per la sua ineguagliabile *auctoritas* personale (cfr. *Rg.* 8.5, 28.2, 34.3) e per il conseguente complesso di dignità e di poteri, sino al supremo appellativo di *pater patriae* del 2 a. C., attribuitigli liberamente, pur se « *necessitate urguente* », dagli organi costituzionali.

5. Un'analisi piú attenta dei poteri di cui Augusto fu titolare dopo la svolta del 28 a.C. altro non può che confermare la diagnosi di sostanziale credibilità delle *Res gestae* e l'identificazione nell'archetipo augusteo di un principato puramente personale calato nella costante giuridica della *respublica Romanorum*. Ed infatti è ben vero che le fonti letterarie attribuiscono al 27 ed al 23 a.C. l'assegnazione ad Augusto di

alcune rilevanti e ben definite potestà pubbliche, delle quali le *Res gestae* tacciono, ma le piú importanti tra queste notizie hanno tutta l'aria di ricostruzioni « a posteriori », fatte per dare una vernice di giuridicità a situazioni di potere che, ai tempi di Augusto, ancora non avevano assunto una precisa identità di istituzioni costituzionali.

Senza riprendere una per una le molte (troppe) discussioni che si fanno e che si potrebbero fare a questo riguardo, mi limiterò strettamente ai punti essenziali, cominciando dal periodo tra il 27 e il 23 a.C.

Successivamente (diciamo pure, per semplificare) al 13 gennaio del 27 a.C. la titolatura di Ottaviano si stabilizzò, a riconoscimento ed esaltazione della sua *auctoritas* personale, in *Imperator Caesar Augustus*, con l'aggiunta di altri titoli e onori tra cui fa spicco, per il suo rilievo giuridico, la dignità di *princeps senatus*. È possibile che Augusto abbia conservato il *ius tribunicium* (diverso dalla successiva *tribunicia potestas*), se è vero che gli fu conferito sin dal 36 a.C., ed è certo molto importante che il consolato gli sia stato rinnovato, con regolari elezioni, sino al 23 a.C. Tuttavia è poco credibile che la piattaforma della sua non diminuita (anche se giuridicamente regolarizzata) preminenza nella *respublica* sia potuta essere, in questo periodo, solo la suprema magistratura ordinaria. È evidente che il comando degli eserciti nelle province, tanto piú che molte azioni militari erano già in corso, dovette essergli confermato. Anche se questo le *Res gestae* non lo dicono esplicitamente, ciò che conta è che esse non celano affatto, tra i successi militari di Augusto, quelli databili tra il 27 e il 23 (cfr., ad esempio, *Rg.* 26.1: costituzione della provincia Galatia, avvenuta nel 25; *Rg.* 26.2: campagne in Gallia e Spagna, iniziate sin dal 29).

Il figlio adottivo di Cesare, già da tempo acclamato *imperator* per eccellenza, ebbe quindi sicuramente dal *senatus populusque Romanus*, in coerenza con la sua ufficiale proclamazione ad *Augustus*, l'incarico straordinario e ultrannale di continuare l'opera già intrapresa di pacificazione delle province in istato di agitazione, tutt'al piú lasciando ai proconsoli del senato l'amministrazione delle altre province, se ed in quanto non sollevassero problemi di repressione militare. Il che molto attendibilmente Svetonio (*Aug.* 47) conferma con queste parole: *provincias validiores et quas annuis magistratuum imperiis regi nec facile nec tutum erat, ipse suscepit, ceteras proconsulibus sortito permissi; et tamen nonnullas commutavit interdum.*

Ben diverso, in ordine al periodo 27-23 a. C., è il racconto di Dione (53.12.1 ss.). Egli non si limita ad esplicitare la attribuzione ad Augusto dell'*imperium* sulle province non pacificate, ma precisa che

l'attribuzione fu decisa per la durata di dieci anni (né mancherà di registrare in seguito ulteriori rinnovazioni) e sopra tutto inquadra questo potere entro una concessione di gran lunga piú importante, la cosí detta *cura et tutela rei publicae universae* (φροντὶς καὶ προστασία τῶν κοινῶν πᾶσα), la quale avrebbe fatto di Augusto, sin dal 27 a. C., una specie di sovrano (non si capisce bene se vitalizio o decennale) della stessa *respublica*.

Inutile dire che molti autori moderni si sono gettati con gusto su questa « notizia » dionea: notizia genericamente confermata da Strabone (17.3.25) e, in certo senso, due secoli dopo, da Sesto Pomponio (D. 1.2.2.11: *novissime ... evenit, ut necesse esset rei publicae per unum consuli ... igitur constituto principe datum est ei ius, ut quod constituisset, ratum esset*). Bontà loro, gli autori anzi detti precisano che il supremo potere di governo di Augusto ebbe durata solo decennale, cioè pari a quella dell'*imperium* sulle province, ma non si lasciano sfuggire la malignità che, se le *Res gestae* non ne parlano, ciò dipende dal fatto che esse mentono per la gola e vogliono coprire ad ogni costo (anche a costo di divenire risibili agli occhi dei contemporanei che le leggeranno) la realtà dell'autocrazia augustea. Ma, se possiamo agevolmente spiegarci che le *Res gestae* tacciano dell'*imperium* sulle province non pacificate, che non fu in sé attribuzione tale da alterare, almeno nella forma, la struttura essenziale della costituzione repubblicana, non possiamo seriamente spiegarci l'omessa menzione nel documento augusteo di una concessione che, ove avesse avuto carattere costituzionale (e non natura di riconoscimento politico della soverchiante personalità di Ottaviano e di motivazione della concessione dell'*imperium provinciale*), sarebbe stata di tale e tanta eccezionale importanza. E inoltre, se veramente ad Augusto fosse stato attribuito nel 27 a.C. un potere supremo di *cura et tutela rei publicae*, perché mai egli avrebbe sentito la necessità di promuovere, nel 23 a.C., una riforma, che certamente non valse ad indebolire, ma servì a rafforzare la sua posizione di giuridica preminenza nello stato romano?

A mio parere, insomma, è evidente (cosí pensa anche, da ultimo, il De Martino) che la φροντὶς καὶ προστασία τῶν κοινῶν πᾶσα, di cui parla Dione Cassio, vada intesa solo come la motivazione politica dell'atto giuridico di concessione ad Ottaviano dell'*imperium* sulle province non pacificate: il che spiega, del resto, come mai lo stesso Dione Cassio non torni piú su di essa per precisare che ebbe una durata decennale alla pari dell'*imperium* sulle province. Il silenzio delle *Res gestae* sulla concessione dell'*imperium provinciae*, della quale (ripeto) vengono

tutt'altro che taciuti od ombrati i risultati nei c. 26-33, va posto in relazione al fatto che l'*imperium* di Augusto (forse, in un primo tempo, *consulare* e, dopo il 23 a.C., certamente *proconsulare*) non era formalmente qualcosa di nuovo e di diverso e di strano rispetto agli *imperia* ordinari e straordinari già precedentemente assegnati dalla repubblica, per periodi di uno o piú anni, ad uomini eminenti, in vista della necessità e dell'opportunità di assicurarne le fortune militari.

Se da tutto ciò derivò, alla lunga, la formazione di un nucleo particolarmente prestigioso di *provinciae Caesaris* (tra le quali spiccava, per la sua peculiare organizzazione, l'Egitto), la causa ne fu essenzialmente politica. La radice fu cioè quella dell'*auctoritas* di Ottaviano che, già affermata prima del 27 a.C., non diminuí ed anzi si accrebbe, pur contenuta formalmente dall'*arbitrium senatus populique Romani*, successivamente.

6. Nel 23 a. C. Augusto rinunciò alla piattaforma giuridica del consolato. Console egli accettò in sèguito di essere eletto *honoris causa* solo nel 5 e nel 2 a.C., anno quest'ultimo in cui gli venne conferito il titolo di *pater patriae*.

Sorge pertanto l'esigenza di accertare quel che egli ebbe in cambio di questa rinuncia. E solitamente si risponde, pur con variazioni notevoli quanto ai particolari, che il cambio fu costituito dall'elargizione, decretata dal senato, della *tribunicia potestas* vitalizia da un lato, e di un parimenti vitalizio *imperium proconsulare maius et infinitum* dall'altro lato.

Le *Res gestae* (4.4) non passano sotto silenzio la prima confessione, avendo peraltro cura di specificare (cfr. *Rg.* 6.2) che piú volte Augusto chiese ed ottenne di gerire la carica insieme con un collega. Esse tacciono radicalmente della seconda, di cui è garante soltanto Dione Cassio (53.32.5, cfr. 54.3.3):

Καὶ διὰ ταῦθ' ἡ γερουσία δήμαρχόν τε αὐτὸν διὰ βίου εἶναι ἐψηφίσατο, καὶ χρηματίζειν αὐτῷ περὶ ἑνός τινος ὅπου ἂν ἐθελήσῃ καθ' ἑκάστην βουλήν, κἂν μὴ ὑπατεύῃ, ἔδωκε, τήν τε ἀρχὴν τὴν ἀνθύπατου ἐσαεὶ καθάπαξ ἔχειν ὥστε μήτε ἐν τῇ ἐσόδῳ τῇ εἴσω τοῦ πωμηρίου κατατίθεσθαι αὐτὴν μήτ' αὖθις ἀνανεοῦσθαι, καὶ ἐν τῷ ὑπηκόῳ τὸ πλεῖον τῶν ἐκασταχόθι ἀρχόντων ἰσχύειν ἐπέτρεψεν.

Di qui, ancor piú che per l'*imperium* sulle province non pacificate, la ricorrente accusa ad Augusto (accusa condivisa anche da me in passato) di aver deliberatamente (e stoltamente) cercato di occultare un potere che era in netto contrasto con la *restitutio rei publicae*.

Prima di giungere a questo estremo occorre però chiedersi, « *re*

melius perpensa », se questo *imperium proconsulare maius et infinitum* a titolo vitalizio, quale lo si ricava non senza qualche ben nota difficoltà interpretativa dal racconto di Dione Cassio, altro non sia, in realtà che il frutto della constatazione che i poteri di *imperium* riconosciuti ad Augusto (e rinnovati piú volte dopo il 27) ebbero, a partire dal 23 a.C., un notevole accrescimento progressivo sino alla morte di lui: un accrescimento determinato dal concorso di varie circostanze e di varie altre concessioni di contorno.

Quando si rifletta che ad Augusto furono riconosciuti a vita gli onori consolari, che a lui fu concesso il *ius primae relationis* e il diritto di convocare il senato in ogni momento che volesse, che inoltre (senza volere con ciò sottoscrivere l'affermazione dionea di un *imperium consulare* a vita concessogli nel 19 a.C.) non è dubbio che varî atti furono compiuti da Augusto *consulari cum imperio* (quindi in virtú di un *imperium infinitum*, diversamente dall'*imperium proconsulare* ordinario, che era *finitum*), che infine il compito di tenere militarmente a freno il mondo romano può aver comportato talvolta (« à la guerre comme à la guerre ») l'invadenza di Augusto anche in territori affidati ordinariamente a *proconsules* (ipotesi, questa, che spiega perché il proconsole d'Africa Cosso Cornelio Lentulo abbia tenuto il comando nel *bellum Getulicum*, intorno al 5-6 d. C., sotto gli auspici di Augusto: cfr. *Ann. ép.* 1940, 68); quando si rifletta su tutto ciò, e si lasci da parte un eccessivo rigore logico che è incompatibile con la varietà della storia, ci si può avviare a capire come mai i posteri, calati in una realtà non piú magmatica quale era quella dei tempi di Augusto, abbiano potuto facilmente « categorizzare » l'azione complessa di Augusto dopo il 23 a.C. in un *imperium proconsulare maius et infinitum* a durata vitalizia.

La *tribunicia potestas* e gli altri poteri e titoli che abbiamo riconosciuti come credibilmente attribuiti ad Augusto dal *senatus populusque Romanus* dopo il rientro nell'ordine costituzionale del 28-27 a.C. sanzionarono, senza alcun dubbio, la situazione di preminenza politica di lui nella *respublica*, ma non furono accompagnati né da una stabile e chiara ripartizione delle province in senatorie e imperiali, né dal conferimento a lui del supremo *imperium proconsulare maius et infinitum* a vita. Tutto fa credere che quest'ultimo istituto, che doveva essere il germe dell'impero assolutistico, si sia andato formando e stabilizzando (come « istituzione » appunto) solo dopo la scomparsa di Augusto. Il quale non ebbe bisogno di esso per far valere in ogni momento, quando e come volle, il peso di quella *auctoritas* personale e di quella qualità

eminente di *princeps*, di cui nelle *Res gestae* quasi ad ogni linea giustamente si vanta.

5. Considerazioni conclusive.

1. A conclusione di questa indagine, si può confermare, anzi tutto, che il *principatus* non è stato solo una realtà politica, ma è stato indubbiamente una realtà giuridico-costituzionale a sé stante e, in certa misura, abbastanza ben identificabile. Ma, come è da escludere « *ictu oculi* » che il principato poco o nulla abbia modificato dell'assetto strutturale della *libera respublica*, inserendosi in essa come mero fatto politico, come concretizzazione dell'ideale ciceroniano del *princeps*, cosí è anche da contestare che il principato abbia spazzato via d'un colpo la sostanza della costituzione repubblicana ed abbia dato vita, riallacciandosi addirittura al vero o presunto programma costituzionale di Giulio Cesare, all'assolutismo monarchico.

La seconda tesi, sostenuta in moduli e con argomenti diversi da numerosissimi autori, si conferma non meno estremista ed improbabile della prima, proclamata con la sua caratteristica e deformante « *vis polemica* » sopra tutto da G. Ferrero, in *Grandezza e decadenza di Roma* (pref. e *passim*), nel 1904.

Per intendere nella sua verità giuridico-costituzionale il *principatus*, occorre piuttosto evitare di farsi sedurre da due prospettive superficiali alle quali allettano le fonti romane di cui disponiamo: da un lato, la raffigurazione egocentrica ed autocratica che, a torto o a ragione, falsamente o non, si conferisce dalla maggior parte di esse a molti *principes*, a cominciare da Augusto; dall'altro, il riversamento di tutti gli aspetti caratterizzanti del principato, fondati o non fondati che siano, che si opera da quelle fonti, e in particolare da Dione Cassio, entro l'archetipo augusteo.

In realtà, il *principatus* non si costituí in un solo giorno (o nei pur molti anni del momento augusteo), non ebbe assetto sempre identico e inalterato, e nemmeno cedette il passo da un momento all'altro all'assolutismo dioclezianeo-costantiniano. La sua è la storia di un regime di governo « repubblicano », inserito cioè nell'assetto statale della *respublica* tradizionale, che progressivamente usurò quell'assetto fino a rendersene del tutto autonomo ed a fare di se stesso, nel corso del terzo secolo post-severiano, uno stato. Fenomeno, questo, tutt'altro che ignoto all'esperienza giuridica: fenomeno che esperienza insegna essere assai

difficilmente evitabile quando una democrazia (inteso il concetto nella sua accezione giuridica) cade nell'errore fatale di voler superare le sue discordie interne ed i suoi molti triboli operativi affidando e concentrando troppo (e troppo poco controllabile) potere di governo in un ufficio supremo o in una « élite » tendente a chiudersi, quanto meno per le sue doti di alta specializzazione, in se stessa.

Come ho già cercato di dimostrare in altre sedi, la storia del *principatus*, da Augusto a Diocleziano, è la puntuale conferma del lento ma inesorabile declino, per queste vie, di una democrazia antica (non meno democrazia, sebbene in forme proprie, della celebrata democrazia ateniese), che ebbe le sue origini nel compromesso licinio-sestio del 367 a.C.

2. Lasciando deliberatamente da parte il periodo tormentoso della crisi post-severiana, di *principatus* se ne possono, a ben guardare, distinguere in progressione due « tipi »: quello che abbiamo chiamato, tanto per dargli un nome, il principato « augusteo »; e quello che abbiamo chiamato, sempre per dargli un nome, il principato « adrianeo ».

Rispetto ai due tipi ora detti, ed in particolare rispetto al primo, di cui è stato peraltro la diretta matrice, l'« archetipo augusteo », si dica pure il « principato di Augusto », è un « unicum », perché la sua storia è quella di una formazione non ancora stabilizzata (« istituzionalizzata ») delle potestà del *princeps* e su di essa incombe il dato strettamente personale, irripetibile, dell'*auctoritas* di Augusto.

I destini del principato, inteso come istituzione giuridica, si giocarono alla morte di Augusto. Privato dei nipoti Lucio e Caio Cesare, morto il fedelissimo Agrippa, oppresso da grossi scandali familiari, umiliato dalla rotta di Teutoburgo, Augusto si rassegnò a fare dell'opaco Tiberio, richiamato nel 2 d.C. dall'esilio di Rodi, il proprio « alter ego »: un « alter ego » che assolutamente non reggeva al paragone con lui, pur nella sua accentuata decadenza di uomo. Ma, come registrerà con amarezza Tacito (*ann.* 1.7.1), fu la repubblica stessa a voler servilmente che, nella persona così poco prestigiosa del figlio di Livia, il principato non chiudesse la sua storia e, al contrario, si istituzionalizzasse: *At Romae ruere in servitium consules, patres, eques.*

Il principato « augusteo » ebbe dunque inizio, se vogliamo fissare una qualche data di riferimento, nel 14 d.C., con l'acclamazione di Tiberio a nuovo Augusto.

3. Quanto alle connotazioni tipiche dei due successivi principati, eccole ricordate in breve.

(*a*) Caratteristica del principato « augusteo » fu che tutti i poteri del *princeps* vennero considerati dipendenti da un esplicito e specifico

conferimento da parte delle assemblee popolari e inseriti entro un meccanismo repubblicano tuttora in qualche modo operante. Non solo mancò del tutto, in questa come nella fase successiva, la configurazione della ereditarietà del titolo di *princeps*, ma mancò altresí la concezione che una qualunque rilevanza giuridica (produttiva di quella che i giuristi chiamano una « aspettativa giuridica ») avesse o potesse avere, ai fini dell'elezione del *princeps*, la designazione del predecessore. Il *princeps*, insomma, non fu considerato un predestinato (dagli dei, dalla nascita o dal predecessore) alla direzione della cosa pubblica, ma fu ritenuto un cittadino liberamente portato dalle assemblee popolari all'altissima carica.

Quali fossero i poteri del *princeps* lo abbiamo detto a suo tempo. Qui è da sottolineare: a) che probabilmente fino a Traiano tutti i poteri del *princeps*, ivi compreso il cosí detto *imperium proconsulare maius et infinitum*, furono a lui attribuiti mediante regolari votazioni assembleari; b) che i limiti posti (a partire da Tiberio) alle attribuzioni elettorali delle assemblee popolari in ordine alle magistrature non ebbero nulla a che vedere con le votazioni assembleari relative all'investitura del *princeps*, perché il conferimento dei poteri al *princeps* avvenne mediante *leges publicae*, come dimostra la *lex de imperio Vespasiani* del 69 d. C. (CIL. 6 n. 930; cfr. *FIRA.* 1^2 n. 15); c) che, pur essendosi i *principes* assai preoccupati, a cominciare dallo stesso Augusto, della loro successione, e pur avendo essi a questo fine fatto ricorso a svariati accorgimenti (quali la chiamata del successore desiderato a proprio *coadiutor* o l'*adoptio* del medesimo), tuttavia nessuna qualifica giuridica « ad hoc », cioè come successore « in pectore », fu mai riconosciuta alle persone di cui il *princeps* in carica desiderasse la successione. È fuor di dubbio che, a livello politico, le votazioni assembleari erano decisamente influenzate dal *senatus* (e lo conferma ancora una volta il documento della *lex de imperio Vespasiani*) ed è altrettanto fuor di dubbio che, sempre a livello politico, gli orientamenti del *senatus* erano dettati da considerazioni varie, le quali andavano dai calcoli della convenienza ai fremiti della paura: ma quel che conta, ai nostri fini ricostruttivi, è il dato giuridico-costituzionale, il quale dimostra che la vecchia sovrastruttura repubblicana non era stata certamente abolita.

A conferma della persistenza non solo formale della sovrastruttura repubblicana nel principato augusteo, gioca anche il fatto che i vecchi organismi repubblicani ebbero ancora, sino a Traiano, una limitata, ma effettiva partecipazione, in concorrenza col *princeps*, al governo della cosa pubblica. Basta guardare, per tacer d'altro, alle non poche *leges publicae* dell'epoca, ai numerosi *senatusconsulta* normativi, alla non del

tutto spenta attività del *praetor urbanus* ed all'attività di supporto tuttora esercitata (compatibilmente con le lusinghe ed i condizionamenti implicati dal *ius publice respondendi*) dalla *iurisprudentia*. Il *princeps*, dunque, sottrasse all'iniziativa degli organismi repubblicani soltanto le faccende che piú direttamente riguardassero gli interessi politico-militari della *respublica* (quindi l'amministrazione dell'*imperium Romanum*), mentre per ogni altra materia si limitò ad esigere che le iniziative degli organismi repubblicani non fossero in contrasto con i suoi programmi e le sue direttive generali.

(*b*) Caratteristica del principato « adrianeo » fu di riportarsi alla realtà di una *respublica* che andava divenendo meno importante a confronto col vasto, ricco e autonomamente organizzato *imperium Romanum*, quindi sempre meno condizionante nei riguardi del *princeps*. Fu principalmente per ciò che, a cominciare da Adriano, il *senatus* perse quota politica, si isterilí quasi completamente ogni vitalità dei vecchi organismi repubblicani, prese progressiva consistenza il principio che i poteri del *princeps* fossero, in certo senso, già destinati alla sua persona in virtú della designazione operata dal predecessore e/o del sostegno assicuratogli dagli eserciti. Sta in fatto, peraltro, ed è di grande importanza ai fini della identificazione giuridica, che la validità costituzionale dei poteri del *princeps* dipese tuttora, se non da un'attribuzione da parte delle assemblee popolari, quanto meno da un riconoscimento « costitutivo » da parte del *senatus*.

A sostegno di questa caratterizzazione basterà ricordare: a) che, quasi certamente, a partir da Adriano (se non anche alquanto prima) i *comitia centuriata* non furono piú convocati per il conferimento dell'*imperium proconsulare maius et infinitum* al *princeps*, al quale l'*imperium* fu riconosciuto (con efficacia però formalmente attributiva) direttamente dal *senatus*; b) che, pur se i *concilia plebis tributa* continuarono effettivamente a riunirsi per il conferimento al *princeps* della *tribunicia potestas* (il che è presumibile, ma certo non è), la *lex de tribunicia potestate* passò ad essere un *posterius* (e quindi forse, in qualche caso, un implicito) del *senatusconsultum de imperio*; c) che Adriano introdusse l'uso di attribuire al successore « in pectore » la qualifica ufficiale di *Caesar*, rendendo giuridicamente rilevante (anche se non vincolante) la sua situazione di designato (salva conferma degli organismi repubblicani) alla successione; d) che il *princeps* fu indubbiamente considerato, all'esterno della *respublica*, e cioè nei confronti dell'*imperium Romanum*, particolarmente in alcune province, in certo qual modo sovrano per inve-

stitura o addirittura per essenza divina, dell'*imperium Romanum* stesso indipendentemente dalla sua designazione a *princeps rei publicae*.

La volontà del *senatus populusque Romanus* rimase ancora, in questa fase, l'elemento giuridicamente decisivo, ma è evidente che ne scadde di molto l'efficacia, con la conseguenza di un'ulteriore accentuazione del carattere di autoritarismo del principato.

4. Falsa si rivela, pertanto, l'impostazione del dilemma in cui si risolve, come ho segnalato all'inizio di queste pagine (n. 1 *sub* 2), il dibattutissimo problema della « natura giuridica » del *principatus*. Falsa sul piano storico, perché il *principatus* non si è concentrato nei secoli in un unico tipo, e tanto meno può essere fatto coincidere « in toto » con l'archetipo augusteo. Falsa sul piano giuridico, perché la *respublica*, in quanto forma di « stato », e il *principatus*, in quanto forma di « governo » dello stato, non sono categorie che si escludano necessariamente a vicenda.

Ad ogni modo, dato che le discussioni sulla natura giuridica del *principatus* si son fatte e si continuano a fare nei termini dell'indicato dilemma, vale la pena di intervenire nelle stesse, con qualche cenno di chiarimento informato alle conclusioni raggiunte in questo articolo. Rinviando, per la precisazione delle svariate teorie, alle indicazioni bibliografiche contenute nella piú recente monografia sulla materia, che è quella di F. Fabbrini (*L'impero di Augusto come ordinamento sovrannazionale* [1975] 37 ss. e *passim*), possiamo individuare, approssimativamente, i seguenti orientamenti di massima: *a*) il principato, a partire da Augusto, come monarchia assolutistica sovrappostasi alla languente *respublica*; *b*) il principato, a partire da Augusto, come istituzione monarchica inseritasi nella *respublica* in concorrenza col potere repubblicano tradizionale; *c*) il principato come protettorato o patronato esercitato dal *princeps* sulla *respublica*; *d*) il principato come ordinamento superstatale, armonizzante la *respublica* e l'*imperium Romanum*; *e*) il principato, sopra tutto con Augusto, come ibrido di libertà repubblicana e di assolutismo monarchico, il quale ultimo finí per prevalere; *f*) il principato come *respublica* riformata dall'inserimento del *princeps* come organo di supporto del suo governo tradizionale.

L'ultimo tra gli orientamenti sopra indicati è quello al quale, con le precisazioni fatte dinanzi, sono maggiormente incline ad avvicinarmi. Prima di chiudere queste pagine non sarà male, peraltro, dedicare qualche cenno critico agli altri orientamenti.

5. La concezione tuttora piú diffusa, come si è piú volte detto, è che con Augusto (a partire dal 31 a.C., oppure dal 27 a.C. o almeno dal

23 a.C.) sia finita (nei fatti, se non nelle forme) la libera repubblica e sia stata instaurata una monarchia assoluta: una monarchia non apertamente dichiarata come quella diocleziano-costantiniana, nondimeno una monarchia in cui tutti i supremi poteri e le piú vistose dignità si sommarono nel *princeps*, mentre gli organismi repubblicani furono ridotti a poco piú di una parvenza di quel che erano stati in passato.

A parte gli storici « generali » (tra i quali citerò, come piú recenti, il Domaszewski, il Pöhlmann, il Dessau, il De Sanctis, il Syme, il Wickert), possono essere significativamente citati, come sostenitori di questa concezione, taluni storici del diritto romano (tra cui il Padelletti, il Betti, il Wolff, il von Premerstein, il De Francisci, il Kunkel), che si distinguono, peraltro, per un certo imbarazzo a mettere sullo stesso piano di « costituzionalità » il principato di Augusto e quello di Diocleziano, sí che, in ordine al primo (e a quello dei successori immediati di Augusto), tendono in vari modi a sfumare le tinte ed a parlare di monarchia attenuata, limitata, mascherata e cosí via di seguito. Sia come sia, direi che sono stati proprio questi storici del diritto romano a mettere a nudo la intrinseca debolezza giuridica della concezione di una riforma in senso assolutistico dello stato romano, attuata da Augusto nel periodo 31-23 a.C. E mi riferisco particolarmente alle argomentazioni del De Francisci (e prima ancora del Premerstein), le quali sono tanto sottili da rasentare l'inconsistenza.

Anzi tutto è da ricordare che taluni fra gli elementi, su cui da alcuni giuristi si fonda la tesi monarchica, non trovano conferma affidante nella realtà dei fatti: tale, principalmente, la improbabile *cura et tutela rei publicae universae*, che senato e comizi avrebbero attribuito nel 27 a. C. ad Augusto (*retro* n. 5). Altri elementi e sopra tutto la *coniuratio Italiae et provinciarum* del 32 a.C. (che almeno dal De Francisci viene presentata come fondamento costituzionale dei poteri di Ottaviano tra il 31 e il 27 a.C. e come base perenne del suo predominio nello stato), sono stati d'altronde palesemente sopravvalutati, oppure non sono seriamente valutabili, per il loro carattere esclusivamente politico, al fine della risoluzione del problema. A favore della tesi monarchica militano dunque, a tutto stringere il problema, l'*auctoritas Augusti*, gli onori eccezionali resi in vita e in morte al *princeps*, nonché, infine, i due sommi poteri concessi ad Augusto nel 23 a.C.: la *tribunicia potestas* e il cosí detto *imperium proconsulare maius et infinitum*. Senonché, a parte i dubbi sollevati a suo tempo circa il conferimento ad Augusto dell'*imperium proconsulare* (*retro* n. 4 *sub* 6), e decisivo per il rigetto della tesi monarchica il fatto che la repubblica non si spogliò a titolo definitivo

delle funzioni connesse a due sommi poteri, ma li rimise ogni volta, ad ogni nuovo *princeps*, per propria libera (giuridicamente libera) determinazione: il che del pari avvenne per ogni altro potere e per tutti gli altri onori e dignità dei *principes*. Solo l'*auctoritas* di Augusto (e, mettiamo pure, di qualche suo successore particolarmente eminente) fu qualcosa di veramente proprio ed « originario » (qualcosa di non « ricevuto » dagli organismi repubblicani) del personaggio: ma fare dell'*auctoritas* personale la radice giuridica di una posizione sovrana del *princeps* sarebbe veramente un non senso.

Se Augusto, pago della *coniuratio Italiae et provinciarum* del 32 a.C., avesse continuato per tutto il corso della sua vita ad esercitare le potestà di cui godette dal 31 al 27 a.C., noi potremmo parlare di una fondazione « rivoluzionaria » di una monarchia, quanto meno di una sua personale monarchia, in Roma. Ma proprio perché Augusto, rinunciando a quella sua posizione extracostituzionale, si preoccupò, nel 27 e nel 23 a.C., di farsi attribuire poteri, straordinari quanto si vuole, sempre e soltanto dagli organi costituzionali della repubblica, dobbiamo concludere che il suo principato monarchia non fu. Ed è appena il caso di aggiungere che la nostra conclusione antimonarchica, valevole quanto meno sino a tutta la dinastia dei Severi, coinvolge anche le immagini, giuridicamente prive di rilevanza (anche se politicamente molto significative), della monarchia embrionale, della monarchia travestita e della monarchia temperata.

6. Per superare le troppe e invincibili obiezioni cui va incontro nel suo radicalismo la teoria della riforma monarchica, T. Mommsen ha formulato l'ormai famosa tesi della « diarchia », accolta e difesa anche da altri eminenti storici del diritto e della società romana (Karlowa, Willems, Girard, Kübler, Huvelin, Frank, von Mayr, Ferrabino). Il potere sul mondo romano sarebbe stato dunque spartito tra *senatus* e *princeps*, i quali avrebbero operato e cooperato in una approssimativa distinzione delle rispettive sfere di competenza, raggiungendo, nelle ipotesi di conflitto, soluzioni, generalmente transattive, intese ad assicurare non tanto il bene della *pax Romana*, quanto un certo equilibrio tra i loro interessi consolidati. Fu dal progressivo indebolimento del *senatus* e dal progressivo rafforzamento del *princeps* che derivò la fine dell'equilibrio delle forze, quindi la formazione del dominato.

Indubbiamente la tesi del Mommsen coglie con acutezza la realtà politica dei tempi di Augusto e dei suoi piú immediati successori ed esprime con altrettanta acutezza il lento degrado successivo del ceto senatorio nei confronti degli ambienti facenti capo (e aventi interesse

a far capo) al *princeps*. Di piú: essa prende fedelmente atto di quel dualismo legislativo, giudiziario, amministrativo di organismi tradizionalmente repubblicani e di uffici dipendenti dal *princeps* che indubbiamente caratterizzò, anche dal punto di vista delle forme giuridiche (l'*ordo* e l'*extra ordinem*), tutto il periodo da Augusto ai Severi e finanche a Diocleziano. Tuttavia non è lecito inferire dalla marcata divisione delle attribuzioni di governo, nei tempi di Augusto e del principato « augusteo », la « diarchia », vale a dire l'esistenza in quei tempi di due poteri « sovrani » concorrenti. La « divisione dei poteri », divenuta caratteristica degli stati moderni, non contrasta con l'unità dell'ordinamento statale.

Quali furono le fonti costituzionali del potere del *princeps*? Se è vero (e come il Mommsen ed i suoi seguaci non negano affatto), che alla radice dei pur vastissimi e ben poco controllabili poteri del *princeps* vi furono il *senatus populusque Romanus* con i loro provvedimenti di investitura, è evidente che il dualismo, la diarchia, giuridicamente non ha senso. È evidente cioè che il *princeps*, pur con le sue vastissime autonomie operative, si inquadrava sempre all'interno dell'ordinamento repubblicano.

7. Le stesse obiezioni valgono, forse anche a maggior ragione, per alcuni autori che hanno francamente riconosciuto la sopravvivenza della *respublica* come ente sovrano anche dopo il 31 o il 27 o il 23 a.C., ma si sono sforzati in modi vari di sostenere che anche il principato (e in particolare, al solito, il principato di Augusto) fu, parallelamente e del pari, un altro centro di potere sovrano connesso alla *respublica* e ad essa sopraordinato.

Questo indirizzo ricostruttivo è stato tradotto da V. Arangio-Ruiz nella formula del protettorato: il *princeps* come alto « protettore » della *respublica* tradizionale, in analogia con alcuni (peraltro discutibilissimi) schemi politico-giuridici ellenistici. La teoria ha riscosso adesioni (Pugliese-Carratelli, Dell'Oro ed altri), ma già da tempo io ho opposto che, anche a voler prescindere da un troppo stretto richiamo alle teorie della moderna scienza del diritto internazionale, un « protettore » (il *princeps*) che riceva investitura e alimento di validità dallo stesso stato « protetto » (la *respublica*) costituisce una « contradictio in adiecto ».

In realtà il *princeps*-protettore dell'Arangio-Ruiz non è un protettore, un sovrano, ma è un funzionario supremo cui la *respublica* affida (e può eventualmente anche sottrarre) i suoi vasti o vastissimi poteri. La sua caratteristica inalienabile, ricordiamolo, è di essere anzi tutto e sopra tutto *civis Romanus*.

P. Frezza, raccogliendo la proposta dell'Arangio-Ruiz, ha cercato di trasfonderla in termini piú precisi e piú « romani », sulla base di indizi specifici che si desumerebbero dalla storia stessa del principato di Augusto ed anche dei suoi successori. Protettorato no, egli ha detto, ma piuttosto « patronato » del *princeps* e della sua organizzazione sul *senatus populusque Romanus* e su tutto l'*imperium Romanum*, in virtú di un affidamento di tipo clientelare del mondo romano a lui. La *coniuratio Italiae et provinciarum*, sèguita il Frezza, avrebbe avuto importanti strascichi e incrementi anche dopo il 27 a.C., dando luogo appunto alla concezione del *princeps* come alto patrono (e in questo senso come protettore) della *respublica* e dell'*imperium*: lo confermerebbero i *vota* (*pro valetudine, pro incolumitate, pro felicitate* e via dicendo) formulati pubblicamente per l'imperatore, il titolo di *pater patriae* riconosciuto nel 2 a.C. ad Augusto e sopra tutto, sorvolando sul resto, la nuova concezione del *crimen maiestatis* (a danno del *princeps* e dei suoi familiari) come violazione di un giuramento di fedeltà.

Ora nessuno può negare che, al fondo di questa ricostruzione, vi è qualcosa di vero: vi è cioè l'attendibilità dell'affidamento al *princeps* ed alla sua *auctoritas* delle cure supreme della repubblica, la quale si comporta pertanto, nei riguardi del *princeps*, a guisa di *cliens*. Ma i casi son due: o si ammette che questo affidamento fu pieno e totale, e allora bisogna concludere che la *respublica* si svestí della propria sovranità riconoscendo la sovranità del *princeps* (tesi che abbiamo peraltro già visto poco fa quanto sia poco sostenibile), oppure si ritiene, come fa giustamente il Frezza, che la *respublica* non perse, tutto sommato, la propria sovranità, e allora bisgna dire che i poteri del *princeps-patronus*, per vasti che poterono essere, furono tuttavia poteri « derivati », quindi non ebbero quel carattere di « originarietà » che è tipico, per comune riconoscimento, dei poteri sovrani.

8. Il tentativo piú recente, quello di F. Fabbrini, è generoso, è svolto con grande spiegamento di energie argomentative, è tutt'altro che carente di acute osservazioni, ma costituisce, se non erro, la prova migliore di come sia possibile, in una ricostruzione del periodo da Augusto ai Severi, salvare la sovranità della *respublica* e difendere, tuttavia, il carattere sovrano del *princeps* e della relativa organizzazione di governo.

Il *principatus* fu sin dai tempi di Augusto, nella concezione del Fabbrini, « un'istituzione sovrannazionale, universale e pluralistica », intesa al coordinamento dei molti stati sovrani e distinti tra loro (a cominciare dalla *respublica Romanorum*) che fecero parte del mondo romano: non uno « stato federale » (né, aggiungo io, una « confederazione di stati »), cioè

un ordinamento « interno », ma un ordinamento « internazionale », nel quale coesistono, in perfetta indipendenza garantita dall'alta tutela dell'imperatore, i varî stati: e fra questi lo « stato romano ». L'analogia con la moderna « organizzazione delle nazioni unite » (ONU) è evidente e, del resto, dichiarata.

Senonché (a prescindere dal fatto che l'ONU ha una personalità internazionale, ma manca di una sovranità concorrente con quella degli stati-membri), questa teoria è storicamente e giuridicamente improbabile. Da un lato essa esaspera oltre ogni limite di verosimiglianza l'indipendenza delle comunità facenti parte dell'*imperium Romanorum* (e il relativo *suis legibus uti*), dall'altro essa trascura due punti essenziali: in primo luogo, che la designazione del *princeps* non venne mai fatta dall'insieme dei pretesi stati-membri dell'*imperium Romanorum*, ma venne fatta sempre dal *senatus populusque Romanus*; secondariamente, che l'unificazione progressiva di *respublica* e *imperium* in un unico contesto, che fu poi il *dominatus*, non avvenne in nome del preteso carattere internazionale dell'ordinamento facente capo al *princeps*, ma avvenne, come ben sappiamo, in nome ed al segno dell'estensione a tutti della *civitas Romana*, culminata nella *constitutio Antoniniana* del 212. Il *princeps* fu sempre, insomma, sino alla fine della dinastia severiana, promanazione del solo *senatus populusque Romanus* e svolse la sua azione unificante di tutto il sistema come esponente e solo come esponente della *respublica*.

9. L'inanità degli sforzi intesi ad una soddisfacente soluzione del problema ha indotto parecchi studiosi a chiedersi se il principato non sia da definire, sotto l'aspetto giuridico-costituzionale, un « ibrido » di elementi monarchici e di elementi repubblicani: un ibrido all'interno del quale si può solo ravvisare un lento prevalere nei secoli degli elementi monarchici su quelli repubblicani.

Questo orientamento è certamente, in molti autori che tralascio qui di indicare, il risultato di un affrettato atto di resa alle difficoltà del problema o, altrimenti detto, un comodo atteggiamento da « *miscelliones* » (Fest. 122 L.: *Miscelliones appellantur, qui non certae sunt sententiae, sed variorum mixtorumque iudiciorum sunt*). Ma per altri autori è diverso. L'orientamento dipende da approfondite analisi critico-ricostruttive, che esattamente vedono, o intravvedono, nel principato un continuo processo di trasformazione: dal fatto al diritto, dalla *respublica* al *dominatus*. Tra i vari studiosi di cui si potrebbe riferire (ad esempio, Schönbauer, Wenger, Rostovzev, Di Marzo, Grant, Salmon, Jones), ne vanno rilevati particolarmente tre: il Siber, il De Martino e il Guizzi.

H. Siber è stato quegli che, con varî studi e con varie approssima-

zioni successive, ha piú lucidamente puntualizzato uno stadio iniziale essenzialmente politico, quindi inquadrato nella costituzione repubblicana, del principato di Augusto ed il successivo evolversi « consuetudinario », con Augusto e con i suoi successori, del principato in assolutismo monarchico. L'indirizzo è felicemente illuminante, ma lo sarebbe probabilmente di piú se la ricerca del Siber non fosse concentrata sui poteri del *princeps* e non trascurasse la resistenza opposta dalle strutture costituzionali repubblicane, per due secoli ed oltre, al pieno dispiegarsi di quei poteri, senza piú rèmore di investitura del *princeps* da parte del *senatus populusque Romanus*. È in queste fasce troppo vaste di incerto e di indefinito (che invece non è propriamente indefinibile) che la teoria del Siber lascia, a mio avviso, scontenti.

F. De Martino (che in altri tempi, si tenga presente, aveva sostenuto la tesi di una repubblica « riformata » da Augusto in senso aristocratico) cerca di essere piú preciso del Siber ed attribuisce al principato di Augusto il carattere di « governo misto », misto di vecchi elementi repubblicani e di nuovi elementi monarchici: il prevalere di questi nuovi elementi monarchici (costituiti principalmente dal superamento del tipo tradizionale della città-stato, dall'esaltazione dei caratteri religiosi del potere imperiale, dalla funzione determinante assunta dall'esercito) portò progressivamente, con i successori di Augusto, all'affermarsi dell'assolutismo monarchico di tipo orientale. In questa concezione si rilevano esattamente i germi della formazione, a lunga scadenza, del dominato; ma è il punto di partenza, direi, che soddisfa poco. Il « governo misto » è, per il De Martino, il frutto di una ristrutturazione della *respublica* secondo uno schema (quello del *princeps* sovraordinato ai poteri repubblicani tradizionali) che l'ha resa inconciliabile con le tre forme classiche (monarchia, aristocrazia, democrazia) elaborate dalla filosofia greca. Questo è esatto, ma non risolve il problema se la repubblica, pur ristrutturata nell'organizzazione di governo, è rimasta *respublica*, fondata sul *senatus populusque Romanus*, o è diventata già con Augusto un'altra cosa. Dato che il De Martino ovviamente non nega, anzi sottolinea piú volte, l'investitura di Augusto da parte del *senatus populusque Romanus*, dobbiamo credere che, tutto sommato, anche per lui il cambiamento del regime di governo vi è stato, ma non vi è stata perciò la fine dei valori giuridici essenziali della *respublica*.

Ma si concretò veramente l'archetipo augusteo del principato in una riforma giuridico-costituzionale? Questo è il dubbio che sorge dalla lettura dell'ottimo saggio di F. Guizzi: il quale, pur non ponendo ancora in discussione il da noi contestato conferimento ad Augusto dell'*imperium*

proconsulare maius et infinitum, mette sottilmente in luce l'insuperabile ambivalenza della posizione costituzionale di Cesare Ottaviano, tra *res-publica* e potere assoluto, lasciando non a caso irrisolto, o piú precisamente sotto silenzio, il processo di stabilizzazione che avvenne (per un rigurgito, aggiungerei, della « grande paura » degli anni quaranta) solo dopo la morte di lui, a partire da Tiberio. In questo studio l'« ibrido » del principato augusteo non è, in altri termini, il segno di una resa alle asperità dell'argomento, ma è la ragionata, anche se implicita proposta di una caratterizzazione della stagione augustea come del momento « preparatorio », non iniziale, dell'istituzione del principato. Un passo avanti, dunque, verso l'esatta visione storica e giuridica della esperienza romana del *principatus*.

LE PROCONSOLESSE

1. — Questa è la storia vera, ma forse mai successa, di un grosso problema insorto nell'età di Tiberio a proposito delle mogli dei proconsoli romani. Ed è in particolare la storia di un senatoconsulto normativo che cercò di risolvere la discussa questione.

Quando fu emesso, e che contenuto ebbe, il provvedimento sulle « proconsolesse »? Le fonti alludono abbastanza chiaramente ad un senatoconsulto del 20 dopo Cristo. Ma la dottrina moderna, sulle tracce del grande Cuiacio [1], tende a negare il senatoconsulto del 20 ed inclina a sostenere l'esistenza di un *senatusconsultum*, di tenore parzialmente diverso, emanato quattro anni dopo, nel 24 della nostra èra.

All'argomento sono stato richiamato dalla lettura di un articolo, molto accurato ed acuto, pubblicato recentemente da una giovane studiosa [2]. Se espongo i miei rilievi, non è perché ritenga decisiva la mia tesi: tutt'altro. È perché penso sia utile, forse addirittura doveroso, sottoporre alla critica di chi sia meno miope di me i miei dubbi e le mie esitazioni. Dubbi ed esitazioni che sarà bene abbiano avvío da alcune brevissime note sui senatoconsulti normativi in generale.

2. — La storia dei senatoconsulti « normativi » è ben nota, ma poiché gli argomenti ben noti hanno l'inclinazione ad assumere pian piano contorni addirittura di certezza, almeno nel ricordo di chi vi si richiama senza ogni volta sentire il bisogno di riesaminarli, è bene rievocarla, sia pure in brevissimi tratti [3].

Il senato, come tutti sanno, era istituzionalmente un organo consultivo, non di produzione giuridica; ma l'altissima autorità politica

* In *Est. Alvarez Suárez* (1978) 201 ss. con il titolo: *Il « senatusconsultum » fantasma.*

[1] J. CUIACIUS, *In Dig. seu Pand. dom. Iustiniani imp. notae*, ad 1.16, in *Opera* 10 (Napoli 1758) 383: « Huius senatusconsulti meminit Tacitus lib. 4 ».

[2] L. FANIZZA, *Il senato e la prevenzione del « crimen repetundarum » in età tiberiana*, in *Labeo* 23 (1977) 199 ss.

[3] Per tutti: A. GUARINO, *Storia del diritto romano*[5] (1975) 418 ss.

di cui sempre godette, la relativa stabilità della sua composizione, la progressiva remissione ad esso dell'ultima parola su talune importantissime branche dell'amministrazione statale già in epoca repubblicana avanzata fecero dei suoi motivati pareri, i *senatus consulta*, una direttiva praticamente vincolante non solo per i magistrati che li avessero specificamente richiesti, ma per tutti i magistrati della repubblica, quindi indirettamente per tutti i cittadini [4]. Nell'età del principato, a partire proprio dai tempi di Augusto, questa efficacia normativa delle delibere del senato, se ed in quanto riferite o riferibili a fattispecie di carattere generale ed astratto, si consolidò e si diffuse: in parte perché il senato era puntigliosamente interessato a difendere contro l'invadenza dei *principes* la sfera delle materie tradizionalmente e tipicamente repubblicane; in parte (in parte sempre maggiore) perché i *principes* trovarono dapprima opportuno non contrastare il senato e trovarono poi addirittura comodo, man mano che il regime del principato si consolidò, valersi dell'avallo immancabilmente concesso dal senato, in questo nuovo clima, alle loro *orationes in senatu habitae*, cioè alle richieste di così detti *consulta* (ridotti, in realtà, ad ovazione di assenso) che essi si degnavano di esprimere, o di far esprimere da loro incaricati, mediante « discorsi » illustranti articolatamente il preciso provvedimento da emettere [5].

I senatoconsulti normativi, dunque, non hanno una « data » di nascita, un « *dies certus quando* » a partire dal quale si possa dire che essi hanno assunto una ben determinata fisionomia di istituto giuridico-costituzionale. Come per molte altre istituzioni costituzionali romane, di essi si può solo faticosamente, e approssimativamente, individuare un lungo periodo di gestazione cui si è sovrapposto, non si sa come e non si sa quando, una sorta di periodo di maturazione vitale, del quale peraltro non si può stabilire con sicurezza quando sia giunto a compimento. Certo è solo che Gaio, scrivendo le sue *Institutiones* sotto Antonino Pio, in pieno secondo secolo, dà per scontato, ormai, che i senatoconsulti facciano le veci delle leggi, ma aggiunge anche che in passato, in un passato che sarebbe rischioso voler troppo precisare, della cosa si discusse, che vi furono cioè molti dubbi in proposito [6].

[4] In proposito, da ultimo: G. CRIFÒ, *Attività normativa del senato in età repubblicana*, in *BIDR.* 71 (1968) 31 ss., con bibliografia.

[5] GUARINO (nt. 3).

[6] Gai 1.4: *Senatusconsultum est quod senatus iubet atque constituit; idque legis vicem optinet, quamvis fuerit quaesitum.* Circa mezzo secolo dopo Gaio, Ul-

Che si vuol dire con quanto precede? Questo. Che i giuristi romani, particolarmente del secondo e terzo secolo, di senatoconsulti normativi ne indicano come sicuri parecchi; altri invece, e in numero credibilmente maggiore, essi tralasciano di nominarli, non per ignoranza o per incuria, ma perché, per un motivo o per l'altro, non ritengono per certo che siano stati veri senatoconsulti normativi. Può essersi trattato di orientamenti espressi dal senato, e magari dalla maggioranza dei suoi membri, ma non riversatisi in votazioni formali. Può essersi trattato di voti senatorii ritualmente espressi, ma non esorbitanti dalla sfera del puro e semplice parere, cioè del *consultum* in senso proprio. Può essersi trattato di altro, che oggi non riusciamo ad immaginare. Non ha importanza fare un quadro preciso e completo di ciò di cui si è potuto trattare. Basti solo rendersi conto del fatto che sarebbe ingenuo ed antimetodico, da parte nostra, parlare precipitosamente del senatoconsulto normativo tale o del senatoconsulto normativo talaltro di fronte ad ogni accenno fornitoci dalle fonti intorno alla tale discussione o alla talatra votazione del senato romano, sopra tutto se la notizia attiene al secolo I dopo Cristo, cioè al secolo in cui piú sicuramente è ambientato il processo di formazione, tra mille dubbi sollevati da ogni parte, dell'istituto del senatoconsulto normativo[7].

Quanto ora detto vale sopra tutto per le notizie dateci da Tacito, e particolarmente per le notizie fornite da Tacito negli *Annales*, cioè nell'opera relativa al periodo (da Tiberio a Nerone) piú lontano, almeno per ciò che concerne gl'inizi, dai suoi diretti ricordi[8]. Tacito ha meriti universalmente riconosciuti di storiografo tendenzialmente imparziale e di attento utilizzatore dei verbali di seduta del senato (gli « *acta senatus* »), dei quali ebbe la fortuna di disporre[9]. Tuttavia, il taglio

piano (16 *ed.* D. 1.3.9) scriveva: *Non ambigitur senatum ius facere posse.* La dichiarazione di Ulpiano è piú generica, ma è piú ferma di quella di Gaio, pur se il reciso « *non ambigitur* » lascia trasparire anch'esso un lontano passato in cui del carattere normativo dei *senatusconsulta* si dubitò.

[7] Per tutti: E. VOLTERRA, sv. « *Senatus consulta* », in *NNDI.* 16 (1969) n. 2 (ivi bibliografia).

[8] Nato intorno alla metà del sec. I d.C., Tacito non fu testimonio diretto dei principati di Tiberio, Caligola e Claudio e non fu, comunque, testimonio maturo del principato di Nerone. Gli *Annales*, composti certamente dopo il 100, si riferiscono dunque ad un periodo estraneo alla memoria o alla buona memoria dello storiografo.

[9] La dimostrazione piú convincente dell'utilizzazione degli *acta senatus*, sopra tutto nei primi sei libri degli *Annales*, è in R. SYME, *Tacito* 1 (tr. it. 1967) 248 ss. e spec. 370 ss.

delle sue storie è politico, non giuridico. Non è che gli sviluppi del diritto e della costituzione non gli interessino, ma è, come tutti sanno, che precipuamente gli interessano gli avvenimenti, i personaggi, i conflitti umani: del che uno degli scenari da lui preferiti è la curia senatoria, con le discussioni che vi si verificano [10]. Che poi le discussioni in senato, su cui tanto spesso egli si ferma, siano sfociate o meno in un senatoconsulto, normativo o non normativo, ecco la cosa, oltre tutto assai difficile da precisarsi, che non sempre interessa l'impostazione del suo discorso e che pertanto egli può avere taciuta, distorta, o anche, in qualche altro caso, enfatizzata.

Veniamo, ciò premesso, alle proconsolesse.

3. — Nei suoi libri *de officio proconsulis*, scritti a cavallo tra il secondo e il terzo secolo per fornire un prontuario di utili direttive ai governatori delle province senatorie [11], il giureconsulto Domizio Ulpiano parla inequivocamente di un senatoconsulto normativo sulle proconsolesse emanato ai tempi di Tiberio, *Cotta et Messalla consulibus*, dunque precisamente nell'anno 20 dopo Cristo [12].

« Meglio che il proconsole si rechi in provincia senza farsi accompagnare dalla moglie: peraltro anche con la moglie può farlo, purché tenga presente che durante il consolato di Cotta e Messala il senato

[10] Altre fonti cui fece ricorso, e a pari titolo, Tacito furono, oltre le storie pubblicate precedentemente (di cui peraltro si discute), le opere storiche ed erudite di Claudio, i discorsi dei *principes* e gli *Acta diurna populi Romani* (un notiziario, diffuso in tutto l'impero, sull'attività del governo centrale e sulle principali vicende di Roma e della famiglia imperiale): C. QUESTA, *Studi sulle fonti degli Annali di Tacito*² (1963) 32.

[11] Sui *libri de officio proconsulis* (di Paolo, di Ulpiano, di Venuleio Saturnino) in generale e sui 10 libri *de officio proconsulis* di Ulpiano in particolare: A. DELL'ORO, *I « libri de officio » nella giurisprudenza romana* (1960) 107 ss., 117 ss. L'opera fu probabilmente composta durante il principato di Caracalla (chiamato « *imperator noster* »), comunque dopo la morte di Settimio Severo (denominato « *divus* »). Il riferimento esplicito all'*officium proconsulis* (dunque, al governo delle province senatorie) non volle implicare la irriferibilità dell'opera (e di ogni scritto dello stesso tipo) alle province imperiali, delle quali il *princeps* (che si avvaleva per ciascuna provincia dell'ausilio di un *legatus Augusti pro praetore*) era pur sempre governatore, sul piano formale, in nome della *respublica Romanorum*. Per la tradizione testuale dell'opera, v. F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen* (1960) 391 ss.

[12] A. DEGRASSI, *I fasti consolari dell'Impero romano* (1952) 8: M. Valerius Messalla Messalinus, M. Aurelius Cotta Maximus Messalinus.

espresse per l'avvenire l'avviso (*censuit futurum*) che, se le mogli di coloro che vanno ad esercitare uffici provinciali abbiano commesso un qualche delitto (*si quid uxores . . . deliquerint*), la resa dei conti (*ratio et vindicta*) sia chiesta a loro stessi »[13]. Cosí, in fedele traduzione, il testo riportato dai *Digesta*.

La prosa di Ulpiano (o del discepolo, o del « negro » che ha steso i *libri de officio proconsulis*)[14] non è un modello di stile, né linguistico né tecnico-giuridico. Per esempio, insistendo nel parlare di funzionari che « *proficiscuntur* » e di mogli che accompagnano i funzionari che « *proficiscuntur* » (cioè, letteralmente, che « partono »), Ulpiano usa un termine improprio, perché il periodo preso in considerazione per gli illeciti compiuti dalle mogli è quello della permanenza in provincia, non il momento dellla partenza[15]. Ancora: mentre la precisazione che il senatoconsulto si riferiva soltanto agli illeciti commessi dalle mogli in provincia sarebbe stata indubbiamente utile, addirittura necessario sarebbe stato essere meno vaghi nella frase « *si quid uxores . . . deliquerint* ». « *Delictum* » e « *delinquere* » sono terminologie che i giuristi dell'età classica adoperavano preferibilmente, anche se non sempre, per gli illeciti sanzionati con pene dal diritto privato (ad esempio, per il furto o per il danneggiamento)[16], non per gli illeciti sanzionati penal-

[13] D. 1.16.4.1 (Ulp. 1 *de off. proc.*): *Proficisci autem proconsulem melius quidem est sine uxore: sed et cum uxore potest, dummodo sciat senatum Cotta et Messalla consulibus censuisse futurum, ut si quid uxores eorum qui ad officia proficiscuntur deliquerint, ab ipsis ratio et vindicta exigatur.* Il passo fa parte di un brano iniziale dell'opera dedicato all'*ingressus proconsulis*: DELL'ORO (nt. 11) 122 ss.

[14] L'ipotesi del discepolo-redattore deve essere sempre presente quanto ai giuristi romani, i quali esercitavano la loro attività prevalentemente circondandosi di *auditores* e parlando agli stessi o davanti agli stessi. L'ipotesi del « negro », cioè del dipendente o del collaboratore incaricato (a pagamento o no) di sviluppare gli appunti dettati dal giurista, di riempire le lacune, eventualmente di estrarre da trattazioni piú vaste *libri singulares* relativi ad argomenti piú limitati, viene in mente per certi giureconsulti come Ulpiano o Paolo, i quali, pur essendo impegnatissimi nella vita pubblica, hanno lasciato una produzione straordinariamente copiosa e, specie Paolo, numerosissimi *libri singulares*. Naturalmente, non bisogna mai tralasciare, in materia, l'ipotesi alternativa dell'elaboratore o dell'epitomatore postclassico: GUARINO (nt. 3) 466.

[15] D'accordo che è al momento della partenza che il proconsole deve decidere se lasciare la moglie a casa. Ma il *senatusconsultum* citato da Ulpiano era relativo alla fattispecie delle mogli che, partite o non partite per la provincia insieme col marito proconsole, in provincia erano comunque arrivate e rimaste.

[16] Sul problema della distinzione tra *delictum* e *crimen*: A. GUARINO, *Diritto*

mente dal cosí detto diritto pubblico (quelli che oggi si dicono « reati »), che erano piú propriamente denominati « *crimina* ». Gli illeciti previsti dal senatoconsulto erano davvero illeciti privati, o erano invece anche illeciti pubblici, o erano addirittura solo ed esclusivamente illeciti pubblici? L'incertezza è innegabile, ed è ulteriormente accresciuta dal ricorso alla locuzione esitabonda « *aliquid delinquere* », che piú sopra ho cercato di rendere in italiano con la dizione « commettere un qualche delitto » [17].

Ad interpretare il dettato di Ulpiano in termini non solo letterali e di stile, ma anche di logica generale e di logica giuridica (la quale ultima è un po' diversa dalla logica pura e semplice) [18], il risultato piú attendibile mi pare che debba essere questo. Dato che il senato si riferiva alle mogli dei governatori provinciali, se ed in quanto facessero compagnia ai mariti in provincia [19], i delitti commessi dalle stesse dovevano essere in qualche modo collegati alla loro qualità di mogli dei governatori e dovevano consistere in attività illecite che esse compissero e potessero compiere approfittando di tale qualità. In teoria, o comunque in casi eccezionali, la moglie del governatore avrebbe anche potuto dare man forte al marito nel comandare un'azione militare o nell'ordinare una repressione sanguinosa [20], ma nella pratica dell'ordinaria amministrazione (o disamministrazione) le peculiari attitudini di

privato romano[5] (1976) 865 s. e bibliografia ivi. Altri riferimenti in M. KASER, *Gaius und die Klassiker*, in *ZSS.* 70 (1953) 169 ss. nt. 153 e 155.

[17] Precisa e corretta sembra invece la locuzione « *senatum ... censuisse futurum* », la quale mette in evidenza che il senato, nell'occasione del 20 d. C., non espresse un giudizio circa una fattispecie passata, ma manifestò un avviso da valere essenzialmente per l'avvenire.

[18] Cfr. A. GUARINO, *L'esegesi delle fonti del diritto romano* (1967) 568 ss.

[19] Ulpiano non avrebbe altrimenti basato sul senatoconsulto il consiglio ai governatori di non recarsi in provincia con le mogli.

[20] Il caso eccezionale fu quello di Agrippina maggiore, moglie di C. Cesare Germanico, che nel 15 d. C., presso Castra Vetera (Fürstenberg-Düsseldorf?), essendosi diffusa la voce che i Germani di Arminio erano in procinto di invadere le Gallie, si oppose fermamente a che fosse distrutto il ponte sul Reno: *femina ingens animi, munia ducis per eos dies induit militibusque, ut quis inops aut saucius, vestem et fomenta dilargita est.* Vero è che l'episodio fu accortamente esagerato da Seiano per fomentare i rancori di Tiberio verso Germanico, ma è anche vero che un contemporaneo della serietà di Plinio il Vecchio addirittura narra, a quanto riferisce Tacito, che Agrippina si pose in capo al ponte, prodigando elogi e ringraziamenti alle legioni che rientravano, quasi passandole in rivista. Su tutto ciò: Tac. *ann.* 1.69.

una moglie erano quelle di aiutare il marito, o magari di surrogarlo (e persino a sua insaputa), nel depredare i poveri provinciali, rubando o rapinando le loro fortune e devastando i loro beni. I provinciali, essendo stranieri rispetto ai Romani, non potevano esercitare contro gli stessi le azioni da *furtum*, da *rapina*, da *damnum iniuria datum*, che spettavano solamente ai cittadini; per le malversazioni commesse in provincia dai governatori, essi avevano invece ottenuto da vario tempo la possibilità di rivalersi attraverso la procedura delle *quaestiones repetundarum* [21].

Ma le mogli dei governatori (le mogli non *in manu mariti*, naturalmente) erano altra cosa dai loro mariti. Come oggi non esiste l'istituto giuridico della presidentessa, così allora non aveva rilevanza giuridica la proconsolessa. Che fare per porre riparo agli abusi di certe volitive signore? Ecco spiegato il senatoconsulto, il quale addossa ai mariti proconsoli, a titolo di *crimen repetundarum*, le ruberie, altrimenti non punibili, compiute dalle mogli intraprendenti.

4. — Stabilito provvisoriamente questo punto di partenza, relativo al 20 dopo Cristo, andiamo avanti negli anni.

Al 21 dopo Cristo, essendo consoli lo stesso principe Tiberio e il figlio di lui e di Vipsania Agrippina, Druso (Druso minore), Tacito (il quale, è bene dirlo subito, del senatoconsulto normativo dell'anno precedente non ha assolutamente parlato) ascrive una memorabile seduta del senato [22]. Nel corso della discussione dedicata alla designazione dei proconsoli d'Asia e di Africa, l'autorevolissimo Aulo Cecina Severo prorompe in una violenta critica del male che possono fare le mogli a coloro che sono impegnati in campagne militari ed in azioni consimili fuori di Roma e, traendo ad esempio se stesso e la prassi seguita nel suo passato, sostiene che bisogna esplicitamente vietare ai magistrati

[21] Le origini private del processo *de repetundis* (inteso alla restituzione di quanto estorto mediante concussione) sono messe in luce da W. KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, in *BAW.* 56 (1962) 61 s. e *passim.*

[22] Cfr. Tac. *ann.* 3.32. Tiberio informò per lettera il senato che l'Africa era nuovamente sconvolta da una scorreria di Taefarinate, il disertore numida, il quale sin dal 17 aveva dato inizio ad una guerriglia antiromana che si sarebbe conclusa col suo suicidio soltanto nel 24. Il nome di M. Emilio Lepido come nuovo proconsole fu vivamente attaccato da Sesto Pompeo, ma difeso da altri, col risultato che Lepido non ottenne l'Africa, ma l'Asia, mentre per il proconsolato d'Africa si deliberò di affidarne la scelta del titolare a Tiberio.

di farsi accompagnare dalle mogli in provincia [23]. La tesi, di cui qui non è il caso di esaminare le delicatissime implicazioni politiche [24], gli viene riguardosamente, ma fermamente contestata da Marco Valerio Messalla Messalino e nientemeno che dallo stesso Druso Cesare, il quale dopo la morte di Germanico, è l'erede presunto del principe. Finisce, dopo qualche rumore, che non se ne fa niente [25].

Non sono passati tre anni e nel senato si torna a parlare molto vivacemente di mogli. Consoli Lucio Visellio Varrone e Servio Cornelio Cetego, dunque nel 24 dopo Cristo, il senato è riunito per giudicare, con procedura *extra ordinem*, il consolare Caio Silio Aulo Cecina Largo e sua moglie Sosia Galla, accusati di illeciti commessi nel Basso Reno durante la campagna condotta nel 21 contro Floro e Sacroviro. Silio, comandante delle truppe romane, avrebbe lasciato piú a lungo del necessario, complice la moglie, le briglie sul collo di Sacroviro, né avrebbe lesinato, questo va da sé, ogni possibile ruberia [26]. Il *crimen maiestatis*, sopra tutto nella larga impostazione che esso va assumendo di « *impietas in principem* », è evidente sia per Silio che per Sosia Galla, o almeno è reso evidente, nel complesso di intrighi che caratterizzano i tempi, dagli ambienti interessati a dare un colpo, attraverso l'elimina-

[23] Cfr. Tac. *ann.* 3.33, spec. 3 e 4: « Non soltanto il sesso femminile è debole e non ha resistenza alle fatiche, ma, se lo si lascia fare, è crudele, ambizioso, avido di potere; le donne incedono tra i militi e se la fanno con i centurioni; una recentemente aveva presieduto agli esercizi delle coorti e alla sfilata delle legioni. Considerassero i senatori che ogni qualvolta i governatori venivano accusati di concussione il piú delle contestazioni era per le loro mogli; ad esse si attaccavano immediatamente tutti i peggiori elementi della provincia, da loro partivano le iniziative delle transazioni » (ecc.).

[24] Sul punto, ampiamente, FANIZZA (nt. 2) 200 ss. L'allusione piú immediata di Cecina è a Munazia Plancina, moglie di Cn. Calpurnio Pisone, legato di Siria nel 17 d.C., sulla cui invadenza cfr. *ann.* 2.55. Ma siccome il comportamento di Plancina nel 17-18 d.C. era stato chiaramente esemplato da quello di Agrippina, con cui Plancina intendeva rivaleggiare (cfr. *ann.* 2.43.4: *...et Plancinam haud dubie Augusta manuit aemulatione muliebri Agrippinam insectandi*), l'allusione ultima e piú sottile di Cecina andava ad Agrippina maggiore (*retro* nt. 20).

[25] Cfr. Tac. *ann.* 3.34. Germanico era morto di morbo misterioso nel 19 d.C.: *ann.* 2.82.

[26] Cfr. spec. Tac. *ann.* 4.19.4: « Le accuse riguardavano Sacroviro tenuto lungamente nell'ombra malgrado la certezza della guerra da parte sua, la vittoria macchiata per avidità e la moglie complice di questi misfatti. Non vi era dubbio che ambedue i coniugi fossero colpevoli di concussione, ma tutto fu rimesso ad un processo di *maiestas* e Silio prevenne la condanna imminente dandosi volontariamente la morte ».

zione di questi due comprimari, ad Agrippina ed al suo cosí detto « partito » contrario a Tiberio ed all'onnipotente Seiano [27]. Ci sarebbero anche gli estremi del *crimen repetundarum*, ma a questo proposito Tacito, una volta tanto, è chiarissimo: tutta la partita fu giocata sul *crimen maiestatis* [28].

In tutto il resto dell'episodio relativo a Silio ed a sua moglie Tacito torna però, come è suo solito, ad essere, a dir poco, complesso. Silio, questo è sicuro, si sottrae alla probabilissima sentenza di condanna mediante il suicidio, ma il suicidio non può impedire che si disponga la puntuale restituzione alla cassa imperiale, al *fiscus Caesaris*, di tutti i beni pervenuti all'ingrato per virtú della liberalità dell'imperatore [29]. Quanto a Sosia, che è rimasta ben viva, sembra che tutto il senato (o comunque la sua maggioranza) sia d'accordo nello spedirla in esilio, ma bisogna decidere il da farsi in ordine al suo patrimonio personale. E qui, se vogliamo tentare di capirci qualcosa, il meglio è di leggere tutti insieme il brano relativo di Tacito, suddividendolo in quattro parti [30].

a) *Sosia in exilium pellitur Asinii Galli sententia, qui partem bonorum publicandam, pars ut liberis relinqueretur censuerat.* Dunque: Sosia viene mandata (*pellitur*) in esilio conformemente al parere (*sententia*) espresso dal senatore C. Asinio Gallo Salonino, il quale aveva anche sostenuto (*censuerat*) che solo una parte dei suoi beni fosse da assegnare all'*aerarium*, affinché la parte rimanente fosse lasciata ai figli di lei. In altri termini, il senato si sarebbe adeguato alla *sententia* di

[27] R. A. BAUMAN, « *Impietas in principem* » (1974) 113 ss.; D. HENNIG, *L. Aelius Seianus, Untersuchungen zur Regierung des Tiberius* (1975) 41 ss.

[28] V. *retro* nt. 26. Le ragioni per cui fu accantonata l'accusa di *repetundae* furono, chiaramente, due: in primo luogo, che, non essendosi fatto avanti nessun accusatore all'epoca dei fatti (21 d.C.), tanto meno vi erano accusatori disponibili all'epoca del processo (24 d.C.: cfr. Tac. *ann.* 4.20.1); in secondo luogo, che il processo contro Silio, vere o non vere che fossero le colpe di costui e della moglie, fu tutta una montatura politica mascherata da forme giuridiche (cfr. Tac. *ann.* 4.19.2: *... proprium id Tiberio fuit, scelera nuper reperta priscis verbis obtegere*).

[29] Tac. *ann.* 4.20.1: *Saevitum tamen in bona, non ut stipendiariis pecuniae redderentur, quorum nemo repetebat, sed liberalitas Augusti avulsa, computatis singillatim quae fisco petebantur. ea prima Tiberio erga pecuniam alienam diligentia fuit.* Non si trattava solo dei doni ricevuti dall'imperatore, ma dei guadagni che la *liberalitas* di costui aveva fatto fare a Silio: cosa che stava molto a cuore a quel singolare personaggio di Tiberio. Sulla *liberalitas principis*: H. KLOFT, « *Liberalitas principis* », *Herkunft und Bedeutung* (1970), con bibliografia.

[30] Tac. *ann.* 4.20.1 (= *a*), 2 (= *b*, *c*), 3 (= *c*), 4 (= *d*).

Asinio Gallo (invio in esilio di Sosia) e, a quanto pare, anche all'argomentazione che lo aveva portato a sostenere, a corredo del suo punto di vista, che il patrimonio di Sosia fosse da *publicare*, cioè da requisire a favore dell'*aerarium populi Romani*, sottraendone una quota, presumibilmente piuttosto piccola, da assegnare ai figli [31].

b) *Contra M. Lepidus, quartam accusatoribus secundum necessitudinem legis, cetera liberis concessit.* Dunque: Marco Emilio Lepido, andando in avviso contrario, sostenne doversi assegnare (*concessit*) un quarto del patrimonio di Sosia agli accusatori, essendo imposto imperativamente dalla legge, e ai figli di lei tutto il resto. In altri termini, Lepido avrebbe aderito alla proposta di condanna all'esilio, ma avrebbe contestato la tesi della *publicatio bonorum*, sostenendo che i beni di Sosia dovessero essere assegnati ai figli, dedotto il quarto che non si poteva fare a meno, per rispetto della legge, di mettere in mano ai delatori [32].

c) *Hunc ego Lepidum temporibus illis gravem et sapientem virum fuisse comperior: nam pleraque ab saevis adulationibus aliorum in melius flexit. neque tamen temperamenti egebat, cum aequabili auctoritate et gratia apud Tiberium viguerit. unde dubitare cogor, fato et sorte nascendi, ut cetera, ita principum inclinatio in hos, offensio in illos, an sit aliquid in nostris consiliis liceatque inter abruptam contumaciam et deforme obsequium pergere iter ambitione ac periculis vacuum.* Dunque: consta a Tacito, per essersene appositamente informato (*comperior*), che questo Lepido fu a quei tempi uomo pacato e saggio, che molte cose volse al meglio staccandosi dalle decisioni spietate cui portava l'adulazione degli altri: il che induce a chiedersi se anche il favore o l'avversione dei príncipi dipendano, come tutto il resto, dal fato e dalla sorte di esser nati, oppure se una parte ne sia rimessa al nostro arbitrio, sí che ci sia consentito seguire senza vergogna o pericolo una

[31] V. invece E. KÖSTERMANN, *Cornelius Tacitus, Annales* 2 (1965) 90, seguito da FANIZZA (nt. 2) 206, cui sembra che il parere vincente, quanto ai beni di Sosia, fu quello di Lepido.

[32] V. *retro* nt. 31. Non vi è dubbio che il parere di Lepido è riferito in modo tale da poter sembrare addirittura una decisione (*concessit*), ma la formulazione piú organica della vera decisione del senato, presa nel suo complesso, è quella esposta nel periodo che precede. Si noti che, essendo ovvio (« *secundum necessitudinem legis* ») che gli accusatori ricevessero un quarto dei beni della condannata, il silenzio del primo periodo in proposito non equivale ad esclusione degli accusatori dai beni di Sosia. La questione era tra chi voleva lasciare ai figliuoli solo la metà del patrimonio e Lepido, che ai figliuoli proponeva di lasciar tutto ciò che non dovesse andare agli accusatori.

via intermedia tra la troppa spavalderia e il servilismo eccessivo. In altri termini, Tacito, palesemente colpito dall'atteggiamento di Lepido, interrompe bruscamente il racconto della seduta per chiedersi come mai un uomo della portata di Lepido abbia potuto sostenere una tesi cosí aliena dal « *summum ius* » formalistico caro a Tiberio, come quella che esclude la *publicatio* dei beni di Sosia, e risponde al quesito con considerazioni, convincenti o non convincenti che siano, che altro non possono dirsi se non « tacitiane » [33].

d) *At Messalinus Cotta haud minus claris maioribus, sed animo diversus, censuit cavendum senatus consulto, ut quamquam insontes magistratus et culpae alienae nescii provincialibus uxorum criminibus proinde quam suis plecterentur.* Dunque: M. Aurelio Cotta Massimo Messalino, uomo di nobiltà non inferiore, ma di animo diverso da quello di Lepido, opponendosi a costui (*at*), sostenne che fosse da stabilirsi (*censuit cavendum*) per senatoconsulto che i magistrati, anche se personalmente incolpevoli e ignari della colpa della moglie, venissero puniti per i *crimina provincialia* delle loro mogli alla stessa stregua dei crimini da loro stessi compiuti. In altri termini, Messalino Cotta riporta la discussione alla temperie che intende darle Tiberio con la sua tesi radicale, secondo cui tutti quanti i *crimina* commessi in provincia dalle mogli dei governatori provinciali devono essere addossati, da un senatoconsulto normativo, ai mariti [34].

5. — Ora si dica, dopo questa attenta lettura di Tacito, se la tesi espressa da Messalino Cotta risulti, sia pure implicitamente, essere stata accolta dai suoi colleghi senatori ed essere stata tradotta realmente in un senatoconsulto.

La risposta, in termini di ragionevolezza, è no. Il parere di Messalino Cotta, indubbiamente fatto per piacere a Tiberio ed a Seiano, è nulla piú che un argomento polemico nei confronti del parere di Le-

[33] Sul « *summum ius* » v. *retro* nt. 28 e Tac. *ann.* 4.19.3: « Con puntiglioso formalismo (*multa adseveratione*) dunque, quasi che contro Silio si procedesse a sensi di legge ..., i senatori vengono riuniti, con l'accusato che tace o che, ove mai tentasse di difendersi, non potrebbe evitare di sapere all'ira di chi egli si esporrebbe ».

[34] Il contro-intervento di Messalino Cotta conferma che Lepido rimase solo nella sua opinione tollerante e non ebbe partita vinta. Su Messalino Cotta (da non confondere col fratello maggiore M. Valerio Messalla Messalino, che è il Valerio Messalino di Tac. *ann.* 3.34.2-5: v. *retro* nt. 4 e nt. 25): FANIZZA (nt. 2) 204. Si tratta di uno dei due consoli ordinari del 20 d.C.: v. *retro* nt. 12.

pido. A Lepido, che dice « non tocchiamo, nei limiti del possibile, il patrimonio dell'accusata », Messalino Cotta replica che bisogna prendersela anche con i mariti innocenti di certe imputate. Il senatoconsulto in materia non è da lui proposto, ma è solo vagheggiato. D'altronde, i senatoconsulti venivano emessi sulla base di una richiesta di magistrato che fosse posta all'ordine del giorno del consesso, mentre tutto ciò non risulta per nulla dal pur diffuso resoconto di Tacito [35].

Eppure, come ho accennato all'inizio di questa nota, gran parte della dottrina non riesce a liberarsi dalla convinzione che proprio e solo nel 24 dopo Cristo sia stato emesso un senatoconsulto contro le mogli dei governatori provinciali e aggiunge che il senatoconsulto riferito da Ulpiano all'anno 20 altro non è che quello stesso del 24 [36].

Le ragioni principali che si portano a sostegno di questa teoria sono tre. In primo luogo, Tacito non parla del senatoconsulto del 20. In secondo luogo, sarebbe stato strano che Messalino Cotta avesse proposto nel 24 un senatoconsulto di contenuto identico o analogo a quello di quattro anni prima, oltre tutto senza neppure nominarlo. In terzo luogo, se è vero che i consoli del 20 dopo Cristo, citati da Ulpiano, furono proprio un Cotta e un Messalla, è pur vero che il proponente del senatoconsulto del 24 fu un Cotta Messalino. Deduzione: può darsi che Ulpiano abbia scritto, nel testo originale, « *senatum Cotta Messalino consulente censuisse* » e che un amanuense successivo, male interpretando le relative abbreviazioni, abbia trascritto « *senatum Cotta et Messalla consulibus censuisse* » [37].

[35] Cfr. T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* 3³.2 (rist. 1952) 953 ss. È appena il caso di aggiungere che Messalino Cotta, il quale non era magistrato in carica, non risulta aver presieduto la seduta del senato.

[36] Il primo spunto è in CUIACIO (nt. 1). Esso è stato sviluppato dallo stesso Cuiacio e da altri in un'ipotesi che può dirsi oggi corrente: v. E. VOLTERRA, *Una discussione del senato romano sotto Tiberio*, in *St. Grosso* 2 (1968) 9 nt. 9 e citazioni ivi, cui *adde* R.-J. POTHIER, *Le Pandette di Giustiniano* 1 (tr. ital. 1804) 104.

[37] La FANIZZA (nt. 2) 209 s., accoglie anch'essa questa ipotesi e la perfeziona rilevando che Ulpiano utilizzò i *libri de publicis iudiciis* e i *libri de officio proconsulis* di Saturnino (*retro* nt. 11) e che in queste opere di Saturnino i senatoconsulti vengono solitamente citati con l'indicazione della sola coppia consolare (cfr. Sat. 2 *de iud. publ.* D. 48.8.6), ma vi è anche un caso in cui non solo figura la coppia consolare dell'anno, ma figura altresí la persona del proponente: Sat. 2 *de iud. publ.* D. 48.2.12 pr.: *Hos accusare non licet: legatum imperatoris . . . ex sententia Lentuli dicta Sulla et Troione consulibus rell.* Potrebbe darsi, sembra concludere la Fanizza, che nel testo originario di Ulp. D. 1.16.4.2 figurasse qualcosa come « *senatum Cotta*

« Elementary, my dear Watson ». Ma l'avrebbe poi veramente detto, a questo punto, il grande Sherlok Holmes? Non credo. Dopo aver acceso la pipa, caricata del pessimo tabacco di cui parla Conan Doyle, egli avrebbe riflettuto che Ulpiano difficilmente avrebbe fatto il nome del consulente (Cotta Messalino) senza fare anche il nome dei consoli in carica (Cotta e Messalla), anzi avrebbe tenuto presente che, nella seduta del 24 dopo Cristo, Cotta Messalino non era un « consulente », un magistrato in carica che si fosse rivolto per direttive al *senatus*, ma era un senatore proponente del provvedimento. Venuto meno il primo entusiasmo prodotto, quanto meno nel dottor Watson, dall'argomento numero tre (quello dell'equivoco dell'amanuense), Holmes si sarebbe chiesto se l'argomento numero uno (quello del silenzio di Tacito sul senatoconsulto del 20) avesse una qualche consistenza e, forse in base ai rilievi da me fatti in ordine al taglio delle storie di Tacito [38], ne avrebbe fortemente dubitato.

La vera difficoltà, egli avrebbe sentenziato, è costituita, se mai, dall'argomento numero due, quello della coincidenza tra il senatoconsulto del 20 e la proposta avanzata da Messalino Cotta nel 24.

6. — Giusto. Come mai Messalino Cotta avrebbe proposto nel 24 dopo Cristo un senatoconsulto di contenuto pressocché corrispondente (analogo, se non proprio identico) a quello, di cui egli tace, del 20 dopo Cristo?

La risposta, a mio avviso, è molto semplice. Mentre il senatoconsulto del 20, quello riferito da Ulpiano, non va oltre l'ipotesi della ruberia compiuta o promossa dalla moglie del governatore in provincia [39], la proposta di Messalino Cotta non si riduce a questa figura di illecito,

Messalino consulente Cethego et Varrone consulibus censuisse futurum » e che un amanuense, dopo aver fatto cadere « *Cethego et Varrone consulibus* » (o dopo che questa locuzione era caduta in una trascrizione precedente), abbia trasformato il « *Cotta Messalino consulente* » in « *Cotta et Messalla consulibus* ». L'ipotesi è arguta, ma poco persuasiva perché presuppone un amanuense superficiale, ma dotto prosopografo che di un « *Cotta Messalino consulente* » non ha fatto un « *Cotta et Messalino consulibus* », ma, con rigorosa conoscenza delle coppie consolari di due o tre secoli prima, ha fatto un « *Cotta et Messalla consulibus* ». D'altra parte, non direi che il provvedimento ricordato da Saturnino in D. 48.2.12 pr. fosse un senatoconsulto: il MOMMSEN (D. *ed. maior.* ahl.) ha convincemente emendato « *Lentuli* » in « *Lentulo* ». Si noti infine che la coppia consolare di Cotta e Messalla viene citata puntualmente da Ulp. 8 *de off. proc.* in Coll. 8.7.2.

[38] *Retro* n. 2 e nt. 9.

tanto piú che non si tratta dell'ipotesi criminosa formante oggetto della seduta senatoria del 24 [40]. È di tutti i possibili *crimina provincialia* delle mogli, che Messalino Cotta si occupa e, tra questi egli si concentra sul crimine gravissimo di *maiestas*, che sulla scena della curia mostra come « donna dello schermo », per usare le parole di Dante, Sosia Galla, ma sullo sfondo fa intravvedere come vera accusata Agrippina maggiore.

E si badi. Non è che Messalino Cotta, nello squarcio di Tacito che abbiamo letto, voglia realmente ottenere il senatoconsulto che chiede. Germanico è morto da tempo e la minaccia di far ricadere sul marito, che è morto, i crimini della moglie, Agrippina, è una minaccia che, in sé e per sé presa, evidentemente non ha senso. Il fatto è che l'anno prima, il 23 dopo Cristo, è scomparso d'improvviso, avvelenato da Seiano, anche Druso Cesare, l'erede presuntivo alla successione di Tiberio [41], sí che Agrippina ha riacquistato parecchio terreno nella sua irriducibile ambizione di pervenire, attraverso la discendenza di Germanico, al monopolio del principato [42]. Reagendo alla eccessiva condiscendenza di Lepido in ordine a Sosia Galla, Messalino Cotta non solo ha confermato la posizione assunta tre anni prima dal fratello maggiore, Valerio Messalino, nella polemica con Aulo Cecina a proposito delle donne che sopraffanno i mariti governatori [43], ma ha trasparentemente accusato Agrippina di *maiestas* ed ha insieme contribuito a gettar ombra sulla memoria incomoda di Germanico. Sul piano politico, è quanto basta a lui, a Tiberio, eventualmente a Seiano, nel gioco fitto delle malevole allusioni e delle velate minacce che caratterizza quei tempi.

Direi, pertanto, che « ricostruire » il contenuto del senatoconsulto del 24, mettendo insieme quel che dice Ulpiano e quel che dice Tacito sia impresa tanto difficile quanto vana [44]. Dal connubio tra i due racconti esce solo la fantasia di un senatoconsulto normativo che, molto probabilmente, non è mai esistito.

È esistito, ed è stato riconosciuto dai giuristi come normativo [45],

[39] *Retro* n. 3.

[40] *Retro* n. 4.

[41] Cfr. Tac. *ann.* 4.8.1.

[42] Da ultimo, sul punto: M. PISANI, *Seiano e gli amici di Germanico*, in *Quaderni di Storia* 5 (1977) 189 ss.

[43] *Retro* n. 4 e nt. 24 e 25.

[44] V. invece FANIZZA (nt. 2) 211 ss., la quale peraltro limita il riferimento del preteso senatoconsulto del 24 d.C. al solo *crimen repetundarum* (*crimen*, è bene ripeterlo, che nel processo senatorio di quell'anno non venne in discussione).

solo il senatoconsulto del 20 dopo Cristo, quello che addossa al marito proconsole la responsabilità, a titolo di *crimen repetundarum*, delle ruberie organizzate, piú o meno alle sue spalle, dalla moglie esorbitante. Sacrosanto senatoconsulto, del quale non sarebbe inopportuna una replica anche ai giorni nostri, cosí pieni non solo di proconsoli e affini, ma anche di coniugi, figli e familiari vari, tutti terribilmente invadenti, degli stessi [46].

[45] Per l'intervento dei giureconsulti (o comunque degli esperti in diritto) nel riconoscimento dei senatoconsulti normativi cfr. la costituzione di Severo e Caracalla riferita da CIL. 3 suppl. 2, 14203[9] (corrispondente a IG. 12.5.132): *Videris nobis senatum consultum ignorare qui* (sic) *si cum peritis contuleris scies senatori populi Romani necesse non esse invito hospitem suscipere.*

[46] Per qualche considerazione in proposito v. A. GUARINO, *La sindrome da covata*, in *Diritto e rovescio* (1973) 389 ss.

CAVALIERI IMPUBERI

1. — Il giurista Gaio[1], nel parlare delle leggi limitatrici delle *manumissiones* emanate a Roma ai tempi di Augusto, precisa, fra l'altro, che la *lex Aelia Sentia* (4 d. C.) esigeva, al fine della piena efficacia della *manumissio vindicta* (cioè al fine dell'attribuzione allo schiavo affrancato della cittadinanza romana), che il *dominus* agisse davanti al magistrato in base ad una *iusta causa manumissionis* (cfr. *Inst.* 1.18-19).

Per il controllo della *iusta causa* e di ogni altro requisito (per le *causae probatio*), il magistrato doveva essere assistito da un *consilium* speciale. Ai tempi di Gaio, nel secondo secolo dopo Cristo, la composizione del *consilium* era di cinque senatori e cinque equestri romani puberi *in urbe Roma*, di venti *recuperatores* cittadini romani nelle province. *Consilium autem adhibetur in urbe Roma quidem quinque senatorum et quinque equitum Romanorum puberum; in provinciis autem viginti recuperatorum civium Romanorum rell.* (cfr. 1.20).

È vecchia questione quella relativa alla genuinità, o meno, del *puberum* apposto ad *equitum*: una specificazione, si noti, che non si legge nel corrispondente passo di Ulp. 13 *a* (*In consilio autem adhibentur Romae quinque senatores et quinque equites Romani*). Le ragioni del dubbio sono due: primo, che l'*equus publicus* era attribuito, di regola, all'età di diciassette anni, quindi a pubertà ampiamente raggiunta; secondo, che dato che tuttavia vi fossero equestri impuberi, sarebbe stato ovvio che al *consilium* fossero ammessi solo i puberi. Ond'è che Karlowa ha proposto audacemente di sostituire *equo publico* a *puberum*, mentre altri

* In *ANA.* 32 (1983) 187 ss.

[1] Sul tema di Gaio, per tutti: M. David - H. L. Nelson, *Gai institutionum commentarii* IV, *Kommentar 1* (1954) 32 s. Sugli equestri: Th. Mommsen, *Röm. Staatsrecht* 3.1 (rist. 1952) 476 ss., spec. 496 ss.; B. Kübler, sv. *Equites Romani*, in *RE.* 6.1 (1907) 272 ss., spec. 292 ss.; C. Nicolet, *L'ordre équestre à l'époque républicaine* 1 (1966) *passim*. Sull'iscrizione di S. Maria di Siponto: S. Demougin, *Eques: un surnom bien romain*, in *Ann. Sem. Mondo Classico Ist. Orient., Archeol. e Storia antica* 2 (1980) 157 ss., con letteratura.

(da Krüger a Bizoukides a De Zulueta) hanno sostenuto il carattere glossematico del *puberum*.

Io mi schiererei con coloro (da ultimo, David e Nelson) che non se la sono sentita di credere ad una alterazione del testo di Gaio. Certo, se vogliamo sottilizzare, anche *Romanorum* è superfluo: tra i requisiti per l'appartenenza all'*ordo equester* vi era, infatti, la cittadinanza romana. Ma cerchiamo di essere comprensivi col nostro giurista,

I *senatores*, oltre che Romani per definizione, erano implicitamente da intendere come puberi, anzi come almeno venticinquenni, visto che l'età minima per l'ammissione alla questura, e per mezzo di essa al *senatus*, era di venticinque anni. I *recuperatores* delle cause criminali in provincia era bene che fossero indicati, a scanso di equivoci, come cittadini romani, ma non era necessario che venissero contraddistinti anche con l'età minima, la quale era stata notoriamente fissata a venticinque anni (poi ridotti a venti) da una *Oratio Claudii de aetate recuperatorum* del 42-51 dopo Cristo. Quanto agli *equites*, bisogna invece tener presente che molti di essi erano di estrazione non romana e che la concessione della dignità equestre (con relativa ammissione alla cittadinanza) poteva essere fatta dai *principes* anche a giovanissimi ed era altresí divenuta, quanto meno nel secondo secolo, a trasmissione ereditaria.

Gaio, insomma, ha utilmente sottolineato, a beneficio dei suoi scolari, che gli *equites* del consiglio, oltre che Romani, dovevano essere quanto meno *puberes*: puberi cosí come, ad esempio, i *cives Romani* ammessi ad essere testimoni nella *mancipatio* (cfr. 1.119).

2. — Le difficoltà non sono peraltro esaurite. Ed una prima difficoltà è questa: come mai per gli *equites* Gaio si accontenta della pubertà, vale a dire dei quattordici anni per gli uomini, e non sale ai diciassette della concessione dell'*equus publicus* o al minimo dei venticinque anni dei *senatores*?

Una brava studiosa, di cui riparleremo tra poco, S. Demougin, si è forse, a questo proposito, un po' pasticciata tra pubertà e maggiore età (25 anni, poi ridotti a 20), sorvolando sul fatto che quest'ultima rilevava per i soli *patres familiarum* e solo a fini patrimoniali privati, mentre componenti il *consilium* (lo stesso si dica per il *senatus* e per i *collegia iudicum*) potevano essere, *iure publico*, anche i cittadini che fossero tuttora *filii familiarum*. Non è questa la via per giungere alla risposta. Molto piú semplicemente è da dire che, non essendovi ai tempi di Gaio una età minima per essere equestri, il solo criterio cui il giurista poteva far capo, per mettere in evidenza la necessità che gli *equites*

ammessi al *consilium* fossero capaci di intendere e di volere, era il criterio generale (e minimo) della *pubertas*. È pensabile, d'altro canto, che « in concreto » non entrassero a far parte del *consilium* equestri da poco giunti alla pubertà. Probabilmente era ben difficile che i membri tutti del consesso non fossero ampiamente usciti dalla sfera, socialmente rilevante, della *adulescentia*, vale a dire dei primi venticinque o trenta anni di vita.

Chiuso col passo di Gaio, resta la seconda difficoltà. Ai tempi della *lex Aelia Sentia*, e piú in generale ai tempi di Augusto e dei Giulio-Claudii, gli equestri potevano avere età inferiore ai diciassette anni, e magari essere addirittura impuberi, o non ancora?

Secondo l'autorevolissimo parere del Mommsen, largamente seguito, nel primo secolo dopo Cristo la dignità si sarebbe mantenuta strettamente legata (salvo che per i membri della famiglia imperiale ed altri pochissimi privilegiati) alla effettiva concessione dell'*equus publicus* da cavalcare. Secondo il Kübler ed altri, no: il materiale epigrafico dimostrerebbe abbastanza chiaramente che già nel primo secolo vi erano a Roma equestri di età impubere, cui la dignità era stata direttamente attribuita dal *princeps* o cui la dignità stessa era indirettamente pervenuta a titolo successorio dai rispettivi padri. La Demougin, a sua volta, pur ammettendo che il Kübler abbia ragione per l'età dei Flavii (il che si deduce da CIL. 6.1605 e 1858), si arrocca a difesa del Mommsen quanto meno in ordine alla età di Augusto e dei Giulio-Claudii.

Tuttavia, il prezzo da pagare per questa tesi è costituito da una lettura assa poco persuasiva di un'iscrizione dell'epoca.

3. — L'iscrizione in parola è stata trovata a Siponto ed è stata pubblicata, in un testo che può dirsi sicuro, sin dal 1878.

Si tratta di un epitaffio su quattro righi:

D(ecimo) Iulio D(ecimi) l(iberto) Diochari, / augustal(i) anni primi, / Iulia D(ecimi) f(ilia) Tertulla filia. / C(aio) Luccio L(uccii) f(ilio) equiti annorum V.

La dedica principale è ad un Decimo Diochares liberto di Decimo, il quale fu fatto augustale nel primo anno di istituzione di questo collegio (14 d. C.). Autrice della dedica è la figlia Giulia Tertulla, che figura nel terzo rigo. Il quarto rigo è relativo ad un sopravvenuto: Caio Luccio figlio di Luccio, *eques* di appena cinque anni, di cui può supporsi madre Giulia Tertulla e nonno materno l'augustale Decimo Giulio Diochares.

Eccoci, dunque, di fronte ad un equestre addirittura *infans*, vissuto, diciamo, nei primi decenni del primo secolo. Senonché la Demougin

replica: *eques* non è affatto la dignità di equestre, è solo il *cognomen* del fanciullo Caio Luccio. E a sostegno di questa congettura essa adduce tre o quattro epigrafi in cui sembra, piú o meno sicuramente, che *Eques* sia appunto un cognome (cfr. CIL. 2.5964, CIL. 9.3928, *MemLinc.* 1901, p. 100).

Senza avventurarmi nella discussione sui singoli testi, io mi limito qui a far presente una sola considerazione. Il soprannome (*cognomen*) di *Eques*, posto che non sia stato eccezionalmente in riferimento alle qualità di cavallerizzo di un personaggio determinato o di qualche suo ascendente, deve essere stato, di norma, in connessione proprio con la dignità di *eques* a lui conferita dal principe, o a lui in qualche modo trasmessa (anche senza regole successorie precise) da suo padre o dai suoi avi. Sempre cosí, del resto, con i *cognomina*. « Ergo », il quinquenne C. Luccio presenta molte e solide probabilità, anche se *eques* sta ad indicare il suo *cognomen*, di essere stato equestre o figlio di equestre.

Se poi prestiamo attenzione allo stile di tutto l'epitaffio di Siponto, direi che l'ipotesi che C. Luccio vi sia commemorato in quanto *eques* si rafforza non poco. Del prestigioso avo Decimo Giulio Diochares si segnala che ottenne il titolo di Augustale a tempo di « record »: fu *Augustalis anni primi*. Del presunto nipotino in linea femminile, Caio Luccio, si segnala, in piena corrspondenza, un altro primato: all'età di cinque anni era già cavaliere.

DAGLI « IMPERATORES » ALL'« IMPERIUM »

1. L'« IMPERATOR » REPUBBLICANO.

La monografia di R. Combès sul titolo di *imperator* nella Roma repubblicana si rivela ad ogni nuova verifica uno strumento veramente prezioso di lavoro: prezioso per la completezza e la precisione dei dati, per l'equilibrio della loro elaborazione e (non guasta per nulla) per la chiarezza della trattazione (C. R., « *Imperator* ». *Recherches sur l'emploi et la signification du titre d'Imperator dans la Rome républicaine* [Paris, Presses Univ. de France, 1966] p. 492; manca un indice delle fonti citate). L'opera è divisa in due parti: la prima (« Le titre d'*imperator* », p. 9 ss.) di taglio piú apertamente storico, la seconda (« Le portrait de l'*imperator* », p. 189 ss.) di struttura analitica.

Secondo l'a. (v. anche p. 441 ss.), i gradi successivi della vicenda sono stati quattro: il primo, aperto dalla consacrazione di una statua di *Iupiter imperator* fatta da T. Quinzio Cincinnato nel 380 a. C.; il secondo, aperto dall'attribuzione del titolo di *imperator* al giovanissimo e vittorioso Scipione in Spagna nel 209 o 208 a. C.; il terzo, aperto da Ottaviano quando, nel 40 a. C., trasformò il titolo in suo prenome; il quarto, aperto da Vespasiano nel 68 d. C., quando il titolo di *imperator* (quasi completamente abbandonato dai successori giulio-claudii di Augusto) fu da lui stabilmente ripreso come qualifica della carica del *princeps*. Il terzo e quarto stadio sono notoriamente pressoché sicuri: tutto l'interesse della trattazione verte perciò sul secondo (piú ancora che sul primo) stadio, e in particolare sul noto problema, animosamente discusso dal Momigliano (*Ricerche sulle magistrature romane*, 2. « *Imperator* » [1932], oggi in *Quarto contributo allo storia degli studi classici e del mondo antico* [1969] 284 ss.), sul se il titolo di *imperator* si sia mai accompagnato, prima del 90 a. C., a quello di *consul* (o comunque di magistrato ordinario *cum imperio*).

* In *Labeo* 17 (1971) 99 s.

La tesi radicalmente negativa del Momigliano (secondo il quale, è noto, l'acclamazione ad *imperator* veniva fatta, prima del 90, solo a favore di comandanti di eserciti che non avessero o piú non avessero la carica implicante a titolo ordinario l'*imperium*) è respinta con buoni argomenti testuali (v., riassuntivamente, in appendice [p. 451 ss.], la lista cronologica delle acclamazioni sicuramente attestate dal 209 al 23 a. C.), ma non è risolto il problema, o quanto meno la curiosità, proveniente da alcuni testi in cui si parla di un *imperator* senza indicare la carica di *consul* che pure il personaggio, stando al Combès ed alla *communis opinio*, avrebbe indubbiamente rivestito. E qui è il caso di segnalare, per coincidenza, un altro eccellente lavoro che è stato dedicato da N. Criniti all'edizione ed all'illustrazione, accuratissime e addirittura minuziose, della lamina bronzea di Cn. Pompeo Strabone (Criniti N., *L'epigrafe di Ausculum di Gn. Pompeo Strabone* [Milano, ed. Vita e Pensiero, 1970] p. VII-266, 2 fuori testo): la famosa epigrafe, scaturita da ritrovamenti del 1908 e del 1910 (Gatti), che diede la stura ad una furiosa polemica tra il Pais e il De Sanctis (cfr. p. 35 ss.), accomunati, nel discutere dell'integrità della lamina, da un particolare comune, e cioè dal particolare che né l'uno né l'altro l'aveva ancora vista da vicino.

Come è noto, in questa epigrafe, *Cn. Pompeius Sex. f. imperator virtutis causa*, assistito da 59 personaggi (molti dei quali poi divenuti notissimi) componenti il suo *consilium* militare, figura aver conferito la *civitas Romana* nei pressi di Ausculum a 30 valorosi *auxiliares* spagnoli del territorio di Saldubia. Quando procedette Pompeo alla *civitatis donatio*? Nel 90, in veste di *legatus* del console P. Rutilio Lupo e di *consul designatus* per l'anno successivo, o nell'89, in veste di *consul* effettivo, quando per di piú le cose militari gli andarono decisamente meglio dell'anno precedente? Mentre il Combès (p. 68 ss., 73 ss., 84 ss.), come del resto lo stesso Momigliano, è dubitoso, il Criniti (p. 47 ss.) si professa quasi sicuro che l'acclamazione di Pompeo ad *imperator* (nel senso di generale vittorioso sui nemici) ebbe luogo nell'89 a. C. (o dopo la battaglia d'Ascoli, o dopo la dedizione dei Vestini, o subito dopo la presa della loro città) prima del 17 novembre (data della *civitatis donatio*) e prima del trionfo seguito il 25 dicembre: « nella stesura dell'epigrafe ... l'incisione non tenne conto dell'anno ... né del titolo di *consul* di Pompeo Strabone, come non necessariamente indispensabile alla legalità del decreto, e d'uso ancor raro ».

Il che, direi, convince sino ad un certo punto, perché è quanto meno strano che, fra tanti particolari del pari non strettamente indispen-

sabili di cui è ricca l'epigrafe, manchi proprio quel particolare cosí appetitoso per una celebrazione elogiativa che era costituito dal titolo consolare. Tutto sommato, almeno a mio avviso, il problema della data della lamina di Ausculum non può dirsi risolto. E in ogni caso, quanto al problema piú generale, la tesi del Momigliano, almeno come segnalazione di una precisa tendenza, ha ancora diritto ad essere presa in seria considerazione.

2. Il trionfatore in Campidoglio.

Le annate 6 e 7 (1976-77) della *Rivista storica dell'antichità* sono state dedicate, in volume unico, alla memoria di Gianfranco Tibiletti, morto poco piú che cinquantenne nel settembre 1976. Ad una commossa rievocazione scritta da G. Susini (p. II ss.) si aggiungono articoli, note e recensioni di una trentina di studiosi. La rivista pubblica inoltre tre brevi scritti postumi dello stesso Tibiletti.

Molto interessante, anche se solo allo stato di abbozzo, la nota intitolata « Il trionfo, la porta e l'arco prima di Augusto », in cui l'a. tratteggia lucidamente la funzione di « rito di passaggio » solitamente riconosciuto al transito del trionfatore e dei suoi soldati sotto la *porta triumphalis* e piú tardi sotto un « arco di trionfo » appositamente eretto (v. tuttavia le osservazioni in senso contrario al « rito di passaggio » svolte da H. Versnel, « *Triumphus* », *An Inquiry into the Origin, Development and Meaning of the Roman Triumph* [1970] *passim*). Delibando il noto problema relativo al se il trionfatore conservasse l'*imperium militiae*, alla guisa di un *dictator*, nel suo viaggio, con accompagnamento di littori e milizie, dalla porta trionfale al Campidoglio, il Tibiletti, dopo aver sostenuto che un problema è scarsamente rilevante quando risulta che non è mai stato posto in concreto, finisce comunque per accedere alla opinione del Mommsen (*Staatsr.* 1^3.132, 1^3.164 nt. 3): *imperium militiae*, non *domi*, eccezionalmente concesso al trionfatore, malgrado mancasse di investitura dittatoriale, dal senatoconsulto di elargizione del trionfo.

Sia peraltro consentito, per l'alto interesse del complessissimo tema (su cui, da ultimo: M. Lemosse, *Les élements techniques de l'ancien triomphe romain et le problème de son origine*, in *ANRW.* 1.2 [1972] 442 ss.), di dire rapidissimamente perché la tesi non convince. Il fatto

* In *Labeo* 24 (1978) 363.

che il problema non sia stato mai discusso (almeno per quanto risulta) in concreto non indica che esso fosse scarsamente rilevante, ma indica piuttosto che la soluzione, agli occhi dei Romani, ne era ovvia. E se la soluzione ne era ovvia, è logico pensare che il generale trionfante deponesse il suo *imperium militiae* nel campo di Marte, là dove, per quel che sembra, prima di avvicinarsi alla porta trionfale, egli procedeva al sacrificio dei *suovetaurilia* in onore e ringraziamento al dio della guerra.

Al Campidoglio, per sciogliere il voto a Giove ottimo massimo, dio della pace e non della guerra (cfr. Liv. 45.39.11), il generale vittorioso, paludato a sua volta da Giove, si recava, nei modi rituali che sappiamo (cfr. W. Ehlers, sv. *Triumphus*, in *RE.* 7 A. 1 [1939] 493 ss.), ormai purificato (a causa del passaggio attraverso la porta trionfale) dagli orrori della guerra e seguíto dai suoi soldati in qualità di vecchi amici ridanciani e chiassosi, anziché di dipendenti tenuti alla disciplina militare. Non è detto che i littori portassero le scuri sui fasci, e l'ordine di ammazzare i prigionieri di guerra, finché fu dato, costituí una manifestazione non di *imperium*, ma piuttosto di *potestas* su coloro che erano ormai nulla piú che *servi*. Anche a prescindere dal fatto che un semplice senatoconsulto non aveva la forza di attribuire al trionfatore poteri analoghi a quelli del dittatore (poteri che il dittatore otteneva in ben altri modi dal console che lo investiva), è difficile indursi a credere che il senato, nella sua sottile prudenza, abbia mai introdotto eccezioni alla regola fondamentale (derogata, per ragioni tradizionali, solo in ordine agli *equites*) della inviolabilità del *pomerium* da parte dell'*exercitus centuriatus* in armi.

3. Il convegno di Pompeo.

« Traducir no es sòlo trascribir términos aíslados, sino integrarlos en su contexto pròximo y remoto »: sono le sagge parole con cui G. Hinojo Andrés conclude uno scritto dedicato all'interpretazione e traduzione di Caes. *b. civ.* 1.31 (in *Emerita* 46 [1978] 113 ss.). Il fatto è, peraltro, che il contesto in cui il passo di Cesare si inserisce invita proprio alla lettura opposta a quella sostenuta, contro la generalità dei traduttori e sulle tracce del solo S. Mariner (*G. Iulio César, Memorias de la Guerra Civil* [1969]), dal nostro autore.

* In *Labeo* 25 (1979) 232 s.

Dice infatti Cesare, con presumibile riferimento al 2 gennaio del 49 a.C.: « *Misso ad vesperum senatu, omnes, qui sunt eius ordinis, a Pompeio evocantur* » (ad una riunione fuori del *pomerium*, dal momento che Pompeo, essendo investito di un comando militare, non può varcarne la cinta). Chi sono i senatori convocati presso di sé da Pompeo: tutti i membri del senato, cioè dell'*ordo senatorius*, o solo quelli che di lui si sono dimostrati piú o meno accesi sostenitori? A sostegno di questa seconda lettura lo studioso spagnolo adduce due argomenti: primo, che « *ordo* » non significa necessariamente « categoria giuridica » (nella specie, la categoria dei senatori), ma può indicare anche un partito o uno schieramento politico (nella specie, quello dei pompeiani); secondo (ed eccoci a noi), che il contesto precedente dimostra ampiamente che il senato non era tutto schierato a favore di Pompeo e che la congruenza esclude che Pompeo abbia potuto invitare ad una riunione clandestina, « o almenos paralegal », anche i partigiani di Cesare. Senonché, pur dando per ammissibile la significazione « politica » di « *ordo* » e pur concedendo che il senato, almeno nella raffigurazione che Cesare ne opera, non fosse tutto pieno di pompeiani, è proprio un'esigenza elementare di ragionevolezza quella che induce a credere che la sua convocazione Pompeo l'abbia lanciata, senza distinzioni di sorta, a tutti i senatori.

Premesso che la riunione non ebbe carattere ufficiale e formale (non fosse altro perché indetta per le ore della sera, in cui al senato non era lecito avere seduta), l'« *evocatio* » dei senatori non poté essere fatta, anche a causa dei tempi che stringevano, nominativamente, ma poté attuarsi solo mediante una chiamata generica dei senatori, di tutti i senatori, sempre che volessero intervenire, presso la tenda, o quel che fosse, in cui li attendeva Pompeo. Sul piano politico conveniva inoltre a Pompeo di non escludere dall'invito i senatori piú incerti o piú timidi (presumibilmente, parecchi), allo scopo di animarli e di spaventarli, essendo lontano Cesare, con la sua presenza armata. Proprio questo era il fine precipuo della riunione, e Cesare lo conferma: « *laudat promptos Pompeius atque in posterum confirmat, segniores castigat atque incitat* ».

Si trattava, in altri termini, non tanto di discutere il da farsi, quanto di raccogliere le fila dei senatori pompeiani e, perché no?, di contare e individuare i pochissimi cesariani che osassero rendersi assenti. Buona mossa politica, ammettiamolo. E congrua premessa a quell'« *extremum atque ultimum senatus consultum* » contro Cesare, che sarebbe stato pronunciato (cfr. 1.5.3) il successivo 7 gennaio 49 a. C.

4. La deificazione di Cesare.

1. Uno degli elementi determinanti, anche se non il solo, per la nota teoria del Meyer [1] e di molti altri [2] secondo cui Cesare mirava ad instaurare, e in parte cominciò ad istituire, una monarchia di tipo orientale, una monarchia « di diritto divino », è costituito dal rilievo di onori divini che a Cesare furono decretati, ed eventualmente anche resi, durante gli ultimi anni o mesi della sua vita. Problema grosso, forse sottovalutato dalla recente monografia del Dobesch sull'apoteosi di Cesare [3], al quale Helga Gesche ha opportunamente ritenuto di dedicare uno specifico studio. Studio specifico e, se ben vedo, molto attento, se non altrettanto accurato nella documentazione formale, con cui si apre la nuova collana *FAS.* (« Frankfurter Althistorische Studien ») diretta da K. Kraft e J. Bleicken.

2. I risultati? Mai come stavolta, prima di parlare dei risultati, è bene parlare dell'impostazione della ricerca.

La G. giustamente osserva che, quando si parla della divinizzazione di un personaggio, e in particolare di quella di Cesare, si fa generalmente di ogni erba un fascio: si mettono insieme gli onori divini a lui resi con la sua qualifica come divinità e con il vero e proprio culto a lui ufficialmente dedicato, le invocazioni a lui fatte a titolo encomiastico con quelle a lui indirizzate in conseguenza della sua riconosciuta natura divina, gli atteggiamenti in questi sensi assunti in Roma con quelli assunti nelle provincie specialmente orientali [4]. È sin troppo facile estrarre da un cosí fitto coacervo di dati gli elementi, quali che siano, per sostenere che il personaggio fu divinizzato già in vita; sopra tutto trattandosi di Cesare, che gli onori si guardava bene dal chiederli, ma solo perché era in grado, negli anni della sua dittatura perpetua, di farseli offrire con ben predisposta spontaneità e persino, alle prime, di rifiutarli con altrettanto ben calcolata modestia. La strada da seguire indubbiamente non può essere questa. E per suo conto l'a. [5] pone alla sua indagine due punti di

* In *Index* 2 (1971) 208 ss., a proposito di H. Gesche, *Die Vergottung Caesars*, « Frankfurter Althistorische Studien, Heft 1 » (Kallmünz, M. Lassleben, 1968) p. 112.

[1] Meyer Ed., *Cäsars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius*[3] (1963).

[2] Sul punto: Bengtson, *Grundriss der römischen Geschichte mit Quellenkunde* 1 (1967) 288 ss.

[3] Dobesch, *Cäsars Apotheose zu Lebzeiten und sein Ringen um den Königstitel* (1966).

[4] *Die Vergottung Caesars* cit. 9 e *passim.*

[5] 9 ss.

riferimento molto fermi: primo, acquisire come rilevanti solo i dati relativi ad iniziative prese ufficialmente, nei confronti di Cesare, a Roma, vale a dire dagli organismi costituzionali repubblicani (senato e assemblee); secondo, attribuire valore decisivo, tra questi dati, solo a quelli che danno prove di una vera e propria « deificazione » (« Vergottung ») di Caio Giulio Cesare.

Questa impostazione metodologica della monografia è certamente corretta, almeno in astratto. Ma non so se possa dirsi appagante. Anzi non lo credo, e mi spiego.

Rifiutare *a priori* ogni eventuale fatto di deificazione di Cesare verificatosi in provincia, senza nemmeno porsi il quesito della tolleranza o addirittura dell'acquiscenza che nei suoi riguardi abbiano dimostrato le autorità repubblicane, significa, se non erro, risolvere aprioristicamente il problema della politica « monarchica » posta in opera da Cesare, presupponendo arbitrariamente che questi abbia inteso rendersi monarca di Roma attraverso un processo *ab intrinseco*, cioè mediante una politica da principato (di tipo augusteo o, se si vuole, di tipo adrianeo o severiano), e non attraverso un processo *ab extrinseco*, cioè mediante una politica di sovrapposizione dell'*imperium Romanum* alla *respublica Romanorum* (la politica, per intenderci, portata a definizione, tre secoli dopo, da Diocleziano) [6].

Ancora: assumere come elementi diagnostici della politica monarchica di Cesare solo quelli della « deificazione » in senso stretto, mettendo da parte come irrilevanti tutti gli indizi di « deiparazione » (così cerco di tradurre il vocabolo « Vergöttlichung » usato dall'a., tenendo presente che questa lo pone a sua volta in parallelo con *terminus tecnicus* « ἰσόθεοι τιμαί ») [7], significa, sempre se non erro, formalizzare e schematizzare in modo eccessivo il problema della politica cesariana, che fu politica certamente diversa da quella di Augusto e dei suoi successori, ma fu comunque (se pur lo fu) sempre una politica di cauto, graduale, elastico accostamento al fine ultimo dell'assolutismo [8].

E infine (eccoci all'obbiezione piú seria): intendere per « deificazione » di Cesare un *processus conclusus*, identificantesi nella effettiva e reale istituzione di un titolo culturale e di connessi luoghi di culto e di

[6] GUARINO, *Storia del diritto romano*[4] (1969) 324 ss., 529 ss.

[7] Cfr. 10 nt. 7.

[8] Illuminanti i lavori di L. WICKERT, *Caesars Monarchie und das Prinzipat des Augustus*, in *Neue Jb. f. Ant. u. deut. Bild.* (1941) 12 ss.; *Zur Caesars Reichspolitik*, in *Klio* 30 (1937) 232 ss.; art. « *Princeps* », in *PW.* XXII/2 (1954) 1998 ss.

connesse pratiche religiose (con particolare riguardo all'effettiva assunzione della carica di *flamen divi Iuli* da parte di Marco Antonio)[9], significa, e qui proprio credo di non errare, imporre arbitrariamente un parametro soggettivo alla concretezza della storia. Vero è, quanto a quest'ultimo punto, che un dio non è dio se non è venerato e venerabile come tale[10], ma questo vale (se vale) sul piano giuridico-religioso, sul piano del *ius sacrum*, non sul piano politico, cioè sul piano di un eventuale superamento o forzamento della regolarità costituzionale. Se per avventura risulta (come risulta alla stessa a.) che a Cesare già in vita fu decretata la deificazione, che importanza può avere, almeno dal punto di vista indiziario, che la deificazione non fu attuata (o completamente attuata) in vita di Cesare? Vale la mancata istituzione effettiva del culto cesariano in vita del dittatore, sopra tutto tenendo conto del modo improvviso e violento in cui questi disparve dalla scena, ad autorizzare la tesi che la deificazione fu decretata « ora per allora », cioè fu decretata in vita di Cesare per dopo la sua morte? E anche ammesso che ciò sia avvenuto, vale questa conclusione a svalorizzare la tesi della graduale (alle idi di marzo non peraltro compiuta) istituzione di una monarchia cesariana in Roma?

Temo insomma che già l'impostazione della ricerca pregiudichi la piena attendibilità dei risultati. L'a., se non vedo male, « vuole » ciò che scopre. Vuole togliere un importante puntello alla teoria della « Cäsars Monarchie » e vuole dimostrare che anche per Cesare è valso quanto Tacito[11] ha affermato, sulla base dell'esperienza, in ordine ai *principes* postcesariani: « *deum honor principi non ante habetur quam agere inter homines desierit* ».

3. Nulla di male se i dati su cui si basa la ricerca confermassero, ad un esame spassionato, i desideri dell'a. Chi è in grado di scagliare la prima pietra contro un'indagine condotta con amor di tesi? Ma i dati di cui disponiamo non mi pare che, in verità, siano tali da giustificare la conclusione del libro. Una conclusione che è questa: il *senatus* decretò in vita di Cesare la sua deificazione *post mortem* e di una deificazione di

[9] 70 ss.

[10] 10 s.: « Ehe der Kult nicht bis alle Einzelheiten in Kraft getreten ist, fehlt praktisch die letzte Anerkennung als Staatsgott ». Si noti che la stessa a. scolorisce la sua tesi col « praktisch ». Ed infatti è un errore logico identificare la sussistenza di una divinità (che deriva dalla relativa proclamazione) con la esistenza della possibilità pratica di effettuare il culto ad essa relativo.

[11] Tac. *Ann.* 15.74.

Cesare si può quindi effettivamente parlare solo per il periodo successivo alla sua scomparsa.

Limitiamoci pure allo stretto necessario e vediamo perché, ed in che senso, questa conclusione non convince.

Svetonio, parlando degli onori resi a Cesare, dice [12] che questi (da vivo) « *et ampliora etiam humano fastigio decerni sibi passus est* », indicando sia onori altissimi che si rendevano ad esseri umani (« *sedes aureae in curia et pro tribunali* »), sia *templa, aras, simulacra iuxta deos*. Appiano incalza [13]: « καὶ νεὼς ἐψηφίσαντο πολλοὺς αὐτῷ γενέσθαι καθάπερ θεῷ καὶ κοινὸν αὐτοῦ καὶ Ἐπιεικείας, ἀλλήλους δεξιουμένων ». La notizia di un tempio comune a Cesare e alla Clementia è confermata da Dione Cassio [14]. Da questa combinazione di prove, relative ai luoghi ed agli altri elementi materiali del culto dedicato a Cesare vivo (*passus est*), l'a. [15] tenta di liberarsi con scarso successo, sia richiamandosi alla regola (che comporta peraltro eccezioni) di un unico tempio in ogni località per ciascun dio, sia facendo capo all'usanza (che comporta peraltro deroghe) di non dedicare a due o piú dei uno stesso tempio. Probabilmente, ella dice [16], la spiegazione, atta a porre in quiescenza anche altre fonti relative ai *simulacra* [17], è che nel tempio della Clementia il *simulacrum* di Cesare (uomo e non divinità) fu introdotto a titolo onorifico, a titolo di σύνναος [18]. Ora queste sono « possibilità » di una diversa spiegazione dei testi, non controprove rispetto agli stessi. E poi, sorvolando sul molto altro che si potrebbe dire, vi è un punto di Cicerone, interpretando il quale l'a. afferma cose inattendibili e cade addirittura in irreparabile contraddizione.

Si tratta di un passaggio della seconda filippica [19], scritta (come è noto) nell'autunno del 44. Vi si legge, in stretta corrispondenza con un brano di Dione Cassio [20]: « *Et tu in Caesaris memoria diligens tu illum amas mortuum? Quem is honorem maiorem consecutus erat, quam ut haberet pulvinar, simulacrum, fastigium, flaminem? Est ergo flamen ut Iovi, ut Marti, ut Quirino sic divo Iulio M. Antonius. Quid igitur cessas?*

[12] Suet. *Caes.* 76.
[13] App. *B.c.* 2.106.
[14] Dio Cass. 44.6.4.
[15] 20 ss.
[16] *Loc. cit.*
[17] Cfr. Dio Cass. 44.4.4; Cic. *phil.* 2.110.
[18] 26 ss.
[19] Cic. *Phil.* 2.110.
[20] Dio Cass. 44.7.1. Cfr. anche App. *B.c.* 2.144, chiarissimo nell'affermare (per bocca di Antonio) la definizione decretata in vita di Cesare.

Cur non inauguraris? ». I tre requisiti della « Vergottung » sono qui evidentissimi: il tempio (*pulvinar*, *simulacrum*, *fastigium*). il sacerdozio (*flamen*), il titolo divino (*divus Iulius*). Si tratta di un *honor* che Cesare, al momento in cui parla Cicerone, « *consecutus erat* »: tenendo presente l'impossibilità pratica che l'*honor* sia stato decretato nel periodo successivo alla morte del dittatore, è evidente che Cesare l'ha conseguito prima della sua morte, probabilmente nel febbraio del 44 [21]. Cicerone rimprovera a Marco Antonio il suo indugio a farsi inaugurare (« *quid igitur cessas? cur non inauguraris?* »). Tutto questo sta bene, dice l'a. [22], ma dimostra solo che gli onori furono decretati in vita di Cesare, non che furono realizzati o dichiarati realizzabili prima della sua morte: la esecuzione dei *decreta senatus* faceva parte del « pacchetto » degli *acta Caesaris*. Ma, a prescindere dalla discutibilità dell'inclusione di questi onori a Cesare devoluti (e non da Cesare disposti o formalmente accettati) tra gli *acta Caesaris* [23], l'a. non tiene presente che Cicerone indica gli onori divini come già esistenti (« *consecutus erat* »), non come futuri, specifica che il flaminato del *divus Iulius* è già cosa fatta (« *est ergo flamen . . . divo Iulio M. Antonius* »), non cosa da farsi: Marco Antonio deve essere solo inaugurato [24]. E dimentica, se non mi inganno, l'a. che in altro luogo del libro [25] ella per lo meno i *fastigia* (ma il discorso vale anche per i *simulacra*) li ha considerati non solo come decretati, ma come realizzati, visto che altre fonti concorrono a testimoniarli [26], salvo che ha cercato di dimostrare, quanto meno sul piano a lei consueto della possibilità, che si trattava di *fastigia* spettanti a Cesare uomo, nella sua qualità di *pontifex maximus*, per contrassegnare la casa attribuitagli a spese pubbliche come domicilio privato e come surrogato della *Regia* [27].

Non insisterò su questa strada, ma vorrei permettermi di osservare, prima di chiudere, che vi è forse qualche documento privato che non si sarebbe dovuto mettere tanto facilmente da parte. Alludo a CIL.

[21] 44 ss.

[22] 56 ss.

[23] Intorno al 16-17 marzo 44 a.C. il senato emanò, come è noto, un decreto per garantire la esecuzione di tutti i suoi *acta*, cioè di tutte le iniziative da lui prese in vita: per tutti, BRECHT, *Regeste über die Zeit von Cäsars Ermordung bis zum Umschwung der Politik des Anton* (1911).

[24] Sulla *inauguratio*: LATTE, *Römische Religionsgeschichte* (1960) 403.

[25] 22 ss.

[26] Flor. 2.13.91; Suet. *Caes.* 81.3; Plut. *Caes.* 63.6; Jul. Obs. 67.

[27] Cfr. Dio Cass. 43.44.6.

10.1271 [28], ove si legge « *M. Salvio Q. f. Venusio decurioni benefic(io) dei Caesaris* », ed a CIL. 6.14211, 1.2: « . . . *magnifici coniunx Caesaris illa dei* ». Gli argomenti del Dobesch [29] per sostenere l'anteriorità delle due iscrizioni alla morte di Cesare sono deboli sino a un certo punto. « *Deus Caesar* », in luogo di « *divus Caesar* », può anche non indicare necessariamente un dio vivente [30], ma nella specie sembra proprio indicarlo. Se il beneficio del decurionato fosse stato rilasciato a Marco Salvio Venusto da Cesare uomo, l'iscrizione relativa non avrebbe calcato l'accento su Cesare « *deus* ». Se la *coniunx* di Cesare fosse stata celebrata a Cesare morto, sarebbe stato opportuno, se non proprio doveroso, segnalare quest'ultimo con un « *divus Caesar* ». Io non ho elementi e capacità per datare quel CIL. 10.3903, scritto sicuramente dopo l'uccisione di Cesare, in cui Cesare viene tuttora chiamato « *deus* »; ma, a parte il fatto che la lapide può essere stata incisa o commissionata al lapicida prima della notizia della morte di Cesare [31], direi che la bilancia della probabilità pende piú a favore della tesi del Dobesch che non a favore della tesi della Gesche.

4. L'a., che è indagatrice di notevole acutezza, è cosciente del « auf den ersten Blick vielleicht merkwürdig berührende Befund » di cui si fa portatrice [32]. Il « Vergottungsbeschluss », non peraltro eseguito, cui essa si riferisce è senz'altro e solo un *decretum senatus*, probabilmente (si ripete) del febbraio 44 a. C., visto che la *lex Rufrena* sulla erezione di statue al divo Cesare è senz'altro posteriore alla morte del dittatore [33]. Tuttavia, mentre condivido l'avviso che anche CIL. 10.2668 [34], contro l'opinione della Ross Taylor [35], è di data successiva alle idi di marzo (anzi, aggiungerei, alla stessa *lex Rufrena*) [36], trovo la tesi della deificazione a far tempo dalla morte di Cesare, piú che sorprendente, addirittura contraria alle risultanze che le fonti disponibili ci offrono. Non solo la

[28] ILS. 6343.

[29] *Cit.* (nt. 3) 23.

[30] Lo riconosce lo stesso Dobesch, con riferimento a CIL. 10.3903.

[31] Cfr. SUSINI, *Il lapicida romano. Introduzione all'epigrafia latina* (1966) *passim*.

[32] 46 s.

[33] Sul punto, acute considerazioni dell'a. a p. 40 ss., 87 ss. (sulla *lex Rufrena*).

[34] ILS. 72: « *Genio deivi Iuli parentis patriae quem senatus populusque Romanus in deorum numero rettulit* ». Cfr. 15.

[35] L. ROSS TAYLOR, *The Divinity of the Roman Emperor* (1931) 269. Cfr. anche: CARCOPINO, *Points de vue sur l'impérialisme romain* (1961) 147.

[36] L'iscrizione parla di « *senatus populusque Romanus* », quindi sembra alludere anche ad una *lex publica*, presumibilmente la *lex Rufrena*.

deificazione di Cesare vivo fu decisa dal senato (il che è quanto basta a dar conforto alla tesi della politica monarchica svolta da Cesare); la deificazione di lui vivente ebbe efficacia immediata, anche se taluni adempimenti ad essa relativi, tra cui l'*inauguratio* del *flamen* Marco Antonio, subirono rinvii per motivi svariati.

A mio avviso, l'equivoco in cui è caduta l'a. è stato di ritenere che un nuovo dio non possa veramente nascere prima dell'entrata in funzione del culto ad esso dedicato [37]. Ma la storia della deificazione di Cesare ci dimostra che le cose andarono ben diversamente. Uno strappo alle regole? Può darsi [38]. Cesare fu per molti e molti versi una personalità « off limits ». Ad ogni modo, se le cose andarono cosí, lo storiografo non può che prenderne atto.

5. Il « coup de foudre » di Ottaviano.

1. Il « coup de foudre » che prese Ottaviano per Livia Drusilla [1], e che dette avvío ad una delle piú lunghe e felici unioni matrimoniali della storia, è stato sottilmente analizzato, nella sua contingenza e nelle sue implicazioni, non una, ma molteplici volte. Sarà sempre un pungente mistero se Druso fu realmente concepito da Livia col suo precedente marito, Tiberio Claudio Nerone, o se invece egli fu figlio di un incontro adulterino, anticipatore del successivo matrimonio, di Livia con Ottaviano. Certo è che, stando alle fonti piú attendibili (Tac. *ann.* 1.10.5 e 5.1.2; Vell. Pat. 2.79.2, 2.94.1, 2.95.1, Suet. *Aug.* 62.2, *Tib.* 4.3, *Claud.* 1.1; Cass. Dio 48.44), Ottaviano repudiò la moglie Scribonia non appena questa gli partorí la figlia Giulia e passò subito dopo a *ducere*

[37] *Retro* nt. 10.

[38] Ma dall'87 al 12 a. C. rimase scoperto il flaminato di Giove: cfr. Guizzi, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta* (1968) 78 nt. 27.

* In *Labeo* 27 (1981) 335 ss. Questa nota riproduce lo schema di una conversazione tenuta al Circolo Toscano di Diritto Romano, presso l'Università di Firenze, il 26 febbraio 1981.

[1] Sul tema: J. Carcopino, *Passion et politique chez les Césars* (1958) 65 ss.; G. Marañon, *Tiberius. Geschichte eines Ressentiments*[2] (1952, trad. dall'ed. argentina 1941) 43 ss.; K. Christ, *Drusus und Germanicus* (1956) 115 s.; W. Suerbaum, *Merkwürdige Geburtstage*, in *Chiron* 10 (1980) 327 ss., con bibliografia. Sul matrimonio e sulle seconde nozze: O. Robleda, *El matrimonio en derecho romano* (1970) *passim*, con bibliografia; M. Humbert, *Le remariage à Rome* (1972) 122 ss., con altra bibliografia.

uxorem Livia, incinta di sei mesi del nascituro Druso, con la benedizione del buon Tiberio Claudio Nerone: « *despondente Nerone, cui ante nupta fuerat* », scrive, senza ombra di ironia, Velleio.

È difficile mettere in dubbio, dunque, che le nozze tra Ottaviano e Livia abbiano preceduto di circa tre mesi la nascita di Druso. Tanto piú è difficile farlo, quando ci si ponga di fronte alle parole di Tacito (*ann.* 1.10.5), il quale precisa che, tra le voci che si levarono dopo la morte a criticare Augusto, vi fu anche la deplorazione del fatto che egli avesse tolta la moglie a Tiberio Nerone e avesse poi, per colmo di ludibrio, interrogato pianamente i pontefici per sapere se fosse regolare che essa lo sposasse mentre era ancora in attesa di partorire (« *abducta Neroni uxor, et consulti per ludibrium pontifices, an concepto necdum edito partu nuberet* »). E allora, tenuto conto che i Fasti Verulani, redatti in età di Tiberio, indicano come « *Feriae ex s(enatus) c(onsulto) quod eo die Augusta nupsit divo Augusto* » il *XVI Kal. Febr.*, cioè il 17 gennaio (con riferimento, evidentemente, al 38 a. C.), la conclusione è che Druso sia venuto al mondo tre mesi dopo, nel marzo/aprile dell'anno 38 a. C.

2. Deduzione piú che ragionevole, e da parecchi condivisa, se non fosse per un acuto saggio recentemente dedicato a questi temi da W. Suerbaum, il quale ha osservato che il *XIX Kal. Febr.*, cioè il 14 gennaio, giorno già noto da prima come *vitiosus* (o *religiosus*) *ex senatus consulto*, viene indicato dai Fasti Verulani (la cui scoperta, ricordiamolo, rimonta solo al 1923) come ricorrenza della nascita dell'esecrando Marco Antonio, come giorno *Ant(oni) natal(is)*. Il rilievo non è solo importante in sé preso, ma è importante anche perché da Svetonio (*Claud.* 11.3: v. anche Cass. Dio 60.5.1) apprendiamo che l'imperatore Claudio, figlio di Druso e perciò nipote di Antonio, senza chiedere al senato la revoca del *dies vitiosus*, cercò di ribaltare (in ciò preceduto da Caligola) l'esecrazione della memoria del triumviro, ed emanò (nel 42) un editto per ottenere che il natalizio di Druso fosse celebrato con solennità, tanto piú che coincideva con quello dell'avo suo Antonio: « *ne Marcum quidem Antonium inhonoratum ac sine grata mentione transmisit, testatus quondam per edictum, tanto impensius petere se ut natalem patris Drusi celebrarent, quod idem esset et avi sui Antonii* »). Druso sarebbe nato, pertanto, il 14 gennaio del 38, tre giorni prima, e non tre mesi dopo, delle nozze tra Ottaviano e Livia.

Tra l'ipotesi che Claudio si sia potuto sbagliare circa la data di nascita del padre Druso e la possibilità che qualcosa non funzioni nella tradizione relativa al matrimonio tra Ottaviano e Livia il Suerbaum sceglie decisamente la seconda strada. Forse lo studioso germanico ha troppa

fiducia nella precisione antiquaria di Claudio e dà troppo poco peso al carattere propagandistico della singolarissima (e piuttosto incredibile) coincidenza tra i due giorni natalizi, quello del padre e quello dell'avo. Forse egli non tiene sufficientemente conto della difficoltà in cui si trovava il principe di fronte al persistente carattere di *dies religiosus* attribuito *ex senatus consulto* al 14 gennaio. Ad ogni modo, convengo con lui nel ritenere che, tutto sommato, maggiormente probabile sia l'errore in ordine al matrimonio di Ottaviano con Livia. Salvo che l'errore non risiede, se non erro a mia volta, nel racconto delle fonti romane intorno al matrimonio tra i due, ma risiede piuttosto nell'interpretazione che di quel racconto danno taluni studiosi moderni.

3. Tutto sta, a mio avviso, nel distinguere tra *matrimonium* e *pompa matrimonii*. Se, come è pensabile, l'unione tra Antonio e Livia non fu basata sulla *conventio in manum*, ma fu, come d'uso prevalente, un matrimonio libero, un *matrimonium sine manu*, il suo momento iniziale ed il suo perdurare nel tempo non si identificarono, sul piano giuridico, in dichiarazioni solenni, in riti sacri, in festeggiamenti. Essi consistettero nella convivenza dei due nella casa maritale e nella loro perseverante volontà di vivere come marito e moglie, secondo gli schemi sociali del cosí detto « *honor matrimonii* ». A questo fine bastarono e furono d'avanzo, a partire da circa tre mesi prima del 14 gennaio del 38 a. C., la *deductio in domum mariti* di Livia (la quale, per dirla con Tacito, fu appunto perciò « *abducta Neroni* »), la corrisposta e persistente *affectio maritalis* di Ottaviano, nonché, per buona misura, l'aperta rinuncia dell'ex-marito Tiberio Claudio Nerone ad ogni pretesa di intralciare l'unione tra i due (« *despondente Nerone, cui ante nupta fuerat* » per dirla con Svetonio). Chi pensi, col Suerbaum, che tre mesi prima del 17 gennaio del 38 a. C. vi sia stato solo un fidanzamento tra Ottaviano e Livia (ed ancor piú chi pensi, per avventura, a tre mesi di unione prematrimoniale dei due personaggi) ha il torto di non voler credere alla testimonianza concorde delle fonti sull'episodio e di non tener presenti le ormai sicure risultanze della ricerca romanistica in ordine al matrimonio libero.

Certo l'unione matrimoniale con una donna appena divorziata, e per di piú incinta di sei mesi, poteva sollevare serii dubbi circa l'appartenenza (in termini di *patria potestas*) del figlio o dei figli che ne derivassero: se al *pater* divorziato o al secondo coniuge. Si spiegano quindi, nel caso nostro, sia la preventiva rinuncia di Tiberio Nerone a sollevare obiezioni (purché il figlio gli fosse, come infatti gli fu, riconosciuto *in potestate*), sia il ricorso di Ottaviano per consiglio ai *pontifices*.

Che il ricorso ai pontefici sia stato qualificato di *ludibrium* dai ne-

mici di Ottaviano è spiegabile, tanto piú che di Ottaviano e Livia essi dissero sarcasticamente piú tardi che avevano avuto la fortuna di un figlio di tre mesi (cfr. Suet. *Claud* 1.1). Ma che quel ricorso avesse un senso ed una giustificazione, è chiarissimo. Non solo Ottaviano volle tenersi buono l'ancor potente collegio pontificale, rivolgendosi ad esso per consiglio: egli sottopose ai pontefici un delicato problema di analogia tra il caso di Livia, sposa divorziata, e quello di una vedova tenuta al cosí detto *tempus lugendi*.

Al quesito di Ottaviano è dato presumere che i pontefici abbiano risposto che, non avendo egli sposato una vedova ed essendo per di piú ben vivo (e assenziente) Tiberio Nerone, il matrimonio era giuridicamente validissimo. Può anche darsi che essi abbiano consigliato, in termini di culto, di rinviare a dopo la nascita del figlio ogni *pompa matrimonialis*. Cosí si spiega perché, nato Druso il 14 gennaio del 38 a. C., il matrimonio « religioso », comunque *iure civili* irrilevante, sia stato celebrato il successivo 17 gennaio. E si spiega anche perché l'*epitome de Caesaribus* (1.23), essendo stata redatta nel quarto secolo, cioè in un'epoca in cui cominciava a farsi strada l'idea del matrimonio come atto a sfondo religioso e basato sul consenso iniziale, sia l'unica fonte che, identificando la *pompa matrimonialis* del 17 gennaio del 38 a. C. con lo stesso matrimonio tra Ottaviano e Livia, riferisca: « *Abiecta quoque uxore Scribonia amore alienae coniugis possessus, (Augustus) Liviam quasi marito concedente sibi coniunxit; cuius Liviae iam erant filii Tiberius et Drusus* ».

6. Ottaviano diciottenne.

In onore di H. Bengtson è stato pubblicato, come n. 40 delle « Einzelschriften » di *Historia*, una raccolta di diciotto studi offertigli da suoi colleghi e allievi (*Althistorische Studien Hermann Bengtson zum 70. Geburtstag dargebracht von Koll. u. Schühl.*, a cura di H. Heinen e altri [Wiesbaden, F. Steiner, 1983] p. VIII-257). Tutti i saggi sono, ovviamente, di interesse anche per i romanisti, ma alcuni lo sono in modo piú accentuato: per esempio, l'accuratissimo studio di D. Nörr, *C. Cassius Longinus: der Jurist als Rhetor* (p. 187-222, con riferimento a Tac. *ann.* 14.42 ss.), nonché quello di J. Béranger, *La politique municipale des empereurs à travers l'Histoire Auguste* (p. 233-250).

Spigolando tra gli articoli, segnalo inoltre i problemi posti (o meglio

* In *Labeo* 29 (1983) 362.

ripresi) da S. Lauffer, *Annos undeviginti natus* (p. 174-177), che si occupa dell'esordio di *R.G.D.A.* (1.1: *Annos undeviginti natus exercitum privato consilio et privata impensa comparavi rell.*) e si chiede come mai Augusto, che probabilmente levò le prime truppe a sue spese quando ancora non aveva compiuto i diciannove anni, si attribuisca invece quell'età. Secondo il L., a prescindere dal fatto che Augusto (nato il 23 settembre del 63 a. C.) forse completò la costituzione del suo esercito quando aveva festeggiato il diciannovesimo compleanno, egli fu influenzato sopra tutto dalla preoccupazione stilistica, largamente diffusa ai suoi tempi, di far figurare nelle parole di esordio del solenne documento le cinque vocali dell'alfabeto. Ora, io non escludo la soggezione di Augusto all'accennata preoccupazione stilistica, ma osservo che gli avrebbe potuto egualmente obbedire all'esigenza delle cinque lettere, se avesse scritto « *duodeviginti annos natus* » (cioè a diciotto anni compiuti).

Direi, pertanto, che Augusto non volle essere troppo pignolo e si gettò piuttosto sui diciannove anni che certamente già aveva quanto l'esercito passò ad impiegarlo, che non sui diciotto anni ormai da tempo compiuti. Anzi aggiungerei che, a poca distanza dalla riforma cesariana del calendario, i Romani erano piuttosto incerti sulla loro precisa età misurata ad anni solari. Anche quando le intercalazioni di Cesare non avevano determinato spostamenti nella ricorrenza del giorno natale, esse (con l'aggiunta delle intercalazioni di 22 e 23 giorni che le avevano precedute) una certa confusione non potevano non averla creata.

7. Le donne Giulio-Claudie.

Le donne della famiglia Giulio-Claudia furono, è ben noto, la gran parte piene di temperamento. Dettero molto da fare ai *principes* da Augusto a Nerone, che non esitarono a spargere anche con una certa larghezza il loro sangue; e molto da fare hanno dato di riflesso, sia pur soltanto con copioso spargimento d'inchiostro, ai moderni storiografi di Roma (per non parlare dei moralisti, dei romanzieri, dei cineasti e via dicendo). Mettere le mani nella sterminata letteratura che direttamente o indirettamente le concerne è stata di per sè sola un'impresa degna di rispetto, cui si è accinto con vero coraggio un giovane studioso tedesco, Eckhard Meise. Ma il rispetto per l'impresa e per il suo autore deve essere, a mio avviso, elevato al quadrato quando si guardi

* In *Labeo* 15 (1969) 384 s.

al rigore del metodo con cui la ricerca è stata condotta, alla lucidità della trattazione storiografica, all'attendibilità dei risultati raggiunti (M. E., *Untersuchungen zur Geschichte der Julisch-Claudischen Dynastie* [München, Beck, 1969] p. XI - 269).

Un buon lavoro, veramente un buon lavoro, pienamente degno del suo inserimento (col n. 10) in quella pregevole collana che è « *Vestigia*, Beiträge zur alten Geschichte ». Le ricerche in esso contenute sono sei piú ampie e tre piú ristrette e specifiche, presentate quindi a mo' di appendice: Giulia figlia di Augusto (p. 5 ss.), Giulia nipote di Augusto (p. 40 ss.), Livilla e Seiano (p. 49 ss.), Caligola e le sue sorelle (p. 92), Messalina (p. 123 ss.), Nerone ed Ottavia (p. 172 ss.), nonché ancora l'esilio di Ovidio, p. 223 ss.), l'esilio di Agrippina Maggiore e di Nerone (p. 237 ss.), la lotta contro la famiglia di Germanico (p. 245 ss.). Unificano, nei limiti del possibile, tutte queste monografie una premessa inquadrativa (p. 1 ss.) ed una breve serie di considerazioni finali (p. 217 ss.).

Fermarsi criticamente su tutti i temi affrontati dal Meise (temi che sono anche piú numerosi di quanto i titoli denuncino) sarebbe allettante, ma oltrepasserebbe di molto i limiti, non fosse altro di discrezione, che sono consentiti ad un resoconto. Segnalerò solo qualche pagina: quella sulla figlia di Augusto e sul ricorso che questi fece alla *lex Iulia de adulteriis*; quelle sul bando del buon Ovidio e sulla identificazione dell'*error* che, stando a *Trist.* 2.207, fu causa, unitamente a un *carmen*, della sua caduta in disgrazia; quelle particolarmente felici sul principato di Tiberio; quelle, invece piuttosto discutibili, sulla dissoluta numero uno, Messalina, e sul suo matrimonio (a mio avviso, matrimonio di pura apparenza e di libidinoso compiacimento) con Silio durante un'assenza del marito ad Ostia.

Naturalmente, non è che l'a. dica sempre o sovente cose originali (come sarebbe stato possibile farlo, con tutto quello che è stato scritto a proposito, e non di rado anche a sproposito?). Il suo merito sta piuttosto nell'equilibrio con cui seleziona le varie teorie e nell'acume con cui solitamente si orienta verso l'orizzonte piú verosimile. Inoltre il Meise intravvede, in tutta la serie di grovigli politici e umani che cerca di dipanare, anche una linea interpretativa unitaria, la quale (per usar quasi alla lettera le sue parole conclusive) è questa: i *principes* attorno a cui ruotarono le varie donne della famiglia Giulio-Claudia, anche se trovarono facilmente a portata di mano il pretesto della dissolutezza e dell'adulterio per potersene di volta in volta disfare, in realtà non furono mai profondamente scossi, quindi spinti all'azione decisiva nei loro con-

fronti, da quelle dissolutezze e da quegli adulterii. Se e quando si mossero e impiegarono la mano pesante, lo fecero essenzialmente per ragioni politiche, sopra tutto a causa del pericolo che gli amanti di esse o i loro figli o i loro stessi mariti implicavano per la stabilità del loro potere. In altri termini, se tutto si fosse potuto tranquillamente limitare al piano degli intrighi d'amore, i *principes*, diciamo, interessati sarebbero probabilmente stati, dati i tempi che correvano, di manica larga.

Il fatto è insomma, secondo il Meise, che non vi fu volta che quegli intrighi d'amore fossero piacevolmente fini a se stessi. Le donne della famiglia Giulio-Claudia, sia quelle di nascita che quelle di acquisto, avevano, se cosí si può dire, la politica nel sangue. Le loro frequenti e generose espansioni dei sensi determinavano fatalmente implicazioni politiche. Fu a queste, sopra tutto a queste, che i principeschi mariti e padri e parenti (« politique d'abord » anche per essi) guardarono con occhio sospettoso e vigile, mai esitando stavolta, punti finalmente nel vivo, ad applicare i metodi del Napoleone manzoniano: « di quel securo il fulmine tenea dietro al baleno ».

8. La designazione della carica imperiale.

1. I vari modi di designazione della suprema carica nel principato e nel dominato sono già stati oggetto di numerosi e interessanti studi sia nel campo della numismatica (da ultimo: Grant, *Roman Imperial Money* [1954]) che in quello della letteratura storiografica (cfr. specialmente: Syme, *Imperator Caesar: a Study in Nomenclature*, in *Historia* 7 [1958] 179 ss.; Lesuisse, *Le titre de Caesar et son évolution au cours de l'histoire de l'Empire*, in *Ét. class.* 29 [1961] 415 ss., Parsi, *Désignation et investiture de l'empereur romain* [1963]) e in quello del materiale documentale (cfr. Petersen, *Zur Titulierung der Kaiser in Cursusinschriften*, in *Neue Beiträge zur Gesch. der Alten Welt* 2 [1965] 97 ss.; Modrzejewski, *Les titulatures impériales dans les documents d'Egypte*, in *RH.* 4.43 [1965] 644 ss.).

Nel campo delle fonti giuridiche in senso tecnico rimane fondamentale la ricerca del Mommsen (*Die Kaiserbezeichnung bei den römischen Juristen* [1870], ora in *Jur. Schr.* 2 [1905] 155 ss.), contestata dal Fitting (*Alter und Folge der Schriften röm. Jur.*[2] [1908, rist. 1965]), ma difesa dal D'Ors (*Divus Imperator, Problemas de cronologia y tran-*

* In *Labeo* 14 (1968) 329 s. e 28 (1982) 347 s.

smision de las obras de los jurisconsultos romanos, in *AHDE*. 14 [1942-43] 33 ss.) ed accettata dalla *communis opinio*.

2. Uno studio completo delle opere giurisprudenziali romane peraltro mancava ed ha colmato in parte la lacuna, con la sua abituale precisione e minuziosità di indagine, il Dell'Oro (*Il titolo della suprema carica nella letteratura giuridica romana* [Milano 1968] p. VIII - 201).

Il libro si divide in due parti. La prima esamina le denominazioni della suprema carica nei singoli giuristi e nelle singole opere, distinguendo in altrettanti capitoli i giuristi delle due scuole sino a Giuliano (p. 7 ss.), i giuristi da Gaio a Papirio Giusto (p. 17 ss.), i giuristi da Papiniano a Modestino (p. 41 ss.), i giuristi postseveriani e le seguenti compilazioni postclassiche: *August.*, *Tit. Ulp.*, *Paul. Sent.*, *Coll.*, *Consult.*, *Fr. Dosith.*, *Fr. de iure fisci* (p. 119 ss.). La seconda parte sintetizza in ordine alle denominazioni degli imperatori, sicché in un primo capitolo (p. 135 ss.) vengono enucleati i diversi titoli usati dai giuristi e in un secondo capitolo (p. 155 ss.) vengono particolarmente studiati i titoli usati nelle enunciazioni di carattere costituzionale: purtroppo però (ecco un piccolo neo) i rinvii da questa parte alla prima (cioè ai vari testi dei vari giuristi) non sono fatti in modo diretto (cioè indicando le pagine in cui i testi sono stati la prima volta citati sotto il nome dei loro autori), ma sono fatti in modo indiretto, cioè citando il solo indicativo del testo e costringendo il lettore a ricorrere di volta in volta all'indice delle fonti (p. 191 ss.). L'opera è completata da un utile riepilogo dei titoli usati negli scritti giurisprudenziali (p. 163 ss.), differenziando in due distinte colonne i titoli riferiti a personaggi determinati da quelli non riferiti a personaggi determinati.

I risultati dell'indagine non sono (non potevano essere) sensazionali, ma sono tali da porre un argine preventivo ad eventuali future ipotesi a sensazione: il che è molto importante. Si ricava dal paziente esame dei testi che i giuristi romani dell'età classica: *a*) furono prevalentemente orientati ad usare il titolo di « *princeps* » per indicare la carica anziché il personaggio; *b*) usarono i titoli di « *imperator* », di « *Caesar* » e (molto piú raramente) di « *Augustus* » con tendenza alla indicazione di personaggi determinati; *c*) conferirono dunque a *princeps* (e *basiléus*) una significazione tecnicamente costituzionale, mentre furono inclini ad usare *imperator* (e *autokrâtor*) per la indicazione concreta di *principes* sia nominati che innominati.

Qualche eccezione a quest'uso di *imperator* si rileva nelle *Pauli Sent.*, che l'a. ha consultato però solo nel testo tenuto presente dallo *Ergänzungs-Index*. Il *fragm. Leidense Pauli* sembra comunque confermare

l'eccezione: cfr. § 1 (*princeps*); § 9 (= PS. 5.29.1: *imperator*); § 10 (*princeps*); § 12 (*princeps*).

3. Dora Alba Musca ha fatto seguire al primo volume della sua opera su *Le denominazioni del principe nei documenti epigrafici romani* (1979, cfr. *Labeo* 26 [1980] 276) un volume secondo particolarmente dedicato ai principi da Augusto (27. a. C.) sino ai tre del 69 d. C. (Bari, Adriatica ed., 1982, p. 245).

Il lavoro, cui è da accostare la nota monografica di A. Dell'Oro su *Il titolo della suprema carica nella letteratura giuridica romana* (1968), copre un arco di tempo che è stato solo sfiorato, per scarsezza di documentazione, da quest'ultima ricerca e sarà portato avanti, come vivamente ci auguriamo, in volumi successivi. Io non sono un epigrafista, ma, per aver vissuto molti anni a contatto con epigrafisti e papirologi insigni, sono in grado di rendermi pienamente conto non solo delle grandi difficoltà comportate da lavori del tipo di quello affrontato dall'a., ma anche della ignoranza mista a presunzione di quanti (e non sono pochissimi) arricciano il naso di fronte alle fatiche degli epigrafisti, specie degli epigrafisti giuridici, quasi che questi fossero cavapietre e non, se bravi, apprezzabili storiografi anch'essi del diritto romano.

La Musca, per quel tanto che mi è dato di giudicare, è esperta, è acuta e, sopra tutto, è cauta nell'assegnare significati e implicazioni alle epigrafi, di cui studia il linguaggio, mettendoci con ciò davanti a risultati che segnano in modo altamente affidante, nei suoi alti e bassi, il lento e non del tutto rettilineo processo di « istituzionalizzazione » del principato augusteo.

4. La lettura del libro della Musca or ora indicato mi ha indotto a fermarmi anch'io, da diletante epigrafista, su un testo notissimo e altrettanto discusso, CIL. 6.8980: *C. Iulius Epaphra / divi Augusti l(ibertus) / vixit ann. LX / Carus alumno suo / Regis paedagogus.*

Dopo avere in un primo momento accettato (sia pur dubitativamente) il riferimento di *regis* a Tiberio, La Musca qui lo esclude perché *Carus*, avendo collocato l'iscrizione dopo la morte e divinizzazione di Augusto (14 d. C.), difficilmente potrà essersi qualificato pedagogo di un *rex* almeno cinquantaseienne e piú difficilmente ancora potrà aver fatto riferimento a tempi lontani, nei quali era stato pedagogo di un Tiberio giovane, ma non ancora *princeps* in carica; al che va aggiunta la nota ripugnanza dei *principes* ad essere qualificati col titolo di *rex*. Tuttavia io non escluderei che, nel linguaggio comune, e sopra tutto nel linguaggio di corte, qualche *rex* per il principe (sia pure da questi ostentatamente

respinto) non sia del tutto mancato (cfr. Suet. *Tib.* 14, su cui Mommsen, *Staatsrecht* 2.2[3] 764 nt. 14; v. anche Suet. *Tib.* 60).

L'ostacolo veramente serio è costituito dalla inverosimiglianza di un *Carus* pedagogo di Tiberio. Un ostacolo che, sorvolando su altri tentativi di spiegazione dell'epigrafe (per i quali, v. H. Chantraine, *Freigelassene und Sklaven im Dienst der römischen Kaiser* [1967] 275 ss.), io supererei timidamente con la spiegazione seguente: Caro si autoqualifica nell'iscrizione, con compiaciuta ambiguità, proprio come « pedagogo regio », nel senso che apparteneva al novero dei liberti imperiali incaricati dal *princeps*, vero « re dei re », di far da pedagoghi ai non pochi figli di re vassalli che si trovavano nella sua corte a Roma.

9. Liberalità e parsimonia del principe.

1. Il libro di Hans Kloft sulla *liberalitas principis*, sulle sue radici ideologiche, sulle sue implicazioni politiche, sulle sue manifestazioni concrete, sul suo svolgimento storico da Augusto all'impero cristiano, è un'opera documentatissima, di esposizione sempre limpida, di ragguardevole finezza di notazioni: è insomma un prodotto ad alto livello della scuola di Lothar Wickert, del quale il Kloft è allievo (K. H., « *Liberalitas principis* », *Herkunft und Bedeutung, Studien zur Prinzipatsideologie*, n. 18 delle « Kölnische Historische Abhandlungen » [Köln-Wien, Böhlau, 1970] p. XII-202). Detto ciò, debbo aggiungere che, almeno a mio avviso, il libro sarebbe venuto anche meglio, se l'a. non fosse uscito in un paio di punti (vedremo tra poco quali essi sono) inutilmente fuori tema.

Lo schema dell'opera, nelle sue proprie dimensioni, è il seguente. Rifacendosi alla teoria filosofica greca della ἐλευθεριότης e della μεγαλοπρέπεια come qualità tipiche dell'uomo di nobile levatura e di adeguate ricchezze (p. 5 ss.) e richiamandosi agli esempi indicati dalle stesse fonti greche e dalla storia dell'ellenismo (spec. p. 16 ss.), il K. (p. 35 ss.) passa allo studio della *liberalitas* e della *munificentia* in Roma e ritrova le prime e piú sicure tracce di queste « virtú » di stampo greco forse negli Scipioni, certamente in Cesare, nonché ovviamente, quanto a teoria, in Cicerone filosofo (non cioè, voglio dire, in quel Cicerone avvocato che, impegnato a difendere certi suoi clienti, Murena e Plancio, dall'accusa di *ambitus*, si sforzava di qualificare come *liberalitates* disin-

* In *Labeo* 18 (1972) 398 ss.

teressate quelle elargizioni che essi avevano compiuto per il preciso scopo di conquistarsi favore popolare e voti).

Con Augusto (p. 73 ss.) il concetto di *liberalitas* si lega stabilmente a quello di *princeps civitatis*, divenendo una connotazione del *princeps* e un esempio per tutti coloro che vogliono inserirsi nel nuovo ordine: *liberalitas*, si ripete, come larghezza disinteressata nel beneficare, ma anche come larghezza avveduta, che non sconfini nello sperpero e che si diriga solo a chi ha bisogno od ha merito. I successori di Augusto (p. 85 ss.) seguono, salvo rare eccezioni, lo stesso indirizzo segnato da lui, moltiplicano e precisano le applicazioni della *liberalitas principis*, quasi le istituzionalizzano di pari passo con l'istituzionalizzazione del *principatus*: *congiaria* (p. 89 ss.), *frumentationes* (p. 95 s.), *alimentatio* di *pueri puellaeque* indigenti (p. 96 ss.), provvidenze per i senatori caduti in bassa fortuna (p. 101 ss.), *donativa* (p. 104 ss), giochi (p. 110 ss.), opere pubbliche (p. 115 ss.), soccorsi in occasione di calamità (p. 118 ss.), estinzioni di debiti e moratorie fiscali (p. 120 ss.). Ne deriva che la *liberalitas principis*, essendo sempre meno legata alla persona concreta di questo o quel principe ed essendo sempre piú connessa con l'istituzione del principato, da *liberalitas* a spese proprie (*suis impensis, de suo*), quale era quella di Augusto, passa ad essere anche e soprattutto *liberalitas* a spese dello stato, cioè a carico dell'*aerarium* e del *fiscus Caesaris* (p. 125 ss.): *liberalitas* non relativa al patrimonio (o solo al patrimonio) di cui il *princeps* è titolare come privato o come avente diritto ad un appannaggio (si pensi alla *res privata principis*), ma relativa a tutto ciò di cui il *princeps*, nella sua supremazia ufficiale, può costituzionalmente disporre. Ne deriverà ancora, sopra tutto con Costantino e con l'impero cristiano (p. 170 ss.), la trasformazione del concetto di *liberalitas* nel concetto di *sacra largitio principis*, quindi la fine del concetto proprio di *liberalitas*: le sovvenzioni del *princeps* diventeranno man mano un fatto burocratico, relativo a categorie predeterminate di persone o di eventi e non a persone o ad eventi di volta in volta individuati e valutati. Il principe cristiano, paragonato al sole che illumina egualmente i giusti e gli ingiusti, sarà portato a far scendere il suo caritatevole (e atomizzato) soccorso, nei limiti sempre piú stretti in cui le finanze dello stato lo permetteranno, su tutto gli *egentes atque inutiles*.

Tra le molte cose interessanti che si potrebbero segnalare in questo contesto, mi limito ad indicarne una: la reazione alla tesi formalistica del Berve (« *Liberalitas* », in *PW*. 13 [1926] 84) secondo cui non sarebbe piú a parlarsi di *liberalitas principis* in ordine alle elargizioni fatte a carico delle casse statali, e in particolare dell'*aerarium*. Anche se in modo

un tantino impacciato sul piano storico-giuridico, l'a. difende la soluzione piú esatta nel quadro di una persuasiva visione della progressiva istituzionalizzazione del *principatus*.

2. Passo ora ad esporre i due appunti, in certo senso tra loro collegati, che mi permetterei di fare a questo libro del Kloft.

Primo appunto. Il libro si apre (p. 1) e, in una succinta appendice sul pensiero post-romano in materia di *liberalitas principis*, si chiude (p. 183 ss.) con il richiamo di quel capitolo sedicesimo del *Principe* di Nicolò Machiavelli che si intitola (nell'edizione Flora-Cordié utilizzata dal Bonfantini per la Collezione Ricciardi, vol. 29) « *De liberalitate et parsimonia* ». Mi sia consentito dirlo: è un fuor d'opera, che svia non solo l'attenzione del lettore ma anche, come vedremo, quella dell'a.

Il Principe di Machiavelli, salvo che nel nome, non ha nulla a che vedere con l'ideologia del principato romano. Il suo programma non è quello di essere grande nell'animo e generoso nelle azioni, ma è quello di conquistare il potere e di riuscire a mantenerlo saldamente, usando (sono parole del capitolo decimottavo) « l'uomo » se possibile, « la bestia » se necessario. È fuor di dubbio che anche i *principes* romani abbiano operato giorno per giorno caute e oculate scelte tra l'uomo e la bestia (e in questo secondo caso tra la « golpe » e il « lione »), ed è fuor di dubbio che le ricerche storiografiche in tal senso siano pienamente legittime. Ma quando lo scopo dichiarato di una ricerca è quello di indagare le matrici filosofiche e le espressioni concrete di una certa ideologia, Machiavelli deve essere lasciato (momentaneamente) da parte: « sendo l'intento mio scrivere cosa utile a chi l'intende, mi è parso piú conveniente andar drieto alla verità effettuale della cosa che all'immaginazione di essa » (sono parole del capitolo quindicesimo).

La riprova del fatto che una ricerca del tipo di quella del K. non ha bisogno della chiave di Machiavelli, perché non ha serrature adatte per quella chiave, è in ciò: che il capitolo sedicesimo del Principe perviene, attraverso un ragionamento di puro calcolo utilitario, alla conclusione che, tutto sommato, la parsimonia val meglio della liberalità e la liberalità, in ogni caso, diversamente da quanto i filosofi greci e i *principes* pensavano (o mostravano di pensare), non va fatta scioccamente del proprio.

Certo, dice Machiavelli, « sarebbe bene essere tenuto liberale ». Ma aggiunge: « nondimanco la liberalità usata in modo che tu sia tenuto, ti offende; perché se la si usa virtuosamente e come la si debba usare la non fia conosciuta, e non ti cascherà l'infamia del suo contrario: e però, a volersi mantenere infra gli uomini il nome di liberale, è necesario non

lasciarsi indietro alcuna qualità di suntuosità: talmente che sempre uno principe cosí fatto consumerà in simili opere tutte le sue facultà: e sarà necessitato alla fine, se si vorrà mantenere al nome del liberale, gravare e populi estraordinariamente ed essere fiscale e fare tutte quelle cose che si possono fare per avere denari ». In altri termini, la liberalità del principe non può contenersi, una volta adottata come marchio del principato; quindi degenera inevitabilmente in sperpero e rovina, oppure obbliga il principe a fare ad un certo punto marcia indietro, « il che comincerà a farlo odioso con i sudditi e poco stimare da nessuno diventando povero ».

Gelida diagnosi, pienamente confermata dalla storia del principato e del dominato, che trova conforto e non contraddizione nel famoso *excursus* su Cesare. « E se alcuno dicessi: Cesare con la liberalità pervenne allo imperio, e molti altri, per essere stati ed essere tenuti liberali, sono venuti a gradi grandissimi, respondo: o tu se' principe fatto, o tu se' in via di acquistarlo. Nel primo caso questa liberalità è dannosa: nel secondo è bene necessario essere tenuto liberale ».

3. Machiavelli dunque non c'entra. Ma (eccomi al secondo appunto) temo che quel gran ficcanaso del segretario fiorentino, una volta chiamato in causa dell'a., non abbia mancato alla sua notoria abitudine di prodigare consigli e sollecitazioni, influenzando almeno in un punto anche il Kloft. Il quale Kloft, venendo meno alla direttiva della sua ricerca, si pone, nel cap. II (p. 35 ss.: « Die Freigebigkeit in Rom »), un quesito assolutamente non pertinente alla stessa: perché in Roma, almeno sino agli Scipioni (ma, a ben vedere, anche dopo), non si praticò su scala « normale » la *liberalitas*? Quesito, come si vede, « machiavellico », cioè di storia sociale ed economica, là dove, restando in tema di ideologia, il quesito sarebbe dovuto essere, se mai (e cioè per coloro che considerano problema storico il naso di Cleopatra): perché i Romani non elaborarono autonomamente il concetto di *liberalitas*, prima di importarlo dalla Grecia? Ora è chiaro che chiedersi se i Romani furono parsimoniosi, o meno, è legittimo nella misura in cui ci si prospetti la stessa domanda, prescindendo dall'ideologia della ἐλευθεριότης, anche per i Greci e, perché no?, per i *principes*, aprendo con ciò una ricerca di tipo del tutto diverso da quella che l'a. si è proposto di fare.

Ma passi per il quesito machiavellico in ordine a quelli che sarebbero stati, ma ancora non erano, i *feri victores* della Grecia e del suo patrimonio di idee. Quella che non può essere accettata è la risposta (non nuova, del resto) che l'a. fornisce al suo interrogativo. Attenendosi a un noto passo di Polibio, in cui questi qualifica stupefacente per i Romani del tempo un atto di generosità di Scipione Emiliano verso la propria

madre (Polib. 31.26.9: τοῦτο δὲ παντακῆ μὲν ἂν εἰκότως φαίνοιτο καλόν, ἐν δὲ Ρώμῃ καὶ θαυμαστόν· ἁπλῶς γὰρ οὐδεὶς οὐδένι δίδωσι τῶν ἰδίων ὑπαρχόντων ἐκὼν οὐδέν), il K., citando di rinforzo il solito Catone maggiore, spiega ogni cosa attribuendo al Romano antico la mentalità del contadino economo e calcolatore, « dem es unsinnig erscheinen musste, mit lockerer Hand auszugeben, was er im Schweisse seines Angesichtes zusammengebracht hatte, zumal ihm ein möglicher Vorteil solcher Aufgaben nicht greifbar schien ».

Il vago e scontato accenno di dimostrazione che l'a. dedica a questa, mi perdoni, superficialissima affermazione poteva anche essere notevolmente rafforzato, almeno nelle apparenze, da un elemento che al K. fortunatamente sfugge, e cioè col dato di fatto che il *ius privatum* addirittura omise di forgiare (sino a Costantino, si badi) un negozio *ad hoc*, « tipico », per gli atti di liberalità *inter vivos*, per le *donationes*. Senonché un minimo di riflessione sulla storia politico-costituzionale romana, e sulla storia sociale ed economica ad essa sottostante, ci rende subito avvertiti, a prescindere da ogni concreta contestazione sul numero e l'importanza degli atti che si possano qualificare come liberali in Roma antica, delle cause profonde di una certa quale ritrosia verso le elargizioni pubbliche e private che nella Roma repubblicana innegabilmente si registra.

Per ragioni che non è il caso di rievocare, non tutti i cittadini romani avevano un *patrimonium*, ma lo avevano solo i *patres familiarum* (oltre alle donne *sui iuris*) per conto di tutta la *familia*. Siccome dall'importo minimo del patrimonio familiare dipendeva l'iscrizione del *pater* e dei suoi figli maschi a una classe superiore o inferiore dei *comitia centuriata*, si spiega che i Romani, che nella maggioranza non erano certo ricchi sfondati, ci pensassero due volte o piú prima di compiere una *liberalitas*. E siccome alla morte del *pater familias* il patrimonio si ripartiva *ex lege* tra i discendenti, che passavano a costituire altrettante nuove *familiae*, si capisce perché il *pater* si preoccupasse durante la sua vita di aumentare il patrimonio familiare (tendenzialmente di moltiplicarlo quanto meno per il numero dei *filii* maschi) e si capisce perché, non riuscendo a realizzare questo scopo primario, egli assegnasse mediante *testamentum* ad uno dei figli tutto quello che servisse al *nomen* familiare per restare iscritto, per lo meno nei componenti il nucleo familiare dell'*heres ex testamento*, nella classe comiziale piú elevata.

In una società cosí costruita anche il pagamento della dote dilazionato in piú anni poteva avere la sua importanza. Polibio, che nella sua πραγματεῖα i fatti romani mostra di conoscerli bene, ma i Romani non li capisce o non ha interesse a capirli altrettanto (lo provano le sue fre-

quenti meraviglie da straniero di fronte ad usi e costumi che non corrispondono a quelli di casa sua), fa male, in un altro ben noto passaggio sempre relativo all'Emiliano (31.27.10 s.), a segnalare anche questa pratica come se fosse un'implicita manifestazione di μικρολογία. E tutto ciò sia detto anche a prescindere dal carattere tutto particolare, di personaggio « di rottura », che Scipione Emiliano assume nella storia polibiana (cfr. Petzold, *Studien zur Methode des Polybios und zu ihren historischen Auswertung* [München, Beck, 1969] 91 ss.).

4. Quindi, mettiamo da parte certi discorsi inutili che possono solo appesantire e imbruttire un buon libro. Machiavelli e Polibio potranno servire per un'altra volta. Rimane il resto e, lo ripeto, è eccellente.

10. La pigrizia di Commodo.

1. Nei confronti di M. Aurelio Commodo Antonino Augusto, il suo biografo della *Historia Augusta* manifesta notoriamente la piú viva antipatia [1].

Questo non è il luogo per impelagarsi nel complicato discorso relativo alla singolare collana delle vite imperiali che va sotto il nome di *Historia Augusta*, né è questo il momento per chiederci se (e fino a qual punto) la *vita Commodi* sia da attribuirsi ad Elio Lampridio e per quali motivi politici l'autore di essa sia tanto avverso al *princeps Romanorum* degli anni 176-192 della nostra èra. Sta di fatto, e ci basta, che sullo sciagurato Commodo le accuse si affastellano e che talune di esse sono, o a tutta prima appaiono, piuttosto artificiose.

Vediamo, ad esempio, l'accusa di pigrizia. Essa costituisce il motivo dominante del cap. 13. Dopo aver detto, tanto per non lasciare niente di inutilizzato, che Commodo, nella sua spudoratezza, era giunto finanche all'estremo di vestirsi da donna e di bere alcoolici in pubblico, il biografo ammette che il principe aveva fatto registrare importanti campagne belliche vittoriose, ma si affretta ad aggiungere che questi successi erano stati merito dei suoi generali, non di lui personalmente. E qui egli trova facile il passo alla denuncia di un'altra magagna di Commodo: il quale era

* In *Atti Acc. Pontaniana* 32 (1983) 195 ss.

[1] Sul testo della *vita Commodi*: D. Magie, ediz. « Loeb Classical Library »; da ultimo, G. Vitucci, « *Commodus in subscribendo tardus et neglegens* », in *St. F. Grosso* (1981) 621 ss., con altra letteratura. Su *epistolae* e *subscriptiones*, da ultimo: G. Foti Talamanca, *Ricerche sul processo nell'Egitto greco-romano* 2.1 (1979) 65 ss., spec. 169 ss.; D. Nörr, *Zur Reskriptenpraxis in der hohen Prinzipatszeit*, in *ZSS.* 98 (1981) 1 ss., 11 ss., con letteratura.

tardus et neglegens perfino nel « sottoscrivere » gli atti (*subscribere*), col risultato di abbandonare l'amministrazione della giustizia nelle mani dei suoi corrotti segretari.

2. Se l'autore della *vita Commodi* non segnalasse la grave conseguenza costituita da una *cognitio* abbandonata ai segretari, potremmo dire con altri che l'avere in uggia l'incombenza di firmare gli innumerevoli atti emessi a suo nome non era poi questo grosso peccato per il principe. Ma la frase relativa a ciò che Commodo evitava al massimo di fare è una frase che va letta con una certa attenzione.

Ipse Commodus (è scritto in 13.7) *in suscribendo tardus et neglegens, ita ut libellis una forma multis subscriberet, in epistulis autem plurimis « vale » tantum scriberet.* Dunque, la pigrizia di Commodo *in subscribendo* era relativa non tanto al fatto materiale del mettere la firma, quanto al suo modo di partecipare alla preparazione di due tipi ben noti di provvedimenti imperiali: le *subscriptiones* e le *epistulae*.

Ai tempi di Comodo, ben posteriori a quelli di Adriano e di Antonino Pio, le *subscriptiones* (o *rescripta*) e le *epistulae* imperiali avevano ormai assunto una fisionomia ed una efficacia ben precisa. Si trattava di risposte a quesiti di rilevanza giuridica rivolti al *princeps* da privati o da funzionarii mediante petizioni scritte (*libella, hypomnemata, epistulae*), petizioni che venivano tutte inoltrate alla cancelleria *a libellis* per l'esame attento della questione e per la soluzione piú appropriata della stessa. Il *princeps*, che anche nei suoi viaggi si faceva seguire da segretari dello *scrinium a libellis* e da *amici* del suo *consilium*, poteva rispondere o riservarsi di rispondere pubblicamente a voce (*interloqui de plano*), del che ovviamente la cancelleria prendeva nota nei suoi brogliacci, ma piú spesso rispondeva per iscritto. In questo secondo caso la risposta era data in due modi: o mediante stesura della stessa in calce al *libellum*, cioè mediante *subscriptio* in senso stretto, oppure mediante separata (e solitamente piú lunga e articolata) *epistula*. E bisogna aggiungere che l'uso era di dare alle risposte scritte una pubblicità piú o meno corrispondente a quella delle risposte *de plano*: il che si otteneva affiggendo per qualche giorno copia del documento (o forse, chi sa, l'originale) sui muri esterni del palazzo imperiale o dell'edificio in cui l'imperatore si trovasse a dimorare durante un suo viaggio.

Se le *subscriptiones* e le *epistulae* erano espressione dell'illuminato e vincolante parere dell'imperatore, è chiaro che questi non poteva disinteressarsi della loro stesura, non poteva cioè limitarsi a firmarle, aggiungendovi al piú qualche parola di convenevole (« *vale* »), senza averle, non dico dettate personalmente, ma almeno personalmente riviste ed

eventualmente corrette. Ciò che Commodo, stando al suo biografo, si guardava dal fare era, insomma, la revisione e la correzione sostanziale di *subscriptiones* ed *epistulae* che il cancelliere *a libellis* sottoponeva alla sua firma. Egli aveva il torto di apporvi la firma senza nemmeno leggerle, oppure dopo averle scorse molto distrattamente.

3. L'identificazione del difetto di Commodo è abbastanza facile per quanto concerne le *epistulae*, ma è meno facile per quanto concerne le *subcriptiones*. Che significa che il principe *libellis una forma multis subscriberet*?

Il Vitucci ha recentemente parlato di *forma* nel senso di sigla ed ha supposto che Commodo, invece di firmare per esteso i *rescripta*, li siglasse frettolosamente con uno scarabocchio. Ma la spiegazione non regge, sia perché il significato di sigla per *forma* non sembra molto plausibile, sia perché le sigle di Commodo, posto che di sigle si trattasse, sarebbero dovute essere tante quante erano le *subscriptiones* da licenziare, non una sola (*una forma*) per molte *subscriptiones* messe insieme. Meglio, se mai, è far capo all'opinione di coloro che intendono *forma* per stampo, per timbro, e sostengono che Commodo sottoscrivesse i *libelli* mediante stampigliatura ripetuta di un'unica riproduzione della sua firma. Salvo che questa interpretazione ci riporta all'inammissibile riduzione della pigrizia di Commodo ad una sua riluttanza per il firmare materialmente gli atti.

Un passo avanti nella lettura di *vita Commodi* 13.7 è stato compiuto dal Magie, secondo cui Commodo, mentre in moltissime *epistulae* limitava ridicolmente il suo intervento all'inserzione delle parole di saluto, per le *subscriptiones* ricorreva molte volte all'uso di una risposta stereotipa. Tuttavia, fuori dei casi in cui una *subscriptio* « collettiva » fosse di evidente opportunità (nel senso che si trattasse di una risposta che rinviasse cumulativamente piú istanze all'esame di uno stesso funzionario, o ad una occasione futura di esame, o ad un principio valevole per tutte e che fosse già stato formulato in precedenza), sarebbe stato davvero irragionevole che l'imperatore tentasse di cavarsela, nel replicare a molti *libelli* di argomento diverso con una formulazione identica della risposta.

Verrebbe la voglia di alzare le mani in segno di resa, se non sopraggiungesse in nostro soccorso ancora un'ultima possibilità interpretativa, che è appunto quella alla quale desidero appigliarmi.

Secondo le ricerche di U. Wilcken in ordine al materiale papiraceo egiziano, era prassi della cancelleria raccogliere (e incollare) i *libelli* e le relative *subscriptiones* in *libri* ed affigere poi questi *libri*, conveniente-

mente srotolati, all'esterno del palazzo imperiale. Si procedeva, in altri termini, alla riunione delle *subscriptiones* in testi collettivi, in *formae*. Ora è ben credibile che Commodo, anziché intervenire in prima battuta nell'apprestamento delle singole *subscriptiones*, si riservasse, neghittoso come era, di dare un rapido sguardo, prima di sottoscrivere in calce, alla *forma* in cui molteplici *subscriptiones* furono state messe insieme: *ita ut libellis una forma multis subscriberet.*

Tutto forse si spiega. Forse.

11. « Sacrae Litterae ».

Gli sforzi combinati di Th. Drew-Bear, di P. Herrmann e di W. Eck (*Sacrae Litterae*, in *Chiron* 7 [1977] 355 ss.) hanno contribuito a chiarire in maniera pressoché decisiva un piccolo mistero epigrafico-giuridico scaturente da una lapide scoperta a Paros nel 1842 sul muro di una casa privata e riportata in IG. 12.5.132 (= Dittenberger 2^3.881), nonché nel testo latino oggi scomparso, in CIL. 3, suppl. 2, 14203 [9].

L'iscrizione, non difficilmente ricostruibile nelle lacune, riproduce, con l'intestazione di *Sacrae Litterae* (o di *Hierà grámmata*), una costituzione di Settimio Severo e Antonino Caracalla emessa a Roma il 31 maggio del 204, nella quale gli imperatori, rivolgendosi presumibilmente ad un magistrato (Mommsen pensa al proconsole), dicono: *Videris nobis senatus consultum ignorare qui* (sic!) *si cum peritis contuleris sciens senatori populi Romani necesse non esse invito hospitem suscipere.* In questi ultimi anni un frustulo della stessa costituzione (e della stessa intestazione) è stato trovato (1962) dal Robert in Lidia e riconosciuto come tale dal Herrmann, e ancora una copia quasi completa, intestata *Exemplum Sacrarum Litterarum*, è stata portata alla luce in Frigia dal Drew-Bear. Le coincidenze pongono in evidenza che la costituzione del 204 fu riprodotta un po' dovunque nelle province allo scopo di segnalare, sulle case di Romani appartenenti all'*ordo senatorius*, che quelle case erano sottratte, in virtú del senatoconsulto citato da Severo e Caracalla (non meno per l'avallo dato al senatoconsulto dagli stessi), al *munus* dell'*hospitium*. Piú ampi ragguagli si troveranno specialmente nel minuzioso commento dell'Eck, il quale chiarisce perché la costituzione imperiale fosse ampollosamente denominata, dai privati che ne invocavano la tutela, come *Sacrae Litterae* (terminologia divenuta ufficiale solo un secolo dopo).

* In *Labeo* 24 (1978) 239 s.

Qui sia lecito aggiungere un rilievo. I senatoconsulti « normativi » dell'età classica non erano sempre riconoscibili come tali a colpo d'occhio. Ecco perché gli imperatori parlano della necessità di ricorrere, per identificarli nelle forme e nel contenuto, all'ausilio dei (*iuris*) *periti* che accompagnavano in provincia i funzionari romani.

12. Le notti del « praefectus vigilum ».

1. Nell'esame del *liber singularis de officio praefecti vigilum* attribuito a Giulio Paolo [1] è venialmente sfuggito all'attento Dell'Oro [2] il sospetto avanzato dal Beseler, in un'operetta poco diffusa [3], circa la genuinità e la retta collocazione di (L. Paul. 1056):

D. 1.15.3.3-4: *Sciendum est autem praefectum vigilum per totam noctem vigilare debere et coerrare calcitum* [4] *cum homis et dolabris ut curam adhibeant omnes inquilinos admonere ne neglegentia aliqua incendii causa oriatur. praetera ut aquam unusquisque inquilinum in cenaculo habeat, iubetur* [5] *admonere.*

Il Beseler ha acutamente rilevato la sconcordanza tra il singolare *praefectus* e i verbi *adhibeant* [6] e *iubentur*, ma sopra tutto ha giustamente messo in ridicolo l'affermazione che il *praefectus vigilum* (già così intensamente occupato di giorno dalle cure amministrative, e particolarmente dalla *cognitio*) dovesse passare le sue notti vestito e attrezzato [7] di tutto punto a circolare per la città [8]. E a queste critiche io aggiungerei: il *coerrare*, che vale per molti che procedono insieme e non per il *praefectus vigilum*, che è uno solo; il *cum hamis et dolabris*, parimenti inapplicabile ad una persona singola, che sopra tutto non saprebbe che farsi di più di una scure; l'inverosimiglianza che il capo dei vigili del fuoco andasse in giro egli pure munito degli attrezzi occorrenti ai suoi subordinati (*hami* e *dolabrae*). È chiaro, dunque, che il testo originario parlava

* In *Labeo* 8 (1962) 348 ss.

1 L. Paul. 1054-1058.

2 *I « libri de officio » nella giurisprudenza romana* (1960) 249 ss., specialm. 252.

3 *Opora* (1930) 2.

4 F[1] *calciantem*, F[2] *calciatem*.

5 Così T. Mommsen corregge inspiegabilmente *iubetur*.

6 Err.: *adhibeantur*.

7 Beseler: « gerüstet ».

8 La cosa non meraviglia il Dell'Oro (nt. 2), che spiega (252 nt. 549): « il *praefectus vigilum* doveva cioè presentarsi in tenuta di servizo per essere subito riconosciuto ed esercitare prontamente la sua autorità ».

dei *vigiles*, e non del *praefectus*[9]. Onde il Beseler sospetta che il passo sia fuori posto[10] e ricostruisce: *sciendum est autem vigiles per totam noctem vigilare debere calceatos cum hamis et dolabris, interdiu autem circumire urbem ut curam adhibeant ne neglegentia aliqua incendii causa oriatur.*

2. A mio avviso, il fr. in esame non è fuori posto. Se si fosse originariamente trovato in calce al cenno storico[11] (peregrino anzi che no)[12] con cui si apre il *liber singularis*, non si vede perché poi sarebbe stato spostato (o sarebbe venuto a spostarsi) là dove oggi si trova. D'altra parte, il Lenel ha molto acutamente visto l'aggancio logico del passo:

L. Paul. 1055 (D. 1.15.3.1-2): *Cognoscit praefectus vigilum de incendiariis effractoribus furibus raptoribus receptatoribus* [*, nisi si qua tam atrox tamque famosa persona sit, ut praefecto urbi remittatur*][13] *... Effracturare fiunt plerumque in insulis in horreisque, ubi homines pretiosissimam partem fortunarum suarum reponunt, cum vel. cella effrin-*

[9] Dato (e non concesso: v. *infra* n. 3) che qualcuno dovesse andare in giro ad ammonire i cittadini di stare attenti al pericolo di incendi, è evidente (non fosse altro, per il gran numero delle porte a cui bussare) che ciò competesse ai *vigiles*, e non al loro *praefectus*.

[10] E dubita anche della genuinità di *sciendum est autem*, che peraltro non estromette dalla sua ricostruzione. Quanto al punto di attacco orginario del nostro passo, è presumibile che il Beseler pensi al cenno storico con cui il *liber singulars* si apre: v. *infra* nt. 11.

[11] L. Paul. 1054 (D. 1.15.1 e 3 pr.): *Apud vetustiores incendiis arcendis triumviri praeerant, qui ab eo quod excubias agebant nocturni dicti sunt: interveniebant nonnumquam et aediles et tribuni plebis. erat autem familia publica circa portam et muros disposita, unde si opus esset evocabatur: fuerant et privatae familiae, quae incendia vel mercede vel gratia extinguerent. deinde divus Augustus maluit per se huic rei consuli ... nam salutem rei publicae tueri nulli magis credidit convenire nec alium sufficere ei rei, quam Caesarem. itaque septem cohortes opportunis locis constituit, ut binas regiones urbis unaquaeque cohors tueatur praepositis eis tribunis et super omnes spectabili viro qui praefectus vigilum appellatur.* Per la critica del testo v. *Index* e *Suppl. ahl.* L'intervento dei compilatori è pressoché sicuro in *vetustiores* (i *veteres* dei *veteres*: BESELER, *Beitr.* 2.172) e in *spectabili viro* (MOMMSEN, *Staatsrecht* 2.1055 nt. 4).

[12] Piú peregrina ancora è la giustificazione della iniziativa augustea nell'inciso (tratto dal *liber singularis de officio praefecti vigilum* di Ulpiano) di D. 1.15.2: *pluribus uno die incendiis exortis.*

[13] L'inserzione (probabilmente compilatoria) è evidentemente dipesa dalla costituzione riportata in CI. 1.43.1 (Valentin. Theod. Arcad. Nebridio p. urbi, a. 385-389): *Praefecti vigilum huius urbis nihil de capitalibus causis sua auctoritate statuere debent sed si quid huiusmodi evenerit, culmini tuae potestatis referre, ut de memoratis causis celsiore sententia iudicetur.*

gitur vel armarium vel arca . . . (D. 47.18.2) *Inter effractores varie animadveritur, atrociores enim sunt nocturni effractores, et ideo hi fustibus caesi in metallum dari solent: diurni vero effractores post fustium castigationem in opus perpetuum vel temporium dandi sunt* [14].

L'allusione alle peculiari incombenze notturne dei *vigiles* deriva, dunque, dalla indicazione di quello che costituiva il principale grattacapo della vigilanza urbana: l'attività degli *effractores* notturni. Lo *sciendum est*, con quel che segue, si spiega perfettamente.

3. Il Beseler ha intuito in modo abbastanza plausibile come possa essere avvenuto il passaggio allo stato attuale dell'originario *sciendum est autem vigiles rell.* [15]. Ma io non accoglierei la sua ricostruzione del contesto originale, perché essa formula un discorso tanto limpido e chiaro [16], da fare escludere che successivi lettori postclassici, per quanto sciocchi essi fossero, possano averlo sostanzialmente guastato [17]. Sembra ovvio che la chiosa originaria (facente parte del testo del *liber singularis*) fosse soltanto questa:

— *Sciendum est autem vigiles per totam noctem vigilare debere et coerrare* [18] *cum hamis et dolabris*;

mentre furono opera di due glossatori postclassici diversi le esplicazioni:

— (Primo glossatore) *ut curam adhibeant omnes inquilinos admonere ne neglegentia aliqua incendii causa oriatur* [19].

— (Secondo glossatore) *praeterea ut aquam unusquique inquilinus in cenaculo habeat iubentur admonere.*

4. Le ipotesi di cui sopra, se accoglibili, permettono, in conclusione, di riportare tranquillità non solo alle notti del *praefectus vigilum*,

[14] In D. 47.18.2 il BESELER (*ZSS.* 45 [1925] 487) espunge *atrociores-sunt* e *et ideo hi*, ma senza plausibile fondamento. Se mai, glossatorio o compilatorio è *diurni vero effractores rell.* (sopra tutto per il divario tra *dari solent* e *dandi sunt*).

[15] *Vigiles per totam*, trascritto per errore « *p. vigiles per totam* »; donde *praefectum vigilum per totam.*

[16] I *vigiles* devono eseguire il loro servizio pienamente attrezzati e circolare per la città addormentata (senza svegliare i cittadini) *ut curam adhibeant ne neglegentia aliqua incendii causa oriatur.*

[17] È inammissibile infatti che l'originale supposto dal Beseler sia stato travisato nel compito di andare in giro per l'urbe, ammonendo i cittadini a non commettere imprudenze col fuoco ed a tener pronta l'acqua per spegnerlo.

[18] Glossa è probabilmente *calciatum* (v. anche *retro* nt. 4): potevano mai i vigiles (o il loro *praefectus*) andare intorno scalzi?

[19] Per l'interpolazione sono anche il LENEL (*ZSS.* 37 [1917] 123: sino ad *admonere*) e il KUNKEL (*ZSS.* 45 [1925] 335: sino a *oriatur*). Ma v. BESELER, *cit.* (nt. 3).

ma anche a quelle dei cittadini romani. Insonni erano solo i *vigiles*, ma è evidente che il servizio di notte si svolgeva a turni [20].

13. Le dogane imperiali.

1. Di grande interesse il volume dedicato ai *portoria* dal De Laet (D.L.S.I., « *Portorium* ». *Étude sur l'organisation douanière chez les Romains, sourtout à l'époque du Haut-Empire* [Bruges 1949] p. 510). L'opera colma in modo egregio una sentita lacuna della moderna storiografia giuridica ed economica romanistica, affrontando con critica penetrante, ed alla luce della copiosa documentazione epigrafica e papirologica dell'ultimo cinquantennio, un tema, che, dopo la nota monografia del Cagnat (*Étude historique sur les impôts indicets chez les Romains* [1882]) e qualche altro studio di poco posteriore (v. le indicazioni relative a p. 15), era rimasto, per disavventura, quasi del tutto negletto.

Il libro si apre con una limpida Introduzione (p. 15 ss.), che ricorda i precedenti studi in argomento (v. anche la nota bibliografica di p. 23 ss.), ed illustra in generale il concetto di *portorium*, rilevandone le finalità eminentemente fiscali (e solo subordinatamente e sporadicamente suntuarie o protettive), i paralleli moderni (dazi esterni ed interni, pedaggi), le terminologie e i concetti di inquadramento (*vectigal publicum populi Romani*) e infine le sinonimie (*portus, telonium*, λιμενιχόν, λιμήν, τελώνιον, τέλος, *vectigal* in senso stretto). All'introduzione fan seguito 23 capitoli raggruppati in tre parti: la prima (c. I-VI, p. 45 ss.), dedicata alle vicende del *portorium* sino alla fine della repubblica democratica; la seconda (c. VII-XX, p. 119 ss.), dedicata alla minuziosa illustrazione dell'istituto e dell'ordinamento doganale romano nell'età del principato: la terza (c. XXI-XXIII, p. 455 ss.), relativa al *portorium* nell'età dell'assolutismo imperiale. Completano il volume alcune cartine geografiche e tre indici (dei nomi di persona, p. 485 ss.; dei nomi geografici ed etnografici, p. 491 ss.; delle materie, p. 505 ss.). Manca, purtroppo, un indice delle numerose fonti considerate, che sarebbe stato invece utilissimo.

Il centro di gravitazione di tutta la monografia, come avverte anche il titolo, è il cd. periodo dell'alto impero. L'a. (p. 20 ss.) rileva opportunamente che la apparente sproporzione non dipende da lui, ma dall'ineguale documentazione fornita dalle fonti, le quali abbondano solo in ordine

[20] Beseler, *cit.* (nt. 3).

* In *Iura* 1 (1950) 515 ss.

al periodo del principato, ed aggiunge, ancor piú opportunamente, che la scarsità di notizie sul *portorium* nelle età preclassica e postclassica deriva, a sua volta, con tutta probabilità, dalla importanza di gran lunga minore che l'istituto rivestí in quelle epoche. Chi legga con la dovuta attenzione la trattazione dell'a. si pone in grado di precisare quest'ultimo rilievo come segue: *a*) nell'età preclassica avanzata il movimento commerciale nel mondo romano fu non meno grandioso che nel periodo del principato, e quindi non meno importante fu per Roma il gettito delle imposte indirette; tuttavia, a parte il fatto che i ricchissimi bottini di guerra sminuirono talvolta il rilievo economico dei *portoria*, il rilievo giuridico-pubblicistico di questi fu scarso, nel senso che lo stato non provvedeva direttamente alla esazione, ma ne appaltava il gettito ai *publicani* ed alle loro *societates; b*) nell'età della decadenza, invece, sia per l'esaurimento della vita commerciale e sia per l'invadenza e la proponderanza della imposizione diretta e delle liturgie, avvenne che i *portoria* scapitarono rapidamente di importanza pratica e giuridica.

Diversi motivi sembrano, dunque, avere influito, a seconda delle varie età, sugli alti e bassi del *portorium* nella storia romana. Forse l'a., che ha cosí riccamente e intelligentemente illustrato l'istituto nell'età del principato, non avrebbe fatto male o sottolinearli meglio, attraverso una indagine piú approfondita del sistema tributario generale vigente in Roma prima e dopo il periodo dell'alto impero. Può darsi, anzi, che una indagine siffatta lo avrebbe posto in grado di dare una soluzione lievemente diversa ed alquanto piú plausibile ad uno dei problemi centrali, che egli discute nel libro: problema sul quale egli è tornato nell'articolo su *L'evolution de l'administration douanière au Haut-Empire et les sources juridiques* (in *RIDA.* 2 [1949] 215 ss.).

2. Il problema, indubbiamente elegante, è questo. La lettura dei frammenti dei giureconsulti post-adrianei (cosí come quella di qualche rescritto della stessa epoca) porterebbe direttamente a credere che la esazione dei *portoria* e, in genere dei *vectigalia* fosse, allora, tuttora improntata al sistema dei *publicani*: manca, invero, in questi testi ogni accenno al sistema dell'esazione diretta da parte dei funzionari statali. Ma la documentazione epigrafica venuta alla luce nell'ultimo cinquantennio spinge, invece, a diverse conclusioni; salvo che in Egitto, Siria e Palestina (paesi in cui si continuò sempre a percepire i *vectigalia* per il tramite di appaltatori del servizio), risulta ormai sicuramente che, sotto i principati di Marco Aurelio e Commodo, in tutto il resto dell'impero si cominciò ad esigere direttamente i *portoria* mediante appositi *procuratores principis*, che svolsero per conto del *fiscus Caesaris* l'attività prima espletata dai *pu-*

blicani. Orbene, pensa l'a. (p. 437 ss.) che il silenzio delle fonti giuridiche classiche su questa importante riforma sia puramente apparente: in realtà, essendosi tornati nel periodo postclassico al sistema dell'appalto (giustificato, a sua volta, dalla « chute verticale des revenus donaniers depuis le debout du III siècle à la suite de l'état général d'insécurité et de la diminution considérable des relations commerciales » [p. 470]), le compilazioni postclassiche avrebbero riportato i soli frammenti relativi alla esazione per appalto, e non anche quelli relativi alla esazione diretta.

A mio avviso, questa spiegazione va incontro a due difficoltà. L'una è di ritenere che i ricordati frammenti giuridici post-adrianei a noi pervenuti si riferissero, non ai *portoria* in genere, ma alla riscossione di essi in Egitto, Siria e Palestina. L'altra è di ammettere che il sistema della riscossione diretta sia stato abolito in età postclassica, e che in tale età, malgrado la forte riduzione del gettito di imposta, si siano trovati appaltatori volontari dei *portoria*. Se la prima difficoltà è in qualche modo superabile, la seconda non mi sembra che lo sia altrettanto facilmente, anche perché risulta con sicurezza che spesse volte il gettito dei dazi fu trasformato in liturgia e risulta altresí da una costituzione del 321 (CI. 4. 61. 5 pr., v. però le argomentazioni dell'a. a p. 473 nt. 5) non essere vero che alla riscossione diretta si fosse radicalmente rinunciato nel basso impero. Io penserei, pertanto, che una soluzione meno forzata del problema sia questa: in età del principato, a partire dalla metà del sec. II d. C., effettivamente i *procuratores* imperiali presero a rilevare in quasi tutto l'impero gli uffici di riscossione dei *publicani*, ma il fenomeno, malgrado la sua grande diffusione, non ebbe, dal punto di vista giuridico, rilevanza di sistema abrogativo di quello precedente, sicché i giureconsulti poterono continuare tranquillamente a riferirsi, in tutto l'impero, a quella che teoricamente era pur sempre la regola delle riscossioni, vale a dire all'appalto delle imposte indirette. In età postclasica, ripeto, non tanto avvenne che tornasse il sistema dei *publicani*, quanto che, viceversa, scadesse addirittura di importanza il *portorium*, proprio a causa della « chute verticale des revenus »: sicché si conferma che non è il caso di pensare a manipolazioni di testi, che sarebbero avvenute in quest'epoca.

14. L'IMMANCABILE TEODORA.

Teodora, imperatrice d'Oriente, è stata fatta oggetto di un'ennesi-

* In *Labeo* 17 (1971) 98.

ma biografia o sedicente tale, autrice la belga Huguette de Lancker. Non ne parlerei, se la traduzione italiana dell'opera, stampata in edizione originale a Parigi nel 1968, non portasse (e non annunciasse in frontespizio) un'appendice di Pietro Bonfante (H. de Lancker, *Teodora imperatrice d'Oriente*, con prefazione di G. Mathew e con appendice di una nota di P. Bonfante su Procopio [Roma, Casini, 1969] p. 230). Interessante, molto interessante, mi son detto, ed ho acquistato il libro. Non direi che le pagine del Mathew sulla civiltà bizantina siano molto profonde; comunque le pagine del Bonfante sul movente della storia arcana di Procopio sono genuine e sono state riprese, piú precisamente, da *BIDR.* 41 (1933) 283 ss.

Ma veniamo al sodo, che è costituito ovviamente dalle pagine scritte dall'autrice. In certo senso vi si trova qualcosa di nuovo perché la de L., pur attingendo largamente a Procopio, non condivide l'astio di costui verso Teodora, anzi esalta a tutto spiano la personalità dell'imperatrice e ne fa addirittura un campione di femminismo avanti lettera. Tuttavia, a parte ciò, che tritume. I soliti intrighi di palazzo, il solito Giustiniano che ci fa la figura dello sciocco, l'ancora piú sciocco Belisario, anzi tutta una schiera di maschiacci e maschietti uno piú stupido o brutale o pervertito dell'altro. Fanno da contrappunto i personaggi femminili, anch'essi per vero alquanto pervertiti o perversi, ma per lo meno intelligenti e vispi.

In piú vi è Teodora, è ovvio: una Teodora-dovunque, che il manto della basilissa trasforma da vivace prostituta in austera e lungimirante imperatrice, ispiratrice arcana (manco a dirlo) anche del *Corpus iuris civilis* (« dobbiamo a lei senza dubbio gli emendamenti apportati a favore del femminismo »: p. 70), ma che (*ivi*) « saggiamente . . . lascia all'imperatore il beneficio e la gloria di aver concepito il Codice civile » (*sic*).

Potevano mancare gli stravizi della Teodora pre-matrimoniale? No, certamente. Essi vengono descritti con la minuziosa cura, o forse compiacenza, del solito Procopio. E almeno a me vien fatto, a questo punto, di rimpiangere il signorile ritegno di E. Gibbon (*Storia della decadenza e caduta dell'Impero romano* [tr. it. 1967] 2.1460) quando, portato dal suo impegno di storico ad occuparsi delle stesse cose, rinviò per i particolari al testo greco di Procopio, che aveva trascritto in nota. « Ma i suoi lamenti, piaceri e artifici vanno velati nell'oscurità di una lingua dotta ».